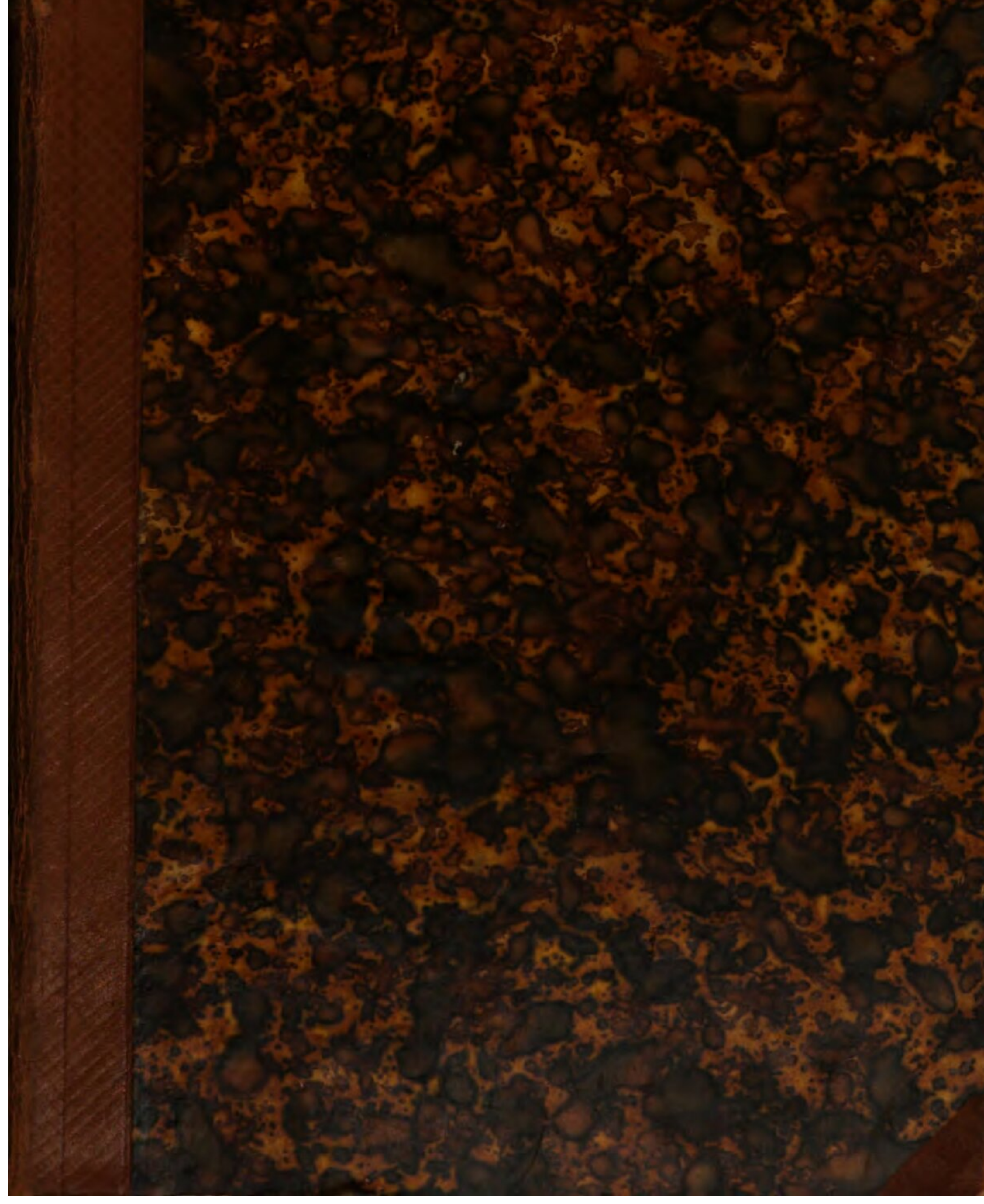




Ital. 143 ¹ - 2

Documenti

LEVI 18:1-19

THE HISTORY OF THE PEOPLE OF ISRAEL

IN MODERN

DOCUMENT I

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

DOCUMENTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTER

IN MODENA

1848

DOCUMENTI

1848

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTER

IN MODENA

1848

MODENA

1848

1848

DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

dal 1814 al 1859

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

Istituita con Decreto 21 luglio 1859

EPUBBLICATI PER ORDINE DEL DITTATORE

DELLE

PROVINCIE MODENESI

Tomo Secondo

PARTE III. Sez. 1. Materie Criminali.

„ „ 2. Chirografi Varii.

„ „ 3. Relazioni di Regiudicate.

MODENA

PRESSO NICOLA ZANICHELLI E C., LIBRAI ED EDITORI

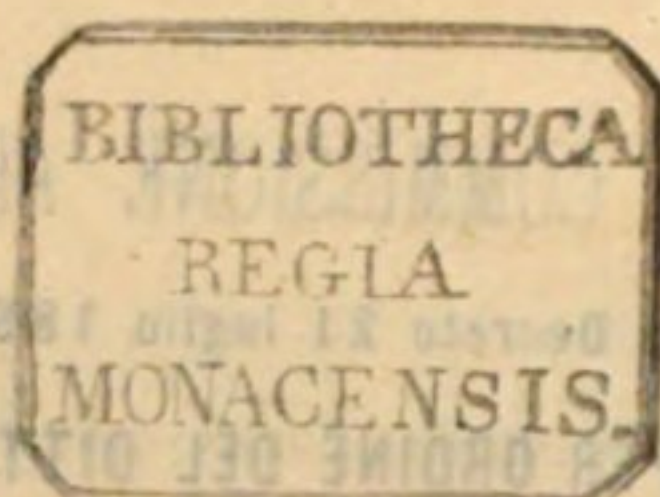
—
1860

DOCUMENTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

dal 1814 al 1859



Tomo Secondo

MODENA

INDICE

DEL SECONDO VOLUME

Categoria I.

Chirografi, Rescritti ed altre Determinazioni intorno a materie criminali, come revisioni volute di sentenze passate anche in giudicato, condanne arbitrarie, tribunali eccezionali ed altre particolarità relative.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
20 aprile 1820	CVI	1. ^a	117.	20 ottob. 1849	LXXXVIII	1. ^a	92.
28 magg. 1822	CXII	"	121.	15 luglio 1851	CXLVIII	"	193.
7 luglio "	LXXXIV	"	87.	7 nov. "	CXXVI	"	149.
16 luglio "	CXXVII	"	151.	4 magg. 1853	LXIV	"	58.
11 ottob. "	LXXX	"	82.	28 agosto "	XXIX	"	28.
16 " "	LXXIX	"	81.	4 settem. "	XLVI	"	42.
17 " "	LXXVIII	"	80.	15 " "	CLII	"	198.
1 aprile 1823	CXVI	"	128.	15 dicem 1854	CXLII	"	180.
28 luglio "	CXII	"	120.	15 magg. 1855	XLIX	"	44.
19 agosto "	CVIII	"	118.	12 luglio "	LI	"	46.
17 ottob. "	CI	"	112.	25 marzo 1856	VII	"	7.
31 " "	CIX	"	118.	3 magg. "	XXXII	"	30.
13 nov. 1827	CVII	"	117.	31 luglio "	VIII	"	8.
28 ottob. 1829	XCVII	"	105.	" " "	CXXX	"	159.
28 " "	XCVIII	"	108.	1 agosto "	IX	"	9.
10 sett. 1831	CXXXI	"	160.	" genn. 1857	LXXXIII	"	86.
" " "	CLV	2. ^a	244.	30 settem. "	XI	"	11.
23 " 1832	CX	1. ^a	119.	3 ottobre "	XXXVIII	"	35.
19 magg. 1834	LXIII	"	57.	22 dicem. "	LXV	"	53.
7 luglio "	LXII	"	56.	23 aprile 1858	CXX	"	133.
10 genn. 1837	LXXXIII	"	86.	18 giugno "	CH	"	113.
13 aprile 1845	LXX	"	65.	23 luglio "	XIV	"	14.
21 marzo 1846	CXVIII	"	132.	11 agosto "	CXXXVII	"	175.
20 novem. "	CXXV	"	148.	18 settem. "	XIX	"	18.
5 aprile 1849	LXXVI	2. ^a	74.	23 " "	XX	"	19.
6 " "	LXXVI	"	74.	20 febb. 1859	XXI	"	20.
7 ottob. "	CL	1. ^a	197.	29 marzo 1859	XXV	"	23.
8 " "	CLI	"	198.	3 agosto "	LXXXVII	"	19.

Categoria II.

Chirografi che portano norme Legislative, sia Civili che Criminali e di polizia.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
15 ottob. 1829	LXXVII	1. ^a	73.	18 giugno 1855	LXXIV	1. ^a	69.
16 agosto 1831	LIII	"	47.	27 agosto "	VI	"	6.
11 febr. 1843	LVI	"	51.	22 ottob. "	L	"	45.
19 sett. 1843	LV	"	50.	11 marzo 1856	LXVII	2. ^a	62.
11 nov. 1851	XXIII	2. ^a	20.		CXXXIII	1. ^a	130.
13 aprile 1853	XLV	1. ^a	40.		CXXXIX	2. ^a	226.
22 " "	II	"	2		CLIX	"	243.
17 marzo 1855	CXXXIII	"	165.				

Categoria III.

Chirografi o Determinazioni ministeriali che impongono multe od altri aggravj arbitrarij ai Comuni per fatti a loro non addebitabili, o che recano innovazioni nella loro interna amministrazione.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
24 aprile 1831	XLIX	2. ^a	42.	15, 26 lugl. 1850	LXVIII	1. ^a	64.
" " "	XLVII	"	40.	26 novem. "	XL	"	37.
30 nov. 1837	XLIV	"	37.	23 dicem. "	XXVIII	"	27.
13 aprile 1839	XLIII	"	"	27 magg. 1851	III	2. ^a	2.
25 genn. 1840	CLI	"	241.	30 dicem. 1852	XXVI	"	23.
27 " "	CLII	"	242.	20 magg. 1854	V	"	3.
14 aprile 1847	CXXVIII	1. ^a	157.	16 giugno "	XX	"	13.
23 novem. "	XXXVII	2. ^a	51.	" " 1856	VI	"	14.
1 genn. 1849	XXXVII	1. ^a	34.	19 dicem. "	X	1. ^a	10.
30 ottob. "	LXXIII	2. ^a	63.	3 ottob. 1857	XII	"	12.
18 novem. "	XXVII	1. ^a	25.	3 magg. 1859	XI	2. ^a	8.
20 " "	XXXV	"	52.		LVI	"	101.

Categoria IV.

Chirografi e Determinazioni ministeriali con cui sono decretate misure speciali e vessazioni di polizia arbitraria contro individui sospetti per cause politiche, oziosità ecc. e sancite pene corporali ed afflittive oltre a quelle decretate dai Tribunali.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
11 dicem. 1816	CXXIII	2. ^a	103.	22 ottob. 1851	LVIII	1. ^a	55.
10 genn. 1818	CXIV	1. ^a	126.	26 " "	LIX	"	54.
20 aprile 1820	CV	"	116.	18 aprile 1852	LXXXIV	"	37.
13 maggio 1821	CXI	"	120.	4 genn. 1856	LXXV	2. ^a	70.
16 genn. 1823	XCIX	"	109.	13 marzo 1846	LXVI	"	61.
6 febr. 1831	LXI	"	56.	13 ottob. 1847	XXXVI	"	50.
13 marzo "	LX	"	53.	21 agosto 1848	CXXXIV	1. ^a	166.
13 " "	LVII	"	52.	12 aprile 1849	XXXVI	"	53.
1 aprile "	LII	"	47.	20 giugno "	LXXVIII	2. ^a	77.
16 agosto "	CXXIX	"	157.	22 " "	LV	"	51.

INDICE

II.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
22 giugno 1849	II	2. ^a	1.	12 agosto 1853	CXII	2. ^a	102.
27 " "	CXLV	1. ^a	187.	20 ottob. 1854	XLI	1. ^a	37.
20 marzo 1850	LXXIV	2. ^a	69.	1 dicem. "	XCIV	"	102.
11 dicem. "	CXIII	"	103.	12 nov. 1856	XXX	"	30.
luglio 1851	CXL	1. ^a	179.	12 " "	XVIII	2. ^a	17.
7 nov. "	XXXI	"	29.	21 luglio 1857	XCH	"	86.
10 ottob. "	LXXXVI	"	90.	15 ottob. "	XXXVI	"	30.
22 magg. 1853	III	"	5.	27 sett. 1858	CXXXIX	1. ^a	178.
9 agosto "	XLIV	"	40.	27 dicem. "	CXV	"	127.
10 " "	IV	"	3.	20 febb. 1859	XXX	"	29.

Categoria V.

Arbitrii accordati ai militari sui cittadini per vendicarsi d'insulti che loro venissero fatti, per prevenire e punire tumulti, abusi di potere lodati, ecc.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
19 gen. 1851	LXVI	1. ^a	61.	12 nov. 1850	I	1. ^a	1.
19 " "	LXVIII	"	62.	31 luglio 1854	V	"	3.
8 nov. 1847	XLVIII	"	44.	7 ottob. 1857	XIII	"	16.
30 luglio 1849	XLVII	"	42.	30 luglio 1858	XXV	"	13.
18 marzo 1850	CXXIV	"	146.	25 marzo 1859	XXIV	"	22.

Categoria VI.

Premii accordati, elogi prodigati alle truppe od altri che operarono anche riprovevolmente, purchè a favore del Governo ed in odio de' liberali.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
3 luglio 1837	LXII	2. ^a	57.	18 giugno 1857	XXVII	2. ^a	25.
16 marzo 1845	XXXVI	"	28.	13 ottob. 1857	XXXIX	"	36.
28 febb. 1849	XLIII	1. ^a	58.	15 " "	VIII	"	5.
15 ottob. "	CXV	2. ^a	104.	4 agosto 1858	XVI	1. ^a	16.
20 " "	LXXXVIII	1. ^a	92.	4 " "	XVII	"	17.
7 giugno 1850	CXIX	"	132.	4 " "	XVIII	"	17.
22 aprile 1853	XXVIII	2. ^a	25.				

Categoria VII.

Destituzioni da impieghi per cause politiche o non ispiegate.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
26 marzo 1851	CXXXVIII	1. ^a	176.	23 agosto 1857	XLII	1. ^a	38.
19 genn. 1837	LXXXII	"	86.	4 settem. 1853	LXXII	"	66.
21 " 1829	LI	"	44.	14 " "	XXIX	2. ^a	25.
23 luglio 1849	CLV	"	200.	17 maggio 1859	XXVI	1. ^a	25.
12 maggio 1850	CLIV	"	199.			3. ^a	155.
1. ^a agosto 1851	CXXVII	"	136.				

Categoria VIII.

Minacce di destituzione e reprimende ai Magistrati per troppa mitezza usata nelle condanne, ed altre testimonianze del disprezzo in che erano tenuti.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
15 agosto 1851	CXL	2. ^a	229.	26 luglio 1857	LXXIII	1. ^a	68.
12 luglio 1852	CIV	1. ^a	145.	8 settem. 1857	XXXIV	"	51.
1 novem. 1853	CXLI	2. ^a	250.	20 marzo 1859	XXIII	"	21.
6 " 1854	LXXV	1. ^a	70.	20 " "	XXIII	"	21.

Categoria IX.

Esercizi di professioni, posti accademici negati o tolti per cause diverse, ma in ispecie politiche.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
1 marzo 1854	CLIII	2. ^a	245.	1 otlob. 1854	VII	2. ^a	5.
15 settem. 1849	CXI	"	101.	20 " "	LXXXII	"	30.
5 maggio 1850	CXVI	"	105.	15 genn. 1858		3. ^a	39.
8 novem. 1852	LXXX	"	80.	15 maggio "	LXXXVI	2. ^a	32.
8 settem. 1853	XCI	"	85.	15 " "		3. ^a	44.
7 novem. 1853	XC	"	85.	5 agosto "		"	43.
25 " "	LXXXVIII	"	85.		LXXXV	2. ^a	31.

Categoria X.

Misure per reprimere la libera stampa, diffusione de' libri e favori accordati ai giornali retrogradi.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
25 aprile 1859	LII	2. ^a	49.	29 aprile 1857	CXX	2. ^a	106.

Categoria XI.

Chirografi e Rescritti intorno alle pensioni dei Militari Napoleonici.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
5 novem. 1855	L	2. ^a	44.	19 aprile 1851	CXVIII	2. ^a	106.
20 " 1857	LXII	"	58.	30 novem. 1852	CIX	"	98.
25 " 1847	XXXVIII	"	51.		CXXIV	"	110.

Categoria XII.

Chirografi e Determinazioni ministeriali tendenti a diminuire il numero degli studenti, ed a restringere i mezzi d'educazione della gioventù e lo sviluppo delle scienze.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
9 settem. 1821	LXVIII	2. ^a	65.	6 dicem. 1831	LXX	2. ^a	66.
29 marzo 1831	LXIX	"	63.	11 settem. 1843	LXXXIX	"	85.

INDICE				V			
data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
2 agosto 1847	XXXIX	2. ^a	31.	12 dicem. »	LIX	2. ^a	85.
16 " " "	XL	"	35.	25 marzo 1858	XII	"	9.
4 febr. 1848		3. ^a	40.	25 aprile »	IX	"	6.
17 maggio 1849	XXI	2. ^a	19.	23 " " "	XIII	1. ^a	102.
22 luglio 1850	LIV	"	50.	31 maggio »	XCIV	"	103.
24 settem. 1851	XXII	"	19.	2 luglio »	LV	2. ^a	51.
13 febr. 1852	LXXXI	"	80.	28 ottob. »	XIII	"	10.
22 agosto 1853	CXXII	"	108.	15 dicem. »	LVII	"	83.
9 dicem. " "	IV	"	2.	" " " "	LVIII	"	84.
18 marzo 1854	LXXIX	"	79.	24 luglio 1859	LXXII	"	79.
2 novem. 1855	XCI	1. ^a	99.	" " " "	LXXXVII	"	82.
6 " 1857	LXV	2. ^a	61.				

Categoria XIII.

Chirografi ed altri documenti relativi alla Lega doganale Austro-Estense-Parmigiana.

Data 1822	Numero cxxvi	Sezione 2. ^a	pag. 113.
" " "	cxxvii	" 2. ^a	" 119.

Categoria XIV.

Chirografi co' quali sono determinati i beni di proprietà dello Stato, o regolata la loro erogazione.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
6 ottob. 1815	XCI	1. ^a	99.	29 dicem. 1848	XIV	2. ^a	11.
7 luglio 1827	CXXXIII	2. ^a	136.	7 febr. 1852	XVI	"	13.
3 giugno 1850	LXXI	"	67.	28 settem. 1848	XXX	"	26.
14 novem. 1848	XV	"	14.				

Categoria XV.

Disposizioni emanate ne' pericoli politici a difesa dello Stato.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
23 agosto 1847	XC	1. ^a	98.	12 magg. 1859	CIII	2. ^a	95.
10 aprile 1856	XIX	2. ^a	17.	14 " " "	CI	"	93.
1 aprile 1859	XCIV	"	89.	14 " " "	CIV	"	95.
3 magg. 1859	XCVI	"	89.	14 " " "	CV	"	96.
4 " " "	XCVII	"	90.	17 " " "	CVI	"	97.
5 " " "	XCVIII	"	91.	21 " " "	CVII	"	97.
10 " " "	XCIX	"	92.	21 " " "	CVIII	"	98.
11 " " "	CH	"	94.				

Categoria XVI.

Chirografi ed altri Decreti che dispongono sui beni Ecclesiastici, dei pubblici Stabilimenti, Opere Pie, ecc.

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
6 marzo 1853	XLVIII	2. ^a	41.	24 marzo 1858	XCIV	2. ^a	88.
12 giugno 1853	XLVI	"	45.	(senza data)		3. ^a	59.
29 dicem. 1858	LII	"	45.				

Categoria XVII.**Chirografi bizzarri.**

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
19 genn. 1833	XLV	2. ^a	39.	(senza data)	CXLV	2. ^a	234.
7 magg. 1822		3. ^a	43.	"	CXLVI	"	236.
21 aprile 1833	CXLI	2. ^a	232.	"	CXLVII	"	238.
23 giugno 1838		3. ^a	42.	"	CXLVIII	"	239.
(senza data)	CXLIV	2. ^a	233.	"	CXLIX	"	240.

Categoria XVIII.**Chirografi varj.**

data	numero	sezione	pag.	data	numero	sezione	pag.
27 giugno 1832	LXXXV	1. ^a	88.	6 genn. 1834	LXXXIII	2. ^a	84.
8 genn. 1834	CLIV	2. ^a	243.	15 magg. 1833	XXXIV	"	29.
8 luglio 1837		3. ^a	40.	3 genn. 1836	LVI	"	53.
6 febr. 1842	CXXV	2. ^a	111.	25 giugno 1837		3. ^a	42.
19 " "	CXLI	1. ^a	180.	30 luglio 1838		"	41.
15 giugno 1845	XLII	2. ^a	33.	24 settem. "		"	40.
28 " "	XLI	"	"	6 marzo 1839	CXXXVIII	2. ^a	226.
7 aprile 1849	CX	"	99.	6 luglio 1839	XXIV	"	27.
7 febr. 1830	LXIV	2. ^a	57.	(senza data)	CXLII	"	232.
30 magg. 1831	CXVII	"	103.	"	CXLIII	"	232.
13 genn. 1834	CXLIV	1. ^a	186.	"	CL	"	241.
29 marzo 1834	LXIV	2. ^a	30.	"	CLVI	"	244.

Categoria XIX.**Carteggi relativi ad affari diversi.**

	num.	sez.	pag.
1. ^o Carteggio fra il Ministero di Buon Governo ed il Comando della Fortezza di Mantova per la traduzione in quelle Carceri di detenuti politici	LXXXIX	1. ^a	93.
2. ^o Carteggio relativo alla Giustizia militare	XCVI	"	104.
3. ^o Copia d'un processo verbale di Polizia relativo a processi politici		"	177.
4. ^o Carteggio politico su certo Ceschi	CXXI	"	134.
5. ^o Carteggio in ordine ai moti avvenuti in Carrara	CXXII, III, e IV	"	144.
6. ^o Carteggio relativo ad un viglietto satirico rinvenuto nel Collegio Medico di Modena	CXLV	"	188.
7. ^o Corrispondenza diplomatica del Ministro Estense residente in Roma al Ministro degli Esteri in Modena	CLVII, VIII	2. ^a	246.
8. ^o Carteggio di Francesco V, ove è dimostrato l'odio suo verso la Francia e Napoleone, e Prove della autenticità di esso carteggio	CXXXV	"	182.

Categoria XX.**Relazioni e Memorie diverse.****Sopra materie criminali:**

	sez.	pag.
1. ^o Relazione sul processo Magri Maria di Reggio, per furto	CHI 1. ^a	114.
2. ^o Sul processo per omicidio contro Paolo Cornia di Castellino	1. ^a	1.
3. ^o Sul processo per parricidio, contro le sorelle Santi e Guidugli	4.	4.
4. ^o Appendice alla relazione sul processo Santi predetto	368.	
5. ^o Sul processo per omicidio, contro Zona Ferdinando, di Samone	124.	
6. ^o Sull'affare Gianfranchi e Borghetti, per disarmo d'un dragone	21.	
7. ^o Sul processo per omicidio, contro Majoli Giuseppe	25.	
8. ^o Sul processo Cafaggi ed altri, per omicidio	26.	
9. ^o Sul processo per infanticidio, contro la Spadoni Vincenza	26.	
10. ^o Aggiunta alla relazione suddetta	141.	
11. ^o Sul processo contro certo B.	55.	
12. ^o Sul processo per omicidio, contro P.	54.	
13. ^o Sul processo per omicidio, contro altro B.	56.	
14. ^o Sopra diverse condanne	57.	
15. ^o Sul processo per infanticidio, contro Orsola C.	»	59.
16. ^o Sul processo per istrozzamento di certa F.	»	60.
17. ^o Sul processo di omicidio, contro S.	»	61.

II. Sopra materie politiche:

1. ^o Relazione sul processo dell'ingegnere Francesco Montanari, per alto tradimento	»	44.
2. ^o Aggiunta alla relazione sul processo Montanari	»	369.
3. ^o Estratto di processo contro certo Romei Vincenzo per favorita diserzione di Militari Estensi	»	30.
4. ^o Relazione sul fatto dell'imbrattamento di stemmi sovrani	LXXX 1. ^a	84.
5. ^o Relazione del Tribunale di Carrara sopra fatti colà avvenuti	5. ^a	
6. ^o Sul processo per congiura, contro il cavaliere Giuseppe Ricci ed altri	»	62.
7. ^o Appendice alla relazione del processo Ricci	CXLIII 1. ^a	182.
8. ^o Sul processo Bonanni Domenico di Carrara, per titolo di sommossa	5. ^a	51.
9. ^o Sulle Commissioni militari e stati d'assedio in Carrara, nel 1835 e 37	»	315.
10. ^o Nota de' prigionieri tradotti nelle Fortezze austriache	1. ^a	203.
11. ^o Sopra un tumulto avvenuto a Vignola	5. ^a	149.
12. ^o Prospetti delle condanne politiche sotto Francesco IV e Francesco V.	2. ^a	271.

III. Sopra materie amministrative e legali:

	sez.	pag.
1. ^o Relazione sul testamento Frignani	3. ^a	147.
2. ^o Sopra un atto di violazione della libertà di un Comune	XCH 2. ^a	87.
3. ^o Memoria sulle note ipotecarie contro i beni allodiali di Francesco V	CXXVIII »	127.
4. ^o Osservazioni sulla Legge di Francesco IV intorno agli indennizzi ai feudatarii	CXXX 2. ^a	142.
5. ^o Sull'infrazione di regiudicata amministrativa	3. ^a	157.
6. ^o Schiarimenti sulla esecuzione d'un legato a favore de' Gesuiti	CXXIX 2. ^a	156.
7. ^o Osservazioni sul sequestro dei beni della tenuta di Novellara	CXXXII »	161.
8. ^o Relazione sui danni arrecati alle proprietà Ducali e mezzi usati a rifarsene	3. ^a	202.
9. ^o Sulle disposizioni governative in pregiudizio dell'Opera Pia Mendicanti, in Reggio	»	202.
10. ^o Osservazioni sul sistema delle pensioni	»	276.
11. ^o Osservazioni sopra Chirografo di Francesco IV, sulla divisione dei Beni allodiali	CLX 2. ^a	274.
12. ^o Notizie sulla liquidazione del Patrimonio ecclesiastico	3. ^a	346.
13. ^o Osservazioni sopra diverse Leggi concernenti la liquidazione del Debito pubblico	CXXXIV 2. ^a	153.

IV. Sopra affari diversi:

1. ^o Esempio di persona condannata per Chirografo ducale	3. ^a	141.
2. ^o Cassazione per Chirografo d'una sentenza di un Tribunale	»	144.
3. ^o Relazione del conte De-Volo, sul suo primo ricevimento alla Corte di Vienna come Ministro Estense	CXXXVII »	147. 220

DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

dal 1814 al 1859

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

Istituita con Decreto 31 luglio 1859

E PUBBLICATI PER ORDINE DEL DITTATORE

DELLE

PROVINCIE MODENESI

Parte Terza

SEZIONE I.

MODENA

PRESSO NICOLA ZANICHELLI E C., LIBRAJ ED EDITORI

1859.

DOCUMENTI

IL GOVERNO DELLO STATO

IN MODENA

DEL 1814 AL 1859

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

IN MODENA

E PUBBLICATI PER ORDINE DEL GOVERNO

PER IL GOVERNO

Parte Prima

MODENA

PER IL GOVERNO

MILANO, Stab. Civelli.

**CHIROGRAFI E DECRETI
DEI DUCHI AUSTRO-ESTENSI**

DI MODENA

Sezione Prima

**CHIROGRAFI E DECRETI
RISGUARDANTI MATERIE CRIMINALI.**

DEI DUCI AUSTRO-ESTERII
CIRCOLARE E SEGRETA

REGOLAMENTO MATERIE CRIMINALI
LIBRO PRIMO

CHIROGRAFI

RIGUARDANTI MATERIE CRIMINALI

I.

(RISERVATA)

Prot. N. 7230.

Al Comando Generale.

Che, udito al caso le osservazioni in proposito del Comandante Dragoni, diramerà pure ai rispettivi Comandanti interessati la presente Istruzione.

Potendo accadere che nascano improvvisi disordini in uno o nell'altro luogo, come sarebbero;

- 1.º Opposizione alla forza;
- 2.º Opposizione alle Autorità Governative;
- 3.º Violenza contro privati soprattutto in senso politico;
- 4.º Tumulti e grida sediziose, o dimostrazioni politiche numerose e da non potersi far cessare coi mezzi ordinarij.

In questi casi è nostra mente che i rispettivi Comandanti Militari assumano il comando del loro Distretto, dovendo tutte le altre Autorità, di qualsiasi genere, nonchè la Milizia di riserva ubbidire ai loro ordini.

Tali Comandanti, indicati più sotto, agiranno immediatamente e sotto la loro intesa responsabilità come crederanno meglio per sedare i disordini nel modo il più pronto ed energico.

Potranno essi chiamare in ajuto la Milizia di riserva del loro Circondario e dare alla medesima qualsiasi ordine.

Ove un tumulto non si sciolga alle insinuazioni si farà uso delle armi.

Così ad ogni opposizione per arresti, ecc.

Condanne Criminali non ne potrà dare il Comandante il Distretto, ma fare arresti e perquisizioni ed adoperare la forza quanto sarà necessario, spendendo espressi alla Capitale al Comandante Generale per ulteriori norme di contegno.

Potrà però in casi meno gravi applicare pene disciplinari corporali a quelli che lo meritassero previo un processo verbale.

Questi Comandanti saranno *in Modena*, in assenza del Sovrano, il Comandante Generale delle Truppe.

In Reggio, Brescello, Massa e Carrara i Comandanti le rispettive guarnigioni.

Pel resto del Nostro Stato i locali Comandanti del Corpo Dragoni.

Ogni mancanza commessa durante questo stato eccezionale sarà giudicata dai Consigli di Guerra da riunirsi in Modena, Reggio e Massa.

Gli arrestati, fatti i costituiti sopra luogo, verranno tradotti nel più vicino di questi tre luoghi, ossia a Modena per le provincie di Modena e Frignano, a Reggio per quella di Guastalla, a Massa per l'oltre Appennino. I testimonj verranno ivi citati.

Qualunque spesa nasca da tali avvenimenti verrà caricata sui colpevoli e processati, in mancanza od insolvenza loro sulle Comunità.

12 novembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

II.

N. 1720.

Al Ministero di Grazia e Giustizia.

Per norma della Commissione incaricata di sottoporci il progetto del nuovo Codice Criminale si determinano le pene come segue:

Pene Criminali da applicarsi dai Tribunali.

- 1.^o Morte;
- 2.^o Ergastolo a vita;
- 3.^o Ergastolo a tempo, cioè fra 5 e 20 anni;
- 4.^o Lavori forzati da 3 a 20 anni;
- 5.^o Carcere da 1 a 3 anni;
- 6.^o Esilio perpetuo;
- 7.^o Sospensione dei diritti civili;
- 8.^o Morte civile;
- 9.^o Multa;
- 10.^o Confisco pei rei di lesa Maestà e di ribellione limitatamente alla parte di cui ponno disporre liberamente per testamento il giorno della condanna.

Le pene correzionali applicabili dalla Polizia, ossia dal Buon Governo saranno:

- 1.^o Carcere sino ad un anno con o senza lavori forzosi;
- 2.^o Relegazione da 6 mesi a 2 anni;
- 3.^o Pene corporali immediate di bastone o nervo;
- 4.^o Catena corta;
- 5.^o Ceppi;
- 6.^o Carcere a pane ed acqua;
- 7.^o Precetto politico;
- 8.^o Multa.

Le Pene comprese sotto i N. 3, 4. 5 e 6 avranno il limite che hanno le stesse pene disciplinari Militari attualmente vigenti.

Modena, 22 aprile 1853.

FRANCESCO.

III.

N. 2429.

Al Buon Governo.

Visto l'elenco dei detenuti in carcere dietro Condanna Criminale che col 1.^o aprile era di 254 (duecentocinquantaquattro) teste, decretiamo che tutti

sieno a suo tempo passati nella nuova Casa di Forza alla Saliceta.

Rilevato poi che circa un terzo dei medesimi, in forza delle mitissime condanne dei Tribunali, finiscono entro quest'anno la loro pena, di Nostra Sovrana Autorità decretiamo, che costoro non siano ridati alla Società, finchè non abbiano e dato saggio di riformata condotta, in detta Casa di Forza, ed ivi abbiano appreso un mestiere.

Reggio, 22 maggio 1853.

Firm. FRANCESCO.

IV.

Prot. N. 3863.

Al Ministro di Buon Governo.

Le incessanti ciarle che agitano le popolazioni, massime rurali, in causa della scarsezza del raccolto, avendo evidentemente origine in maneggi settarj che vogliono a tutti i costi disgustare la parte fedele dei Nostri sudditi, C'inducono ad ordinare che i fomentatori di tali discorsi ed accuse contro le Autorità, di odio contro i facoltosi e soprattutto contro i commercianti di grano e fornaj, ne siano puniti, se colti in flagranti con pene corporali.

Pavullo, 10 agosto 1853.

FRANCESCO.

V.

Prot. N. 3153.

Visto la domanda del Direttore della Casa di Forza della Saliceta San Giuliano tendente ad ottenere il suo congedo per ritornare in patria;

Considerando dall'altro lato gli utili servigi di questo Impiegato, e l'ordine che stabilì, e con ogni impegno tende a mantenere in detto Stabilimento penitenziario;

Visto inoltre i sintomi di opposizione manifestatisi in detto Stabilimento, qual contraccolpo forse dei recenti avvenimenti politici, o di qualche occulta trama, per cui è impossibile il lasciare abbandonato a sè tale importante stabilimento.

Sarà da negare dal Ministero la domanda al Direttore come intempestiva e troppo dannosa al servizio, e solo accorderemo al medesimo un permesso di 6 a 8 settimane per recarsi in patria, quando lo stato dello Stabilimento presenti una maggior garanzia di quiete.

In quest'occasione vedendo Noi che vi sono alcune lacune nel Regolamento relativo decretiamo quanto segue:

1.^o Il Direttore è abilitato tosto che scorgesse un'opposizione generale anche solo passiva ai Regolamenti, e poi più scoppiando qualche ammutinamento, pel quale non bastassero i suoi mezzi di repressione, d'invocare senza indugio l'ajuto della Forza Militare in Modena.

2.^o A tal fine si dirigerà al Ministero di Buon Governo, e contemporaneamente al Comando Dragoni.

3.^o Questo dovrà immediatamente ottenere dal Comando Generale la forza che gli occorrerà, e si recherà con essa alla Casa di Forza, ove agirà sotto la propria responsabilità a norma delle circostanze.

4.^o Sono quindi una volta per sempre date facoltà al Comandante la Forza politica di prendere in tali circostanze tutte le misure più efficaci per ricondurre l'ordine e far cessare ogni rivolta, ogni opposizione passiva, ed ogni scandalo, facendo uso ancora di punizioni corporali applicate *ipso facto* ai capi e promotori del disordine.

5.^o Per chi ruba, o defrauda allo Stabilimento, ai superiori, agli impiegati ed ai compagni d'arresto qualche cosa, o per chi si ammutina ed apertamente con fatti o parole disubbidisce ai superiori, il Direttore potrà far dare punizioni corporali in sostituzione, diminuzione od aggiunta agli altri castighi contenuti nel Regolamento vigente.

6.° Ove accadano mancanze più gravi in detto Stabilimento e meritevoli d'un giudizio, o per quelle specialmente gravi che accadessero durante un ammutinamento, il giudizio viene rimesso alla Commissione Militare istituita con nostro Decreto 4 GENNAJO scorso coll'aggiunta che per tal caso anche l'istruttoria dovrà farsi dall'Auditorato Militare.

7.° Lo trasferire dalla Saliceta all'Ergastolo i detenuti dovrà evitarsi da qui innanzi, non dovendosi loro far credere che il Governo non è rassicurato per detto Stabilimento, e dovendo i compagni vedere i castighi dei capi o promotori da darsi loro sotto gli occhi degli altri detenuti.

8.° Dovendo giusta le anteriori Nostre disposizioni essere l'Ergastolo sotto il medesimo regolamento che la casa di Forza alla Saliceta, tutto il fissato nel presente Decreto dovrà applicarsi anche al medesimo.

La Segreteria comunicherà al Buon Governo il presente Decreto per intero, ed al Comando Generale nella parte che lo riguarda.

Pavullo, 31 luglio 1854.

FRANCESCO.

VI.

N. 3912.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Visto il caso atroce dell'assassinio commesso da certo Granaj in Carrara;

Visto la sentenza relativa che basata in ciò sulla Statuto locale non potè condannare a morte l'assassino per non avere egli raggiunti i 21 anni;

Visto non esservi nel progetto del Nuovo Codice Criminale fra gli eccettuati in questo punto che i delitti di violata Religione e di Lesa Maestà;

Ordiniamo che tale eccezione applicabile ai due delitti qui sopra citati si estenda a qualsiasi genere di

omicidio premeditato o commesso senza una provocazione che possa valutarsi per tale.

Pavullo, 27 agosto 1855.

FRANCESCO.

Dottor CARLO PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

VII.

All'Incaricato del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nauseati dalla lettura delle tre Sentenze qui unite che ritorniamo all'Incaricato del Ministero di Grazia e Giustizia, non possiamo che ripetere ciò che abbiamo spesse volte già detto, cioè:

1.^o Che ogni delitto grave e gravissimo sfugge alla meritata pena;

2.^o Che le Sentenze di tal genere e le tre qui sottopostesi sono una nuova prova per Noi che i Giudici abusano della facoltà di applicare la pena straordinaria che sottrae i colpevoli dalla meritata pena e non vendica la Società;

3.^o Che le Sentenze suddette sarebbero agli occhi Nostri appena tollerabili difese del reo, ma giammai atti da Giudici imparziali e vindici della Società offesa da tali orribili delitti.

4.^o Che anche più nausea ci fa la continua applicazione della pena sofferta, onde di nuovo diminuire ai rei la pena già di tanto mitigata.

5.^o Finalmente egual sentimento ci fa nascere l'asserzione in favore di enormi rei dell' anteriore loro buona condotta, del non essere provato che chi fece in pochi minuti morire un uomo sia reo d'omicidio, ma forse solo di ferimento; finalmente che l'infanticida Libbra non venga neppure condannata come tale, sul qual punto la Sentenza si può dire non la difenda neppure, e che il Felice Libbra complice, sorta fin d'ora di carcere avendo già sofferta la lievissima pena a cui fu condannato.

Per ultimo la lunghezza dei processi finisce per paralizzare ogni effetto delle leggi, movendo gli uni e dimenticandosi gli altri.

Questo stato di cose ci forza a ripetere che siamo malcontenti della Magistratura Nostra nella parte Criminale e dei gravi delitti che in ragione della loro gravità vanno sempre impuniti.

È poi totalmente contro la Nostra volontà che ci sottomettano Sentenze passate in giudicato, e se ciò accadrà di nuovo destituiremo quei Giudici che avessero agito in tal maniera.

Intanto l'Incaricato del Ministero di Grazia e Giustizia ordinerà la revisione delle cause fra le tre presentate ora a Noi che sono passate in giudicato non essendo Noi tranquilli in coscienza che siasi fatta giustizia.

Modena, 25 marzo 1856.

Firm. FRANCESCO.

VIII.

Al Comando Generale Militare.

Trovando Noi necessario che si chiariscano e si puniscano al più presto i delitti collegantisi coll'incursione di fuorusciti avvenuta sul confine Sardo nella notte del 25 al 26 luglio e nella mattina di quel giorno;

Visto esistere in mano del Nostro Governo oltre varj corpi di delitto, cioè armi e munizioni, tre individui sospetti aver fatto parte od avuta connivenza coi fuorusciti.

Visto trovarsi in potere della Forza Sarda quattro fuorusciti sudditi Nostri che facevano parte della banda o bande che violarono il Nostro territorio armato mano, commettendovi rapine e violenze, e che dessi dovrebbero, giusto i Trattati vigenti, consegnarsi come abbiamo disposto che se ne vada a farne la domanda al Governo Sardo;

Decretiamo che la Commissione Militare in Massa sia competente a giudicare di simili delitti scoperti o che si scuoprissero ancora, e su quanto possa avere connessione con tal fatto, derogando pertanto alle restrizioni portate da antecedenti Nostre disposizioni alla competenza della suddetta Commissione Militare.

Pavullo, 31 luglio 1856.

Firm. FRANCESCO.

IX.

Caro Cocchi!

4.º agosto 1856.

Scorsa la Sentenza da Lei mandatami ed il dissenso del Presidente Tassoni, eccole le mie impressioni e risoluzioni in proposito:

1.º Che il Tribunale d'Appello fece da avvocato dei rei e non da Giudice;

2.º Che non stava a lui ad interpretare le mie intenzioni non espresse da nulla;

3.º Che non sono nè gli autori umanitarj nè le decisioni speciali prese in precedenza che debbono valere, ma la legge tal quale è;

4.º Che questa non parlando di retroattività questa non era applicabile;

5.º Che io qualora nel pubblicare il Codice avessi avuto presente il duplice orrendo assassinio Garimberti e Guzzoni avrei dichiarato espressamente che non riconosceva nel Codice alcuna retroattività, ed avrei detto questo per non sottrarre alla meritata pena due scellerati;

6.º Che non capisco poi come salvino il Contarini dalla morte e così il Garuti per l'assassinio Guzzoni in un'epoca in cui il Garuti aveva oltre 21 anni di età;

7.º Che a maggior riprova che io non avrei mai salvato simili scellerati io dichiaro da questo momento che voglio estendere l'eccezione portata

dall'articolo 61, § 2, anche agli omicidj commessi in circostanza di grassazione od invasione;

8.° Che di più scuopro che non è citato nel Codice quest'ultimo delitto di invasione per cui io lo dichiarerò parificato in tutto e per tutto alla grassazione come Ella vedrà dall'unito Chirografo che le ordino di stendere e sottopormi in questo senso un Decreto da inserirsi nel Bollettino delle Leggi e da fare da qui innanzi parte integrante del Codice.

Da tutto ciò concludo come vedrà dall'altro Nostro Decreto definitivo;

1.° Che il Tribunale d'Appello ha interpretato senza averne facoltà una Nostra *intenzione* rendendo retroattiva la legge;

2.° Che quindi ordino al Tribunale di Revisione di rivedere le Sentenze Garuti e Contarini e dare sentenza.

Mi creda

Suo ben affezionato

FRANCESCO.

(Fuori) *Al Ministro di Grazia e Giustizia.*

X.

Al Comando Generale Militare.

Visto l'orribile assassinio commesso sul milite Giacometti del 3.° Reggimento, nella località detta il Lavello nel Comunello d'Avenza la notte del 14 al 15 corrente;

Visto essere il suddetto stato ucciso mentre per zelo di servizio era sortito armato per impedire un guasto che si faceva al ponte nuovamente costruito sul fosso Lavello;

Visto avere quell'infelice lasciato una vedova con una figlia;

Decretiamo:

1.° Si assegna alla vedova dell'assassinato mi-

lite Giacometti una pensione di italiane lire 20 (venti) mensili a carico del Comunello di Avenza.

2.° Rimaritandosi o morendo detta Vedova la pensione passerà alla figlia finchè questa non sia maggiore di età e collocata in matrimonio.

3.° Il Comunello di Avenza verrà sgravato dalla pensione di cui agli Articoli 1 e 2, tosto che gli assassini sieno scoperti e sia stata pronunciata contro di loro la Sentenza, esclusa la dimissione a processo aperto od una Sentenza contumaciale, nei quali casi non avrebbe luogo lo sgravio.

4.° Qualora si verificchino le condizioni di cui all'Articolo 3.° e che il Comunello di Avenza venga sgravato dalla pensione di cui sopra, essa pensione verrebbe assunta a carico della Nostra Ducale Finanza.

Il Comando Generale darà parte di questo Nostro Decreto ai Ministri dell'Interno e della Finanza per l'esecuzione ciascuno nella parte che rispettivamente le riguarda.

Modena, 19 dicembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

XI.

Prot. N. 2792.

Al Comando Generale Militare.

Gli orribili delitti che si succedono e vanno moltiplicandosi nuovamente nel Comune di Carrara ci obbligano a ripristinare le misure che poco fa avevamo tolte.

Decretiamo quindi:

1.° Lo stato d'assedio è rimesso in Carrara e nell'intero Comune giusta il Decreto 13 dicembre 1854;

2.° Si stabilisce una Commissione Militare che dovrà giudicare colle norme della Legge Stataria i rei d'assassinio, tentato assassinio, ferimenti, mene politiche, porto d'arme, insulti verbali o reali a funzionarj Militari, o componenti la Milizia di Ri-

serva; eccitatori di Militari alla diserzione od a mancare a qualsiasi loro dovere;

3.^o Il Tribunale suddetto dovrà giudicare di tutti i processi pendenti per delitti della sopradetta specie avvenuti dopo che fu levato lo stato d'assedio, e sarà inappellabile.

4.^o Le sentenze capitali verranno eseguite ventiquattro ore dopo la condanna, e pei rei presi in flagrante varrà la stessa regola che verranno eseguite entro quel tempo;

5.^o Il Giudice processante sarà il Maggiore Auditore Gentilly;

6.^o Incarichiamo del Comando dello stato d'Assedio in Carrara il Comandante del Corpo Dragoni Maggiore Wiederkhern; dandogli le facoltà le più late, ed ordinandogli di non corrispondere che col General Comando, dovendo tutte le Autorità Civili politiche, amministrative e giudiziarie essere soggette a lui in tuttochè riguarda lo stato d'assedio, e la sicurezza pubblica; ed il Comandante superiore in Massa dovrà prestarsi a dargli tutti i rinforzi ed a secondarlo colle Truppe di linea e colle Milizie di Riserva ad ogni sua richiesta;

7.^o Il Maggiore incaricato del Comando dello stato d'assedio in Carrara curerà la pubblicazione ed esecuzione del presente Nostro Decreto.

Modena, 30 settembre 1857.

FRANCESCO.

XII.

Prot. N. 2867.

Al Comando Generale Militare.

Che disporrà onde senza indugio vengono messe in corso a carico del comune di Carrara contro rivalsa sulle famiglie degli assassini pensioni di italiane lire 30 (trenta) mensili a favore:

1.^o Delle vedove dei tre Militi uccisi il 28 set-

tembre o morti in conseguenza di ferite avute in detto giorno;

2.^o Madri Vedove e conviventi col figlio ucciso;

3.^o Padre dell'ucciso se convivente con esso ed impotente al lavoro;

4.^o Figli dell'ucciso se orfani pure di madre, e sono sotto ai 18 anni se maschi, nubili se femmine.

Qualora i contemplati convivessero insieme, e fossero più di quattro, la pensione sarà di lire 40 (quaranta) mensili, se più di sei di lire 50 (cinquanta) mensili.

Essa poi non sarà mai minore di lire 30 (trenta) alla Vedova anche se è sola, od alla Madre se non v'è vedova, o se questa si rimarita, nè mai meno di lire 20 (venti) pel Padre dell'ucciso, o per uno dei figli sotto i 18 anni o delle figlie se nubili.

Il Comandante lo stato d'assedio veglierà all'esecuzione immediata del presente Decreto.

Pavullo, 3 ottobre 1837.

FRANCESCO.

XIII.

Prot. N. 2907.

Al Comando Generale Militare.

Avendoci il Maggiore Comandante lo stato d'assedio in Carrara fatto rapporto sul suo arrivo colà, e spedito il Proclama da lui emanato in data di jeri 6 ottobre, che Noi approviamo pienamente, e chieste alcune abilitazioni, disponiamo quanto segue:

1.^o Qualora il Comune di Carrara non si presti volontariamente a sostenere i carichi provenienti dallo stato d'assedio, e da speciali Nostri decreti, il Comandante lo stato d'assedio userà dei mezzi coercitivi che crederà di adottare, onde, in ispecie la Truppa che tanto deve faticare, abbia il soprasoldo da Noi decretato a carico del Comune stesso.

2.^o Chi è riconosciuto reo d'assassinio potrà ve-

nire condannato alla pena capitale anche quando sia al di sotto dell'età dei 18 anni.

3.^o Anche i complici quando sieno due contesti, e che anche condannati alla pena capitale non si ritrattino, ed in genere poi quando col loro deposito coincidono le altre circostanze, saranno prova legale, e basteranno a stabilire la piena prova nel reo; come pure i depositi della Forza militare o Politica varranno per testimonianze idonee.

Pavullo, 7 ottobre 1857.

FRANCESCO.

XIV.

Prot. N. 2577.

Essendosi raggiunto lo scopo di scoprire e punire i principali delitti di sangue nel territorio di Carrara;

E nulla lusinga che le punizioni inflitte a molti colpevoli possano omai rendere superfluo lo stato *d'assedio*, che la sola necessità fece a noi decretare considerata, d'altronde la quiete che regna da qualche tempo nel territorio suddetto;

Decretiamo quanto segue:

1.^o Col giorno 1.^o agosto cesserà lo stato d'assedio per la Città e Comune di Carrara.

2.^o I processi però, in corso ed istaurati del Tribunale militare dovranno compiersi col metodo incominciato.

3.^o Le risultanze delle incoate processure, ultimate che siano, verranno a Noi sottoposte, mediante il Comando generale delle Truppe.

4.^o Il Comandante militare di Piazza avrà fino a nuovo ordine, la Polizia della Città e Comune di Carrara con dipendenza del Comandante del proprio Corpo; il quale però dovrà sempre procedere con accordo ed intelligenza del Ministero di Buon Governo, e basandosi sul Regolamento di Polizia.

5.^o Il Comandante dello stato d'assedio pubblicherà questo sopra una Notificazione.

Pavullo, 28 luglio 1858.

FRANCESCO.

XV.

Avendo con Nostro Decreto in data del 28 corrente levato lo stato d'assedio dalla Città e Comune di Carrara, e stabilito al tempo stesso che il Comandante da Piazza a Carrara abbia a conservare sino a nuova disposizione la Polizia, troviamo opportuno di determinare le attribuzioni del Comandante stesso nel Politico.

Tali attribuzioni saranno adunque le seguenti:

- 1.° Precettare chi crede;
- 2.° Ordinare a' cattivi soggetti di dover dar conto di loro ogni settimana, e di indicare dove furono e cosa fecero;
- 3.° Non permettere aperture di nuove osterie;
- 4.° Far chiudere le osterie all'ora di notte;
- 5.° Non accordare il porto d'armi e la licenza di caccia che a persone fidate;
- 6.° Non dare passaporti che alle persone, su cui non possa cadere verun sospetto;
- 7.° In caso urgente espellere per un mese i forestieri.
- 8.° Condannare entro i limiti delle facoltà di un Assessore Provinciale;
- 9.° Spedire ai lavori pubblici a Modena soggetti recidivi, incorreggibili, e che non danno conto di sè del come vivano;
- 10.° In caso di bisogno chiedere rinforzo a Massa.

Ordiniamo poi e disponiamo quanto segue:

Ove si tratti di disposizioni di Polizia spetteranno queste al Capitano Comandante la Piazza. In caso diverso, cioè di disposizioni puramente Militari, come in occasione di tumulto od incursione dall'estero di bande armate, il comando nelle operazioni militari le avrà il maggiore di grado od il più anziano fra gli Uffiziali dello stesso grado, e quindi nel caso presente il Maggiore Comandante la truppa di linea avrebbe il comando.

La forza nel Carrarese rimarrà come è ora, ed i Comunelli dovranno restare occupati.

Il Comandante di Piazza chiamerà da Fivizzano il Tenente dei Dragoni, e gli farà fare da Ajutante di Piazza in Carrara sino a nuova disposizione.

In Fivizzano si porrà per ora un Maresciallo di alloggio.

La Segreteria di Gabinetto comunicherà il presente Nostro Decreto al Supremo Comando Generale Militare per la sua esecuzione, e ne darà pure l'opportuna partecipazione al Ministro di Buon Governo.

Pavullo, 30 luglio 1858.

FRANCESCO.

XVI.

Prot. N. 2674.

Alla Gran Cancelleria del R. Ordine dell'Aquila Estense sotto l'invocazione di S. Contardo d'Este.

Avendo il Maggiore Comandante il Nostro Corpo Dragoni Leopoldo Wiederkhern compiuta nel modo più lodevole la difficile missione di ristabilire la sicurezza personale nel Comune di Carrara, e mediante l'attiva ed intelligente cooperazione del Maggiore Auditore Gentilly di scoprire e punire non pochi dei principali colpevoli, sia di delitti di sangue sia di affiliazione a Sette antisociali e sovversive, ed avendo per tal modo reso un insigne servizio a Noi ed allo Stato, abbiamo risoluto di nominare, e col presente Nostro Motoproprio nominiamo a Cavaliere del Nostro Ordine Cavalleresco dell'Aquila Estense il suddetto Comandante il Corpo Dragoni Maggiore Wiederkhern.

La Gran Cancelleria del medesimo R. Ordine resta incaricata a dare esecuzione ne' consueti modi alla presente nomina, la quale dichiariamo esente dalle tasse.

Pavullo, 4 agosto 1858.

Firm. FRANCESCO.

XVII.

Alla Gran Cancelleria del R. Ordine dell'Aquila Estense sotto l'invocazione di S. Contardo d'Este.

Considerando avere il Maggiore Auditore Gentilly prestato un distinto servizio a Noi ed allo Stato nella maniera con cui ha disimpegnato la difficile sua missione di scoprire e punire i principali autori de' nefandi delitti di sangue che macchiavano da alcuni anni il territorio di Carrara;

Considerando che egli solo seppe arrivare a sì necessario risultato, tentato infruttuosamente per l'innanzi da altri processanti;

Vogliamo dare al medesimo un attestato speciale di Nostra soddisfazione col nominarlo a Cavaliere del Nostro R. Ordine dell'Aquila Estense con esenzione dalle Tasse.

La Gran Cancelleria del R. Ordine suddetto curerà ne' modi soliti l'esecuzione del presente Nostro Motoproprio.

Pavullo, 4 agosto 1858.

Firm. FRANCESCO.

XVIII.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Avendo il Maggiore Comandante il Nostro Corpo Dragoni compiuto nel modo il più lodevole la difficile missione di ristabilire la sicurezza personale nel Comune di Carrara, e mediante l'attiva ed intelligente cooperazione del Maggiore Auditore Gentilly di scoprire e punire non pochi dei principali colpevoli, sia di delitti di sangue, sia di associazioni sovversive, ed essendosi per tal modo reso benemerito a Noi ed allo Stato, abbiamo risoluto di dargli un pubblico attestato della Nostra soddisfazione col

nominarlo, come lo nominiamo col presente Decreto a Tenente Colonnello.

Il Supremo Comando Generale è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Pavullo, 4 agosto 1858.

XIX.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Avendoci l'Auditore Maggiore Gentilly rappresentato come il Cancelliere Levanti non poteva redigere voto informativo sugli individui che erano sotto processo, allorchè fu tolto lo stato d'assedio in Carrara, ma che doveva semplicemente compiere l'istruttoria;

Ed avendo Noi trovato giusto che il Superiore non debba fondare la sua Sentenza sul voto di un suo subalterno,

Disponiamo quanto segue;

1.^o I voti informativi compilati dal Cancelliere Levanti verranno riveduti, confermati o modificati dall'Auditore;

2.^o Il voto sull'inquisito Bianchi per l'attentato di omicidio insidioso sull'avvocato Piccioli qui unito merita speciale esame non sembrandoci la prova indiziaria abbastanza fondata e concorrendo in tale opinione il Nostro Ministro di Grazia e Giustizia;

3.^o Pei restanti inquisiti si spedirà a Modena l'istruttoria senza voto informativo, dovendo questo essere compilato dall'Auditore;

4.^o Riveduti i voti esistenti si convocherà in Modena un Consiglio di Guerra per pronunciare la Sentenza che Ci verrà sottoposta dal Generale Comandante.

Modena, 18 settembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

XX.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Visto i rapporti qui uniti determiniamo:

1.° Che i processi che erano pendenti allorchè fu tolto lo stato d'assedio in Carrara, e che, a seconda del Decreto Nostro 28 luglio, dovevano ultimarsi coi metodi e colle leggi dello stato d'assedio vengano quanto all'istruttoria terminati sul luogo.

2.° Che la sentenza venga pronunciata in Modena davanti ad un Consiglio di Guerra, e sia poi a Noi sottoposta.

3.° Che quanto alle altre fila settarie che si vanno ancora scoprendo, si debba procedere in primo luogo dalla Polizia, la quale rispetto al territorio di Carrara, è tuttora in mano all'Autorità militare, ed ultimata che sia la parte che le spetta, si debbano passare le risultanze ed i detenuti al Foro ordinario, che instruirà il processo per o giudicare i prevenuti o rimetterli alla Commissione Militare in Modena per le imputazioni di cui fossero gravati, cadessero sotto l'Editto 4 gennajo 1854.

Vogliamo però limitare le procedure ai capi, agli arruolatori, ed agli autori e mandanti di omicidj, ferimento, od attentati di tali delitti.

Gli altri iscritti che cessassero di agire per la setta, e che dessero lumi intorno a quella, non dovrebbero venire molestati, ma solo prestarsi ad ogni chiamata per essere esaminati o sentiti come testimoni o per confronti. Rifiutandosi essi a ciò dovrebbero venire arrestati e processati.

4.° Pel Giuliani si attenda a giudicarlo sinchè i suoi complici siano essi pure in misura di essere condannati dal Foro ordinario a cui saranno sottoposti qualora il Governo Sardo non voglia nuovamente mancare ai Trattati ed alle recenti sue promesse.

5.° I voti informativi qui trasmessici debbono

venire passati all'Auditore onde o li confermi o li modifichi, e pronunzi poi presente il Consiglio di Guerra, la sentenza che ci verrà sottoposta.

Modena, 23 settembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

XXI.

Prot. N. 476.

Avendo Noi avuto rapporto sull'arresto di certo Muzzioli, latore di proclami sediziosi tendenti a far mancare ai loro doveri ed al loro giuramento i soldati Nostri;

E visto essere un tal delitto preveduto dalla Legge 4 gennajo 1854;

Considerando poi essere stato prescritto in quella che l'istruttoria si faccia dai Giudici locali, ma che ciò fu misura di semplice comodo per l'Auditorato e pei testimonj;

Considerando che il fatto esige un'accurata indagine, e che ciò si può ottenere meglio se l'istruttoria si faccia sotto gli occhi dell'Auditore stesso.

Abbiamo risoluto di ordinare, come ordiniamo effettivamente colla presente disposizione, che il Muzzioli venga a dirittura processato dall'Auditorato, il quale potrà, ove gli occorra, far uso per la semplice istruttoria del Giudice Montagna tuttora in disponibilità.

Il Ministro di Buon Governo, ed il Supremo Comando Generale Militare sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Modena, 20 febbrajo 1859.

FRANCESCO.

XXII.

Prot. N. 757.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

La circolare, che al seguito del Nostro Decreto 16 gennajo 1857 N. 331, venne dal Nostro Mini-

stro di Grazia e Giustizia emanata ai Magistrati suoi dipendenti per dichiarar loro il senso, in cui doveva essere preso il § 1 dell'articolo 551 del nostro Codice Criminale, che riguarda la fede dei testimonj rivestiti della qualità di forza pubblica, apparisce essere stata posta in dimenticanza, giacchè il Giudice Berti in tre distinti casi recenti non ne ha punto curata l'applicazione, epperò ordiniamo al prefato Nostro Ministro di fare una seconda Circolare per inculcare agli accennati suoi dipendenti di dovere, rispetto all'indicato articolo § 1, attenersi all'interpretazione, altronde per sè tanto ovvia, che è data dal suddetto Nostro Decreto, che cioè il deposto di un testimonio non scema di fede per la sola qualità nel testimonio stesso di forza pubblica, ossia d'individuo in servizio come forza pubblica, e che perciò quando non vi sieno eccezioni personali nell'individuo come testimonio, esso, ancorchè componente la forza pubblica, deve valere come al tutto idoneo testimonio, e così a formare col suo deposto la prova specifica da stabilirsi in processo.

Il ridetto Ministro ripeterà poi in tale Circolare che assolutamente d'ora innanzi i funzionarj che non si terranno alla massima qui spiegata, si renderanno indegni della Nostra confidenza, e verranno dimessi. Quanto al Giudice Berti che secondo il Decreto 16 gennajo 1857 dovrebbe venire rimesso sarà esso citato a render ragione delle tre recenti dimissioni per *pretesa* mancanza di prove nelle quali v'era l'unanime deposto della forza pubblica.

Modena, 20 marzo 1859.

FRANCESCO.

XXIII.

Prot. N. 758.

Al Comando Generale Militare.

Benchè l'interpretazione sì ovvia del § 1, articolo 551, del Codice Criminale da Noi emanato, che

anche gli individui della forza pubblica, ossia nell'esercizio delle loro funzioni come tali, debbano considerarsi quali testimonj abili a costituire la prova specifica da stabilirsi in processo, qualora abbiano tutti i requisiti voluti per l'idoneità di un testimonio, sia già stata col Nostro Decreto del dì 16 gennajo 1857 N. 331, e dal Nostro Ministro di Grazia e Giustizia comunicata con Circolare ai Magistrati suoi dipendenti, nullameno avendo veduto che il Giudice Berti non ne curò l'applicazione in tre distinti casi recenti, abbiamo ordinato al prefato Ministro di fare una seconda Circolare, onde inculcare ai predetti funzionarj, sotto comminatoria della dimissione, di dovere attenersi alla suaccennata interpretazione.

Altrettanto comunichiamo al Supremo Comando Militare Generale per opportuna sua norma.

Modena, 20 marzo 1859.

FRANCESCO.

XXIV.

Al Comando Generale Militare.

Visti i rapporti sui due scontri fra pattuglie e tumultuanti in Carrara e Fossola, nel primo dei quali rimase morto un borghese; nel secondo ferito un altro, troviamo che le offese fatte alla pattuglia con sassi giustificano pienamente l'uso delle armi fatte, e solo troviamo irregolare che un soldato siasi arbitrato a ciò fare presente il Capo pattuglia e senza suo ordine. In ogni modo però, dopo conosciute le offese reali fatte alla pattuglia, il soldato non è punibile e forse merita *ripreensione* il Capo pattuglia per avere egli promosso l'arbitrario agire del soldato, col non aver dato alcun ordine rigoroso ai suoi dipendenti.

Nel secondo caso del ferimento, la pattuglia, non potendo tollerare lo scherno, aveva diritto di far

uso delle armi dopo riuscite inutili le intimazioni, ed il graduato si condusse bene.

Tuttociò si renderà noto al Tenente Colonnello Casoni onde le faccia conoscere ai suoi dipendenti senza con ciò cambiare nulla al già osservato circa i varj gradi che si debbono osservare nel far uso delle armi quando la cosa però sia fattibile.

Si farà poi conoscere al Tenente Colonnello Casoni che il Medico Celi ed il Cappellano Ballero, saranno attaccati alla Divisione di Massa Carrara e staranno, o marcierebbero con quella.

Per le Truppe in Lunigiana bisogna assicurarsi di un sacerdote e d'un medico sinchè il Comando Generale non abbia spedito un Medico e un Cappellano militare da Modena o da Reggio.

Per quanto ai rinforzi già si è disposto che il 2.^o battaglione stia in Reggio e Bagnolo onde in 48 ore essere al bisogno a Fivizzano.

Quanto alla divisione di Massa Carrara non vogliamo che si rinforzi, ma all'evenienza di attacco forte dovrà possibilmente tentare di riunirsi a Fosdinovo e non potendolo dovrà sostenersi sulla linea del Frigido, indi a Porto.

Ove il Tenente Colonnello Casoni avesse due battaglioni in Lunigiana, terrà due compagnie a Fivizzano, 4 a Cesarano, 1 ad Aulla, 1 a Fosdinovo.

Ove Massa fosse presidiata, in luogo di 4 compagnie a Ceserano ne avrà 2 coi 2 pezzi d'artiglieria.

Modena, 25 marzo 1859.

Firm. FRANCESCO.

XXV.

Rimettendo al Ministro di Grazia e Giustizia il risultato degli esami fatti dall'assessorato politico in Massa su un certo numero di imputati di affiliazione a Sette segrete e rivoluzionarie, ed imputati pure di essere reclutatori per le medesime, e quindi

esclusi dal Decreto speciale emesso da Noi pei semplici affigliati, che senza avere commesso altro delitto dichiarassero solennemente di sortirne e di condursi da fedeli sudditi.

Visto l'Editto 4 gennajo 1854, sotto alla cui sanzione cade un tal genere di delitti;

Visto quanto in detto Editto si prescrive intorno all'istruttoria;

Considerando che trovandosi per motivi di sicurezza pubblica in Modena gli imputati, e che vi sarebbero inconvenienti e prolungamenti di detenzione a trasportarli nuovamente in Massa per farvi compiere l'istruttoria da quel giudice;

Visto esservi invece in Modena il giudice dottor Montagna libero da altre incombenze;

Ordiniamo che l'incarto qui unito venga passato al medesimo giudice Montagna che viene delegato a compiere l'istruttoria.

Ordiniamo pure che ove dovessero esaminarsi e sanzionarsi dei testimonj nell'Oltrappennino venga delegato il Giusdicente di Massa a sentirli in esame ed a spedire il risultato ad esso giudice Montagna.

Compiuta l'istruttoria, cosa che riteniamo sarà per essere fatta con sollecitudine, visto l'accurato modo con cui la Polizia esaminò gli imputati, e le limpide ed esplicite confessioni della maggior parte di loro verrà il processo compiuto secondo il disposto dell'Editto 4 gennajo dalla Commissione Militare.

I ministri di Grazia e Giustizia e di Buon Governo, non che il Supremo Comando Generale Militare, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, ognuno nella parte che li riguarda.

Modena, 29 marzo 1859.

Firm. FRANCESCO.

XXVI.

La riprovevole condotta di alcuni anche fra i principali impiegati della provincia di Massa, che in luogo di seguire le Truppe in Fivizzano come dovevano, rimasero in posto e fecero in tal modo, almeno di fatto, atto di sommissione all'intruso Governo, c'induce ad ordinare che essi vengano cancellati dai ruoli e considerati per dimessi, colla perdita di qualsiasi diritto a pensione, e salvo ulteriori misure da prendersi a tempo e luogo contro di loro.

La Segreteria comunichi ai diversi Ministeri questa disposizione.

Modena, 17 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XXVII.

Prot. N. 6176.

Al Comando Generale Militare.

Ripetendosi ora spesso insulti e tentativi di vie di fatto contro i nostri Dragoni, ed in genere contro la Forza militare, nè potendosi ciò tollerare senza dar animo ai rivoluzionarj ed alla lunga disanimare la Truppa, che sarebbe anche oppressa dal servizio troppo gravoso, ordiniamo che, sotto la più stretta responsabilità del Comando Generale, in ogni susseguente circostanza si osservino i seguenti punti:

1.° Resta fermo il da Noi disposto circa il mantenimento di truppe a carico Comunale e le multe alle Comuni stesse prescritte con altro Decreto Nostro dell'agosto scorso.

2.° Queste multe si applicheranno sol quando non sia possibile di scoprire gli autori e principali fautori di tal disordine.

3.° Accadendo un disordine in qualche luogo, il Comandante la Tenenza più prossima, se non ve

ne è una in luogo, si recherà sempre sopra luogo, e verificati i fatti e constatati nel miglior modo possibile chi fossero gli autori, farà rapporto al suo Superiore, ma spedirà immediatamente copia del medesimo per espresso al Comando del Corpo in Modena, e questi ne farà rapporto immediato al Comando Generale.

4.^o Il Comando Generale spedirà sopra luogo senza indugio una Compagnia, dando al Comandante istruzione di porsi a carico Comunale al doppio soldo, sinchè o non siansi trovati i rei, o trovati, non siano stati arrestati.

5.^o Se detti rei o siano stati còlti in flagranti, o vi siano prove sufficienti della loro reità, allora si distinguerà se il reato è di natura grave da non potersi evitare una procedura criminale con condanna ad almeno uno o due anni di detenzione, o se è minore. — Nel primo caso il reo verrà consegnato al foro Criminale, salvo i casi contemplati nel Nostro Editto 15 settembre scorso; nel secondo dovrà il reo subire un'immediata punizione corporale proporzionata al suo delitto sulla piazza del paese ove commise il delitto, indi rilasciato in libertà.

6.^o Quanto al contegno della Truppa, dobbiamo inculcare di nuovo al Comando Generale che non vogliamo ch'essa si presenti giammai disarmata sul luogo del disordine, ma sempre qual pattuglia, e che dopo un'intimazione, non venendo ubbidita, faccia uso delle armi bianche, a preferenza, e da fuoco ove quelle non bastino, e contemporaneamente si tenti l'arresto dei capi. — Il Comando Generale inculchi bene a nome nostro che ogni moderazione, coi rivoluzionarj in ispecie ed altri perturbatori dell'ordine pubblico che si oppongono ed insultano la forza, viene da essi spiegata per debolezza e non per moderazione, e che ogni atto di rigore rende maggiore la sicurezza della Truppa, ne migliora lo spirito, e risparmia continui brigosi servigi.

Il Comando Generale, se non lo fece, farà a nome nostro elogio della condotta della brigata che fu

assalita e si difese sì bene alla Bastiglia, ferendo ed arrestando gli aggressori.

Modena, 18 novembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXVIII.

Al Ministero dell'Interne.

Letta la supplica fattasi a nome del Comune di Modena da tre Deputati scelti da essa, nonchè gli uniti Allegati, trovandoli in piena contraddizione col Decreto datato 23 dicembre 1849 che disponeva semplicemente che in mancanza dei rei conosciuti e di loro solvibilità le Comuni fossero obbligate al rimborso, dovendo a tutti i patti rifarsi il danno; e così riscontrando essere la Comune di Modena nell'identica condizione delle altre, nè potersi decampare per essa dalle massime stabilite senza commettere una ingiustizia verso quelle che sono molto più aggravate: così non si può secondare la domanda di condonazione della rifusione dei danni.

Il Comune di Modena è in pieno diritto però di rifarsi sul Testi e quanti altri solvibili condannati per depredazione di caccia, mentre debbono riguardarsi tenuti tutti in solido alla rifusione dei danni di qualunque specie e qualità essi siano risultati, giacchè chi ha devastato anche semplicemente la Caccia, è concorso coll'esempio o col fatto ad eccitare e trascinare gli altri al delitto di depredazione o furto di quanto fu devastato e asportato nel marzo del 1849.

Il disposto per la Comunità di Modena si applicherà pure agli altri Comuni posti in eguale circostanza.

Modena, 23 dicembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

XXIX.

Prot. N. 4365

Al Ministro di Buon Governo.

Accadendo ora piuttosto frequenti aggressioni ed invasioni, ed avendo Noi avuto rapporto speciale, su di una avvenuta nella Giusdienza di Correggio ove 10 a 12 armati invasero una casa abitata da 15 persone, ferendone 4, e quindi trattandosi di formali bande, probabilmente in parte composte di esteri malfattori ricoveratisi nel Nostro Stato per isfuggire la rigorosa giustizia dei limitrofi Stati Pontificio ed Austriaco, inculchiamo al Buon Governo di far arrestare tutte le persone per tali titoli gravissimi giustamente sospette.

L'antérieure cattiva condotta, ed il non potere dimostrare regolarmente e debitamente con quali mezzi si procurino il vitto, debbono essere ragioni sufficienti per arrestarli, come pure, se sono esteri, il non provare debitamente il perchè si trovino nel Nostro Stato.

Questi arrestati in prevenzione per sospetti, potendo, si pongano alla Saliceta nella sala destinata pei reclusi di Polizia, altrimenti altrove. Si intimi poi loro che rimarranno reclusi finchè da uno di loro non si abbiano dei dati sulle frequenti aggressioni ed invasioni che accadono, se non altro per intimidirli. In ogni modo poi, quand'anche null'altro si sapesse da loro, dovranno tenersi reclusi sinchè non abbiano dato prova di ottima condotta nello stabilimento e non abbiano appreso un mestiere con cui vivere onestamente.

Ove poi ciò nonostante e ad onta di tali misure seguitassero le aggressioni ed invasioni, emaneremo leggi speciali e severe in proposito e rimetteremo il giudizio alla Commissione Militare, la quale ben presto avrà un idoneo Auditore.

Modena, 28 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXX.

(RISERVATA)

N. 473.

Al Marchese De-Buol, Ministro di Buon Governo.

Le emigrazioni sul Sardo che ora accadono sì frequenti, nell'Oltrapennino in ispecie, ed irregolarmente, con fini apertamente sediziosi, cioè per arruolarsi in corpi franchi, c'inducono, in mancanza di disposizioni abbastanza efficaci nel Codice e nel Regolamento di Polizia, ad ordinare che tutti coloro che emigrarono sul Sardo senza passaporto, rientrando nel Nostro Stato, dovranno arrestarsi e punirsi col massimo delle pene disciplinari, quando non siano vincolati dal giuramento d'Impiegati, Militi di Riserva o Militari attivi. In questi ultimi casi saranno passati, se Militi o Militari attivi, al foro Militare, se Impiegati al Criminale.

Il Ministro di Buon Governo ordinerà quindi che ogni Commissario di Polizia abbia una Nota delle persone che volontariamente si sono assentate sul Sardo, onde applicare loro le disposizioni di cui sopra in caso di rientro.

Modena, 20 febbrajo 1859.

Firm. FRANCESCO.

XXXI.

Prot. N. 7865.

Al Ministero di Buon Governo.

Risultandoci da carteggi intercettati dall'emigrato Antonio Peretti, che egli non cessa di eccitare all'odio e disprezzo del Governo Nostro, spiegando sentimenti da incorreggibile rivoluzionario, ordiniamo di escluderlo dall'ammnistia, a norma del Nostro Proclama dell'8 agosto 1848, di dichiararlo bandito in perpetuo dal Nostro Stato, di arrestarlo ove vi rimettesse piede, e di sottoporlo a processo, non solo

pel titolo di bando violato, ma per punirlo inoltre come merita sull'appoggio dei documenti che si hanno in mano.

Modena, 7 novembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

XXXII.

Prot. N. 1802.

Essendoci stato fatto il dubbio, se col Nostro Decreto 28 febbrajo p. p. avessimo eccettuati dal foro militare in Massa, i ferimenti e gli attentati di ferimento o di omicidio proditorio, dichiariamo col presente chirografo che tali delitti si debbono intendere compresi in quelli lasciati al giudizio della Commissione Militare in Massa, come dello stesso genere, e spesso altrettanto gravi per la malizia quanto se l'omicidio od il ferimento fosse realmente avvenuto.

La Segreteria ne avvertirà il Comando Generale ed il Ministero di Grazia e Giustizia.

Reggio, 3 maggio 1856.

Firm. FRANCESCO.

XXXIII.

(RISERVATA)

P. N. 3993.

Al Ministro di Buon Governo.

Il Governo Inglese, avendo col mezzo del Ministro accreditato presso di Noi e residente in Firenze lord Normamby, chiesto se i Legionarj italiani, nativi del nostro Stato e sudditi nostri, potessero senza ostacoli rientrare nello Stato, ed avendo esso spedito al Ministero degli Affari Esteri il ruolo di tali soggetti, disponiamo quanto segue:

1.^o Fermo stante che esiste ora un Decreto posteriore ad ogni altra Legge o Regolamento di Polizia, e fatto pel caso speciale che considera per espatriato chi s'arruolasse nella legione Anglo-Italiana, deve tenersi fermo un tale Decreto, insieme

alla sua sanzione penale pel caso di violazione, ossia di rientro senza permesso di tali legionarj;

2.^o Onde poi potere eventualmente avere un riguardo al Governo, conviene dividere i legionarj in quattro categorie;

3.^o Le categorie saranno:

a) I sortiti con passaporto per l'Esterio, abbenchè chiesto in genere e sotto altro pretesto;

b) I sortiti senza passaporto;

c) I già antecedentemente emigrati;

d) Gli inquisiti criminalmente od i ricercati dalla giustizia, sia civile, sia militare.

4.^o Il Ministro di Buon Governo darà ordini ai suoi dipendenti e si concerterà pure, ove occorra, col Ministero di Grazia e Giustizia, nonchè col Comando Generale, onde avere nel più breve tempo possibile tale divisione dei legionarj chiedenti il rimpatrio distinti nelle quattro categorie sopraccennate, presentando a Noi il risultato di tali ricerche.

Modena, 12 novembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

XXXIV.

Prot. N. 2642.

Al Ministro di Buon Governo.

Divenendo giornalmente più frequente il caso che chi è giudicato autore d'omicidj anche i più qualificati ed atroci, o di attentato di omicidio, venga dai Tribunali riconosciuto per pazzo, e sottratto quindi alla pena capitale non solo, ma a qualsiasi pena;

Considerando il pericolo che incorrerebbe la Società se contro tutti questi veri o finti pazzi non si prendessero le opportune misure di sicurezza;

Considerando la facilità con cui chi vuol commettere un delitto si finge pazzo per qualche tempo prima del delitto e durante il processo per poi guarire a poco a poco dopo che sia stato o rimandato a casa, o posto in un manicomio;

Considerando infine che qualora sussista una pazzia malefica al punto da non potersi garantire il ritorno di furori pericolosi per gli altri, quand'anche passino degli intervalli di quiete perfetta e di mente apparentemente sana;

Decretiamo per massima:

1.° Che le misure da prendersi dal Buon Governo con simili individui giudicati pazzi dai Tribunali, e quindi non resi responsabili dell'azione commessa, siano le identiche delle prescritte per l'assassino del Frati, giudicato pur esso pazzo;

2.° Il Ministro di Buon Governo avvertirà di questa Nostra disposizione il Ministero di Grazia e Giustizia, onde vi si conformi per parte sua;

3.° Questa misura sarà da estendersi all'assassino della Giusdienza di Brescello, giudicato or sono pochi giorni per pazzo;

4.° L'Assessore in Reggio visiterà di frequente tali pazzi che dovranno tenersi segregati e col massimo rigore, e costantemente colla camiciuola di forza.

Pavullo, 8 settembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

XXXV.

N. 208.

Al Comando Generale Militare.

Non intendendo Noi che si ritardi ormai più la coscrizione, ossia di compiere la medesima, esauriti i mezzi legali nel corrente mese senza frutto, si procederà col 1.° dicembre alle misure seguenti:

1.° Il mantenimento delle Truppe Nostre in Modena e delle Austriache in Reggio starà, da quel giorno sinchè sia stato dato l'intero contingente, a carico Comunale;

2.° Egualmente si praticherà nei luoghi ove vi sia almeno una compagnia di guarnigione;

3.° Nei Capoluoghi comunali ove non vi sia che la forza politica e che non abbiano adempiuto

per intero alla legge di coscrizione, si invieranno successivamente Colonne mobili di non meno di prime Compagnie a loro carico;

4.^o Il maggiore Severus avrà la direzione di queste Colonne mobili;

5.^o Occorrendo alle Comuni l'ajuto della forza, od anche solo l'ajuto per la scritturazione relativa alla coscrizione, il Comando Generale si presterà a dare loro tali ajuti in tutti i modi. Il Comando Generale farà conoscere questi ordini al Ministero dell'Interno per sua norma e disporrà tutto per l'eventuale esecuzione nei Comuni che al 1.^o dicembre non avessero adempiuto ai loro obblighi circa il contingente loro assegnato.

Modena, 20 novembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXXVI.

F. S. N. 1546.

Istruzioni pel Commissario Straordinario nei Domioj Estensi Oltreapennino.

Il Commissario Straordinario Oltreapennino:

1.^o Dovrà emanare i nostri Proclami nelle Città e Capoluoghi delle predette Provincie;

2.^o Apparterrà alla Colonna Estense che deve recuperare i Paesi predetti;

3.^o Saranno da lui ristabiliti gli Impiegati che furono dimessi, e come è disposto col Nostro Proclama d'oggi;

4.^o Quanto agli impieghi che troverà vacanti vi provvederà di concerto coi Ministeri;

5.^o Dovrà il Commissario prestarsi a tutte quelle misure che potesse richiedere il mantenimento delle Truppe, e lasciare liberamente agire i Capi delle medesime come meglio potrà occorrere per loro sicurezza;

Le Guardie Civiche o Nazionali verranno sciolte e disarmate.

6.° I fondi pubblici saranno riuniti in una sol Cassa in Massa od a Fivizzano e come meglio si riconoscerà necessario per la sicura loro custodia;

7.° Inviterà con pubblico Editto chiunque abbia sofferto qualche danno per le seguite vicende a produrre denunzia per ripeterne l'indennizzo da chi di ragione;

8.° Saranno pure liquidati i danni sofferti e le passività arretrate che vi fossero a carico dello Stato per gli opportuni provvedimenti.

9.° Coloro che sono riguardati come Capi o Promotori della rivolta dovranno venire espulsi entro il termine di 48 ore dal giorno dell'ingresso delle Nostre Truppe negli Stati suddetti, e qualora si rifiutassero o mancassero di allontanarsi, saranno arrestati e tradotti a Modena;

10.° Dovrà il Commissario tenersi in piena relazione col Comando Austriaco, prestandosi alle di lui richieste in quel modo che non torni di grave peso allo Stato, ed invigilando pel migliore interesse de' Nostri Sudditi;

11.° Procurerà soprattutto di evitare ogni motivo di collisione colle Autorità Militari, e ci terrà con appositi Rapporti informati di mano in mano sull'andamento delle cose, e terrà pure a giorno i Ministeri di quanto rispettivamente li può riguardare.

Modena, 12 aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXXVII.

Prot. N. 5.

Al Ministero dell'Interno.

Dopo i criminosi eccessi ed i gravi ferimenti, mediante stile, commessi in Sassuolo nella sera di jeri 31 ottobre contro alcuni nostri soldati, e soprattutto contro il granatiere Scarabelli, decretiamo che le due Compagnie ora ivi di presidio vi stiano a carico del Comune, sinchè non siansi scoperti gli assassini dei tre nostri soldati, cosa tanto più facile ad effet-

tuarsi, in quantochè ciò accadde alla vista di numerosa popolazione.

Modena, 1.^o gennajo 1847.

Firm. FRANCESCO.

XXXVIII.

Prot. N. 2868.

Al Comando Generale Militare.

Letta la relazione del signor tenente Terenziani sul fatto avvenuto nel Teatro di Carrara la sera del 27 settembre, non possiamo a meno di confermarci nell'opinione di un debole contegno per parte della Forza e del signor Tenente referente.

Un soldato insultato deve far uso a fondo delle sue armi e l'Uffiziale doveva non permettere l'uscita dal Teatro a nessuno avanti di conoscere i rei.

La prudenza in tali casi è poco meno che un delitto militare, ed un soldato ferito deve sempre costar caro ad una popolazione che è colpevole di simile misfatto.

Ordiniamo quindi che l'Auditore instauri un processo contro il signor tenente Terenziani ed il Brigadiere dei Dragoni che si trovava in Teatro a Carrara la sera del 27, onde dimostrare se questi due individui siansi condotti colla fermezza che deve avere sempre, ma in ispecie in questi tempi, un militare, ed amendue dovranno passare agli arresti pendente l'inquisizione.

Il Comando Generale disporrà ancora che il processo contro il noto Capè sia giudicato dalla Commissione Militare in Massa o Carrara, anzichè da quella in Modena, e che fin d'ora gli atti vengano passati all'Auditore Maggiore Gentilly, quand'anche fossero tuttora in mano dall'Autorità Giudiziaria.

Autorizziamo per ultimo il Comandante lo stato d'assedio in Carrara ad espellere qualsiasi forestiere non rivestito di carattere uffiziale o di grado militare, pei quali riferirebbe al caso, e così di far arrestare e tradurre a Modena un numero illimitato di nota

ciurmaglia, fra la quale tutti i precettati in séguito ai processi fatti durante il primo stato d'assedio, che verrebbero impiegati in lavori pubblici forzati.

Pavullo, 3 ottobre 1857.

Firm. FRANCESCO.

XXXIX.

Prot. N. 2975.

Al Comando Generale Militare.

Lette le risultanze dell'inquisizione fattasi sul fatto accaduto nel teatro di Carrara la sera del 27 settembre, e prese in considerazione le conclusioni dell'Auditorato Militare, riconosciamo:

1.^o Non essere meritevoli di punizione ulteriore il signor tenente Terenziani ed il brigadiere dei Dragoni Gianotti;

2.^o Essere stato il loro contegno personale, quanto a freddo coraggio militare, ineccezionabile;

3.^o Doversi però disapprovare che essi, ed il signor Tenente in ispecie, non abbiano impedito alla massa popolare di sortire dal Teatro avanti di avere esaurito ogni mezzo per iscuoprire i colpevoli:

a) di offese generiche al militare;

b) di offese reali ai soldati in platea;

4.^o Non trovare Noi titoli a punire, neanche disciplinarmente, il caporale Lazzarini ed il comune Bagi, che avevano diritto di sedersi nella panca, come ogni altro, e sembrando da tutto evidente che il borghese che non volle far posto fu la prima causa del disordine, venuto a proposito per isfogare in molti individui della pessima popolazione di Carrara, che si trovavano in Teatro, l'odio loro contro il militare, ed indirettamente contro il Nostro Governo;

5.^o Avere i soldati, che vennero dal palco scenico in soccorso dei loro compagni e del loro superiore con atto del tutto spontaneo, agito da bravi e coraggiosi militari, per cui vogliamo che i loro nomi si leggano nell'Ordine del giorno con elogi.

Il Comando Generale curerà l'esecuzione del presente Nostro Decreto, come pure la possibile scoperta e punizione dei borghesi rei dei disordini e del ferimento avvenuto la sera del 27 settembre sulla persona di un soldato.

Pavullo, 13 ottobre 1857.

Firm. FRANCESCO.

XL.

Prot. N. 7593.

Al Comando Generale Militare.

In séguito alle vie di fatto contro i Dragoni avvenute in Sassuolo la sera del 24 corrente, e sulle quali sarà bene farci un'altra volta pronto rapporto, ordiniamo che il Comando Generale, di concerto col Ministero dell'Interno, imponga alla borgata di Sassuolo, escluso il circondario, una multa d'italiane lire 800 (ottocento), da pagarsi entro tre giorni, sotto pena di dovere mantenere ivi una Colonna mobile di 300 uomini comandata dal maggiore Severus, finchè non avranno pagato.

Gli ottocento franchi verranno erogati per lire 200 (duecento) a favore del distaccamento Dragoni stationato in Sassuolo in compenso delle sue fatiche motivate dal cattivo spirito di quella popolazione, e per lire 600 verranno erogate in fornire de' cappotti od altri oggetti necessarj alle Compagnie della Milizia di Riserva del Comune di Sassuolo.

Il Comando Generale ci farà rapporto sull'esecuzione del presente Nostro ordine.

Modena, 26 novembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

XLI.

Al Ministero di Buon Governo.

Essendo Noi informati che certo Coli Giovanni Battista di Mezzana in Garfagnana è stato condan-

nato ad una pena correzionale per avere accusato di sentimenti rivoluzionarij un proprio Nipote, ordiniamo che esso Coli, che sappiamo esserci affezionato, mentre il Nipote, accusato da lui, non lo è affatto, non abbia ora molestia alcuna per detta denunzia, la quale o si riscontrerà vera, ed allora è meritoria doppiamente pel Coli Giovanni Battista, e si dovrà procedere contro il Nipote; o si riscontrerà calunniosa, ed allora solo si punisca; o finalmente la cosa rimane dubbia, e visti gli antecedenti dei due soggetti, sarà di stretta giustizia il non punire quello pel quale sta la presunzione di credibilità, non potendosi punire l'altro contro il quale è tale presunzione.

Pavullo, 20 ottobre 1854.

Firm. FRANCESCO.

XLII.

Prot. N. 6506.

Avendo rilevato esservi nell'Almanacco di Corte iscritti nomi di banditi politici perfino rei di alto tradimento, e di esteri espulsi dalla Polizia direttamente od indirettamente, prescriviamo che quelli che cadono sotto la prima categoria sieno cancellati da ogni ruolo e cessino di avere titoli e d'appartenere a corpi morali, e che per quelli della seconda categoria notoriamente assenti, si chieda sempre al Buon Governo l'informazione prima d'inserirli nell'Almanacco.

Anche i dimessi poi senza pensione da impieghi saranno da escludersi da corpi morali e da titoli.

La Segreteria di Gabinetto parteciperà quest'ordine a tutti i Dicasteri.

Pavullo, 23 agosto 1854.

Firm. FRANCESCO.

XLIII.

N. 1023.

Al Ministro dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno farà conoscere alla Comunità di Modena che abbiamo ricevuto e letto il

di lei ricorso in data del 26 febbrajo, che già conoscevamo il ben dispiacevole fatto accaduto in Teatro la sera del 25 di cui detto ricorso tratta.

Che qualora anche a prima vista la causa del trambusto e ferimenti avvenuti sembrasse non proporzionata all'effetto che ne nacque, conviene considerare trovarsi il Militare irritato da insulti e villanie d'una sfrenata gioventù, per lungo tempo sopportati con molta pazienza e generosità, e quindi essere stato lo sfogo naturale d'un risentimento; che da lunga pezza era nutrito ed eccitato dai faziosi, che del rimanente non v'è luogo a prendere provvedimento in quanto che il Teatro è ora chiuso, nè si riaprirebbe anche in séguito nel caso che il Governo non vedesse diminuiti i sintomi del disordine.

Vogliamo poi lusingarci che la Comunità e tutti gli amanti dell'ordine e del bene del loro paese faranno tutti gli sforzi, onde non si rinnovino le cause di disturbi che fanno torto e danno alla Città e nei quali soffrono coi colpevoli spesso anche gl'innocenti.

Modena, 23 febbrajo 1849.

Firm. FRANCESCO.

XLIV.

Prot. N. 3377.

Al Ministro di Buon Governo.

Da qualche tempo già ci consta che i nemici dell'ordine, e quindi del Nostro legittimo Governo, instancabili nelle loro perverse trame e troppo vili per dichiararsi apertamente, cercano di disgustare contro il Nostro Governo le popolazioni di campagna, ed in generale il basso popolo, coll'argomento dell'incarimento delle sostanze alimentari, e soprattutto del vino, che attribuiscono esclusivamente alla conclusa lega Doganale coll'Austria e con Parma.

Ci è perfettamente noto che gli intrigatori infami appartengono alle classi che più guadagnano colla lega Doganale vendendo a caro prezzo le loro derrate agricole ed il vino, e commerciando senza

alcuno intralcio cogli Stati coi quali, avanti la Lega, vi erano barriere quasi insuperabili.

È quindi necessario che il Buon Governo da un lato scriva ai Vescovi, onde col mezzo dei Parrochi, che dall'altare spieghino le cose nel loro vero senso e smascherino i seduttori, agire moralmente sulle popolazioni, non meno che con ben concepiti articoli scritti nel foglio, od in fogli volanti, con tutta semplicità ed adattati al popolo; mentre prescriviamo dall'altro lato che esso in unione ai Comandi Dragoni compili la nota dei soggetti più influenti d'ogni paese noti per precedenti contrarj al nostro Governo, e citatili davanti i Tenenti od i Capitani dei Dragoni, loro s'intimi che sono responsabili della quiete del distretto in punto a discorsi pubblici e violenti, sia antipolitici, sia contro la lega Doganale, sia risguardanti la carestia, cioè discorsi che attribuiscono al Governo incuria e misure false in questo riguardo.

S'intende poi che tanto più sarebbero responsabili di atti per simili cause.

Ove qui accadesse in una Tenenza dei Dragoni un caso simile, si arresteranno i notati, e se sono delle provincie di qua d'Apennino verranno trasportati al forte di Massa, se sono nativi dell'Oltreapennino verranno passati a Sestola.

La detenzione preventiva durerà finchè si sia chiarita la causa e conosciuti gl'instigatori veri di detti disordini, i quali poi verrebbero puniti a norma di Legge.

Pavullo, 9 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

XLV.

Prot. N. 4564.

Al Ministero di Buon Governo.

Vista la necessità di avere pel Buon Governo una norma alquanto più stabile dell'attuale per i rei di mancanze punibili dal medesimo Buon Governo;

Esaminato da Noi stessi la parte del nuovo Codice Criminale Austriaco che tratta dei delitti di Contravvenzioni, e vedendo che, a poco presso, corrispondono a quelli che saranno nel nuovo nostro Codice Criminale rilasciati alla Polizia come punibili da quella;

Decretiamo che il Ministero di Buon Governo:

1.° Prenda ad esame tal parte del Codice Austriaco;

2.° Che ne proponga soltanto le modificazioni o le semplificazioni che si riterranno adattate al Nostro Stato;

3.° Che colleghi tali prescrizioni colle già esistenti in séguito di Editti o Rescritti Sovrani che vogliamo conservati;

4.° Che ritenga che la detenzione deve sempre andare unita al lavoro forzato;

5.° Che esso Buon Governo possa anche preventivamente arrestare soggetti diffamati, specialmente in punto furti ed aggressioni, o nota immoralità ed irreligiosità scandalosa, e tenerli ai lavori forzati entro i limiti del tempo che è dato al Buon Governo di tenerveli;

6.° Che per alcuni notissimi malfattori, già puniti altre volte, non si dia loro la libertà, che quando od abbiano provato che essi erano in altro luogo che quello del commesso delitto nel momento in cui si commise, od abbiano provato legalmente con quali mezzi vivevano e con quali vivranno. Se non avevano mestiere, si terranno in questo caso nella casa di lavoro forzato sinchè ne abbiano appreso uno;

7.° Che la rilegazione da sei mesi sino a due anni sia di competenza pure del Buon Governo.

Modena, 15 aprile 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLVI.

Prot. N. 4381.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Visto l' unita Sentenza contro il Bergonzini Antonio di Castelvetro, condannato 20 anni di galera per omicidio in rissa, dietro sua provocazione e con arma atta ad uccidere e proibita a portarsi;

Visto il § 3 del Lib. V, Tit. IV, del vigente Codice Penale;

Non troviamo la Sentenza conforme al medesimo ed incarichiamo il Ministro di Grazia e Giustizia di esaminare ed interpellare il Presidente del Tribunale giudicante in proposito.

Pavullo, 4 settembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XLVII.

Prot. N. 3471.

I frequenti casi di disordini che accadono nei singoli paesi del Nostro Stato aventi carattere politico, c'inducono, a scanso di dannosi ritardi e d'altri inconvenienti ancora, provenienti dall'attendere ad agire sinchè torni la risposta da Modena, di prescrivere quanto segue:

1.° Il più prossimo Comandante Militare appena udirà da rapporto della forza o richiesto dall'Autorità Civile, verrà a conoscere essere accaduto un disordine del sopradetto genere in un tal paese, vi spedirà il maggior numero di soldati o dragoni che potrà spedire, sempre poi comandato da un ufficiale;

2.° La truppa tutta avrà subito, giunta nel luogo del disordine, paga doppia a carico del Comune;

3.° Ove per indagini praticate o coadjuvate dal

Comune o da affezionati abitanti si vengono a conoscere gli autori, questi si arresteranno senz'altro. Se avranno mezzi di pagare, si caricherà su di loro la multa di cui nel § 6, e manterranno nelle loro case la truppa a loro spese;

4.^o Qualora gli autori o rimangano ignoti o nulla posseggono, il carico andrà sul Comune intero;

5.^o Qualora gli autori vengano scoperti, e specialmente se col mezzo degli abitanti, e che questi *nulla posseggano* e siano poveri, allora il mantenimento delle truppe starà a carico Comunale, ma non si imporrà multa al paese;

6.^o La multa imponibile per regola generale sarà di tre franchi per ogni abitante, quindi un paese di 1000 anime, pagherà 3000 franchi. S'intende bene che ove la borgata soltanto abbia preso parte al disordine, come accade in quasi tutti i casi, troppo noti essendoci i sentimenti della campagna, quella sola sarà multata;

7.^o Il prodotto della multa sarà erogato in ispece per montare ed armare la milizia di riserva del Comune stesso, ossia della Compagnia o Compagnie esclusivamente o nella massima parte formate dalla Comunità;

8.^o Accadendo che nel disordine un individuo venisse insultato specialmente con vie di fatto, o commessi danni alla casa del medesimo, l'autore verrà immediatamente arrestato, o se ne tenterà l'arresto, e sarà sottoposto, all'istante che sia stato provato, a colpi di bastone da darsi nella piazza del paese. Dopo di che, se l'Uffiziale comandante lo crede sufficientemente punito, lo metterà in libertà, in caso diverso lo consegnerà alla Polizia od al Criminale, a seconda dei casi;

9.^o Potendo, si chiamerà in sussidio la Milizia di riserva, che avrà le stesse competenze rispettivamente doppie come il soldato di linea.

10.^o La truppa regolare e di riserva rimarrà a doppia paga in paese sinocchè sia soddisfatta la multa od arrestati tutti i capi noti del disordine;

11.º Gli Uffiziali avranno durante tutto quel tempo la diaria, e quelli di Milizia di riserva la diaria doppia, stando quella per loro in luogo di soldo.

Questa disposizione verrà diramata al Comando Generale per l'esecuzione eventuale ed ai Ministeri dell' Interno e del Buon Governo per loro intelligenza.

Pavullo, 30 luglio 1849.

Firm. FRANCESCO.

XLVIII.

Prot. N. 6385.

Al Comando Generale.

Vedendo Noi con vera Nostra dispiacenza succedersi attruppamenti accompagnati da grida che hanno un significato ben diverso dall'apparente e che non si può tollerare, e desiderando Noi soprattutto di preservare la Nostra fedele e brava truppa da insulti che essa colla specchiata disciplina riceverebbe forse con contegno passivo, ordiniamo che d' ora innanzi, dopo un'intimazione ai tumultuanti di disperdersi e non venendo ubbidita, faccia uso delle proprie armi della bajonetta, o sciabola, o squadrone, a preferenza, e non potendosi ciò fare senza compromettere la truppa, si farà fuoco.

I Comandanti sono responsabili dell'esecuzione di tali ordini, e verranno messi sotto processo ove non lo eseguissero.

8 novembre 1847.

Firm. FRANCESCO.

XLIX.

Prot. N. 3288.

Ordiniamo al Ministro degli Affari Esteri di rivolgersi al Maresciallo Conte Radetzky onde otte-

nere da lui in via temporanea il sussidio di un I. R. Auditore di Guerra che intendiamo d'incaricare dell'esclusiva istruzione e conclusione dei processi su alcuni delitti più gravi che si commettono, o si sono commessi nel territorio di Carrara ove vige lo stato d'assedio.

Il Ministro vedrà di porre in chiaro le competenze che l'Auditore dovrà avere, onde non nascano conflitti e quistioni, e possano a suo tempo darsi norme certe al Nostro Comando Generale anche su questo rapporto.

Reggio, 15 maggio 1855.

Firm. FRANCESCO.

L.

F. 4. F. A. — Prot. N. 4498.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ritenuto che gli stamponi speditici e che ritorniamo, comprendenti l'ultimo brano del Codice Criminale dall'art. 488 a tutto l'art. 554 ed ultimo, contengono le modificazioni tutte da Noi ordinate, li approviamo e si ordina di tirarne le copie, rimanendo così compiuto il Codice Criminale.

Quanto all'unico punto ancora indeciso nel Codice di Procedura Criminale, cioè l'art. 138, letto il promemoria del Presidente Palmieri su quanto dispongono in proposito altri Codici d'Italia non trovando in essi esclusa la Forza pubblica e gli Agenti dell'Autorità dall'essere considerati come validi testimonj, dobbiamo ritenere che detti Codici li ammettono come tali.

Ma riflettendo alle tendenze del tempo ed ai cavilli legali ora troppo adoperati in danno dell'Autorità e della punitiva giustizia, vogliamo che esplicitamente si dichiari valida la testimonianza della Forza pubblica e degli Agenti del potere come quello di qualsiasi altro testimonio.

Soltanto per certo riguardo ad inveterati pregiu-

dizj, e perchè forse in fatto le persone addette al satellizio, così detto, meritino meno fede di altri, si accorda che per detta classe di persone si stia precisamente al disposto nel vigente Codice Estense.

Agnano, 22 ottobre 1855.

Firm. FRANCESCO.

LI.

F. 4. F. A. — Prot. N. 3375.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

L'esperienza quotidiana mostrando sempre più chiaramente il bisogno che si ha di semplificare le scritturazioni dannose, nella loro attuale complicazione e prolissità,

1.^o Alla chiarezza della dicitura e dell'argomentazione;

2.^o Perditempo immenso che cagionano in chi scrive, ed ancora, quantunque in grado minore, in chi legge;

3.^o Per la necessità di avere più impiegati e per le maggiori spese che tale metodo richiede;

Siamo determinati, di mano in mano che se ne presenta l'occasione e che si possa praticamente eseguire, d'introdurre tali semplificazioni; e quindi nel caso presente ordiniamo quanto segue, applicabile alla Procedura Criminale che va ad introdursi.

1.^o Le Sentenze Criminali dovranno ridursi, non a provare, ma a stabilire come provate le cose che risultano dal processo, e quindi non dovranno essere che brevi.

2.^o In esse Sentenze non dovranno descriversi nè le ferite, nè le sezioni cadaveriche degli uccisi o feriti in qualsiasi modo, ma dovrà indicarsi qual fu la ferita mortale o quali lo furono, senza però entrare nè in descrizioni nè in terminologie mediche, che generalmente quasi niuno che non sia medico-chirurgo intende.

Tali descrizioni resteranno in processo, ma non si ripeteranno nella Sentenza.

3.° Le Sentenze non dovranno dimostrare filosoficamente nè con iscorta d'autori i motivi dell'applicazione della pena, ma questa dovrà desumersi unicamente dagli Articoli del Codice e della Procedura Criminale.

4.° Anche nei Rapporti a Noi dei gravi delitti che si commettono nello Stato Nostro non vogliamo che si facciano descrizioni mediche e chirurgiche, ma Ci basta di sapere l'esito delle ferite, l'arma feritrice e le circostanze del ferimento, omicidio venefico ecc.

Pavullo, 12 luglio 1855.

Firm. FRANCESCO.

LII.

Prot. N. 600.

**Al Presidente del Tribunale di Reggio,
Consigliere Mignani**

Il quale resta da Noi incaricato a provvedere, onde sia subito posto il sequestro assicurativo nelle debite forme sopra tutti li beni di qualunque natura, appartenenti all'ex Generale Carlo Zucchi, conservando presso di sè fino a nuova disposizione gli atti relativi, e facendoci rapporto dell'esecuzione di quanto vien col presente Chirografo ordinato.

Modena, la sera del 1.° aprile 1831.

Firm. FRANCESCO.

LIII.

F. 8. F. A. — Prot. N. 4423.

**Al Presidente del Consiglio Supremo di Giustizia,
Consigliere Intimo per gli affari di Grazia e Giustizia,
Avvocato Rinaldo Scozia.**

Avendo Noi osservato nella Sentenza di morte pronunciata contro Antonio Pacchioni, che il Vice-Presidente, Consiglier Terni, mosse il dubbio che la pena di morte da eseguirsi colla forza fosse stata da Noi

fissata e comminata solo in certi casi di delitti gravissimi infamanti; a rischiarare questo dubbio, e per norma dei Giudici dichiariamo che intendiamo doverci eseguire sempre la pena di morte inflitta dai Tribunali colla Forca, quando da Noi non venga altrimenti disposto; eccettuate e ferme stanti le prescrizioni del Codice Militare in proposito.

Modena, li 46 agosto 1831.

Firm. FRANCESCO.

LIV.

F. 4. F. A. — Prot. N. 707.

FRANCESCO IV, ECC.

A tenore del Nostro Editto 20 marzo 1831, all'Articolo 4.^o, volemmo Noi assoggettati al Tribunale Statario, già stabilito, tutti coloro, i quali volontariamente presero servizio nelle truppe di linea sotto il Governo dei ribelli: ora siccome molti fra quelli che ripresero servizio adducono a motivi dell'error loro o la violenza usatagli, o una povertà e miseria tale che li obbligava a scegliere quest'unico partito per avere di che vivere; e siccome tanto l'uno che l'altro di tali motivi escluderebbe il caso contemplato dal Nostro sovracitato Editto dell'avere *volontariamente* preso servizio nelle truppe di linea, quindi ne viene che, a schiarimento e facilitazione di procedura, ed a procurare insieme che non troppe persone sieno sospese sulla loro sorte, determiniamo quanto segue, cioè:

1.^o Tutti coloro i quali crederanno potersi scusare con uno di questi due titoli, dovranno radunare le prove od i testimonj, e con esse prove e testimonianze presentarsi, quelli della Provincia di Modena, quanto prima dopo la pubblicazione di questo Nostro Editto, a Rubiera, e quelli della Provincia di Reggio al luogo e giorno da fissarsi dal Governatore rispettivo, dinanzi ad una Commissione composta di un Delegato del Governo e del Coman-

dante Militare, o di Rubiera o di Reggio, rispettivamente; onde in via sommaria possa essere riconosciuto con esami, a viva voce soltanto, se militi in loro favore, e perciò sia provata od almeno si possa credere probabile, la violenza o miseria accusate. Qualora venga o l'una o l'altra di queste circostanze riconosciuta nei prevenuti, dovranno essi emettere una solenne dichiarazione di pentimento della felonìa da loro commessa e della infedeltà verso il proprio legittimo Sovrano, con promessa formale di non voler più prender parte a cosa alcuna la quale sia contraria all'obbligo di suddito fedele, e di essere pronti a presentarsi ad ogni cenno della legittima Autorità.

E questa dichiarazione e promessa verrà coi loro nomi di mano in mano protocollata, ed all'incontro riceveranno essi un'analogà cedola, la quale dovrà servir loro a guisa di carta di sicurezza; cosicchè questi tali potranno ritornare alle loro case ed occupazioni, nè più verranno richiesti od arrestati per questo solo titolo, quando mai non emergesse a loro danno in séguito malizia o volontà deliberata nell'aver preso servizio sotto i ribelli, o non commettessero nuove mancanze. Saranno essi inoltre avvertiti come ogni leggiero mancamento o trasgressione verrà in avvenire militarmente, cioè secondo le leggi e regolamenti in vigore pei militari, punita sull'istante, e specialmente colla pena dei colpi di bastone.

2.^o Saranno esclusi da queste sovradette facilitazioni di giustificazione tutti coloro i quali furono accettati nelle truppe ribelli di linea quali graduati, cioè ufficiali e bassi ufficiali, siccome persone nelle quali il doppio titolo o di violenza non declinabile o di miseria necessitosa non è presumibile.

3.^o Saranno esclusi del pari gli individui che avessero fatto o facessero tuttavia parte del nostro Militare di qualunque arma, compresi i Pionieri, all'atto della ribellione, come all'incontro saranno trattati da borghesi quegli Urbani i quali consterà essere stati disciolti dal loro Corpo.

4.^o Quelli che si vorranno scusare in genere col pretesto delle altrui istigazioni o seduzioni, dovranno indicare nominatamente gli istigatori e seduttori, altrimenti la loro scusa non verrà ammessa.

5.^o L'elenco delle persone per tal modo fatte partecipi delle suddette facilitazioni dovrà tenersi in copia parziale presso i rispettivi ufficj di Polizia di Modena e Reggio, ed in copia complessiva per ambedue le provincie presso il Comando Militare in Modena, onde si sappia chi e quali siano gli individui da punirsi militarmente in caso di mancanza.

Modena, 21 aprile 1831.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

LV.

Prot. N. 5558.

Al Nostro Supremo Comando Generale Militare.

Volendo Noi che l'applicazione delle pene immediate di corpo dipenda dalle qualità delle azioni criminose e dai loro autori, e non dalla casuale capacità di questi a sopportarle, troviamo di modificare il § 60 (sessanta) del nostro Codice Penale Militare, ordinando che, fuori dei casi di delitti infamanti, pei quali vogliamo ferme le attuali prescrizioni di legge, non debbansi infliggere pene immediate di corpo che ai rei di delitti, i quali, quantunque non siano dichiarati infamanti, per la morale corruzione però che danno a conoscere recano macchia all'onore, od a quegli individui che se non si fossero resi colpevoli di delitti esplicitamente contemplati dal Codice, avrebbero potuto, per la pessima incorreggibile loro condotta, venir puniti a senso del Nostro Decreto 25 marzo 1841

Modena, li 19 settembre 1845.

Firm. FRANCESCO.

LVI.

Prot. N. 727.

Al Governatore degli Stati di Massa e Carrara e della Lunigiana Estense, Conte Nicolò Bayard De Volo.

Letto il Rapporto del Nostro Governatore degli Stati di Massa, Carrara e Lunigiana, Conte Nicolò Bayard de Volo, in data del dì 28 ottobre p. p. anno 1842, abbiamo veduto la quistione che vorrebbero ora promuovere i fratelli Baratta all'intendimento di rendere nulla la testamentaria disposizione, con cui il fu loro zio materno Stefano Franchi di Carrara, Custode ed Economo nella I. R. Accademia di Belle Arti in Brera, mancato ai vivi in Milano nel 1833, ordinò che, prelevati alcuni Legati, si dovessero fare tre parti eguali della sua eredità, l'una da assegnarsi a detti suoi nipoti, l'altra da convertirsi in uffizj e messe che voleva celebrate nella chiesa de' Francescani in Carrara, e la terza da distribuirsi ai poveri della città stessa; pretendendo che tale disposizione sia per sè irrita e non possa avere verun effetto per non essere stata chiesta a tempo debito la deroga alle *mani-morte*, e quindi tutta la sostanza ereditaria abbia a devolvere ad essi siccome gli unici eredi necessarj del Franchi; e troviamo ben attendibili i motivi che il prefato nostro Governatore Ci esprime per sostenere al contrario l'ultima volontà del prenominato defunto e togliere ogni fondamento all'opposizione affacciata dei rammemorati suoi nipoti. Epperò, sebbene il Nostro Decreto che abolisce gli effetti della Legge così detta delle Mani-morte già provveda anche per sè al caso, pure avendo avuto luogo l'apertura dell'eredità avanti il Tribunale di Milano, e ventilandosi ivi ogni affare e pendenza relativa, ove occorra uno speciale nostro Decreto per la validità del testamento del fu rimentovato Franchi, noi qui dichiariamo essere Nostra mente che non abbia ad

infirmare il medesimo l'espressa Legge delle Mani-morte, derogando a tutto ciò che per avventura ostar possa: ed il ripetuto nostro Governatore ne farà quelle comunicazioni che saranno d'uopo.

Modena, 11 febbrajo 1843.

Firm. FRANCESCO.

LVII.

F. 14. F. A. — Prot. N. 440.

Tanto riguardo agli individui del Corpo dei nostri Dragoni, come a quelli di qualunque altro nostro Corpo Militare che si trovarono entro il nostro Stato durante la nostra assenza e durante il tempo che vi fu il Governo illegittimo dei ribelli, decidiamo quanto segue:

1.° Tutti gli individui militari, a paga fissa e giornale, che per ordine e per loro dovere restarono nello Stato, e che seguitando a servir Noi finchè poterono, non cessarono che o per ordine regolare dei loro superiori od in forza delle circostanze, e che non presero servizio sotto il Governo dei ribelli; se non hanno altro positivo provato demerito, non solo sono riammessi al rispettivo loro corpo o servizio, ma dovranno ricevere le loro paghe arretrate insolute, come se avessero servito;

2.° Quelli che scomparvero, e di cui non si sa nulla nè in bene nè in male, potranno riammettersi, qualora nulla emerga contro di loro, al loro Corpo rispettivo; ma la loro paga non decorrerà che dal giorno del nostro reingresso in questi Stati, o da quello che si presenteranno;

3.° Quelli che presero servizio forzatamente sotto al Governo rivoluzionario, se lo abbandonarono quando poterono, e se altronde sono buoni, si rimettono come al § 2;

4.° Quelli che volontariamente, o almeno non forzatamente, presero servizio presso i ribelli, comunque poi li abbandonassero, non solo si resero inde-

gni di servirci, ma sono da arrestarsi come rei di diserzione al nemico, e da sottoporsi a processo;

La banda militare, per ora, è sospesa da servizio e da soldo, e dovrà ognuno giustificare la sua condotta passata, e dovrà trattarsi ognuno secondo le norme qui sopra indicate pei militari, e poi si ricomporrà in appresso.

Modena 13 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LVIII.

F. 30. F. A. — Prot. N. 5510.

Nota a S. A. R. il Serenissimo Arciduca Padrone.

Reggio, 22 ottobre 1831.

Seguendo la precisa ed esatta classificazione segnata nella venerata Sovrana Ordinanza degli ex-militari infrascritti, cioè:

1. Romei, ex-capitano.
2. Bigatti, idem.

} Si perdona, ma stieno lontani dai Nostri Stati.
(Questa postilla è di carattere autografo del Duca).

3. Bulgarelli, idem.
4. Aleotti, ex-tenente.
5. Perseguiti Giuseppe, idem.
6. Perseguiti Prospero, idem.
7. Jotti, idem.

} A questi cinque si fa grazia, concedendo anche di tornare in patria.
(Questa postilla è di carattere autografo del Duca).

umilia il sottoscritto la subordinata opinione, che tutti e quanti i designati individui possano essere graziati di restare in Reggio senza verun pericolo, colla semplice cautela d'intimar loro che la Sovrana graziosa concessione verrà ritirata alla prima mancanza. I tre ultimi sono appunto i più miserabili, ed il Jotti in ispecie è degno di commiserazione. Fra tutti quanti poi Giuseppe Perseguiti è quello che più a lungo ha resistito alla seduzione e più presto si è ritirato dalla banda Zucchi.

L'umilissimo e fedelissimo suddito e servo

COCCHI.

LIX.

Al Direttore Generale dell'Alta Polizia.

Siamo venuti nella determinazione di fare grazia ai seguenti ex-militari prevenuti di delitti politici, cioè: 1. Romei, ex-Capitano; 2. Bigatti, idem; 3. Bulgarelli, idem; 4. Aleotti, ex-Tenente; 5. Perseguiti Giuseppe, idem; 6. Perseguiti Prospero, idem; 7. Jotti, idem.

Quanto ai primi due, vale a dire Romei e Bigatti, vogliamo la presente Nostra grazia alligata alla condizione che se ne stiano essi lontani dai Nostri Stati; e rispetto agli altri concediamo ancora che possano tornare in patria.

Il Direttore Generale dell'Alta Polizia viene pertanto incaricato a curare l'adempimento di questa graziosa Nostra disposizione.

Modena, 26 ottobre 1831.

Firm. FRANCESCO.

LX.

Al Governatore della Provincia di Modena, Marchese Coccapani Imperiali.

In pendenza delle più dettagliate misure di polizia da prendersi nelle attuali circostanze, diamo intanto l'ordine;

1.^o Che tutti gli individui, che nella notte dal 3 al 4 febbrajo erano in casa Menotti armati e ribelli, che capitar potessero nelle forze, sieno subito arrestati, e contro di essi continuato il processo allora stato sospeso.

2.^o Che tutti quelli che notoriamente presero attiva parte alla ribellione e cambiamento di Governo, e specialmente li 72 in istampa sottoscritti, sieno arrestati ovunque si trovino per essere come ribelli processati e puniti.

3.^o Che quei detenuti per delitti di lesa Maestà o per delitti politici che furono messi in libertà per violenta coazione operata dai ribelli, se si trovano, si dovranno nuovamente arrestare e tradurre nelle loro carceri, riservandoci poi su di essi quelle disposizioni che crederemo convenienti.

4.^o Se qualcuno in qualunque modo si esternasse con parole, o con fatti contrarj al Nostro legittimo Governo, sia subito arrestato, per quelle disposizioni che saranno del caso.

Modena, li 13 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LXI.

ELENCO DEI DETENUTI POLITICI NELLE DIVERSE CARCERI DI MODENA

POSTI IN LIBERTÀ IL GIORNO 6 FEBBRAJO 1831.

Ergastolo.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Della Casa Feder. di Modena. | 25. Vecchi Felice, Modena. |
| 2. Franchini Giuseppe, idem. | 26. Leonelli Felice, Spilamberto. |
| 3. Veroni Giuseppe, Spilamberto. | 27. Brevini Carlo, Modena. |
| 4. Bertelli Giuseppe, idem. | 28. Vandelli Raimon., Spilamberto. |
| 5. Bonetti Federico, Modena. | 29. Cavani Michele, idem. |
| 6. Malagoli Francesco, idem. | 30. Franchini Giac., S. Giustina. |
| 7. Brevini Giuseppe, idem. | 31. Caleffi Angelo, Carpi. |
| 8. Ruffini Gio. Battista, idem. | 32. Loschi Luigi, idem. |
| 9. Casali Francesco, idem. | 33. Castelli Giuseppe, Spezzano. |
| 10. Mauni Angelo, Spilamberto. | 34. Benatti Gaetano, Modena. |
| 11. Savigni Giuseppe, idem. | 35. Usiglio Angelo, idem. |
| 12. Volpi Sante, idem. | 36. Manfredini Giuseppe, idem. |
| 13. Rizzi Ignazio, Modena. | 37. Storchì Giuseppe, idem. |
| 14. Giacomozzi Antonio, Zocca. | 38. Ferrari Lorenzo, idem. |
| 15. Castiglioni Silvestro, Modena. | 39. Fanti Gaetano, Carpi. |
| 16. Manzini Nicola, idem. | 40. Buffagni Giuseppe, Sassuolo. |
| 17. Fabbrizzi Luigi, idem. | 41. Fabbrizzi Carlo, Modena. |
| 18. Vitali Paolo, idem. | 42. Bosi Prospero, S. Paolo. |
| 19. Cavani Pietro, Cittanova. | 43. Carpi Aniceto, Reggio. |
| 20. Fanti Manfredo, Carpi. | 44. Ponzoni Gaetano, Modena. |
| 21. Buffagni Costante, Sassuolo. | 45. Peretti Luigi, idem. |
| 22. Martinelli Domenico, Modena. | 46. Barbieri Biagio, Codé. |
| 23. Giugni Bernardo, idem. | 47. Gilioli Domenico, Campagnola. |
| 24. Martinelli Paolo, Mirandola. | |

Carceri nel Palazzo Comunale.

- | | |
|--|---|
| 48. Luppi D. ^r Geminiano di Mod. ^a | 62. Carani Filippo, Reggio. |
| 49. Zini D. ^r Nicola, idem. | 63. Giberti Sigismondo, Sassuolo. |
| 50. Rangoni Luigi, idem. | 64. Melli Francesco, Reggio. |
| 51. Fabbrizzi D. ^r Nicola, idem. | 65. Galli Antonio, Sassuolo. |
| 52. Sanguinetti Giuseppe, idem. | 66. Bizziocchi Luigi, idem. |
| 53. Iunacciotti Pietro, idem. | 67. Iamanini Ercole, idem. |
| 54. Bisi Giovanni, Bologna. | 68. Debbiani Angelo, idem. |
| 55. Adani Luigi, Modena. | 69. Montanari Francesco, idem. |
| 56. Bossoli Luigi, idem. | 70. Pinotti Giovanni, idem. |
| 57. Ruini Giovanni, idem. | 71. Nizzoli Pietro, idem. |
| 58. Fangarezzi Francesco, idem. | 72. Artioli Giuseppe, idem. |
| 59. Golfieri Gaetano, idem. | 73. Ferrarini Gaetano, idem. |
| 60. Ferrari Pasquale, idem. | 74. Maranesi Francesco, Modena. |
| 61. Zoboli Giuseppe, idem. | 75. Zuccoli D. ^r Ippolito, idem. |

Carceri nuove in Sant' Eufemia.

- | | |
|---|--|
| 76. Rovatti Giuseppe, Modena. | 86. Paroli Ercole, Modena. |
| 77. Bacchi Rinaldo, Boretto. | 87. Padovani Antonio, Freto. |
| 78. Belloli D. ^r Rinaldo, Reggio. | 88. Saltini Giac. d. ^o l'Ebreo, Mod. ^a |
| 79. Vecchi capit. ^o Gius., Modena. | 89. Pellegrini Giuseppe, idem. |
| 80. Cappi Andrea, idem. | 90. Palazzi Gaetano, idem. |
| 81. Saetti Andrea, idem. | 91. Neri Pietro, Camposanto. |
| 82. Palla Luigi, idem. | 92. Innocenti Domenico, Firenze. |
| 83. Mattioli Pellegrino, idem. | 93. Magotti Angelo, Gualtieri. |
| 84. Zoboli Lorenzo, idem. | 94. Macchioni Dom., Castelvecc. ^o |
| 85. Ricci Luigi, idem. | 95. Morandi Francesco, Modena. |

NB. Quest'ultimo venne arrestato dai RR. Dragoni la mattina del giorno stesso che fu posto in libertà dai Rivoluzionarj dalle carceri dell'Ergastolo, ove era stato tradotto.

LXII.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Essendo scorsi circa tre anni dacchè dal Tribunale Statario vennero poste sotto sequestro le sostanze dei ribelli che si eressero in Governanti in tempo della rivolta del 1831, e volendo Noi, dopo un così lungo lasso di tempo, finalmente reclamare le somme che essi asportarono dalle Nostre Casse o si appropriarono prima della loro fuga; ordiniamo al Consigliere Lodovico Poppi del Nostro Ministero di Finanze di passare al Consigliere Intimo Presidente Scozia la distinta delle somme suddette asportate dai Governanti suddetti, ed altri che si arrogarono qualità mi-

litari o civili per cui si credettero autorizzati a prendere per sè le suddette somme.

Il Presidente Scozia, avute queste distinte per mezzo dei rispettivi Giusdicenti, farà intimare agli amministratori dei suddetti beni sequestrati, nonchè ai debitori, in forma legale, di dovere restituire le indebitamente percette somme entro il termine di mesi tre, avvisando dell'esecuzione il Ministero delle Finanze, onde questo, scorso il suddetto termine, proceda contro i morosi alla riscossione in forma Camerale.

Modena, li 7 luglio 1834.

Firm. FRANCESCO.

LXIII.

Al Generale Cavalier Stanzani.

Avendo Noi nominati i membri della Commissione Militare per giudicare il detenuto Prof.^e Mattioli, e questa Commissione non essendo niente dipendente dai vigenti regolamenti militari, ma ad *nutum Principis* la nomina dei soggetti che debbono comporla; troviamo irregolare che il Supremo Comando Nostro Militare aggiunga due membri a quelli già da Noi nominati, tanto più non avendo su di ciò interpellata la Nostra mente, ne avvedocene resi in alcun modo avvertiti. Quindi i due aggiunti membri, Gaetano Bizzarri Brigadiere, e Busadori Luigi Sotto-Caporale Pioniere, ne resteranno esclusi, e la Commissione resterà composta dai Membri soltanto da noi nominati. Il che comunichiamo per cortesia.

Reggio, 19 maggio 1834.

Firm. FRANCESCO.

LXIV.

F. 21, F. 75. — Prot. N. 2303.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Vogliamo che tosto che sarà pronunciata la definitiva sentenza sugli imputati d'omicidio, o di delitti più atroci ancora, di cui nel rapporto della Procura fiscale testè a noi presentato, questa ci sia sottoposta.

Quest'ordine vale anche per l'avvenire accadendo consimili delitti, finora pur troppo puniti con estrema lassezza, e quindi moltiplicatisi al segno indicato dal sopradetto rapporto.

Reggio, 4 maggio 1853.

Firm. FRANCESCO.GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

LXV.

N. 4374.

(RISERVATO).

Al Comando Generale Militare.

Avendo Noi risoluto di porre fra di loro in consonanza le diverse disposizioni date circa le leggi, procedura e sistema di prove nel territorio di Carrara, ove vige lo Stato d'assedio, e letti i quesiti, nonchè le proposte fatteci dal Maggiore Auditore, Giudice nel territorio suddetto, troviamo di decretare e decretiamo quanto segue:

1.^o Partendo dal principio, che la legge tutela i Militari non meno che gli appartenenti al ceto civile, si dovrà dalla Commissione Militare nel territorio di Carrara continuare ad adottare, quanto alla procedura ed alle prove sì generiche che specifiche, quanto prescrive il vigente Codice Militare Nostro, emanato nell'anno 1832;

2.^o Il suddetto si riferisce a tutte le procedure di cui si occupa ed occuperà la detta Commissione per i titoli delittuosi contemplati nel § 3 della No-

tificazione 6 ottobre 1857 d'ordine Nostro emanata, siano i delitti accaduti o prima o dopo la pubblicazione della medesima;

3.^o Alla stessa Commissione competerà il giudicare i rispettivi inquisiti, sempre ed esclusivamente secondo le norme di procedura del suddetto Codice Militare, cioè: o con Consiglio di Guerra o semplice giudicato;

4.^o Nello stato attuale di cose in Carrara non troviamo necessario di applicare le disposizioni della legge sulla procedura stataria. Quand'anche poi si dovesse dietro nuove disposizioni Nostre applicare, si osserveranno allora le rispettive forme di procedura e giudizio; ma in quanto all'esecuzione della pena capitale, si darà sempre tempo al delinquente ventiquattr'ore, dopo la pubblicazione della sentenza, a prepararsi alla morte;

5.^o Quanto alla applicazione delle pene, circostanze aggravanti, attenuanti e scusanti, prescrizione, qualificazione delle azioni contrarie alle leggi ecc., (fuorchè la procedura, già regolata col § 1.^o), si starà alla regola generale di Giurisprudenza, di non ammettere mai forza retroattiva, e quindi ai delinquenti verrà applicata quella legge sotto il cui impero commisero il delitto;

6.^o In caso di conflitto fra due disposizioni penali di legge, cioè che quella che fosse applicabile al reo, fosse più severa che la legge militare vigente all'atto della condanna, si starà alla regola generale di Giurisprudenza, di applicargli la meno rigorosa;

7.^o Volendo poi dare un'ulteriore garanzia ai rei che venissero condannati alla pena capitale, dietro proposta dell'Auditore stesso, verrà il processo spedito a Noi, che lo faremo esaminare in merito ed in forma. Quest'esame però dovrà essere fatto colla maggiore possibile sollecitudine, dopo di che il processo verrà rimandato a Carrara alla Commissione per l'analogo giudizio, e vogliamo lasciare il diritto di conferma o commutazione della sentenza al Comandante lo Stato d'assedio;

8.^o Ordiniamo che, in quanto alla forza legale delle prove ed alla loro influenza sulla applicazione delle pene, si stia strettamente, per tutti i casi, al disposto del Codice Militare Estense, pubblicato nel 1832;

9.^o Stantechè il Codice Militare Nostro qualifica espressamente l'associazione alla setta de' Carbonari o simile lega, per *alto tradimento*, delitto pure considerato dalla Notificazione 6 ottobre 1857, e perciò in ogni caso da punirsi colla morte e confisca de' beni; però, trovando Noi sotto le attuali circostanze per molti motivi non commendevole, perchè non assolutamente necessaria, la estensione della pena capitale a tutti i rispettivi aggregati alle sette, restringiamo quella disposizione di legge ed ordiniamo che si osservi quanto segue:

« Contro i Capi dei Congiurati, provati tali, sarà da procedersi a tenore della legge sull'Alto Tradimento, mentre gli altri provati appartenenti alla Congiura settaria, qualora non entrassero, nè mediatamente nè immediatamente, in delitti di sangue, escluso persino il dato soccorso dopo il fatto al delinquente di predetti delitti, saranno da punirsi colla galera da cinque ai dieci anni.

» In quanto alla confisca dei beni, non mutiamo nulla nella legge, ed autorizziamo l'Auditore a dichiarare volta per volta, che, pei *Non Capi*, Noi condoniamo il confisco dei beni. »

10.^o Le sanzioni penali della Notificazione 6 ottobre 1857, per alcuni delitti più severe dei Codici esistenti, potranno applicarsi per i corrispondenti fatti avvenuti dopo la pubblicazione della medesima, salve le mitigazioni del presente decreto;

11.^o Affinchè per l'avvenire il reo possa essere condannato alla pena capitale, abbisogna che all'epoca del delitto abbia compiti diciotto anni di età. Per i delinquenti prima del 6 ottobre 1857 si osservano le antecedenti leggi, come già venne ordinato;

12.^o Approviamo che per Assessori agli esami siano chiamati soltanto gli Ufficiali;

13.^o Ogni disposizione anteriore, che fosse in opposizione colla presente, viene abrogata.

Il presente Decreto verrà trasmesso dal Comando Generale al Comandante lo Stato d'assedio in Carrara, che lo comunicherà all'Auditore Militare Maggiore Gentilly per norma sua e della Commissione Militare.

Modena, 22 dicembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

LXVI.

Al Governatore di Reggio Conte Ippolito Malaguzzi.

Io era già in aspettazione di un Suo rapporto sull'accaduto delle insolenze e vie di fatto che si permisero dagli scioperati di Reggio verso la mia truppa, e più, mentre questa era in fazione; il fatto era già noto a Modena, quando mi arrivò la Sua lettera del 18 per espresso, contenente la relazione del fatto. Da questa osservai, non senza dispiacere, che Ella, invece di sostenere la truppa di linea, che fu da gente del popolaccio insultata, e ciò perfino con gettarle dei sassi, Ella, dico, prende la difesa di questa gentaglia, e si lagna della truppa di linea, dando torto a questa. Io trovo che se questa ha avuto un torto, fu quello soltanto di non aver fatto fuoco, e di non avere usato delle sue armi contro chi osò gettarle dei sassi: ma acciò questo non succeda impunemente un'altra volta, dò ordine espresso alla truppa, che le sentinelle, guardie e pattuglie debbono sempre aver caricato il fucile a palla, ed aver seco le necessarie munizioni, e che qualunque mio militare in fazione venga insultato da chicchessia, e più ancora se da una moltitudine attruppata, non solo possa, ma debba far fuoco su questa, e farsi rispettare colle armi che gli ho dato. Ma per evitare che in simile caso pacifici e buoni cittadini non abbiano a subire la sorte destinata solo ai sediziosi o insolenti, ordiniamo che con un Avviso governativo (di

cui qui accludiamo la minuta), da affiggersi in tutte le piazze e luoghi più frequentati di Reggio, e da farsi pubblicare, i cittadini di Reggio vengano avvisati di quest'ordine, onde evitino di trovarsi sotto qualunque titolo in simili attruppamenti, onde non avessero a subire casualmente quella sorte che aspetta li sediziosi ed insolenti. Del resto, in questa circostanza, col numero assai limitato di Dragoni mal si potrebbe vegliare al buon ordine in una città come Reggio, se la truppa di linea non vi cooperasse, mentre il fatto mostrò che colla sola Polizia male era provveduto all'uopo. Piuttosto dir si potrebbe che la truppa è poca, ma voglio sperare che tali disordini non si ripeteranno, e al caso si prenderanno già altre misure. Mando il Tenente Colonnello Conte Sterpin a Reggio, che incaricai anche di visitare e combinare col Comandante di Piazza, per quanta truppa vi è posto libero in Reggio fra la caserma di San Marco e la Cittadella; e anzi voglio che tutto vi sia pronto per ogni caso fin d'ora, onde non s'abbiano altri pensieri su questo, quando occorra, per cui Ella darà le opportune disposizioni.

Modena, 19 gennajo 1831.

Firm. FRANCESCO.

(SEGRETO).

Spero che non sia vera una voce sparsa che tutti gli arrestati nella sera di domenica in quel tumulto siano stati dalla Polizia rimessi in libertà, e vorrei sapere il risultato degli esami, e se consta che fra gli arrestati vi sia chi con parole ingiuriose o con iscagliar sassi abbia offesa la pattuglia.

Modena, 19 gennajo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LXVII.

Minuta d'un Avviso governativo da pubblicarsi in istampa dal Governatore di Reggio.

Il dispiacevole fatto, che nelle scorse sere un at-

truppamento di persone nella nostra Città di Reggio ha osato insultare la pattuglia militare, vibrando persino dei sassi contro la medesima, diede occasione ad un ordine Sovrano, con cui S. A. R., quantunque ben conosca che tali disordini non possono provenire che o da qualche persona presa dal vino, ovvero da qualche persona dell'infimo popolo, forse con danaro istigato ad insultare quella truppa che per la sua fedeltà e zelo nel suo servizio dispiace ai nemici dell'ordine pubblico, ha ordinato alla sua truppa d'ogni arma, che, quando è in fazione o servizio qualunque, debba far fuoco immediatamente e usare delle sue armi contro chiunque la insultasse con parole o con fatti, volendo S. A. R. che questa venga in ogni occasione rispettata; e siccome non vorrebbe che per disgrazia qualche onesto e quieto cittadino potesse casualmente, o per buon animo di volere acquietare e disperdere gli insultatori, trovarsi fra questi involto, e quindi rischiare la sorte che questi solo possono meritare, mi ordinò di rendere noto a questo pubblico con avviso in istampa, come qui eseguisco, che in simili casi ogni tranquillo e buon cittadino si allontani subito dall'attruppamento, a cui non vuol prender parte, onde non arrischiare di trovarsi involto fra gli attruppati, quando la truppa farà fuoco contro di questi. E chi verrà arrestato in simili casi, sarà colle Leggi militari sommariamente giudicato e punito. S. A. R. è dispiacente di dovere dare tali disposizioni, che spera non abbia mai a venire l'occasione che abbiano effetto, ma le trova necessarie nelle presenti circostanze per prevenire ogni caso possibile, e per non lasciare alcun mezzo intentato, onde mantenere quella tranquillità nei suoi Stati, che con molta sua soddisfazione vide ovunque, ed anche in questa nostra Città, finora perfettamente conservata, e che gli è garante di quella fedeltà, esattezza nell'osservare le sue leggi, ed attaccamento alla sua persona, di cui, da me cominciando, si fanno gloria tutti i buoni suoi sudditi, che io ho il piacere di

avere sotto al mio Governo, quali certamente in ogni occasione si mostreranno tali verso il loro legittimo ed amoroso Sovrano.

LXVIII.

N. 6098, Sez. II.

CIRCOLARE.

Modena, 15 luglio 1850.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno.

All' Illustrissima Delegazione del Ministero dell' Interno in Pavullo.

S. A. R., a cui è stato fatto il dubbio se le tasse imposte per punizione di disordini accaduti entro Borgate o Città debbano ripartirsi sull'intera Comune, o Comunello, con venerato Sovrano Chirografo 5 corrente mese N. 3730 ha dichiarato:

Che per regola tali Tasse rimaner debbano ad esclusivo carico delle Borgate, Città e Villaggi, escluso il Circondario. Altrettanto comunicasi a costea Delegazione per norma, e perchè ne sia data la debita partecipazione alle Comuni da lei dipendenti, mentre mi pregio confermare alla S. V. Illustrissima la mia distinta stima.

Firm. GIACOBAZZI.

Il Segretario GIUSEPPE CHESI.

LXIX.

N. 6565, Sez. II.

CIRCOLARE.

Modena, 26 luglio 1850.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno.

All' Illustrissimo Signor Delegato del Ministero dell' Interno in Pavullo.

S. A. R. con venerato Sovrano Decreto 16 corrente mese N. 3926 ha ordinato:

Che in tutti i casi in cui si maltrattassero o

venissero ferite persone per odio politico, il Comune, in mancanza del colpevole, dovrà pagare le spese di cura, e due franchi per ogni giorno in compenso delle giornate di lavoro perdute dal ferito.

Altrettanto comunicasi perchè ne sia data la debita partecipazione alle Comuni da Lei dipendenti, onde nei casi avvenibili pienamente si osservino i Sovrani Ordini come sopra abbassati, ed in tale incontro mi pregio di riconfermare alla S. V. Illustrissima la mia distinta stima.

Firm. GIACOBAZZI.

Il Segretario GIUSEPPE CHESI.

LXX.

N. 2192.

Al Consiglier Intimo Presidente Scozia.

Avendo un certo dottor di medicina, Stefano Salardi di Novellara, asportato e rubato dall'Archivio di Comunità di Novellara una quantità di autografi della casa Gonzaga, e in parte venduti, e parti ritrovati in casa sua, ne ordiniamo l'arresto, e vogliamo che il processo ne sia commesso al Giusdicente Tosi (1), ora destinato a Guiglia, ma che ha cognizione dell'affare e spiccherà presto il processo.

Modena, 23 aprile 1845.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

(1) Il Tosi, che quando avvenne il fatto, era Vice-gerente in Novellara, diceasi aver promosso il processo con una relazione contro il dottor Salardi, per vendicarsi di una satira contro di lui, della quale si volle autore il Salardi.

LXXI.

N. 1231, Sez. III.

Pavullo, 18 agosto 1855.

Il Delegato Ministeriale dell'Interno per la Provincia del Frignano.*All' Illustrissimo signor Commissario Politico in Pavullo.*

S. A. R. l'Augusto Sovrano si è degnato di abbassare a questa Provinciale Delegazione venerato suo Chirografo in data d'oggi, col quale, fra le altre cose, dispone:

« Visto il tristo quadro risultante del Rapporto della Delegazione Ministeriale del Frignano, nel Bollettino Sanitario, Pavullo 17 agosto 1855, ore 9 pomeridiane, sul conto della Sezione di Gombola, ove la colpevole vigliaccheria dell'Agente Comunale Turini fu causa che tante persone morissero senza assistenza, vogliamo che sia formalmente destituito e punito con tre mesi di detenzione nel forte di Sestola, misura della cui esecuzione s'incarica il Commissario Politico di Pavullo.

A dare esequimento a quanto il venerato Sovrano Chirografo impone a questa Delegazione, mi affretto a partecipare alla S. V. Ill.^a la surriferita parte del medesimo che lo riguarda, onde compia al Sovrano Comando, e passo al piacere di raffermarle i sensi della più distinta mia stima.

*Firm. G. JACOLI.**Il Segr. TONETTI.*

LXXII.

Prot. N. 3943.

Modena, 5 settembre 1855.

R. Segreteria di Gabinetto.

La R. Segreteria di Gabinetto adempie a quanto le incombe pel proprio ufficio, porgendo a S. E. il

Ministro di Buon Governo la seguente comunicazione di venerato Sovrano Chirografo;

“ Sottopostici gli atti risguardanti il dispiacevole affare Gombola, ove dieciasette persone ammalarono e morirono di cholera senza ajuti efficaci, ed ove tre cadaveri erano rimasti insepolti;

” Visto che gli atti scritti ed esistenti nel Comune di Pavullo, anzichè far cadere l'intera colpa sull'Agente Comunale Turrini, come la Commissione Sanitaria recatasi sul luogo lo aveva fatto credere, sgravano il Turrini di gran parte della responsabilità, rimanendo invece aggravata questa Comune, che non diede séguito alle domande fatte a lei dal Turrini, in data 2 agosto, 5 agosto, e finalmente dell'11 agosto;

” Considerando che dopo l'arresto del Turrini il Comune vergognosamente lasciò il medesimo sotto il colpo dell'accusa e della pena, mentre gli Atti ora scoperti, perchè prodotti dal Turrini a sua propria difesa, lo condannano:

1.º Di colpevole inerzia, rendendolo responsabile dei disordini avvenuti in Gombola;

2.º Di bassezza, per aver lasciato punire colui che aveva meno colpa, onde cuoprire il proprio fallo;

Decretiamo:

” a) Che il Turrini sia immediatamente rimesso in libertà, e sostenga il resto della procedura a piede libero;

” b) Che si faccia lo stesso col Bruni;

” c) Che l'inquisizione continui con tutta attività per chiarire chi sia il colpevole dei disordini di Gombola;

” d) E chi sia, finalmente, o chi siano i colpevoli di aver lasciato il Turrini sotto l'accusa, in gran parte almeno, ingiusta, che gli era stata data.

” Vogliamo essere informati dell'esito di tal procedura non altrimenti che di quella incoata contro certo Ferrari di Monte-Conello, accusato dalla Com-

missione Sanitaria di Pavullo di avere espulso di notte dalla casa propria un servo che egli sospettava ammalato di cholera, ritrovato dalla suddetta Commissione sotto un albero, e rimesso a coperto, dopo avere col mezzo di due Dragoni sfondate le porte di un fabbricato di detto Ferrari, che voleva opporsi ancora a ciò.

„ Tale atto inumano, se viene constatato, dovrà punirsi rigorosamente; in caso diverso sapremo prendere misure contro chi intende di ingannarci.

„ I Ministri dell'Interno e di Buon Governo sono incaricati dell'esecuzione del presente Nostro Decreto. „

Pavullo, 4 settembre 1855.

Firm. FRANCESCO.

D.^o C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Per Copia Conforme.

lo Speditore, B. CORRADINI.

LXXIII.

A tergo di un Rapporto criminale presentatogli dal Giusdicente di Zocca, intorno al ferimento proditorio commesso da certo Odorici di Ciano nella persona del proprio padre Odorici, testimonio una sorella del feritore, il Duca rescriveva:

Modena, 26 luglio 1857.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Ci si faccia rapporto se lo scellerato aggressore e feritore del proprio padre, Odorici, sia stato arrestato, ed in ogni modo ci si dia conto dell'esito della procedura, *che non può essere dubbia colle deposizioni dell'offeso e della figlia.*

I delitti che si aumentano sempre in causa della sempre più scandalosa impunità, che si deve od alla incapacità dei Giudici processanti, od ai loro sistemi

umanitarj, ci costringono a nuovamente inculcare al Ministro di Grazia e Giustizia di adoprarli con ogni modo possibile a far cessare *uno stato di cose unico ormai in Italia, e forse in Europa*, che, cioè il reo non abbia mai una corrispondente punizione.

Firm. FRANCESCO.

LXXIV.

Visto il Progetto del Nuovo Codice di Procedura Criminale, lo abbiamo preso in considerazione, e troviamo di fare le seguenti osservazioni, le quali vengono dirette al nostro Ministero di Grazia e di Giustizia, affinchè le passi all'apposita Commissione per le sue risposte.

Progetto del Codice Estense § 46. — *Si aggiunga:* Anche sopra denuncia di anonimo o sconosciuto, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il reato, si può procedere alle verificazioni loro.

Tolto dal § 74 del Codice Austriaco attuale.

Art. 64. — Piace più la spiegazione e l'estensione delle attribuzioni date dal Codice Austriaco al Procuratore, che qui sarebbe *Ducale* o *Generale*, come sono contenute in ispecie nei §§ 30, 62 e 63 del Codice Austriaco.

Nel titolo del sequestro non si parla del sequestro delle lettere, che contengono spesso i dati principali e sono veri corpi di delitto.

L'Art. 138, vuole essere assolutamente cambiato.

Esso, come sta, rende quasi impossibile la prova, escludendo, implicitamente almeno, tutti gli agenti ed i danneggiati dal testificare, o non ammettendo qual prova la lor deposizione.

Noi vogliamo assolutamente che si adotti la massima:

1.^o Che la Forza pubblica e gli Agenti tutti dell'Autorità di qualsiasi specie facciano piena fede quali testimonj, quando l'individuo della medesima non soffra eccezione come tale;

2.^o Che pel danneggiato e denunziante si osservi la norma portata dall'Art. 261, § 4 del Codice Austriaco;

Vogliamo poi che quando un imputato venga dimesso a processo aperto, o per insufficienza di prove vi siano delle cautele, come sorveglianza di Polizia od altre, che mettano quest'uomo, *non assolto* e non *riconosciuto innocente*, in circostanze diverse da quella d'uno riconosciuto innocente.

Gli Uffiziali tutti delle truppe attive e le Guardie d'Onore sono esenti dal comparire in Tribunale.

I soldati verranno richiesti, e se il Comando Generale od i Comandi Superiori non avranno eccezioni, li faranno comparire accompagnati da un Uffiziale.

Modena, 18 giugno 1855.

Firm. FRANCESCO.

LXXV.

Al Ministro di Grazia e Giustizia

Che ci renderà conto del come, in onta ai nostri ordini espressi, le qui unite due Sentenze, proferite l'una in aprile, l'altra in giugno, non ci siano state presentate che ora, e dopo che furono messe in esecuzione.

Ove un simil caso si rinnovasse, saremmo obbligati a prendere forti misure per far rispettare i precisi Nostri Ordini.

Passando ora ai due atroci fatti, vogliamo che il Tribunale Supremo di Revisione riveda queste due Sentenze, sembrando a Noi, soprattutto quella contro il Majoli e sua sorella, ingiusta e sproporzionata all'enormità del delitto, che, secondo il Codice, merita senz'altro la morte sulla forca.

Questi due casi sono per noi la trista conferma che i nostri Tribunali non vogliono applicare la pur

troppo sì necessaria pena di morte, e Noi in coscienza dobbiamo esaurire tutti i mezzi, onde la Giustizia sia fatta ed il delitto sia punito proporzionalmente alla sua gravità.

Il voto del Supremo Tribunale di Revisione sulle due qui unite Sentenze ci sarà indilatamente sottoposto.

Modena, 6 novembre 1854.

Firm. FRANCESCO.

LXXVI.

N. 661.

Dal Comando del R. Reggimento d'Infanteria di Linea Estense.

Modena, li 16 aprile 1855.

Rispettosamente si accompagna all'Eccelso Supremo Comando Generale l'accluso rapporto avanzato dal caporale Bertesi della 3.^a Fucilieri, da cui rilevasi come, trovandosi egli di guardia alla Saliceta San Giuliano, nella giornata 12 corrente, gli venne dal signor Direttore dello Stabilimento ingiunto di mettere sotto l'armi la guardia per l'esecuzione di una pena corporale che doveva essere inflitta ad un detenuto, e che per tale esecuzione venne dal predetto signor Direttore ordinato il sotto-caporale Montanari, che pure trovavasi di guardia, essendosi rifiutati a questo servizio alcuni de' sorveglianti della Casa di Forza ai quali spetterebbe.

Il subordinato scrivente ritiene che i graduati del Reggimento non possono e non debbono essere ordinati per siffatte esecuzioni, soprattutto quando trovansi di servizio, essendovi nel ripetuto Stabilimento gente a tal uopo destinata, e perciò prega rispettosamente il prelodato Supremo Comando Generale a degnarsi abbassare ordini allo scrivente e prendere anche i debiti concerti col Ministro di Buon Governo, affinchè siano date disposizioni a quel si-

gnor Direttore, onde non abbiano a rinnovarsi consimili inconvenienti.

Il Colonnello, I. FORCHIERI.

All' Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense.

Modena.

Il Generale Sacozzi decretava :

« Si scriva in proposito a S. E. il Ministro del Buon Governo, pregandolo a voler dar ordini al Direttore dello Stabilimento o Casa di Forza San Giuliano che non abbia da valersi degli uomini di guardia per infliggere pene corporali ai forzati.

Il Generale, A. SACOZZI.

In pendenza delle risoluzioni che prenderà il Ministero, si scriva al Comando del R. Reggimento Linea di dar ordine ai capiposto del picchetto di guardia alla Saliceta di doversi rifiutare ad eseguire ordini consimili all'entro indicato.

Il Generale, A. SACOZZI.

N. 1420.

Dal Supremo Comando Generale.

Modena, li 19 aprile 1855.

*A S. E. il signor Marchese Consigliere di Stato
Ministro del Buon Governo in Modena.*

Riceve rapporto questo Supremo Comando Generale che nel giorno 12 corrente, dovendo essere inflitta nella Casa di Forza della Saliceta San Giuliano una pena corporale ad un detenuto, il Direttore della detta casa, fatta porre sotto le armi la guardia, ne commise l'esecuzione ad un sotto-caporale della guardia stessa, essendosi a ciò rifiutati alcuni sorveglianti dello Stabilimento.

Non potendo nè dovendo dai militari ivi di guardia pretendersi servigj di tale natura, si crede opportuno di notificare l'occorso all'E. V., pregandola a voler disporre, onde loro non ne siano quindi innanzi ordinati.

Certo di che, si ripete lo scrivente l'onore d'attestare all'E. V. i sensi della sua più distinta stima e considerazione.

*Il Generale Comandante,
Colonnello, I. FORGHIERI.*

LXXVII.

La frequenza delle inquisizioni criminali per delitti crimini, e per titoli che interessano più particolarmente l'ordine amministrativo, occupando di giorno in giorno sempre più i giudizj ordinarij a pregiudizio delle materie più gravi, non può non riescir contraria a quella pronta e spedita amministrazione della giustizia, che è lo scopo delle costanti nostre sollecitudini.

Volendo Noi pertanto anche per questa parte togliere ogni occasione di ritardo nella spedizione degli affari giudiziali, abbiano decretato e decretiamo quanto segue:

1.^o I delitti e titoli penali infrascritti sono di esclusiva competenza della Polizia correzionale;

2.^o Questa competenza fa parte delle attribuzioni ordinarie dei Governatori o Delegati di Provincia, e viene esercitata come in appresso;

Competenza
della Polizia.

3.^o Sono materie di Polizia correzionale;

a) Qualunque primo furto semplice, borseggio, truffa non eccedente il valore di due ducati, ossia lire trenta, purchè il delinquente non sia in età minorile;

b) Qualunque ingiuria reale o verbale, fra privati di egual condizione;

Appartengono alle ingiurie reali qui intese, anche

le percosse, senz'uso d'armi propriamente dette, purchè non ne conseguiti ferita, frattura, lussazione od altra lesione corporale di qualche pericolo. E si considerano come semplici ingiurie verbali le minacce disgiunte da effettiva violenza o terrizione;

(Le lettere anonime si crede debbano distinguersi dalle semplici ingiurie sull'esempio della L. 6ff de injuriis, attesa la maggior loro attitudine a turbare la privata tranquillità).

c) Le ingiurie scritte, quando si contengono in lettera non anonima, nè intesa principalmente al fine di terrizione, o in ricorsi insinuati presso le Autorità amministrative, purchè non diretti al fine principale di calunnia in materia grave;

Tutte le altre ingiurie scritte sono di competenza criminale;

d) Il farsi giustizia da sè fra privati di egual condizione come sopra, in materia non eccedente ducaton quattoro, e purchè non vi concorra uso d'armi o attruppamento;

e) I danni dati all'altrui proprietà con dolo o colpa, sia direttamente, sia per negletta custodia di animali, entro i limiti del valore suddetto;

f) Le lesioni corporali senza pericolo, cagionate altrui per semplice colpa, direttamente, o per mezzo d'animali come sopra;

g) Le contravvenzioni alle leggi sulla caccia, ai bandi sui boschi e pascoli pubblici, ai precetti politici, ed a qualsiasi regolamento di Polizia comunale o generale;

h) L'evasione dei detenuti a pena nelle carceri dipendenti dell'Autorità politica qualora anche v'intervenga rottura, ma senza violenze personali ai carcerieri; e le infedeltà delle persone addette al servizio delle carceri suddette, a riguardo dei detenuti medesimi;

4.º Ogni qualvolta il titolo qualunque di Polizia correzionale si trovi connesso con un titolo criminale, diventa per ciò solo di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziale, che può avvocare a sè l'inquisizione, ed a cui si dovrà in ogni caso rimettere d'ufficio. Il Giudice conosce quindi e decide del titolo correzionale anche quando l'imputazione criminale si dissipasse per elisione d'in-

dizj. Nascendo dubbio di competenza, l'interpretazione dovrà favorire la competenza giudiziaria;

5.° Appartiene pure alla Polizia correzionale il raccogliere in via d'urgenza le tracce dei delitti in materia di fatto permanente, ed in generale gli indizj circa le persone delinquenti, da comunicarsi al Giudice competente entro il più breve tempo possibile;

6.° Si verifica l'urgenza quando per assenza, distanza di luoghi od altro simile impedimento, non può la Curia criminale trasferirsi immediatamente ove occorre a praticare le ispezioni di sua competenza;

7.° Quando la Polizia agisce in sussidio come sopra, esamina, sotto vincolo di giuramento, i feriti, i moribondi, e le persone che fossero per assentarsi, e procede alle ispezioni oculari per mezzo di periti, salvo al Giudice competente di attribuire ai relativi atti quel valore che sarà più congruo al complesso delle circostanze;

8.° Fuori dei sopradetti casi, la Polizia non può ingerirsi nella formazione dei corpi di delitto, ancorchè fosse incerta la qualità criminosa del fatto, come accade, per esempio, nelle morti per sommersione, caduta o simili;

9.° I mezzi di coercizione e di pena di cui può disporre la Polizia correzionale sono le multe, la relegazione, la carcere, il bando e le battiture (si *metterà la frusta, che così si sta nei termini vecchi del Codice e si potrebbe applicare a colpi di nerbo o altro, entro le carceri da uno sbirro ad hoc*);

Pene di Polizia.

10.° Le multe possono estendersi da uno ai quarantotto ducatonì, e le persone insolubili le scontano colla carcere, in ragione di due lire di Modena per ogni giorno di detenzione (il che corrisponde all'anno di carcere di cui al § 13);

11.° La relegazione nel domicilio attuale od altro diverso, ed in altro Comune, ma nella stessa Provincia, può estendersi in durata dai sei mesi ai due anni; e può avere luogo contro chiunque non sia

(Questo rimedio fu sempre usato in pratica e dagli antichi Governatori e dalla Polizia Italiana, trattandosi d'an-

dare incontro a qualche probabile e rilevante disordine).

capo di famiglia, ovvero, essendo capo di famiglia, sia in istato d'interdizione;

12.^o Questa pena però non può essere applicata se non fu preventivamente comminata mediante analogo precetto, il quale dovrà limitarsi a quei casi in cui la presenza del precettato nel luogo di attuale domicilio potesse riuscire pericolosa;

13.^o La durata della pena del carcere non può essere maggiore di un anno, computandovi la detenzione in pendenza del Processo;

14.^o Il bando è a tempo o a perpetuità. Il primo ha luogo esclusivamente contro lo statista d'aliena Provincia, e che non abbia contratto legittimo domicilio nelle Province donde viene sbandito; il secondo contro i vagabondi stranieri;

NB. Ai minori di età e malaticci si applicherà la frusta, e ai maggiori e robusti li colpi di bastone (di mano Sovrana).

15.^o Le battiture (*ovvero la frusta*) possono applicarsi nei soli casi di furto, borseggio o truffa, in quelli d'ingiuria che vesta la qualità d'attentato al pudore, e in qualunque altra contravvenzione che offenda i buoni costumi. Se il delinquente è minore d'anni 18, non potrà assoggettarsi a più di trenta colpi, ne a più di cinquanta se è maggiore;

ed anche una multa (di mano Sovrana).

16.^o Questa pena potrà cumularsi colla relegazione o col bando, ma non potrà farsi verun'altra cumulazione di pena. Bensì quando il delitto consista in abuso d'ufficio, industria o mestiero dipendenti dal Governo, dovrà congiungersi alla pena qualunque la sospensione o rimozione dall'impiego, o la revocazione della patente o licenza che fosse stata accordata per l'esercizio dell'industria o mestiere di cui seguì abuso;

17.^o Le condanne dovranno comprendere ancora l'emenda dei danni, quando ne è il caso, ed il risarcimento delle spese del Processo, che dovranno limitarsi alle competenze degli esecutori e carcerieri, a termine della tassa vigente, al vitto durante la detenzione, alle mercedi di periti, ed altre che diconsi spese vive;

18.^o Non potranno però gli esecutori di Polizia nè all'atto della cattura, nè in qualsiasi tempo prima

della Sentenza, esigere le competenze suddette, sotto pena di essere fatti rei di concussione;

19.° Per gli effetti di cui nel § 17 non potrà in verun caso essere prorogata la detenzione inflitta per ragion di pena;

20.° Il prodotto delle multe devolve al Fisco, salvo a favore degli inventori o denunzianti quelle quote che fossero loro riservate del precetto o regolamento trasgredito. I danni e le spese, però, si prelevano prima delle multe;

20. Il prodotto delle multe devoluto al Fisco si verserà in cassa separata di Governo e di Polizia, e servirà per supplire alle spese di Polizia, di spie, rimunerazioni, come anche di qualche occorrente sussidio; il tutto da destinarsi, od approvarsi dal Governatore (dima-
no Sovrana).

21.° Tutti i regolamenti e precetti di Polizia ora vigenti, dove s'incontrassero sanzioni penali superiori a quelle prescritte nel presente Decreto, s'intendono moderati e ridotti *ipso jure* entro i limiti del Decreto stesso, salva in tutto il resto la loro sostanza;

22.° Occorrendo casi speciali in cui, per la qualità delle persone o delle circostanze, un regolamento o precetto di Polizia potesse esigere pene maggiori, se ne farà relazione al Sovrano;

23.° Le contravvenzioni ai regolamenti o precetti che venissero quindi emanati dietro speciale abilitazione Sovrana sono di competenza dell'Autorità giudiziaria;

24.° La Polizia correzionale procede a querela di parte o d'ufficio;

Procedura
di Polizia.

25.° Trattandosi d'ingiuria in cui non concorran circostanze atte a turbare la quiete pubblica o ad offendere la pubblica onestà, non si può procedere se non che a querela della parte lesa, o di chi l'abbia in legittima podestà. E seguendo la desistenza in qualunque stato di causa, rimane abolita l'inquisizione. La stessa massima si applica ai danni dati all'altrui proprietà ed alle lesioni colposamente cagionate all'altrui persona;

26.° In tutti gli altri casi si procede d'ufficio, e la desistenza non può riguardare che l'emenda dei danni;

27.° L'inquisizione in materia di Polizia correzionale spetta esclusivamente all'ufficio della Poli-

(NB. In Lunigiana manca per lo meno un impiegato affine di rendere eseguibile quest'articolo).

zia di Governo nella capitale e nei capoluoghi di Provincia; e negli altri Comuni appartiene ai Podestà o Sindaci;

28.° Le querele e le desistenze debbono essere sottoscritte dalla parte lesa; e trattandosi di persone illetterate, supplirà alla sottoscrizione la firma con croce alla presenza di due testimonj;

29.° Nelle contravvenzioni o precetti o regolamenti in materia di fatto transeunte, si forma il corpo del delitto per mezzo della deposizione contestuale di tre Agenti della Forza pubblica che abbiano còlto il contravventore *in flagranti*, o di due e un testimonio, ovvero anche di un solo e di due testimonj;

30.° In tutti i casi di fatto permanente è necessaria l'ispezione oculare e il giudizio d'un perito, da ridursi in iscritto collo stesso metodo degli esami de'testimonj;

31.° I testimonj si esaminano separatamente l'uno dall'altro, in forma puramente orale, dal Cancelliere di Polizia od altro ufficiale che ne disimpegna le parti, scrivendo la sostanza delle deposizioni, che dovrà quindi essere sottoscritta dal testimonio o firmata con croce, previa lettura e fatta menzione della lettura medesima;

32.° Raccolti i mezzi di prova sufficienti, si assoggetta ad interrogatorio l'imputato, comunicandogli tutto quanto emerge a di lui carico, ed invitandolo a discolarsi categoricamente. Se induce nuovi testimonj a scarico, debbono esaminarsi col metodo di cui sopra;

33.° Se l'imputato confessa, o non riesce a discolarsi, se gli contesta l'imputazione nei termini in cui è rimasta verificata, dichiarandolo reo; e così resta chiuso il processo;

34.° Se il reo domanda di presentare in iscritto ulteriori deduzioni a difesa propria, se gli assegna a tal uopo un termine perentorio di giorno tre, entro il quale potrà avere comunicazione degli atti, per sè o col mezzo di Procuratore; e dopo questo

s'intenderà assegnato *ipso jure* un secondo termine eguale e perentorio a presentare ed avere presentato le deduzioni suddette;

35.° Negli interrogatorj, da farsi a norma dei tre precedenti articoli, si dovrà sempre riportare la sottoscrizione o firma con croce del reo, previa lettura dell'atto e fatta menzione della lettura stessa;

36.° Spirati i termini di cui al § 34, si procede senza altra formalità alla Sentenza, la quale deve necessariamente contenere in termini chiari l'imputazione che è stata contestata al reo, spiegando se sia confessò, convinto o soltanto indiziato, la pena precisa cui viene condannato, la liquidazione dei danni e delle spese, quando del caso, e l'indicazione della legge o del regolamento o precetto su cui è fondata la condanna;

37.° Le sentenze si proferiscono dagli uffizj governativi di Polizia, tanto se hanno compilato direttamente il processo, quanto se fu compilato da un Podestà o Sindaco, toltone il caso delle condanne non maggiori di due mesi di carcere, o di otto ducati di multa, che si pronunciano direttamente ed inappellabilmente dal Podestà o Sindaco stesso, mandandone però copia al Governo;

38.° All'effetto di cui sopra, i Podestà o Sindaci rimettono immediatamente il processo originale all'ufficio di Polizia da cui dipendono, e frattanto il prevenuto può essere posto in libertà provvisoria, sotto cauzione fidejussoria; semprechè non concorressero gravi circostanze in contrario;

39.° Se il prevenuto domanda copia della Sentenza, dev'esserli data, facendone annotazione in calce dell'originale; *diversamente* basterà la semplice intimazione verbale, alla presenza di due testimoni;

40.° Contro la Sentenza si può interporre ricorso al Governatore per revisione o per grazia, entro tre giorni dalla intimazione, adducendo i motivi speciali su cui si fonda il ricorso stesso, in caso di revisione;

41.º I due titoli di ricorso si possono cumulare, subordinando la grazia alla revisione; ricorrendo per revisione separatamente, rimane salvo il ricorso per grazia, ma ricorrendo per grazia s'intende rinunciato alla revisione;

42.º In materia di furti, però, il ricorso per grazia non è ammissibile;

43.º Il Governatore rivede il Processo e la Sentenza senza veruna formalità, salvo che deve intendere personalmente il prevenuto qualora questi ne faccia istanza;

44.º La decisione del Governatore con cui viene rievocata la Sentenza si appone al ricorso originale in forma di semplice rescritto motivato, nè dopo la medesima può aver luogo verun'altra specie di ricorso fuori che al Sovrano;

45.º La grazia non si estende mai all'emenda dei danni, nè alle spese di cui al § 17;

46.º In nessun caso potrà essere fatta grazia a chi è recidivo per la terza volta, nè a chi essendo recidivo anche solamente per la seconda, avesse però ottenuto grazia di una prima condanna.

Prot. N. 5207.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Resta da Noi approvato in massima e ne' suoi articoli da Noi postillati e corretti questo Regolamento e suoi articoli, riservandoci di provvedere onde possa avere la debita esecuzione presso i rispettivi Governi.

Modena, 13 ottobre 1829.

Firm. FRANCESCO.

LXXVIII.

F. 1. F. M. — Prot. N. 3226.

Illustrissimo signor Segretario Pregiatissimo.

Alle ore quattro e mezza antimeridiane di questo giorno mi è pervenuto, a mano dell'apposito espresso, il

pacco ufficiale, contenente le stampe delle decisioni di questo Tribunale Statario Straordinario contro i rei politici col Decreto di sanzione di S. A. R. delle stesse sentenze, parte delle quali è distribuita agli individui dello stesso Tribunale, ed il rimanente passato a questo Sindaco per la diramazione ed affissione in questo Capo Comune e nelle sue sezioni, da eseguirsi ciò soltanto alle ore dodici di questo stesso giorno, tempo in cui è già *impreteribilmente* stabilita la fatale esecuzione dell'Andreoli, il quale, conoscendo e confessando l'enormità de' suoi delitti, si è conosciuto meritevole della decretatagli pena di morte, e chiedendo di tutto cuore perdono a tutti, e pieno di tutti li sentimenti di buon cattolico, attende somnesso ai Divini voleri l'ora della sua morte.

Ciò le sia del dovuto riscontro, nell'atto che le confermo li sentimenti della perfetta mia stima e distinto rispetto con i quali mi protesto

Dell'Ill.^o Signor Segretario Pregiatissimo,

Rubiera, 17 ottobre 1822.

Devotissimo Obbligatissimo Segretario,
Consigliere MIGNANI, *Presidente.*

LXXIX.

F. 4. F. M. — Prot. N. 3226.

Illustrissimo signor Segretario Pregiatissimo.

Corrispondendo alle inchieste di lei, mi faccio un dovere d'accluderle la copia autentica del Sovrano Chirografo direttomi da S. A. R. dal Cattajo, sotto il giorno 11, riguardante le ordinate esecuzioni delle sentenze emanate da questo Tribunale Statario Straordinario, in virtù del relativo Decreto della Sovrana Sua Sanzione.

Colgo quest'opportunità per rinnovarle i sentimenti della perfetta mia stima e distinto rispetto con i quali mi protesto.

Dell'Ill.^o Signor Segretario Pregiatissimo,

Rubiera, 16 ottobre 1822.

Devotissimo Obbligatissimo Segretario.
Consigliere MIGNANI *Presidente.*

LXXX.

Al Presidente del Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera, Consigliere Vincenzo Mignani.

Qui trasmettiamo unita al Presidente Consigliere Vincenzo Mignani la Nostra Sanzione delle Sentenze proferite dal Nostro Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera, con quelle modificazioni motivate che abbiamo creduto di fare, ed incarichiamo esso Presidente Mignani a subito, senza indugio, far notificare ai rei le loro condanne, ed a subito avvisar Monsignor Vescovo di Reggio, alla cui Diocesi apparteneva il sacerdote don Andreoli, che questo, essendo stato condannato a morte, gli faccia senza indugio quanto è prescritto dai canoni, in simili casi riguardo a' sacerdoti, e poi si eseguisca la sentenza, prendendo i necessarij concerti tanto col Consultor Conte Guidelli, facente veci del Governatore, come col Comandante del Battaglione Austriaco per quello che riguarda l'esecuzione capitale da eseguirsi come porta la sentenza dal Tribunale pronunciata.

Quanto ai condannati alla galera, si dovranno prendere col Governo di Modena i debiti concerti, onde vengano poi tradotti, colle debite sicurezze, nell'Ergastolo di Modena a subir la loro pena, e li condannati a semplice carcere, si lascino per ora sotto buona custodia nel forte di Rubiera.

Quanto ai contumaci condannati a morte, non volendo dar luogo alla esecuzione capitale in effigie, la sospendiamo finchè cadano nelle mani della Giustizia i rei, ma frattanto si dovranno per mano del carnefice affiggere nel luogo del patibolo i nomi di costoro e la pena capitale a cui sono condannati.

Qui si unisce un ordine Nostro al Consultor di Governo Conte Guidelli, relativo a queste disposizioni e concerti da prendersi che il Presidente Mignani gli farà avere, tosto che avrà intimato ai rei le loro sentenze.

Intanto vogliamo che le sentenze tutte siano pub-

blicate colle stampe , ma cominciando da tutte le sentenze capitali o contro detenuti o contro profughi e contumaci.

Indi, secondo l'ordine della gravezza della pena, si mettano i confessi, i negativi e li contumaci mescolati, ma marcando ad ognuno a quale di queste tre classi appartenga, si metta la sentenza per esteso, coi punti di reità come sono nella sentenza, avvertendo di mettere l'anno in qualche luogo che fu dimenticato, di omettere la qualità d'oblato del sacerdote Andreoli, di correggere il *Regno Piemontese* coll'espressione di *Stati di Piemonte*. Si omettono per ora, in questa prima stampa, i motivi del Tribunale, che lo portarono a così sentenziare; ma si faccia stampare il Nostro Chirografo contenente le conferme e modificazioni delle sentenze per esteso tale quale lo inoltriamo; e questo si deve far copiare alla mia Segreteria di Gabinetto, e indi dar alla stampa in séguito a tutte le sentenze nella stessa stampa. La stampa si dovrà fare nella stamperia Camerale, e si combini col nostro Gran Ciambellano Marchese Malza l'esecuzione di questo. Intanto si faccia subito cominciar la stampa, onde poco dopo l'esecuzione capitale (che si deve eseguir al più presto) e contemporaneamente possono venir pubblicate colle stampe le sentenze.

Cattajo, li 11 ottobre 1822.

Firm. FRANCESCO.

Per copia conforme all'originale Chirografo Sovrano, esistente negli atti del Tribunale Statario Straordinario residente in Rubiera.

16 ottobre 1822.

G. VERINI, *Cancelliere*.

Visto per la verificaione della firma del suddetto

signor Dottor Giuseppe Verini, Cancelliere del predetto Tribunale Statario Straordinario.

Rubiera 16 ottobre, 1822.

Consigliere MIGNANI, *Presidente*.

LXXXI.

Relazione sul fatto di un imbrattamento di stemmi Ducali avvenuto in Galliciano nella notte dell'11 al 12 maggio 1851.

Aveva S. A. R. con Chirografo 30 maggio detto anno, ordinato che si procedesse criminalmente per iscoprire gli autori, e intanto posta una compagnia di Milizia a carico del Comune, come si rileva dalla seguente lettera del Supremo Comando Militare.

Prot. N. 2162.

Dal Supremo Comando Generale Militare Estense.

Modena, 31 maggio 1851.

A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro di Grazia e Giustizia in Modena.

All'oggetto di dare immediata esecuzione ad un Sovrano venerato Chirografo di jeri, preme al Supremo Comando Generale di essere istruito se V. E. abbia ordinato che in Galliciano sia instaurato processo criminale, per iscoprire chi fossero coloro che nella notte dell'11 al 12 andante imbrattarono per isfregio gli stemmi Sovrani che sono sovrapposti agli ingressi dei pubblici uffizj.

Il Supremo Comando Generale prega la conosciuta gentilezza di V. E. a favorirgli categorico riscontro, colla massima sollecitudine, acciò emettere tosto gli ordini opportuni per far rilevare di là la Compagnia di Milizia, che si trova in aggravi di quel Comune.

In attesa di ciò, si onora il sottoscritto di riaffer-

mare all'E. V. le proteste della sua più distinta stima e considerazione.

Il Generale Comandante.

A. SACOZZI.

Ma le praticate indagini diedero risultati i quali non erano in armonia colle adottate misure, come si scorge dalla lettera del Giusdicente che qui si soggiunge.

N. 86. R. C. Civ.

A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro di Grazia e di Giustizia in Modena.

Galliciano, 16 dicembre 1851.

IL GIUSDICENTE.

Non essendomi fidato del mio solo parere in affare tanto delicato quale era il delitto di sfregio ed imbrattamento con sozzure alli RR. Stemmi Sovrani seguito in questo Capoluogo nella notte dell'11 maggio p. p., tanto più che le prime voci sull'imputazione aggravavano li stessi RR. Dragoni qui allora distaccati, come faceva conoscere all'E. V. con precedente mio rapporto di pari numero, in data 3 p. p. luglio, dovendosi dare termine alla relativa processura, volli provocare una superiore deliberazione. Codesto illustrissimo Tribunale di Giustizia pertanto, conformemente a conclusioni fiscali, confermato il mio voto stesso, ha determinato doversi passare l'incarto in Archivio, nella deficienza in cui si è di mezzi per proseguire l'inquisizione, sia a carico di tutti li RR. Dragoni e delli Gaetano Venturilli e Vincenzo Simonini, sospetti esecutori, che di cadauno di essi, con riserva però di riassumerlo alla sopravvenienza di più fondati indizj.

Nel partecipare altrettanto alla commendata E. V. giusta quanto mi riservava col citato precedente rapporto, mi ascrivo a dovere il tributarle un omaggio sincero del mio invariabile ossequio.

C. BRAGLIA.

Non risulta che altro séguito avesse l'affare.

LXXXII.

Al Consigliere Intimo per gli affari di Grazia e **Giustizia**
Presidente Scozia.

Viste le confessioni deposte in atti della Giusdizienza Criminale di Modena dal Lodovico C...., già Conservatore delle Ipoteche a Modena, che lo costituiscono reo di falsificazioni nei registri, e ciò a suo vantaggio e danno del Nostro Erario, commesse nell'anno 1833, e riconosciuto in ciò reo il C.... di grave delitto, mentre lo abbiamo privato già del suo impiego, e qui lo priviamo di qualsivoglia impiego, soldo, o diritto o pensione; volendo aver riguardo alla sua confessione, gli lasciamo l'alternativa o di continuare il suo processo e sottomettersi alla pena di cui verrebbe giudicato meritevole; ovvero di partir come esigliato per sempre dai Nostri Stati, salvo il rifacimento dei danni al Nostro Erario arrecati colle suddette falsificazioni; nel qual caso s'impone silenzio alla procedura contro di esso.

Modena, 19 gennajo 1837.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIII.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Visto quanto la Giusdizienza Criminale di Modena ha eruito quanto alla reità del detenuto F., e vista la sua confessione, che lo costituisce reo di falsificazioni d'Atti in Ufficio delle Ipoteche, in cui era impiegato, fatte, di sua confessione, senza altrui istigazione, ed a danno del Nostro Erario ed a profitto suo; intanto si ritenga il F. in carcere, la Giusdizienza sospenda di fare ulteriori esami ed atti contro di lui, ed incomba agli altri processi criminali contro altri detenuti; si faccia fare al Lodovico C.

l'intima del Nostro Chirografo d'oggi a suo riguardo; si riferisca a Noi il risultato e quello che esso sceglierà di fare, indi sugli atti sin qui raccolti e sulla confessione del F. si riferisca a Noi quale pena all'incirca gli potesse in via ordinaria venir applicata, e Noi poi determineremo in via di grazia quella straordinaria che crederemo, lasciando anche ad esso la scelta di accettarla o proseguire il processo.

Modena, il 19 gennajo 1837.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIV.

Al Presidente del Tribunale di Giustizia di Reggio e Presidente del Tribunale Statario riunito in Rubiera, il Consigliere Vincenzo Mignani.

Visto il Rapporto fattoci in data d'oggi 7 luglio 1822 da Rubiera dal Presidente del Tribunale Statario, da Noi destinato a giudicare i prevenuti di Lesa Maestà e di aderenza alle proscritte sette in via sommaria; e riconosciuti da Noi valevoli i motivi adottati in detto rapporto per ottenere una prorogazione congrua di termine a proferire la sentenza oltre il termine prefisso dei venti giorni;

Ci siamo determinati a prorogare, come col presente Nostro Autografo proroghiamo, il detto termine per la sentenza fino a tutto il prossimo mese di Agosto, cosicchè per li 2 o 3 di settembre debbasi proferire contro tutti li prevenuti la definitiva sentenza.

Reggio, 7 luglio 1822.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIV.

**Al Ministro di Buon Governo
Conte Girolamo Riccini.**

In coerenza del Nostro Editto, che andiamo que-

st'oggi a pubblicare colle stampe, relativamente alla congiura ultimamente scoperta, ordiniamo al Nostro ministro di Buon Governo, Conte Girolamo Riccini, quanto segue:

1.^o Don Ercole Poio Scapinelli, ed il sacerdote Don Vincenzo Castiglioni, i quali già coll'essere fuggitivi diedero a conoscere la coscienza della loro reità, saranno esigliati per sempre dai Nostri Stati con processo aperto; e conseguentemente a ciò, se oseranno mai tornare nei medesimi, saranno arrestati.

2.^o I dottori Pellegrino Marchetti e Pellegrino Rampalli, i quali notoriamente conosciuti, anche per precedente loro condotta, come di pensare rivoluzionario, e contrario perciò al Nostro Governo, saranno ugualmente esigliati dai Nostri Stati.

3.^o Il Conte Valerio Salimbeni, essendosi reso sospetto sul suo modo di pensare politico, sarà bensì messo in libertà, ma sarà assoggettato alla sorveglianza della Polizia, e dovrà dare cauzione di sè per l'avvenire; cauzione da essere, sulla sua entità ed idoneità, stimata dal prefato Nostro Ministro di Buon Governo.

4.^o Araldi Luigi ed Araldi Gaetano, saranno parimenti rimessi in libertà sotto cauzione, da estimarsi come sopra.

5.^o L'ingegnere Giuseppe Maria Toschi, ove sia contento di ritirarsi fuori dei Nostri Stati, potrà anch'esso, sotto l'immediato adempimento di tale condizione, essere dimesso dalle carceri.

6.^o Rispetto a Seghicelli, Maselli e Boccabadati, lasciamo ad esso Ministro di Buon Governo il procedere rispettivamente contro di loro a norma di quanto verrà da lui riputato più conveniente.

Modena, 18 aprile 1832.

Firm. FRANCESCO.

LXXXV.

Al Comandante della Guardia Nobile d'Onore di Modena, Colonnello Marchese Pietro Taccoi.

Se la moltitudine degli affari che si è accumu-

lata, nei primi momenti del Nostro ritorno da Trieste c'impedì di fare al marchese Pietro Taccoli prontamente, com'era Nostra intenzione, risposta sulla sua rappresentanza del 19 giugno corrente, riguardo all'arresto seguito del cavaliere Ricci Guardia Nobile d'Onore, vogliamo però ancora accertare il Comandante di questa Nobile Guardia d'Onore che l'arresto del cavalier Ricci è stato fatto di positivo ordine Nostro, lasciato al Governatore e Ministro di Buon Governo Conte Riccini, nel caso di verifica di certi dati e sotto alla sua responsabilità, se l'arresto fosse mancato.

Se forse nell'esecuzione di questo arresto non si sono osservate tutte quelle formalità prescritte dai regolamenti, ciò fu perchè il caso di cui si tratta è tanto straordinario, che non poteva essere previsto dai Regolamenti d'un Corpo scelto come questo, ma altrettanto necessario era che l'arresto non andasse fallito, onde non lasciare in dubbio un delitto troppo grave, che conosciuto e punito, non ridonda che a disonore dell'individuo, e non mai del Corpo, che in tante altre occasioni ci diede e dà prove non equivoche di sua fedeltà ed attaccamento, ed anzi il capo deve avere tutta la premura che la verità si scopra, onde appaja chiaramente l'innocenza, se potesse ancora aver luogo, o sia il delitto esemplarmente punito.

Non dubitando che il Comandante e tutti gli individui della Guardia divideranno tali sentimenti, speriamo che la forza di questi non permetterà ad alcuno d'arrestarsi in lagnanze per omesse formalità, mentre anche i regolamenti stessi eccettuano certi casi, e mentre la Nostra assenza stessa, allorchè accadde l'arresto, rende scusabile in chi lo fece eseguire, se preferendo il Nostro buon servizio alle formalità, non ebbe in vista che l'esatta esecuzione d'ordini precisi da Noi avuti, ed inculcati come importanti; tanto più che le volute formalità presentavano un probabile pericolo di fuga del prevenuto, che non vogliamo credere, che avesse

in animo alcuno del Corpo, per un falso spirito di Corpo, e quindi ci aspettiamo a non sentir più, dopo queste dichiarazioni, lagnanza alcuna su questo affare, poichè dopo conosciute queste circostanze, tali lagnanze non sarebbero più scusabili.

Modena, 27 giugno 1832.

Firm. FRANCESCO.

LXXXVI.

N. 7740. Prot. segr.

(CIRCOLARE).

Modena, 10 novembre 1851.

Al Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo.

Al signor Delegato politico della città e provincia di Guastalla.

Giunto a conoscere l'Augusto Sovrano che l'emigrato Antonio Peretti non cessa di eccitare all'odio e disprezzo di questo Governo, spiegando sentimenti antilegittimisti, con venerato Chirografo 7 andante, N. 7865, al mio Ministero diretto, lo ha escluso dall'ammnistia concessa col R. Editto 8 agosto 1848, e dichiarato bandito in perpetuo dagli Estensi Dominj, ordinando conseguentemente che qualora osasse di penetrarvi, venga sottoposto a processo, non solo pel titolo di bando violato, ma ben anche per la costante sua avversione al Governo anzidetto, comprovata da ricapiti esistenti presso il prefato Ministero.

Nel portare altrettanto a cognizione della S. V. per opportuna sua norma, nell'atto che si deduce pure a pubblica notizia con apposito Articolo inserito nel *Messaggere Modenese* d'oggi N. 500, io la invito ad emettere analoga Circolare alle subalterne Autorità politiche di codesta Provincia, onde non manchi di esecuzione nella Provincia stessa la Mente Sovrana nel caso di sopra previsto, e Le soggiungo che, avvenendo l'arresto del Peretti, dovrà il medesimo essere tradotto alle Carceri d'Ergastolo a di-

sposizione di questo Ministero, il quale con adattata accompagnatoria sarà prevenuto di consonanza.

Certo di essere col debito impegno secondato, ho il vantaggio di contestarle la mia distinta stima.

Firm. DE BUOI.

C. BARTOLOMASIO, *Segretario.*

LXXXVII.

N. 152.

Carpi, 27 agosto 1859.

**All'Inclita Commissione incaricata della Collezione
dei Documenti del Regno degli ex Duché Austro-
Estensi in Modena.**

IL GIUSDICENTE.

A tenore dell'ossequiata Circolare del 15 cadente mese N. 45, si comunica a codesta inclita Commissione il seguente fatto:

Nella sera del 1.^o aprile 1849 una turba di villici ammutinavasi nella borgata di Novi, e sotto le invocazioni di Francesco V, offendeva la Guardia Nazionale e qualunque privato da essi ritenuto liberale.

Il signor dottor Carlo Araldi, vice-cancelliere di quella Vice-gerenza, escendo da un pubblico esercizio, consigliava l'uno dei capi, in persona di Bassoli Celeste, del luogo, a starsi quieto e non offendere alcuno. Rivoltosi a questi il Bassoli, con piglio furioso, trasse dalla giacchetta uno stocco lungo mezzo braccio, e con quello tirò all'Araldi un colpo, che sarebbe riescito a ferirlo, qualora Bergianti Emidio non l'avesse d'un forte urto cacciato a terra e sottratto al pericolo.

Ciò fatto, il Bassoli diessi a fuga, e si mantenne latitante fino al successivo novembre, e frattanto rassegnava al Trono di Francesco V una prece, con cui chiedeva di fare a piede libero le difese, dichiarando non avere altro male commesso in tale contingenza, se non di urtare a caso contro l'Araldi e cacciarlo a terra, trovandosi colla folla a fare giulivi applausi ed evviva a S. A. R.

Il signor Ministro di Grazia e Giustizia Scozia, con sua Nota del 6 novembre detto anno N. 2614, al Vice-gerente di Novi, scriveva:

« Con Sovrano Rescritto 3 corrente mese, S. A. R. si è degnata di limitare a tre giorni di arresto la pena di Bassoli di costì, sul fatto di cui è incolpato, come dal Rapporto di V. S., 3 aprile N. 45-8, del corrente anno, qualora però il medesimo si costituisca in carcere, imponendo del resto silenzio al processo. Si partecipa alla S. V. medesima tale Sovrano Rescritto per norma e perchè lo faccia conoscere alla famiglia dell'inquisito. »

Firm. SCOZIA.

Mi dichiaro col più profondo rispetto e stima

Devotissimo Servo,

G. GUZZONI.

LXXXVIII.

Chirografi ducali nei quali si proclama l'impunità dei delitti a beneficio degli affezionati al Governo Ducale.

Prot. N. 5633.

Al Ministero di Grazia e Giustizia

Che farà mettere in libertà ed imporrà silenzio al processo intentato contro undici individui del circondario di Vignola, per un fatto di carattere politico in odio alla disciolta Civica, avvenuto in Vignola stessa il 18 giugno scorso; e ciò ad eccezione dei due più gravemente indiziati di ferimento, ordinando però per quelli ancora il più sollecito disbrigo dell'affare, riferendoci la Sentenza.

Eguualmente s'imporrà silenzio, e si porranno in libertà tutti i prevenuti per altro simile fatto, accaduto in Finale, senza grave ferimento, e ciò per essere cosa troppo nota a Noi che si fa di tutto per aggravare coloro che trascorrono menomamente verso *lo scaltro e compatto partito rivoluzionario*, e che in cuor loro sono affezionati al Nostro Governo.

Modena, 20 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

Prot. N. 4886.

Il Ministro di Grazia e Giustizia.

Modena, 23 ottobre 1849.

Con Sovrano Chirografo 20 corrente mese S. A. R. ha ordinato che vengano posti in libertà tutti i prevenuti d'aver avuto parte nel *ferimento* costì accaduto nel 27 maggio ultimo scorso, cui si riferisce il Rapporto di V. S. (N. 1, Prot. Riserv.) del giorno 10 successivo giugno, e che sia imposto silenzio alla relativa procedura intrapresa e pendente in codesta Giudicenza.

Si partecipa a V. E. tale Sovrano ordine per la coerente esecuzione.

Firm. SCOZIA.

Dott. BARTOLOTTI, *Segretario*.

Al signor Giudicante del Finale.

NB. Il suddetto Chirografo ed il relativo allegato di esecuzione ebbe per movente un tafferuglio interceduto tra la Guardia Civica del Finale ed i contadini della R. Tenuta della Quiete nel 27 maggio 1849, in cui ebbero a rimanere feriti alcuni dei civici stessi per opera degli indicati insorgenti che ne furono i provocatori. Venivano questi ispirati da persona direttamente attaccata, e lo scopo partiva dal provocare un'occasione in cui si potesse far luogo allo scioglimento della Guardia Nazionale.

La reità ebbe ad incontrarsi nel procedimento dei contadini, esenti d'altronde da colpa i civici funzionanti.

LXXXIX.

N. 8669. Prot. segr.

**A Sua Eccellenza, il signor Tenente Maresciallo
Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini,
Comandante la Fortezza di Mantova.**

6 aprile 1859.

L'A. R. dell' Augusto mio Sovrano, come forse

sarà noto all'E. V., ha conseguito dall'I. R. Governatore Generale della Lombardia cortese annuenza che l'autorizza ad inviare ed a far custodire nelle carceri di codesta Fortezza parecchi condannati politici che ora trovansi in questo Ergastolo.

Datomi di ciò avviso dalla preossequiata A. R. ed ingiuntomi dalla medesima di concertarmi coll'E. V. all'uopo, non tardo di dar corso al presente foglio per conoscere quando si possa incominciare la traduzione, osservando sin d'ora alla lodata E. V.:

1.^o Che i condannati in discorso ammonteranno fra i 60 ed i 70;

2.^o Che il loro invio a codesta volta, sarà fatto in dettaglio, mediante giornalieri separati convogli;

3.^o Che questi verranno scortati sino al confine dai Reali Dragoni;

4.^o Che al confine stesso i Reali Dragoni ne rinunzieranno la scorta agl'I. R. Gendarmi;

5.^o Che i mezzi di trasporto potranno proseguire sino alla Fortezza;

6.^o Che ognuno dei condannati avrà il ricapito sulla rispettiva individualità.

7.^o Che coll'ultimo convoglio sarà trasmesso alla prefata E. V. l'elenco generale di tutti, colle necessarie annotazioni;

8.^o Che i medesimi dovranno essere mantenuti, sia di vitto, sia di vestiario a carico dell'Estense Governo, che ne soddisferà l'importo nelle epoche che si concerteranno.

Dietro di ciò, prego dunque la gentilezza dell'E. V. ad indicarmi il giorno in cui potrà aver luogo la traduzione del primo convoglio, ed a favorirmi quelle norme ed istruzioni le quali a me valgano per viemmeglio evadere i Sovrani comandi.

Mi lusingo di essere cortesemente secondato, e intanto passo all'onore di raffermarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Firm. DE BUOI.

N. 70.

I. R. Comando di Fortezza di Mantova.

All'Eccelso Reale Estense Ministero di Buon Governo in Modena.

Mantova, 9 aprile 1859.

Evadendo il pregiato Dispaccio N. 8669, Prot. Segr., in data 6 aprile corrente, ho l'onore di partecipare a codesto Eccelso Reale Ministero, che nulla osta al ricevimento dei condannati, di cui parla il prelodato Dispaccio.

Prego soltanto cortesemente a voler farmi conoscere a tempo i giorni e le ore, quando arriveranno i singoli convogli al confine, e da quanti Reali Dragoni saranno scortati i medesimi, onde poter disporre l'opportuno per l'ulteriore invio a questa Fortezza.

Colgo quest'occasione di raffermarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Firm. CULOZ.

N. 6612. Prot. segr.

A Sua Eccellenza, il signor conte Maresciallo, Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

addì 11 aprile 1859.

In replica al pregiato foglio di V. E. 9 andante, N. 70, signifiko alla stessa E. V.:

1.° Che li condannati da tradursi in codesto Forte vi saranno inviati in tre convogli, il primo de' quali giungerà alla Moglia, primo posto austriaco, nella mattina di venerdì 15 corrente, fra le 5 e le 6; il 2.° nel successivo martedì 19, alla stessa ora, ed il 3.° nel sabbato 23, all'ora medesima;

2.° Che i convogli, ciascuno de' quali sarà composto di quattro vetture, o più, occorrendo, saranno

scortati da 12 Dragoni a cavallo, diretti da un superiore, i quali al suddetto posto della Moglia consegneranno alla Forza austriaca i convogli stessi;

3.^o Che le vetture stesse di conseguenza proseguiranno sino a codesta Fortezza, dopo di che sortiranno libere per poi ritornare in Modena;

4.^o Che il graduato dirigente la scorta porterà con sè la nota o note dei singoli condannati per farne consegna all'altro che comanderà il distacco austriaco.

Ho l'onore di ripeterle i sensi della mia più distinta stima e considerazione.

Firm. DE BUOI.

A Sua Eccellenza, il signor Tenente-Maresciallo, Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

In soggiunta al mio foglio di pari numero e data, mi è d'uopo pregare l'E. V. affinchè si compiaccia di ordinare che i *manettoni* coi quali saranno assicurati i condannati traducendi in codesta Fortezza, vengano di mano in mano rilasciati al conduttore delle vetture, che è incaricato di ritirarli e di riconsegnarli a questo Governo.

Mi riprometto di essere gentilmente favorito, e intanto passo all'onore di raffermarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Firm. DE BUOI.

N. 8672. Prot. segr.

A Sua Eccellenza, il signor Tenente Maresciallo, Barone Culoz, Gran Croce di più distinti Ordini, Comandante la Fortezza di Mantova.

17 aprile 1859.

Li condannati da tradursi in codesta Fortezza, che

sono tutti cattolici, non hanno soddisfatto al precetto Pasquale, perchè, per massima, altrettanto qui si compie dopo le SS. Feste, per maggior comodità degli Ecclesiastici, attesoche si trovano prima occupati.

Ravviso opportuno di altrettanto partecipare all'E. V., affinchè, compiacendosi di renderne avvertito il sacerdote o sacerdoti che incombono costì alla direzione spirituale de' condannati, voglia in pari tempo disporre che a cura dei medesimi abbiano i condannati in discorso a compiere il dovere loro ingiunto dalla Religione che professano.

Nè questo mio invito dirigo alla lodata E. V. soltanto per me, ma ben anche per volontà di S. A. R. l'Augusto mio Signore, cui del pari sta a cuore l'osservanza e l'adempimento del Precetto summentovato.

Ritorno all'onore di protestarle i sensi della più sentita stima e considerazione.

Firm. DE BUOI.

*A Sua Eccellenza, il signor Consigliere di Stato,
Ministro di Buon Governo in Modena.*

Eccellenza,
Corrispondendo alla comunicazione data da V. E. all'Inclito Comando di questa Fortezza del 17 aprile p. p. N. 8672, e dallo stesso qui trasmessa, mi onoro di parteciparle che i condannati Modenesi qui degenti, mantennero finora una condotta incensurabile, e che i medesimi nei giorni 3 e 4 del corrente hanno soddisfatto al precetto Pasquale.

Aggradisca i sensi della maggiore mia considerazione e stima.

Mantova, 8 maggio 1859.

Per l'I. R. Delegato Provinciale,

Il vice-Delegato,

N. N.

XC.

Al Marchese Giuseppe Molza, Presidente del Consiglio di Stato.

In séguito ai concerti presi col Conte Bombelles, Commissario Straordinario munito di pieni poteri da S. M. la Duchessa di Parma, si è convenuto che i due Governi Estense e Parmense si darebbero aiuto scambievolmente di truppe ed artiglierie alla richiesta del vicino, e purchè allo Stato proprio non siano, per circostanze notorie, indispensabili tutte le proprie truppe.

Il Consigliere di Stato adunque, in Nostra assenza, e quando non vi sia tempo di chiedere Nostri ordini, è autorizzato a dare truppe e cannoni al Governo di Parma, od a richiederne da esso Governo. Si rivolgerà esso a S. M., ed in sua assenza al Conte Bombelles, ed in assenza del Conte Bombelles, al Colonnello Conte Salis, o a chi altri comandi quelle truppe, e così dietro domanda di quei personaggi, spedirà rinforzi nei casi preveduti di sopra.

Si nota per caso più probabile pel Governo Estense quello, che, ove niuna guarnigione Estense potesse indebolirsi per soccorrere l'altra, Reggio fosse quello per cui convenisse meglio chiedere rinforzo di almeno due compagnie da Parma. In caso di dar rinforzo a Parma, si occuperà provvisoriamente Reggio da due altre compagnie di truppa attiva od Urbani, ed in caso, da qualche altra compagnia Militi di rinforzo. La divisione di Reggio potrebbe così partire lo stesso giorno per Parma. Ove si domandassero due cannoni, si facciano essi sempre scortare da una compagnia almeno.

In caso d'intervenzione Parmense, quelle truppe vengano fornite di alloggi con letti, coperte, ed abbiano un soprasoldo dal Governo Estense, ossia dalla Cassa dello Stato, di 40 centesimi giornali il Comune, 50 il Sotto-caporale, 60 il Caporale, 80 il Sergente, 2 franchi l'Ufficiale subalterno, 3 il Capitano o Ca-

pitano-Tenente, 10 il Maggiore, 15 il Tenente-Colonnello e 20 il Colonnello.

Gli Ufficiali saranno alloggiati a carico Comunale in città o nel quartiere; ove l'occupazione di un punto sia seguita dietro tumulto aperto, in cui la truppa abbia fatto uso delle proprie armi, i soprasoldi alla truppa Parmense staranno a carico Comunale. Per parte del Comando Generale e di tutto il militare Estense, gli ausiliarj dovranno trattarsi con distinzione e cordialità, e così il Governo dovrà loro usare ogni facilitazione, ed il Commissariato di Guerra curerà l'esecuzione della parte amministrativa contenuta in queste istruzioni.

Il Consiglio di Stato terrà ne' suoi Atti queste istruzioni da osservarsi puntualmente all'eventualità.

Pavullo, 23 agosto 1847.

Firm. FRANCESCO.

XCI.

A certo Fialdini di Massa, sergente nella milizia, che chiedeva sussidio per mantenere il figlio nel Collegio Gesuitico, scriveva:

« Visto, ma non vogliamo favorire l'aumento degli studenti, e se lo avvierà nel proprio mestiere, lo soccorreremo. »

Modena, 3 novembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XCII.

All'Intendente Generale dei Beni Camerali ed Ecclesiastici.

Per istabilire fin d'ora un Collegio di Padri Gesuiti a Reggio, nel locale di San Giorgio, e colla vista di stabilirne un secondo a Modena, avendo Noi proposto alla Santa Sede di voler disporre in favore e per dotazione di detti Collegj della tenuta

detta del Traghettino, di provenienza dei PP. Benedettini soppressi di Parma, situata nella Nostra Provincia di Reggio, in modo tale, che un terzo del reddito di tale tenuta serva per dotazione del Collegio dei Gesuiti di Reggio, l'altro terzo serva pure pel primo anno a sostenere le occorrenti spese d'impianto di un secondo Collegio de' Gesuiti a Modena, e susseguentemente per dotazione del medesimo, e finalmente l'ultimo terzo sia riservato in favore dei PP. Benedettini, preferendo quelli de' Nostri Stati, qualora in esso si potessero ristabilire, ed in difetto, li PP. Benedettini di Parma, se avesse luogo il loro ristabilimento, e caso che no, a favore de' Benedettini in generale, da rimettersi ogni anno a Roma al Padre Generale di detto Ordine; ed avendo noi su tutto ciò rilevato dalla risposta da sua Eminenza il Cardinale Consalvi, Segretario di Stato di Sua Santità, in data 5 agosto 1815, su questo proposito a Monsignore Gio. Fortunato Zamboni, delegato per questo affare da Sua Santità, e che fu dal medesimo a Noi in copia autentica comunicata colle seguenti parole: « Che il Santo Padre propone, che in via provvisoria venga applicata una porzione sufficiente di codesti beni dei Benedettini in favore del Collegio de' Gesuiti di Reggio, venendosi con questo temperamento a conservare quella parte dei loro beni ai Benedettini, ed a rendere soddisfatte nel modo possibile le premure del Serenissimo Duca; » si è da Noi in conseguenza di tutto ciò determinato quanto segue:

1.^o Il Conte Luigi Guicciardi farà consegnare ai PP. Gesuiti del Collegio di Reggio, e nominatamente al Padre Malfatti, Superiore di detto Collegio, pel prossimo San Martino, come principio del nuovo anno rurale, la tenuta detta del Traghettino, situata nella Provincia di Reggio, non compreso il Fenile ed altri possessi di provenienza pure dei PP. Benedettini, ma soltanto essa tenuta del Traghettino, quale trovasi ora affittata dalla Nostra Ducal Camera al Barelli, per cinquantamila lire italiane;

2.^o Vogliamo che la rata, che scade nel prossimo Natale, come percezione del cadente anno rurale, venga ancora in totalità percepita dalla Nostra Ducal Camera. Concediamo però al Collegio dei Gesuiti di Reggio, all'atto della apertura del medesimo, a titolo di mantenimento dal San Martino fino al Natale 1815, la somma di duemila lire italiane;

3.^o Non venendo a scadere la prossima rata d'affitto del Traghetino che a San Pietro del 1816, e dovendo per questi sei mesi mantenersi il Collegio dei Gesuiti di Reggio, Noi accordiamo al medesimo, da dedursi sulla rata d'affitto del Traghetino, che scade al prossimo Natale, italiane lire settemila e cinquecento, che dalla Intendenza Generale dei Beni Camerali si daranno al Collegio dei Gesuiti di Reggio in via di prestito, da restituirsi da questo alla Nostra Ducal Camera alla prossima epoca di San Pietro, ossia il dì 30 giugno dell'anno 1816; al che il Collegio si obbligherà con scrittura;

4.^o Vogliamo che al Collegio de' Gesuiti in San Giorgio di Reggio, in via provvisoria, come sono le parole della proposizione comunicataci di Sua Santità, venga applicato un terzo dei redditi, netti dalle spese, della tenuta suddetta del Traghetino, mentre per parte Nostra e per quanto ci riguarda intendiamo di accordarlo in perpetuo e in tutta proprietà, qualora la Santa Sede non vi si opponga;

5.^o Vogliamo parimenti che il Collegio de' Gesuiti di San Giorgio di Reggio amministri per ora tutta la tenuta del Traghetino, come meglio crederà, tenendo un esatto conto dei redditi della medesima dall'11 novembre dell'anno corrente 1815 in avanti, per renderne esatto conto, onde poterne dedurre, nonchè il terzo applicato allo stesso Collegio, ma anche quello che si applicherebbe alla fondazione di un secondo Collegio de' Gesuiti a Modena, e la parte che verrebbe concessuta all'ordine de' PP. Benedettini;

Tale nostra disposizione e volontà precisa, dovrà

non solo servire di norma alla nostra Intendenza Generale dei Beni Camerali ed Ecclesiastici, ma dovrà pur anche venire, in copia; e per intiero comunicata al Padre Malfatti Gesuita, come Superiore del Collegio de' Gesuiti da aprirsi in Reggio, onde serva di norma anche al medesimo.

Modena, 6 ottobre 1815.

Firm. FRANCESCO.

XCIII.

A supplica di una Vedova chiedente sussidio per far proseguire gli studj ai figli, rescriveva:

« Per ora non ci è possibile di soccorrere la petente pei figli agli studj, non volendo Noi incoraggiare l'attuale eccessivo aumento di dottori. »

Modena, 23 aprile 1858.

Firm. FRANCESCO.

XCIV.

La Presidenza della Censura, esponendo al Ministero di Buon Governo che il signor Giuseppe Turelli di Modena aveale indirizzata una domanda per ottenere dal Ministero il permesso di una pubblicazione di un giornaletto di otto pagine ad ogni quindici giorni, che tratti unicamente di AGRICOLTURA, sotto la esclusiva sua direzione e *responsabilità*; e che dall'avanzata domanda, e dalle istesse parole del richiedente appare costante l'intendimento di volersi tenere lontano da qualunque idea che si attenga anche indirettamente alla politica, non volendo estendere le sue mire oltre alle disquisizioni che valgano ad influire pel miglioramento di una scienza, la quale forma il solo oggetto de' suoi studj pratici da ben otto anni; aggiungendo ancora che nello Stato Estense può tornare assai giovevole un giornale di simile natura, il quale, sviluppando i principj di teoria nazionale attinti da una studiata pratica, e confortati dall'applicazione di quanto offrono le recenti

scoperte in fatto di scienze analoghe, darà per certo un impulso maggiore ai diversi rami ne' quali si estende l'agricoltura, S. A. rescrisse:

« Trattandosi di un rivoluzionario noto, e dei peggiori che vi siano nel nostro Stato, gli si neghi qualsiasi permesso di pubblicare giornali, giacchè la cosa più utile ed innocente diviene in mano a gente di tal sorte un'arme pei loro fini, spargendo essi in tutte le cose le loro massime ed il loro veleno. »

1.º dicembre 1854.

Firm. FRANCESCO.

Il Buon Governo limitavasi a rispondere nei seguenti termini:

N. 8156. Prot. Segr.

All' Illustrissimo signor Dottor Carlo Malmusi, Presidente della Censura negli Stati Estensi in Modena.

4 dicembre 1854.

« Per circostanze speciali, note a questo Ministero, non è dato concedere al signor Giuseppe Turelli, il permesso di pubblicare un giornale intitolato l'*Agricoltore*, che egli chiede mediante la supplica, la quale V. S. Illustrissima accompagna ed appoggia allo stesso Ministero, col foglio 29 novembre p. p. N. 331.

« Ciò significandole per norma, ed in riscontro, le ritorno, come ella desidera, la supplica prericordata, e passo al pregio di contestarle la mia distinta stima. »

Pel Ministro,

COPPI.

XCV.

A supplica di una Vedova chiedente sussidio perchè il figlio potesse far il deposito occorrente all'esame del secondo anno di facoltà matematica, rescrisse

“ Non amiamo d'incoraggiare l'aumento degli studenti; quindi non si fa luogo alla domanda. ”

Reggio, 31 maggio 1858.

Firm. FRANCESCO.

XCVI.

Carteggio relativo alla Giustizia militare.

Prot. N. 206 del Supremo Comando Militare Estense.

Modena, 15 febbrajo 1855.

Mediante Nota del R. Corpo Dragoni, in data 9 dicembre ultimo scorso N. 1220-2593, Sezione Politica, furono, previa autorizzazione di S. A. R., tratti nelle carceri dell'Ergastolo quattordici individui, cioè:

Scopi Domenico, lavoratore di marmo;

Incerti Jacopo, idem;

Merli Aldebrando, idem;

Fabricotti Pellegrino, possidente;

Bertolucci Giuseppe, lavoratore di marmo;

Zannoni Luigi, idem;

Borghini Giuseppe, idem;

Bertucci Giuseppe, idem;

Merli Odoardo, modellatore di figure;

Bertolucci Leopoldo, studente;

Bertolucci Giovanni, idem;

Bertucci Alessandro, scalpellino;

Lodovici Tommaso, frullonajo, e

Pedroni Pietro, lavoratore di marmi;

quali pretesi indiziati dei continui omicidj e ferimenti, che pur troppo in allora arditamente commettevansi in e fuori di Carrara, e ciò all'oggetto che da questa Commissione si procedesse contro di essi.

Per base di tale procedura non venne comunicata dal Comando la 2.^a Compagnia Dragoni che una *storia generale* della loro vita anteatta, che si disse pregiudicata sotto ogni rapporto. Senza però menomamente portar in campo *alcun indizio speciale* che militar potesse contro l'uno o l'altro dei detti individui in ordine ai crimini loro addebitati.

Senza ritardo lo scrivente nella sua qualità di Commissario Fiscale, si accinse ad assumere in sommario esame i sunnominati soggetti, i quali, come era ben facile a prevedersi, si attennero alla più assoluta negativa; ritirò inoltre dalle rispettive autorità Criminale e Politiche le analoghe fedine, ed invitò dasezzo il Comando del Corpo Dragoni a procacciargli almeno l'indicazione di qualche testimonj atti a fornire lume in sì misteriosa caligine.

Pervennero infatti le mentovate fedine, dal cui tenore risultò, avere realmente i suddetti individui, tranne gli Scopi, Incerti, Bertolucci Giuseppe e Leopoldo, Lodovici e Pedroni, più o meno già sofferte diverse punizioni, ed arrivò pur anche un nuovo rapporto steso dal Comando, della 2.^a Compagnia Dragoni, in data 13 dicembre, il quale, ben lontano dal somministrare le cotanto desiderate informazioni, ridonda di ammonizioni relative ad un metodo del tutto nuovo di sentire in esame i detenuti, rapporto che per la sua bizzarra singolarità reputasi conveniente d'acchiudere in copia a codest'inclita Carica.

Siccome però l'unica ombra di speranza, che qualcuno di coloro cioè si disponesse a confessare limpidamente i fatti a lui noti in ordine agli altri, venne pur'essa a svanire, in causa di essere cumulativamente stati trasportati a questa parte ed in causa di essersi trovati assieme in maggior numero una notte intera nelle carceri di Fossdinovo nel loro tragitto; così da parte dello scrivente trovansi esauriti tutti i mezzi giudiziarij di procedere più oltre contro dei medesimi, stante l'assoluta mancanza d'indizj a loro carico.

Nondimeno cade qui in acconcio di far riflettere sommessamente, come atteso l'attuale stato d'assedio in Carrara, per viste superiori politiche riuscirebbe dannoso il ridonarli subito alla libertà, potendo ciò servire d'eccitamento ad altri a delinquere in soggetta materia; perlocchè proporrebbe che allora soltanto che ristabilito sarà il pristino ordine di cose, venissero posti pei primi in libertà i surriferiti sei

individui, quali, sebbene scevri da ogni taccia sì criminale che politica, pure vengono dipinti di pensare avverso all'attuale Governo, e dopo di loro gli altri otto, assai più pregiudicati.

Firm. KAINRATH, Maggiore auditore.

Dottor G. SAETTI, Cancelliere.

—
Segue il rapporto del Comando Dragoni 13 dicembre 1854 da Massa.

Ad analogico riscontro della rispettabile Nota al N. 1222 S. P. di codest' inclito Comando, chiamati i Confidenti, si sono tosto riassunte nuove domande intorno alli 14 arrestati, perocchè anche firmassero le prime iniziazioni riferite col N. 148 P. S., onde perseverare la processura che sta per intraprendere l'illustrissimo signor Auditore militare; ma per quanto incompromettibili ed indenni si siano rassicurate le deposizioni che i probi confidenti avessero ancor confidate rispetto ai detti detenuti, questi, benchè con reticenza, hanno risposto: avere esposto tutti quei dati produttivi per redigere un processo gravante i noti individui, reputando eziandio come atto inconsulto quello di sottoscrivere le accuse da esso loro deposte; mentre è voce comune che li 14 arrestati, custoditi per bene separatamente, e castigati con serietà, mediante accorti esami e mistiche interrogative, cadono da sè stessi in questa confessione desiderata, giacchè sono i medesimi talmente impressionati che si temano a vicenda, e perciò facile a ritenere che ad ogni interrogazione non succederà una repulsa, quando, al più, non sia perplessa.

Il sottoscritto poi è del parere che quando il prefato signor Auditore non potesse procedere contro i premenzionati detenuti, si degnasse almeno tentare esami suggestivi, che da quelli potrebbe trovare sorgente tale da offrirgli il mezzo per avverare le esposizioni dei Confidenti, quali, benchè non

si vogliono adattare sottofirmare le accennate imputazioni, tuttavolta assicurano il sottoscritto essere quegli marcatamente sospetti complici dei delitti nel Carrarese, e che, riposti che fossero in libertà i medesimi, sarebbe un decampare la speranza dei buoni, che fermamente credono che la punitiva giustizia abbia la sua volta scoperto il filo di quegli omicidiarj, che in faccia alla società debbono essere palesi e puniti.

Infine, se non fosse stato inaccessibile il comprovare con fatti la di costoro imputata reità, non avrebbe mancato lo scrivente di porgere istantaneo annunzio al prefato inclito Comando; ma troppo scaltri sono i malevoli per non lasciar tracce a loro svantaggio.

Tanto a scarico di dovere ecc.

*Il Capitano Comandante la Compagnia,
Firm. PIRANI.*

Per Copia conforme all'originale

Visto D. G. SAETTI, *Cancelliere.*

All'inclito Comando il Reale Corpo Dragoni in Modena.

XCVII.

Al Supremo Comando Generale Militare.

Siccome l'esperienza ha dimostrato che certi soggetti viziosi ed incorreggibili, che alle volte prendono servizio nel Nostro Militare, poco caso si fanno della pena di carcere duro, e meno della carcere semplice, e non temono quasi la pena della galera, siamo venuti nella determinazione di sostituire nel Nostro Codice penale militare, in certi casi, alla lunghezza di pena di carcere duro o galera per li delitti più gravi dei soldati, o incorreggibili recidivi, la pena di passar per le verghe, pena, che a seconda dei casi, potrà inasprirsi secondo i casi, facendo passar il soldato una, due o tre volte per duecento verghe; la qual pena potrà infliggersi soltanto dal Consiglio di Guerra, e potrà anche essere rep li

cata coi recidivi con un debito intervallo di tempo, e consultato sempre prima il Medico militare per assicurarsi che il castigo non sia di troppo pregiudizio alla salute dell'individuo. Un basso ufficiale non potrà essere condannato a passare le verghe, che previa la degradazione. Oltre la pena delle verghe, si potrà aggiungere anche quella di carcere, ma a minor tempo.

Quando il soldato vien condannato a carcere più o meno duro, o a carcere semplice, ma a pane ed acqua per alcuni giorni, non avrà in avvenire che la semplice sua razione di due libbre di pane.

Modena, 28 ottobre 1829.

Firm. FRANCESCO.

XCVIII.

Ad oggetto che non vengano omessi i mezzi che si ritengono efficaci a ricondurre nei corpi attivi il buon ordine e la disciplina militare, il signor Generale Comandante, coerentemente anche alla Sovrana mente, spiegata colla Determinazione del 19 settembre prossimo scorso, è venuto di adottare le seguenti prescrizioni di rigore, che serviranno anche per l'emenda di que' militari che tennero in passato una condotta riprovevole.

1.^o Nei casi di mancanze punite colla prigione semplice, carcere e carcere duro, in cui i delinquenti debbano passare dei giorni a pane ed acqua, resta determinato che d'ora in avanti non possano nè debbano percepire che la sola razione, e non già razione doppia di pane, come finora si è praticato.

2.^o Per le mancanze contemplate dall'Art. 60 del Regolamento penale militare, e per tutte quelle per cui, giusta il Regolamento stesso, v'ha luogo ad infliggere la pena del carcere duro, trattandosi però di militari recidivi incorreggibili, potrà il Consiglio di Guerra, o il signor Comandante Generale, e questo senza formalità di giudizio, sottoporre invece il colpevole, se lo crede opportuno, al passaggio fra le

verghe in quella misura che, secondo i casi, verrà determinata, con che però i giri passando fra 200, non eccedano il numero di quattro.

3.^o La stessa pena delle verghe potrà applicarsi, tanto dal Consiglio di Guerra, che dal signor Comandante Generale senza formalità di giudizio, anche nei casi d'insulti o minaccie, con parole o gesti, contemplati dall'Art. 36 del citato Regolamento penale, restando fermo il disposto dal detto Articolo per gli ufficiali, come pure pei casi ne' quali siasi passato a vie di fatto ed a violenze, in cui la cognizione del delitto spetterà al Consiglio di Guerra.

4.^o Per l'applicazione del castigo delle verghe ne' casi contemplati all'Art. 2, sarà presa a calcolo la condotta passata e le mancanze commesse antecedentemente alla presente determinazione.

XCIX.

Al Governatore della Provincia di Modena.

Essendo a Noi ricorsi li dottori Luigi Bonfanti e Bigotti Giuseppe di Reggio, Gasparini Giuseppe e il notaro Giuseppe Montruccoli di Montecchio, Pannizzi Francesco di Brescello e Galvani Domenico di San Martino d'Este, per la sollecita spedizione della loro causa pendente avanti l'ufficio di Polizia del Governo di Modena, per titoli di delitti politici e criminali; in vista della pronta confessione delle rispettive loro colpe, che questi sei individui sunnominati fecero ingenuamente poco dopo il loro arresto e ai primi esami, vogliamo supporre in essi un reale ravvedimento e pentimento delle commesse colpe, e quindi vogliamo anche verso di loro usare di un tratto straordinario di Sovrana grazia col non assoggettarli nemmeno ad alcun formale giudizio, ma col dimetterli dalla carcere, in cui sono già da circa tre mesi e mezzo, e contentarci di farli mettere sotto una stretta sorveglianza della Polizia, come confessi di avere appartenuto alle

proibite sette, onde poter giudicare dalle loro azioni e col lungo andare del tempo se si possa contare in loro sopra un sicuro ravvedimento, col quale solo resta alligata la presente grazia.

Quindi, se si rendessero ancora in avvenire rei di simili colpe, o se si venisse a scoprire che prima di uscire dalla carcere alcuno di loro avesse taciuto e non confessato dei dati a lui noti, interessanti la tranquillità dello Stato, e che secondo i relativi Editti e le vigenti Leggi avrebbero dovuto rivelare, intendiamo che si debba considerare per nulla la grazia ora ottenuta, anzi si dovranno sottoporre al rigor delle Leggi, valutando anche le colpe ora confessate.

Epperò incarichiamo il Nostro Governatore, Marchese Luigi Coccapani, di far conoscere a questi detenuti le benefiche nostre intenzioni a loro riguardo, e le condizioni sotto cui possono ottenere soltanto la grazia, facendoli sottoporre prima, ognuno di essi separatamente, ad un nuovo formale esame dagli impiegati di Polizia, e nominatamente dal dottor Curti, che in ogni caso servir dovrebbe di base legale, se avvenisse che meritassero d'essere in séguito sottoposti a processo, onde così dar luogo a codesti detenuti a riconfermare la loro confessione, ed aggiugnervi quant'altro sapessero e fossero in dovere di rilevare; su di che sono da ammonirsi seriamente; indi dovranno firmare e confermare le loro deposizioni, gli si dovrà leggere un trasunto di queste nostre disposizioni in loro riguardo e farglielo sottoscrivere, onde non possano mai allegarne l'ignoranza, e quindi si dovranno dimettere dalle carceri e rimandare alle rispettive loro famiglie, con avvertire il Governatore di Reggio di queste Nostre disposizioni, riguardo a quelli domiciliati nella provincia Reggiana, onde sieno convenientemente sorvegliati.

Quanto poi al settimo detenuto per pari titolo, cioè il Segretario della Comunità di Montecchio, Ferrari, essendo negativo, vogliamo che sia passato al Tribunale ordinario, cioè a quello di Reggio, per

essere ivi processato, però in forma ordinaria, il che intendiamo anche per li profughi non per anco processati, e contro cui erasi emanato l'ordine d'arresto.

Modena, 16 gennajo 1823.

Firm. FRANCESCO.

C.

Alcuni Militi trovando un Contadino a caccia vollero arrestarlo, ma l'altro difendevasi minacciando di esplodere il fucile contro il Milite che voleva arrestarlo. Mentre accorrevano gli altri militi in soccorso del compagno, accorrevano pur anche i fratelli del cacciatore a difesa di questo, cosicchè i militi giudicarono prudenza ritirarsi e lasciare che quei contadini si riparassero alla casa loro. Fatti poscia arrestare, da circa due mesi erano in carcere quando chiesero grazia, e il Giusdicente che aveva istruito il processo opinava favorevolmente. E notava esso nella sua relazione: *che il rustico che rispetta la divisa di un Dragone, non si è ancora potuto elevare a concepire equal rispetto di un Milite contraddistinto da un solo bonetto di ordinanza, e nel suo materiale idiotismo il considera oggi, che è in attualità di servizio, quell'istesso suo pari con cui jeri scherzando divideva le fatiche del campo.*

Ma S. A. rescriveva:

Prot. N. 3316.

“ Se il processo dovesse durare tanto quanto la pena a cui si riferisce la qualità del delitto, si potrà porre a piede libero l'inquisito, ma il processo si dovrà ultimare anche pel caso di pecuniaria od altro. In ogni modo la minaccia contro la Forza pubblica non deve essere posta sotto silenzio e merita punizione ”.

28 giugno 1852.

Firm. FRANCESCO.

CI.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Coerentemente ai nostri principj di usare, secondo le circostanze, d'una maggiore facilitazione o grazia ai rei confessi che ai negativi, saremmo stati in disposizione di usarne anche a favore del dottor Domenico Gilioli, quando alla prima egli confessò al dottor Curti, facente funzione di Direttore di Polizia, i suoi delitti di appartenenza, ed aggregazione a Società segrete proibite; ma l'aver egli in séguito nel suo processo tentato di ritrattare la sua confessione, e la grave circostanza d'esser egli stato impiegato di una Giusdizienza, e più ancora impiegato qual Cancelliere al Tribunale Statario di Rubiera nel giudizio contro i Carbonari e Settarij detenuti a Rubiera, senz'aver confessato nè ritrattato la sua aggregazione a dette segrete Società, lo rende talmente colpevole, che non si poteva prescindere dal trattarlo con tutto il rigore delle leggi. Approvando quindi il ricorso fatto dal Procuratore fiscale del Tribunale Speciale che lo giudicò, al Supremo Consiglio di Giustizia per revisione della causa, onde fosse esaurito quanto la Giustizia richiede per la punizione di così grave delitto congiunto a tali aggravanti circostanze; ma considerando Noi che, quand'anche in revisione il Gilioli fosse per essere condannato alla pena ordinaria, che sarebbe di morte, Noi, in riguardo della sua prima confessione, fatta al dottor Curti, gli avremmo fatto grazia della vita; ordiniamo col presente Nostro Chirografo che si sopraseda dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia al Giudizio di Revisione contro il Gilioli, e ci contentiamo di confermare la Sentenza del Tribunale Speciale che lo condanna a vent'anni di galera.

Modena, il 17 ottobre 1823.

Firm. FRANCESCO.

CII.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Volendo Noi fare sollecitamente giudicare e definire la sorte dei due detenuti Giovanni Manzotti di Sant'Ilario ed Aniceto Carpi di Reggio, detenuti per titolo di delitto di lesa Maestà e di aderenza a Società segrete, e ciò in unica istanza in conformità delle massime stabilite dal Nostro Chirografo 14 maggio 1822, abbiamo determinato di farli giudicare dai tre Consiglieri più anziani del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, ai quali commettiamo questo giudizio, nel quale l'Avvocato Generale farà pure le sue incumbenze; e se mai occorresse un Giudice Istruttore, ne potrà fare le funzioni il Giudicante Criminale di Modena. Al nostro Governatore di Modena Marchese Coccapani Luigi Imperiali, commettiamo di trasmettere a questo Tribunale Supremo tutti gli atti contro costoro istrutti dal Dipartimento di alta Polizia, meno solo quanto compromettere potesse i segreti del Governo, onde si avrà a giudicare sui fondamenti che trasmetterà il Dipartimento dell'Alta Polizia, operando tutto il da Noi disposto nella nostra Risoluzione del 18 aprile 1823. Ai processi fatti a questi detenuti dal Dipartimento dell'Alta Polizia, si dovrà prestar piena fede come fatto dalla competente Autorità Giudiziaria, ed osservarsi tutti li nostri Decreti successivamente emanati relativi alle cause d'egual natura.

Il Manzotti, che fu sottoposto al Tribunale Statario di Rubiera, che per impedimento nato non potè giudicarlo, lo sarà ora, che gli impedimenti sono tolti, egualmente da tre giudici, inappellabilmente, che abbiamo nominati e nominiamo nei tre Consiglieri anziani del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, a ciò particolarmente da Noi delegati.

Modena, li 48 giugno 1858.

Firm. FRANCESCO.

CIII.

Relazione del processo di Maria Marzi di Reggio.

Riferiva a S. A. R. li 13 ottobre 1858 il Ministro di Giustizia e di Grazia col N. 3360.

« La nubile Maria Marzi, giovane in sui 23 anni, figlia di poveri, ma onorati e stimabili genitori, tentata dall'occasione che le veniva fornita per la niuna guardia e cautela che delle robe sue usava certa Faustina Agazzani, la di cui abitazione frequentava a piacimento, manomise una scatola in cui l'Agazzani teneva oggetti di ornato femminile, e se ne impossessò voltandoli ad uso proprio. Il che le valse condanna di 8 mesi di carcere, siccome colpevole di furto semplice per un approssimativo di circa 50 franchi. Della qual pena, che la giovine condannata sta espiando nelle carceri della Missione, la sconsolata madre è venuta in gravi apprensioni, sapendo la figlia accomunata con donne vòlte al vizio ed al disordine. Il perchè si fa ad implorare, congiuntamente al marito, la grazia della residua pena dalla Sovrana Clemenza, ovvero anche che si possa scontare questo residuo nella Casa del Buon Pastore in Reggio, dove verrebbe la figlia di buon grado accolta, stante l'essere d'indole naturalmente buona nè inclinata a mal costume. »

*L'Ossequioso Ministro,
Firm. COCCHI.*

Prot. N. 3906.

« Ci fa molta meraviglia che la donna condannata non sia stata passata allo Stabilimento di Bomporto, diretto appunto dalle Suore del Buon Pastore come quello di Reggio, ove però non vanno che giovani che sono volontarie, e che non è stabilimento per espiarvi pena, nè governativo. »

13 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

Avendo il padre della Marzi fatta nuova supplica per grazia, S. A. R. rescrisse:

« Non si fa luogo a graziare una ladra domestica, trattata con abbastanza indulgenza dai Giudici. »

27 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

CIV.

Nella sera dell' 11 marzo 1850 fu commesso un latrocinio in Luzzara colla morte violenta del derubato. Il processo che venne instrutto non potè conseguire un esito sollecito, per la ragione che ignoti dapprima ne erano gli autori e fu soltanto con gran pena e tenendo conto di minute e quasi impercettibili circostanze, che si potè nell' inquisizione generale giungere a trovare il filo dell' inquisizione speciale; questa poi ebbe a riuscire lunga, sia per il numero dei prevenuti, che per la qualità della prova giudiziaria sulla quale si fondava. Fu soltanto nel 22 giugno 1855 che il Tribunale di Reggio potè proferire la Sentenza, la quale, rassegnata al Duca, vi appose tale Rescritto:

« Ritorniamo la Sentenza qui entro onde il processo passi all' Appello, ma facciamo presente che per compilare questa Sentenza di Prima Istanza (*doveva dire invece il processo*) vi vollero oltre cinque anni, tempo inauditamente lungo, e che fa poco onore ai nostri Giudici, che scrivono forse molto, ma concludono poco, soprattutto quando si tratta di delitti atroci (*sic*), pei quali pare temono di concludere il processo. Attendiamo quindi tanta maggiore sollecitudine negli altri stadj di questo processo atroce, e che la giustizia sia finalmente fatta una volta e vendicate le innocenti vittime e le disgraziate loro famiglie, per le quali non sentono pietà quei Magistrati, che non trovano il modo di ultimare tali processi, provando invece scrupoli

e compassioni assurde pei scellerati che commisero tali nefandità.

12 luglio 1852.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

CV.

Al Governatore di Modena, Marchese Luigi Coccapani.

Avendo il Tribunale di Modena sopra gli atti del processo dei detenuti per lo spargimento del Proclama sedizioso latino ai Soldati Ungheresi, giudicato essere da dimettersi dalle Carceri il professore Moreali, Ciro Menotti, il dottor Cappelli, Antonio Ferrarini, Paolo Manna e Bonajuto Sanguinetti, ordiniamo che questi sei sieno dimessi dalla Carceri Criminali, volendo però che dalla Polizia Governativa sieno continuate le indagini contro di loro, e riservandoci a prendere quelle disposizioni ulteriori riguardo ad essi, che giudicheremo essere convenienti; mentre veduto da Noi il voto del Procuratore Fiscale, a cui aderì il Tribunale, e non avendoci appagati i motivi e le conclusioni di detto Voto, Ci riserviamo di comunicarlo consultivamente a qualche Giureconsulto di Nostra confidenza, onde meglio conoscere la verità, per indi prendere le misure che troveremo essere convenienti.

Non troviamo conveniente di ritenere più oltre alla Pubblica Istruzione il professore d'eloquenza abate Moreali, onde il nostro Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione gli farà intimare la sua dimissione dalla Università, volendo Noi che il dottore Lugli continui a supplire alla cattedra d'Eloquenza.

Fino a tutto giugno, prossimo venturo, si faccia pagare all'abate Moreali il suo stipendio, dopo la qual epoca cessa intieramente.

Modena, 20 aprile 1820.

Firm. FRANCESCO.

CVI.

Al Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia.

Rimandiamo qui acclusi al Presidente del Nostro Supremo Consiglio di Giustizia gli atti originali del Processo, il voto del Giusdicente Criminale, del Procuratore Fiscale, e la decisione del Tribunale di dimettere dalle carceri il professore Moreali, Ciro Menotti, il dottore Cappelli, Antonio Ferrarini, Paolo Manna e Bonajuto Sanguinetti. Non essendo Noi niente capacitati dei motivi e delle conclusioni del Procuratore Fiscale, e facendoci anche stato il dissenso del Presidente, affine di meglio conoscere i nostri Giudici e la verità vogliamo consultare su di ciò qualche giureconsulto estero, per riservare il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia alla revisione della causa, se così lo giudicheremo conveniente; onde il Presidente Veratti Ci farà fare sollecitamente Copia esatta degli Atti e voti motivati e della decisione, che rimetterà a Noi, prevenendolo nel tempo stesso che abbiamo dato ordine al Governatore che intanto i sei detenuti sieno messi in libertà.

Modena, 20 aprile 1821.

Firm. FRANCESCO.

CVII.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Il grave fatto criminale accaduto giorni sono alla Mirandola del ferimento del Brigadiere dei Dragoni, Benassi, di stazione alla Mirandola, Ci determina ad ordinare che venga colà spedito il giudice Ercole Zerbini del Tribunale di Modena, per inquisire ed iscoprire gli autori di simile misfatto, e ciò come una misura straordinaria, mentre come tale mandiamo anche della truppa alla Mirandola, che vi starà

a carico della città, finchè si conoscano e sieno provati e trovati gli autori di questo delitto; misura che verrà da Noi, per massima generale, adottata in simili casi.

Incarichiamo il Supremo Consiglio di Giustizia di dare le opportune istruzioni al giudice Zerbini e di disporre quant'altro occorre per la esecuzione di questo e delle misure che il Consigliere crederà bene di prendere in questo caso.

Modena, 13 novembre 1827.

Firm. FRANCESCO.

CVIII.

Al Consigliere Terni, Presidente del Tribunale Straordinario da Noi riunito.

Un certo dottore Antonio Panizzi, di Brescello, che si rese profugo, essendo esso pure gravemente indiziato ed imputato di delitti di appartenenza od aggregazione alle Sette proibite, dovrà esso pure essere giudicato in contumacia dal Tribunale Straordinario da Noi riunito sotto la Presidenza del Consigliere Terni a giudicare parecchi imputati di tali delitti di lesa Maestà, tale essendo la Nostra Volontà.

Cattajo, li 19 agosto 1823.

Firm. FRANCESCO.

CIX.

Al Consigliere Terni, Presidente del Tribunale Speciale.

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale Speciale contro Giovanni Battista, figlio di Gaetano Marinelli di Castelnuovo di Sotto, costituito reo per aggregazione a Società segrete proibite; e visto il dissenso del Presidente del Tribunale Speciale, vogliamo che la causa, per cui appellò il Procuratore

Fiscale, sia conosciuta dal Supremo Consiglio di Giustizia, e Ci riserviamo di decidere su questa sentenza soltanto dopo che sarà stata proferita la sentenza dal Nostro Supremo Consiglio di Giustizia.

NB. Quanto al sacerdote Don Luigi Peterlini, non avendo il Tribunale Speciale trovato luogo a pronunciare contro lui alcuna condanna, ordiniamo che venga posto in libertà a processo aperto, e sotto la sorveglianza della Polizia.

Modena, 24 ottobre 1823.

Firm. FRANCESCO.

CX.

**Al Governatore di Modena, Marchese Coccapani,
e per esso al Delegato Interinale del Governo,
Consultore Conte Guidelli.**

Autorizziamo con questo Nostro speciale Chirografo il dottor Curti, faciente funzione di Direttore della Polizia presso il Governo di Modena, a fare tutti li debiti esami al detenuto Giovanni Manzotti, volendo noi che questi abbiano l'uguale forza e valore presso il Tribunale che dovrà giudicarlo, come se fossero fatti dal Giudice processante, e diamo quindi al detto dottor Curti tutte le facoltà competenti ad un giudice processante, inclusivamente a quella di prendere il giuramento dal detenuto; ed incarichiamo il detto dottor Curti col cancelliere Nicoletti a fare tutti gli ulteriori esami a detto detenuto, Giovanni Manzotti, prevenuto per aderenza alle Sette proibite e per delitti di lesa Maestà, che giudicherà opportuno.

Per parte del Governo di Modena si darà comunicazione al dottor Curti e si darà esecuzione a quest'ordine, che deroga a quanto per altri anteriori ostar possa.

Cattajo, il 23 settembre 1832.

Firm. FRANCESCO.

CXI.

Al Governatore di Reggio, Conte Ippolito Malaguzzi.

Essendosi costituito spontaneo in carcere Giovanni Conti, confessando d'esser reo d'aggregazione alle Sette proibite e rimettendo a Noi la sua sorte, il Governatore di Reggio gli farà sapere che per meritare dei riguardi di Nostra grazia si esige che egli confessi sinceramente tutto quello di cui si trova reo, e risponda con tutta sincerità alle interrogazioni che gli verranno fatte, dando così prove di sincero pentimento. Che se egli è a ciò disposto, si dovrà portare a Modena, costituirsi ivi nelle carceri di Polizia, per subire ivi gli esami che si crederà di fargli, e dal risultato, che Ci faremo riferire, dipenderanno le risoluzioni che vorremo prendere a suo riguardo; che però volendo Noi che l'atto sia libero e spontaneo, si concede che vada libero a Modena e colà costituirsi.

Reggio, 18 maggio 1823.

Firm. FRANCESCO.

CXII.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Volendo Noi che il Cancelliere Gilioli, arrestato per aderenza alle sette, e così alcuni altri individui pure detenuti per simil titolo, e che da Noi si designeranno in appresso, siano giudicati da un Tribunale in via sommaria a tenore del nostro Chirografo in data delli 14 marzo 1821 e della corrente Notificazione del 18 maggio 1822, riservata la sola revisione del Supremo Consiglio di Giustizia, ordiniamo quanto segue:

1.º Il Tribunale a ciò destinato sarà presieduto in qualità di Presidente dal Consigliere Terni dal

Supremo Consiglio di Giustizia. Per Procuratore Fiscale destiniamo il giudice Avvocato Fieri, e per Giudici, il giudice del Tribunale di Modena Cavendoni, e il Giusdicente Criminale di Modena, Tassoni, il quale potrà avere anche l'istruzione del relativo processo, prendendo per base, e valendo come formale esame quelli finora fatti dal facente funzione di Direttore di Polizia Curti; e per Cancelliere nominiamo Pedreschi, e uno Scrittore da prendersi dal Consiglio di Giustizia o dal Tribunale di Modena.

2.^o Il Tribunale si adunerà in Modena nel locale altre volte destinato pel Tribunale Statario, e si dovrà combinare col Governo di Modena, onde tutto sia allestito.

Il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, darà intanto gli opportuni avvisi, e farà le disposizioni necessarie, onde possa questo Tribunale, quanto prima, assumere le sue incumbenze.

Modena, 28 luglio 1823.

Firm. FRANCESCO.

CXIII.

Nel maggio del 1822 fu ucciso in Modena il Direttore di Polizia, avvocato Giulio Besini.

Il duca Francesco IV, informato a Reggio dell'avvenimento, prendeva le seguenti determinazioni.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Reggio, li 18 maggio 1822.

L'orribile fatto dell'omicidio proditorio, o assassinio dell'Avvocato Giulio Besini, Assessore legale di Governo e Direttore di Polizia, essendo uno dei casi contemplati dal Nostro Editto 14 marzo 1821, pel Processo Statario Ordiniamo che abbia luogo il processo stesso, al quale effetto nominiamo per formare il Tribunale Statario;

Il Presidente del Tribunale di Giustizia in Modena, Angelo Alessandrini, che ne sarà il Presidente;

Il Giudice del Tribunale suddetto, Luigi Martinelli;

Il Giusdicente Criminale in Modena, Carlo Tassoni;

L'Avvocato Pietro Angelini, qual Procuratore Fiscale;

Il Dottore Giuseppe Cremonini, Cancelliere di Giustizia della Mirandola, qual Cancelliere.

Il suddetto Tribunale Statario si uniformerà alle disposizioni portate dal predetto Nostro Editto osservate però le modificazioni seguenti:

1.^o Ferma stante la disposizione dell'articolo 10 dell'Editto suddetto, in forza della quale il Tribunale Statario non può proferire alcun'altra Sentenza se non o pienamente assolutoria o condannatoria alla pena ordinaria; qualora per mancanza di prove sufficienti, non potesse aver luogo la condanna dell'imputato alla pena ordinaria, non potrà l'imputato stesso nè essere posto in libertà, nè essere rimesso ai Tribunali Ordinarij, ma Ce ne sarà fatto rapporto dal Tribunale suddetto per quelle speciali providenze che ravviseremo opportune, in pendenza delle quali la custodia dell'imputato sarà affidata alla Polizia Governativa.

2.^o Solo nel caso che non riesca assolutamente al Tribunale Statario di ultimare il processo entro il termine di otto giorni fissato dalla Legge, e ciò per qualche particolarissima circostanza, Ce ne farà rapporto, indicandocene il motivo ed implorando un ulteriore termine.

3.^o Vogliamo che la processura stataria cominci immediatamente e senza dilazione, per l'esecuzione di che il Supremo Consiglio di Giustizia prenderà i debiti concerti col Presidente del predetto Tribunale. La Sentenza che sarà proferita dal Tribunale Statario ci verrà rassegnata immediatamente dopo la sua pubblicazione.

4.º Nel Proclama da pubblicarsi per la convocazione dello stesso Tribunale si inserirà la promessa di tremila lire italiane a chi somministrerà prove od indizj urgenti contro l'autore dell'omicidio proditorio od assassinio, tali che con essi si possa contestargli il reato; e quella di duemila lire simili a chi darà indizj sufficienti ad inquirere contro chi possa essere stato istigatore o complice dei suddetti delitti; con assicurarli nell'uno caso e nell'altro del segreto delle loro denuncie.

Il Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato della esecuzione di queste Nostre Determinazioni in ciò che lo riguarda.

Reggio, li 18 maggio 1822.

Firm. FRANCESCO.

PARISI, Segr. di Gabinetto.

—
L'esito del Processo contro i pretesi autori e complici dell'omicidio Besini si raccoglie da quest'altro Chirografo.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

Visto da Noi il rapporto fattoci dal Tribunale Statario Straordinario da Noi stato destinato per giudicare li prevenuti dell'assassinio dell'Assessor legale di Governo e Direttore della Polizia di Modena, Avvocato Giulio Besini; e visto da questo che, stante le risultanze degli esami e delle conclusioni del Procurator Fiscale, il Tribunale Statario trovò motivo sufficiente per contestar il reato a Ponzoni, ma non trovò luogo a condannarlo alla pena ordinaria, ma nemmeno alla assolutoria, stante li forti indizj che vi sono contro il medesimo, di cui non si è potuto purgare; Visto inoltre che per Zanolì e Zoccoli, sebbene il Tribunale non trovasse luogo alla contestazione del reato, pure per molte circostanze amendue sono assai sospetti, come risulta dal Processo;

Ordiniamo al nostro Supremo Consiglio di Giustizia quanto segue:

1.^o Dichiariamo sciolto per ora il Tribunale Statario, che in via sommaria giudicar doveva sull'assassinio dell'Avvocato Giulio Besini, e quindi ognuno dei Componenti tale Tribunale ha da ritornare alle sue incumbenze;

2.^o I tre detenuti Ponzoni, Zanolì e Zoccoli, come assai sospetti, e in niun modo giustificati, si dovranno ritenere in carcere, e si riterranno finchè emerga la verità strettamente custoditi;

3. Questi tre detenuti si debbono rimettere a disposizione del Governo di Modena e della Polizia Provinciale, da cui si continueranno le indagini per iscoprir la verità, delegando Noi a ciò espressamente il Dottor Curti e li Cancellieri Nicoletti e Pedreschi, onde scoprir li rei dell'assassinio dell'Avvocato Giulio Besini, che assolutamente non vogliamo che restino impuniti; e si dovrà far conoscere al pubblico, mediante avviso, che, sebbene sia sciolto per ora il Tribunale Statario di Modena, resta aperto il processo, e quindi continua la promessa della remunerazione assegnata a chi darà le prove o indizj tali da scoprire il colpevole e li complici; e chi avrà a denunziare qualche cosa in proposito, dovrà rivolgersi al Governatore o alla locale e provinciale Polizia.

Il Nostro Supremo Consiglio darà immediata esecuzione a questo Nostro Ordine, avvertendone opportunamente il Governatore di Modena.

Reggio, li 3 luglio 1822.

Firm. FRANCESCO.

PARISI, Segr. di Gabinetto.

Rassegnatisi a Noi li nuovi risultamenti del processo criminale che sull'assassinio del Direttore Assessore legale Avvocato Giulio Besini fu proseguito dal già Direttore provvisorio Dottor Pietro Curti,

poscia dal Dipartimento Centrale di Alta Polizia, in coerenza dei Nostri Sovrani Chirografi 5 e 9 luglio 1822, e 26 gennajo 1825; visti da Noi i risultati dalle nuove prove accumulati, abbiamo determinato che, premessi gli atti opportuni, si proceda nelle consuete legali forme alla spedizione della causa in via ordinaria, e quindi al definitivo regolare giudizio contro gli autori e complici dell' indicato delitto, e segnatamente contro li detenuti Gaetano Ponzoni, Pietro Zoccoli e Gioacchino Zanolì di Modena.

Siccome però il Tribunale Statario istituito da Noi nel 20 maggio e da Noi disciolto il 5 luglio 1822 non emise verun legale Decreto, e d'altronde siccome trattasi pur troppo di un misfatto gravissimo e straordinario, la di cui punizione interessa in particolar modo la Sovranità e lo Stato intiero, così devolver vogliamo in Prima Istanza il Giudizio importantissimo dei rei ad una Magistratura tratta dal seno dei Tribunali ordinarj delle Provincie di Modena e di Reggio, ad un Tribunale speciale, cioè, di cui sarà Presidente l'Avvocato Angelo Alessandrini, e di cui saranno Giudici gli Avvocati Pier Ercole Zerbini, Paride Cavedoni, Consigliere Bernardino Ruspaggiari e Girolamo Vincenzo Goldoni, con un Procuratore Fiscale, che nominiamo nella persona dell'Avvocato Filippo Cocchi, Professore d'Istituzioni Criminali e Diritto patrio nel Convitto di Reggio. Nominiamo inoltre alle funzioni d'Istruttore il dottor Polacci Pietro, Giusdicente di Pavullo, ed a quelle di Cancelliere, il Cancelliere Geminiano Nicoletti.

Contro la Sentenza di codesto Tribunale, che sarà convocato senza ritardo nella Nostra Città di Modena coll'assistenza dell'altro Cancelliere Avvocato Luigi Pagliani, competerà la Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia in conformità delle vigenti Leggi.

Ritenuta poi l'applicazione della massima da Noi spiegata con Risoluzione 18 aprile 1823, dovrà, colle sue appendici, restar fermo l'intiero processo, mentre agli atti che si compilavano dal Direttore provvisorio Curti, ed a quelli che si assunsero dal Diparti-

mento anzidetto, si presterà piena fede come ai precedenti del Tribunale Statario, a senso ancora degli accennati Chirografi 9 luglio 1822 e 26 gennajo 1825.

Al nuovo Tribunale da Noi ora istituito si trasmetterà quindi col primo processo la Copia degli atti successivi, cui per ulteriore essenziale appendice si uniranno quegli altri indizj che risultar debbono dai registri segreti dell'Archivio di alta Polizia, in quel modo però ed in quella forma che si ravviserà più conveniente dal Nostro Incaricato Marchese Luigi Coccapani Imperiali, onde non si comprometta quella riservatezza che nelle materie politiche tanto è indispensabile.

Modena, li 14 luglio 1826.

Firm. FRANCESCO.

P.S. *Al Supremo Consiglio di Giustizia, ed al Marchese Coccapani, Incaricato.*

CXIV.

Caro Conte Rè.

Non essendovi delle imputazioni gravi contro il Pampani (*sic*), Podestà di Montecchio, nè ben provate, altronde non avendo esso amministrato male l'economico della Comune, mi pare di dovere aderire alla pluralità dei voti, confermandolo Podestà di Montecchio, come faccio in separata polizza. —

Per li due condannati Franceschetti e Tavoni, che aggraziai, ciò è accaduto unicamente perchè mi era dimenticato di questi nomi, e delle relazioni disfavorevoli avute da lei, e trovandoli proposti nell'Elenco dei graziandi, in modo che sembravano contemplabili per grazia, la feci. Riguardo al giovine Mazza, che scrisse quelle oscenità in cattivi versi, posto che i Padri Gesuiti non vollero appigliarsi al partito da me proposto, e che anche il Vescovo vi ha ripugnanza, bisognerà procedere con lui, non già criminalmente, poichè in un giudizio formale l'età

sua, il non avere pubblicato lo scritto, la scusa che può addurre d'avere solo per ischerzo voluto imitare lo stile del libro *le Gesuitiche* ecc., potrebbero finire a farlo assolvere giudizialmente per mancanza di prove, e quindi ne nascerebbe uno scandalo anche maggiore; onde mi determino a far punire il giovine Mazza in via solo di polizia e senza forma di processo, condannandolo, oltre ad un mese di arresto ormai compito, alla esclusione da ogni scuola pubblica, sia dei Gesuiti, sia del Liceo, rendendolo così inabile ad abbracciar la carriera degli studj, siccome quella di cui ha abusato, ed obbligandolo così ad appigliarsi ad imparare un'arte o mestiere.

Eccole la mia sentenza quanto al giovine Mazza arrestato; e la potrà comunicare questo risultato anche a Monsignor Vescovo. Ho l'intenzione di fare una corsa a Reggio, ma non ho ancora fissato il giorno; intanto sono con tutta stima.

Modena, 10 gennajo 1818.

Suo affezionato,
Firm. FRANCESCO.

CXV.

Il Commissario di Polizia di Guastalla, con lettera 13 dicembre 1858, N. 1418 Protocollo Generale, diretta all'Assessore di Buon Governo di Reggio, riferiva: che da alcuni giorni diversi *giovinastri* della Città di Guastalla avevano dismesso di fumare zigari adottando la pipa, e che il Comando dei Dragoni, nell'investigare se e per fatto di chi fossero eccitati a fare altrettanto, era venuto in cognizione che certo Bonafino Scansani, di condizione calzolajo, giovine d'anni 16, aveva consigliato un Sala Luigi di levarsi da bocca il zigaro, se non voleva essere tacciato di spia.

Arrestato il giovine dalla forza, e tratto davanti il Commissario, aveva confessato il fatto; ma per avere, a giudizio del Commissario, agito più per *imprudenza giovanile, che per malizia od altro*

fine antepolitico, proponeva di punirlo correzionalmente con 10 giorni di carcere.

Il Ministro di Buon Governo, al quale fu rassegnato dall' Assessore il rapporto del Commissario, rispondeva con lettera delli 19 dicembre N. 6207, che acconsentiva nel voto del Commissario, permettendo la proposta punizione di 10 giorni di carcere.

Informato il Duca del fatto, commetteva al suddetto Ministro di scrivere all' Assessore: che ove lo Scansani avesse l'abitudine di fumare in pubblico, fosse diffidato ad astenersene per il periodo di un anno. Altrettanto risulta da foglio ufficiale del Ministero in data 27 dicembre N. 6207.

CXVI.

Il Tribunale di Giustizia in Reggio, all'oggetto di risolvere con piena cognizione di causa il processo che ivi era costruito contro Giovanni Battista Ferrari per appartenenza a setta segreta, domandava al Governo la copia integrale di tutti gli esami ed atti esistenti presso il medesimo e riferibili all' inquisito. S. A. R. Francesco IV, interpellato in proposito dal Governo, ordinava ciò che segue:

« Si risponda dal Governatore di Modena al Presidente Mignani e al Supremo Consiglio di Giustizia che tutti questi atti, di cui qui si domanda copia, essendo troppo voluminosi, e alcuni nulla contenendo riguardo al detenuto Ferrari, ed altri essendo di natura a non estrarne copia, ordiniamo che questa estradazione di copie, che anche allungherebbe assai il processo, non si ha da fare; il Tribunale giudicherà sui dati già ad esso comunicati da questa Direzione di Polizia, riguardanti il Ferrari, che, avendo per nostro espresso ordine e volere forza di esami giudiziali come se fossero stati fatti dal Giudicante Criminale, si dovrà su questi e su quant'altro risultar potesse dagli ul-

teriori esami ed interrogatorj del Ferrari, giudicarlo dal Tribunale. »

Modena, il 4° aprile 1823.

Firm. FRANCESCO.

Lo stesso Ferrari, per mezzo del suo difensore, aveva chiesto la ripetizione dei testimonj sentiti dal Fisco, come gliene dava diritto il disposto dalla Legge allora vigente; ma il Duca glielo tolse col seguente Chirografo:

N. 6. — F. E. 3.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

« Informati Noi della circostanza che il Ferrari, detenuto a Reggio ed ivi sotto processo per delitto di aderenza alle proibite sette, abbia per mezzo del suo difensore domandato la repetizione dei testimonj fiscali, troviamo necessario in questa occasione di dare per norma al nostro Supremo Consiglio di Giustizia, e, per mezzo di esso, ai nostri Tribunali, che in questo e tutti i simili casi di processi e delitti di lesa Maestà, ribellione o pertinenza o aderenza alle proibite sette, ed altri di simil genere, resta da Noi assolutamente proibita questa ripetizione di testimonj, che non solamente troviamo inutile, ma spesso nociva per iscoprire la verità in simili delitti, per dare occasione a subornazione di testimonj, ed a quelli raggiri sui quali coteste sette pongono quella fiducia, che non può ispirar loro la loro causa; e quindi, eccettuate le eccezioni particolari contro qualche testimonio, alle quali vogliamo che si dia luogo in tali giudizi, considerar si deve l'esame regolare fatto dalla competente autorità, e confermato, ove occorra, con giuramento, come bastevole, e resta da Noi proibito in genere in simili cause l'ammissione della domanda per parte dei rei inquisiti o dei loro difensori della ripetizione dei testimonj.

« Ciò servirà di norma al Nostro Supremo Consiglio in questo caso del Ferrari, e in tutti i simili da Noi contemplati con questa Nostra Disposizione ».

Modena, li 18 aprile 1823.

Firm. FRANCESCO.

CXVII.

Agli atti del Ministero di Buon Governo esiste l'originale M. S. del Regolamento di Polizia, essendo in inchiostro rosso le aggiunte fattevi dal Duca, il quale in fine vi rescrisse:

« Approviamo questo Regolamento, giusta il Chirografo d'oggi a ciò relativo, tanto nella parte scritta in nero, che nei §§ scritti in rosso ed inseriti nel presente testo. »

Il paragrafo 4 è scritto tutto in rosso.

Al § 9 si riscontrano scritte in rosso le seguenti parole: 4..... ed anche esacerbato con pane ed acqua e catena corta, accompagnato ancora da pene corporali, a seconda della qualità della persona e delle circostanze aggravanti.

5..... per un tempo non maggiore di un anno.

6..... contro persone estere.

7..... contro sudditi Esteusi.

8. La detenzione preventiva da applicarsi a soggetti che non giustificano i mezzi con cui vivono, da proseguire finchè abbiano appreso un'arte o mestiere.

Al § 24 trovansi in rosso le seguenti parole:

..... con aggiungervi tre giorni a pane ed acqua per settimana.

Il § 25 tutto scritto in rosso.

Al § 40 si riscontra in rosso la parola: Regolamento.

Il § 53 contiene in rosso le seguenti parole: coll'aggiungervi ancora pena corporale, a seconda delle circostanze della qualità delle persone e dei casi.

Il § 66, alla lettera C, contiene in rosso le parole:

..... dall' Ave Maria della mattina fino a quella di sera , eccettuate quelle che vengono condotte dalle diligenze approvate, o mediante strade ferrate.

Il § 78 *contiene in rosso le parole:..... carcere correzionale.*

Il § 104 *le parole:..... coll'aggiungervi ancora pena corporale , quando le circostanze lo esigano.*

Il successivo § 105 *le parole: precedente § 104.*

Il § 106 *le parole:..... e con pena corporale come sopra.*

Il § 107 *contiene le seguenti parole scritte in rosso:..... coll'aggiunta di pene corporali come sopra.*

Il § 111 *ha in rosso le parole:..... abituale non iscusata, e solo l'accidentale non.....*

Il § 114 *contiene in rosso le parole seguenti:..... verrà passato e trattenuto nella Casa di Forza per tempo indeterminato, cioè finchè avrà date prove di ravvedimento od abbia appreso un' arte o mestiere atto a procurargli un onesto sostentamento.*

Il § 120 *ha le seguenti parole:..... ad interpolata razione con pane ed acqua pei primi 15 giorni..... e con pena corporale ancora, ad arbitrio del Buon Governo.*

Il § 123 *li numeri 15 e 50 in rosso.*

Il § 124 *le seguenti parole:..... e colla carcere correzionale da 10 fino ad un mese di carcere, rispetto al Padrone dell'abitazione, quando è presente, o a chi ne fa le veci in caso di assenza.*

Il § 159 *contiene in rosso li numeri 2 e 6.*

Il § 182 *ha in rosso il numero 20, e le parole: sino a due mesi...*

Il § 205 *ha in rosso le parole:..... ad interpolata razione a pane ed acqua.*

Il § 214 *in rosso trova avere il numero 8 e la parola: quattro....*

Al § 219 *trovansi scritte in rosso le parole:..... con interpolata razione a pane ed acqua pei primi 20 giorni in caso di recidività.*

Il § 221 *tutto in rosso.*

CXVIII.

Il dottor Francesco Ferrari Caraccioli di Fiorano, era stato condannato in contumacia dal Tribunale Statario di Modena, pei fatti riguardanti il moto del 1831. Premeva a costui la revisione del processo, per potere rivendicare dalle sorelle le proprie sostanze che erano state confiscate e poscia assegnate alle medesime, e a tal uopo ricorreva al duca Francesco V, offrendo la prova della propria innocenza.

Il Duca rilasciava il seguente Chirografo:

Al Consultore di Governo Conte Giacobazzi.

« Avendoci il Consultore Conte Giacobazzi verbalmente riferito essere stato il dottor Ferrari Francesco di Fiorano condannato dalla Commissione Stataria e confermata la sentenza dal Nostro Augusto Padre, di cara e gloriosa memoria, decidiamo, tanto pel presente caso come per qualunque altro consimile che potesse presentarsi, di giammai permettere la revisione del processo, che talvolta viene chiesta da taluno dei condannati dal detto Tribunale. »

Modena, 21 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXIX.

La pena del bastone è sempre stata in uso presso di Noi sotto i Regni dei due Arciduchi d'Austria d'Este, come viene comprovato dai diversi Chirografi che si sono pubblicati e che si andranno pubblicando. Questi Chirografi però non erano resi di ragion pubblica; e il cittadino che aveva la sventura di esservi assoggettato, doveva subire quella pena umiliante e barbara, senza sapere precedentemente di esservi colla di lui trasgressione in corso e di averla meritata. La prima volta che la pena del bastone ha avuto pubblicità in una legge, è stato coll'Editto 17 marzo 1853, ove all'articolo 3 si mi-

nacciano pene corporali a chi è colto in flagranti nel portare coccarde ed altri segni rivoluzionarj o nel cantare inni o canzoni sediziose.

Ciò premesso, ecco la storia di un fatto avvenuto in Carrara nella sera del 2 giugno 1850, e desunta dal Rapporto ufficiale del Comando della 6.^a Fucilieri in data 2 giugno predetto.

Carlo Ghetti di Carrara, d'anni 18, mise in ridicolo (così si esprime il Rapporto), colla solita preposizione di *Marsina*, tre soldati che passavano ad una certa distanza lungo lo stradone di San Francesco. Eravi in sua compagnia un Ricci, che lo esortò di tacere, ma ciò non valse; e voltandosi indietro ripeté la parola *Marsina*, e vi aggiunse l'altra *Ypsilon*. Arrestato da un Caporale e tradotto davanti il Comandante Militare, questi assunse informazioni dalla Polizia sulla di lui condotta, e non avendo trovato verun altro addebito a suo carico, ordinò che fosse punito con venti colpi di bastone, *attesa la di lui gracilità e difettosa complessione*, come venne eseguito nella piazza respiciente al Palazzo Accademico, in presenza di tutta la Compagnia armata e di *una grande affluenza di popolo, che gridavano misericordia per il paziente, il quale anch'esso emetteva urli più forti e strepiti non indifferenti*. Rassegnato detto Rapporto al Duca sopra Elenco N. 2706 del Supremo Comando Generale, vi appose di propria mano questo rescritto:

« Visto, 7 giugno 1850. »

Firm. FRANCESCO.

CXX.

Il Ministro di Giustizia riferiva esserestato arrestato nella chiesa di Montecchio un vecchio d'anni 69, mentre con una stecca invischiata traeva il denaro da una cassetta delle elemosine; che trattandosi di un furto qualificato e di reo recidivo, avrebbsi dovuto procedere a formale dibattimento per un furto che infine era consistito in dieci centesimi.

Aggiungeva ancora essere stato illegale l'arresto,

perchè fatto contro la Legge Canonica in luogo immune, e per tuttociò e in vista di avere il reo durante l'istruttoria sofferti più mesi di carcere, proponeva la grazia.

Piaceva a S. A. di rescrivere invece come segue:

N. 1325.

Modena, 23 aprile 1858.

« Il reo, se avesse trovato di più, avrebbe rubato di più, di ciò ne siamo ben persuasi; quindi fu per lui una fortuna, e non un merito di avere rubati soli 10 centesimi, anzichè una somma maggiore. Comunque sia la cosa, per le altre addotte circostanze si dà all'imputato la scelta di seguitare il processo o di passare in via correzionale per sei mesi ai lavori della Secchia, ove si trovano tanti altri suoi simili. »

Firm. FRANCESCO.

CXXI.

Carteggio politico relativamente a certo Giuseppe Ceschi di Modena abitante in Aulla.

1.^o

Delazione privata ad aggravio del Ceschi.

Eccellenza,

Riferisco all'E. S. che ritornato jeri l'altro da Modena in Aulla, il signor Giuseppe Ceschi ha pubblicamente sparse delle notizie allarmanti e contrarie alla verità, e cioè

Che il nostro clementissimo Sovrano ha fatto pochi giorni sono di nottetempo, e senza processo, appiccare un uomo, perchè pareva che lo appostasse sopra le mura quando andava a passeggio.

Che il detto Nostro Sovrano manda tutto il denaro delle casse in Gorizia; che egli vive in timore, perchè tiene tutti i suoi cavalli sempre insellati, e va a girare anche di notte sulle mura.

Che quando passeggia ha sempre quattro soldati del Battaglione avanti, ed altri soldati Tedeschi al di dietro;

Che non pensa che al militare, e che nessuno è ammesso all'udienza per impieghi civili;

Che in Modena sono proibite tutte le Gazzette, ed anche quella di Genova, e che solo si può leggere quella della *Verità*;

Dirò ancora che il detto Ceschi è di condotta non buona ed intrinseco confidente del signor Don Luigi Cristorri; e che ho sentito dire che al Ceschi medesimo sia stato intimato silenzio dal signor Giusdicente di Aulla.

Tanto riferisco all'E. V., e passo a farle umilissima riverenza.

Monti, li 25 gennajo 1833.

Firm. FELICE BERLENGHI.

2.^o

Lettera dell' Assessore del Ministero di Buon Governo,
al Giusdicente di Aulla.

N. 34. P. S. della D. P.

6 febbrajo 1833.

Questo Ministero di Buon Governo è stato riservatamente informato che, restituitosi costà da Modena nel dì 27 scorso gennajo, il signor Giuseppe Ceschi ha sparse pubblicamente notizie allarmanti, ed affatto insussistenti del seguente tenore, cioè:

Omissis etc. (è qui trascritta la suddetta delazione).

La prego pertanto, signor Giusdicente, a voler assumere, colla massima prudenza e circospezione, le opportune informazioni e verifiche in proposito, ed a riferirmene in dettagliato rapporto il risultato, locchè ripromettendomi dal notorio di lui zelo e propensione alla buona causa, non mi rimane che assicurarla della distinta mia stima e considerazione.

Firm. BONAZZI.

3.^o

Lettera del Comando Generale M.^e Estense di Buon Governo.

F. 3. F. N. 220. — N. 561.

Dal Comando Generale M.^e Estense.

Modena, li 8 febbrajo 1833.

Trasmetto in originale all'E. V. il rapporto N.^o 9, P.^o R.^{lo} del Comando della 6.^a Compagnia Cacciatori del Frignano, per quelle misure che riterrà del caso meritarsi il giovine Giuseppe Ceschi, modenese.

Mi onoro confermare all'E. V. la distinta mia stima e pari considerazione.

*Il Generale Comandante,
Firm. STANZANI.*

4.^o

Rapporto del Capitano della 6.^a Compagnia in Fossdinovo,
N. 9. P. R.

Al Comando Generale Militare.

Fossdinovo, 3 febbrajo 1833.

Trovassi in dovere il Comando della 6.^a Compagnia di porgere a notizia dell'Inclito Comando Generale Militare, che certo Giuseppe Ceschi di Modena, ed ora abitante in Aulla, reduce dalla capitale il 26 dello scorso dicembre, si è permesso di dire pubblicamente che S. A. R. avea fatto appicare un individuo senza processo, e che tutti i denari dello Stato li spediva a Gorizia; e che i cavalli di Corte stavano pronti ed insellati in scuderia; le proposizioni espresse sono veridiche, perchè il Ceschi le ha confessate al Giudicante, che lo sgridò in proposito.

*Il Capitano Comandante la Compagnia del Frignano,
FRIGGIERI.*

5.^o

Riscontro del Giusdicente d'Aulla.

(RISERVATA).

Aulla, li 9 febbrajo 1833.

All' Illustrissimo signor Assessore legale del Ministero di Buon Governo, Incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

IL GIUSDICENTE.

Giuseppe Ceschi si restituì dalla capitale in questo paese nella mattina del giorno 26 gennajo prossimo scorso; ed è di pura verità che pubblicamente egli sparse tutte le allarmanti ed insussistenti notizie portate dal pregiato foglio di V. S. Illustrissima del giorno 6 corrente, N.^o 31. P. S.: ed è del pari pura verità che io per ciò medesimo il feci chiamare nella mattina del giorno 27 successivo avanti di me per imporgli, come effettivamente gl'imposi, il silenzio, dopo che desso ebbe ripetute a me stesso, alla presenza del mio Cancelliere Dottor Antoniani, le medesime notizie.

È ugualmente vero che il suddetto Ceschi è intrinseco confidente del signor Don Luigi Cristorri di qui.

Ritenuto di avere con ciò data piena evasione al succitato distintissimo foglio della lodata S. V. Illustrissima non mi rimane che di attestarle i sensi del mio più distinto rispetto.

Firm. CREMONINI, Giusdicente.

6.^o

Ulterior lettera del Giusdicente suddetto.

(RISERVATA).

Aulla, li 10 febbrajo 1833.

F. 3. F. N. 220.

All' Illustrissimo Signor Assessore legale del Ministero di Buon Governo, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

IL GIUSDICENTE.

In aggiunta al risponsivo e riservato mio foglio

del giorno d'jeri, mi faccio un dovere di dichiarare alla S. V. Illustrissima a schiarimento di cose, che il giovine Giuseppe Ceschi mi asserì, alla presenza del mio Cancelliere Dottor Antoniani, che tutte le allarmanti ed insussistenti notizie accennate nella pregiata lettera di V. S. del giorno 6 corrente, N.º 31, prossimo scorso erano state da lui raccolte in diversi luoghi di codesta Capitale, e che il preteso appiccato si era un villico fratello di un Dragone Estense di Cavalleria.

Mi fo pure un dovere di dichiararle, in senso di pura verità, che per quante diligentissime indagini io abbia praticate, non mi è riuscito di scoprire se il detto Ceschi sia stato animato da qualche empio a spargere le notizie di che si tratta, e se siasi reso trasgressore alla intimazione di silenzio da me fattagli.

Ho l'onore di ripetere alla lodata S. V. Illustrissima, i sinceri sentimenti del mio più distinto rispetto.

Firm. CREMONINI, Giudicante.

7.º

Determinazione del Ministero di Buon Governo.

N. 792. P. S.

Al Nobil Uomo, il signor Conte di Volo, Delegato Governativo della Provincia della Lunigiana.

23 febbrajo 1833.

Fu riservatamente informato questo Ministero che in occasione di essersi in Aulla da Modena restituito il 26 prossimo passato gennajo Giuseppe Ceschi, si permise il medesimo di spargere pubblicamente notizie allarmanti ed affatto insussistenti del tenore che segue, cioè:

Che S. A. R. aveva fatto poco prima appiccare di nottetempo senza processo un uomo, perchè sembrava che lo appostasse sulla mura, quando si recava al passeggio.

Che la medesima A. S. R. spediva tutto il denaro delle Casse a Gorizia, e che vivea in timore, tenendo continuamente sellati tutti i suoi cavalli, e si portava anche di notte in giro sulle mura.

Che recandosi al passeggio aveva sempre quattro soldati del Battaglione davanti e soldati Tedeschi a tergo.

Che i suoi pensieri erano rivolti soltanto al Militare e che niuno veniva ammesso all'udienza per impieghi civili.

Che in Modena erano proibite tutte le gazzette, comprensivamente a quella di Genova, potendosi leggere soltanto quella della *Verità*.

E venne pure in pari tempo dichiarato che detto Ceschi è confidente del Dottor Luigi Cristorri.

Essendosi verificata la piena sussistenza degli addebiti surriferiti contro il Ceschi, nonchè l'aderenza di lui col prete Cristorri, soggetto molto pericoloso in materia politica, non ha potuto non rilevarsi che a porre freno una volta a simili ribalderie è necessario far uso di energiche ed esemplari punizioni.

Ho pertanto determinato che debba farsi tosto arrestare il Ceschi e tradurre nelle carceri di Fossdinovo, per essere nel primo giorno del di lui arresto esemplarmente punito in codesta pubblica piazza con 12 (dodici) colpi, indi rimesso in carcere ove dovrà subire un mese di detenzione; e che nel compiersi di tale periodo venga, ove sopra, assoggettato di nuovo ad altri 12 colpi di bastone, e successivamente dimesso con intimazione di non più spargere notizie allarmanti, e di non accostare persone sospette in materia politica, ed in ispecie il ricordato Cristorri, sotto pena d'immediato arresto e di più rigorose misure di Polizia, rimanendo esso Ceschi soggetto a politica sorveglianza.

Affido quindi alla S. V. Illustrissima, sotto la più stretta di Lei responsabilità, il curare, coll'arresto del Ceschi, la precisa esecuzione del decretato castigo, e che sia poi praticata a tale soggetto la

susseguente intimazione, nonchè per ultimo sottoposto a sorveglianza, ed attendendo a suo tempo analogo riferito a corredo degli atti, mi pregio confermarle i sensi della mia distinta stima.

Firm. RICCINI.

8.^o

Lettera del Governatore della Lunigiana
al Ministro di Buon Governo.

F. 3. F. N. 220. — P. R. 223.

Fosdinovo, il 1.^o marzo 1833.

*A Sua Eccellenza il signor Consigliere di Stato
Ministro di Buon Governo in Modena.*

Di piena conformità alle disposizioni portate dal Venerato Ministeriale Dispaccio della E. V. 25 scaduto febbrajo di N. 792. P.^o S.^o, è stato arrestato e jeri tra dotto alle carceri politiche di questa Residenza il nominato Giuseppe Ceschi di Aulla, che, dopo di avere oggi subita la prima punizione esemplare dei dodici colpi di bastone in questa pubblica piazza, è stato nuovamente restituito alle carceri anzidette.

Tanto mi occorreva riferire per ora alla lodata E. V. sul di lui conto, mentre mi rinnovo l'onore di riprotestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione.

Firm. CONTE DI VOLO.

D.^e C. GALEOTTI, Segretario.

9.^o

Altra lettera del Governatore della Lunigiana
al Ministro di Buon Governo.

Vigilanza, N. 21 3 P. R.

Fosdinovo, li 2 aprile 1833.

Appunto jeri ebbe a compiersi un mese dacchè il detenuto in queste Carceri politiche, Giuseppe Ceschi, fu già assoggettato alla prima punizione

esemplare di dodici colpi di bastone nella pubblica piazza di questo capoluogo. Conformemente quindi al prescritto dal venerato Dispaccio di V. E., 23 febbrajo ultimo scorso, N. 792 P. S., aveva divisato di farlo nella presente mattina assoggettare, ove sopra, ad altro eguale castigo, per poscia restituirlo in libertà, previa l'intimazione voluta, e l'emanazione degli ordini di sua sorveglianza. Ma nulla di tutto questo si è potuto eseguire, per non trovarsi il suddetto individuo in buona salute, siccome il comprova l'accluso medico certificato.

Egli è perciò adunque, che mentre continuo a ritenere in carcere, mi affretto di altrettanto sottoporre alla lodata E. V., pregandola ad avere la degnazione d'indicarmi se ristabilito ch'ei sia, debbasi mandare ad effetto la piena punizione surriferita, o se abbia invece ad usarglisi un qualche riguardo, avuta in considerazione la più lunga prigionia che va intanto a soffrire.

Ho l'onore anche in questo incontro di protestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione.

Firm. CONTE DI VOLO.

D.^r C. GALEOTTI, *Segretario.*

—
CERTIFICATO MEDICO.

Si riferisce dal sottoscritto di avere visitato il signor Giuseppe Ceschi e di averlo trovato attaccato da una flussione nella gota destra, con polsi piccioli e palpitazione di cuore.

Ed in fede

Fosdinovo, 2 aprile 1833.

BIAGIO BIANCHI, *Dottor Fisico.*

10.^o

Lettera del Ministro di Buon Governo
al Governatore della Lunigiana.

N. 941. P. S.

Reca meraviglia, in vero, come soltanto al momento della dimissione del Ceschi dalla carcere siansi dal medesimo accusate fisiche indisposizioni

per trarre da questo argomento di sottrarsi alla pena cui è stato condannato.

Ciò premesso, e non essendo solito questo Ministero, senza gravi e fondate cause, a recedere dalle date disposizioni, non trova luogo a variare la punizione pel detto Ceschi stabilita, onde, riscontrando il foglio della S. V. Illustrissima 2 andante (N.º 223, P. R. *Vigilanza*), accludente certificato medico Bianchi, la interesse, ove non siasi quello ristabilito dal leggiero suo malore, a trattenerlo in carcere fino a che abbia recuperata la salute primitiva, ordinando poi subito in allora quella piena esecuzione del disposto col N.º 792, che Ella dovrà prescrivere se, al giungerle di questo foglio, abbia il Ceschi recuperata la salute.

Anche in questo incontro ho il pregio di confermarle la mia distinta stima

Pel Ministro Assente,
L'Assessore legale Delegato,
Firm. BONAZZI.

11.º

Lettera del Governatore della Lunigiana
 al Ministro di Buon Governo.

Vigilanza N. 223 P. R.

Fosdinovo, 19 aprile 1833.

*A S. E. il signor Consigliere di Stato, Ministro di
 Buon Governo in Modena.*

In aggiunta a quanto ebbi già a sottoporre a V. E. col mio rispettoso Rapporto 2 corrente, segnato di questo numero stesso, intorno alla malferma salute del politico detenuto Giuseppe Ceschi, motivo per cui sospesi di farlo assoggettare alla seconda punizione esemplare di dodici colpi di bastone, mi trovo ora in dovere di rassegnarle altro medico certificato comprovante la continuazione della malattia che lo affligge.

E pregandola perciò di bel nuovo a volersi de-

gnare di additarmi siccome io mi debba regolare in proposito; mi ripeto l'onore di riprotestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione.

Firm. CONTE DI VOLO.

D.^r C. GALEOTTI, *Segretario.*

ATTESTATO MEDICO.

Si fa riferito all'E. V. dal sottoscritto, di avere visitato nei giorni 15, 16 e 17 il detenuto in queste carceri politiche, signor Giuseppe Ceschi, e di averlo ritrovato sempre con febbre ed urto di palpitazione in corrispondenza de' precordj.

Ed in fede.

Fosdinovo, 18 aprile 1833.

BIAGIO BIANCHI, *Dottor Fisico.*

12.^o

Lettera del Ministro di Buon Governo
al Governatore della Lunigiana.

N. 977. P. S.

24 aprile 1833.

A quanto concerne il foglio della S. V. Illustrissima 19 corrente, N. 223 P. R. *Vigilanza* con con si inoltra un secondo certificato medico sull'attuale indisposizione di Giuseppe Ceschi, soddisfa appieno il tenore della precedente lettera del Ministero, 14 andante, N.° 941 P. S., giacchè non trovasi luogo a declinare menomamente dalle date disposizioni.

Mentre ciò le significo in riscontro ed opportuna norma, ho il vantaggio di riprotestarle la distinta mia stima.

Firm. RICCINI.

13.^o

Lettera del Governatore della Lunigiana
al Ministro di Buon Governo.

Fosdinovo, 28 aprile 1833.

Vigilanza N. 223. P. R.

Jeri solamente mi venne da questo medico, signor Bianchi, fatta relazione della ricuperata salute per parte del politico detenuto Giuseppe Ceschi.

E jeri súbito, per conseguenza, feci assoggettare il medesimo alla seconda punizione prescritta dei dodici colpi di bastone. Nè ommisi successivamente di restituirlo in libertà, previa però intimazione commessami col venerato Ministeriale Dispaccio 23 febbrajo ultimo scorso N.º 792 P. S., e dopo di averlo sottoposto eziandio alla più rigorosa sorveglianza politica.

Ed in altrettanto riferire all' E. V. a piena evasione di quanto m'incombeva sul particolare, mi ripeto l'onore di protestarmi con pienezza di ossequio e profonda venerazione

Firm. CONTE DI VOLO.

D.^r C. GALEOTTI, *Segretario.*

CXXII.

N. 437 Prot. Gen. del Supr. Com. Militare.

Al Supremo Comando Generale Militare Estense.

N. Elenco 1268.

Massa, li 12 marzo 1856.

Domenica sera, circa alla ore 7, in Carrara due degli individui di quel Presidio di linea, nella strada che dalla piazza grande mette al Duomo, furono assaliti a colpi di sassi da giovinastri della plebaglia che trovavansi sul Ponte detto delle *Lagrime*, e più tardi, dal canto di casa Lizzoli, fu scagliato un sasso contro la sentinella al Quartiere.

Niuno fu offeso, tranne un Comune di linea che ebbe una lieve contusione in una gamba.

I colpevoli non poterono venir arrestati, essendosi a furia dileguati.

La Polizia però e la Forza sono sulle loro traccie, e non si manca della maggiore vigilanza, il cui risultato sin qui si è quello d'aver raccolto indizj gravi sulla scagliatura del sasso alla sentinella.

Può assicurarsi che la maggioranza della popolazione, ed anche molte di quelle persone cognite pel loro pensare esaltato, abborrono tali atti e deside-

rerebbero che se ne scoprissero, come lo si spera, gli autori, onde non isfuggano al meritato castigo, e non sia altrimenti pel fatto loro turbata la pubblica quiete.

Tanto a notizia dell'Inclito Supremo Comando Generale, e ad esaurimento di dovere.

Il Tenente Colonnello Comandante Superiore,

Firm. TINTI.

CXXIII.

Corpo Reale Dragoni.

N. 155.

All' Inclito Comando del suddetto Corpo in Modena.

Dal Comando della Provincia.

Massa, li 11 marzo 1850.

In aggiunta all'altra mia, di egual numero della presente, colla quale si aggiornava l'Inclito Comando del Corpo su quanto avvenne nella scorsa sera in Carrara, ad opera di malintenzionati, contro ad individui della Guarnigione colà distaccata dal Real Reggimento di linea, ove si credeva averne fatto Rapporto questo Real Comando Superiore dell'accaduto, e desse qualche disposizione a seconda del caso, e come da vigenti ordini in proposito; ma giunta in Massa questa mattina verso mezzogiorno una Deputazione di Carrara, composta di quel signor Conte Podestà, del Comando di Piazza e del Commissariato di Polizia, i quali presentatisi a questo Regio Militare Comando Superiore gli hanno raccontato la cosa a modo suo, adducendo che sono state cose di poca entità, e che la Popolazione in generale non ne ha colpa se vi sono alcuni malintenzionati, e si crede si sia limitato d'aumentare quel distaccamento da 24 o 25 uomini, e da quanto si è a cognizione, si sa che lo stesso Comando Superiore non abbia neanche scritto alla sua Superiorità.

Se adunque la cosa fosse stata, come è stata dipinta dalla Deputazione al Comando Superiore, e

che in realtà non è, cosa importava che il signor Podestà si fosse preso l'incomodo di trasferirsi in Massa. E più è da farsi caso degli altri due; ma se ciò ha fatto il signor Podestà, è stato per impedire, come tanti in Carrara dicono, onde non fosse spedito, da chi si aspettava, una Compagnia a spese di quella Comune, mentre era voce generale che aspettavano in Carrara stessa una Compagnia, mentre conoscevano che il fatto avvenuto portava di conseguenza quanto loro temevano.

Se le cose si lasciano impunte, e che non sia dato delle disposizioni a seconda dei casi, ritorneremo come nei primi mesi dell'anno 1848, alludendo sempre a ciò che veniva fatto da ragazzi, od al più da persone ebbre dal vino, ma in séguito si vide cosa riportò a non mettere sul principio freno alle cose; e così in Carrara succederà quello che più volte ho detto in più incontri, e d'aver scritto all'Inclito Comando del Corpo, che in Carrara non va a terminare se prima non succeda qualche fatto serio, se da chi si aspetta non gli sia messo un freno a quella popolazione, quasi tutta esaltata, e che pochi sono quelli che pensano al bene.

Tanto a scarico del mio dovere.

Il Comandante nella Provincia,

Sottoscritto PERIANI.

CXXIV.

N. 1240-1241.

Dal Supremo Comandante Generale.

A Sua Eccellenza, il signor Marchese Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo.

Modena, il 18 marzo 1850.

Questo Supremo Comando Generale, avendo umiliata rispettosa informazione a S. A. R., l'Augusto nostro Sovrano, dei disordini che avvennero la domenica 10 corrente, per opera di pochi turbolenti, tanto in Carrara, quanto in Castelnovo di Garfa.

gnana, la prefata A. S. R. ha jer l'altro degnato di abbassare il venerato Decreto che letteralmente qui si trascrive.

« Al primo disordine di tal genere in Carrara, il Comando Generale metterà a carico della Città per 15 giorni una Compagnia col soldo elevato, come fu prescritto in altre consimili occasioni.

« Gli arrestati in flagranti a Castelnovo di Garfagnana, se cantavano canzoni sediziose, saranno puniti con 30 (trenta) colpi di bastone per cadauno, se sono colpevoli allo stesso modo; e con numero diverso di colpi, se l'uno è più o meno colpevole dell'altro. »

Per la relativa esecuzione della prima parte del preossequiato Sovrano Decreto, si vanno a dare gli ordini ed istruzioni analoghe al Comando Superiore delle Truppe in Massa, acciò nel caso si avessero a rinnovare in Carrara le scene che ivi successero il 24 p.^o p.^o febbrajo e la domenica 10 detto, spedisca sul luogo una Compagnia, lasciandovela 15 giorni a carico del Comune. Ma per quanto concerne l'adempimento della seconda parte dell'atefatto Decreto, il S. C. G. attenderà che V. E. si compiaccia di notificargli, se nelle verifiche che avrà assunto l'autorità politica di Castelnovo sia risultato che quei sette giovinastri che furono colà arrestati la sera del 10 corrente, per avere prorotto in grida sediziose, sia applicabile il disposto dal più volte encomiato Sovrano Decreto, e nel caso, se hanno meritato che il castigo sia ad essi inflitto nella stessa isura, o come ecc., per scrivere di coerenza al Comando Militare di quella Piazza.

Qui cade poi in acconcio aggiungere che S. A. R. ha verbalmente espresso che in avvenimenti della specie dei sopra menzionati, vale a dire, quando trattasi di canti e schiamazzi sediziosi, tendenti a suscitare trambusti nei Paesi, e così anche nei casi di astiose e temerarie provocazioni alla Truppa in servizio, come sarebbe lo scagliare sassi contro alle pattuglie e sentinelle, l'autore, o gli autori, se sa-

ranno scoperti e colti in flagranti, abbiano ad essere sottoposti senz'altro indugio, e in via sommaria, al castigo del bastone, applicando loro quel numero di colpi che, secondo la qualità della mancanza e il grado di colpabilità di ciascuno, sarà giudicato adeguato, ponendoli in libertà. Nel rendere anche di ciò intesa V. E., si onora il sottoscritto riaffermarle le proteste della sua più distinta stima e considerazione.

Il Generale Comandante,

Firm. SACCOZZI.

CXXV.

Il Conte Francesco Guidelli De Conti Guidi di Modena aveva la disgrazia di essere inviso al Conte Girolamo Riccini, Ministro di Buon Governo sotto Francesco IV, e quindi fu, benchè innocente, travolto nel processo di Stato che fu costruito nel 1834, per una pretesa associazione settaria, contro l'Avvocato Giuseppe Mattioli e molte altre persone. Il Conte Guidelli, sull'appoggio di fallaci ed insufficienti indizj, fu condannato ad una pena ristrettiva per fatto di una Commissione Militare. Quando vedrà la luce nella presente Raccolta la relazione dei processi Ricci e Mattioli si potrà toccare con mano la prova dell'innocenza manifesta di tutti li condannati, e si vedrà, che le pretese congiure ed associazioni settarie furono mere creazioni della cupa fantasia del Governo, sia poi per esercitare, sotto pretesto di giustizia, private vendette, sia per arrecare spavento colla frequenza e colla crudeltà dei giudizj al partito liberale, sia finalmente per rendere inquieto l'animo del Duca e coll'apparenza di importanti servigi guadagnarsene il favore e vincolarlo in futuro a un dato sistema di persone.

Il Conte Guidelli, pertanto, appena che mancò di vita Francesco IV e che colla caduta, quasi simultanea, del Conte Riccini, potè nutrire qualche lusinga che il successore gli renderebbe giustizia, ri-

corse a Francesco V per essere riabilitato ed ammesso agli onori di Corte come Ciambellano e soddisfatto degli arretrati e di una pensione di cento zecchini annui che gli aveva assegnato il Duca Francesco IV, con Chirografo 28 marzo 1832, cessando in allora dalla qualità di Consultore di Buon Governo *ed in considerazione dei molti ed importanti servigi (come dice il Chirografo) da esso prestati con non minor zelo che intelligenza.*

Francesco V vi fece tale rescritto:

Al Ministero di Buon Governo.

« Quantunque le molte domande qui entro fatte ci mostrino essere indiscreto e niente ravveduto il Ricorrente, che sembra armare pretese in luogo di chiedere grazia, pure, trattandosi di mancanze commesse da molti anni, nè potendosi dire nulla contro l'attuale condotta del Conte Guidelli in materia politica, Ordiniamo che venga definitivamente chiuso il processo stato finora aperto contro il medesimo. »

Modena, 20 novembre 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXXVI.

Estratto da Elenco N. 4200 di rispettose informazioni e dimande che il Comando Generale umilia a S. A. R.

Modena, il 7 novembre 1851.

Omissis.

C. N. 4028.

« Debbo ricordare ossequiosamente a V. A. R., come nel 29 giugno 1847 fu commesso in Valestro l'omicidio di un Regio Cacciatore del Frignano, ad imputata opera di Battista Gualandri e di Leopoldo Guidetti di Livizzano, i quali a colpi di bastone avrebbero ridotto a morte Luca Lucchesi, cacciatore, per toglierli di mano un detenuto, allora allora arrestato da lui nella Sagra di detta Parrocchia.

La R. A. V., informata del deplorabile accaduto, degnò prescrivermi di riferirle poi sull'esito della procedura, incoata subito dalla Giusdicienza delle Carpinete.

Compiutasi difatti e ritrovato reo effettivamente il Gualandri, fu egli condannato dalla Sezione di Prima Istanza di questo Tribunale di Giustizia a quindici anni di galera.

Appellatosi costui alla Sezione d'Appello dello stesso Tribunale, ebbe anche da questa confermata la condanna, oltre le accessorie della rifazione dei danni e spese di vitto e processo, come mi partecipa l'Auditorato Militare, non senza aggiugnere: Che intimata tale sentenza nel giorno 20 prossimo passato ottobre, tanto al Regio Fisco che al condannato, ha questi domandato alla Sezione surriferita un termine discreto, onde riportare dalla Suprema Autorità graziosa revisione che intenderebbe interporre.

Se non che, stante la conformità dei due giudicati, ritengo difficile ottenga l'implorata grazia di revisione: e quando mai, non dubito verrà condannato egualmente ed alla stessa pena anche dal Supremo Consiglio di Giustizia ».

Segue il Decreto del Duca.

« Per espresso ordine Nostro, il Comando Generale richiami dal Ministro di Grazia e Giustizia la sentenza, tanto per esaminare Noi stessi il perchè la cosa si protrasse per oltre quattro anni, e specialmente poi per esaminare se i Tribunali, sempre molli nel punire i gravi delitti, lo siano stati anche in questo gravissimo delitto, in cui non vediamo una possibile circostanza attenuante, perchè l'assassinio è unito al disprezzo dell'Autorità, e fu commesso contro un soldato che faceva il suo più stretto dovere. »

Modena, 7 novembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

CXXVII.

N. 27. Squarz. Process.

Altezza Reale.

Rubiera, 9 luglio 1822.

Due cause Criminali pendono tuttora in Modena per titoli egualmente politici; l'una davanti a quel Giudice del Tribunale di Giustizia, Avvocato Paride Cavedoni, ad esso delegata da V. A. R., in circostanza che da quella Giusdizienza Criminale fu promosso al detto Tribunale, instaurata contro diversi detentori dei noti circolari Proclama ed inno rivoluzionarij, sparsi in circostanza del passaggio in detta capitale delle truppe Ungaresi dirette per Napoli, parte dei quali prevenuti, per superiore disposizione, vennero rilasciati, e parte furono non solo ritenuti in carcere, ma anche reatizzati, cioè l'ex Capo Battaglione Francesco Maranesi, l'ex Capitano Andrea Malagoli, ambi di Modena, ed il Dottore Giovanni Battista Ferioli della Gaida, provincia di Reggio; ma siccome vennero successivamente aggravati d'ulteriori indizj per altri delitti politici, la cui cognizione ora pende davanti a questo Tribunale Statario, così, d'ordine di quel Governo provinciale, venne sospesa la spedizione di detta Procedura.

L'altra causa pende pure davanti l'attuale Giusdizienza Criminale di Modena, Dottor Carlo Tassoni, contro li Francesco Morandi e Dottor Camillo Manzini, per aggregazione alla Setta dei Carbonari, e ne pendeva la contestazione del reato, quando per disposizione dello stesso Governo, per sopravvenienza di nuovi indizj aggravanti, venne egualmente sospesa la stessa Procedura.

Ambidue li suddetti Giudici, delegato ed ordinario, con loro ufficiale, mi partecipano quanto sopra, disposti a rimettere tutti gli analoghi atti a questo Tribunale Statario Straordinario, per i relativi effetti di ragione, trattandosi di titoli analoghi a quelli per i quali è stato istituito dall'Altezza Vostra Reale.

Lo stesso Tribunale però, considerando che la sua istituzione, risultante dal Sovrano di Lei Chirografo di 14 maggio p. p., è limitata a quei soli prevenuti per gli espressi titoli di delitti, risultanti dalla relativa Istruttoria, delegata a quella Direzione di Polizia di Modena, ed a quelli altri poi che piacesse a V. A. R. di rimettergli; così il Tribunale stesso umilmente le sottopone quanto sopra, invocando devotamente la Sovrana Reale Sua Mente e Volontà, per norma di regolarità e competenza, per il relativo proprio suo contegno; in ossequiosa attenzione di che ho l'alto onore di profondamente ed affettuosamente inchinarmi.

Dell'A. V. R.

Umilissimo Dev. Osseq. Servo e suddito Fedelissimo

Consigliere MIGNANI, Presidente.

CXXVIII.

Fasc. 1. F. M. — Prot. N. 2648.

Modena, 19 luglio 1822.

Si risponde approvando la trasmissione al Tribunale Statario dei due Processi, e si scriva al Supremo Consiglio di Giustizia, giusta l'unità minuta.

Scritto:

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

In séguito di Rapporto avanzatoci dal Presidente del Tribunale Statario Straordinario, residente in Rubiera, Consigliere Presidente Mignani, abbiamo disposto che il Processo contro i detentori e divulgatori del Proclama alle truppe Ungaresi, nanti il Giudice Paride Cavedoni, e l'altro pure davanti il Giudice Criminale Tassoni contro Francesco Morandi e Camillo Manzini, per aggregazione alla Setta dei Carbonari, siano trasmessi al suddetto Tribunale Statario, per la connessione e dipendenza che hanno ai titoli di competenza di esso Tribunale. Ad oggetto però che siano al medesimo facilitate le ispezioni a lui spettanti intorno a queste due cause pel proseguimento e per l'ultimazione dei Processi, do-

vranno i predetti due Giudici processanti compilare una ben dettagliata relazione esprimente tutte le risultanze a carico delle persone reatizzate nel Processo de' Proclami, nonchè in quello contro Morandi e Manzini.

Il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia è incaricato di dare le opportune disposizioni, onde questa Nostra Determinazione abbia il pieno suo effetto.

Modena, 16 luglio 1822.

Firm. FRANCESCO.

NB. Entro la posizione si è pure rinvenuto le seguenti:

Riflessioni riservatissime da aggiungersi all'unita relazione.

La circostanza di essere stato contestato dal Giudice ordinario il reato di diramazione e promulgazione dei Proclami alli Maranesi, Morandi, Farioli Giovanni Battista, loro dà il diritto di essere giudicati coi metodi ordinarj, all'uopo specialmente di godere del favore dell'appello e della revisione ad essi accordata dalle vigenti Leggi. Siffatta riflessione si umilia rispettosamente all'A. V. R., affinchè nelle saggie determinazioni che si degnerà di abbassare in proposito, attribuire le possa quel calcolo di cui la crederà meritevole.

G. MATTIOLI. — ALFONSO TOSCHI, *Congiudici.*

Caro Presidente Mignani,

Avendo ricevuto il suo rapporto 17 ottobre, riguardante l'esecuzione data alle Sentenze del Tribunale Statario da me sanzionate, riguardo con ciò in questa parte compite le incombenze del Tribunale Statario Straordinario medesimo, al quale in

questa occasione voglio far conoscere per mezzo sua la mia soddisfazione per la molta attività e zelo che hanno i membri di esso dimostrato nell'adempimento di questa difficile e laboriosa incombenza, e che li saprò perciò riconoscere, come mi sono convinto del loro vero attaccamento a me ed al mio servizio, di cui mi diedero non equivoche prove.

Lontano dal voler mai influire in modo alcuno sopra quanto riguarda la giustizia, e meno di voler aggravare dei rei, non ho che o confermate o mitigate le sentenze, e questo è un affare finito. Ma siccome il Legislatore deve conoscere ove stia qualche difetto nella Legislazione o nella Procedura o nella interpretazione della Legge che fanno i Giudici, come anche i motivi che mossero i Giudici a giudicare, come a primo aspetto sembra che non avessero dovuto fare; quindi radunai in domande nel qui annesso foglio le mie osservazioni fatte sopra le sentenze emanate dal Tribunale Statario, domandando da esso sui singoli punti gli opportuni schiarimenti.

Verona, 20 ottobre 1822.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

*Quesiti sui quali si domandano rischiarimenti al
Tribunale Statario Straordinario di Rubiera.*

1.° Su quale fondamento il Tribunale Statario credette di dover egli usar riguardo di mitigazione di pena verso i rei confessi, per ciò solo che confessarono sinceramente i loro delitti, mentre ciò pare che potesse essere bensì un motivo per raccomandarli alla grazia Sovrana, ma non da far loro grazia il Tribunale, che sembra avrebbe dovuto solo giudicare applicando rigorosamente la Legge al verificato caso del delitto;

2.° Perchè il Tribunale Statario credette di mitigare la pena a quelli a cui il Direttore della Po-

lizia ne' suoi esami diede qualche dubbia lusinga di riflesso di grazia Sovrana, se confessavano sinceramente i loro delitti; mentre le espressioni stesse del Direttore di Polizia, e le parole di *speranza concepita da rei*, indicano chiaramente che queste speranze erano fondate, non nell'alterare la sentenza, ma nell'ottenerne poi dal Sovrano una mitigazione di pena, mentre questo diritto di grazia totale o parziale, sembra, anzi, da tutti è riconosciuto essere al solo Sovrano riservato;

3.° Perchè il Tribunale Statario considerò la reità degli inquisiti, quanto a Carboneria dall'avere essi agito o d'essersi arruolati in questa Setta dopo la promulgazione dell'Editto Sovrano contro i Carbonari, e non credette di applicare la pena ordinaria a quelli che, sebbene arruolati nella Carboneria o nelle Sette proscritte prima dell'Editto Sovrano, e sebbene non abbiano agito attivamente di poi, sono però colpiti dallo stesso Sovrano Editto, per non aver rinunciato, ma persistito nella Setta, per non aver denunciato i compagni, tutti casi di reità espressamente contemplati nell'Editto stesso e ai quali è applicata la pena di morte;

4.° Si osserva che il Capitano Giacomo Ferioli non ebbe alcuna lusinga di grazia, e che l'avere solo esso detto nel confessare che, ad omaggio della verità, a sfogo della sua coscienza e ad onore del suo Principe, dichiarava ecc. non poteva chiamarsi una lusinga di grazia riflessibile dal Tribunale, altrimenti ad ogni reo dipenderebbe da lui d'evitare la pena ordinaria;

5.° Non s'intende su quale fondamento il Tribunale Statario abbia potuto supporre nel Giudice Zuccoli l'ignoranza dello scopo della Società di S. M. P., mentre esso come Giudice ben doveva conoscere tutta la forza del Sovrano Editto, e non doveva entrare in una Società senza saperne lo scopo, ed essendo di talento e non sciocco, non poteva ignorarlo; d'altronde consta da tanti testimonj la parte attiva che vi prese, e come fece tutto in segreto,

avendolo in fatti negato, onde vuol dire che sapeva che era male. Onde non s'intende come con tanta colpevolità gli si fosse inflitta una pena così mite;

6.° Per Francesco Maranesi, pare che le lusinghe di grazia Sovrana, contro una pronta confessione sincera, date solo come cosa dubbia, tanto meno avrebbero dovuto influire sulla sentenza, quanto che allora, nel primo esame in cui furono date dal Direttore di Polizia Besini, il Maranesi restò negativo, onde con ciò sembrò rigettarle; e poi quando confessò, non motivò niente la speranza in qualche grazia Sovrana, ma solo disse: *disposto sempre a dire la verità*; cose che non sembrano sufficcienti per recedere dalla pena ordinaria;

7.° Perchè nel processo nessuna menzione viene fatta del deposito dal Caronzi, e non so se anche da altri, della macchinetta destinata per uccidere il Sovrano, che pare una circostanza talmente aggravante da non doversi ommettere;

8.° Perchè il Rampalli, profugo, che con ciò dà indizio di sua reità, non si trova fra li processati contumaci;

Questi sono gli otto punti su cui domandiamo al Tribunale Statario Straordinario di Rubiera schiarimenti.

Verona, 20 ottobre 1822.

Firm. FRANCESCO.

CXXVII.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Attesi i pessimi sentimenti politici spiegati in passato e che spiegano tuttora il Cancelliere Civile al Tribunale di Prima Istanza in Carrara, Ferdinando Fiaschi, e lo scrittore allo stesso Tribunale e fratello del sopradetto, Carlo Fiaschi, verranno ambedue immediatamente dimessi.

Si vieterà inoltre a Demetrio Ghetti, che verificammo che frequenta qual procuratore quel Tribu-

nale di Carrara, di più mettermi piede, essendo egli stato uno dei promotori dei primi moti rivoluzionarij in Carrara per cui fu carcerato nel forte di Massa durante un mese.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dell'immediata esecuzione del presente Decreto, e di proporci il rimpiazzo dei due primi dimessi.

Massa, 1.^o agosto 1831.

Firm. FRANCESCO.

CXXVIII.

Al Ministero di Buon Governo, e Governo della Città e Provincia di Modena.

Facendosi pur troppo ogni dì più frequenti i furti, e perfino i furti sacrileghi, nonchè le aggressioni e gli incendi, massime nei Comuni di Mirandola, San Felice e Finale, disponiamo che, in vista dell'insufficienza quivi della forza armata in queste circostanze, che vogliamo sperare siano eccezionali, si rechino 40 (quaranta) uomini con 1 (un) ufficiale del Battaglione di linea in quelle località ed ove più abbisogneranno.

Questi distaccamenti avranno alloggio ed un soprasoldo di 25 centesimi al giorno, dalla Comune, pei semplici soldati, ed in proporzione pei sotto-uffiziali, e l'uffiziale la sua diaria e l'alloggio pure a carico comunale. I detti distaccamenti dovranno dipendere dai Comandi di compagnia o Tenenza dei Dragoni, i quali agiranno di concerto colle autorità locali, onde con indefessa cura scoprire, incalzare e cercare d'impadronirsi dei colpevoli che infestano quelle località.

Essendo già provveduto che il Tribunale Statario giudichi gl'incendiarij e gli aggressori, si starà alle vigenti disposizioni, e sarà del Nostro Consigliere Intimo di curarne l'adempimento.

Il Buon Governo potrà promettere vantaggi a chi denunzi i colpevoli, quando siasi provata giusta

la denuncia, ed una minorazione di $\frac{2}{3}$ della pena pei complici che denunziassero, e se il delitto fosse punibile con pena capitale, allora il complice denunziante non sarà punito che con 10 anni di galera tutt'al più.

Il Buon Governo è abilitato a tener nota di coloro che o sono stati già puniti pei delitti di cui sopra, o con tutto fondamento si riterrebbero capaci di commetterne dei simili; ed accadendo uno di tali delitti nel Comune, od anche solo nei vicini, tutti costoro verranno arrestati e tradotti a Sestola fino a nuovo ordine. Chi in tal caso si rendesse latitante subirà, preso che sia, una detenzione più lunga in via di sicurezza.

Si ordina poi parimenti, tanto al Governo, come alle differenti Comunità, e soprattutto alle tre sopranominate di Mirandola, Finale e San Felice, di inculcare a tutte le persone dabbene, e massime ai possidenti, di denunziare i colpevoli, e d'essere pronti a deporre in giudizio, sapendo qualche cosa, nè lasciarsi dominare da colpevole debolezza e paura, giacchè senza la loro cooperazione gli sforzi dell'Autorità rimarranno infruttuosi, ed essi un'altra volta non si meriteranno i riguardi che ora si vogliono avere per essi.

Al Comando Generale, finalmente, si inculca di scegliere ai distaccamenti di cui sopra ufficiali e uomini abili e fidati; e se la loro missione sarà coronata d'un esito felice, potranno sperare i graduati sui Nostri riguardi, ed i soldati che più si distinguono per coraggio nel fermo de' malevoli, saranno passati ai Dragoni, quand'anche non sapessero leggere nè scrivere, e se lo sapessero, saranno contemplati anche nei prossimi avanzamenti a sotto-ufficiali.

Così attendiamo pure che la Milizia coopererà anch'essa colla Truppa attiva in un servizio che più da vicino interessa loro e le proprie famiglie.

Modena, 14 aprile 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXXIX.

Al Presidente del Tribunale Statario,**Avvocato Ercole Zerhini.**

Nella sentenza pronunciata dal Tribunale Statario di Modena contro i ribelli Finalesi, avendo Noi veduto, in quanto riguarda l'Ingegnere Ottavio Cecchetti, la conclusione del Tribunale, nonchè il voto del Presidente ed il voto Fiscale; come pure visto il dissenso del Giudice Borsari; siccome consta, per confessione dello stesso Cecchetti, che esso si dichiarò per *liberale*; siccome consta, almeno, certo che esso s'ingerà negli affari del Governo rivoluzionario, e ciò spontaneamente senza esservi forzato, e che approvò le misure prese; considerando inoltre la sua qualità d'impiegato a soldo, e che si rese precedentemente, anche più volte, sospetto colla sua condotta di connivenza con quelli che macchinavano rivoluzioni contro li legittimi Governi, comunque non fosse abbastanza provato, o non lo sembrasse abbastanza al Giudice Corsari, il delitto imputato al Cecchetti, per cui fu tradotto innanzi al Tribunale Statario; oltre al confermare la destituzione da ogni impiego, per li forti sospetti, almeno (se non prove), di sua reità di connivenza o cooperazione coi ribelli, dovrà ritenersi l'Ingegner Cecchetti in istato d'arresto a disposizione del Governo, finchè compiti gli altri Processi tutti, possa e venga maggiormente a constare di sua reità o di sua innocenza.

Modena, li 16 agosto 1831.

Firm. FRANCESCO.

CXXX.

F. 9. F. A. — Prot. N. 3023.

Al Comando Generale Militare.

Trovando Noi necessario che si chiariscano e si puniscano al più presto i delitti collegantisi coll'in-

curzione dei fuorusciti avvenuta sul confine Sardo nella notte del 25 al 26 luglio e nella mattina di quel giorno;

Visto esistere in mano del Nostro Governo, oltre vari corpi di delitto, cioè armi e munizioni, tre individui sospetti di aver fatto parte od avuta connivenza coi fuorusciti;

Visto trovarsi in potere della Forza Sarda quattro fuorusciti sudditi Nostri che facevano parte della banda o bande che violarono il Nostro territorio armata mano, commettendovi rapine e violenze, e che dessi dovrebbero, giusta i Trattati vigenti, consegnarsi, come abbiamo disposto che se ne vada a fare la domanda al Governo Sardo;

Decretiamo che la Commissione Militare in Massa sia competente a giudicare di simili delitti scoperti o che si scoprissero ancora, e su quanto possa avere connessione con tal fatto, derogando per questo alle restrizioni portate da antecedenti Nostre Disposizioni alla competenza della suddetta Commissione Militare.

Pavullo, 31 luglio 1856.

Firm. FRANCESCO.

CXXXI.

F. 8. F. A. — Prot. N. 4602.

**Al Presidente del Tribunale Statario
Avvocato Pler Ercole Zerbinì.**

Che incarichiamo di formare e di trasmetterci una lista delle persone implicate nella cessata ultima rivolta, che come autori principali meritano di essere processati dal Tribunale Statario:

1.° Cioè li 72 che sottoscrissero la mutazione di Governo, in quanto non furono processati ancora;

2.° Gli autori o promotori principali, o principali attori nella rivoluzione, come Mitley, i due Nobili, Cialdini, Nardi, Garzadi di Sassuolo ecc., ecc.

3.° I più facinorosi che furono capi delle orde ribelli, od eccitatori alla rivolta, come Celeste Me-

notti, Vellani, Barbetta, Piva, Fabrizj, Angelini, Bisi ecc.

Indi vogliamo, colla fine del corrente settembre, sospendere e sciogliere per ora il Tribunale Statario, aspettando che si abbiano nelle forze questi processandi contenuti nella Nota, a cui non si farà grazia; e volendo Noi publicar poi di non voler ulteriormente inquirere contro gli altri, che bensì servirono civilmente o militarmente la causa dei ribelli, ma che non siano nelle categorie suddette.

Avvertendo, che il Presidente del Tribunale Statario dovrà regolarsi in modo di aver finito col mese le sue operazioni e Processi che ha ora per le mani, senza intraprenderne per ora di nuovi.

Tutti quelli che erano in casa Menotti, resteranno da processarsi dalla Commissione; e se vi fosse qualche militare nostro fellone, da' Consigli di Guerra.

Cattajo, 10 settembre 1831.

Firm. FRANCESCO.

Altezza Reale,

Il provvido Sovrano Decreto di V. A. R., abbassato a me ed al Supremo Consiglio di Giustizia, sulla sufficienza e qualità comprovante e legale dei due esami assunti dal fu Direttore di Polizia Besini, e riassunti e rettificati formalmente nel Giudizio Statario di Rubiera, e gli ulteriori compilati legalmente dall'attuale Direttore Giudice Curti contro questo detenuto Ferrari, inquisito per Carboneria, produsse il suo ottimo effetto, poichè tolta con esso l'inutilità di voluminose e lunghe copie d'esami, impertinenti allo scopo, si è potuto immediatamente divenire al completamento del Processo del Giudice Delegato Barbieri, il quale, dopo un ben condotto, ragionato e stringente costituito su tutti gli indizj e prove, ha reatizzato il Ferrari, che null'ostante si è conservato pertinacemente negativo e posto alla difesa.

Egli ha scelto per suo difensore questo Causidico Dottore Borsiglia, il quale nel giorno di jeri ha con sua Istanza previamente chiesta la ripetizione dei testimonj fiscali. Comunicata tale inchiesta al Procuratore Fiscale Fieri, che naturalmente è stato, come doveva, di contrario sentimento, l'affare è passato all'esame e decisione del Tribunale in questa mattina.

I pareri erano diversi, e vedendo io che la risoluzione poteva ridursi all'ammissione di tale ripetizione in appoggio del voto Fiscale, io ho fatto riflettere essere inutile quella dei testimonj complici confessi nello Statario, mentre la qualità della loro condanna infamante annullava sostanzialmente qualunque posteriore loro deposizione. Che non conveniva ripetere quelli complici confessi, processati posteriormente e graziati da V. A. R. per la genuina e spontanea loro confessione, poichè potevasi porre in rischio la loro ottenuta grazia, mediante le circuizioni e minaccie degli stessi complici segreti per salvare il Ferrari; e generalmente gli altri, per sospetto di subornazione, facile, attesi gl'intrighi e molteplicità de' mezzi d'una setta estesissima e coperta di un terribile segreto; sospetto calcolato dal vigente Codice per negare, per sè stesso solo, una tale ripetizione, massime per trattarsi di una causa interessante immediatatamente il Trono, per cui devonsi calcolare per questo i privilegi del Fisco.

Tali riflessi rendendo incerte le opinioni dei Giudici, il Tribunale, per non mancare alla giustizia nè verso il Fisco, nè verso l'inquisito, ha deliberato di rimettere con analogo rapporto la risoluzione al Supremo Consiglio di Giustizia sull'ammissione o rejezione della chiesta ripetizione dei Testimonj Fiscali.

Ho reputato conveniente di umiliare quanto sopra all'A. V. R. sul calcolabile riflesso, che per ovviare a qualunque risoluzione favorevole a tal ripetizione, che in senso del Codice concorrono circostanze sovra esposte per rigettarla, possa Ella, piacendole,

troncare come sopra, con un Sovrano suo Decreto di moto proprio, dichiarare come massima generale e fondamentale che nei Processi per delitti di lesa Maestà e di appartenenza, cooperazione e non rivelazione di setta proibita o di qualsiasi Società segreta, non si possano giammai, ad istanza degli inquisiti e loro difensori, chiedere nè accordare la ripetizione, nè il confronto dei testimonj (salve però le eccezioni che diragione contro la persona o detti dei medesimi), poichè la suddetta ripetizione, considerate come mezzo di legittimazione del Processo, rendasi inutile, essendovi stato provveduto colla disposizione del vigente Codice al § 14, Tit. 9, Lib. 4, e d'altronde tale ripetizione ordinariamente non dovrebbe essere ammissibile in senso del Codice medesimo, giusta il disposto nel successivo § 15, essendo probabile il sospetto di subornazione; poichè un testimonio regolarmente esaminato dalla competente Autorità, con giuramento, ritenere si deve sincero negli esposti fatti, massime nella concorrenza d'altre contestuali deposizioni, sul cui complesso l'Autorità stessa ha constatati i fatti che costituiscono il delitto, e in conseguenza non si deve ammettere la ripetizione di deposizioni, sulle quali il Fisco e la Curia ha basate le sue intenzioni; tanto più che il sospetto di subornazione o di raggiri con minaccie, speranze e timori nel caso di tali delitti di sette segrete sono facilissimi, attesa l'occulta loro estensione di non cogniti complici, che arditi e intraprendenti non lascierebbero mezzi intentati per circuire i testimonj Fiscali, e indurli, anche con studiati interrogatorj, ad attenuare o ad intorbidare le prime chiare e positive loro deposizioni della verità per far nascere questioni su gli stessi loro deposti, massime in tempi in cui la cabala ed il raggiro sono alla somma perfezione.

Per tali ed altre ragioni sono di sottomesso parere, che conveniente e giusto fosse per tali delitti un tale provvido Decreto, che toglierebbe il pericolo di diversificare la verità de'fatti e compromettere i Testimonj Fiscali e la stessa loro coscienza, si to-

glierebbero infinite questioni forensi, si solleciterebbero le definizioni delle cause, misura tanto necessaria nei delitti di opinioni politiche per l'effetto e vigore delle relative Leggi punitive, e si otterrebbe quel salutare sommo scopo di comprimere così perniciosi e frequenti delitti negli attuali disgraziati tempi, per cui la provvidenza dovrebbe essere sollecita.

Mi perdoni l'A. V. R. se mai fossi ultroneo con questa umilissima mia rappresentanza, ma la attribuisca soltanto effetto del naturale immutabile mio zelo per il Sovrano di Lei servizio, per quello stesso della Giustizia, che pur troppo è mal versata sull'appoggio o d'improvvide o mal' intese disposizioni legali, per cui alle volte resta impunito il delitto anche senza volerlo, e con pure ed illuse intenzioni.

Sottomettendomi però pienamente alle illuminate e più giuste alte Sue riflessioni, ho l'onore di rassegnarmi, e di profondamente ed affettuosamente inchinarmi

Reggio, 12 aprile 1823.

Dell'A. V. R.

Umilissimo, Osseq., Dev. Servo e Suddito Fedelissimo

Consigliere MIGNANI, *Presidente.*

RESCRITTO

F. 2. F. A. — Prot. N. 1771.

„ Si risponda :

„ Che si è proibito al Supremo Consiglio di Giustizia l'ammissione della ripetizione de'testimonj nelle cause di Lesa Maestà ed aderenza alle Sette come norma generale. „

il di 19 aprile 1823.

(Senza firma, ma scritto di pugno e carattere del Duca).

CXXXII.

P. N. 63.

Al Comando Generale Militare.

Volendo Noi avere riguardo alla parte di popo-

lazione del Comune di Carrara, che, non colpevole dei delitti che vi si commisero, e, senza sua colpa insciente dei loro autori, e quindi non solamente passivamente buona, ma desiderosa bensì di ajutare il Governo a scuoprire i colpevoli; e benchè riteniamo tal parte poco considerevole, rispetto al rimanente della popolazione, vogliamo alleviare per essa i pesi pecuniarj che porta seco lo stato d'assedio.

Decretiamo quindi che col 15 gennajo, cessi pel Comune di Carrara la spesa per soldi ai Militi e soprasoldi o diarie alla truppa attiva.

Queste spese, da ridursi al minimo possibile quanto ai Militi, ed alla metà quanto alla truppa attiva, saranno, dal 15 gennajo sino alla loro cessazione, sopportate dalla Cassa militare.

Venezia, 12 gennajo 1855.

Firm. FRANCESCO.

CXXXIII.

F. 9. F. A. — Prot. N. 4193.

Al Comando Generale Militare.

Considerando che il Nostro Editto 2 novembre 1849, nello stabilire per la detenzione illegale d'armi *da munizione* la minima pena in 3, (tre) anni di carcere, fu mosso dalle circostanze d'allora, in cui vagavano molti avanzi di Corpi Franchi ed erano state di recente sciolte le guardie civiche o nazionali;

Considerando essere cessato tale stato di cose;

Visto inoltre come i detentori di tali armi sieno spesso persone trascurate, ignoranti, e non di rado di buona condotta morale e politica;

Visto per tali casi la sproporzione della pena col delitto;

Accordiamo che pei casi che il contravventore alla Legge 2 novembre 1849 fosse uomo da bene nè mai macchiato di pregiudizj *politici*, nè da delitti comuni, nè recidivo, la Commissione Militare

possa ridurre il minimo della pena a 6 (sei) mesi di carcere.

Il Comando Generale è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Modena, 17 marzo 1855.

Firm. FRANCESCO.

CXXXIV.

N. 7123. P. S.

Il Consigliere di Stato Incaricato del Ministero di Buon Governo.

Al signor Giusdicente di Scandiano.

Modena, 21 agosto 1848.

Visto il Sovrano Decreto 8 andante, con cui, accordando S. A. R. una generale Amnistia per l'oggi repressa rivolta, eccettua da quella li Capi e Promotori della rivolta stessa, nonchè tutti quelli in detta epoca si resero contabili di delitto comune; e

Ritenuto in conformità eziandio della manifestata Sovrana Mente che sono a ritenersi non compresi nell'accordata Amnistia:

1.º Tutti coloro che promossero la rivoluzione o ne fecero parte come Membri principali dei diversi primitivi Governi Provvisorj ne' quali era stata concentrata l'Autorità Sovrana;

2.º Quelli che promossero la fusione di questi Stati col Regno del Piemonte e si recarono ad offrire gli Stati stessi al re Carlo Alberto;

3.º Chi rogò l'atto di dedizione di questi Dominj ai Commissarj del prefato Re, non che coloro de' sudditi Estensi che figurarono in tale atto come principali contraenti;

4.º Gli autori od editori responsabili di scritti sediziosi, ingiuriosi ed infamanti l'onore della R. Famiglia d'Austria d'Este, o di altri Regnanti Esteri congiunti od amici della lodata famiglia; e

5.º Chi commise peculati, concussioni, estorsioni, omicidj, violenze, e qualsiasi altro delitto comune, anche sotto il manto o rapporto politico;

Ritenuto infine che contro gli autori de'sopra indicati delitti devesi procedere in via ordinaria a termini di ragione dalla competente rispettiva Curia Criminale, dò corso al presente foglio verso la S. V. per invitarla, come faccio, ad instaurare processo in odio dei di lei Giurisdizionarj che in faccia alla Società ed alla Legge si siano resi contabili di uno o più de' surriferiti crimini; ben certa la predetta S. V. che per parte di questo Ministero non si mancherà di fornirle tutti quei lumi e tutte quelle notizie che perverranno a di lui cognizione per il miglior andamento e sviluppo della procedura che Ella vorrà, come sopra, intraprendere colla possibile sollecitudine, quando sin qui non abbia altrettanto eseguito.

Certo di essere nelle suespresse viste pienamente corrisposto, gradirò che della presente mi accusi recezione, che a tempo debito mi ragguagli sui processi cui sarà per dar corso, nonchè sull'esito che ne sortiranno, e passo intanto al vantaggio di protestarle la mia perfetta stima.

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, *Segretario.*

I Giusdicenti non si prestarono però a dar esecuzione a questa Circolare; e alcuni anzi solennemente e personalmente protestarono dinanzi al Ministro Scozia perchè quella circolare fosse tolta. Esso infatti si adoperò energicamente, e ne ottenne la revoca.

CXXXV.

Carteggio relativo all'apprensione di carta tricolorata.

N. 219.

CORPO REALE DRAGONI.

Dal Comando la 3.^a Compagnia.

Reggio, li 30 giugno 1851.

All'Illustr. Assessore di Buon Governo in Reggio.

Venuto il sottoscritto a cognizione col mezzo del

signor Capitano Lona, Comandante interinale di questo Presidio Reali Cacciatori, che il Caporale Meschieri Angelo aveva acquistato nel Negozio di Librajo, posto quasi dirimpetto al Comando di questa Piazza, un Foglio di Carta da Lettere nel quale eranvi impresse figure vestite all'antica foggia Italiana, ed una di queste avente in mano una Bandiera tricolorata, ha lo scrivente ordinato al Brig.^e Montanari di recarsi nel Negozio di Carlo Vincenzi (non essendovi in quella Contrada altro venditore di carta), e con la scusa di comprare qualche cosa guardasse d'impossessarsi di dette stampe, come in fatti vi è riescito in parte, apprendendo cioè N. 33 fogli di carta da Lettere con contorno a tre colori.

Conferitosi di nuovo col prefato signor Capitano onde farle conoscere che non si erano rinvenute stampe eguali a quella che non aveva reso ostensibile, e quindi che vi era luogo a ritenere esservi equivoco circa il luogo preciso, ove il Caporale aveva comprato quella stampiglia, e che necessitava sentire altra volta in esame il Caporale, perchè desse migliori indicazioni; Egli la mattina successiva ha verificato lo sbaglio fatto, indicando che non nel suddetto Negozio Vincenzi, ma bensì nel Negozio Fontana, situato in Piazza grande, aveva il Caporale comprato la detta stampiglia.

Avutosi tale nuova indicazione, si è ordinato al detto Brigad.^e Montanari di recarvisi con l'istessa scusa, ed ha rinvenuto tre stampiglie eguali a quella comprata dal Caporale, più 12 fogli coll'effigie di Lottario Re d'Italia; — un foglio coll'effigie dell'Unione Italiana; ed altre con un effigie vestita all'antica Italiana, avente in mano una Bandiera Tricolorata.

Sì questi che gli altri fogli appresi al Vincenzi, si trasmettono alla S. V. Illustrissima congiunti ai relativi rapporti del detto Brigadiere Montanari, pertutto che riterrà nella di Lei saggezza di disporre.

Anche in questo incontro si riprotestano i sensi della più sentita stima e considerazione.

Il Capitano Comandante,

L. VARI.

Al Regio Ministero di Buon Governo in Modena.

N. 258, Prot. Segr.

4 luglio 1851.

D'Ordine di questo comando Reali Dragoni, nei giorni 26 e 29 giugno prossimo passato un Brigadiere di Essi apprese nei negozii Vincenzi e Fontana diverse carte bianche con filetti rossi e verdi aventi l'iscrizione — W Carlo Alberto — Italia Libera; ed alcuni altri fogli coll'effigie di Lottario Re d'Italia ed altro, e fu il tutto rimesso a questa Direzione con analogo dettagliato rapporto.

Sentito in esame certo Storchi Antonio, Agente Vincenzi, ha deposto che la carta appresagli dalla Forza gli fu spedita nel 1848, dal di lui principale sig.^r Vincenzi di Modena, perchè in allora se ne faceva molto smercio, e che gli era rimasta come fondo di magazzino quella poca presagli, già riposta in una scatola contenente altra carta da lettera, ed ivi dimenticata.

Il Fontana asserì che fin dal 1848, subentrando egli nel negozio in allora condotto da Bertolini Alessandro, ebbe questi a cedergli anche una quantità di carta da lettere allusiva alle vicende politiche, trascorse le quali, la ripose in una cassetta ove tiene altra carta, e che presentatosi al suo negozio un Caporale dei Cacciatori per acquistare della Carta, e facendogli il Fontana vedere di quella esistente in detta cassetta, gliela frugò sino al fondo, e ne estrasse diversi fogli della qualità stessa che fu ad esso Fontana appresa, e ne volle a viva forza acquistare un foglio a fronte di 12 centesimi.

Nel sottoporre io per tanto l'emergente alle sagge e provvide risoluzioni della E. V., le rassegno in

autentica copia il rapporto del prefato Comando, gli originali verbali d'apprensione, e l'involto tutto contenente la carta sì allo Storchì che al Fontana appresa, ed ho l'onore di tributare alla lodata E. V. gli omaggi del mio più profondo ossequio.

N. N.

All'Illustrissimo Assessore.

IL COMMISSARIO.

Reggio, 2 luglio 1851.

Fatto comparire in ufficio, come prescrivevami il rispettato Decreto N. 246, li negozianti Vincenzi e Fontana di qui, depose Antonio Storchì, rappresentante del Negozio Vincenzi, quanto segue:

Che la Carta da lettere appresagli dalla forza Reali Dragoni nel suo Negozio, gli fu spedita fino nel 1848 dal di lui Principale signor Vincenzi di Modena, perchè in allora se ne faceva molto smercio della medesima, e perciò gli rimasero come fondo di magazzino quelle poche copie confiscategli, state già dimenticate e riposte nel fondo di una scatola che contiene altra Carta da lettere, priva però di qualunque colore ed iscrizioni.

Il Fontana asserì anch'egli che fino dal 1848, alloraquando subentrò nel detto Negozio, in allora condotto da Bertolini Alessandro, ebbe a cedergli il medesimo anche una quantità di quella carta da lettere alleganti ecc. che trascorse le vicende politiche, ripose in una cassetta ove tiene altra carta, e che presentatosi al suo Negozio giorni sono un Caporale dei Cacciatori, gli fece esso ricerca di quella carta, che disse non averne, e nel mentre gliene faceva vedere dell'altra, esistente nell'indicata cassetta, gli frugò nel fondo della medesima, e ne esitò (*sic*) diversi fogli di quella che ne fu appresa, e ne volle a viva forza acquistare un foglio, e gliela volle pagare in centesimi 12.

Tanto ecc., e nel ritornarle l'incarto per le defini-

tive sue risoluzioni, ho l'onore di protestarle i sensi della mia distinta stima e considerazione.

Di V. S. Illustrissima,

Umilissimo e Devotissimo Servitore,

Firm. G. FERRARI.

N. 6306.

Modena, 11 novembre 1851.

Il Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo.

Al signor Assessore, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Reggio.

Osservatosi l'incarto riguardante la perquisizione eseguita a codesto librajo Fontana Domenico, e della quale parla il foglio della S. V. prossimo scorso luglio, N. 258 P. S., si è ben di leggieri persuaso il Ministero, che anche nella più favorevole ipotesi di avere, cioè il librajo stesso, tenuta la carta tricolorata nel fondo della cassetta da lui indicata, si è egli però reso contravventore alle vigenti disposizioni del Buon Governo colla vendita del foglio al Caporale Meschieri, vale a dire, col porre in commercio un oggetto colpito delle predette disposizioni.

Essendosi perciò risoluto che sia il ripetuto Fontana punito col metterlo nell'alternativa di pagare la multa d'italiane L. 40 entro giorni 3, o di subire invece 20 giorni di prigionia, incarico la S. V. a disporre onde altrettanto abbia il pieno suo effetto, ragguagliandomi poscia sull'esito, non senza trasmettermi in caso ecc., il denaro di cui sopra.

Ho frattanto il vantaggio di protestarle la mia distinta stima.

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, Segretario.

CXXXVI.

Relazione del Tribunale di Prima Istanza in Carrara a S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia.

Carrara, 23 marzo 1859.

Jeri l'altra sera, verso le ore otto, sulla pubblica via verso mare, a poca distanza dalla città, fu ucciso con colpo di fucile carico a palla un individuo, che dietro accesso della Curia ed atti relativi, fu riconosciuto per Lorenzo Ceruti delle adjacenze di Carrara, giovine di circa 24 anni, operajo.

Il rapporto della Forza dei R. Dragoni, trasmesso jeri mattina alla Curia stessa, fa conoscere che una pattuglia, composta di un Dragone e tre Cacciatori, trovandosi in quel luogo ed ora in perlustrazione, e avendo incontrato molte persone riunite e in numero di venti circa, che emetteva canti sediziosi, avendo inutilmente intimato loro di cessare dai canti e disciogliersi, e non avendo ottenuto effetto, anzi essendo stati scagliati dei sassi contro la Forza, uno dei Cacciatori esplose l'arma ed uccise quell'individuo. Sta però in fatto che il Ceruti fu ucciso con un projettile che, entrato dall'occipite, è sortito dal frontale.

Jeri sera all'Ave Maria, parimente a non molta distanza dalla Città sulla via Carriana, fu ferito con colpo di fucile nel braccio destro Giovanni Lucchinelli d'anni 26, celibe, cavatore delle vicinanze di Carrara.

Costui, inteso in esame giurato, ha detto e costantemente, ad onta delle più serie ammonizioni e contestazioni, sostenuto: che trovandosi sulla via con altre quattro o cinque persone, venne a contesa con uno di loro e si scambiarono dei pugni, ma dagli altri furono divisi e acquietati; che in questo mentre sentirono un'esplosione e fischiar loro vicino una palla, che subito dopo una seconda lo ferì nel braccio; che arrivata pochi momenti dopo una pattuglia mentre si erano gli altri allontanati ed egli era ca-

duto in terra, ammise che le esplosioni erano partite da lei, gli ingiunse di non muoversi, e lo trasportò allo Spedale: che nessuna intimazione, neppure avviso, nessuna chiamata era partita dalla Forza prima di quei colpi, che soli fecero conoscere l'avvicinarsi e il trovarsi loro vicine altre persone.

Per questi fatti assunti già gli atti generici, la Curia li trasmette con questo stesso corso di posta all'Auditorato Militare in Modena per trattarsi di titoli di sua competenza.

Per il ferimento del Luchinelli, che per le sue complicazioni è stato giudicato pericoloso, nessun rapporto è stato trasmesso alla Curia.

Stragiudizialmente si dice che gli ordini dati alle pattuglie siano di far fuoco senz'altro sopra qualunque attruppamento di persone, e in ogni caso di clamori o disordini, e questi fatti danno credibilità a quel che si dice. Intanto nessun ordine od avviso che impedisca il riunirsi di persone dopo le ventiquattro, o che faccia conoscere il modo rigoroso di impedirli.

Il paese è commosso altamente da questi fatti, che si apprendono generalmente come provocatorj, e nei tempi, luoghi e circostanze presenti, oltre all'attentare alla sicurezza di chiunque possa trovarsi per via anche nelle prime ore di sera coi fini migliori o per obbligo di proprio istituto, possono essere causa di funestissimi eventi.

Il Tribunale, che non è chiamato a rapporti regolari sui fatti premessi, attesa la sua incompetenza, si crede però in dovere di farli conoscere all'E. V., per ogni miglior effetto, sia per la loro gravità, sia per le conseguenze di cui possono essere fecondi, sia, infine, perchè egli si trova sul luogo e dovrà rimanervi.

In tale incontro ha l'alto onore di rassegnare all'E. V. il suo profondo rispetto.

Pervenuto in questo momento il rapporto pel fatto di jeri sera, si rassegna in copia alla preossequiata E. V., la quale giudicherà della verosimi-

glianza dell'esposto in esso, riflettendo che i pochi borghesi erano inermi affatto di fronte a sette uomini armati di fucile; e dopo il fatto della sera antecedente, a due successive esplosioni avrebbero risposto senza muoversi per attenderne delle altre e con parole d'insulto.

Firm. PELLEGRINI - BONASI - M. FERRAGUTI - GIORGI.

CXXXVII.

Con Sentenza delli 21 giugno 1856, della Commissione Militare sedente in Massa, furono condannati alla pena di sette anni di carcere, compresa la sofferta, e nelle spese di vitto e di processo, li fratelli Pietro ed Emmanuele Lazzarini di Sorgnano, per tentato assassinio del prete Francesco Conserva, Parroco di Sorgnano, commesso sull'albeggiare del 2 novembre 1854.

Gli indizj in appoggio de' quali fu proferita la loro condanna, al dire del Presidente del Tribunale d'Appello di Massa, che fu incaricato di esaminare il Processo, erano insufficienti ed inetti, sebbene avessero come perno l'incolpazione franca e non equivoca dell'offeso.

Li fratelli Lazzarini rimasero in carcere fino a che, nel 1857, venne istituita una nuova Commissione Militare in Carrara, la quale, procedendo a scoprire li rei di omicidj e ferimenti accaduti in quel territorio coll'impiego di mezzi illegali e violenti, fra i quali il digiuno e le battiture, come sarà provato con apposita relazione da inserirsi nella presente Raccolta, stabilì che il tentato assassinio del prete Conserva era stato patrato dalli Egidio Lodovici, detto *Balera*, e Demetrio Scopis, detto *Raschea*, di Carrara, che aveano agito per mandato di un Marconi e di un Corsi di Sorgnano. Ciò per altro rimaneva stabilito per confessioni e rivelazioni di soli detenuti sotto processo che, come abbiamo accennato, vi erano astretti dal bastone e dalla fame.

Informato il Duca del fatto, dirigeva il seguente rescritto:

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Essendo certo Lazzarini ed il proprio fratello di Carrara stati trovati innocenti dall'ultima Commissione Militare, mentre erano stati condannati come rei d'attentato alla vita del Parroco di Sorgnano, Don Conserva, l'uno fu rilasciato in libertà, l'altro invece era già morto in carcere, lasciando superstite una figlia di quindici anni.

I veri due rei ebbero la già meritata pena.

Ora il superstite Lazzarini, a nome anche di sua nipote, chiede a Noi di essere rifatto dei danni.

Il Ministro di Grazia e Giustizia ordinerà quindi in via riservata al Presidente del Tribunale in Carrara, di chiamare detto Lazzarini, invitandolo a promuovere l'azione civile pei danni, e l'azione criminale contro i calunniatori di lui e del proprio di lui fratello ora defunto.

Noi ordiniamo nello stesso tempo di compensare a carico dell'Erario tutte le spese degli atti civili e criminali che il Lazzarini potrà avere.

Coloro che colle loro deposizioni produssero le condanne contro i due fratelli Lazzarini, furono in primo luogo il Parroco di Sorgnano, Don Conserva, ora Parroco in altro luogo della stessa Diocesi di Massa, ed alcuni di sua famiglia.

Quanto al primo, si dovrà combinare col Vescovo circa la procedura; invece nella parte civile quanto al Parroco, nella civile e criminale, quanto ai secolari si dovrà procedere con tutta energia e sollecitudine.

Il Presidente del Tribunale, adunque, sentito il Lazzarini ed istruitolo, sia delle disposizioni da Noi date, sia del come dovrà regularsi, riferirà circostanziatamente sul fatto e sul materiale che vi può essere per una procedura contro i calunniatori e spergiuri, se ve ne sono, fra i secolari, volendo Noi

assolutamente che la cosa non finisca così, e che chi fu causa d'una ingiusta condanna non vada impunito.

Pavullo, 11 agosto 1858.

Firm. FRANCESCO.

CXXXVIII.

N. 1026.

Estratto dal Libro del già Ministero di Pubblica Economia, in cui si trascrivevano per solito i Chirografi Sovrani.

Al Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione.

Che rendiamo avvertito che, considerando Noi decaduto dal suo impiego l'Ingegnere Cialdini, cessa il suo soldo, e nominiamo in suo luogo l'Ingegnere di terza classe Bertoni, col soldo che aveva il Cialdini.

Modena, 26 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

—

Eguualmente saranno sospesi dal loro uffizio e paga gli altri impiegati, sia del Ministero e de'suoi ufficj, sia d'Acque e Strade, che, allontanatisi coi ribelli, o per aver preso parte attiva alla causa di essi, demeritarono di più ulteriormente servirci.

Uguualmente cesserà la pensione di quegli ex ufficiali o impiegati civili o militari che presero servizio dai ribelli o che partirono con essi.

Modena, li 26 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

—

**Copia di un Processo verbale di Polizia relativo
a processi politici.**

DOMINI ESTENSI.

Direzione Provinciale di Polizia.

Massa, questo giorno 23 giugno 1858.

Fatto comparire in questa Cancelleria B. G. fu G..., nato e domiciliato in Antona, d'anni 29, ammogliato e senza prole, di professione contadino, fu al medesimo comunicata la benigna Sovrana Concessione che S. A. R. Francesco V, il Nostro Augusto Sovrano, si è degnata nella sua Clemenza di ammettere, dietro proposta di questa Direzione di Polizia, umiliata al trono da S. E. il Ministro di Buon Governo e sostenuta dal suo valido appoggio, e cioè di essere posto a piede libero per essersi reso confesso di appartenere a società segreta rivoluzionaria contro il legittimo suo Governo.

Chiesto al B... se ricordi e sappia ciò che egli dichiarò nel suo esame subito nella sera del 23 aprile, il suddetto ha dichiarato:

Di essere pienamente memore di quanto ebbe ad esporre e confessare nel suddetto esame, di non avere nulla da aggiugnere, e di essere pronto a confermarlo con giuramento come segue:

« Giuro che nell'esame fatto dinanzi la S. V. la sera del 23 suddetto mese, ho detto la pura verità, ed ho confessato tutto quanto conosco rapporto alla società segreta di Antona, della quale ho fatto parte, e riconosco per mio l'esame che mi è reso ostensibile: sicuro che non farò mai più parte di una società o congiura rivoluzionaria contro S. A. R. il Nostro Sovrano e suo legittimo Governo, e tutto ciò lo giuro dinanzi a Dio toccando colla mia destra il Santissimo Vangelo.

« Prometto poi di troncare qualsiasi relazione con tutti gli affigliati alla Setta e di denunziare alla S. V. qualunque persona vi si facesse ascrivere o vi

fosse ascritta, e che in séguito venissi a conoscere.

« Prometto infine, che denunzierò a questo Buon Governo qualunque macchinazione e tentativo rivoluzionario che fossi in séguito per conoscere e qualunque premeditazione o consumazione di delitto di sangue che venisse a commettersi, denunziandone gli autori che potessero essere a mia cognizione.

« In fede di che mi firmo con segno di Croce per essere illetterato. » ✱

Successivamente fu posto in seria avvertenza di dovere mantenere le promesse che ha fatte, altrimenti incorrerebbe nella disgrazia di essere carcerato e processato dalla Curia criminale, e passato sotto la Commissione Militare per subire poi la pena che a norma del grado di suo reato si fosse meritata, a norma del Sovrano Editto.

Dopo ciò fu dichiarato sciolto e libero, e rimandato in seno alla propria famiglia.

Firm. BERTANI.

CXXXIX.

Signor Assessore.

In sequela a quanto le ho comunicato colla privata mia 21 andante, sono nella compiacenza di significarle che l'A. R. dell'Augusto Nostro Sovrano, cui ho dato a leggere le di lei Note NN. 50 e 51, onde venisse a conoscere quanto sia il di lei interessamento nell'esaurire ciò che le incombe, mi incarica con riservato motu-proprio di esprimerle la piena sua soddisfazione per lo zelo e per la prudenza con cui Ella procede nella scoperta delle fila settarie in codesta Città, e di porgerlene i meritati elogj ad ulteriore di Lei incoraggiamento.

In questa circostanza la invito ad essere corrente, specialmente coi giovani inesperti, assicurando i medesimi che S. A. R. avrà riguardi per quelli che lealmente confessano di appartenere alla Setta e daranno lumi sui loro arruolatori e sui loro capi.

La invito ancora, ove le sia dato, di spingere colla massima prudenza le indagini riguardo al..... e ad altri Militari, giacchè la lodata A. S. R. ha positivamente dichiarato che pei Militari, relativamente a Sette, sarà severa.

Sulle ulteriori scoperte e sull'esito delle pratiche cui verrà di appigliarsi in ordine al sunnominato..... ella dovrà ragguagliarmi col mezzo di note, usando ogni possibile sollecitudine.

Ho il bene di ripetermi con particolare stima

Modena, 23 settembre 1858.

Suo affezionatissimo,

Firm. DE BUOI.

Al Signor Assessore di Governo in Massa.

CXL.

Nella notte del giorno 19 venendo al 26 luglio 1851 veniva diretta una esplosione d'armi da fuoco contro la finestra della camera ove dormiva l'Arciprete di Polinago; e, spezzati i cristalli, i pallini di piombo, da cui era caricata l'arma, andarono a configgersi nella soffitta della stanza medesima.

Alla mattina susseguente si osservò da alcune persone la semina di semola e fava che, partendo dalla parte della Canonica e dilungandosi nel cortile, metteva capo nella pubblica via.

Mentre in tal modo, e sempre dietro speciale rapporto di quel Parroco, cercavasi di mettere in essere il fatto in genere senza addebito e sospetto di alcuno, l'Arciduca Francesco V, allora a villeggiare in Pavullo, chiamava quel Delegato politico. Fattosi siccome informato del fatto, ordinavagli di far catturare li signori G. B... ed A. T... di Polinago, siccome notorj contenditori col Parroco stesso, e di rimetterli a disposizione del Ministero di Buon Governo per la loro custodia nel luogo ove a lui più fosse piaciuto *quali ostaggi per gli autori delle suddette prave azioni* (parole del Delegato politico nel rapporto al Ministro di Buon Governo), sinchè i me-

desimi venissero scoperti, non senza commettergli di stabilire un presidio in detta villa di sette uomini, fra Militi e Dragoni, a spese di quella Sezione per la sicurezza del Parroco medesimo.

Ebbe invero effetto l'arresto dei nominati B. e T... con traduzione alle carceri centrali Politiche a dipendenza del Ministero di Buon Governo, ed ivi ebbero a rimanervi dal 22 luglio 1851 a tutto il 19 agosto successivo, ove, ridonati a libertà, furono soggetti ad ammonizione e diffidazione di non molestare nè direttamente nè indirettamente con parole, e molto meno con fatti il memorato Parroco, sotto comminatoria di essere sottoposti a formale politico precetto.

Tali fatti furono conseguenza di ordini speciali che l'Arciduca Francesco V emanò al Delegato politico in Pavullo.

Ciò è quanto risulta dagli atti esistenti presso l'Ufficio Politico di Pavullo, esaminati all'uopo da questa Commissione.

CXLI.

Caro Consigliere Micheli!

Modena, 19 febbrajo 1842.

I grandi progressi fatti dalla rivoluzione in Italia in queste ultime settimane, ed il precipizio con cui vanno le cose ai giorni nostri, mi fanno riflettere alle misure che potrebbero col tempo divenire necessarie. — Una di queste si è di spedire sin d'ora in Modena tutte le carte gelose di Polizia, ed altre di cui Ella non abbisognasse, giacchè la Garfagnana è il paese più indifeso del mio Stato. — In Modena si farebbe un deposito generale di tali carte.

Ciò scrissi ed ordinai pure ai Governatori di Reggio e Massa. Di cuore,

Suo ben affezionato

Firm. FRANCESCO.

CXLII.

Il Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Car-

rara al Ministro di Giustizia li 16 dicembre 1854, che al séguito di essere stata posta la città di Carrara in istato d'assedio, quel Colonnello Comandante Cassoni gli aveva dichiarato:

“ Che il Tribunale, come ogni altro Ufficio, dovrà in questo tempo dipendere direttamente da lui, che negli affari Criminali in corso continuerà la dipendenza, e quindi la spedizione al Tribunale di Massa e alla Commissione Militare in Modena come in passato, previa però remissione a lui degli Atti per il visto; che per le procedure nuove la dipendenza da lui sarà completa; che, infine, ove occorra istituire qua una Commissione Militare, il Tribunale dovrà fornire un Fiscale dirigente degli Atti. ”

E invocava dal Ministro norma di contegno: al che esso rescriveva:

“ Si risponda che, giusta la Mente Sovrana, nulla osta a che il Tribunale di Carrara sottoponga gli Atti al *Visto* del Comandante lo stato d'assedio, e quanto ai processi criminali, dovrà starsi al Dispaccio del Supremo Comando Militare trasmesso in copia al Presidente del Tribunale stesso nella lettera 14 corrente mese N. 4884. ”

CXLIII.

Appendice alla Relazione sul Processo Ricci.

SUPPLICHE

DELLA FAMIGLIA RICCI AL DUCA FRANCESCO IV.

Altezza Reale!

Teresa Menafoglio Ricci, moglie del detenuto Giuseppe Ricci, Guardia Nobile d'Onore, ricorre colle lagrime agli occhi alla nota giustizia di V. A. R., per essere liberata dall'amara disgrazia che la malvagità altrui, e non il delitto del marito, le ha procurata. V. A., oltre di essere Sovrano, è anche marito e padre. Senta adunque, con quella clemenza

che distingue il nobilissimo suo cuore, le ragioni d'una moglie sconsolata e di una madre affettuosa.

L'umilissima petente, sebbene non conosca sin qui il vero motivo dell'arresto dell'infelice suo marito, pure, per quello che si dice dal Pubblico, arguisce che possa essere l'effetto di qualche calunnioso carico di tradimento addossatogli da qualche diffamato soggetto; se ciò fosse, sarebbe chiara e lampante l'innocenza del suo sposo.

Ed infatti, si può essere fellone e traditore al proprio legittimo Principe o per perversità di cuore, o per ambizione di comando, o per arricchirsi. Il marito della petente non è stato mai conosciuto per un malvagio di cuore, non ha alcuna ambizione, ed ha quanto basta per vivere con decoro. Dunque può esservi motivo per essere fellone?

D'altronde, ha dato prove troppo chiare e sicure di fedeltà ed attaccamento a V. A. R. nella sera famosa del 3 febbrajo; fu egli uno dei primi tra le Guardie Nobili che si presentò sul luogo, e fu sempre al fianco di V. A. R. gareggiando di zelo coi compagni. Seguì anche l'A. V. R. a Mantova, ed onorato di gelosa commissione, la eseguì fedelmente, disprezzando ogni rischio. Finalmente, nelle ultime vicende, due mesi addietro, fu uno dei primi che si offrì a dormire nel Reale Palazzo per guardia del Suo Sovrano, e fu sempre in ogni luogo dove intervenne V. A. R. — E dopo tutto questo, è costui il traditore, è il fellone, o il suddito fedele ed onorato? Non è tutto; il marito della petente è stato tacciato pubblicamente, per causa di tanto distinto zelo dimostrato, come una spia di V. A. R., e perciò vi è tutta la ragione di essere accusato e calunniato dai nemici di V. A. R.; e difatti, non è V. A. R. la prima che tutto di è attaccata con insolenza, con menzogne e con calunnie dai rivoluzionarj? Non vi vogliono accuse vaghe e ciarle per distruggere tanti fatti certi e notorj. I fatti debbono essere distrutti da fatti contrarj, e non dalle calunnie e dalle asseritive; e V. A. R., piena di senno e di accortezza,

non permetterà sicuramente la continuazione d'una procedura che è stata immaginata per disgustare i buoni sudditi e distaccare da V. A. R. i più fedeli servitori.

La petente reclama la pura giustizia, non conoscendo i motivi che il marito abbia potuto meritare la benevolenza, la grazia e la clemenza di V. A. R.

S. A. R. scriveva:

« Visto, e si riconosce dal contenuto di questa supplica il cuore retto d'una moglie affezionata, e madre afflitta; del resto la procedura deve rischiarare i fatti. »

Reggio, 12 luglio 1832.

—
Altezza Reale,

Perdoni, A. R., se la Teresa Menafoglio Ricci osa nuovamente di mettersi ai di Lei piedi onde perorare la causa dello sventurato marito Cavalier Giuseppe Ricci; nello stato d'angustia in cui si trova l'umilissima supplicante, dopo Iddio non vede altra consolazione che nel proprio Principe, cui per sentimenti instillati dai propri genitori fu affezionata fin dal primo entrare nell'uso della ragione, ed al quale si accostò sempre con gioja: ora è con ansietà che s'avvicina alla R. A. V., ma però, animata da un' interna voce della Provvidenza e dalle diverse affezioni che l'agitano, non teme, nel compiere il sacro dovere che ha verso il prefato suo marito, verso sè stessa ed i propri figli, verso tutti i parenti, d'innalzare fino all'ultimo istante la sua voce onde sottrarlo dalle disgrazie che lo minacciano.

Attaccata a' principj d'onoratezza e fedeltà riguardo al Sovrano, conscia e persuasa che il marito suo sia dotato d'un cuore ben fatto, ha sempre ripugnato, come tuttavia ripugna, alla rispettosissima ricorrente, di supporre in lui alcuna mancanza in pro-

posito; non può per altro resistere al terribile dubbio, promosso da una lunga segreta procedura e dalle contrarie divulgate voci, che l'infelice, per una fatale inesperienza, possa essere in qualche modo caduto negli agguati d'una tenebrosa malignità ed essersi coperto di qualche macchia. In tale stato di cose, la supplicante, con le lagrime agli occhi e con tutto il fervore, implora indulgenza e clemenza. Supplica primieramente V. A. R. ad usare un qualche riguardo allo sventurato marito, in vista dei servigj puntualmente resi fino agli ultimi momenti, lochè prova che nel contrasto dei diversi impegni nell'atto pratico, hanno però sempre prevalso nell'animo suo quelli dell'onore agli altri dell'infamia; La supplica altresì che si degni d'usare un riguardo al di lui padre e suo suocero rispettivo, a di cui nome pure ricorre, affinchè negli ultimi anni della vita non abbia ad essere testimonio infelice dell'esterminio della propria famiglia; La supplica finalmente di avere pietà dell'afflitta ricorrente, cui toccherebbe a scontare una grave pena di colpa non sua. Implora grazia a nome di otto figli, che cresceranno così nel sentimento della riconoscenza verso l'Augusta prosapia dei proprij Principi; a nome d'una folla di parenti, ai quali si estende il dolore di questo avvenimento; a nome di tutte le anime sensibili che acclameranno la clemenza del Sovrano.

Si degni A. R. di rivolgere alla supplicante una parola di consolazione, che la tolga dalle angosce d'una penosa agonia da cui si trova oppressa. Che della grazia ecc.

Umil. Obb. Serva e Suddita Fedelissima

TERESA RICCI nata MENAFOGLIO.

(FUORI).

A S. A. R. Francesco IV, Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia, Duca di Modena, per la Teresa Menafoglio Ricci, che domanda come entro

F. 69. Frat. 126. — P. N. 3445.

« Visto, da mettersi pur troppo agli atti. »

Reggio, 22 settembre 1832.

Entro erano le seguenti del Cavalier Carlo Ricci.

Altezza Reale.

Il Cavaliere Carlo Ricci, a nome anche della Teresa Ricci nata Marchesa Menafoglio, trovandosi nella massima desolazione per le sinistre voci che corrono, riguardo al Cavalier Giuseppe, figlio e marito rispettivo, presentemente soggetto ad una inquisizione politica, ardisce di presentarsi all'A. V. R. onde implorare caldamente un paterno provvedimento che sollevi l'abbattuto di lui spirito e della desolata famiglia in caso di mancamento. Sebbene affidato a tutte le persecuzioni altra volta umiliate all'A. V. R., pure il desolato padre confida nella clemenza del paterno cuore dell'A. V. onde voglia risguardare con occhio d'indulgenza e clemenza quelle contrarie prevenzioni, che mai apparissero sul di lui figlio, sicuro che non proverebbero da un cuore perverso, ma da qualche sfortunata imprudenza ed inesperienza.

Confida lo sventurato padre Ricci nella Clemenza dell'A. V. R., che avrà riguardo all'età del ricorrente, alla moglie e ad otto figli,

Che ecc.

Altezza Reale.

L'infelice suddito di V. A. R., Carlo Ricci, nell'atto di partire per la propria campagna di Villanova, ove va ad attendere la sorte dello sventurato, e mal cauto di lui figlio, si fa nuovamente animo e coraggio, attesa la Clemenza sperimentata dall'A. V. R. nell'ultima udienza di domenica scorsa, di supplicare l'A. V. medesima a non dimenticarsi, come padre amoroso e come Sovrano, che può togliere e mitigare le pene agli infelici, a non

dimenticarsi queste parole che l'infelice padre Carlo Ricci, colle lagrime agli occhi, umilia all'A. V. R. nell'atto di prostrarsi ai vostri piedi.

Clemenza, compassione, protezione ad un padre, ad una sposa, ad otto figli!

CXLIV.

Altezza Reale.

Meschiari Giovanni di Buomporto servo e suddito fedelissimo di V. A. R., umiliato all'Augusto Trono, ossequiosamente espone:

Che l'unico di lui figlio Almerico, Cancelliere politico a Montecchio, venne, per ordine dell'Eccelso Governo, dimesso or sono due anni, ed in séguito carcerato per essere dal Tribunale di Reggio processato, giusta un Decreto che V. A. R. emanava, allo scopo di scoprire se il Meschiari fosse veramente o no reo delle mancanze per le quali fu dimesso, ed in qualunque evento, per fargli giustizia; compilato un rigoroso processo sul conto del Meschiari, l'Illustrissimo Tribunale di Reggio, con Sentenza delli 5 dicembre scorso, lo assolveva dichiarandolo innocente.

Che non ostante trovasi tuttavia il Meschiari detenuto nelle prigioni di Reggio, con grande dispendio e grave danno della famiglia del supplicante, che, privo di mezzi di fortuna, non ha altro sostegno ed appoggio che le proprie braccia e le cure veramente figliali che gli prestava il detto suo figlio.

Conoscendo l'infelice genitore quanto magnanimo sia il cuore dell'A. V. R. per sollevare i miseri e fare sempre risplendere l'impareggiabile sua giustizia, volgesi fiducioso al Trono di V. A. R. perchè si degni fare a sollievo de' miseri quanto gli detta la magnanimità e la sua giustizia. Che della grazia, ecc.

Il Supplicante.

F. 36. F. 225. — Prot. N. 259.

« Il Petente, scientemente od inscientemente, espone il falso. Il figlio fu sottoposto a processo pe' suoi pessimi sentimenti politici espressi in lettere che egli scrisse e che sono in mano all'Autorità, e la punizione disciplinare che ne è la conseguenza è già stata decretata dal Buon Governo e noi la troviamo applicata con stretta giustizia. Quanto all'impiego, esso Meschiari se ne è reso per sempre immeritevole. »

13 del 1854.

Firm. FRANCESCO.

N.B. Scorgesi che il Meschiari, assolto dai Tribunali, era stato condannato dalla Polizia e questa e il Duca tennero per provato ciò che il Tribunale avea ritenuto non essere provato.

CXLV.

Il Ministero di Buon Governo.

Notificazione.

« Fra le svariate voci che si vanno spargendo, specialmente per le Campagne, in ordine alla Coscrizione, onde imprimere disgustose sensazioni nella gioventù dalla relativa legge (4 aprile 1849) chiamata al Militare Servizio, havvi pur quella di persuaderla *che verrebbe inviata poi in Esteri Stati.*

» S. A. R. nell'emanare l'Editto della Coscrizione *non ha mai inteso nè intende di mettere a disposizione di GOVERNI ESTERI le proprie milizie*, e lo scopo primario delle sagge sue viste si è quello di formare corpi di truppe atte a vegliare per la difesa dello Stato e pel mantenimento dell'ordine, principale base della felicità de'suoi sudditi.

» Ben in grado questo Ministero di altrettanto significare al Pubblico, in esito a venerata Sovrana Determinazione, *dichiara destituite d'ogni fondamento, maliziose e FALSE le disseminate voci*, e per norma di chiunque fa noto che a misure di severo

castigo procederà contro quelli che venissero scoperti in progresso *autori o fautori di TALI MENZOGNE.* »

Modena, 27 giugno 1849.

Firm. DE BUOI.

C. F. BARTOLOMASI, *Segretario*

CXLVI.

Carteggio relativo ad un viglietto satirico, ritrovato nel Convitto Medico.

Al Conte Consigliere Geminiano Pignatti, incaricato del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Visto il Rapporto 6 maggio corrente, del Conte Pignatti, intorno alle due sciocche satire state trovate affisse in diversi luoghi a Modena, ed evidentemente state scritte ed affisse da uno dei Convittori del Convitto Medico; siccome in sè stesse e pel loro contenuto siano scritte da un giovine sciocco, che non è da promuoversi nelle scienze, e da un insubordinato che conviene espellere da una comunità di giovani morigerati, ai quali un tale soggetto fa disonore e torto, e che quindi essi stessi dovrebbero cercare di conoscere, onde sia espulso dal Congregio; ma ben intendendo, che ripugnerebbe ai giovani di fare i delatori, ordiniamo che ad ognuno di essi venga dato, scritto della stessa mano in separate cartoline, tutte uguali, il nome d'ognuno dei Convittori Medici, e poi dal Direttore o da chi verrà delegato dal Ministero si raccolgano in un'urna vuota quelle cartoline, di cui ogni Convittore ne dovrà metter una col nome di quel Convittore che esso sappia o creda l'autore delle satire o il primo promotore di esse; e poi si aprirà l'urna, si raccoglieranno questi nomi, e se da questa segreta denunzia, di cui non si può sapere i denunzianti, si potrà rilevare il colpevole, fatte le debite ulteriori

verifiche, e se la sua precedente condotta lo può anche rendere sospetto, verrà esso espulso dal Convitto non solo, ma da ogni studio nella Università, e così purgato il Convitto. Se poi, contro ogni supposto, i Convittori, per qualunque motivo, agissero in modo, in questo scrutinio, da non potersi conoscere e scoprir la verità e l'autore delle satire, dovendo supporre che tengano mano con questo, meriterebbero tutti un castigo, e in tal caso ordiniamo che vengano mandati fuori di Convitto subito tutti questi Convittori, e che quest'anno di studio sia perduto per essi, e lo dovranno ricominciare l'anno venturo, sotto più rigorose discipline, seppure meriteranno e quelli che meriteranno d'essere riammessi agli studj di medicina e chirurgia.

Si faccia conoscere questo nostro Ordine a tutti li Convittori del Convitto Medico suddetto.

Reggio, li 7 maggio 1845.

Firm. FRANCESCO.

Caro Conte Pignatti.

Ebbi il suo rapporto ultimo, colla acclusa rappresentazione del Direttore Nasi, riguardo al dispiacente affare del Convitto. Vedo con dispiacere una certa debolezza e mal inteso riguardo nei superiori per li Convittori, che è quello che li guasta. Ora quello che ho determinato deve eseguirsi, e si farà a Me rapporto del risultato; e si avverta i Convittori Medici che io non mi lascio smuovere nè da raccomandazioni, nè burlare da sotterfugi; che se il risultato dello scrutinio sarà nullo, sin d'ora dichiaro che per l'anno venturo non pagherò più la dozzina a nessun Convittore Medico, e chi sarà ammesso dovrà ripetere l'anno. Sabato aspetto sentir da lei il risultato, e intanto mi dico.

Reggio, li 16 maggio 1845.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

Prot. Segr. N. 1458. Sez. 4.

16 maggio 1843.

Al Signor Delegato Ponziani.

Dipendentemente dalle conosciute successive Sovrane intenzioni, dovendosi prontamente dare piena esecuzione al disposto dal venerato Sovrano Chirografo 7 corrente, incarico V. S. Illustrissima di procedere dentro la giornata all'esperimento dell'urna, in unione del signor Segretario della R. Università, nel modo stabilito dal Chirografo stesso, già comunicatole in copia, con avvertenza di dichiarare essere precisa intenzione di S. A. R., che se questo esperimento non soddisfi, nessuno godrà più della condonazione della dozzina nell'anno venturo, e chi sarà ammesso dovrà ripetere l'anno.

In attenzione poi di pronta relazione del risultato passo a rinnovarle ecc.

Firm. PIGNATTI.

Modena, 17 maggio 1843, alle ore 12 3/4 antimeridiane.

*Il Delegato del Ministero di Pubblica Economia
e d'Istruzione presso la R. Università degli Studj.*

Eccellenza.

In adempimento degli ordini ossequiati di S. A. R. espressi nel Sovrano Chirografo 7 corrente, e confermati dalle successive Determinazioni, ieri comunicate al Delegato con Dispaccio Ministeriale N. 1458, Prot. Seg., il sottoscritto si è portato nella sera stessa alle ore 8 1/4 al Convitto Medico, ed a nome delle precise verbali intelligenze combinate col signor Direttore del Convitto, ha chiamati ad uno ad uno separatamente i Convittori, ed a cadauno di essi ha fatto conoscere per esteso i Sovrani comandi, e l'obbligo che loro corre di prontamente uniformarsi.

Successivamente ha sottoposto ad ognuno i co-

gnomi dei Convittori, in separate cartoline, invitandoli a scegliere quello o quelli che a loro persuasione o grave sospetto giudicassero o credessero di poter ritenere colpevole o colpevoli, e ad introdurre i relativi scelti cognomi nell'apertura praticata nella parte superiore di un'urna, la quale era stata antecedentemente munita di opportuni sigilli.

Il risultato ottenuto, contro l'aspettativa, e malgrado la libertà totale a ciascuno lasciata di risolvere a proprio piacimento e colla perfetta segretezza, è stato che ogni individuo ha, quasi colle stesse parole, protestato *di non essere reo, e che, nella rispettiva sua coscienza, non sapendo chi essere possa il reo o rei, non può procedere ad incolpare un compagno.*

Le più insinuanti persuasioni, la esposizione del grave castigo che loro sovrasta, la resistenza ai Sovrani comandi, la ingratitudine alle beneficenze del clementissimo Principe, il decoro del Convitto, ed ogni altra più viva riflessione, a nulla hanno giovato, giacchè costante e ripetuta da ciascuno è stata la sopra indicata risposta.

Alla mezzanotte è stata terminata l'imposta operazione, sull'esito della quale si presenta al R. Ministero questo rapporto.

LUIGI PONZIANI, *Delegato.*

Vogliamo che si stia alle Disposizioni date da Noi, che certamente sono meritate dai Convittori Medici, che appunto anche in questo scrutinio e pertinacia nelle loro asserzioni, fra loro combinate, mostrarono il loro mal animo e renitenza a quanto venne loro insinuato; ed avendo Noi osservato con dispiacere che li da Noi beneficati sono forse quelli che sono di meno buona condotta, dichiariamo e li avvisiamo fin d'ora, che al prossimo anno scolastico a nessuno di loro viene più accordata la dozzina o mezza dozzina, che percepirono in questo; ed ordineremo che siano tenuti con maggior rigore, a differenza dei

Convittori Legali e Matematici, che colla loro condotta meritano i Nostri riguardi; e perciò le dozzine o mezze dozzine, che pel prossimo anno scolastico togliamo ai Convittori Medici, le vogliamo applicate ai Convittori Legali e Matematici che siano ristretti di mezzi e più meritevoli per buona condotta e applicazione.

Reggio, li 17 maggio 1845.

Firm. FRANCESCO.

CXLVII.

Pietro Poli di Torano esponeva la propria miseria e la numerosa famiglia, e soggiungeva venire esso obbligato dalla amministrazione di Torano (a) dovere pagare in forza italiane lire 30, come uno degli individui del paese (ove) chi più chi meno fecero delle cose contrarie *con il* (al) Governo di V. A. R., ma si professava fedele suddito ed alieno da quelle cose e chiedeva essere esonerato.

S. A. R. rescrisse:

Prot. N. 6671.

Al Ministro dell'Interno.

Benchè male spiegata la domanda, si crede d'indovinarla, che cioè il Petente sia stato indebitamente tassato nella multa di lire 3000 toccata a Torano per dimostrazioni politiche contrarie al nostro Governo. Siccome è già succeduto e succederà sempre che le Comuni, nelle quali vi è sempre qualche occulto nemico del Governo, carichino i ben pensanti di tali multe, come caricarono nel Comune di San Felice e Mirandola di requisizioni i medesimi, sottraendo da tal onere chi se lo meritava, così, non vedendo nulla d'improbabile in questo ricorso, s'incarica il Ministero dell'Interno a fare esaminare la cosa dalla locale Delegazione.

12 dicembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

Dottor CARLO PARISI, Segretario di Gabinetto.

CXLVIII.

Il Ministro di Grazia e Giustizia nel luglio 1851 trasmetteva a Francesco V due Prospetti redatti dalle Procure Fiscali in Reggio e Massa, di Sentenze in causa d'omicidj proferite dai Tribunali di quelle provincie nell'anno 1849.

L'Arciduca, ritornando al Ministero i progetti da esso esaminati, scriveva da Massa il 13 luglio 1851.

Unisco le tabelle — Vi scarabocchiai delle note in apis (sic). Ella però me le restituirà a Pavullo, anzi me le farà trovare pel 7 agosto ici. Ella tenga nota delle mie osservazioni e del nome dei giudici processanti.

Ecco le note accennate dall'Arciduca:

Sul prospetto del Tribunale di Reggio:

Al N. 1, relativo a condanna di certo Salardi Francesco a 10 anni di carcere, confermata in Appello per omicidio commesso in ira per ingiurie direttegli da colui che fu ucciso.

Il Duca osserva — *Essendovi piena prova per confessione meritava la morte.*

Al N. 3. Caso d'omicidio in seguito di ferita commessa da certo Giovanni Gandini che si rese confesso, attribuendo il delitto alle ingiuriose provocazioni del ferito. Nella rubrica delle osservazioni il Fisco nota: Il Gandini ne è stato fatto reo il giorno 9 agosto 1850, e sono tuttora pendenti le difese per motivi affatto estranei alla Curia e al Tribunale e proprii solo del difensivo, nel quale ha dovuto statuire anche il Supremo Consiglio di Giustizia, cui è replicatamente ricorso il difensore del Gandini per alcuni incidenti.

Il Duca nota — *Ci si faccia rapporto di questi incidenti. Sottoporremo ad una Commissione militare reo e giudice, se non la finisce.*

Al N. 4. Condanna a 3 anni di carcere di Luigi Bironi, reo di omicidio commesso in rissa in seguito di provocazione di colui che fu ucciso. Le circo-

stanze precedenti e concomitanti l'azione criminosa, a senso del Tribunale giudicante, erano fatalmente atte a turbare l'animo del Bironi e ne attenuavano l'imputabilità e quindi la latitudine della pena applicabile secondo il Codice Parmense, vigente ancora nella provincia di Guastalla, luogo del delinquente.

Il Duca nota (in verso!) — *È una enormità questa sentenza.*

Al N. 5, portante condanna delli Landini e Campanini a 20 anni di galera, a termini delle Leggi Parmensi vigenti in Poviglio, luogo del commesso delitto, per essere ritenuti sufficientemente indiziati di colpeabilità in un omicidio.

Il Duca osserva — *È strana l'espressione: più che SUFFICIENTEMENTE INDIZIATO, che Noi riteniamo sinonimo al PROVATO, ed allora vi voleva la morte.*

Al N. 6, relativo a condanna di certo Lasagni a 4 anni di carcere per omicidio in rissa a provocazione di quello che fu ucciso, che incusse all'altro timore di trovarsi in pericolo di vita.

Il Duca soggiunge — *Per lo meno dovevano essere dieci anni di galera.*

Al N. 8, portante condanna in prima e seconda istanza di certo Panisi a 10 anni di carcere come gravemente indiziato autore di un omicidio commesso in rissa fra molti individui con arma da fuoco non proibita. Fra gli indizj a suo carico la sentenza accenna al contegno del Panisi dopo l'omicidio, che era esaltato, confuso, precipitoso, ingiuriando persino il cadavere della vittima.

Il Duca sentenzia — *Il solo ingiuriare il cadavere bastava per far prova e condannare il reo alla morte.*

Al N. 9. Si tratta d'uxoricidio commesso nel 10 giugno 1849 da certo Bonazzi Luigi nella Giurisdizione di Poviglio soggetta alle leggi Parmensi. Il Tribunale d'Appello, confermando la prima sentenza e il voto fiscale, ritenuto che fondati argomenti inducevano a credere che il Bonazzi quando uccise la moglie fosse in istato di pazzia, opinava:

a) Che il Bonazzi non fosse imputabile dell'uxoricidio;

b) Che fosse rimesso al Podestà del Comune a cui apparteneva, perchè, giusta la provvidenza invocata per esso sin dal maggio 1849, fosse consegnato in un Manicomio.

Il Duca bestemmia — *Questa è una enormità che grida vendetta. Noi spediremo il tutto ad un Tribunale Estero, la Rota Romana o la Cassazione di Vienna, onde pulire il giudiziario dagli indegni che violano i loro doveri.*

Sul prospetto dei Tribunali di Massa, Carrara e Lunigiana :

Al N. 6. Caso d'infanticidio, in cui il Tribunale valutò la spontanea confessione dell'imputata Ferretti, l'esser nubile e primipara e l'esser stata spinta dalla vergogna ad occultare col delitto il suo parto, e il non essere certo se l'emorragia del feto fosse cagionata dalla delinquente o dal difetto di allacciatura del cordone ombellicale : e per tutto ciò la Ferretti fu condannata a 7 anni di carcere.

Il Duca nota — *Colpevolissima indulgenza.*

Al N. 7 portante condanna di certo Signanini Giuseppe d'anni 20, in contumacia, a 7 anni di galera con multa di scudi 25, le indennità e spese di ragione, per omicidio commesso in rissa. La causa a delinquere era rivalità d'amore, per cui quello che fu ucciso tentava di mettersi a colloquio coll'amante del Signanini, tentando di allontanare costui con sassate. Il fatto era provato a deposizione di tre testimonj.

Il Duca grida : *Meritava la morte !!!... Tre testimonj piena prova !*

Al N. 8. Condanna in contumacia di certo Bianchi a 7 anni di galera, con multa di scudi 10 e le indennità di ragione, per omicidio commesso con arma perforante e tagliente. Il Tribunale calcolò a favore dell'imputato l'esser stato trovato quello che poi fu ucciso ad amoreggiare coll'amante dell'uccisore e quindi cagionato l'omicidio da un eccesso di sdegno e di gelosia provocato da chi fu ucciso.

Il Duca osserva — *Vediamo essere 7 anni la pena arbitraria fissata dai deboli nostri magistrati per l'omicidio!...*

Sui prospetti dei Giudizj proferiti posteriormente al 1849:

Al N. 5. Caso di ferimento e conseguente morte venti giorni dopo la ferita. La morte peraltro fu riconosciuta indipendente dalle riportate ferite, e perciò il feritore fu condannato all'afflittiva del carcere sofferto oltre la multa di L. 100 e rifusione di danni e spese.

Il Duca nota — *Enormità orribile!... Il giudice merita la dimissione, se non di più.*

CXLIX.

Al Ministro di Buon Governo.

Essendo Noi informati che certo Coli Giovanni Battista di Mezzana in Garfagnana è stato condannato ad una pena correzionale per avere accusato di sentimenti rivoluzionarj un proprio Nipote, ordiniamo che esso Coli, che sappiamo esserci affezionato, mentre il Nipote, accusato da lui, non lo è affatto, non abbia ora molestia alcuna per detta denunzia, la quale o si riscontrerà vera, ed allora è meritoria doppiamente pel Coli Giovanni Battista e si dovrà procedere contro il Nipote; o si riscontrerà calunniosa, ed allora solo si punisca: o finalmente la cosa rimane dubbia, e visti gli antecedenti dei due soggetti, sarà di stretta giustizia il non punire quello, pel quale sta la presunzione di credibilità, non potendosi punire l'altro contro il quale è tale presunzione.

Pavullo, 20 ottobre 1854.

Firm. FRANCESCO.

CL.

Frohsdorf, 7 ottobre 1849

Caro Scozia.

Rimando la sentenza da Lei speditami col mio *visto*, che misi perchè parmi che Ella lo desideri, ma che non trovo necessario.

Le sentenze mi pajono d'una dolcezza che non frenerà i colpevoli dal commettere di nuovo tali eccessi ad una buona occasione. Io trovo che la Commissione si castiga da sè lavorando assai essa, ma castigando poco gli autori e chi è causa a lei di tante fatiche.

Le mando un chirografo su certi detenuti contadini di Vignola. So che vi sono lagnanze, perchè gli *ex Civici* con cui ebbero da dire sono a piede libero. La prego ad avvisarne il Giudice; del resto i Cancellieri, a Vignola sono birbanti rivoluzionarj che dovrò cacciare d'impiego uno di questi giorni.

Tornando sul processo pei danni al bosco, guardi che i danni vengano rifatti senza indugio. Osservo appunto essere stata cancellata la segnatura che originariamente era in fondo alla sentenza e vorrei sapere perchè. Ciò basterebbe perchè negassi il visto ad una carta di cui niuno si dice risponsabile, e quindi mi riserbo a farvelo appena tornato e chiarita la cosa della segnatura cancellata. Non so poi cosa sia la supplica di certo Caselli, da me rimessa per informazione e che mi ritorna senza informazione.

Godo che il Codice nuovo avanzi, io mi propongo di occuparmi del medesimo con Lei seriamente al mio ritorno. Spero in Dio che il Cholera non ci distrarrà. — Io torno quanto prima.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

CL1.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

I prevenuti pel fatto del 26 giugno scorso accaduto in Vignola fra contadini ed abitanti del Castello si pongano a piede libero, qualora niun ferito sia morto in seguito alla ferita o sia rimasto gravemente e per sempre offeso.

Nello stesso tempo Ci si farà rapporto se siasi proceduto contro l'altra parte degli abitanti del Castello, avendo noi osservato che si suole aggravare la mano sui contadini a preferenza che su quelli dei paesi, i quali sono quasi sempre gli autori di tali risse pel loro contegno insolente e pei sentimenti rivoluzionarj che spiegano sfacciatamente in onta ai contadini, i quali hanno diritto di esternare i loro sentimenti che dovettero celare per sì lungo tempo.

8 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

CLII.

Altezza Reale.

La Delegazione Politica Locale, con suo foglio in data d'oggi di N. 1164 C. G. or ora pervenutomi, partecipa a questo Ufficio l'omicidio avvenuto jeri sera verso le ore otto e mezza, nella persona di Giuseppe Ferri di Ligozzano, mediante colpo di fucile direttogli da mano ignota, che lo stese freddo nel proprio cortile, aggiugnendo di dare immediatamente gli ordini alla Forza per la custodia del cadavere e di disporre contemporaneamente per l'arresto e traduzione in queste carceri di quello o quelli che si fossero resi contabili di tale misfatto.

Quantunque non abbiasi al momento alcuna indicazione, nemmeno per pubblica voce, intorno all'autore od autori dell'avvenuto delitto, nullameno,

ponendo mente a varj antecedenti che stabiliscono gravi dissapori per motivi d'interesse tra l'ucciso ed i di lui figli, Luigi, ammogliato con prole e con lui convinti, e Nicolò, nubile, è tra i probabili che uno di questi siasi reso colpevole di parricidio.

La gravezza dell'accaduto impone a questa Curia di trasferirsi senza alcun indugio al luogo del delitto, non tanto per assumere le più accurate informazioni riguardo al medesimo, quanto ancora per il *visum et repertum* del cadavere, e dopo esplete tali incombenze non tarderò un istante a trasmettere alla Altezza Vostra Reale una più dettagliata relazione intorno al loro risultato.

Nel rassegnare sommessamente all'A. V. R. il presente mio rapporto in adempimento dei regolamenti in vigore, ho l'alto onore di umiliare i sentimenti della più profonda venerazione.

Sassuolo, li 15 settembre 1853.

Dell'A. V. R.

Devotissimo Servitore e suddito fedelissimo,
N. N. Giusdicente.

(FUORI)

Modena, 15 settembre 1853.

Al Ministro di Grazia e Giustizia, al quale il presente rapporto, coll'orribile fatto accaduto in Ligozzano e col più (*sic*) sull'orrendo sospetto autore, deve servire di ulterior prova come la costante, anzi sempre crescente rilassatezza dei nostri Tribunali demoralizzi le popolazioni, moltiplicando i più orribili misfatti che disonorano un paese che altra volta era uno dei meno cattivi d'Italia, moltiplicazione causata dall'impunità costante dei medesimi. Il Ministro manderà ai diversi Tribunali copia di questo nostro rescritto.

Firm. FRANCESCO.

CLIV.

Esponenza certo S. T. di Massa, ed essendo concorso

ad un impiego, avea ricevuto ripulsa, perchè nell'aprile del 1848 avea fatto parte del Battaglione Universitario Toscano, che recossi ne' Campi Lombardi ed era perciò stato punito dalla Polizia: invocava l'amnistia e diceva essere andato al campo costretto da Decreto di Leopoldo II, e chiedeva infine di essere ammesso al concorso.

Il Duca rescriveva:

F. 5. F. 246. Prot. N. 5643.

« L'amnistia accordata da Noi l'8 agosto 1848 eccettua i non nominati quali Capi da condanne giudiziali pei fatti anteriori, esclusi i delitti comuni; ma non lega il Governo alla scelta degli impiegati, che vogliamo di buona condotta e fedeltà a tutta prova; perciò si approva che al petente sia stato impedito il concorso per l'impiego di cui entro. »

12 maggio 1850.

Firm. FRANCESCO.

CLV.

Onde si abbia un saggio della maniera avventata colla quale si eseguivano le dimissioni degl'impiegati sotto il cessato Governo Estense, si riferisce il seguente fatto.

A. Z... Ricettore di Finanza, padre di numerosa prole, onorato ed abile impiegato, era accusato da segreto referto di una persona che si scoprì poi emula e nemica del medesimo, di nutrire sentimenti avversi al Duca regnante ed al suo legittimo Governo, Il Ministro De Buoi sottoponeva l'accusa di Z... al Duca Francesco V, che vi faceva questo Rescritto.

N. 3348.

« Si dimetta il Z..., se non è già eseguita la dimissione. »

23 luglio 1849.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, Segretario di Gabinetto.

La dimissione di Z... era stata ingiusta, e il Ministro De Buoi, sopra reclami dello stesso Z..., era costretto di riferire al Sovrano che informazioni ulteriori, se non lasciavano dubbio che Z... professasse massime e sentimenti liberali, non lo addebitavano però di fatti speciali giustificativi la sua dimissione.

Proponeva quindi che fosse rimesso in impiego, ma che però venisse traslocato in altra Ricettoria di classe inferiore a quella che occupava al tempo della dimissione.

N. 6467.

Sovrano rescritto.

« Si rimetta tale risultanza alla Finanza, onde venga modificata nel senso qui proposto la prima determinazione condizionata alla completa verifica dei fatti addebitati al Z....

3 novembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

**Prigionieri di Stato tradotti alle Rocche Austriache
imminente l'ultima fuga di Francesco V.**

Molti periodici italiani e stranieri designarono già all'indignazione dell'Europa, il fatto inaudito della traslazione in estere e lontane carceri dei condannati dalle Commissioni militari del cessato Dominio Estense. Questo fatto fu fin d'allora e inappellabilmente giudicato come una enormezza di cui nessuna maschera di giuridica o politica necessità poteva nascondere il marchio disonorevole, onde vanno improntate certe violazioni del giure delle genti, e d'ogni altra umana legge, suggerita alla rabbia impotente dei vinti e dei fuggitivi. Gli stessi periodici più zelanti del dispotismo non valsero a dissimulare il ribrezzo che loro ispirava quella inutile crudeltà. Il *Messaggere Modenese*, che aveva sempre dovizia di bugiardi sofismi per giustificare ogni colpa del suo Governo, questa volta dissimulò e tacque. Tacque e lasciò incerto se fosse da attribuirsi al patrocinator che disperasse della difesa, o al cliente che allo scandalo di una difesa impossibile, preferisse l'oscurità del silenzio.

Sono stati già pubblicati in questa Collezione i Documenti che fanno fede di questa enormità, a pag. 93 e 97 di questa Sezione.

Ora, a rendere completa la cognizione del fatto, si aggiunge il seguente

ELENCO dei Forzati e Detenuti che nei Mesi di Aprile e Maggio u. p. vennero d'on

Numero progressivo	Cognome e Nome	Età	Patria	Qualità del delitto
1	Lazzini Giacomo	32	Massa	Associazione alla Setta Mazziniana
2	Coppini Serafino	44	Quistello Mantovano	Detenzione dolosa di 4 Bovi
3	Guerra Carlo	39	Avenza	Aggregazione alla Setta Mazziniana
4	Cipollini Paolo	48	Nicola Stato Sardo	Attentata Sommosa popolare
5	Piccini Francesco	25	Miseglia	Associazione a Setta e com- plice d'Omicidio
6	Caffaggi Agostino	22	Id.	Id.
7	Orsini Giovanni	29	Carrara	Id.
8	Santucci Francesco	24	Torano	Id.
9	Babboni Giovanni	35	Miseglia	Id.
10	Galli Alessandro	23	Codena	Id.
11	Battaglia Ceccardo	27	Colonnata	Id.
12	Marcucci Giuseppe	24	Carrara	Id.
15	Cristiani Francesco	34	Massa	Associazione alla Setta Mazziniana
14	Contadini Lorenzo	29	Id.	Id.
13	Sermatej Giorgio	42	Id.	Id.
16	Nicodemi Gaetano	32	Id.	Id.
17	Mannini Antonio	36	Id.	Id.
18	Crudeli Luigi	37	Id.	Id.
19	Pelliccia Pietro	38	Bedizzano	Id.
20	Baratta Camillo	39	Id.	Id.
21	Zanetti Angelo	39	Avenza	Id.
22	Dell'Amico Franc.	38	Bergiola	Id.
23	Giusti Battista	34	Carrara	Id.
24	Celli Francesco	27	Massa	Id.
25	Bordigoni Pietro	29	Avenza	Associazione a Setta e com- plice d'omicidio
26	Capè Francesco	24	Carrara	Id.
27	Barbieri Michele	31	Id.	Id.
28	Figà Clemente	24	Codena	Associazione alla Setta Rivoluzionaria
29	Andreani Ceccardo	32	Carrara	Id.
30	Barbieri Carlo	28	Sorgnano	Id. e complice d'Omicidio
31	Pianadei Cesare	27	Miseglia	Associazione alla Setta Rivoluzionaria
32	Baratta Jacopo	34	Id.	Id. e complice d'Omicidio
33	Pianadei Ceccardo	25	Id.	Id.
34	Bastreri Luigi	22	Carrara	Id.
35	Trivelloni Carlo	24	Id.	Id.
36	Capè Pietro	35	Bergiola	Associazione a Setta, e com- plice d'Omicidio
37	Corsi Giuseppe	25	Colonnata	Associazione alla Setta Segreta
38	Danesi Andrea	24	Id.	Id.
39	Castè Domenico	44	Carrara	Id.

del Cessato Governo da questo Stabilimento tradotti all'Ergastolo di Mantova.

Autorità che ha proferito la Sentenza	Qualità	Quantità	Principio	Termine	Epoca del traslocamento
	della Pena				
Commissione Militare di Massa	Galera	Vita	9 luglio 1856		14 apr. 1859
Tribunale d'appello di Modena	"	"	20 dic. 1849		Id.
Commissione Militare di Massa	"	"	15 nov. 1856		Id.
Id.	"	"	2 dic. "		Id.
Consiglio di Guerra in Carrara	"	"	22 giug. 1856		Id.
Id.	"	"	" " "		Id.
Id.	"	Anni 20	26 febb. 1858	25 febr. 1878	Id.
Id.	"	d. d.	22 giug. "	21 giugno "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	24 " "	23 " "	Id.
Id.	"	d. d.	7 aprile "	6 aprile "	Id.
Commissione Militare di Massa	"	d. d.	9 luglio 1856	8 luglio 1876	Id.
Id.	"	d. d.	15 giug. "	14 giugno "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	25 luglio "	24 luglio "	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. d.	31 " "	30 " "	Id.
Id.	"	d. d.	7 agos. "	6 agosto "	Id.
Id.	"	d. d.	15 nov. "	14 novemb. "	Id.
Id.	"	d. 15	28 giug. "	27 giu. 1871	Id.
Consiglio di guerra in Carrara	"	d. d.	26 febb. 1858	25 febr. 1873	18 apr. 1859
Id.	"	d. 20	7 aprile "	6 aprile 1878	Id.
Id.	"	d. 18	" " "	" " 1876	Id.
Id.	"	d. 15	17 " "	16 " 1875	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. 16	22 giug. "	21 giug. 1874	Id.
Id.	"	d. 10	" " "	" " 1868	Id.
Id.	"	d. 18	" " "	" " 1876	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. 20	" nov. "	" nov. 1878	Id.
Auditorato Militare	"	d. 15	23 " "	22 " 1873	Id.
Consiglio di guerra	"	d. 10	26 febb. 1858	25 febr. 1868	Id.
Id.	"	d. 8	24 luglio "	23 luglio 1866	Id.
Id.	"	d. d.	" " "	" " "	Id.
Auditorato Militare	"	d. 6	23 nov. "	22 nov. 1864	Id.

Numero progressivo	Cognome e Nome	Età	Patria	Qualità del delitto
40	Giromella Jacopo	47	Sorgnano	Associaz. alla Setta Segreta
41	Masetti Pietro	33	Seravalle	Tentata invasione armata mano, ed opposiz. alla Forza
42	Bruschi Mauro	26	Fossa Concordiese	Aggressione
43	Galavotti Gugliel.	27	Id.	Id.
44	Donnini Domenico	55	Bologna	Id.
45	Poli Romano	32	Id.	Id.
46	Garuti Paolo	32	Reggiolo	Furto qualificato, e latrocinio
47	Mannini Giovanni	40	Mulazzana	Estorsione di denaro, e disarmamento di un soldato
48	Piannini Francesco	32	Avenza	Omicidio premeditato
49	Tenerani Dionisio	27	Miseglia	Partecipazione alla Setta Rivoluzionaria
50	Nicolaj Giovanni	27	Noceto	Id.
51	Babboni Giacomo	44	Id.	Id.
52	Gattini Giovanni	32	Bedizzano	Id.
53	Berti Eugenio	28	Codena	Id.
54	Gianfranchi Gius.	28	Carrara	Id.
55	Giromini Jacopo	28	Codena	Id.
56	Baratta Ferdinand.	29	Miseglia	Id.
57	Cozzani Andrea	29	Id.	Id.
58	Tonelli Parisio	31	Id.	Id.
59	Giorgi Francesco	29	Ajola	Id.
60	Guadagni Carlo	34	Colonnata	Id.
61	Muracchioli Nicola	50	Carrara	Detenzione di Polvere ardente in tempo d'assedio
62	Muracchioli Ermen.	35	Id.	Id.
63	Zambelli Ferdinan.	38	Id.	Delazione di uno Stile
64	Dell'Amico Ferdin.	34	Bergiola	Omicidio
65	Cenderelli Angelo	21	Carrara	Associaz. alla Setta Segreta
66	Gilli Giovanni	35	Bedizzano	Id. e complice d'Omicidio
67	Magnani Bernardo	20	Miseglia	Id.
68	Tenerani Dionisio	27	Carrara	Associazione alla Setta Segreta
69	Menconi Bernardo	23	Id.	Id.
70	Bernabò Filippo	24	Id.	Associazione a Setta, e complice d'Omicidio
71	Nicolaj Antonio	24	Id.	Id.
72	Bombarda Bartol.	30	Codena	Associazione a Setta Rivoluzionaria
73	Conserva Bernardo	29	Gragnana	Id.
74	Baratta Carlo	37	Carrara	Id.
75	Diamanti Benedetto	46	Sorgnano	Id.
76	Giuliani Raimondo	24	Id.	Id.
77	Marciasi Antonio	29	Bedizzano	Omicidio proditorio
78	Calzolari Giovanni	65	Carrara	Associaz. alla Setta Segreta
79	Rizzati Giacomo	34	Cavezzo	Tentato Regicidio
80	Romei Vincenzo	28	Castelnovo ne'Monti	Consigliata Diserzione

Autorità che ha proferito la Sentenza	Qualità	Quantità	Principio	Termine	Epoca del traslocamento
	della Pena				
Auditorato Militare	Galera	Anni 7	2 marzo 1859	1 marzo 1866	18 apr.1859
Commissione Militare	"	d. 12	9 febb. 1854	8 febr. "	Id.
Id.	"	Vita	3 " 1855		Id.
Id.	"	"	detto		Id.
Id.	"	"	12 mag. 1858		Id.
Id.	"	"	detto		Id.
Tribunale d'Appello di Reggio	"	"	1 agos. 1856		Id.
Commissione Militare	Carcer	Anni 15	27 sett. 1850	26 set. 1869	Id.
Tribunale di revisione	"	detto	19 dic. 1849	18 dic. 1864	Id.
Auditorato Militare	Galera	d. 6	23 nov. 1858	22 nov. "	22 apr.1859
Cons. di guerra in Carr.	"	d. 7	17 aprile "	16 aprile 1865	Id.
Id.	"	d. 7	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " 1864	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " "	Id.
Id.	"	d. 7	" " "	" " 1865	Id.
Id.	"	d. 6	22 " "	21 " 1864	Id.
Id.	"	d. 8	" giug. "	" giug. 1866	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " 1864	Id.
Id.	"	d. 8	" " "	" " 1866	Id.
Id.	"	d. 6	" " "	" " 1864	Id.
Id.	"	d. 8	24 luglio "	23 luglio 1866	Id.
Commissione tare	"	detto	15 nov. 1856	14 nov. 1864	Id.
Id.	"	d. 7	detto	" " 1863	Id.
Id.	"	d. 10	12 dic. 1857	11 dic. 1867	Id.
Cons. di guerra in Carr.	"	d. 8	26 febb. 1858	25 feb. 1866	Id.
Id.	"	d. 7	17 aprile "	16 aprile 1865	Id.
Id.	"	d. 10	15 febb. "	14 feb. 1868	Id.
Id.	"	d. 10	22 giug. "	21 giugno "	Id.
Auditorato Militare	"	d. 6	23 nov. "	22 nov. 1864	Id.
Id.	"	d. 6	detto	" " "	Id.
Cons. di guerra in Carr.	"	d. 8	7 aprile "	6 aprile 1866	Id.
Id.	"	d. 8	detto	" " "	Id.
Id.	"	d. 6	22 giug. "	21 giug. 1864	Id.
Id.	"	d. 7	17 aprile "	16 aprile 1865	Id.
Auditorato Militare	"	d. 6	23 nov. "	22 nov. 1864	Id.
Id.	"	d. 7	2 marz. 1859	1 marzo 1866	Id.
Id.	"	d. 5	" " "	" " 1864	Id.
Commissione Militare	Carcer	d. 20	" sett. 1854	" set. 1874	Id.
Id.	Galera	Vita	9 luglio 1856		Id.
Trib. di 1 ^a Ist. di Mod.	"	Anni 20	12 marz. 1849	11 marzo 1869	28 apr.1859
Cons. di guerra di Mod.	"	d. 12	6 magg.1859	5 magg.1871	28 mag. "

Il 9 ottobre 1859.

Le traduzioni di cui sopra furono eseguite nella mezzanotte del 14 al 15, del 18 al 19, e dal 22 al 23 aprile u. s., mediante mezzi di trasporto somministrati dall'Appaltatore Pellegrino Corona di Modena, mediante la scorta di 12 Dragoni a cavallo condotti dall'ufficiale Pecchi, e di due Guardie addette a questo Stabilimento, Borghi Giovanni e Zanfi Luigi, i quali una volta arrivati al confine Mantovano proseguirono il viaggio sino all'Ergastolo di Mantova, insieme ai Gendarmi austriaci. La traduzione del Rizzati Giacomo e Calzolari Giovanni venne effettuata nella notte del 28 al 29 detto mese, mediante legno del suddetto Appaltatore Corona, due Dragoni col Brigadiere Malvezzi e le suddette due Guardie Borghi e Zanfi, le quali, come le altre volte proseguirono il viaggio sino a Mantova, e dai quali ricevei tutte le balze che erano applicate alle gambe dei Forzati, nonchè quasi tutti gl'indumenti che alla loro partenza indossavano. Finalmente la mattina del 28 maggio u. p., in via di corrispondenza ordinaria, fu consegnato al faciente funzione di Brigadiere Ghizzoni, e due Dragoni, da tradursi a Mantova, il Forzato condannato a 12 anni di Galera, Romei Vincenzo di Castelnovo ne' Monti, i quali partirono da questo Stabilimento circa alle ore 6 del mattino.

(L. S.)

Il Capo Custode

BOSELLI.

FINE.

DOCUMENTI

RISGUARDANTI

IL GOVERNO DEGLI AUSTRO-ESTENSI

IN MODENA

dal 1814 al 1859

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

Istituita con Decreto 31 luglio 1859

E PUBBLICATI PER ORDINE DEL DITTATORE

DELLE

PROVINCIE MODENESI

Parte Terza

SEZIONE II.

MODENA

PRESSO NICOLA ZANICHELLI E C., LIBRAI ED EDITORI

1859

DOCUMENTI

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

IN MODENA

dal 1814 al 1848

RACCOLTI DA COMMISSIONE APPOSITA

per opera di

GIUSEPPE BIANCHI

LIBRERIA

2^a ediz. 1848

Modena

MODENA

PIRELLA GÖTTSCHE LOWE & CO. EDITORI

MILANO, Stab. Civelli.

1848

**CHIROGRAFI E DECRETI
DEI DUCHI AUSTRO-ESTENSI**

DI MODENA

Sezione Seconda

CHIROGRAFI VARJ.

CHIRURGIA E MEDICINA
DEI DUCHI AUSTRO-ESTERII

DI MORRIS

Seconda Edizione

CHIRURGIA E MEDICINA

Stampato in Vienna

CHIROGRAFI VARJ

Prot. N. 2625.

I.

Al Ministro di Buon Governo.

Risultandoci da diversi rapporti spargersi dai nemici del Governo per le Campagne la voce che i coscritti verranno spediti all'estero in servizio, il Buon Governo smentisca formalmente questa voce, accordando un premio a chi consegnerà alla Polizia un autore di simili false ciarle, punendolo con pena corporale.

Modena, 22 giugno 1849.

Firm. FRANCESCO.

II.

Prot. N. 2626.

Al Buon Governo.

Che avvertirà monsignor Casoli, Vicario di Reggio, avere Noi udito ripetute lagnanze contro i Parrochi di Dinazzano, Sarzano e Roncaglio come nemici aperti del Governo e subornatori dei contadini. Il Parroco di Sarzano sparge voci allarmanti sulla coscrizione e sulla sorte dei coscritti che egli dice mandarsi all'estero dal Nostro Governo. Il Buon Governo pretenderà una soddisfazione e possibilmente la rimozione di tali pessimi soggetti.

Modena, 22 giugno 1849.

Firm. FRANCESCO.

III.

Prot. N. 4675.

Alla Finanza.

Essendo Noi ormai stanchi delle tergiversazioni di questa comunità di Reggio circa la Conclusione del Contratto di livello per l'area (esclusi i fabbricati) della demolita Cittadella, contratto stipulato con riguardo forse eccessivo pel Comune, che distruggendo la Cittadella, oltre l'onta e l'ostilità mostrata al legittimo Governo nostro, arrecò gran danno e materiale all'amministrazione,

Decretiamo ed ordiniamo:

Al Ministero di Finanza, che se entro il prossimo mese di Giugno tutto non sia compito su questo soggetto, la Finanza escuterà forzosamente la somma di 39,000 franchi circa, dovuti dal Comune, rimanendo annullato il Contratto di livello stato da Noi concesso per grazia ulteriore al detto Comune.

Potrà quindi la Finanza passare per realizzare tale somma al sequestro e vendita giudiziale di altrettanti fondi stabili rurali ed urbani del Comune di Reggio, oppure si approprierà il fabbricato dei tre Tribunali, ora di proprietà Comunale e pel quale le si paga ora un affitto.

Reggio, 27 maggio 1851.

Firm. FRANCESCO.

IV.

N. 5803.

Al Ministro dell' Interno.

Visto il prospetto degli ammessi al Corso filosofico, nonchè alle Facoltà superiori in questa Università per gli anni 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853, abbiamo rimarcato con vera soddisfazione il numero decrescente degli ammessi che era giunto ad un eccesso dannosissimo alla Società.

Riconosciamo doversi questo risultato, non solo al metodo attuale degli esami ed alla maggior fermezza nei Professori, ma in ispecie a quella del Ministro dell'Interno che è come Noi persuaso del male che deriva dall'eccesso dei studenti e dei dottori, per cui lo eccitiamo, come eccitiamo tutti i Professori, a continuare sempre più su questa via salutare che si è incominciata a battere, riducendo sempre più il numero degli ammettendi alle facoltà ed alla filosofia, ma soprattutto alla facoltà legale che sempre ancora eccede in studenti.

9 dicembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

V.

N. 1642.

Al Ministro dell'Interno.

Compresi Noi dalla necessità di eliminare da ogni e qualsiasi impiego o carica, chi si mostrò di sentimenti politici contrarj a quella che esigiamo, e che si debbono avere nei presenti tempi onde combattere efficacemente le tendenze infami dei rivoluzionarj d'ogni colore, e dando principio a questa operazione colla Provincia di Garfagnana,

Decretiamo quanto segue:

Il Sindaco di Piazza verrà rimpiazzato col Dottor Domenico Marchio;

Quello di Camporgiano col Dottor Gardini Francesco;

Quello di San Romano con Pellicioni Giuseppe;

Quello di Minucciano con Colli Raffaello;

Quello di Careggine con Michelangelo Bresciani;

Quello di Giuncugnano con Castelli Carlo;

Quello di Vagli Sotto col Dottor Ercole Trombi;

Quello di Sillano con Michele Arè.

Quello di Galliciano con Cecconi Francesco;

Gli attuali Sindaci dei luoghi sunnotati vengono dimessi.

Si rinnova inoltre la Commissione Provinciale d'Acque e Strade sostituendo gli attuali membri che si dimettono coi

Dottor Giovanni Girolami,
Croce Domenico, Notaro,
Gardini Dottor Francesco,
Marchio Dottor Domenico.

Si riconfermano i due membri attuali Leonardi e Carli.

Qualora i due membri nominati Sindaci non potessero prendervi parte, si lascino vacanti nella Commissione detti due posti.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Modena, 28 marzo 1854.

Firm. FRANCESCO.

VI.

N. 2353.

Al Ministro dell'Interno.

Il Consiglio Comunale di Carpi, avendosi fatta proposta ad una Carica Comunale del troppo noto Nicola Rebucci, soggetto che non solo tutti gli antecedenti lo qualificano avverso al legittimo Nostro Governo, ma di riconosciuta empietà in punto religioso in cui esso non fa mistero, giudichiamo da ciò il Consiglio Comunale inetto a fare simili proposte, e quindi d'ora innanzi pel Comune di Carpi le qualunque proposte personali ci verranno sottoposte direttamente dal Ministero, sentito la Delegazione ed escluso il Consiglio Comunale.

Modena, 16 giugno 1854.

Firm. FRANCESCO.

invernal

VII.

N. 4119.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Essendo Noi venuti a cognizione che alcuni Notaj in Carrara soprattutto, per un vil timore hanno mancato al loro dovere di recarsi da' Cholerosi che li avevano ricercati per fare testamento, ordiniamo al Ministro di Grazia e Giustizia di togliere a tali Notari il loro esercizio.

Pei casi non ben constatati o che richiedessero schiarimenti si sospendano soltanto dall' esercizio, finchè non sia terminata o in favore o contro di loro l' inquisizione da farsi.

Pavullo, 4.^o ottobre 1854.*Firm.* FRANCESCO.

VIII.

Prot. N. 3130.

Volendo Noi che non perisca la memoria della fedeltà ed ardire mostrati dai Frignanesi, allorchè essi, ai primi di giugno dell' anno 1799, insorsero pel loro legittimo sovrano il Duca Ercole III, e soprattutto che si conservino i nomi delle vittime di una spontanea e generosa quantunque inutile resistenza, fatta, in quell' epoca nelle alture di Montecuccolo, e della Serra di Porto contro il Corpo d' Armata nemico comandato dal Generale Macdonald.

Volendo Noi finalmente che la condotta di quei generosi sia d' esempio ai loro discendenti;

Decretiamo:

1.^o Sulla Serra di Porto sarà eretto un Monumento commemorativo a coloro che furono uccisi in quel combattimento, o mascherati dopo il medesimo dall' inimico.

2.^o L' ingegnere Antonio Vandelli ci presenterà il progetto del medesimo, avrà la direzione dell' e-

secuzione, ed i fondi necessarj, che gli faranno pervenire.

3.^o Esso dovrà essere compiuto entro la primavera dell'anno venturo 1858, ed inaugurato in epoca che Noi stabiliremo più precisamente in seguito.

4.^o Il Regio Delegato del Frignano curerà l'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Pavullo il 15 ottobre 1857.

FRANCESCO.

IX.

Al Ministro dell' Interno.

Esistendo ora un Istituto per l'istruzione dei Sordo-muti perpetuamente dotato quanto al personale dirigente, insegnante ed inserviente e così pel mantenimento del locale, è cosa indispensabile e reclamata dalla Religione che i Sordo-muti atti alla istruzione e che non ponno ricevere in famiglia una dovuta istruzione, sieno ricoverati nello stabilimento apposito in Modena.

Perciò decretiamo:

1.^o Non altrimenti che si pratica pei dementi dovranno i Sordo-muti giudicati atti all'istruzione, cioè non imbecilli, spedirsi a Modena, qualora le singole famiglie non provino che i medesimi si fanno istruire in casa;

2.^o Pei poveri provvederà il Comune alla dozzena ed alle spese di spedizione;

3.^o I benestanti non istruiti in famiglia verranno mantenuti dalle famiglie stesse;

4.^o Si farà una enumerazione dei Sordo-muti ora esistenti nel Nostro Stato non istruiti e suscettibili di istruzione, qualunque età abbiano essi, e Ci si sottoporrà tale statistica, onde giudicare se lo stabilimento possa contenerli tutti, e quali Comuni ne fossero ora sopracaricati, onde se a caso queste fossero delle minori e più povere soccorrerle in parte

per questa prima volta in cui necessariamente il numero di quei disgraziati da istruirsi sarà maggiore che in seguito;

5.^o Istruiti che siano i sordo-muti se sono benestanti verranno rimandati alle rispettive famiglie, se povere ai Comuni rispettivi. Questi ultimi però dovranno avere inoltre un mestiere alla mano.

6.^o Il Direttore dello Stabilimento sarà il solo giudice dell'istruzione sufficiente del Sordo-muto e giudicherà pel tempo in cui può essere rimandato a casa;

7.^o Egualmente sarà il medesimo il solo giudice della capacità del Sordo-muto ad essere istruito ed a tal fine potrà tenerlo per 3 (tre) o 6 (sei) mesi in prova, non riuscendo la quale lo rimanderebbe a casa propria.

Il Ministro dell'Interno è incaricato di pubblicare e far eseguire il presente Nostro Decreto.

Modena, 23 aprile 1858.

Firm. FRANCESCO.

X.

Prot. N. 2923.

L'ottima riescita della funzione di questa mattina, in cui fu benedetto ed inaugurato il monumento in Serra di Porto, c'induce a dichiarare la Nostra soddisfazione per l'ordine ed il decoro con cui fu condotta.

Il merito ne viene in primo luogo al Nostro Maggiordomo Maggiore Generale Forni, il quale fu secondato principalmente dall'ingegnere Vandelli specialmente in quello che riguarda l'esecuzione del lavoro e da altri nel rimanente della funzione.

Vogliamo quindi riconoscere tali premure coll'assegnare:

Lire 300 italiane Regalia all'ingegnere Vandelli;

Lire 100 al Capo Banda Crema, della cui composizione musicale siamo pure stati bene soddisfatti;

Lire 100 all' aggiunto Guidetti per la buona direzione della festa popolare;

Lire 60 al soprastante Benatti;

Lire 30 all' altro soprastante Gottardi;

Lire 40 allo scrittore Antonelli per aver diretto i fuochi, mortaretti, ecc.;

Ai lavoratori si dia doppia giornata per questi ultimi due giorni di affaticato lavoro;

Ai Cantori un franco a testa di regalia;

Alla Banda di Pavullo ital. lire 200.

Volendo Noi poi migliorare la sorte del vecchio e stimabile Capitano degli antichi foresi Mazzarelli, che prese parte alla resistenza ai Francesi nel 1799, portiamo col giorno d'oggi la di lui pensione ad ital. lire 40 (quaranta) mensili.

E riconoscere pure i sopravvienti fra quelli che ebbero parte nel fatto sopraccennato, accordiamo al

Luigi Cerri;

Luigi Serri;

Pietro Ferri;

Sante Cantergiani;

Lorenzo Puccini;

Giuseppe Vandelli;

una pensione mensile di lire 15 (quindici) da incominciarsi dal giorno d'oggi.

La R. Segreteria comunichi tali Nostre disposizioni al Nostro Maggiordomo Maggiore conte Forni nonchè al Ministero delle Finanze per l'esecuzione ognuno nella parte che li riguarda.

Pavullo, 22 agosto 1858.

FRANCESCO.

XI.

Prot. N. 4434.

Stante le grandi spese attuali Ordiniamo quanto segue:

Da oggi in avanti si pagheranno con Boni;

1.° Le comunità per oggetti di Casermaggio, per alloggio di Ufficiali e di Truppe e per trasporti;

2.^o Gli appaltatori per somministrazioni di viveri, di foraggi, di legna ove saranno di passaggio, o stazione le Truppe;

3.^o Ove tali crediti siano liquidati mensilmente potranno emettersi Cartelle di Consolidato a saldo del rispettivo ammontare;

La Nostra Segreteria comunicherà la presente disposizione ai Ministri dell'Interno, e delle Finanze non che al S. C. Generale per il coerente adempimento.

Modena, 3 maggio 1859.

FRANCESCO.

XII.

Prot. N. 1048.

Visto Noi, in ispecie in questi tempi sorvegliare l'educazione pubblica della gioventù, massime quella delle classi alte di ambidue i sessi, e considerando non potere Noi influire su quella che si dà all'estero in stabilimenti il cui spirito a Noi è ignoto, o di cui si conosce talvolta anche lo spirito cattivo,

Decretiamo quanto segue:

1.^o D'ora innanzi chiunque vorrà mettere i propri figli, nipoti o parenti qualunque, nonchè i pupilli o qualsiasi altro dipendente, dell'uno o dell'altro sesso in uno stabilimento di educazione all'estero o presso Maestri privati pure all'estero dovrà inoltrare domanda al Ministero dell'Interno;

2.^o Nella domanda dovrà essere specificato il luogo, lo stabilimento, che studj vi si fanno, e da che corporazione od altri sia diretto;

3.^o Il Ministro dell'Interno, sentito il voto in iscritto del Delegato agli studj sullo stabilimento, sottoporrà col proprio voto a Noi la domanda;

4.° Chi contravvenisse a queste disposizioni verrà punito in via correzionale con multa e carcere, anche fino al massimo stabilito per le massime contravvenzioni ai Regolamenti politici, secondo i casi, e se si tratta di tutore o curatore cesserà egli inoltre da tale incombenza. I giovani poi non potranno far valere gli studj fatti in contravvenzione al presente Decreto per essere ammessi a quest' Università. Le multe andranno ai poveri della Parrocchia ove si trovasse il contravventore.

I Ministri dell'Interno e di Buon Governo cureranno quanto al primo la pubblicazione, ed amendue poi l'esecuzione del presente Decreto, ognuno nella parte che li riguarda.

Modena, 26 marzo 1858.

FRANCESCO.

XIII.

Prot. N. 3429.

Abilitiamo col presente chirografo il Nostro Ministro dell'Interno Conte Giacobazzi ad accordare ai richiedenti l'ammissione di figli o figlie proprie in stabilimenti d'educazione all'estero il relativo permesso conchè:

1.° Sieno stabilimenti pubblici, escludendone i privati per ora;

2.° In Stati con cui vi sieno relazioni amichevoli e nel fatto buone, escludendone gli altri;

Pel seguito si disponga che tali domande vengano inoltrate 3 mesi prima del tempo in cui si vorrebbero porre i figli in istituti esteri e dopo tale termine non verranno più evase le domande per quell'anno.

Napoli, 28 ottobre 1858.

FRANCESCO.

XIV.

N. 4950.

Alla Segreteria di Gabinetto.

NOI FRANCESCO V, ECC.

Con precedenti Nostri chirografi abbiamo riservato parziale dotazione della Nostra Corona per Noi e legittimi Nostri successori al Trono li seguenti beni camerali liberi, ed immuni da qualunque passività, cioè:

IN MODENA E SUA PROVINCIA

Il Palazzo Ducale con tutti li fabbricati di servizio, e tutte le altre case in questa capitale a quello come annesse, sebbene separate in amministrazione per l'addietro o dall'Ufficio della Casa, o della Camera Nostra Ducale comprensivamente al Locale dell'Intendenza Camerale, al Foro Boario, col diritto però in questa Comunità di tenervi il mercato dei bovini.

Li Prati e Stalle di Piazza d'armi, gli stabili in Villa dei Santi Faustino e Giovita; la Villeggiatura e tenuta delle Pentitorri. Il Bosco detto Saliceta colla tenuta camerale in San Felice.

IN REGGIO E SUA PROVINCIA

Il Palazzo di Chiara coi fabbricati di servizio ed aderenze.

Li Fabbricati di Bagnolo presso Castelnovo nei Monti.

La Casa camerale in Brescello.

NEL FRIGNANO

La Villeggiatura di Pavullo coi fabbricati di servizio e terreni aggregativi.

IN MASSA E GARFAGNANA

Il Palazzo Ducale di Massa, ed il Governatorale di Castelnovo.

E più un quartiere a nostra disposizione nei Palazzi Ducali di Carpi e Guastalla, e nei castelli di Aulla e Fosdinovo. Li Diritti di caccia nelle Bandite di S. Felice e Castelvetro entro gli attuali limiti.

Poichè assieme a detti beni ci siamo pure riservate quelle rispettive suppellettili, doti, ed accessorj che potessero riguardarsi camerali, così troviamo opportuno di segnare alcune norme per distinguere in ogni tempo le motivate sostanze mobiliari dalle consimili di allodiale Nostra proprietà e perciò decretiamo :

I. SONO BENI DELLA CORONA

1.^o Tutte le suppellettili, masserizie, ed accessorj, ecc. che nei sopra riservati palazzi e fabbricati trovavansi all'epoca del primitivo ingresso in questi Stati dell'Augusto Nostro Genitore, o di loro aggregazione a Questi.

2.^o Gl'infissi necessarj od utili applicati in detti Palazzi e Fabbriche dopo del presone possesso, e come altresì quelle suppellettili che fossero state surrogate ad altre preesistenti perchè consunte od altrove traslocate.

3.^o Le doti di capitale bestiame e sementi. gi

utensili di bollitora e cantina, di cui li fondi rurali sopra riservati erano provveduti all'epoca del rispettivo loro acquisto, o di cui vennero forniti dalle Aziende Camerali perchè necessarie ai fondi stessi.

II. SONO DI NOSTRA RAGIONE ALLODIALE

Tutte le altre suppellettili, masserizie, oggetti d'arti, e di decoro che si trovino attualmente nei suddetti Palazzi, Fabbriche e Villeggiature nulla eccettuato, meno soltanto quegli oggetti che risultassero pagati direttamente mediante appositi assegni sulla cassa di Finanza, e non colli fondi della Casa Reale od altri mezzi. Egualmente sono allodiali l'eccesso di doti, d'utensili, ed attrezzi che si rilevi nei fondi rurali, li magazzini di qualsiasi specie ovunque esistenti.

Sulla scorta degl'inventarj che esistessero dei Palazzi e Fabbricati alle epoche suindicate, e con quelle cognizioni che a supplemento si potranno d'altronde ricavare dovrà redigersi regolare inventario delle suppellettili, masserizie ed aderenze, dichiarate della Corona:

Tale inventario conterrà pure la stima di detti oggetti a giusto valore riferibile, ommettendola per quei capi che, nonostante il lasso di tempo, si potranno sempre identificare, come pure per gl'infissi.

Sulle risultanze dei rogiti d'acquisto e dei registri di Contabilità si dovrà fare lo Stato, Fondo per Fondo delle doti ed utensili riservati per la Corona.

Il Ministero delle Finanze, col mezzo della Generale Intendenza Camerale in concorso della Direzione dei Nostri Beni Allodiali, nonchè della Direzione Economica della Nostra Casa, darà opera per-

chè siano redatti sollecitamente detti Inventario e Stato.

La Direzione dei Beni Allodiali coll'intervento di un Delegato del Ministero delle Finanze redigerà altro regolare inventario di tutte le suppellettili, masserizie, oggetti di arti, arredi, magazzini, di Nostra allodiale ragione esistente in detti Palazzi e Fabbriche colla stima per tutti quelli oggetti che col decorso del tempo, o col loro uso possono deperire.

Dovranno poi essere a Noi sottoposti gli estremi finali dei preordinati Inventarj e Stato per quelle ulteriori provvidenze che sul particolare ci riserviamo in caso di prendere.

La Segreteria di Gabinetto comunicherà la presenti Nostre disposizioni ai sopranominati Dicasteri per la relativa loro esecuzione.

Dato in Modena, il 29 dicembre 1848.

FRANCESCO.

XV.

N. 3686.

Considerando essere occorso nel Nostro Chirografo del 28 settembre scorso riguardante la divisione dei beni della Corona da quelli dello Stato alcuni involontarj errori si ratificano come segue:

1.° Le cose;

Quali annesse al Palazzo Ducale benchè non nominati in detto Chirografo sono a considerarsi di proprietà della Corona;

2.° Egualmente le Case camerali in Brescello;

3.° All'incontro rinunziamo in luogo dei sopradetti stabili in favore dello Stato al possesso dei Palazzi di Scandiano Guastalla e Carpi, e ci riserviamo

in ciascuno dei due Castelli di Aulla e Fosdinovo e nel Palazzo di Carpi un solo quartiere a Nostra disposizione.

La Segreteria di Gabinetto comunicherà ai Dicasteri interessati questa Nostra risoluzione per loro norma.

Modena, 14 novembre 1848.

FRANCESCO.

XVI.

Prot. N. 875.

Col giorno d'oggi dichiariamo abrogate tutte le disposizioni prese con Nostro Chirografo 28 settembre 1848 circa la divisione dei Beni Camerali da quelli detti della Corona, venendo tutto rimesso in pristino per essere cessate le circostanze che allora le provocarono.

La Segreteria di Gabinetto notificherà il presente Nostro Decreto alla Finanza che lo passerà pure all'Intendenza Comunale ed alla Casa Reale per l'esenzione.

Modena, 7 febbrajo 1852.

FRANCESCO.

XVII.

Al Ministro delle Finanze.

Espostosi lo stato delle cose ed il perchè si ritardi così eccessivamente l'incominciamento dei lavori alla nuova salina che si collocherà circa nel luogo che fu stabilito nel primo appalto, rileviamo:

1.º Non essere la Finanza imputabile di tali ritardi derivati da altro Dicastero.

2.^o Non vedersi motivo di alterare i prezzi unitarij per non essersi cambiato il luogo del Fabbricato.

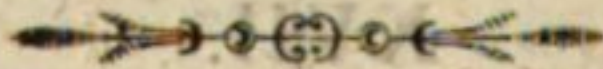
Ordiniamo poi:

I. Che quanto all'area della nostra Casa Reale e casa esistente, si stimi in suo concorso e si acquisti. In caso di discrepanza sul prezzo decideremo Noi.

II. Che quanto ad aree altrui si convenga possibilmente col proprietario e non potendosi riescire si espropri pagando un dieci per cento oltre quanto portasse la Legge. Nell'ultimo disegno presentatosi trovammo il tetto alquanto pesante e troppo inclinato, difetto rimediabile se si cuoprissi di lamine di ferro in luogo di tegole, come lo è il Gazometro, ritenendo Noi la cosa non molto più costosa, più leggera ed offerente più difficoltà a chi si volesse introdurre pel tetto nel Magazzino.

Modena, 24 aprile 1858.

FRANCESCO.



XVIII.

(RISERVATA).

N. 3992.

Al Ministro di Buon Governo.

Che ci riferirà;

1.° Qual sia la tassa che si preleva sui forestieri in genere nel nostro Stato ed in ispecie in Carrara;

2.° Su qual Legge o Decreto sia fondata;

3.° Cosa importasse negli anni andati, sia nell'intero Stato, sia più specialmente in Carrara;

4.° Se per frenare la venuta o la permanenza di tanti forestieri sudditi di esteri Stati in Massa ed in Carrara in ispecie, ove sono attirati dai forti salarj della lavorazione e trasporto dei marmi, e per favorire con ciò indirettamente i nostri sudditi, non fosse bene aumentare tale tassa;

5.° Come si esiga tale tassa e da chi e che garanzia vi sia per l'esazione della medesima;

6.° Quali siano le misure penali per chi non paga la tassa o se chi ha tali esteri a salario sia responsabile e tenuto a pagare per loro in caso di insolvenza di essi;

7.° Se vi sieno forestieri esentati dalla tassa e quali sieno.

Modena, 12 novembre 1836.

Firm. FRANCESCO.

XIX.

Prot. N. 1084.

Al Comando Generale Militare.

Considerando essere imminente la costruzione della strada ferrata, secondo la linea già stata tracciata.

Considerando esistere un progetto di batteria dominante la stazione di Reggio e le linee della strada

verso Modena, Parma e Guastalla, da costruirsi sul saliente del bastione di San Marco in Reggio stesso.

Decretiamo:

- 1.° Che ci si sottoponga di nuovo il progetto;
- 2.° Che nell'anno corrente se ne facciano i fondamenti;
- 3.° Che nel 1857 si termini, e nel 1858 si armi;
- 4.° Che detto lavoro si faccia mediante soldati, muratori in ispecie, da spedirsi ivi dai vari corpi e compagnie;
- 5.° Che si faccia un progetto o perizia di quanto occorresse fare su uno dei bastioni di Cittadella respiciente al nord per dominare la stazione di Modena, nonchè la strada ferrata verso Reggio;
- 6.° Finalmente, che detti lavori vengano affidati al maggior Petzel, che costruì con Nostra soddisfazione il forte Ferdinando-Vittorio in Reggio.

Modena, 10 aprile 1856.

Firm. FRANCESCO.

XX.

Prot. N. 2353.

Al Ministro dell'Interno.

Il Consiglio Comunale di Carpi avendoci fatta proposta ad una carica Comunale del troppo noto Nicola Rebucci, soggetto che non solo tutti gli antecedenti lo qualificano avverso al legittimo Nostro Governo, ma di riconosciuta empietà in punto religioso, di cui esso non fa mistero; giudichiamo da ciò il Consiglio Comunale inetto a fare simili proposte, e quindi d'ora innanzi nel Comune di Carpi le qualunque proposte personali Ci verranno sottoposte direttamente dal Ministero, sentita la Delegazione ed escluso il Consiglio Comunale.

Modena, 16 giugno 1854.

Firm. FRANCESCO.

XXI.

Prot. N. 1987.

Al Ministro dell'Interno.

Risultandoci da qualche tempo in poi che nello Stabilimento d'educazione diretto dai Padri Benedettini in Modena, e fondato dietro Nostra Concessione, s'insinuino nei giovani massime affatto ostili al Nostro Governo ed incompatibili col presente ordine di cose in Italia, ritiriamo la concessione, essendosene abusato, e si dichiara sciolto quello Stabilimento d'educazione.

Modena, 17 maggio 1849.

Firm. FRANCESCO.

XXII.

Prot. N. 6928.

Al Ministro dell'Interno.

Avendo Noi fissato che per frenare il numero eccessivo di studenti che pervengono all'esame di laurea, s'introducano due esami comparativi coi metodi usati avanti il marzo 1848, e che questi due esami si facciano l'uno dopo la retorica, l'altro dopo la filosofia, siamo venuti ora alla determinazione di fissare per numero massimo:

Da passarsi annualmente in tutto lo Stato pel 1.^o esame da farsi dopo la retorica N. 150, centocinquanta studenti;

Da passarsi pel 2.^o esame dopo compiuta la filosofia N. 80, ottanta studenti.

Pel riaprimiento delle Scuole al prossimo novembre vale il già disposto con Decreto del maggio scorso.

Il Ministro dell'Interno stabilirà il modo più preciso od i luoghi ove dovranno darsi tali esami comparativi da avere effetto coi prossimi esami in giugno 1852.

Il Ministero ci presenterà nel più breve tempo possibile, ed appena dopo il Nostro ritorno, per la Nostra Sanzione il piano degli studj proposto dall'ultima Commissione, mettendolo soltanto nella più stretta consonanza coll'attuale Decreto.

Monza, 24 settembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

XXIII.

N. 7977.

Considerando non essere nella Legge 5 aprile 1849 chiaramente espressa l'esenzione degli Ebrei dalla coscrizione militare;

Considerando dall'altro canto gli inconvenienti che ne deriverebbero nell'equipararli in ciò agli altri sudditi, soprattutto per la differenza della religione e loro riti;

Considerando però che quali sudditi non debbono con questo avere un privilegio che non hanno i sudditi di religione cristiana cattolica;

Decretiamo quanto segue:

1.^o Restano gli Ebrei definitivamente esentati dalla coscrizione;

2.^o Essi invece verranno tassati in denaro per quelle reclute che pel loro numero dovrebbero fornire;

3.^o Sinchè non risulti dalla statistica annuale della popolazione una proporzione sensibilmente variata fra Cristiani ed Ebrei, si terrà ferma l'attuale proporzione di 204. 1;

4.^o Ogni 204 reclute si calcolerà la quota di una recluta ebrea, e ciò in italiane lire 1500 (mille cinquecento) l'una;

5.^o Le frazioni non si calcoleranno, ma la quota se è sotto alla metà, la frazione verrà calcolata in meno, se è sopra la metà, in più;

6.^o Le Comunità ebraiche saranno tassate in cumulo ed il riparto della tassa è loro interamente affidato;

7.° Esse pagheranno alla Finanza la quota per l'esenzione dalla coscrizione, e la Finanza la verserà al Comando Generale;

8.° Essendo negli anni 1849, 1850, e nel corrente gli Ebrei stati di fatto esentati, dovranno pagarne le relative quote;

9.° Sono comprese, ben inteso, anche le reclute che in séguito dovrebbero dare al 4.° Battaglione di riserva;

10.° Il Comando Generale terrà conto separato di queste somme, che vogliamo erogate in tanti cambj per liberare dei coscritti che per particolari circostanze, benchè legalmente requisiti, meritano riguardo speciale per essere rimandati alle loro case per circostanze di famiglia sopravvenute, unite all'assoluta impotenza di mettere del loro un cambio.

Il Ministro dell' Interno curerà la pubblicazione, e quello delle Finanze ed il Comando Generale cureranno la successiva esecuzione del presente Nostro Decreto. ciascuno nella parte che lo riguarda.

Modena, 11 novembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

XXIV.

N. 2955.

La Commissione incaricata di esaminare e registrare i reclami per danni provenienti dalla Rivoluzione, ci ha fatti varj quesiti ai quali rispondiamo come segue:

Per regola generale la Commissione, tanto di Modena che di Massa, deve ricevere le denunzie, e, trovate giuste, ossia sussistente un qualunque danno materiale, deve registrarlo.

La questione dei compensi non può venire che dopochè il Nostro Governo abbia ottenuto in tutto od in parte il reintegro dai Governi che di fatto possederono lo Stato Nostro. Se il reintegro sarà intero, tutti saranno compensati per intero, se par-

ziale toccherà allora al Governo a fissarne il riparto in via equitativa.

Le domande fatte ora sono quindi a rimettersi al tempo in cui si dovrà fare tale riparto equitativo.

Venendo a rispondere ad alcune speciali domande:

1.^o Si approva il proposto per risposta al quesito N. 1, giacchè è ignoto se si farà luogo a compenso e se a parziale od intero compenso, non dipendendo ciò dal solo Nostro Governo;

2.^o Quanto al N. 2, si ordina di citare qualche esempio, onde potere risolvere praticamente il caso;

3.^o Quanto al N. 3, s'insinui anche dagli affittuarij il danno, e null'altro quanto all'esito della liquidazione, perchè dipendente da causa esterna;

4.^o Vale la regola generale d'insinuare il danno colle dovute prove. In ogni modo non si trova giusto il proposto, che chi fu espulso dal Governo intruso si ritenga colpevole, salvo le prove in contrario, mentre dovrebbe valere anzi il contrario;

5.^o e 6.^o S'insinuino i danni e si registrino, provati che siano;

7.^o La difficoltà dei testimonj alle firme con croce si toglierà quando si ottenga una legalizzazione della firma dei testimonj dalle Autorità locali o politiche o amministrative o giudiziarie;

Quanto alle ulteriori domande della Commissione si risponde:

Al N. 1. Si approva il proposto.

Al N. 2. In caso d'intero compenso, si liquiderà alle Comuni quei crediti portati sotto detto numero.

Agli altri N. 3 sino al 7. Lo stato che godeva il paese deve considerarsi qual debitore, quindi le difficili e sottili distinzioni di chi inferì il danno sono da ommettersi.

Quanto ai Dicasteri pubblici, vi sono mille modi da provare i lor crediti, da registri, ricevute, inventarij e testimonj.

Quanto all'ultimo quesito si approva la proposta risposta.

Raccomandiamo sollecitudine nel registrare le pre-

fese, onde possano in via diplomatica essere trasmesse a chi spetta pagare, nè debbonsi le Commissioni curare del riparto del compenso, che è finora del tutto ipotetico.

La Segreteria ritornerà le qui unite carte col presente Chirografo al Presidente Consultore Montessori.

Modena, 6 luglio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XXV.

Prot. N. 5803.

Al Ministro dell'Interno.

Visto il prospetto degli ammessi al corso filosofico, nonchè alle facoltà superiori in questa Università per gli anni 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853, abbiamo rimarcato con vera soddisfazione il numero decrescente degli ammessi, che era giunto ad un eccesso dannoso alla Società.

Riconosciamo doversi questo risultato non solo al metodo attuale degli esami ed alla maggior fermezza nei professori, ma in ispecie a quella del Ministro dell'Interno, che è, come noi, persuaso del male che deriva dell'eccesso degli studenti e dei dottori; per cui lo eccitiamo, come eccitiamo tutti i professori, a continuare sempre più su questa via salutare che si è incominciata a battere, riducendo sempre più il numero degli ammettendi alle facoltà ed alla filosofia, ma soprattutto alla facoltà legale, che sempre ancora eccede in istudenti.

9 dicembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXVI.

Prot. N. 3183.

Al Ministero dell'Interno.

Vista la Tripla pel Podestà di Modena;

Viste quelle riguardanti i Conservatori e Consiglieri Comunali che si debbono rinnovare;

Determiniamo quanto segue:

Quanto al Podestà, considerando che dai 3, (tre), nominati, due ottennero già da noi in precedenza l'assicurazione da essi invocata di non essere nominati, non permettendolo loro i proprj affari particolari;

Considerando il perditempo che ne verrebbe a formare una nuova Tripla;

Nominiamo:

A Podestà di Modena,

Il N. A. Consultore CARLO MONTESSORI

A Conservatori,

MARI ANTONIO.

FERRARI FRANCESCO.

MAGIERA dottor PIETRO.

BOCCOLARI cavaliere GIACOMO.

A Consiglieri Comunali,

CARANDINI marchese GIUSEPPE.

SEGHIZZI conte GEMINIANO.

FORGHIERI ALESSANDRO.

LUPPI GAETANO.

CORTESI marchese LUIGI.

RANGONI ANDREA.

FORGHIERI SEVERO.

MANZOLI conte GRAZIO.

CAVAZZA GIUSEPPE.

SILINGARDI GIOVANNI.

MONARI PIETRO.

BARBIERI PALMIERI GIOVANNI.

Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Modena, 30 dicembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

XXVII.

Prot. N. 2883.

Al Ministero dell'Interno.

Avendoci l'assessore di Censura in Reggio, Luigi Cagnoli, fatta dimanda per essere nominato professore onorario nell'Università di Modena, Noi ben di buon grado gli accordiamo una tale onorificenza, riconoscendolo meritevole, non tanto pei talenti che lo distinguono, quanto pel dimostrato suo sincero attaccamento in ogni tempo e circostanza, sia a Noi, che già al Reale Nostro Genitore di gloriosa e cara ricordanza, con lunghi prestati servigj ed assai commendabile spiegato carattere politico.

Il Ministro dell'Interno curerà per l'effetto del presente Nostro Chirografo.

Modena, 18 giugno 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXVIII.

Prot. N. 1717.

Nominiamo in rimpiazzo del defunto consigliere Toschi, a membro della Commissione incaricata della compilazione del nuovo Codice Criminale e relativa procedura, il professore Veratti, di cui conosciamo i meriti, ed in ispecie il retto pensare politico, ed anche in vista dell'essersi egli già occupato a sorvegliare la stampa e la pubblicazione del Codice Civile e sua procedura.

Modena, 22 aprile 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXIX.

Prot. N. 4590.

Al Ministero dell'Interno.

Avendo Noi relazioni sfavorevoli sul Segretario

del Comune di Vignola, Vecchi, ed avendo, oltreciò, verificato essere egli un già profugo politico rientrato nel 1848, ed inoltre che fu con un Corpo franco Oltrepò in detta epoca, si ordina l'immediata dimissione del medesimo come immeritevole di coprire cariche pubbliche, che si debbono dare unicamente a chi ha dato prove positive, od almeno negative, che non è contrario al legittimo Nostro Governo.

Modena, 14 settembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XXX.

Prot. N. 2238.

FRANCESCO V, ECC.

Fino da quando col Nostro Editto 11 agosto p. p. dichiarammo che il Ministero delle Finanze avrebbe esatte anche le rendite della R. D. Camera, fino d'allora volgevamo in mente di lasciare i Beni Camerali a profitto dello Stato, riservandone però alcuni a parziale dotazione della Corona, indispensabile al decoro del Sovrano e della sua Corte, ed altri che sono già destinati a dotazione di alcuni Stabilimenti di Pubblica Beneficenza dello Stato medesimo, giusta antecedenti Nostri Chirografi.

Quindi è che volendo Noi mandare ad effetto questo Nostro divisamento, dichiariamo di riservare a Noi ed ai Nostri legittimi successori d'Austria d'Este al Trono li seguenti beni:

In Modena e sua Provincia,

Il Palazzo di Regia Residenza, con tutte le accessorie fabbriche, comprensivamente al locale dell'Intendenza Camerale; l'intero fabbricato detto di Santa Margherita; le nuove case di prospetto al Regio Palazzo, e quelle in faccia al palazzo Codebò, il Foro Boario, però col diritto di tenervi il mer-

cato de'bovini; li prati e le stalle di piazza d'Armi; la tenuta delle Venti-Torri, cogli addetti prati intorno alle mura; gli stabili nella Villa de'Santi Faustino e Giovita; il bosco della Saliceta colla ivi aderente tenuta in San Felice, ed il palazzo in Carpi, denominato il Castello.

In Reggio e sua Provincia,

Il palazzo di Ghiara, pur compresi i separati servigi; la Rocca di Scandiano, e li nuovi fabbricati di Bagnolo presso Castelnovo ne'Monti.

Nella Provincia del Frignano,

La Villeggiatura di Pavullo colle terre aggregatevi.

In Massa e Guastalla,

Li Palazzi Ducali.

In Castelnovo di Garfagnana,

Il Palazzo ove risiede il Governo.

In Lunigiana,

I Castelli di Aulla e Fosdinovo.

Ed insieme agli indicati stabili, gli effetti mobili e le scorte di che sono rispettivamente istrutti, niuna cosa eccettuata.

Finalmente ci riserviamo li diritti di caccia nelle bandite della Saliceta e Castelvetro, entro i limiti attuali.

Delle anzidette proprietà ne verrà fatta cessione e regolare consegna, per quanto occorra, dall'Intendenza Camerale alla Direzione della Regia Nostra Casa, cui ne spetterà l'amministrazione.

Ed intanto il presente Nostro Chirografo sarà trasmesso dalla Segreteria di Gabinetto tanto al Mi-

nistero delle Finanze, quanto alla Direzione della Regia Casa, per la piena sua esecuzione.

Dato in Modena, il 28 settembre 1848.

Firm. FRANCESCO.

XXXI.

Prot. N. 752.

Al Ministro dell'Interno.

Essendo Noi venuti in cognizione che vi sono impegni per far nominare a Maestro nella Scuola Elementare di Castelnuovo di Garfagnana certo sacerdote don Coli, in rimpiazzo del dimissionario don Gerardi, ordiniamo al Ministro di evitare tal nomina, essendo soggetto avverso al Nostro Governo. Ove il suddetto fosse già nominato o stabilmente, o provvisoriamente, ne ordiniamo la dimissione.

Modena, 20 febbrajo 1855.

Firm. FRANCESCO.

XXXII.

Prot. N. 1386.

Al Consultore di Governo Conte Giacobazzi.

Essendo noi informati dei molteplici abusi tollerati e perfino volti a proprio profitto dal Capo Custode dell'Ergastolo, Galotti Giuseppe, siamo venuti nella determinazione di dimetterlo col giorno d'oggi dal suo impiego.

Il Governo gli sostituirà, od interinalmente o stabilmente, altra persona che troverà adattata.

Modena, 28 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario.*

XXXIII.

F. 17. F. a — Prot. N. 1116.

Al Ministero delle Finanze.

Avendo Noi con Chirografo di jeri accettata la dimissione chiestaci con ripetute verbali domande:

e per iscritto dal Consigliere di Stato, conte Girolamo Riccini, di potersi ritirare dal servizio di Nostro Ministro di Buon Governo, e Governatore della Città e Provincia di Modena, che attivamente e con abilità e premura avea prestato al Nostro Augusto Padre di c. e. g. m., massime in tempi difficili; motivata dalla necessità e di ristabilirsi in salute e di accudire a proprj affari particolari, di cui l'affezione di lui pel defunto Nostro amatissimo Genitore facevagli differire la cura; gli abbiamo assegnata sulla Cassa Nostra di Finanza una pensione vitalizia di italiane lire 3000 (tremila) di cui ne ordiniamo il coerente pagamento da godersi ove esso conte Riccini vorrà.

Modena, 16 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

XXXIV.

F. 2 F. a — Prot. N. 2384.

Col 1.^o giugno prossimo viene abolito il titolo usato ora da molti Dicasteri di porre in testa ai loro atti *Ducati di Modena*, e gli sostituirà quello di *Dominj Estensi*.

La Segreteria diramerà il presente Nostro Ordine a chi spetta.

Reggio, 15 maggio 1855.

Firm. FRANCESCO.

NB. È notevole come di propria mano Francesco V sostituisse alla dizione di *Stati Estensi* quello di *Dominj Estensi*, esprimente maggior absolutezza, se non dispotismo, di Governo.

XXXV.

N. 1143.

**Al Consigliere di Stato e Ministro di Buon Governo
conte Girolamo Riccini.**

Al séguito delle domande verbali ripetutamente a Noi fatteci dal Consigliere di Stato, Ministro di

Buon Governo conte Girolamo Riccini, e finalmente dietro la domanda scritta in data del'11 marzo, ed a Noi presentata fin da quel giorno, di potersi cioè ritirare dal servizio attivamente e con abilità e premura prestato al mio Augusto Padre, di cara e gloriosa memoria, massime in tempi difficili, ed in cui richiedevasi al suo posto coraggio e fermezza; secondiamo tale domanda, motivata dalla necessità non solo di stabilirsi in salute, ma ben anche da quella di accudire ai suoi affari particolari, moventi tutti che già esistevano in parte da qualche tempo, ma che il solo attaccamento alla persona del mio amatissimo Padre, sopirono in lui fino ad ora.

Accettiamo quindi la dimissione chiestaci dal conte Riccini dal posto di Nostro Ministro di Buon Governo e Governatore della Città e Provincia di Modena, assegnandogli sulla nostra Cassa di Finanza una pensione vitalizia di annue italiane lire 3000 (tremila), mentre nello stesso tempo riceviamo la sua offerta di essere pronto in qualunque circostanza a prestarsi al nostro servizio.

Modena, 15 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

XXVI.

Prot. N. 6080.

Al Ministro di Buon Governo.

In nome di S. A. R. Francesco V, Duca di Modena, mio amatissimo signor Nipote, in virtù dei pieni poteri da Esso lui a me conferiti coll'atto dei 6 ottobre 1847, pel tempo di sua assenza dai suoi Stati, ed in conformità dei suoi Sovrani voleri a me comunicati, dispongo quanto segue:

Troppo essendo importante, specialmente negli attuali tempi, che il Ministro di Buon Governo si tenga bene informato delle persone che anche all'Estero più si compromettono in linea politica, trasmetto al Ministero medesimo le qui unite lettere, affinchè,

presa cognizione del contenuto nelle stesse, faccia opportuna nota di quelle di dette persone, che in esse lettere si trovano indicate.

Modena, 15 ottobre 1847.

Firm. MASSIMILIANO.

XXXVII.

Prot. N. 6581.

**Al Governatore degli Stati di Massa, Carrara
e Lunigiana, conte Luigi Giacobazzi.**

Vedendo chiaramente che gli attuali soggetti Comunali, cioè, Sindaci dei territorj di recente aggregazione agli Stati Nostri, sono persone in generale poco affezionate al Nostro Governo, incarichiamo il Nostro Governatore degli Stati di Massa, Carrara, e Lunigiana, a proporcene altri da nominare, in sostituzione dei preacennati pei territorj stessi. Verranno questi scelti di preferenza del luogo, ma dopo il più maturo esame che faccia sicuri di andar essi forniti di tutti i necessarj requisiti; e in mancanza di tale sicurezza, si eleggeranno dai vicini paesi già Estensi; per esempio, a Fivizzano un Lunigianese Estense. Ove però fra i predetti Membri Comunali si riconoscessero alcuni sui quali si credesse di potere assolutamente contare, saranno gli stessi conservati in carica.

Modena, 23 novembre 1847.

Firm. FRANCESCO.

XXXVIII.

Prot. N. 4062.

Al Ministero di Pubblica Economia.

Accadendo spesso che ex Militari dell'Armata italiana chiedono una pensione che perdettero per loro colpa, sia col prendere servizio dal nemico nel 1815, nell'epoca dell'invasione di Murat, sia col manca re

egualmente di fedeltà nel 1821 e nel 1831, e trovando Noi che alcuni meritano qualche riguardo attesa la loro miserabilità, siamo venuti nella determinazione di sussidiare a carico del Ministero di Pubblica Economia, colla metà della pensione originaria stata loro assegnata nel 1814, i medesimi, e ciò dal 1.º luglio 1847 in avanti, senza arretrati, trattandosi di sussidio e non di pensione.

Escludiamo però:

1.º I tuttora profughi fuori di Stato, quand'anche avessero ottenuti dei salvacondotti;

2.º I recidivi nel 1831;

3.º Coloro che hanno delle possidenze, oppure un'arte od altra industria, per cui non manchino di sostentamento discreto;

Circa poi all'ex tenente Bargi, se esso sarà nella condizione di cui sopra, attese altre particolari circostanze, gli si accorda un sussidio ulteriore di uno zecchino mensile.

Modena, 15 giugno 1847.

Firm. FRANCESCO.

XXXIX.

Prot. N. 3113.

Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Per pure potere corrispondere alle viste della R. A. S., relativamente all'uniformare il più che sia possibile ed indirizzare a scopo veramente utile quegli Istituti, che sotto nome di Accademie, di Società od altro, hanno relazione alla istruzione nelle scienze, nelle lettere e nelle arti, il sottoscritto si farebbe ad invocare come indispensabile la Sovrana Sanzione alle massime seguenti:

1.º I preaccennati Istituti dipenderanno direttamente dal Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, tanto per la Direzione a detto scopo, quanto per ciò che riguarda l'amministrativo;

2.º La nomina dei rispettivi Presidenti, da ef-

fettuarsi ogni tre anni, apparterrà al Ministero sottoponendola prima all'approvazione Sovrana;

3.^o Ove occorra la nomina di un Vice-Presidente, questa si farà dal Ministero sopra una tripla di accademici Membri attivi o Socj attuali, proposta ed esibita dal Presidente;

4.^o Il Segretario dovrà scegliersi esso pure fra i Membri attivi o Socj attuali a pluralità di voti, raccolti per mezzo di schede, e nel caso che tale ufficio sia perpetuo, verrà pure nominato dal Ministero sopra una tripla da formarsi nel modo suddetto dal Corpo Accademico;

5.^o Il numero dei Socj o Membri attivi, ai quali solo compete il diritto di votazione, non potrà mai oltrepassare quello che verrà determinato negli Statuti;

La nomina di essi, qualunque d'altronde possa essere la loro denominazione, si farà dal Ministero sopra triple da presentarsi dal Corpo Accademico nel modo indicato al § 4, di mano in mano che sopravvengono casi di mancanza;

6.^o Ogni Società od Accademia avrà nel suo seno più censori scelti dal Ministero fra i Membri attivi del Corpo Accademico, per la preventiva revisione delle memorie che si avessero a leggere in pubblico e delle stampe che si dovessero pubblicare a nome del Corpo stesso;

7.^o Quando un Accademico o Socio volesse stampare un'opera sua, fregiandosi col titolo di Socio Accademico secondo il Corpo a cui appartenesse, dovrà in precedenza sottoporre l'opera sua ai suddetti Censori, salva la revisione della Censura ordinaria;

8.^o Gli Statuti e Regolamenti d'ogni Accademia o Società, dovranno essere presentati al Ministero che li sottoporrà alla Sanzione Sovrana, con quelle modificazioni od aggiunte che ritenesse convenienti;

9.^o Le discussioni nelle sedute non dovranno estendersi oltre l'oggetto dei rispettivi Istituti, e a

tali sedute potrà sempre intervenire un Delegato del Ministero;

Le massime presenti non sarebbero però applicabili alla Società Italiana delle scienze, nè all'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Modena.

La Società Italiana, rimasta all'epoca della ristau-
zione priva di residenza e di appoggio, fu ricevuta
come in ospizio onorevolissimo dalla munificenza di
Francesco IV, ma co'suoi proprj Statuti serbati fino
al presente in tutta la loro integrità.

Del resto, essendo sparsa per l'Italia, ed operan-
dosi tutto per mezzo del Presidente e del Segreta-
rio nel loro centrale ufficio di Modena, cessano per
essa le ragioni speciali di sopravveggenza che si pos-
sono verificare per le altre Accademie periodicamente
adunate.

L'Accademia Modenese di Scienze Lettere ed Arti
è anch'essa in una condizione naturalmente privile-
giata, trattandosi di avere il Presidente perpetuo
nella stessa persona del Ministro di Pubblica Istru-
zione e lo Statuto proprio già riformato ed appro-
vato dalla gloriosa memoria del sopradetto Sovrano;
Statuto che è divenuto in certa guisa inalterabile
per l'interesse medesimo dell'Accademia, essendo
condizionato al mantenimento di quello il prezioso
lascito del Medagliere e della Biblioteca che furono
di casa Rangoni.

Quando la R. A. dell'Augusto Sovrano si degnasse
sanzionare le massime suddette, nelle quali può con-
siderarsi compreso lo spirito del Sovrano Chirografo
29 luglio N. 4878, relativo alla Società Agraria di
Reggio, il sottoscritto nutre fiducia che nel conse-
guire l'importante oggetto di una regolata unifor-
mità per tutti i contemplati Istituti, si otterrebbe
ancora, senza dar luogo a speciali osservazioni, lo
scopo voluto dal suddetto Sovrano Chirografo.

Modena, 2 agosto 1847.

Firm. G. FORNI.

XL.

Approviamo questo Regolamento per le Società Scientifiche ed Accademie dello Stato, salvo le eccezioni per la Società Italiana delle Scienze, e l'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena.

Ordiniamo però di aggiungervi i seguenti tre articoli, cioè:

1.^o Che non si potranno leggere memorie che non siano state sottoposte parola per parola ai Censori del Corpo Accademico;

2.^o Che sarà vietato l'improvvisare discorsi;

3.^o Che qualora vi sia violazione di questi due articoli precedenti, il Socio che avrà mancato cesserà dal far parte dell'Accademia;

Questo Regolamento è un'aggiunta e completamento al nostro Chirografo 29 luglio scorso.

Modena, 16 agosto 1847.

Firm. FRANCESCO.

XLI.

Prot. N. 4189.

Al Conte Consigliere Geminiano Pignatti, Incaricato del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Avendo il Marchese Federico Montecuccoli distratto da più anni, mentre era Governatore della Garfagnana, e convertite in suo uso le somme che il Ministero di Pubblica Economia ha pagato alla Provincia per soldo dell'Ingegnere Borrini e per la manutenzione delle strade, e restando così i varj appaltatori di lavori alle Strade insoluti, e la stessa Cassa provinciale esausta di denaro e creditrice di vistose somme, decidiamo ed ordiniamo, che intanto il Ministero di Pubblica Economia sborsi una somma di quattromila franchi al Governatore attuale della Garfagnana Odoardo Micheli per conto del Marchese Federico Montecuccoli, onde cominciare a pagare i

debiti di questo più urgenti verso le Casse pubbliche e particolari, che non abbiano con esso pattuito un prestito e frutto delle somme, che avevano ad avere; e per rimborsarsi il Ministero di detta somma e di quelle che ulteriormente potranno occorrere, lo autorizziamo a sequestrare i redditi dei fondi tutti allodiali del Marchese Federico Montecuccoli, facendogli già noi nominare dal Supremo Consiglio di Giustizia un Curatore ed Amministratore di questi suoi beni tutti allodiali, ed anche di quelli avuti presso Pavullo per titolo fidecommissario, su i cui redditi però gli lasciamo cento zecchini per suo mantenimento, ed il resto tutto dovrà andare in isconto di debiti, cominciando a saldare quelli verso le Casse pubbliche, e con denari avuti dal Ministero di Pubblica Economia.

Cattajo, 28 giugno 1845.

Firm. FRANCESCO.

XLII.

Prot. N. 3962.

**Al Governatore della Provincia di Garfagnana,
Odoardo Micheli.**

Egli è ben doloroso il vedere tante mal versazioni accadute sotto il passato Governatore della nostra Provincia di Garfagnana, Marchese Federico Montecuccoli; e quanto a quella che ci rappresenta l'attuale Governatore della stessa nostra Provincia, Odoardo Micheli, con suo Rapporto del dì 7 giugno corrente, in ordine al credito di italiane lire 2471. 76, che lo Stabilimento dei pazzi di San Lazzaro in Reggio tiene verso quel Governo in saldo di arretrate dozzine dei dementi Trombi, Agostini e Pucci di essa Provincia, il prefato nostro Governatore curerà che i particolari o le Comuni paghino il loro dare per tal titolo, e riguardo alla somma già versata al nominato Marchese Montecuccoli dalla Comune di Vagli di Sotto, e da lui non passata al detto

Pio Luogo, ne rimarrà questo creditore al Marchese medesimo.

Modena, 15 giugno 1815.

Firm. FRANCESCO.

XLIII.

F. 12. F. A. — Prot. N. 712.

Al Governatore della Garfagnana, Conte Salinguerra Torello.

Ferma restante la massima della aggregazione della Comune di Pieve Fosciana con quella di Castelnuovo, ne sospendiamo l'effetto fino al 30 giugno, e allora si eseguirà, a meno che la Comune mandi via stabilmente e si liberi permanentemente di tutti gli individui che più o meno contribuirono alla sollevazione della Comune stessa coll'innalzamento della bandiera tricolore, e dei quali la Comune dovrà essere purgata intieramente, se vuole rimeritare la Nostra Grazia.

Castelnovo, 15 aprile 1839.

Firm. FRANCESCO.

XLIV.

F. 12. F. A. — Prot. N. 6819.

Al Governatore Conte Salinguerra Torello.

Sui replicati ricorsi e proteste degli abitanti della Pieve Fosciana, di fedeltà e rincrescimenti delle passate vicende, Ci siamo determinati a rimettere, ma solo per ora, in modo provvisorio, la soppressa Comunità della Pieve Fosciana, dal 1.^o gennajo prossimo venturo 1833, con che tenga lontani dalla Comune stessa tutti gli individui compromessi per opinione politica nell'occasione dell'ultima rivolta di Modena. Ma il Sindaco e gli Anziani verranno nominati dal Governatore della Provincia immediatamente e non sopra triple.

Modena, 30 novembre 1832.

Firm. FRANCESCO.

XLV.

F. I. F. A. — Prot. N. 531.

Al Direttore della Musica di Corte N. U. Antonio Gandini, Brigadiere della Guardia d'Onore.

Essendo venuta in Modena una cantante contralto, stata prima maritata in Botticelli, e che cantò in Russia, ed ora maritata con un chirurgo, che trovasi nell'Albergo di San Marco, e avendo essa chiesto di dare un'Accademia musicale nel Nostro Teatro di Corte, glielo abbiamo accordato per la sera di venerdì prossimo. E siccome essa ha il merito di essersi a Bologna, nella rivolta del febbrajo 1831, costantemente ricusata a cantare qualsivoglia inno, cantata od altro di rivoluzionario, e parimenti suo marito, non avendo mai messe fascie, nè coccarde tricolorate, nè servito la causa della rivoluzione; ci è venuto in pensiero di formarle anche l'orchestra per la sua Accademia tutta di soggetti che non abbiano mai serviti i ribelli, nè suonato per essi; quindi, ammessi li violini dell'Orchestra di Corte, e le viole e violoncelli, vogliamo, d'istrumenti d'arco, escluso solo il contrabasso Ghinetti, prendendo Tadolini, che va girando, e Manna. Basteranno in orchestra li suonatori di corno da caccia Galleotti e Cavedoni, l'oboè Itinsh, il secondo flauto Nobili. — Per primo flauto sarà lo tedesco della nuova banda, così per primo fagotto lo Horn tedesco della nostra nuova banda; per clarinetti Dobihal, ed il terzo tedesco, o forse anche Cuboni; si può prendere Angiolini, al caso, per corno inglese, e il fagotto secondo, le due trombe, il trombone e li timpani si prenderanno dalla banda del Reggimento Kinsky, con quanti altri potessero occorrere.

I pezzi da cantare e suonare saranno dieci, e divisi in due parti:

PARTE PRIMA.

- 1.^o Sinfonia a tutta Orchestra.
- 2.^o Cavatina della Donna.
- 3.^o Concertino di Fagotto di Horn.
- 4.^o Duetto fra la Donna, e lo scolare tenore Zoboli.
- 5.^o Una suonata della banda militare Austriaca.

PARTE SECONDA.

- 6.^o Sinfonia a piena Orchestra.
- 7.^o Aria del tenore Zoboli.
- 8.^o Concertino di flauto del suonatore Tedesco.
- 9.^o Grande Aria della Donna.
- 10.^o Altra suonata della banda Austriaca.

Incarichiamo il direttore N. U. Antonio Gandini ad organizzare con questi dati l'Accademia per venerdì prossimo, la sera alle ore 7 1/2, nel Teatro di Corte.

Modena, 19 gennajo 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLVI.

F. 11. F. A. — Prot. N. 3733.

Al Governatore di Reggio, Conte Ippolito Malaguzzi Valerj.

Avendo il Nostro Governatore di Reggio, conte Malaguzzi, un debito verso l'Opera Pia della Carità di Reggio, di dodicimila franchi, ed avendoci proposto di pagarlo, d'accordo col Presidente dell'Opera Pia, in rate infruttifere di 500 franchi all'anno, e per sua delicatezza, trattandosi di causa propria, avendo in Noi rimessa la decisione di questo affare, per tutelare l'interesse dell'Azienda dei poveri, combinando insieme i possibili riguardi pel Governatore, decidiamo che questo debba formare un Censo a favore dell'Opera Pia della Carità del capitale dovuto dei dodicimila franchi, e questo al frutto del 3 per 0/0 annuo, con facoltà sempre

di affrancare quando voglia, tutto od in parte, questo Censo, che dovrà essere legalmente assicurato e garantito a favore dell'Opera Pia.

Modena, 18 giugno 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLVII.

F. 12. F. A. — Prot. N. 510.

**Al Governatore della Provincia della Garfagnana,
Conte Salinguerra Torello.**

Per mezzo del Marchese Grimaldo Malaspina abbiamo ricevuti li rapporti del 15 corrente del nostro Governatore della Garfagnana; e veduto con piacere la esultanza della Provincia pel nostro ritorno a Modena, come anche che in generale lo spirito della popolazione si sia mostrato buono, e a noi attaccati gli abitanti.

Però la Pieve Fosciana essendo stata la Comune forse sola, che cedette alla seduzione, e che per opera d'alcuni suoi individui vide la bandiera tricolore inalberata in essa, considerata anche d'altronde la sua grande vicinanza a Castelnovo, troviamo conveniente di abolire questa Comunità, sottoponendola per la massima parte a Castelnovo, e forse in parte a Castiglione, ove possa convenire, su di che attendiamo un parere del Governatore.

Siccome però il Sindaco della Pieve Fosciana si è ben condotto, così dovrà essere a lui significato che questa misura non fu presa in suo riguardo, mentre ebbimo luogo di essere contenti della sua condotta.

Volendo poi purgare la nostra Provincia della Garfagnana possibilmente da quei pochi soggetti, che pel manifestato loro attaccamento alle massime rivoluzionarie potrebbero guastar altri, così incarichiamo tutte le Comuni e li Sindaci rispettivi, nonchè il Podestà di Castelnovo, di indicare riservatamente al Governatore i soggetti compromessi o

sospetti in questo riguardo, per prendere poi quelle misure che crederemo più opportune.

Siccome poi gli abitanti della Comune di Vagli di Sopra e Vagli di Sotto si distinsero particolarmente in questa occasione offerendosi a venir colle armi a difendere il legittimo loro Sovrano, destiniamo una somma di mille franchi per formar da essi una milizia armata per ogni occorrenza, e ciò nel modo che il Governatore estimerà più opportuno, e farà loro sapere che mettiamo questa confidenza in loro conoscendo il loro attaccamento.

Preveniamo nuovamente il Governatore, che il sottotenente Muzzioli con 60 uomini di Cacciatori del Frignano sarà a quest'ora già in Garfagnana per perlustrar la provincia contro i fuorusciti sbarcati a Viareggio.

Firm. FRANCESCO.

XLVIII.

F. 40. F. A. Prot. — N. 1746.

Chirografo da comunicare per loro norma ai Governatori e Delegati di Provincia dei nostri Stati, nonchè al Nostro Intendente Generale Camerale.

Abbiamo lasciato finora continuare l'usanza praticata sotto i nostri antenati e predecessori nella Sovranità, i Duchi di Modena di Casa Estense, che quando venivano conferite le Bolle di Canonica Istituzione a qualche beneficio Ecclesiastico in favore d'un nuovo Benefiziato, il rispettivo Governatore o Delegato di Governo, così da Noi autorizzato, coll'apposizione della parola in uso dell'*Exequatur* indicava nulla ostare più alla consegna delli fondi stabili e delle rendite del rispettivo beneficio ecclesiastico all'individuo a cui venne conferito. Sebbene le nostre massime siano chiaramente spiegate e praticamente seguite, di volere rispettare in tutto l'Autorità ed i diritti della Chiesa, lungi dall'arrogarsi cosa alcuna che potesse invadere tali diritti, abbiamo soltanto trovato necessario,

per evitare gli inganni e le frodi pur troppo così frequenti ai nostri giorni anche in materia di sorprendere l'Autorità Ecclesiastica con false asserzioni, di far verificare ogni volta dai nostri Governatori se nel caso concreto della collazione di quel beneficio non fosse mai occorsa alcuna tale frode, onde avvertirne l'Autorità Ecclesiastica prima che ne venisse eseguito il disposto, e così darle campo di far quelle modificazioni o cambiamenti che avesse giudicati opportuni, senza essere compromessa dal previamente su falsi dati e fondamenti disposto. — In questo senso solo si dava l'*Exequatur* ove non v'era difficoltà; ma siccome la parola *Exequatur* dà occasione a sinistre interpretazioni, e volendo noi evitar tutto ciò che potesse far credere volerci noi in ciò arrogare una autorità esecutiva sul disposto della Chiesa, vogliamo che d'ora innanzi i Governatori e Delegati di Governo, ommettendo la parola *Exequatur* fino ad ora usata, adottino un semplice *Nihil obstat*, che indichi non esservi alcuna avvertenza da fare, ed avrà la stessa conseguenza della immediata consegna per parte della Camera al nuovo beneficiato della sostanza del beneficio; e così sarà tolto il pericolo di una falsificazione di Bolla, od altro che far si potesse da qualche malizioso interessato, e ciò a danno della giustizia e della Chiesa, e nello stesso tempo si viene ad evitare tutto ciò, che, interpretato diversamente, dar potrebbe motivo di reclamo alla Chiesa.

Modena, 6 marzo 1833.

Firm. FRANCESCO.

XLIX.

F. 13. F. A. — Prot. N. 649.

**Al Delegato di Governo in Lunigiana
Conte Bajard de Volo.**

Essendo noi Stati soddisfatti del buono spirito e dell'attaccamento e fedeltà a noi dimostrata dalla Nostra Provincia della Lunigiana in occasione della

ribellione che ebbe luogo nei passati mesi nelle Nostre Provincie di pianura Modenese e Reggiana, e non essendosi in quella occasione manifestata qualche adesione alla causa dei ribelli in altro luogo della Nostra Lunigiana fuorchè in Aulla, e siccome questo dobbiamo supporre provenuto da istigatori esteri e da qualche aderente del paese; e d'altronde la Comune di Fosdinovo in questa occasione avendoci dato particolari prove di fedeltà, determiniamo quanto segue:

1.^o Facciamo continuare i lavori d'adattamento del nostro palazzo di Fosdinovo, cioè dell'appartamento di mezzodì, onde dar guadagno e lavoro a quegli abitanti;

2.^o Provvisoriamente il Governo di Lunigiana si trasporterà dall'Aulla a Fosdinovo;

3.^o Nel mentre che, per la conformità cogli altri Nostri Stati, rimettiamo il Dazio di Consumo, provvisoriamente tolto nella Nostra Lunigiana, ma con discipline tali che tolgano gli abusi e l'odioso di questo Dazio; vogliamo far godere alli nostri sudditi di Lunigiana fedeli ed attaccati, finchè ci restano tali, una beneficenza maggiore, e più di vantaggio a tutti, e specialmente alla classe dei poveri, sospendendo l'esazione ed il tributo della tassa personale in tutte quelle Comuni che diedero non solo prova di fedeltà, ma nelle quali non si manifestò alcuna minima disposizione a dipartirsene, e ciò finchè ognuna di esse si conserverà fedele a Noi, ubbidiente alle nostre leggi, e finchè non ci darà occasione di essere malcontenti per turbolenze o altri gravi disordini;

4.^o In conseguenza la Comune d'Aulla per ora resta eccettuata da questa beneficenza ed esenzione, ma ciò soltanto finchè essa medesima avrà denunziati e procurati in mano del Governo, non solo gli autori di quella disposizione a sollevarsi, che si manifestarono nel mese passato, ma anche tutti quelli che si lasciarono da quelli sedurre e che presero in qualunque modo parte a questo, e finchè questi saranno puniti e che così siasi espiata questa mac-

chia, espiata la quale la Comune d'Aulla sarà da noi riguardata come le altre della Nostra Lunigiana, e godrà delle medesime esenzioni e favori Nostri.

Massa, 11 aprile 1831.

Firm. FRANCESCO.

L.

**Al Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione,
Marchese Luigi Rangoni.**

Essendo già passati 21 anni dacchè fu disciolta la cessata armata Italiana, ed avendo avuto campo abbastanza tutti li soldati della medesima, e Nostri sudditi, che si trovavano in servizio militare in quell'armata all'epoca del suo scioglimento per far valere le loro ragioni, sì d'impotenza a guadagnarsi il pane, prodotta da ferite e disagi ricevute e sofferti nel servizio stesso, come di essere assolutamente miserabili; d'ora in avanti non sarà più da accettarsi alcun ricorso per questo titolo, mentre dopo il lasso di tanti anni non è a presumersi che l'impotenza a guadagnarsi il vitto non ha guari sopravvenuta abbia a ripetersi dal militare servizio cui fu nostra intenzione di contemplare colla beneficenza delle pensioni militari.

Quanto alle suppliche state fin qui prodotte al Ministero e rimaste senza risoluzione, e alle altre che d'ordine Nostro gli si trasmettessero in decorso, il Nostro Ministro Marchese Luigi Rangoni ce ne sottoporrà analogo rapporto.

Modena, 5 novembre 1835.

Firm. FRANCESCO.

LI.

Al Governatore della Garfagnana, Marchese Federico Montecuccoli.

Siamo rimasti sorpresi della relazione ufficiale avuta, che li rappresentanti la Comunità di Castel-

novo di Garfagnana abbiano osato opporsi, ed in una maniera così pubblica e scandalosa, all'ordine dal Governatore lasciato, cioè che il signor Filippo Girolami faccia le veci di Podestà in luogo del Podestà Erra, che per salute domandò di ritirarsi finchè fosse ristabilito; ordiniamo che si facciano fare accurate indagini per conoscere chi sia stato l'autore primo di così insubordinato procedere, volendo Noi che un tale venga escluso immediatamente dalla Comunità, ad esempio anche degli altri, contentandoci questa volta di questa sola misura, che sarà bastevole fra persone educate, onde non vedere più ripetersi simili scandalose opposizioni agli ordini del Governo.

Modena, 21 gennajo 1839.

Firm. FRANCESCO.

LII.

N. 20.

Progetto per la sistemazione dell'Opera Bianchi dell'eredità di Gaetano Bianchi Modenese defunto, che lasciò l'eredità sua per l'istituzione diretta ad educare della gioventù a diventar buoni fattori di campagna, volendo nel tempo stesso contemplare in qualche modo i poveri, procurando loro travaglio.

Entrando nel retto spirito di questa istituzione, tendente a dare una educazione buona, semplice, ma utile, a dei giovani per formarne buoni fattori di Campagna; e se non si vuole snaturare quest'oggetto con associarvi idee moderne e con far uscire questi giovani, e pel trattamento e per l'istruzione, fuori della loro classe, bisogna 1.^o Che ne sia eliminato tutto che abbia anche solo l'apparenza di lusso, o non combini col modo ordinario di vitto, vestito, abitudini dei vecchi buoni ed onesti fattori di campagna; 2.^o Che l'istruzione di que' giovani sia limitata al puro necessario strettamente a questo loro stato e condizione; 3.^o Che più che cognizioni teoretiche, acquistino le pratiche d'agricoltura;

4.^o Che sieno istruiti nella Religione, e siano educati alla pietà e coi principj di vera onestà.

Venendo ora ai dettagli di questa istituzione, proponiamo le seguenti massime:

1.^o Si cerchi di vendere, realizzare e metter a frutto tutto che appartiene alla eredità di Gaetano Bianchi, e sia di pertinenza dell'Istituto agrario, meno per ora i fondi di campagna, che si potrebbero utilizzare per l'istituto, ma la casa e giardino di città si dovrebbe o vendere o affittare, come più convenisse, e così vendere le suppellettili, mobiglie, e ridurre a danaro quello che si può;

2.^o Calcolare l'entrata netta, detratti gli oneri, e impiegando a frutto i danari giacenti, meno le somme necessarie, come si dirà in appresso;

3.^o Se il casino dell'eredità, con un prato, che vi deve essere a Casinalbo, o a Corlo, non fosse adattato all'uopo, si cerchi d'acquistare coi danari giacenti dell'eredità un Casino o casa con poche stanze (p. es., basta con un salotto, e cinque o sei stanze, cucina, cantina) e con annesso almeno una ventina di biolche di terra atta per servir all'istruzione dei giovani, per mostrare loro li diversi generi di coltivazione; ma questo Casino dovrebbe essere ad una distanza non minore di quattro o cinque miglia dalla città di Modena;

4.^o Colle entrate dell'eredità netta si dovrà mantenere un Sacerdote a cui sarà affidata la direzione dei giovani e la loro istruzione nella religione e nel leggere e scrivere e un poco i conti. Più, si dovrà mantenere un buon fattore agricoltore pratico (non già un professore o un teorico), un buon uomo di Campagna, che dovrà insegnare ai giovani tutte le diverse specie di coltivazioni, e ciò praticamente in quelle venti o più biolche di terra annesse al Casino d'abitazione. Poi a' giovani si dovrebbe dare una paga giornaliera, p. es., 1 franco o 1 e 1/4 circa, con che dovrebbero pensare a tutto, cioè al loro vitto, vestiario, biancheria ecc. La casa non darebbe loro che i letti, e alcuni mobili; e quindi non

occorrerebbe pagare alcuno di gente di servizio, solo un contadino con sua famiglia che accudirebbe alla terra annessa al Casino, e che avrebbe il suo alloggio, il quale farebbe quelle poche faccende di casa e da mangiare per chi volesse. Così l'istituto sarebbe semplice, non dispendioso, adattato allo scopo e alle persone; i giovani si vestirebbero di mezza lana, senza pretensione, mangerebbero ora minestra e pane, ora polenta e qualche altra cosa, all'uso di poveri agricoltori, e dei non ricchi fattori.

5.° Le Domeniche, i giovani dovrebbero andare la mattina a buon'ora alla parrocchia a messa, previe orazioni da farsi col Sacerdote loro a casa; e poi andare tutti col fattore loro istruttore, e fare un lungo passeggio di cinque o sei miglia o più in campagna visitando delle possessioni, stalle, e il fattore dovrebbe istruirli nell'agricoltura, mostrando col fatto la buona e viziosa cultura. Poi verrebbero a casa a pranzo, dopo pranzo alla benedizione, poi un altro giretto in campagna, e poi a casa, e nelle sere lunghe, la sera passar col Sacerdote la dottrina cristiana, fare un'esame di coscienza, scrivere un poco, o leggere, o far conti. I lunedì potrebbero la mattina venire a Modena al Mercato col fattore istruttore, e poi comperar qualche cosa, se abbisognano, e tornar a casa a mangiare, e anche l'ora del mangiare non deve esser fissa. Dopo pranzo studiar l'agricoltura pratica in casa, poi un poco di leggere e far conti. Gli altri giorni della settimana alternar le ore della mattina e dopo pranzo coll'agricoltura pratica in casa, lavorando essi stessi le terre, seminando ecc., e alternar con un poco di leggere, scrivere, conti e istruzione nella Religione, specialmente la sera;

6.° L'amministrazione dell'eredità Bianchi non ha da pensare che a somministrare al Sacerdote destinato per dirigere lo stabilimento, mensilmente anticipatamente l'importo del soldo del Sacerdote stesso, quello del fattore istruttore, quello delle dozzine dei giovani alunni, e quello che può occorrere

per provvedere in casa il lume, fuoco, e quello che importa più, la lavatura della biancheria da letto. E si farà previamente il calcolo quanti alunni si potranno mantenere, detraendo sempre prima da tutta la sostanza Bianchi una somma di circa tremila zecchini destinata come qui appresso;

7.^o Passati due anni di tirocinio d'agricoltura dai giovani alunni nel modo detto qui dissopra, essi dovranno passare a dar prove pratiche delle istruzioni avute, e perciò dall'amministrazione dell'eredità Bianchi si comprerà (impiegando i tremila zecchini qui sopra, o il più o meno occorrente) una possessione, o più d'una unite, che sia in uno stato di negletta agricoltura, o mancante di scoli, con fabbricati cadenti, terre magre o con altri difetti. Si prenderà un pratico d'agricoltura temporariamente, e col tempo lo potrà fare un giovine escito da questa scuola pratica agraria, il quale con due, tre o quattro di questi alunni, che abbiano ben compito con profitto l'istruzione teorico-pratica nell'istituto, si metterà a ridurre in istato di buona coltivazione il fondo, scavando fossi, mettendo le terre in iscolo, facendo piantate ove occorre, prati se mancano, ingrassando il terreno, e risarcendo le fabbriche rustiche, non già con lusso, ma con sufficiente solidità, semplicità ed economia, ma in modo atto allo scopo, servendosi se occorre d'un Capomastro per ciò, e in tutte queste operazioni si prevalerà dai giovani alunni d'agricoltura, li farà lavorare essi e sorvegliare i lavori. Per eseguire questi, si prenderanno i più poveri di quei contorni, o anche di altre parti, o della città di Modena, poichè l'amministrazione aver potrebbe delle baracche trasportabili nel fondo, in cui alloggiare i poveri lontani, che venissero a cercare lavoro, e che vi fossero ammessi, e così si potrebbero avere i giornalieri più bisognosi dello Stato, onde quelli costerebbero meno, e si adempirebbe così al volere del testatore di contemplare anche i poveri, e lo si farebbe in un modo più confacente, facendoli lavorare, e si otterrebbe l'altro intento di migliorare fondi.

8.º Messa così in istato di plausibile coltivazione, e stato di fabbriche, scoli ecc. una possessione, questa si rivende (forse allo Stato per applicarla a qualche dotazione religiosa od attiva), e col ricavato denaro si compra un'altra possessione disfatta da rimettere in istato plausibile, esercitando così i giovani, finchè questi abbiano l'età e le cognizioni adattate per andar a servir da fattori, ovvero d'accudire a qualche affittanza.

9.º I giovani pei giorni di festa, o quando non v'è lavoro per la stagione nel fondo da migliorare, verrebbero a casa, cioè, al Casino d'istruzione agraria, ove cominciarono ad istruirsi, e di mano in mano che ne sortono si può ammetterne dei nuovi.

10.º L'età della prima ammissione dei giovani esser potrebbe fra li quattordici e sedici anni, e quella dell'uscita, secondo la loro riuscita, verso li venti o ventun anni. Il Sacerdote e il Fattore-istruttore resterebbero finchè fanno bene. Sarebbe bene dare il più presto possibile cominciamento a quest'utile educazione, che non dovrebbe mai dipartirsi dall'avere in vista che questi giovani debbono essere educati per la campagna, senza pretese e senza lusso, resi buoni, onesti, religiosi, istruiti in cose di campagna, ma da pari loro; così più facilmente troveranno da vivere onestamente, e sarà meglio adempita l'intenzione del testatore.

Modena, li 29 dicembre 1838.

Firm. FRANCESCO.

LIII.

Al Ministro di Buon Governo conte Girolamo Rie-
cini.

Essendosi accordata dal Governo Inglese la libertà della stampa a Malta, ed essendosi ivi stabilita una stamperia libera da censura, troviamo conveniente di ordinare, come ordiniamo, che venga proibita nei nostri Stati l'introduzione di qualunque libro proveniente dalle stamperie di Malta senza un

particolare permesso, e li contravventori saranno puniti secondo le leggi e le prescrizioni del Ministero di Buon Governo.

Modena, li 26 aprile 1839.

Firm. FRANCESCO.

LIV.

Supplica di un esimio Professore al quale, per gli uffizj coperti nel 1848, erasi pagata la pensione dovutagli per legge.

Aggravato sempre più da una cronica affezione di petto con emoftisi minacciosa, aggravatasi dietro il sostenuto ufficio professoriale continuato fino al possibile anche dopo la stabilitasi affezione, il sottoscritto, ridotto a tali estremi, stante quell'ufficio impostogli con lucro cessante e danno emergente, si fa ognora animo di implorare l'onorario di pensione che gli compete a termini di legge universitaria, ed inoltre per titoli speciali di equità, come supplica venga giudicato all'uopo da Commissione competente o da apposito Tribunale.

Vera è la coincidenza infausta dell'avvenuto riposo del ricorrente dal disimpegnato servizio quadri-lustre, fra le vicende dell'anno 1848, e vero è pure che in quelle circostanze del ritirato legittimo Governo, con necessitata invocazione di prossimo Regnante contro le imperversanti fazioni, il sottoscritto mantenne all'invocato Monarca la datagli fede, rivolgendola poi di nuovo a V. A. R. con ogni lealtà dietro le conclusioni assolutorie e definitive fra le Alte Parti in Loro Accordo Pacifico.

Stante il quale contegno di coscienza e religione, a fronte delle più difficili e straordinarie contingenze, se è venuta meno per disavventura all'esponente la Grazia di V. A. R., non può mancargli la Giustizia, in ordine a simile materia di fatto e di diritto, per la quale appunto il richiedente supplica sia esaminato e giudicato il tutto con ogni forma di verità e giustizia.

Così il sottoscritto, rivolto al fine della mortale sua carriera per salute, sacrificato in ufficio pubblico, implora fervorosamente di essere giudicato a suo onore ed interesse, e quanto avverso già sempre alle fazioni nefaste, altrettanto ossequente ad ogni ordine, si dichiara con sincero animo e leale ossequio della A. V. R.

Suddito Fedelissimo, Servo Umilissimo,

G. G.

(FUORI)

A S. A. R. Francesco V Duca di Modena, Regio, Mirandola ecc., Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia; pel Professore G. G. supplicante come entro.

Prot. N. 1668.

« Il ricorrente essendosi reso profugo politico all'epoca del Nostro ritorno nei Nostri Stati nell'agosto 1848, nè avendo obbedito alla citazione di ritornare al suo posto ed ai suoi doveri, deve imputare a sè stesso le conseguenze di tale sua condotta. »

24 aprile 1853.

Firm. FRANCESCO.

LV.

Lettere due del Conte Gianbattista Guerra, Colonello d'Artiglieria e Direttore dell'Accademia di Modena, al Signor Conte N. N. di Reggio.

1.^a

Eccell.^o Signor Presidente,

Ho ritardato di giorno in giorno una risposta alla pregiatissima sua per due motivi.

Il primo che il S. C. G. avendo approvato la proposta per gli esaminatori, e S. A. R. quella per l'esame, non sono stati ancora invitati i Signori Componenti a raccogliersi. Pregherò di nuovo l'Illustrissimo Signor Generale, di voler partecipar loro

la scelta, onde io possa fissare con essi il giorno e modo dell'esame e comunicarlo a Lei.

La seconda, che S. A. R. ha emesso Decreto che non vuole assolutamente che nell'Accademia si compiano studj di facoltà, per cui non so bene quale sarà il corso che vorrà farsi seguir loro. Per questo attendevo alcuna cosa di definitivo, che andrò io stesso a sollecitare e pregare da S. A. R. nella corrente settimana.

Queste due risoluzioni per sè importantissime, almeno a mio credere, hanno prodotto l'indugio del riscontro alla pregiatissima scrittami a di lei nome, e senza l'invito fattomi dal molto reverendo signor Don Massini avrei ritardato ancora.

Al mio ritorno di Pavullo Le comunicherò le definitive risoluzioni per norma.

Voglia intanto tenermi per iscusato e credermi

21 luglio 1856.

Suo Obbligatissimo e Devotissimo Servo,

Firm. GUERRA.

2.^a

Eccell.^o Signor Presidente,

Di ritorno da Pavullo, mi fo un dovere di comunicarle l'esito della mia gita.

S. A. R. è fermo nel non voler accordare a' giovani dell'Accademia degli studj di facoltà coll'intento di ottenere la laurea e quindi l'esercizio delle professioni legali e matematiche, essendo di opinione che ciò non si confà colla qualità di Nobile, e che a nulla giovino gli studj completi onde gli allievi sieno atti a disimpegnare gli impieghi superiori amministrativi, avendone una prova negli attuali suoi Ministri, sortiti dall'Accademia Nobile Militare.

Sapendo il giusto di lui desiderio che il signor Leopoldo, oltre la carriera militare, alla quale propende, si dedichi allo studio della facoltà Matematica, la quale possa servirgli di occupazione nel caso che non seguisse la carriera predetta, così ho pen-

sato di comunicarle tali sovrane risoluzioni, tanto più che si tratta d'altra parte di un aggravio coll'aumento di un anno preparatorio.

Credo però che se le famiglie che hanno interesse a far ammettere dei giovani nell'Accademia, si facessero a supplicare S. A. R. di accordar loro di seguire degli studj di facoltà, l'Altezza Sua potrebbe essere disposta a favorirli, giacchè sino ad ora sono stato solo a sostenere presso il Sovrano l'utilità di studj di facoltà, e il permesso di laurearsi e di esercitare una professione legale o matematica, siccome cosa non disdicente alla Nobiltà.

Ella farà però quanto crede, e solo vorrà favorirmi un cenno sulla carriera cui destina suo figlio e sulle sue risoluzioni.

Voglia aggradire l'espressione della particolare mia considerazione e rispetto, e credermi

Suo Devotissimo Servo,
Firm. GUERRA.

LVI.

27 luglio 1855.

Alle preci di un Falegname che esponeva di essersi ridotto all'impotenza del lavoro nell'occasione dell'incendio del Teatro di Reggio, e chiedeva un sussidio, privo come era di casa e di tetto, scriveva;

“ Si rivolga al Comune, al quale, al caso, ha prestatato un servizio, sebbene per certo inutile e senza esito felice. ”

Reggio, 3 giugno 1856.

Firm. FRANCESCO.

LVII.

A supplica del dottor A. C. di Reggio, il quale esponendo come si fosse reso storpio nel servizio dei cholerosi e inabilitato perciò all'esercizio dell'arte sua di Medico-Chirurgo, chiedeva sussidio sovrano per ajutare un fratello di lui a proseguire gli studj

intrapresi di Giurisprudenza. Francesco V rescrisse colla solita clemenza:

Prot. N. 4121.

“ Vi sono anche troppi studenti, quindi non si fa luogo alla domanda. ”

Modena, 15 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

Ma dentro quella supplica esisteva il seguente attestato:

A Chiunque ecc.

Attesto io sottoscritto che il giovine G. C. ha frequentate queste scuole dalle grammatiche a tutta la filosofia, dove si è sempre segnalato per *istudio, diligenza, bontà e profitto*, come di quest'ultimo ne è argomento la piena lode riportata nell'ultimo esame di filosofia.

In fede di che ecc. ecc.

Dal Collegio di S. Giorgio in Reggio, li 27 novembre 1858.

PIETRO CASOLI della C. di G.

Prefetto delle Scuole.

LVIII.

G. F. e G. B. A. di Madrignano (Villaggio di Lunigiana) ricorrevano, domandando grazia di essere autorizzati a mandare i rispettivi figli a scuola da un prete Curato delle Pianore (Stato Sardo), distante circa un miglio dalle loro case, mentre non aveano maestri nel luogo dove abitavano, nè bastavano ai medesimi i mezzi per mandare i figli a fare gli studj nei centri remoti dello Stato.

Il Duca, per impulso della sua misericordia, rescrisse:

Prot. N. 4173.

“ Gli studj che facessero i figli dei petenti nel Sardo non verranno loro calcolati. ”

Firm. FRANCESCO.

LIX.

A supplica di un Tutore, il quale lagnavasi che a lui e al Contutore fosse stato negato dal Vescovo di avere con loro i minorenni tutelati, ad oggetto di un legale accesso, rescrisse:

« Troviamo essere stato savio consiglio di Monsignor Vescovo di non lasciare due giovanetti in compagnia d'uno dei loro tutori, che fu Vice-Presidente del Circolo popolare in... e che per tal ragione fu da Noi dimesso dalla carica che copriva. »

13 dicembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

Aveva prima approvato un piano di educazione propostogli dal Ministro, rescrivendo in questi termini:

« Conveniamo pienamente in questo voto circa i minorenni T., e sappiamo anche il perchè si vogliano far sortire da uno stabilimento non atto a formare dei liberali e dei rivoluzionarj, quali li vorrebbe probabilmente formare uno ed il più influente degli amministratori a Noi ben noto, e che appunto per cattiva condotta fu privato da Noi d'impiego. »

Reggio, 3 maggio 1856.

Firm. FRANCESCO.

Per lo stato infelice di salute dei minorenni avendo i Medici consigliato i bagni di mare, S. A. rescrisse:

Al Ministro di Grazia e Giustizia

» Con che i due minori, che si dicono bisognosi dei bagni di mare, vi vadano accompagnati da persona destinata dal Rettore del Seminario di Correggio, si concede, ma escludiamo principalmente la compagnia del ricorrente Curatore D.'M., che sarebbe

di pessima influenza sui sentimenti politici dei due giovani.

Cattajo, 22 luglio 1858.

Firm. FRANCESCO.

LX.

Una vedova supplicava per collocare il figliuolo nell'Accademia Militare, e S. A. rescriveva:

« Al Ministro di Buon Governo, che udito l'Assessore in....., nonchè il Delegato sulla fama che gode la famiglia B. ed A. in punto di condotta politica, religiosa e morale, e come si condusse nel 1848, inoltre se la famiglia B. è benestante e capace di mantenere il giovine all'Accademia Militare come ci si chiede, e finalmente qual sia l'aspetto, l'indole ed il talento del giovine, referirà. »

8 maggio 1855.

Firm. FRANCESCO.

Le informazioni date furono favorevolissime, solo dicendosi che due fratelli della petente aveano in passato mostrata contrarietà al Governo Estense.

Dopo ciò rescrisse:

31 maggio 1855.

« Visti dai referti essere la prossima parentela della B., ed in ispecie il fratello, di cattivo pensare politico, non crediamo opportuno di ammettere l'E. B. all'Accademia. »

Firm. FRANCESCO.

Poſcia rescrisse ancora in queſti termini:

« Esaminata attentamente la domanda della vedova B. di.... tendente a porre il figlio nell'Accademia Militare, e non avendo riscontrato nel giovine tutti i requisiti voluti dal Regolamento, non si può secondare la domanda. »

12 giugno 1855.

Firm. FRANCESCO.

LXI.

Avendo esposto a S. A. il Procuratore Camerale i motivi pei quali avea dovuto ritardare una brigosissima liquidazione, il Duca rescrisse:

“ Avremmo amato che chi ebbe l'incombenza della liquidazione, ove non potesse compirla per qualsiasi motivo, o ne avvertisse, o non attendesse che si citasse a farne rapporto, per dire che non si faceva, nè si era fatto ciò di cui si era incaricato.

“ Ritenendo, dopo ciò, essere esatto l'entro osservato, s'incarica il Ministero delle Finanze, letto il presente rapporto, a proporre a noi sia l'approvazione dei rimedj entro citati, sia altri mezzi onde giungere sollecitamente allo scopo di ottenere da Roma la sanatoria fatta la liquidazione. ”

7 febbrajo 1850.

Firm. FRANCESCO.

LXII.

Al Nostro Ministro di Buon Governo e Governatore della città e provincia di Modena, Conte Girolamo Riccini.

Mi sono ben giustamente sdegnato contro l'autore di quella lettera stampata, che si può chiamare libello infame, datata da Napoli 5 gennajo 1837, sottoscritta Anselmo conte Spreti Firenzuola e diretta a Don Antonio Capece Minutolo Principe di Canosa, la quale fu con mansione a diverse distinte persone de' miei Stati mandata in varie copie, e conoscendo io il carattere del Principe di Canosa, ed avendolo fatto riconoscere dai periti d'uffizio, cui risultò la quasi morale certezza che di mano del detto Principe furono fatti tali indirizzi, e dallo stile basso e frizzante di detta lettera, e da varj amminicoli di essa debbo inferire che sia stata scritta tale lettera o dal Principe di Canosa stesso, o d'ordine, e

forse sotto dettatura sua. L'azione sarebbe indegna, ma conforme ad altri simili attacchi alla di lei stimabile persona fatti apertamente da detto Principe di Canosa. Sebbene io non dubito, che ella, appoggiata alla sua coscienza, alla stima pubblica e mia particolare, che si è saputo conciliare, e a quella confidenza che ella sa meritarsi da parte mia, sarà per disprezzare queste calunniose menzogne, scritte o da uno che non sa cosa scrive, ovvero da uno che non sapendo come attaccarla con verità, la attacca sovra punti che a lei ridondano più ad onore che a disdoro, o sopra altri su cui la pubblica fama la difende e la sua condotta la giustifica; e nell'attaccar lei, quasi fosse stato istrumento mio per commettere ingiustizie gravissime, io stesso non sono risparmiato: pure non potendosi tollerare impuniti tali nefandità, ordino a Lei, ovunque il Principe di Canosa osasse metter piede ne' miei Stati di arrestarlo, cioè di farlo arrestare, e dovrà legittimarsi e difendersi dalla semicertezza che vi è, essere esso l'autore di quel libello infame, oltre le cose che apparvero col suo nome. A lei poi deve essere quiete e soddisfazione, dopo la sua buona coscienza e la buona opinione che ella generalmente gode, la stima e la fiducia che io meritamente ho posto in Lei, e la conferma che qui le faccio, essere io soddisfattissimo dei zelanti ed utili servigj che ella mi presta costantemente, e dell'attaccamento che mi professa, e di cui mi ha date molte non equivoche prove, che le danno diritto alla mia riconoscenza.

Modena, li 3 luglio 1837.

Firm. FRANCESCO.

LXIII.

Ad una supplica di parecchi militari del già Regno d'Italia, i quali chiedevano di poter ottenerla dalla Francia la medaglia di Sant'Elena, rescrisse:

« Avendo Noi data agli ex-militari francesi una pensione, lochè è più utile a loro che la medaglia,

non intendiamo d'interessarci direttamente a far loro ottenere tale distinzione. »

Modena, 20 novembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

NB. La pensione ai militari del Regno d'Italia era dovuta pei Trattati di Parigi e di Vienna, e per essa era stato assegnato un fondo allo Stato Estense sul Monte Napoleone, e le pensioni furono da questo calcolate nella misura la più meschina.

LXIV.

Nell'occasione della morte di Carlo III, Duca di Parma, S. A. R. Francesco V stese la seguente bozza, cui tenne dietro il successivo Ordine del giorno del General Comandante:

« Domani avrà luogo nella chiesa di Cittadella una Messa di Requie per l'anima del fu Duca Carlo III di Parma, Piacenza e Stati annessi.

La truppa interverrà senz'armi.

Soldati! Questa funebre funzione per un Sovrano di uno Stato vicino, parente ed amico del Nostro, è conseguenza d'un delitto che disonora l'epoca in cui viviamo. Il pugnale di un infame Sicario, istrumento di quella setta che non fa mai tregua nella sua vile guerra contro l'Altare, il Trono e l'Ordine sociale intero, ha colpito, e questa volta, pur troppo, secondo i desiderj di chi lo diresse.

Voi, appartenendo a quella parte onorata e benemerita della Società, la quale, colla sua fedeltà ed energia, schiacciò l'idra rivoluzionaria in tutta Europa nel 1848 e 1849, dovete in occasione della triste funzione rinnovare i vostri *nobili* propositi, che sono e debbono sempre essere di non lasciar passare occasione di sconfiggere e battere in tutti i luoghi ed in tutti i modi i satelliti e gli istrumenti di quell'infame fazione.

Se il Cielo ne darà l'occasione, sono certo che an-

che voi contribuirete a vendicare le tante vittime cadute e che cadono per causa della medesima.

È un nemico fuor d'ogni legge ed al quale ogni soldato d'onore non può più dar quartiere. »

Modena.

Firm. FRANCESCO.

Ordine del Giorno 29 marzo 1854.

Soldati!

« La mano prezzolata di un Sicario ha testè troncati i giorni dell'Augusto Carlo III, Duca di Parma; ed ha immerso nel dolore la Real Consorte, i Reali Parenti, e pei primi gli Augusti nostri Sovrani!

Voi tutti foste meco compresi d'orrore per questo nuovo colpo dell'infame setta, nemica della Società, della Religione, dei Troni; e ben ne fu grave il motivo, ma non sia sterile commiserazione la vostra. L'infame Setta non dorme, quella Setta che non fa mai tregua nella sua vile guerra contro l'Altare, il Trono, e l'Ordine sociale intero; essa ha portato un nuovo colpo, e questa volta pur troppo secondo i desiderj di chi lo dicesse.

Voi, appartenendo a quella parte onorata e benemerita della Società, la quale colla sua fedeltà ed energia schiacciò l'idra rivoluzionaria in tutta Europa nel 1848 e 1849, dovete in questa triste occasione rinnovare i nostri nobili propositi che sono e debbono sempre essere quelli di non lasciar passare occasione di sconfiggere e battere in tutti i luoghi, ed in tutti i modi i satelliti e gli istrumenti di quell'infame fazione.

La minacciata Società da noi lo richiede; l'onore militare ce lo impone; sieno i nostri petti scudo contro consimili orrendi attentati, e fidenti in Dio, contribuiremo così ad abbattere l'iniqua Setta ed a vendicare tante vittime illustri.

Io intanto vi chiàmo domani ad offrire fervide

precì al Signore per il riposo eterno dell'anima dell'Augusto Defunto Duca, assassinato, ed a tale oggetto ho disposto che alle ore otto antimeridiane vi sia Messa di Requie nella chiesa di Cittadella.

Intervenitevi penetrati della tristissima circostanza, e colla prece per l'Augusto Defunto dirigete fervidi voti all'Onnipotente per la conservazione degli Augusti nostri Sovrani.

Il presente sarà letto all'appello delle ore due pomeridiane, a quello della sera, ed a quello di domani dopo la sveglia.

Nei distaccamenti sarà similmente letto a tre appelli successivamente alla sua diramazione, ommesso l'annunzio della sacra funebre funzione.

La truppa interverrà in tunica e senz'arme.

Il Generale Comandante,

Firm. A. SACCOZZI.

LXV.

Un impiegato che, succeduto al padre, ma con diminuzione di soldo nello stesso impiego, supplicava per un sussidio a fine di mantenere un figlio nel Collegio de' Gesuiti, fu rescritto:

« Non si fa luogo alla domanda e consigliamo il petente a non mettere agli studj il figlio. »

Modena, 6 novembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

LXVI.

N. 1107.

Dalla Segreteria di Gabinetto di S. A. R.

Riconosciuto S. A. R. l'importante vantaggio di promuovere e favorire, per quanto è possibile, l'emigrazione dai suoi Stati di quelli fra i suoi Sudditi, i quali, mancando di mezzi di sussistenza, spontaneamente si dichiarano pronti a trasferirsi in estranei paesi per tentare di migliorare fortuna; ma intenta in pari tempo la R. A. S. a regolare detta

emigrazione in modo, che abbia essa a riuscire veramente utile, si è degnata con Sovrano Suo Chi-rografo del dì 11 corrente di stabilire in proposito diverse massime, ingiungendo al tempo stesso alla sua Segreteria di Gabinetto di partecipare le medesime al Ministero di Buon Governo, a quello di Pubblica Economia ed Istruzione, ed al Consigliere Intimo Presidente Scozia, acciò riservatamente le esaminino per quelle eccezioni od ulteriori norme che ritenessero opportune di suggerire. Il sottoscritto pertanto, in adempimento dei prevenuti Sovrani Comandi abbassati ad essa R. Segreteria di Gabinetto, trasmette all'illustrissimo signor Consigliere Intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e Grazia e Presidente del Superiore Consiglio di Giustizia, Rinaldo Scozia, copia del preossequiato Sovrano Chi-rografo; e si dà l'onore anche in tale occasione di riprotestare alla lodata Signoria Sua Illustrissima la ben distinta sua stima e devota considerazione.

Modena, 13 marzo 1846.

GAETANO GAMORRA, *Segretario.*

All' illustrissimo signore, il signor Rinaldo Scozia, Consigliere Intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e di Grazia, Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia.

LXVII.

Alla Segreteria di Gabinetto.

Trovando Noi utile sotto ogni rapporto il dare una maggiore estensione ad una volontaria emigrazione di soggetti, che, o per la troppa popolazione del Nostro Stato non trovano sufficiente modo di vivere, o per altro motivo s'inducono al malfare, mentre, trasportati in altro paese ove i salarj sono più alti e dove v'è ancora più facilità per l'uomo industrioso di migliorare la propria sorte, ponno avvantaggiare essi stessi, con utilità del paese che si libera di soggetti superflui e dannosi, e dell'erario al

quale sono di carico nelle frequenti detenzioni che soffrono, e finalmente di essi stessi che abbreviano la loro pena, determiniamo:

1.^o Che gli emigrandi o deportandi paghino almeno in parte le spese del loro trasporto all'estero;

2.^o Che si stabilisca una cassa d'emigrazione;

3.^o Che tale cassa, amministrata separatamente sotto la sorveglianza del Ministero di Buon Governo, si alimenti, almeno in parte, dal prodotto del lavoro o di depositi di coloro che emigreranno;

Stabiliamo perciò che:

4.^o I detenuti condannati criminalmente e che abbiano oltre 10 e meno di 13 anni di pena da espiare, formino una massa di 360 franchi, ed allora verranno graziati e trasportati gratuitamente all'estero;

5.^o Quelli che hanno oltre 8 e sotto 10 anni da espiare accumulino 300 franchi;

6.^o Che chi ha oltre 6 e meno di 8 anni da espiare accumuli 240 franchi;

7.^o Chi ha oltre 4 e sotto 6 anni di pena da espiare accumuli 180 franchi;

8.^o Chi ha oltre 2 e sotto 4 anni 120 franchi.

9.^o Chi ha meno di 2 anni da espiare e chi è condannato correzionalmente ad una pena qualunque, purchè superi i 6 mesi, dovrà accumulare 80 franchi, e se è recidivo 160 franchi;

10.^o La deportazione dovendo essere volontaria, chi non ne vuole approfittare espierà l'intera pena alla quale era condannato, e $\frac{2}{3}$ della sua massa, sino alla somma che doveva accumulare per avere diritto al trasporto gratuito, verrà versata al fondo d'emigrazione;

11.^o Quella somma che il detenuto potesse accumulare oltre la prescritta fino al giorno di sua partenza, gli verrà pagata alla mano arrivato che sarà alla sua destinazione;

12.^o Chi non potesse lavorare in terra, verrà impiegato in lavori anche di manifatture nei luoghi di detenzione, e $\frac{2}{3}$ del guadagno andranno alla massa,

ossia alla cassa d'emigrazione, ed un terzo servirà a migliorargli il vitto, o gli verrà tenuto in deposito. Se poi si trattasse di lavori (specialmente di terra) da farsi a conto del Ministero di Pubblica Economia, si prescrive che i cottimi ai detenuti siano due terzi dei cottimi che si concludono colla gente libera: di questa somma un terzo va per vitto e vestito, il resto alla massa, e quindi alla cassa d'emigrazione;

13.° Trattandosi poi d'individui in istato di libertà, che si presentino al Governo per essere trasportati gratuitamente all'estero, dovranno essi deporre almeno 100 franchi nella cassa d'emigrazione, e trattandosi di famiglie, 50 franchi per ogni individuo a detta cassa, più avere altri 50 franchi per ciascuno da dar loro alla mano all'atto dell'arrivo alla loro nuova destinazione;

14.° Chi ritorna senza speciale permesso nello Stato Nostro e ne sia partito in séguito ad una grazia avuta, dovrà subire il rimanente della pena che all'atto di partire gli restava a subire, e rimarrà poscia soggetto a precetto. Anche chi partì senza previa dotazione non potrà ritornare senza permesso del Governo, che lo darà se giustifica di essersi condotto bene, d'aver un'arte alla mano, o di venire temporariamente in patria per proprj affari;

La Segreteria di Gabinetto trasmetterà il presente Chirografo al Ministero di Buon Governo, al Ministero di Pubblica Economia ed al Consigliere Intimo Presidente Scozia, perchè riservatamente, lo esaminino e propongano quelle ulteriori norme che essi crederanno necessarie, come pure le eccezioni che sarebbero da farsi quanto a certi delinquenti od a chi ha famiglia od è incapace d'un'arte o mestiere per salute, età od altra qualunque cagione.

Modena, 11 marzo 1846.

Firm. FRANCESCO.

Confrontata coll'originale in Atti, Prot. N. 1107.

G. GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

LXVIII.

N. 2039.

Estratto dal Registro del Ministero di Pubblica Economia, in cui per solito trascrivevansi i Chirografi Sovrani.

Abbiamo determinato che col 1.^o del prossimo venturo novembre abbia ad essere aperta, nel fabbricato di San Bartolommeo una casa di Padri della Compagnia di Gesù, alla quale sarà assegnato l'insegnamento di una parte di queste pubbliche scuole basse.

Ne rendiamo informato il Nostro Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione, Marchese Luigi Rangoni, il quale incarichiamo di dare le più pronte ed efficaci disposizioni, onde sia prestamente evacuato il fabbricato di San Bartolommeo, come quello che apparteneva ai Padri Gesuiti, da ogni abitante, per quanto da lui dipenda, concentrando quelle scuole nelle altre di San Giovanni. Ci riserviamo poi di comunicare in appresso al prefato Nostro Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione le ulteriore Nostre disposizioni per l'attivazione delle scuole dei suddetti Padri Gesuiti.

Modena, 9 settembre 1821.

Firm. FRANCESCO.

LXIX.

N. 1039.

Estratto dal Libro suddetto.

Al Ministro di Pubblica Economia ed Istruzione,
Marchese Luigi Rangoni.

Riaprendosi dopo le Feste di Pasqua, quando si potrà, le scuole in Modena, dirette dai Padri Gesuiti, fissiamo le seguenti norme:

1.^o Per ora si apriranno le scuole dell' infima, cominciando fino inclusive alla Rettorica;

2.^o Quelle di Filosofia per ora restano ancora sospese, come suspendiamo per ora anche l'apertura

dei convitti Legali e del Medico, e le rispettive lezioni ;

3.^o Fino all'anno duodecimo compito, o al più il decimoterzo, potranno i Padri Gesuiti riammettere i buoni e savj ragazzi loro scolari, purchè quelli di tutte le scuole di grammatica al disotto di 13 anni non oltrepassino per ora, il numero di centocinquanta:

4.^o Per gli scolari che oltrepassino i 13 anni, non potranno essere riammessi alle scuole, se non a fronte d'essere muniti di attestato della Polizia di Modena di loro buona condotta, e di non aver avuto eccezione nè di aver servito ai ribelli o dimostrato sentimenti rivoluzionarj durante l'ultima rivolta in Modena, e il loro numero, esclusi quelli di filosofia in Modena, non potrà per ora eccedere li cinquanta o sessanta al più;

5.^o A Reggio valerà lo stesso per le scuole dei Padri Gesuiti in San Giorgio, che si è fissato qui sopra per quelli di Modena, colla differenza che per l'ammissione degli scolari dai 13 anni in su, limitatamente a cinquanta o sessanta al più, dovranno, invece dell'attestato della Polizia, averne uno di buona condotta ed ammissibilità da una Commissione composta dall'arciprete Don Strani, dal professor Pietro Tonelli e dal professore Cocchi;

6.^o Si riapriranno dopo Pasqua le scuole Teologiche in Seminario di Modena e Reggio, ferme stanti per ora le prescrizioni Governative relative ai forestieri;

7.^o Si ricominceranno dopo Pasqua le scuole di Matematica, dei Cadetti Pionieri, e il professore Reggi è provvisoriamente incaricato di quelle dell'anno preparatorio.

Modena, li 29 marzo 1831.

Firm. FRANCESCO.

LXX.

N. 4562.

Al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Per ottenere una migliore disciplina nella condotta

in iscuola e fuori di scuola, dagli scolari che frequentano le scuole ai rispettivi Seminarj di Carpi, Correggio, Finale, Castelnovo di Garfagnana, Nonantola, Fiumalbo e Marola, troviamo necessario di assoggettare anche gli scolari esteri non degenti nei rispettivi Seminarj, ai rispettivi Rettori dei Seminarj suddetti, in forza anche di espressa delegazione ad essi per parte del Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, che perciò diramerà i debiti avvisi, autorizzando i detti Rettori a punire, ed anche espellere ed escludere dalle scuole, gli scolari disubbidienti alle prescritte discipline, o che colla loro condotta, discorsi o altro si rendono immeritevoli; coll'obbligo ai detti Rettori di riferire in appresso al Ministro. E quantunque l'abate mitrato Simonetti di Castelnovo di Garfagnana già abbia una soprintendenza su quelle scuole, intendiamo però che a quel Rettore del Seminario Don Flori si debba dare l'uguale autorità sugli scolari esteri come agli altri Rettori.

Modena, 6 dicembre 1831.

Firm. FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

LXXI.

N. 4916.

Estratto dal Libro del Ministero dell' Interno.

Accogliendo Noi di buon grado l'inchiesta fattaci dal Padre Ferrari, Provinciale della Compagnia di Gesù, di riaprire le Case dell'Ordine in questi Stati, e di riassumere l'istruzione della gioventù, incarichiamo il Consultore Marchese Taccoli, di entrare seco lui in trattative sul modo di mandare ad effetto quanto da lui si domanda, dipendentemente dai Ministeri dell'Interno e di Finanza. I due Ministri dell'Interno e di Finanza cureranno l'esecuzione del presente Nostro Decreto, il quale verrà ad essi comunicato dalla Nostra Segreteria di Gabinetto, egualmente che al Padre Ferrari ed al Marchese Taccoli.

N. 3062, li 3 giugno 1830.

Firm. FRANCESCO.

LXXII.

N. 6665.

Estratto dal Libro suddetto.

Compiuti i concerti col Provinciale dei Padri Gesuiti, Giuseppe Ferrari, e tolta così ogni difficoltà al reintegroamento del benemerito Ordine nei Nostri Dominj, stato dalla rivoluzione da qui, come da altri luoghi, allontanato, siamo venuti nella determinazione di decretare e decretiamo:

1.° L'Amministrazione dei beni e case possedute dalla Compagnia di Gesù nei Nostri Stati verrà loro immediatamente restituita;

2.° Potranno essi immediatamente prendere possesso delle loro case;

3.° Coll'apertura dell'anno scolastico, vale a dire col 1.° di novembre venturo, verrà loro concesso di riaprire le loro scuole in Modena, Reggio e Massa, e verrà ad essi affidata la direzione dei tre Convitti già esistenti avanti marzo 1848 nelle suddette tre Città;

4.° Onde non togliere però al pubblico la possibilità di studiare altrove, il Governo si riserva sia di aprire egli stesso, sia di lasciare, colle regole da stabilirsi, aprire altre scuole indipendentemente da quelle dei Padri Gesuiti;

5.° I Ministri dell'Interno e delle Finanze, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per la parte che rispettivamente li riguarda, e dietro le norme già prima d'ora loro date.

N. 4080, 24 luglio 1850.

Firm. FRANCESCO.

LXXIII.

N. 5837.

Al Ministero dell'Interno.

Con sorpresa osservammo che in ogni luogo ove i rivoluzionarj, per far onta alla memoria del Nostro Genitore di gloriosa memoria, cancellarono le

inscrizioni in suo onore, o ruppero o cancellarono armi ed emblemi della Nostra Famiglia, restarono, dopo oltre un anno che fu compressa la rivoluzione, cancellati; si ordina quindi che a spese Comunali vengano detti guasti immediatamente riparati, sotto la responsabilità del Ministero dell' Interno.

30 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

LXXIV.

N. 1674.

Il Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo.

All' Illustrissimo signor D. Carlo Galeotti, Assessore Legale di Governo, ff. di Delegato Politico, Incaricato della Direzione di Polizia per le Province oltre Apennino (Massa).

Modena, il 20 marzo 1850.

Informata S. A. R. dei fatti ultimamente successi in Carrara, e di altri consimili accaduti in Castelnovo di Garfagnana, sui quali, d'ordine del Ministero, si incombe alle necessarie verifiche, ha espresso al Supremo Comando Generale Militare Estense, essere sua mente che l'autore od autori di insulti e provocazioni alla Forza, di canti e schiamazzi sediziosi tendenti a suscitare trambusti, qualora vengano colti in flagranti, abbiano ad essere sottoposti, senza altro indugio ed in via sommaria, al castigo del bastone, applicando loro quel numero di colpi che, secondo la qualità della mancanza e il grado di colpeabilità di ciascuno, sarà riconosciuto adeguato, ponendoli poscia in libertà.

Nel tempo stesso, la lodata A. S. R. ha ingiunto al suddetto Generale Comando di prescrivere, che al rinnovarsi in Carrara predetta inconvenienti della suespressa specie, sia spedita in luogo una Compagnia di linea col soldo elevato, lasciandovela per quindici giorni a carico del Comune.

Informato del tutto il Mio Ministero dal surripetuto Generale Comando, il quale avverte di essere

proceduto alle coerenti comunicazioni ed istruzioni verso il Comando Superiore di codestà Città, io non tardo di parteciparlo alla S. V. Illustrissima, per opportuna norma ed intelligenza; e siccome il castigo di sopra espresso, giusta sempre la Sovrana Mente, si intende estensibile a tutti coloro che in qualsiasi località o paese si permettessero mancanze della suespressa natura; così prevengo pure di ciò la stessa S. V. onde si faccia a darne contezza a tutte le Autorità Politiche di codesta Provincia per loro governo nei casi verificabili, ritenuto che per la relativa applicazione dovranno procedere di pieno concerto col Comando Militare del luogo.

Ho il vantaggio di confermarle la mia distinta stima

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, *Vice Segretario.*

LXXV.

N. 620.

Ergastolo di Modena, il 25 dicembre 1835.

All' Illustrissimo signor Assessore Legale del Ministero di Buon Governo, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

IL CAPO CUSTODE.

Fu jeri sera reduce a quest' Ergastolo dalle carceri di Polizia il ff. di Aguzzino, Bocchignani Giuseppe, il quale mi ha raccontato di avere su di sette individui eseguito operazioni di proprio istituto. Regolandosene quindi la mercede, come si praticò in altra circostanza, in uno scudo di Milano per ciascheduno, ne viene che opinerei, che sette scudi appunto ne fosse il suo emolumento. Assoggetto però questo mio voto alla saggia prudenza di V. S. Illustrissima, a cui rassegno la mia distinta ed ossequiosa stima

Umilissimo Servo,

Firm. G. GALLOTTI.

N. 5138. — Prot. Direz. Prov. 31 dicembre 1835.

(FUORI).

« Visto, si rimetta al signor Commissario Bossi per informo e parere, ritornando. »

4 gennajo 1836.

BONAZZI.

FERRARI, *Cancelliere.*

« Sussiste l'entro esposto del Capo Custode Gallotti sulle operazioni eseguite nelle carceri di Polizia dal ff. di Aguzzino Bocchignani, il quale, in due giorni, ebbe a sferzare sette individui, due volte per cadauno, e sulla quota di dodici sferzate a testa. Sarei quindi del rispettosio sentimento si potesse compensare il medesimo col pagamento delli dimandati scudi sette. »

Firm. BOSI.

« Visto, e convenendosi, si rassegni al Ministero per le analoghe sue risoluzioni, essendo qui unita la distinta delle persone alle quali sono state applicate le sferzate di cui, e per quali titoli, e ciò con verbale approvazione anche di S. E. »

26 gennajo 1836.

Firm. BONAZZI.

FERRARI, *Cancelliere.*

F. 2. F. 162. — N. 294. Prot. del M. di B. G.

Modena, 27 gennajo 1836.

a di 3 febbrajo 1833.

« Si ordini alla Ragioneria di spedire mandato d'italiane lire 23 (ventitrè), in testa del signor Assessore, pel titolo entroindicato, il quale dovrà valersene a compensare l'esecutore per le date battiture, scaricandosi tale spesa al titolo *punitiva giustizia*. Si prevenga poi per opportuna sua norma il signor Assessore medesimo della data disposizione, e gli si aggiunga che, a termine anche dei concerti precorsi in proposito, resta d'ora innanzi stabilito per massima, che ogniqualvolta l'Aguzzino abbia ad essere impiegato nelle

carceri di questa capitale per operazioni conforme alle già eseguite nella entro riferita circostanza, gli si dovrà corrispondere la mercede di modenesi lire 3 per ogni giorno e per ogni individuo colpito dalla pena delle sferzate, dovendosi poi osservare tale prescrizione anche ove l'esecuzione dovesse farsi in carceri politiche di altro paese, colla sola differenza in tale ipotesi di una conveniente diaria da corrispondersi all'Aguzzino oltre la mercede suddetta, la quale resta stabilita sin d'ora in regola di lire 1. 15. »

Firm. RICCINI.

C. F. BARTOLOMASIO, *Segretario.*

SEGUE LA NOTA DEGLI INDIVIDUI SFERZATI

Monti Carlo	} fratelli	{	Sferzati per titolo di essersi resi confessi di un complesso di furti.
Monti Lorenzo			
Torelli Pietro ragazzi			
Deangeli Salomon	}	{	Sferzati quali manutengoli ricettatori e compratori recidivi di cosa furtive.
Modena Angelo ragazzi			
Bernardi Emilio	}	{	Sferzato per strepiti ed escandescenze commesse nelle carceri, ove trovasi qual condannato detenuto, e per avere segnatamente, mediante l'uso di una lira di Parma, fatto in pezzi una coperta di lana da munizione.
Bertelli Francesco ragazzo			
		}	Sferzato per titolo di ubbriachezza e confesso ancora del furto di una pipa.

ALLA RAGIONERIA. — N. 294, Prot. del Ministero di B. G.

addi detto

Modena, 11 febbrajo 1836.

La Ragioneria spedisca mandato di ital. lire 23 (ventitrè), in testa dell'illustrissimo signor Assessore Legale del Ministero, dottor Carlo Bonazzi, da valersene a rimborsare chi corrispose pari somma all'in oggi defunto Aguzzino Giuseppe Bocchignani a titolo di sua mercede, per avere sferzato sette individui in queste carceri di Polizia. Tale somma dovrà caricarsi alla Rubrica — *Spese di punitiva giustizia.* »

Il Ministro RICCINI.

N. 294.

All' Illustrissimo signor Assessore Legale del Ministero di Buon Governo, incaricato della Direzione Provinciale di Polizia in Modena.

41 febbrajo 1836.

Preso sott'occhio il rapporto del Custode Gallotti insinuato dalla S. V. Illustrissima al Ministero nel 26 p. p. gennajo, sotto il N. 5137, Protocollo della Direzione Provinciale del 1835, e relativo ai sette individui che furono in queste carceri di Polizia sferzati dall' in oggi defunto Aguzzino Bocchignani, ho disposto che in testa della prefata S. V. sia spedito mandato d'italiane lire 23, onde se ne valga a rimborsare chi corrispose pari somma al detto Bocchignani in titolo di sua mercede per siffatta esecuzione.

Nel renderla di ciò intesa a sua norma, mi è d'uopo soggiugnere, in coerenza ancora de'concerti precorsi in proposito, che resta d'ora in avanti stabilito per massima, che ogniqualevolta l'Aguzzino abbia ad essere impiegato nelle carceri di questa capitale per operazioni conforme alla preaccennata, gli verrà corrisposta la mercede di modenesi lire 3 per ogni giorno e per ogni individuo colpito dalla pena delle sferzate, dovendosi poi altrettanto osservare anche ove l'esecuzione avesse a farsi in carceri politiche di altra località, colla sola differenza in tale ipotesi di una conveniente diaria da fornirsi all'Aguzzino, oltre la mercede suddetta, stabilita sin d'ora, come si disse, in modenesi lire 3, pari a lire 1. 15 italiane.

Ho il pregio Illustrissimo signor Assessore di reiterarle i sensi della mia distinta stima.

Firm. RICCINI.

LXXVI.

N. 1497.

Dalla Segreteria di Gabinetto di S. A. R.

Il sottoscritto adempie a quanto è uffizio della Regia Segreteria di Gabinetto, partecipando a S. E. il Ministero di Grazia e di Giustizia il seguente Sovrano Chirografo.

« In séguito al Nostro Decreto del 29 marzo scorso nominiamo:

» A Presidente della Commissione Militare incaricata di giudicare chi commise delitti durante il recente periodo di guerra, il Maggiore Armodio Cavedoni.

A Membri

Cerchiari Antonio, Capitano Tenente.

Camoncoli, Tenente.

Vecchi, Sottotenente.

Gabrini, Sergente.

Rosa Domenico, Brigadiere.

Vandelli, Comune d'artiglieria.

A Regio Commissario Fiscale, il Dottor Angeli Carlo, Giudicante di Correggio.

» Il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Comando Generale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.»

Modena, 5 aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

Profitta in pari tempo l'infrascritto del presente incontro per riprotestarsi colla più distinta stima ed ossequiosa considerazione

Di Sua Eccellenza,

Mod. 6 aprile 1849.

Umilissimo e Devotissimo Servitore,
D. CARLO PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

*A. S. E. il Ministro di Grazia
e Giustizia Rinaldo Scozia.*

LXXVII.

Rapporto del Commissario Fiscale della Commissione Militare, al Ministro di Giustizia.

Eccellenza,

Mentre mi fo un dovere di partecipare all'E. V. che per titolo di delitto contemplato dal venerato Sovrano Editto 15 settembre prossimo scorso, sono stati dal Ministero di Buon Governo sottoposti al giudizio di questa Commissione gli arrestati..... per ritenzione e seguita apprensione, quanto al primo di uno stile, e quanto all'altro di un fucile; la supplico ad avermi per iscusato, se per amore di giustizia e con quella ingenuità e lealtà che è propria di un Magistrato d'onore, mi permetto di tenerle a mio scarico parola in proposito, e di esternarle ad un tempo alcune mie riflessioni intorno al metodo processuale che intenderebbesi si avesse a tenere in simili casi.

Erano allora prevenute a questa Commissione dal sullodato Ministero di Buon Governo le lettere in data 9 andante, risguardanti gli arrestati summenovati, quando nel giorno di jeri dal Supremo Comando Generale Militare veniva chiesto conto a questo signor Maggiore Presidente intorno a quelli; e successivamente qui si notificava da quest'ultimo essere Mente Sovrana, secondochè eragli stato comunicato dal preossequiato S. C. G. Militare, che si avesse avuto a procedere nei casi suesposti senz'alcuna formalità di giudizio, e che in una unica sessione si avesse da questa Commissione a divenire alla ultimazione delle processure relative.

Al séguito di che, se dall'un canto, a giustificazione mia e della Commissione, non so dispensarmi dal portare a cognizione dell'E. V. che jeri soltanto pervennero le lettere di partecipazione per le processure da intraprendersi a carico dei prenominati.... e.... senzachè per anche siano stati rimessi i corpi

di delitto, nè che tampoco siano stati tradotti a queste carceri gli arrestati medesimi; dall'altra parte poi, mi è d'uopo pregare la commendata E. V. a volere far presente a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, che, per quanta premura avere si possa, la quale in me non mancherà certamente, gli è ben difficile che in una sola Sessione esaurire si possano le analoghe incombenze processuali, dovendosi infatti incaricare non solo le prove relative al fatto della seguita invenzione ed apprensione delle armi, in modo che sia posta in essere e si conosca la verità, ma ben anche far constare mediante perizia della qualità delle armi stesse, e stabilire poi nell'inquisito la qualità di precettato, al cui effetto richiamare si deve dal rispettivo ufficio di Polizia, come si è fatto riguardo al nominato... , il precetto da cui sia quegli vincolato, e che abbia desso appartenuto a taluno dei Corpi franchi di cui è parola nel R. Editto succitato; oltre poi al doversi sottoporre ad opportuno interrogatorio l'imputato medesimo, e sentire le di lui discolpe; lochè tutto ottenere non si potrebbe nella brevità del termine suaccennato.

E comunque poi troppo necessario sia che a porre possibilmente un freno ai frequenti gravi delitti che vanno succedendo, abbiassi a procedere colla massima celerità, onde abbiano luogo pronti ed esemplari castighi che mettano timore ai malvagi, sembrerebbero con tutto ciò conveniente che le procedure relative, benchè abbiano a farsi in via sommariissima, non avessero ad andare disgiunte da un certo ordine e forma, che, mentre non sia per ostare al suddivisato scopo, servire possa ad un tempo alla guarentigia dell'innocenza, e che a tenere lontana, per quanto sia possibile, la taccia d'ingiustizia, si avesse pure ad accordare ai rei un termine, benchè breve, alle difese, essendo queste una parte essenziale dei giudizi criminali, segnatamente ove si tratti di processo a metodo inquisitorio, come lo è presso di noi, ed in circostanza di non essere stata col R. Editto succitato fissata una speciale forma pei giudizi re-

lativi; riflettendo poi che, sebbene in alcuni Stati, come avviene nell'Impero Austriaco, non facciasi luogo ad ammettere in simili casi i rei alle difese, ciò è in forza del sistema o metodo processuale da quelli stabilito, secondo cui i Giudici debbono farsi carico non meno di tutto che servire possa alla difesa di quelli.

Nel pregare da ultimo l'E. V. a voler sentire in proposito la venerata Sovrana Mente, onde possa curarne la più pronta e scrupolosa esecuzione, La prevengo di avere disposto per lo esaurimento delle incombenze processuali risguardanti li nominati, ed ho l'onore di raffermarmi con profondo ossequio

Modena, 16 ottobre 1849.

Dell' E. V.

Devotissimo Umilissimo Servitore,

C. ANGELI.

LXXVIII.

N. 2.

Il Ministero di Buon Governo.

CIRCOLARE.

In coerenza a venerato Chirografo Sovrano 13 andante N. 2425, ed in conformità del R. Editto 8 agosto dello scorso anno, nonchè dell'altro 11 aprile, susseguito poi dalla Notificazione del Commissario Straordinario per le Province Estensi oltre Apennino in data del 27 aprile stesso, vengono esclusi dell'Amnistia portata dagli Editti medesimi, rispetto alle Province surriferite, li seguenti individui, cioè:

Ferrari Dottor Carlo, di Sillicagna;

Ballotti Dottor Pietro, di Castelnovo di Gargagnana;

Starchi Professor Carlo, di Modena, domiciliato in Castelnovo suddetto;

Compagni Lazzaro, di Massa;

Felici Dottor Francesco, idem;

Guerra Conte Carlo di Paolo, idem;

Grassi Avvocato Giuseppe, idem;

Baldani Dottor Giovanni, idem;
Compagni Dottor Giuseppe, idem;
Salvetti Don Felice, idem;
Del Medico Conte Andrea, di Carrara;
Tacca Dottor Lorenzo, già Vice Gerente, idem;
Beverinotti Avvocato Tommaso, idem;
come quelli che fra i colpiti dagli Editti anteriori
si sono in modo più manifesto e notoriamente com-
promessi nei politici sconvolgimenti.

A quelli pertanto dei summenzionati individui che
tuttavia si ritrovassero nello Stato, si assegna il pe-
rentorio termine di 24 ore ad allontanarsene, quando
non preferiscano di essere sottoposti a processo, il
che rimane in piena loro facoltà a termine della
surriferita Notificazione.

Riguardo poi alle altre parti dello Stato, che ri-
tornarono sotto l'Estense Governo sino dai primi
del p. p. agosto, resta fermo il disposto contro i
membri dei sedicentisi Comitati di cui nel *Messag-
gere Modenese* ai NN. 59 e 78 del 15 gennajo e 28
 febbrajo ultimi scorsi, alcuno dei quali individui
d'altronde furono Capi o Promotori della rivolta in
queste Provincie. Rimane inoltre escluso il profugo
ex Tenente Colonnello Antonio Brocchi, come uno
dei primarj fautori della rivolta stessa e permanente
cospiratore.

In séguito delle premesse disposizioni restano com-
prese nell'Amnistia le altre persone, che presero più
o meno parte nelle passate vicende, prima che ve-
nissero ricuperate dal Governo legittimo queste Pro-
vincie e quelle poste oltre Apennino.

Dovrà però anche rispetto a loro osservarsi quanto
è portato dalla Notificazione 13 febbrajo, pubblicata
in Modena da questo Ministero di Buon Governo,
e dall'altra summentovata del Commissario Straordi-
nario in Massa, in data 27 aprile, per ciò che riguarda
gli assenti o chi rientrò nello Stato senza permesso.

Modena, 20 giugno 1849.

Firm. DE BUOI.

C. F. BARTOLOMASIO, *Segretario.*

Massa, a di 8 settembre 1859.

Il sottoscritto dichiara che la contrascritta Copia di Notificazione concorda coll' esemplare a stampa della medesima, esistente negli Atti dell' Archivio di questo Commissariato Straordinario.

L'Archivista, L. ASCIUTTI.

LXXIX.

N. 2335.

Estratto dal Libro del Ministero dell' Interno , in cui per solito si trascrivevano i Chirografi Sovrani.

Volendo Noi provvedere che anche col tempo vi sia un vivajo di buoni ed utili impiegati; Considerando essere le due facoltà Legale e Matematica quelle che forniscono in maggior copia soggetti idonei ad impieghi; Considerando però come le scuole Universitarie non raggiungono lo scopo a cui Noi tendiamo per la moltitudine e la dissipazione degli studenti; Ritenuto che il sistema dei Convitti bene regolati evita in gran parte questi difetti e può procurare più facilmente che non colle scuole esterne abili soggetti ed affezionati sudditi; Visti i Decreti del Nostro Genitore di gloriosa memoria relativi ai Convitti Medico, Legale e Matematico; Visto essere di peso il loro scioglimento da forza maggiore nel 1848, ed avere molte cause impedito finora il loro ristabilimento, Visto, anche per esperienza, qualche difetto esistente nei Convitti sopradetti avanti il 1848, per cui non corrisposero in parte alle cure Sovrane ed allo scopo per cui furono fondati; Ritenuto non essere fattibile di rimetterli tutti, anzi dovendosi, sì per la spesa che per mancanza di locale, ridursi a riordinarne uno solo: abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

1.º Col 1.º novembre dell' anno corrente sarà aperto un Convitto Legale Matematico in Reggio:

2.º Si approva in massima l'unito Regolamento, salvo a completare alcune parti non accennate e specificate in quello;

3.^o Il Ministero dell' Interno Ci proporrà professori pel medesimo, ristretti al minor numero possibile, dovendo essi avere altre incombenze;

4.^o Nomineremo direttamente il personale Militare ed il Direttore Spirituale;

5.^o Il Ministro fisserà per tempo gli esami comparativi e curerà la pubblicazione del Regolamento.

N. 1476, 18 marzo 1854.

Firm. FRANCESCO.

LXXX.

Un giovine N. N., spasimando di poter entrare nell' Accademia Militare, ne chiedeva la grazia, non dissimulando però di avere avuto una espulsione dall' Università di Modena in conseguenza di un diverbio con un suo compagno. Francesco V rescrisse:

F. 23, F. 222. — Prot. N. 5154.

« La presente domanda mostra l' impudenza del petente, nè merita rescritto. »

Modena, 8 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

LXXXI.

A supplica di N. N. per sussidj, affine di mantenere il figlio negli studj in Reggio, Francesco V rescrisse:

F. 17, F. 221. — Prot. N. 1292.

« Non intendiamo di favorire la propagazione dei dottori e di sviare il figlio dal mestiere del padre. »

Modena, 13 febbrajo 1852.

Firm. FRANCESCO.

LXXXII.

A supplica del Dottor I... di Massa, che laureatosi a Lucca, chiedeva l' esercizio della Procura in Massa ed in Carrara, Francesco V rescrisse:

N. 4443.

Legali ve ne sono troppo dappertutto, quindi non si fa luogo alla dimanda. »

Pavullo, 20 ottobre 1854.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIII.

Un Magistrato Giudiziario essendo stato messo in disponibilità, esponeva a S. A. i prestati servigi *all'unico scopo* (così diceano le preci) *di vedere migliorato il mio trattamento, essendomi di mortificazione il trovarmi posto senza contemplazione onorifica e a metà, paga con lo stesso soldo di un Giudicante, dopo sì lunghi e fedeli servigi di quasi 40 anni fra le due Auguste Case d'Austria e d'Este.*

Francesco V rescriveva:

F. 36. F. 223. — Prot. N. 243.

« La pensione non è un castigo, anzi un premio per lunghi e fedeli servigi, quindi il petente non ha motivo di sentirsi mortificato. »

6 del 1854.

LXXXIV.

Un Medico condotto, esponendo che in servire i cholerosi si era reso storpio e perciò costretto ad abbandonare il suo impiego, chiedeva sussidio pel mantenimento del proprio fratello negli studj legali; Francesco V rescrisse:

« Vi sono anche troppi studenti, quindi non si fa luogo alla domanda. »

Modena, 15 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

LXXXV.

Alle preci per impiego di uomo sgraziatamente imperfetto nel suo fisico; Francesco V rescrisse:

“ Si mette all' incanto. Chi lo vuole? È nano, storto, *stroppio*, figlio di Capitano. Il nonno era Consultore di Finanza, dice. ”

LXXXVI.

A petizione di un Campagnuolo che chiedeva impiego pel figlio, il quale, compiti i primi corsi, stava per intraprendere le facoltà superiori, ma ne era impedito dalla ristrettezza dei mezzi, Francesco V scrisse:

“ Non si fa luogo alla domanda, essendo noi contrarj affatto che la classe, troppo numerosa e nociva, dei Dottori s'aumenti maggiormente con giovani dell'altra più utile dei contadini. ”

Reggio, 13 maggio 1838.

Firm. FRANCESCO.

N.B. Colla matita avea scritto prima:

“ Non si fa luogo alla domanda, essendo noi contrarj affatto che la classe troppo numerosa e nociva dei Dottori si recluti anche dall'ottima e stimabile classe dei contadini. ”

LXXXVII.

Abbozzo autografo di Francesco V.

Dal 1821 al 1848 l'Università di Modena era divisa in *Convitti*, ove gli studenti erano alloggiati e nutriti, meno che nel tempo delle vacanze.

Essi erano:

Convitti Legali. — Avanti il 1831 in Modena, Reggio, Mirandola e Fanano.

Dopo il 1831 si ridussero a quelli di Modena e di Reggio; 20 erano i Legali che annualmente erano ammessi, previo esame comparativo. Stavano 4 anni in convitto, per cui erano circa 80 i Convittori Legali fra Modena e Reggio.

Convitto Medico. — Era solo in Modena. Si stava 5 anni. Erano ammessi 12 l'anno. Il totale faceva circa 60 Studenti di Medicina.

Convitto Matematico. — Si componeva di 25 Studenti. Lo studio era quinquennale. Entravano quindi 5 l'anno.

I Teologi erano in Seminario e lo sono tuttavia.

Bellissima era l'idea dei Convitti. Con questi si limitavano i Studenti, cogli Esami comparativi si sceglieva quello che v'era di meglio, coll'alloggiare assieme si doveano tenere disciplinati, studiosi e lontani dall'infezione morale e politica sparsa già nelle città.

In pratica invece l'effetto fu diverso, quanto all'ultimo importantissimo punto in ispecie.

La causa io la derivo:

1.^o dalla mollezza e poca accortezza dei Superiori dei Convitti;

2.^o dalla troppa libertà che godevano i Convittori.

Questi infatti erano perfettamente nel mondo, le non poche ore di ricreazione le passavano ove essi volevano e con chi volevano, 4 lunghi mesi erano di vacanza (pei Matematici sole 4 settimane) ed allora andavano alle loro famiglie, inoltre per Natale, fine di Carnevale e Pasqua.

Questa libertà ne corrompeva più d'uno. I corrotti, vivendo uniti agli altri, li guadagnavano alle loro massime, si formava uno spirito di Corpo, fra di loro, e questo spirito di Corpo, già cattivo nel 1831 e che trasse seco lo scioglimento dei Convitti di Fano e Mirandola, si manifestò anche nel Convitto Matematico in modo il più scandaloso. Nel 1848 tutti i Convitti si mostrarono infetti quanto lo potevano essere in Università esterna.

Cessata la Rivoluzione del 1848, i Locali dei Convitti divennero Caserme ed Alloggi d'Uffiziali, prima Austriaci, poi Estensi; l'erario esausto non avrebbe permesso di stabilirli altrove; la paura generale dei galantuomini rendeva impossibile il trovar Direttori. Pur troppo ciò aprì a tutti gli studj, e la debolezza dei Professori non rifiutava nessuno dagli

esami diversi, ed appena si incominciò, era dovere ad essere più rigorosi, ed a diminuire il numero eccessivo degli studenti.

In questo stato di cose, si crederebbe ben fatto di fare in modo che il Sovrano si allevasse quelli che lo dovranno servire, ma in un Collegio formale, come era l'Accademia Militare, cioè che non vadano *mai* nè a casa in visita nè in vacanza, nè soli a spasso. Così si terranno esenti dall'infezione. Inoltre il disciplinare dovrà essere Militare; nei Civili è inutile sperare energia.

Io darei al Conte Guerra la direzione del Convitto relativo. Questo sarebbe di Legali e Matematici, esclusi i Medici, che, attese le scuole speciali, non ponno tenersi separati dagli esterni.

I soli Convittori che se ne rendessero degni avrebbero diritto ad impiego, gli esterni dell'Università ne sarebbero esclusi. Così si diminuirebbe il loro numero.

Crederei che 16 Legali ed 8 Matematici bastassero. Dovrebbero entrare ed uscire tutti alla volta od al più in due volte.

—
*Altro piccolo abbozzo autografo relativo
di Francesco V.*

230 è il personale legale del Giudiziario, compresi gli uffizj delle Ipoteche di 8 persone legali.

I Causidici e Notari vi sono infiniti.

Dunque i 4 Legali per anno sono pochi. Pei 230 se ne richiedono almeno 24 Convittori. Dunque 12 a 12 fra due anni. La mortalità ordinaria può calcolarsi un 3 per 0/0, dunque per 230, 7 individui.

Gli ingegneri impiegati nelle Acque e Strade sono 25, forse altri 8 e 10 in altri Dicasteri. Dunque 35 circa, locchè darebbe 1 morto per anno almeno.

Io assegno 1 1/2 Ingegnere l'anno, essendo 6 divisi in 4 anni.

Nel novembre 1854 entrerebbero 3.
Dunque 12 Legali, 3 Matematici.

LXXXVIII.

A supplica di un Medico, figlio di un defunto Giudice, il quale esponeva di avere ottenuto da un Consiglio comunale la scelta a Medico-condotto, ma essergli mancata la governativa Approvazione; rescrisse Francesco V:

F. 34. F. 224. — N. 5704.

« Visto, e non altro, per ora, essendosi provveduto al posto di cui entro, e non volendo noi favorire chi si mostrò propenso alla rivoluzione del 1848.

Modena, 25 novembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

LXXXIX.

A supplica della N. N., che chiedea sussidio per far proseguire gli studj ad un fratello che avea compito il corso filosofico; rescrisse:

N. 4678.

« Piuttosto impiego che ajutare agli studj. »

Pavullo, 11 settembre 1843.

Firm. FRANCESCO.

XC.

A supplica di un Finalese che erasi laureato in legge a Bologna, e chiedeva poter fare negli Stati Modenesi la pratica legale; rescrisse:

N. 5234.

« Vi sono anche troppo laureati in paese per potere credere non dannosa una deroga che ne aumenti ancora il numero. »

7 novembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XCI.

Alla prece di un impiegato, il dottor Carlo Algeri, il quale per la tenuità dello stipendio chiedeva riabilitazione all'esercizio del Notariato, Francesco V attergò il seguente rescritto.

F. 31. F. 224. — Prot. N. 4484.

« Per ottenere personalmente una deroga ad una legge generale, occorrono dei meriti speciali. Ora se il petente proverà di averne, soprattutto sul punto di costante ed inconcussa fedeltà alla Nostra Persona e Governo, e d'essere perciò nel 1848 stato preso di mira e perseguitato, se potrà presentare un tal attestato fatto per parte del Ministro di Buon Governo ed anche per parte del Comando del Corpo Dragoni, allora solo vedremo titoli sufficienti a derogare alla legge. »

Pavullo, 8 settembre 1853.

Firm. FRANCESCO.

XCII.

Lettera del Marchese Luigi De Buoi, Ministro di Buon Governo, diretta al signor Regolo Fontana, Assessore di Buon Governo in Reggio.

Signor Assessore.

Come Le è noto, trovasi in Parma quale incaricato d'affari del Governo Francese Giovanni Paltrinieri di Modena, escluso dall'ammnistia. Ogni qualvolta il Paltrinieri fosse per introdursi in codesta città o nel territorio a Lei giurisdizionale, Ella dovrà farne eseguire l'arresto, dandone poi a me pronto avviso col mezzo del telegrafo.

Mi creda con particolare stima

Modena, 21 luglio 1857.

Suo affezionatissimo,

DE BUOI.

XCIII.

Relazione.

Una prova di conculcata libertà comunale si ha dal seguente fatto, quale risulta da lettera dell'allora Podestà di Modena, in data 11 febbrajo 1852 N. 767, diretta ad alcuni Consiglieri comunali. Nella revisione del Bilancio Preventivo per l'anno 1852, alcuni Consiglieri fecero tre principali osservazioni. La prima relativamente ad un aumento di soldo ad un impiegato comunale, parendo al Consiglio doversi tali aumenti sottoporre al Consiglio stesso, sia per Legge comunale del 1805, sia pel Regolamento 7 ottobre 1819. La seconda concerneva il disalloggio accordato ad un Capitano e ad un Tenente di gendarmeria, osservando i Consiglieri che avendo quel corpo apposita caserma per detto corpo, comprensivamente agli ufficiali, non v'era ragione che avesse il Comune a sostenere un tale sopracarico. La terza finalmente concerneva un contributo di 5000 franchi, imposto dal Governo al Comune, per la costruzione di un nuovo Canale per servizio della Fabbrica di Tabacchi di proprietà della Finanza, parendo al Consiglio eccessivo un tale contributo, e di gran lunga superiore ai vantaggi che il pubblico avesse mai potuto sperare da quel lavoro.

La Delegazione Ministeriale trovò le osservazioni del Consiglio tanto irriverenti, che cassò dal Consiglio comunale i Membri che le avean formulate, privandoli ancora d'ogni altra incombenza o commissione, e volendo che più non fossero occupati in qualsiasi comunale affare. In quanto alla prima osservazione fu invocata una preventiva ingiunzione della Delegazione medesima, di non ammettere nel processo verbale di seduta del Consiglio comunale qualsiasi protesta, osservazione o quesito. In quanto alla seconda, perchè fu detto esservi un ordine Ministeriale; ed in quanto alla terza perchè il contributo era stato addossato al Comune, al séguito di *veneratissime disposizioni*.

Così faceasi delitto ai Comuni persino di far conoscere gli aggravj ingiusti, cui li assoggettava un capriccio per avventura de'superiori.

XCIV.

Prot. N. 1844.

Al Regio Delegato in Reggio Conte Falcini.

Il Presidente degli Ospedali Rossi Diodati, insistendo presso di Noi perchè vengano tolti gli ostacoli che egli dice venirgli fatti alla pubblicazione di una Storia e statistica degli ospedali in ispecie, nonchè di altre opere pie di Reggio che esso chiese di dedicare a Noi, e di cui Noi accettammo la dedica, con chè fosse approvato il manoscritto dall'autorità tutoria delle Opere Pie stesse;

Ed avendo noi rilevato che la difficoltà sta in espressioni che, se anche sfuggirono inavvertentemente all'autore, possono, in questi tempi di sofismo e di desiderio di vedere criticata l'Autorità, venire interpretate di portata maggiore che forse non sono realmente;

Troviamo prudenti le correzioni fattevi dal Regio Delegato Conte Falcini ed in nulla nuocenti alla storia, e meno ancora, se è possibile, alla statistica di dette Opere Pie, e quindi lo autorizziamo a soprassedere solo alle correzioni minori, con chè però tenga forte quanto a quelle che implicassero critiche pel Governo o Persona del Nostro Augusto Genitore di cara e gloriosa memoria.

Si faranno conoscere tali Nostre determinazioni all'autore, dichiarandogli che ove si ostini a volere inseriti tali frasi, Noi non possiamo permetterne la pubblicazione, e molto meno ne vorremmo accettare la dedica.

Reggio, 24 maggio 1858.

Firm. FRANCESCO.

XCV.

**Serie di Chirografi Sovrani e di disposizioni
del Supremo Comando Generale Militare Estense**

dimostranti quali erano le intenzioni di Francesco V prima che scoppiassero le ostilità fra l'Austria, il Piemonte e la Francia e durante le medesime e come si preparasse a prender parte alla guerra in favore dell'Austria.

Il Supremo Comando Generale Militare, con Elenco 31 marzo, riferiva al Duca di avere, in coerenza degli ordini ricevuti, fatto eseguire la stima di alcuni caseggiati ed argini nelle vicinanze del Forte di Brescello pel caso che dovessero essere demoliti, e chiedeva l'approvazione delle spese occorse per la stima.

Il Duca vi faceva tale rescritto:

« Visto e ritenuta la stima dei quattro caseggiati ed argini da demolirsi eventualmente nel raggio fortificatorio di Brescello, da riprendersi sott'occhio, quando ve ne fosse il bisogno, cioè quando fossero imminenti o scoppiate le ostilità.

» Le case si demolirebbero mediante mine; si sottintende che si soddisfi chi prestò l'opera sua nella perizia. »

Modena, 1.^o aprile 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCVI.

Al Comando Generale Militare.

Essendo necessario di alleggerire il servizio alla guarnigione di Brescello, e di garantire fin d'ora convenientemente il molto materiale da guerra ivi esistente;

Ordiniamo che nella notte prossima la 13.^a e 14.^a compagnia del Reggimento di Linea marci da

Modena a Reggio, mentre due compagnie della guarnigione di Reggio si recheranno a Brescello a prestare servizio di Piazza.

Il Maggiore Melotti rimarrà a Reggio a comandarvi quella guarnigione.

Modena, li 3 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCVII.

N. 1073.

Al Comando Generale Militare.

Non convenendo nelle attuali circostanze di tenere aperta l'Accademia Militare Estense per soli quattro allievi, verrà essa momentaneamente, e sino a nuovo ordine, chiusa.

Il Cadetto Conte Zeno potrà fin d'oggi sortirne, passando egli in servizio militare austriaco.

I Cadetti Raffaelli, Conte Navasquez, Conte Casanova, Marchese Taccoli Alessandro e Preissl, i primi quattro offertisi a fare la campagna colle truppe Nostre, ed a servire militarmente durante la medesima, verranno ripartiti fra i Corpi, ove essi mostrano la maggiore inclinazione e col loro grado attuale.

Il Cadetto Preissl entra poi definitivamente al servizio militare Nostro colla sua qualifica attuale di cadetto.

I suddetti desiderando di conservare l'attuale uniforme, che indicherà sempre più la bella risoluzione da loro presa, Noi loro accordiamo di buon grado tale favore.

I Cadetti Marchese Taccoli Luigi e Toschi avendoci chiesto di dare l'esame di laurea, facciamo per loro eccezione, e si notificherà al Ministero dell'Interno che loro concediamo quanto chiedono.

Finalmente i Cadetti Marchese Bagnesi, Conte Miari, Conte Paradisi e Cugini verranno rimandati alle loro famiglie, riservandoci a riaccettarli nell'Accademia Militare, quando si riaprisse, se Noi lo cre-

deremo opportuno, e se dietro domanda dei loro genitori stimeremo che lo possano meritare.

Il Colonnello Marchese Soragna, Direttore dell'Accademia, ed il Maggiore Jellek, Vice-Direttore, verranno destinati quanto prima ad altre incombenze pel tempo che l'Accademia resta chiusa. »

Modena, 4 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCVIII.

Al Comando Generale Militare.

Stantechè si trova ora in Brescello il Maggiore Guidagli colla sua Truppa, egli, qual superiore di grado, vien da Noi nominato a Comandante la Piazza Forte di Brescello.

Il Capitano Preissl comanderà più specialmente l'artiglieria della testa di ponte, e quindi le torri e l'artiglieria collocata nella gola.

Nella torre num. 3 comanderà in luogo del Capitano Preissl un altro ufficiale d'artiglieria da proporcisi.

Si collocherà intanto un pezzo per ogni piattaforma dietro l'argine.

Si reclutino 24 barcajuoli, di cui nove verranno presi a soldo da stabilirsi.

S'insegnerà il maneggio del remo a certo numero di soldati.

I barcajuoli borghesi saranno alloggiati nella baracca che serve ancora per corpo di Guardia, e che è già costruita, o deve costruirsi in riva al Po.

I mugnaj dei Molini di Po sotto a Brescello, ossia sulla riva verso Boretto, dovranno, in caso di attacco nemico, cessare dal macinare. I loro battelli verranno sequestrati e tenuti a disposizione sotto la piarda di Brescello o Viadana. Il porto solito verrà pure sequestrato e collocato colle zattere destinate a far passare la truppa da Viadana all'Isola.

Una guardia di 12 uomini con un graduato verrà collocata in una baracca sull'Isola.

D'intelligenza colle autorità Lombarde, ma col mezzo di soldati, verrà accomodato meglio l'approdo a Viadana verrà allargata la strada verso quel paese, ove occorresse, risarcendone i danni.

Dovrà provvedersi la truppa in Brescello, al caso anche con requisizione a fronte di *boni*, di pagliaricci, lenzuola, ed ove occorresse, anche di coperte.

La truppa verrebbe collocata nei diversi caseggiati già a ciò destinati, o nella baracca costruita alla fine dello stradone.

Destinare un individuo il quale faccia l'ufficio di Commissario di guerra nella Piazza forte. »

Modena, 5 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

XCIX.

N. 1819.

Supremo Comando Generale.

Modena, il 4.^o maggio 1859.

S. A. R. avendo emesso l'ordine che qui di contro si trascrive

« Si rimetta in copia al Comando del R. Reggimento linea perchè vi dia piena esecuzione.

« Gli alunni alla Banda debbono ora far servizio e manovrare, tirare al bersaglio, ed in caso di marciare, non vogliamo che restino quali alunni alla Banda, ma sieno soldati come tutti gli altri. »

Modena, 10 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

Il Generale, SACCOZZI.

C.

**Dal Real Militare Comando Superiore delle Truppe
Estensi Oltrapennino.***All' Eccelso Supremo Comando Generale Militare
Estense in Modena.*

Fivizzano, li 14 maggio 1859.

Fra i casi possibili evvi quello di una resistenza che dovrei e potrei fare sul Cerreto.

La forza che meco potrebb'essere è di circa mille uomini con 40 cavalli; siccome dubito di potervi, in caso, colà trovare il necessario sì per uomini e cavalli, o di potervelo far trasportare nel momento di azione, sottopongo l'emergente a codesto Eccelso Supremo Comando Generale pregandolo a volermi notiziare se trovasse opportuna cosa inviarvi fin d'ora foraggi, biada, pan-biscotto, riso e vino per due giorni.

I suddetti generi potrebbero essere consegnati all'Ufficiale Comandante il drappello di linea che vi ho fatto da tempo stanziare levandolo dalla divisione di linea in Bagnolo.

*Il Comandante Superiore,
Firm. CASONI.*

CI.

N. 1887.

Modena, li 14 maggio 1859.

Si dia ordine al Comando della Piazza di Reggio, qual f. f. di Commissario di guerra, di provveder circa pesi 36 riso e di mandarli a mezzo di un carro del Treno con mille razioni di biscotto delle tremila depositate in Reggio al Cerreto e farle consegnare all'ufficiale della 2.^a Divisione, 2.^o Battaglione colà distaccato.

Per il trasporto si valga dei Carri che si trovano in Reggio per uso dell'ambulanza e del Carretto di munizione del 2.^o Battaglione.

Il trasporto sarà portato da un Graduato di linea e da due Comuni.

Se gli dia d'altronde ordine di prescrivere al Podestà di Busana di tener pronte duemila razioni di vino a un mezzo boccale la razione, duemila razioni di carne e legna, e cento razioni di fieno e biada per truppa che probabilmente presto farà soggiorno al Cerreto, ove intanto farà improntare i foraggi.

Si informi di tali disposizioni il Comando Superiore dell'Oltreapennino e la Direzione dell'Economo.

Il Generale,

Firm. A. SACOZZI.

CII.

N. 114. A.

Dall'Ispezione della Reale Armeria Estense.

*All'Inclito Supremo Comando Generale
Militare Estense in Modena.*

Modena, li 14 maggio 1859.

Qui unito si rassegna all'Inclito Supremo Comando Generale, il conto del signor Capitano Preissl, con N. 3 ricapiti delle spese sborsate da esso pel trasporto delle 67 casse d'armi di ragione Parmense da Brescello a Mantova, ove furono consegnate in deposito all'Imperiale Regio Comando d'artiglieria Tecnica N. 5 in Mantova, dietro relativo ricapito di ricevimento.

La spesa suddetta, sostenuta e pagata dal signor Capitano Preissl, ammonta a tariffali lire 199,28, di cui egli prega pel rimborso.

L'Inclito Supremo Comando Generale quindi vorrà compiacersi di abbassare le opportune disposizioni per tale rimborso.

Il Tenente Colonnello Ispettore,

Firm. PETZL.

CIII.

N. 1734.

I. R. Comando della Fortezza di Mantova.

*All' Eccelso Regio Supremo Comando Generale
Militare Estense in Modena.*

Mantova, li 12 maggio 1859.

Ho l'onore di partecipare a Codesto Eccelso Comando che nulla osta al ricevimento, deposito e custodia delle armi, munizioni ed oggetti militari, di cui fa cenno la pregiata Nota in data 9 corrente, N. 1774.

Firm. CULOZ.

CIV.

N. 1882.

Al Comando della Piazza di Brescello.

All' Economato Generale in Modena.

Ottenutasi da S. E. il signor Tenente Maresciallo Barone Culoz la facoltà di poter spedire a Mantova munizioni ed oggetti militari che sono ora depositati in Brescello, e che non possono che servire di imbarazzo per i locali di codesta Piazza forte, si è venuto nella determinazione di spedire costì il Capo Magazziniere Scardoni con due de' suoi Impiegati, onde faccia l'imballaggio dei seguenti oggetti, cioè: tutte le tuniche, i pantaloni di panno, e 300 cappotti.

I panni per le mostreggiature, i vitelli a pelo, ed i panni in pezze.

Resteranno quindi in deposito a Brescello le camicie, le mutande, i pantaloni e sarrò di tela.

Saranno poi spediti a Mantova anche

Due casse contenenti carte dell'Auditore;

Tre altre o più contenenti corrispondenze del Regio Corpo Dragoni, che ora sono depositate presso il Comando della Brigata di Brescello; e tutte le

casce con oggetti di armeria e munizioni di cui il Capitano Preissl ebbe già distinta dal proprio Comandante.

Per il trasporto di tali oggetti, come fu già scritto, sarà noleggiata una o più barche, a seconda della loro capienza, e si destinerà dal Comando della Piazza di Brescello una occorrente scorta ed un graduato che possa farne la consegna nel luogo che dall'E. del signor Barone Tenente Maresciallo gli verrà indicato. L'ufficiale sarà munito delle occorrenti istruzioni e mezzi pecuniarj.

Il Generale,
Firm. A. SACOZZI.

CV.

Al Comando Generale Militare.

Considerando essere Brescello una Piazza forte;
Visto lo stato attuale di guerra;

Decretiamo che la Polizia entro la Piazza, nonchè nel raggio di un miglio attorno, resti nelle mani del Comandante la Piazza forte, Maggiore Guidagli, da cui le competenti Autorità politiche ed altre restano dipendenti.

Gli argini del Canale Casas sono stati spianati, ma non su un tratto sufficiente, e quindi si proseguirà tale lavoro, in ispecie sulla destra di detto Canale. Sulla sinistra poi si dovrà disporre tutto, onde, tagliando al momento opportuno un argine al disopra del Molino Casas, si inondi il terreno fra i due argini e le bassure dell'antico Alveo d'Enza.

Varie case sarebbero da demolire ancora, e molti alberi da tagliare, e così da togliersi degli angoli morti, in cui i bersaglieri nemici coperti potrebbero tirare sui cannonieri che servono i pezzi sulle piattaforme delle torri.

L'istruzione col cannone è stata trascurata finora. Il Corpo Pionieri deve applicarvisi ora di più. I pa-juoli sono poco unti, i pezzi girano con difficoltà,

anche forse pel legname gonfiato; tutto ciò deve ridursi in istato migliore dal Capitano Preissl.

Un certo numero di soldati della linea debbono essere esercitati essi pure nella manovra col cannone, sia da posizione, sia da campagna, onde potere essere adoperati al servizio dei pezzi che sono o saranno ancor collocati nella gola della testa di ponte.

Modena, 14 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CVI.

Prot. N. 1261.

Al Supremo Comando Generale.

Avendo Noi preso i concerti necessari col generale di Cavalleria Conte Wallmoden, onde costruire sulla sponda Austriaca del Po una batteria al Porto di Viadana, e possibilmente anche una nel bosco del Giona Cantoni in faccia alla batteria così detta *di Boretto*, ordiniamo al Colonnello Ferrari, che ha con Noi visitati i luoghi, a disporre onde si costruiscano tali batterie, collaudate pure dall' Arciduca Massimiliano, Nostro amatissimo Zio, armandole a suo tempo coi pezzi da 12 N. esistenti in questa Cittadella di Modena, pei quali Ci lusinghiamo vi sieno già le necessarie munizioni fatte.

Si preverranno dal Colonnello Ferrari le Autorità di Viadana del permesso che Noi ebbimo dal Governo Austriaco per tali costruzioni ed armamenti sul territorio Imperiale.

Modena, 17 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CVII.

N. 1907.

I. R. Comando della Fortezza di Modena.

*Al Supremo Comando Generale Militare Estense
in Modena.*

Mantova, 24 maggio 1859.

A seconda delle istruzioni ricevute dall'I. R. Co-

mando Militare Generale in Verona, 20 detto mese N. 101, vengano messi a disposizione per l'armamento delle due batterie a Brescello da erigersi sulla riva sinistra del Po da parte del Governo Estense, con approvazione di S. M. I. R. A., e da prendersi dalla dotazione della Fortezza di Verona, 4 pezzi da 18 e 2 da 12 con cento cariche, onde concertare d'accordo col S. C. G. M. E. la spedizione di questi pezzi al luogo della loro destinazione.... (*Omissis*).

Firm. CULOZ.

CVIII.

Al Comando Generale Militare.

Nelle attuali circostanze di grande guerra, anzichè di torbidi locali, la difesa d'ogni e singolo punto fortificato non avendo più scopo, si disporrà tutto onde al primo avviso si trasportino da Reggio a Brescello:

- 1.º Il mortajo esistente nel forte Ferdinando Vittorio, colla sua munizione;
- 2.º Gli obusieri e loro munizioni esistenti in detto forte.

Modena, 21 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CIX.

Ferretti Antonio, del Comune di Luzzaro, esponeva: di avere servito nell'esercito Napoleonico dal 1812 all'epoca dello scioglimento del Regno Italico:

« Che nel 1849, dietro una Notificazione emanata dalla R. A. V., venivano notiziati tutti quelli che avevano prestato servizio sotto il Regno d'Italia a produrre i proprj documenti, onde ottenere la relativa pensione, e nel maggio dello stesso anno 1849 ottenni la pensione in lire italiane nuove 8. 71 al mese. All'umilissimo vostro servo e suddito Ferretti sembra gli potesse appartenere anco gli arretrati

dal 1815 fino all' epoca dell' ottenuta pensione, ma nulla ottenne, nè in rapporto di pensione, in proporzione del soldo accordatogli, nè in linea di frutti sull'importare degli arretrati. Altra circostanza trova favorevole al di lui interesse, ed è, che S. M. Napoleone col suo Testamento legò il suo patrimonio privato da distribuirsi una metà agli uffiziali e soldati che sopravvivessero dell'Esercito francese i quali avessero combattuto dal 1792 al 1815 per la Gloria e l'Indipendenza della Nazione »; e mettendo innanzi la sua povertà chiedeva sussidio.

Francesco V rescrisse:

F. 23, F. 222. — Prot. N. 6193.

« Il Petente ebbe una pensione di grazia, e quindi si contenti, nè si può far luogo per gli arretrati. Quanto alle pretese sull'eredità di Napoleone, ricorra al di lui erede. »

30 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

N.B. I trattati del 1815 caricavano di queste pensioni gli Austro-Estensi.

CX.

Copia esatta di lettera che un conoseluto demagogico nel 1848 dirigeva con famigliare disinvoltura a Francesco V.

La fedeltà della copia ci spinge sino a copiare l'ortografia dello scrivente.

« Alteza Reale.

» Vi Ringrazio A. R. della Munificenza che avete fatto à vantaggio dei Fachini da sacco; beneficenza degna dun Filio di F IV degna dell vostro Cuore io ò agradito è ne sono Riconosente a V. A. R: come se questa somma Fose Tocatta à me ma io o avutta la sodisfazione di Rendere Contente 53 Familie; è li o diviso per ciascuna 22 Franchi; ma

quella Mano che à più operato a Talle beneficenza e sttata la vostra Reale destra, V. A. R. Con questo Trato V. A. R. avette aquistatto lamore de miei prottetti io poi sono salitto all' somo Grado non di Consiliere ne di Ministro ma Capo lazaris: i miei lazarini sono vostri: io posso disporre di 45 buone stanghe: sono per dimandare all' A. V. R. duna Grazia la quale è che io destinerò Tre di questi Fachini onde Formare una deputasione per presentarsi alla vostra udienza; esi Già si disputano lonore di presentarsi all vostro Cospetto è ne o siolto i più eloquenti. Già vano studiando il Modo la maniera di presentarsi; non vi sorprenda se quello che va in è vada in à perche sono miei scolari. V. A. R. li acolga Con la solita bonta; perchè se sapese V. A. R. cosa volia significare nella boca dun Grande qual è V. A. R. un batere la mano sù d'una spala, un bravo, un vi lodo vavaro in memoria portatevi bene: queste parole dice sortite dall vostro labro e R: e una valida Racomandazione; io mi aresto col avugurare a V. A. R. alla Nostra avugusta sovrana ed a Tutta la vostra Reale Famiglia le SS. Feste di pasqua Come lo desidero per mesteso; perdonatemi A. R. vostro Affesionato sudito. »

Modena. li 7 aprile 1849.

(Fuori).

« A sua Alteza Reale di Francesco Varciduca d'Austria Principe Reale d'Ungheria Boemia Arciduca di Modena Reggio Mirandola Massa Carrara Guastalla ecc. ecc. Modena. »

Alla sovrascritta prece il Duca rescriveva:

F. 4. F. 211. — Prot. N. 1718.

« All'udienza pubblica, che diamo per solito ogni giovedì, non è vietato ad alcuno il presentarsi. »

1.º aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

CXI.

N. N. presentava dimanda alla Delegazione Provinciale di Guastalla per ottenere un determinato impiego, e quell'Ufficio, facendone rapporto al Ministero dell'Interno con voto favorevole al petente, ne provocava il seguente Ministeriale Decreto.

N. 8383.

Il Consigliere di Stato Ministro dell' Interno

All' Illustrissimo signor Vice Delegato del Ministero dell' Interno in Guastalla.

Modena, 15 settembre 1849.

Ritenuto tutto quanto espone la S. V. Illustrissima nel dettagliato Rapporto 21 agosto prossimo scorso N. 6412, le significo in riscontro che questo Ministero, convenendo nell'ultima parte della fattagli proposta, approva che il N. N., sentita in proposito quella Comunità, sia nominato a.....

Mi pregio di confermarle, signor Delegato, la distinta mia stima

Firm. GIACOBAZZI.

Adunatosi il Consiglio Comunale per deliberare intorno alla dimanda del N. N., preso principalmente sott'occhio il Sovrano Decreto del 25 gennaio 1843, sempre in vigore, secondo il quale la scelta degli Impiegati pel posto a cui aspirava N. N. apparteneva ai Consigli Comunitativi, salva la superiore approvazione e dietro pubblico concorso, nonchè altre istruzioni dettate in proposito, e premesse diverse notevoli considerazioni, deliberava non farsi luogo a concedere a N. N. la nomina al posto pel quale aveva supplicato.

La deliberazione del Consiglio Comunale non appagando i desiderj e le speranze del N. N., faceva questo ricorso al Ministero dell'Interno, che decideva nei termini portati dal seguente dispaccio:

N. 12040.

Il Consigliere di Stato Ministro dell' Interno*Alla Delegazione del Ministero dell' Interno
in Guastalla.*

Modena, 23 dicembre 1849.

Da un recente ricorso di codesto signor dottor C. M. rilevandosi che, non ostante il disposto da questo Ministero sotto il N. 8383, la Comunità di Guastalla con varj pretesti rifiutasi di aderire in proposito, resta la S. V. incaricata di far tosto conoscere alla suddetta Comune che la nomina del N. N. fu fatta anche a sfogo di venerati Ordini Sovrani, abbassati con relativo Chirografo, e qualora si frapponga ulteriore ostacolo alla esecuzione del disposto, questo Ministero sarà obbligato a rappresentare al Trono la opposizione del Comune stesso, che d'altronde ritiensi causata da tutt' altro motivo indipendente dall' interesse comunale.

Attenderà questo dicastero sollecito riscontro per norma, mentre mi pregio confermarle la mia distinta stima

Firm. GIACOBAZZI.

Anche in questo caso il Comune di Guastalla soffriva dunque una violenza col dover accettare un impiegato che avea rifiutato; ma il signor dottor C. M. era ufficiale nella Milizia di Riserva, e di fronte a questo titolo, o ad altri noti al Ministero, poteva impunemente essere manomessa l' autorità del Comune!

CXII.

(CIRCOLARE).

N. 4853.

Il Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo*Al sig. Delegato Politico della Città e Provincia
di Guastalla.*

Modena, 12 agosto 1853.

È mente di S. A. R. l' Augusto Nostro Sovrano

che i promotori o fomentatori di odiosi discorsi, o di accuse contro l'Autorità, contro i facoltosi ed i commercianti di grano siano puniti con castighi corporali.

Qualora pertanto in qualche località soggetta alla di Lei giurisdizione venga arrestato taluno di costoro, al qual oggetto Ella prescriverà ordini energici di sorveglianza e di cattura al caso, sarà di lei cura il farlo tradurre con analoga accompagnatoria alle Carceri dell'Ergastolo a disposizione del mio Ministero, che a seconda delle circostanze farà applicare il prescritto castigo.

Certo di tutta la di lei premura sul proposito, passo al vantaggio di confermarle la mia distinta stima

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, *Vice-Segretario.*

CXII.

Quando in soccorso de' Bresciani danneggiati da straordinarie inondazioni si mandavano offerte da molte città d'Italia, il Ministero del Buon Governo, per impedire e prevenire questo spirito di fraterna carità nelle provincie Modenesi, diramava questa Circolare:

N. 7869.

Il Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo

*Al sig. Delegato Politico della Città e Provincia
di Guastalla.*

Modena, 11 dicembre 1850.

Questo Ministero, a seconda eziandio della Sovrana Mente, non può più oltre permettere sovvenzione alcuna a favore dei danneggiati Bresciani, sia che a pro dei medesimi si progettasse qualche comica produzione od accademia, sia che si volesse eseguire una questua presso privati o promuovere elargizioni in qualsiasi altro modo.

È vero che nella ipotesi di analoghe dimande,

le Autorità politiche, tanto a senso delle massime in corso, quanto perchè nel concreto si tratterebbe di cosa straordinaria, dovrebbero provocare dal Ministero la coerente abilitazione; nullameno, ravvisandosi per me opportuno che le Autorità surriferite sieno di consonanza ad ogni buon fine avvertite, interesse la S. V. a diramare relativa circolare a quelle da Lei dipendenti colla possibile sollecitudine.

Certo di essere corrisposto, passo al vantaggio di confermarle la mia distinta stima

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, *Vice-Segretario.*

CXIV.

Al Ministro delle Finanze.

L'evacuazione dell'Oltrapennino avendo messe molte Guardie di finanza in una specie di disponibilità, ed essendo Noi stati contenti della loro condotta, decretiamo quanto segue:

1.^o A coloro fra le dette Guardie che fossero valide si accorda di entrare nel Reggimento di Linea per la durata della campagna a fronte di un ingaggio di lire ital. 60 (sessanta) pagabili al momento;

2.^o Coloro che avessero diritto a pensione verranno passati alla pensione, almeno temporanea;

3.^o Si interpellino pel servizio militare anche le Guardie stazionate nella Intendenza di Modena e Reggio, facendo loro osservare come potrebbero in caso di rivolta e di soppressione successiva di linee daziarie, rimanere senza impiego o venire costrette ad arruolarsi nelle truppe nemiche.

Modena, 28 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CXV.

A prece del Sacerdote N. N., S. A. riservava:

F. 6, F. 212. — Prot. N. 6841.

« Essendo provato che il Don N. N. fu vittima della rivoluzione, sola causa per cui perdette l'impiego, il Collegio (*sic*) dei Nobili lo deve indennizzare, sia riimpiegandolo, sia pensionandolo, ed il Don N. N. porrà nel conto d'anni il suo avere dall'epoca della perdita del suo impiego.

« Se poi desidera un posto, abbiamo una Cappellania vacante nello Stato Veneto sufficientemente provveduta. »

15 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

CXVI.

Ad un Lunigianense chiedente permesso di far studiare un figlio a Pisa, rescrisse:

F. 3, F. 214. — Prot. N. 2309.

« Si accordi il qui entro chiesto permesso, ma non avrà di poi il figlio diritto di esercitare nei Nostri Stati. »

Modena, 3 maggio 1850.

Firm. FRANCESCO.

CXVII.

Gli Amministratori della Chiesa delle Grazie di Carrara chiedevano qualche elemosina per comprar due campane e pagare il dazio d'introduzione; rescriveva Francesco V:

F. 8, F. 219. — Prot. N. 4620.

« I Carraresi sono ricchi abbastanza per provvedere ai loro bisogni, e d'altronde hanno pochi meriti con Noi. »

Reggio, 30 maggio 1851.

Firm. FRANCESCO.

CXVIII.

Certo Ferraguti, ex-militare Napoleonico, supplicava per la pensione, ed otteneva il seguente rescritto da Francesco V:

F. 6, F. 219. — Prot. N. 3858.

“ Si stia alle massime, che già per sè favoriscono più chi servì Napoleone, che chi servì i legittimi Sovrani. ”

19 aprile 1851.

Firm. FRANCESCO.

CXIX.

Esponeva un Parroco che S. A. gli aveva sussidiato un Nipote a studio nel Seminario di Correggio, e implorava ulteriori sussidj per lo studio Legale che andava ad intraprendere. Francesco V scriveva:

F. 6, F. 219. — Prot. N. 3954.

“ Vi sono già troppi Dottori, e sarà bene se le circostanze impediranno che se ne faccia uno di più. ”

Modena, 19 aprile 1851.

Firm. FRANCESCO.

CXX.

Protezione accordata a giornali retrogradi.

N. 5831, Sez. IV.

(CIRCOLARE).

Il Regio Provinciale Delegato.

Al Nob. Illustr. signor Conte Podestà di Reggio.

Reggio, il dì 19 dicembre 1857.

La R. A. dell' Augusto Nostro Sovrano, nell' intento che il noto Giornale estero, *La Sferza*, possa godere di più libero spaccio nello Stato, si è de-

gnato di esonerare in via eccezionale dalla tassa di centesimi 10 di franco ogni numero del Giornale anzidetto, che stava a carico degli associati e in beneficio delle Finanze Estensi.

Potendo quindi tornar utile, attese le sane massime del surriferito Giornale, che qualche Magistrato comunale vi si associi, il R. Ministero dell'Interno m'invita, con suo ossequiato Dispaccio N. 7656 Sez. IV, del 15 corrente mese, a rendere di tutto ciò avvertita la S. V. Illustrissima per quanto riputasse di calcolare la predetta facilitazione per la relativa associazione del pregevolissimo Giornale in discorso.

Al che adempiuto col presente ufficio, passo a riaffermare alla S. V. Illustrissima la mia distinta stima

Firm. FULCINI.

N. 1784, Sez. IV.

(CIRCOLARE).

Il Regio Delegato Provinciale.

*Al Nobile Illustrissimo Signor Conte Podestà del
Comune di Reggio.*

Reggio, il dì 28 aprile 1858.

In ossequio a venerata Sovrana Mente, rendo intesa la S. V. Illustrissima che sono cessate le facilitazioni comunicate con Dispaccio N. 4917, anno scorso, in favore del Giornale *La Sferza*, ma bensì aver ordine questo Regio Dicastero di sostituzione colla *Bilancia*; lo chè le serva di norma per isciogliersi col prossimo venturo giugno, nel caso fossevi legata, e per riguardare nella presente, pel fine del diverso associamento, un'insinuazione vieppiù decisa di quella che fu data per l'associamento col primo.

Ho il pregio di riaffermare a V. S. Illustrissima la ben distinta mia stima.

Firm. FULCINI.

CXXI.

Prot. Gen. N. 4377.

Francesco V al Ministro dell'Interno.

Essendo la Nostra provincia di Massa perduta ora di fatto, e sino ad esito favorevole della grande guerra che ora ferve in Italia fra l'Austria da una parte ed i Franco-Sardi rivoluzionarj dall'altra, abbiamo autorizzato il Regio Delegato di essa provincia, D.^r Rafaello Rafaelli, a ritirarsi in patria presso la propria famiglia fino a tempi migliori.

Modena, 28 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

CXXII.

A petizione di un individuo di Lunigiana, il quale chiedea sussidio per mantenere il figlio studente, rescrisse :

F. 30, F. 223. — Prot. N. 4196.

È meglio che non vi sieno tanti studenti; quindi non si fa luogo alla dimanda.

Pavullo, 22 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

CXXIII.

Al Governatore di Garfagnana.

Il Governatore di Garfagnana dovrà stendere ancora entro il corrente mese di Dicembre un Rapporto politico dettagliato ed atto a far conoscere sotto quest'aspetto chiaramente lo stato della sua Provincia.

Detto Rapporto, che si trasmetterà a Noi direttamente e scritto di pugno del Governatore, verrà classificato e diviso come segue:

1.^o Dovrà contenere un Quadro generale dello stato dell'opinione pubblica;

2.° Si marcheranno i delitti denunziati dell'anno scorso ed il paragone cogli anni addietro, e ciò per un decennio.

3.° Classificazione dei delitti, epoche in cui sono più frequenti;

4.° Numero degli arresti in un anno, e dei detenuti in fine d'ogni mese;

5.° Numero dei precettati;

6.° *Sulle persone in ispecie*, cioè: persone difamate, sospette per qualunque delitto, luoghi di bordello nei diversi borghi e città;

7.° In punto a Sette segrete;

8.° Rifuggiti, ritornati con assoluzione o tollerati in paese, loro condotta, relazioni, stato pecuniario, vizj;

9.° Ciarle che si propalano nei caffè da oziosi, turbolenti, ecc. Chi sono dessi, contegno degli uditori negli ultimi tempi, cioè da circa un mese in poi;

10.° Nome dei confidenti principali della Polizia, loro professione, ritratto morale dei medesimi;

11.° Nota dei libraj che hanno venduto libri proibiti;

12.° Libercoli rivoluzionarj circolanti. Si spedisca possibilmente una copia de' medesimi;

13.° Sulla condotta morale, religiosa e politica degli Impiegati tutti dello Stato, su quelli di Comunità, Opere pie ecc.;

14.° Sulla condotta del Militare e dei Dragoni e Cacciatori in ispecie, disciplina, spirito, attività, energia, vizj; luoghi dei bagordi, da chi frequentati. Sugli uffiziali, loro stato economico, stima che godono, vizj di cui si accusano, case e persone che frequentano. Discorsi ai caffè ed osterie ove vi fossero soldati ed uffiziali. Sulle milizie, uffizialità (loro quadro); soldati (se vi sia molta gente pregiudicata);

15.° Sugli Impiegati civili converrà indicare chi abbia e chi non abbia mezzi, sul loro economico, spese ecc., confronto dei mezzi, debiti ecc.

16.° Sui forestieri, vagabondi, ove vadano, di-

scorsi loro cogli osti, camerieri, ai caffè ecc., di cosa s'informino, loro apparenza esterna;

17.° Sul Clero, sua condotta morale e politica. Quadro di Canonici, Prelati, Parrochi, specialmente sui più *popolari* e di talento.

Modena, 11 dicembre 1846.

Firm. FRANCESCO.

CXXIV.

Agli Atti del Ministero delle Finanze Estensi si trovano i seguenti Rapporto Ministeriale e Rescritto Sovrano.

N. 7221.

L'ex-militare italiano Pietro Limonazzi di Campegine, entrò a servizio quale Coscritto nel Reggimento Dragoni della Regina il 2 febbrajo 1813, e il 5 febbrajo 1814 abbandonò arbitrariamente il suo Corpo a Castellaro, come risulta da Certificato dell' I. R. Comando Militare in Verona.

Indipendentemente però da questa circostanza, il Limonazzi non fu contemplato per la pensione che implora colla supplica che si umilia di ritorno, in quanto che ricorse bensì a tale oggetto nel 1850 ma non già in tempo utile, a senso del prescritto dalla Notificazione del già Ministero di Pubblica Economia in data 7 luglio 1847.

Modena, 28 luglio 1856.

Firm. TARABINI.

Prot. N. 2963.

Visto e ritenuto il qui detto, dichiarando Noi che neghiamo al Limonazzi la pensione di grazia, *non già per la sua diserzione, e per aver lasciato scorrere i termini a reclamare*, ma perchè in genere non vediamo un motivo di trattare incomparabilmente meglio chi, benchè per forza, servì l'*inimico*

e l' usurpatore, in confronto di chi servì la Casa Nostra ed il Governo legittimo, pei quali si esige per la pensione l' invalidità in servizio e 16 anni di servizio stesso.

Pavullo, 29 luglio 1856.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

CXXV.

Francesco IV, nella circostanza del matrimonio del figlio, scriveva al Consultore di Buon Governo in Reggio il seguente Chirografo, che può dimostrare da quale spontaneità ebbero origine i festeggiamenti delle Città in quella occasione.

N. 480.

*Al Consultore Conte Francesco Scapinelli,
f.f. di Governatore di Reggio.*

Avvertiamo il Governo di Reggio che il matrimonio di Nostro Figlio avendo luogo subito dopo Pasqua, avrà luogo nel prossimo maggio la Nostra venuta e dimora a Reggio unitamente ai novelli Sposi; sarà quindi da avvertirsi il Podestà di Reggio di questo per poter in tempo prendere le misure necessarie, tanto riguardo allo spettacolo teatrale del tempo della fiera, come per far quei preparativi di feste per maggio, che si erano ideate e predisposte per la lieta occasione delle nozze di Nostro Figlio primogenito; e così anche il Governo potrà prendere le relative misure, ed informarci di quanto si sarà concluso di disporre e di fare a Reggio.

Modena, 5 febbrajo 1842.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Quasichè le parole di Francesco IV non avessero potuto esercitare sufficiente pressione sul Comune per obbligarlo a festeggiare con solenne pompa le nozze di Francesco V, il Consultore Delegato al Governo della Città e Provincia di Reggio scriveva al Comune in termini più espliciti ed imperativi, come rilevasi dalla seguente nota:

A Sua Altezza Reale.

*Il Consultore Delegato
al Governo della Città e Provincia di Reggio.*

In obbedienza al venerato Chirografo 5 corrente, N. 480, fui lieto di partecipare al Podestà, Conte Parigi, il fausto avvenimento delle nozze di S. A. R. il Principe Ereditario, onde, unita la Comunità, fosse sollecito di promuovere un buon esito dello spettacolo teatrale e le feste da offrirsi nel maggio durante l'onorevole permanenza della R. Corte e degli augusti novelli Sposi.

Occupatasi la Comunità con zelante sollecitudine delle relative proposte, mi comunica ora le prese risoluzioni, che sottopongo all' A. V. R. nell'ordine stesso che mi vengono presentate.

1.º Uno spettacolo teatrale ecc.

(Omissis).

Dell'Altezza Vostra Reale.

Reggio, 17 febbrajo 1842.

*Devotissimo, Obbedientissimo e Fedelissimo
Servitore e Suddito,*

Firm. FRANCESCO SCAPINELLI.

E Francesco IV, dopo di aver ottenuto il suo intento, mascherando la esercitata pressione, e volendo ben fare conoscere che del tutto spontanee erano le feste che il Comune avrebbe date, alla riportata Nota apponeva il seguente rescritto:

N. 650.

Approviamo tutti li qui indicati progetti di feste, che la Comunità di Reggio *vuol dare* in occasione del matrimonio di Nostro Figlio primogenito, riconoscendo anche in questa occasione l'attaccamento e la premura dei Reggiani per Noi e la Nostra famiglia, che fecero loro prendere queste pronte risoluzioni con un piccolo loro sacrificio.

Quanto all'isola Guaschi, ove la Comunità vuol fare una piazza, concediamo la distruzione di quelle case; e quanto alla rappresentazione teatrale bramiamo che la Comunità si limiti nell'Opera ad un buon soggetto di cartello, e piuttosto veda di scegliere una bella musica, e un bel soggetto non tanto tragico; mentre abbiamo veduto in esperienza che difficilmente si combinano bene più soggetti di cartello, e allora si fa una grandissima spesa senza ottenere l'effetto divisato.

Modena, 19 febbrajo 1842.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

CXXVI.

Rescritti e Chirografi riguardanti la Lega Doganale del Ducato Modenese coll'Austria.

Altezza Reale.

Al Plenipotenziario Estense, per le trattative della Lega Doganale coll'Austria, occorre sempre, per poter procedere nelle medesime, la definizione di alcuni punti che o sono per l'addietro rimasti per parte nostra in sospenso, o alla cui risoluzione non si è acquietato il Governo Austriaco. Mi è quindi

d'uopo d'interpellare su questi la Mente Sovrana, onde parteciparla al Plenipotenziario suddetto affinchè si regoli di conformità.

1.^o Il Tribunale *Superiore* di Finanza, ossia il secondo stadio di Giudizio pei due Ducati di Modena e di Parma, si vorrebbe dall'Austria stabilito in Verona; componendosi questo del Presidente del Tribunale di Appello unitamente a due Consiglieri, e ai Commissarj Estense e Parmigiano, secondo il progettato nel 23.^o dei Capitoli generali del trattato di Lega Doganale. Per quanto questo Governo dapprima si opponesse a ciò, proponendosi anche di istituire all'uopo apposite Autorità, pure il Governo Austriaco insiste sulla sua proposizione.

2.^o L'art. 25 del progetto suddetto stabiliva che il Governo Austriaco potesse entrare in trattative con altri Stati Italiani o Germanici, per farli accedere essi pure alla Lega; e che riuscendo a buon fine cogli Stati Italiani, avrebbe pure dovuto concorrervi la ratifica dei Ducati di Modena e di Parma, mentre questi fin d'ora avrebbero dichiarata la loro adesione alle relative convenzioni cogli Stati Germanici, ritenuto però che anche i sudditi Estensi avrebbero partecipato dei diritti e privilegi assicurati ai sudditi dell'Impero Austriaco, senza risentirne aggravio veruno. Modena ne chiedeva al caso comunicazione per sanzionare o ratificare tali convenzioni; ma il Governo Austriaco persiste nella sua proposta, ritenendo bastanti le offerte garanzie nella redazione dell'articolo a togliere ogni giusto timore.

3.^o Occorre poi di sapere se si ammetta dal Governo Estense la formazione di una Commissione per mettere in attività i nuovi Regolamenti di Finanza, e se si ammetta ancora (il che non facendo sarebbe un discostarsi per questo punto dalla Convenzione 26 luglio) che dessa si componga di due Commissarj Estensi, due Austriaci e uno Parmigiano.

4.^o Se qual base fondamentale delle attribuzioni da conferirsi alla stessa, si ritenga che nell'appoggio

dei lavori preparatorj qui eseguiti in concorso del sig. Trolli, e tosto che i medesimi siano muniti della sanzione dei Governi cointeressati, abbia dessa a proporre al Regio Ministero delle Finanze di Modena tutto quanto è duopo per conseguire la pronta attivazione della Lega, salvo il riportarsi alla decisione definitiva della Commissione Centrale in Verona, tutte le volte che il prefato Reale Ministero disconvenisse dalle proposte della Commissione attuatrice.

Sui quattro punti suddetti attenderò quindi le venerate Risoluzioni di Vostra Altezza Reale.

Il Ministro,

Firm. G. FORNI.

—

Pei primi tre punti amiamo di mostrare la maggiore correntezza, e si fa questo ulteriore sacrificio pel bene generale e per riguardo all'I. R. Governo Austriaco. Circa il 4.^o punto, vi acconsentiamo pure, salvochè includesse la nomina e collocazione degli Impiegati Doganali per parte di Commissioni miste dei tre Governi, intendendo noi riserbato questo diritto entro i limiti del nostro Stato al nostro Governo.

Modena, 1.^o febbrajo 1851.

Firm. FRANCESCO.

—

Venezia, 27 aprile 1851.

Caro Forni!

M'affretto di accusarle ricevuta della sua del 24, del rapporto e della lettera Malaguzzi del 19 da Roma, e della copia del Trattato firmato dai 5 plenipotenziarj. Le ritorno la lettera ed il rapporto Malaguzzi, come ella desidera.

La prima lettura dell'importante documento da Lei speditomi in copia, non mi fece cattiva impressione. Sono però con Lei che alcune espressioni

suonano male e pajono un ossequio alle massime del giorno. Esse certo provengono dal Baldasseroni come la patria podestà dal Fortunato, e l'istruzione pubblica dall'Antonelli. Studierò attentamente, la cosa, e conto di fare un'adesione condizionata, ossia dicendo: *Ritenendo che con tale e tale frase s'intende detta la tale e tale cosa*, vi aderiamo.

La cosa è elastica in ogni modo, e dice piuttosto poco. Allo zio i primi articoli fecero buona impressione, ma poi nell'insieme lo trovò *un brodo lungo*, e soprattutto gli dispiacque la parola *unione*, che ricorda una simile parola maneggiata dalla Russia.

Il Commissario che entro un mese deve rappresentare Modena, non può assolutamente essere che lo stesso Malaguzzi, che però deve venire prima a Modena a riferire e dare schiarimenti a voce. D'altronde non è detto ove si terranno tali conferenze, e vi potrebbero essere al solito difficoltà anche su ciò. Poi confesso che; quanto credo che piaceranno tali espressioni liberali al Papa e al Granduca, altrettanto daranno nel naso al Re di Napoli ed al Duca di Parma, per cui non vedo ancora così sicura ed incondizionata la loro firma. Spero che l'Austria saprà tutto; in ogni modo quel Governo pesa poco le frasi ed è solito anche di dare polvere negli occhi, per cui, esso che promise la Costituzione liberissima del 4 marzo, non si farà caso di quelle equivoche espressioni. — Torno a dire che io farò un'adesione dando una precisa e positiva interpretazione al trattato, voltandolo al mio modo di vedere, che sarà certo anche il suo. Scrissi a De Buoi sei altre cose; egli gliele potrà dire, anzi è bene che anche Scozia conosca la mia risposta a De Buoi. Dovendo già scrivere al medesimo, mi sono diminuito il lavoro, innestandogli le mie osservazioni sull'Editto progettato. Sono d'accordo con Lei in massima sul come condursi nelle trattative per la Lega Doganale. Lo dissi sempre già che Volo deve andare a Vienna. Pel 10 per 0/0 più di Parma, credo pure che in massima si possa sostenere; però, siccome

la nudità della frase urterà Parma e Ward, sarà meglio dire *che la relativa ricchezza maggiore* di Parma, attese le due città ed il minore Oltreapennino di Parma, sta a quella di Modena come, p. es.: 10:9, ma non più. Se l'Austria vuol dare a Modena 20 per 0/0 o 18 per 0/0 meno che a Parma, rispetto alla popolazione, la cosa si riduce al 10 per 0/0, e così circa avremo la cifra che desideriamo. Se p. es.: Parma ha 480,000 abitanti, Modena 578,000, ecco il calcolo: $480,000 : 970,000$ (base di riparto Parmense) $= 578,000 : 1,188,875$.

Questa base di riparto darebbe L. 2,021 a testa.

Dando un valore come di 10 ad un suddito Parmense, di 9 ad un Modenese, verrebbe, per un Parmigiano, L. 2,021 a testa, per un Modenese L. 1,819 a testa, e Modena potrebbe pretendere per base di riparto la cifra d'ital. lire 1,051,382.

Così la cosa è mascherata e concediamo ciò che l'Austria vuole assolutamente, e ciò che è in realtà, che un suddito Parmense renda più di un Modenese, ci mostriamo con ciò della massima discrezione nelle parole, non si urtano suscettibilità, siamo più conseguenti ed otteniamo circa lo stesso. — Infatti, il 10 per 0/0 più di Parma sarebbe $970,000 + 97,000 = 1,067,000$, locchè sarebbe di lire 15,618 in meno soltanto del da Lei ideato riparto. Ma su tal cifra terrò forte, essendo già la massima concessione possibile. Spero di essermi spiegato bene, e che Ella mi avrà inteso. Sia il milione saltare fuori (*sic*) col conto Cappellari, e 22,000 franchi della linea di Civago, li potevamo rivendicare; il risultato del 1850 Cappellari stesso lo ammette di 1,036,000 franchi, dunque le cifre sono prossime alla verità. Dunque, tenuto fermo ciò, tenute ferme le ultime progettate istruzioni per dare in mezzo alle discrepanze Volo-Cappellari circa il *Pauschale*, tenuto fermo il disposto circa i dazj differenziali da considerarsi, salvo due o tre punti *non per condizione sine qua non* ed ammenda a tutto il resto che desidera l'Austria, Volo potrà partire per Vienna; pel servitore si senta quale fra i

tedeschi di casa desideri di andare a Vienna. Volo poi mi troverà a Venezia. Penso ora che non gli occorre legno. Da Mantova v'è la strada ferrata sino a Venezia, a Trieste prende la diligenza *Eilwagen*, come ho preso io, come la prese mia moglie, e come ora prendono tutti, anche i più diligentemente avvezzi. Lo strascinare sino a Vienna un legno sulla strada ferrata è una *grandeur*, inutile che niuno stima più, ed almeno sono 4 a 500 fiorini di denari gettati. Il legno dunque tutto al più servirebbe sino a Mantova, se assolutamente Volo non vuole andare col corriere. In ogni modo il legno tornerebbe di lì vuoto a Modena. Torno a dire che ora neppure la più delicata signora prenderebbe un legno addietro sino a Vienna, perciò assolutamente non lo posso dare, ed ordino che vada, come tutti, colla strada ferrata e col vapore da Venezia a Trieste.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

Reggio, 22 maggio 1831.

Caro Forni!

Una circostanza non è stata da noi ventilata questa mattina, ed è la lettera a S. M. Noi non l'abbiamo considerata nella risposta ad Allegri, abbiamo rinunciato all'eventuale effetto che dessa potesse o potrà fare, se non ci si rinunzia anticipatamente. L'*ultimatum* del Ministro Austriaco fu fatto allorchè la mia lettera non era stata ancor consegnata a S. M.; d'altronde io devo valutare S. M. al di sopra dei suoi Ministri, e l'avergli scritto implicitamente ammetteva che, respinto dai Ministri, ricorreva a lui. Mi pare dunque che il sorpassare questo circostanza importantissima, ed il supporla infruttuosa sin d'ora, sia cosa precoce e malfatta. Convienne istruirne Allegri, fargli vedere che solo sabato scorso fu dessa consegnata a S. M., che io attendo che S. M. mi risponda, o incarichi qualcuno a rispondermi, che

quindi non si può ora dare la Nota finale (la quale del resto sta benissimo) finchè non si sappia l'effetto di quest'ultimo mio passo. Oppure conviene innestare nella Nota la clausola che direbbe, *ove il passo fatto dal mio Sovrano, il Duca, direttamente a S. M. l'Imperatore non sortisse il desiderato effetto*. La cosa merita serio riflesso anche per le convenienze. Chiedere giustizia a S. M. e dirgli nella lettera che *fò* quel passo dopo di avere esauriti tutti gli altri, e poi cedere nel frattempo e prima di avere potuto materialmente conoscere l'effetto di detta lettera (giacchè non si può pretendere che S. M. risponda a posta corrente), mi pare uno sbaglio diplomatico. Ella mi dirà che, conosciuta un'assoluta volontà di S. M., bisognerebbe infinitamente moderare la Nota, e ciò d'altra parte mi dispiacerebbe infinitamente, perchè non vi vorrei cambiare una virgola; ma insomma quest'ultima ancora di salute non potrà essa meritare che si bilanci bene questa circostanza?

Domattina vado ad una mia tenuta a Salvaterra e sarò di ritorno verso il mezzogiorno a Reggio. Le dico ciò pel caso che Ella o volesse di nuovo parlarmi o mi scrivesse su ciò. Ella può del resto spedirmi staffetta anche la notte, giacchè la cosa, essendo grave, merita qualunque disturbo. Può essere che io non abbi considerata la cosa sotto tutti i punti di vista, ma non potei a meno di metterla in avvertenza su questo ultimo punto, giacchè, sciolto questo dubbio, non ve ne può essere assolutamente verun altro.

Suo ben affezionato,

Firm. FRANCESCO.

CXXVII.

Brani di Autografi di Francesco V., relativi al Trattato coll'Austria della Lega Doganale.

1.^o

Premesso tuttociò e nel caso che la proposizione

anzidetta non fosse stata accettata dall'I. R. Governo Austriaco, e ritenuto che la proposizione diversa fatta dal signor Cavaliere De Cappellari con sua lettera del 20 corrente, dalla S. V. Illustrissima annunziatami già nel giorno antecedente in modo confidenziale, sia assoluta ed indeclinabile offerta del di Lei Governo, io sono autorizzato a dichiararle che S. A. R. il mio Augusto Sovrano, mosso soltanto da considerazioni superiori e per evitare maggiori inconvenienti, si adatterà ad accettare la proposizione anzidetta d'un milione per minimo. Tutto questo però senza pregiudizio di quelle ragioni che, diffusamente spiegate in tutte le passate trattative, e della cui giustezza il Governo Estense ne rimane tuttavia persuaso, intende che debbano valere, se non si possa prima, assolutamente poi al finire del primo periodo della Lega Doganale.

2.º

Il Conte Volo faccia uso dell'istruzione del 1,050,000, come se l'avesse avuta ora. Se tutto è inutile, si stenda, nel firmare pel milione di *minimum* e base di riparto, una protesta concepita circa in questi termini:

« Mentre il Governo di Modena, spinto da considerazioni superiori e per evitare al proprio paese maggiori inconvenienti, conscio a sè stesso di non avere ommessi sforzi e fatiche per ottenere un risultato più favorevole, e di avere così esauriti i suoi obblighi verso il medesimo, sottoscrive al trattato quadriennale di Lega Doganale; colla protesta e riserva però che, ove col tempo, e soprattutto spirato il primo quadriennio, non venissero ascoltate le ulteriori rimostranze che desso intende di fare, credendosi leso nella cifra del minimo e base di riparto stabilito in un solo milione di franchi, avendo Modena 578 mila abitanti, mentre la cifra di riparto di Parma con 480 mila abitanti è di e quella del Lombardo-Veneto con abitanti di lire, esso Sovrano di Modena non potrebbe

dopo tale primo periodo ulteriormente rimanere, con evidente danno del paese e dell'Erario e contrariamente ai patti stabiliti nei preliminari in Milano, nella Lega Doganale, alla quale si assoggetta ora, come si disse di sopra, per evitare in questo ultimo momento della trattativa mali e disturbi maggiori a sè ed al proprio paese.

Altezza Reale.

Il Cavaliere di Cappellari mi fa conoscere, per incarico ricevutone dal nuovo Ministro Imperiale del Commercio Cavaliere di Baumgartner, la *piena soddisfazione* di esso e del Barone Krauss all'adesione data alla proposta base di riparto delle future rendite doganali, e mi trasmette il progetto delle variazioni, che al séguito di ciò e delle altre cose concertate in Vienna dal signor Conte de Volo, sarebbero da portarsi alla progettata redazione del trattato. Ho però verbalmente fatto conoscere al signor Conte Allegri che la espressione della *soddisfazione* suddetta, l'aspetto da lui, come solo organo presso di noi del Governo Imperiale, come pure che da lui aspetto di conoscere che effettivamente il signor Cavaliere de Baumgartner sia stato rivestito della qualità di I. R. Plenipotenziario per le trattative della Lega Doganale; sul che il Conte Allegri ritiene che non tarderanno a pervenirgli da Vienna analoghe istruzioni. Frattanto, perchè al giungere di questa formale dichiarazione non manchi persona che trovisi abilitata ad entrare effettivamente col signor Cavaliere Cappellari nelle trattative opportune, io mi faccio sollecito di rappresentare a Vostra Altezza Reale che, ove intendesse di esonerare da questo incarico il signor Conte de Volo, sarebbe necessario il procedere alla nomina d'altro Plenipotenziario da munirsi d'apposita Credenziale, e sarebbe opportuno il dargli ancora facoltà di nominare un proprio Delegato che trattasse direttamente col Cavaliere Cappellari. Al nuovo Plenipotenziario

dovrebbe, in caso, farsi dal Conte de Volo la consegna delle carte relative.

Aspetterò su di ciò di conoscere le determinazioni di Vostra Altezza Reale per poter poi agire di conseguenza.

Modena, 40 giugno 1851.

Il Ministro

Firm. G. FORNI.

Modena, 41 giugno 1851.

Si approvano le osservazioni sull'irregolarità della comunicazione ecc. Stante le nuove incumbenze che sta per assumere il Conte Volo al Ministero dell'Interno, viene egli da Noi esonerato d'ogni e qualunque altra trattativa che pur ancora vi potesse essere circa la Lega Doganale.

Nominiamo a Plenipotenziario Nostro il nostro Ministro delle Finanze, che però, attese le sue incumbenze, delegherà un suo subalterno pel dettaglio delle trattative col Cavaliere Cappellari. In fine si facciano le volute clausole circa l'adesione condizionata e fatta *per evitare inconvenienti maggiori per parte nostra.*

Firm. FRANCESCO.

NOI FRANCESCO V, ECC. ECC.

Animati principalmente dal desiderio di sempre più stringere i rapporti d'intera amicizia e buon vicinato che felicemente ci uniscono alla Maestà dell'Imperatore d'Austria, e viste di già condotte pressochè al termine le trattative per una Lega Doganale tra l'Impero Austriaco, i Nostri Stati e il Ducato di Parma;

Per la fiducia che riponiamo nello zelo e nella sperimentata capacità del nostro ben amato Ministro

delle Finanze, Ferdinando Castellani Tarabini, Nostro Ciambellano e Consigliere di Stato, lo abbiamo eletto e nominato, come per le presenti lo eleggiamo e nominiamo a Nostro Plenipotenziario per conchiudere nel modo più conveniente, sulle basi già convenute coi Plenipotenziarj delle altre due Alte Parti Contraenti, l'ultimazione della suddetta Lega Doganale, e sottoscrivere a suo tempo coi medesimi il relativo Trattato, conferendogli perciò tutte le facoltà e pieni poteri necessarj, salvo soltanto la Nostra ratifica.

In fede di che saranno le presenti firmate di Nostra Mano, munite del Nostro Sigillo, e controsegnate dal Nostro Consigliere di Stato, Ministro degli Affari Esteri, Conte Giuseppe Forni.

Dato in Modena, questo giorno... del mese di giugno milleottocento-cinquantuno (1851).

—

Al Ministro delle Finanze.

Ritenute le trattative per la Lega Doganale condotte pressochè al termine, dovendosi ora ultimare le medesime nel modo più conveniente, formare a suo tempo, e quando l'Austria abbia adottato la tariffa per la quale sola Noi ci obblighiamo, il relativo solenne Trattato, ed apporvi le clausole opportune circa l'adesione condizionata dal Nostro Governo emessa per evitare inconvenienti maggiori, nominiamo per tutto ciò a Plenipotenziario Nostro il Nostro Consigliere di Stato Ministro delle Finanze.

Nel mentre che rimarrà affidata al medesimo ogni analoga attribuzione, lo abilitiamo però, attese le sue incumbenze, a delegare un di lui subalterno pel dettaglio di quanto sarà da combinarsi ancora col Plenipotenziario Imperiale.

Modena, 13 giugno 1851,

Firm. FRANCESCO.

—

Prot. Ris. N. 180. Tit. XXXII, Fasc. 974, N. 139.

Eccellenza.

Modena, li 20 agosto 1851.

Il Ministero Imperiale del Commercio ha informato S. A. il signor Principe di Schwarzenberg, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri di Sua Maestà il mio Augusto Signore, che nel testo del progetto di Trattato per l'Unione doganale col Governo di Modena era mente di quest'ultimo d'introdurre alcune parole, le quali dovevano indicare che il Governo di Modena era entrato nella Lega Doganale contro il suo convincimento, e che inoltre egli voleva intercalare la riserva fatta nella dichiarazione adesiva del 24 maggio, diretta ad ottenere migliori condizioni pel secondo periodo del Trattato, come pure che il Ministro delle Finanze, Cavaliere Tarabini, dichiarando di averne ricevuta l'espressa commissione da S. A. R. il Duca, avesse insistito, all'atto della revisione del progetto di Trattato, perchè almeno vi fosse introdotto il seguente passaggio:

“ Siccome però il Governo Estense dichiara di aderire allo stabilito modo di riparto per considerazioni d'ordine superiore, così dopo il 1.^o periodo suddetto, e nel caso di prolungamento della Lega Doganale, si riserva di ottenere quel migliore e più vantaggioso riparto che, tenuta a calcolo la popolazione degli Stati Estensi e le circostanze tutte dei medesimi, gli potrà giustamente competere. ”

Su di ciò S. A. il signor Principe di Schwarzenberg ha fatto, in un dispaccio del 14 luglio scorso, i seguenti riflessi:

“ Ch'egli non può sfuggire alle viste superiori del Ministero Ducale che l'introduzione in un Trattato destinato alla pubblicità di un passaggio, il quale potrebbe essere interpretato come una dimostrazione diretta contro delle condizioni forzate, è incompatibile tanto colla dignità del Governo Ducale, quanto con quella dell'Austria, e che quindi egli appare sin

d'ora indicato di omettere ogni passaggio di questa natura, la cui ammissione nel testo del Trattato non potrebbe in ogni caso essere acconsentita dall'Austria. »

Io sono incaricato, signor Conte, d'impiegarmi con tutto lo zelo, affinchè il Governo Estense si rimuova dalle indicate proposte, e nel mentre oso lusingarmi che tutto ciò che ho avuto l'onore di esporre verbalmente in tale proposito a S. A. R. il Duca a Massa, ed in séguito a V. E. nelle confabulazioni seco Lei avute, avrà persuaso il Governo Estense che non è certamente nella sede di un pubblico Trattato che possano aver luogo simili dichiarazioni, attenderò dall' E. V. un categorico riscontro al presente mio foglio, e frattanto mi pregio di confermarle i sensi dell'alta mia considerazione.

Firm. ALLEGRI.

A. S. E. Il signor Conte Forni in Modena.

—

Al signor Conte Allegri, Ministro Residente.

Modena, 6 settembre 1851.

Ha portato il Governo Estense la sua più seria attenzione su quanto la S. V. Illustrissima comunicavami col suo pregiato Dispaccio del 20 agosto ultimo scorso, del quale le accusai il ricevimento col mio foglio del successivo giorno 21, e se per una parte non ha tralasciato di penetrarsi delle osservazioni emesse dal Gabinetto Imperiale circa al passaggio dell'Articolo 29 della progettata redazione del Trattato di Lega Doganale, che incomincia colle parole — *Siccome però il Governo Estense*, e finisce colle altre: — *gli potrà giustamente competere* — non ha però in pari tempo potuto a meno di non riconoscerlo perfettamente consentaneo alla condizionata adesione già data, mediante la lettera 24 maggio anno corrente, sulle esibite finali propo-

sizioni per la Lega Doganale, alle istruzioni fornite al proprio Plenipotenziario Ministro Tarabini (come già espressi alla S. V. Illustrissima colle altre mie del 14 e 15 di giugno), e all'intimo proprio convincimento risultante dallo studio più profondo e coscienzioso della materia. Si renderebbe perciò necessario il proporre contemporaneamente che, mentre soddisfacesse alle viste del Governo Imperiale, fosse però capace di tutelare in pari tempo l'interesse del Governo Estense, onde esso di fronte all'Austriaco ed al Parmense non si obbligasse oltre quanto letteralmente esprime la summentovata lettera del 24 maggio alla S. V. Illustrissima diretta, e da Lei elevata alla cognizione del suo Gabinetto, come ne fa fede la responsiva sua del 26 dello stesso mese. Ma siccome le riserve espresse nella medesima dovettero emettersi nella circostanza, principalmente, che questo Governo si vide condotto ad accettare una proposizione che non precisa ancora abbastanza le future sue condizioni; così sembrerebbe al medesimo miglior consiglio che venissero determinate prima di tutto positivamente le condizioni suddette, giacchè potrebbe anche darsi il caso che il passaggio summentovato dell'Articolo 29 del progetto di Trattato, o il temperamento stesso che si proporrebbe, si rendesse affatto superfluo. Sarebbe quindi necessario che venissero previamente determinate le cifre basi di riparto per Parma e pel Lombardo-Veneto, e che fossero comunicate al nostro Plenipotenziario unitamente alle Tabelle dei prodotti doganali del 1845, 46 e 47, dalle quali debbono essere desunte, e che formeranno parte del relativo allegato insieme agli Specchi delle spese, che dai prodotti suddetti debbono detrarsi. Senza di ciò, la S. V. ben vede, come ho già avuto l'onore di rappresentarle più e più volte a voce, che la cifra di 1 (un) milione, assegnata a Modena come base di riparto sul cumulo dei futuri prodotti doganali, è parola che per sè nulla esprime di politico, e che solo acquisterà un senso più o meno a noi favorevole, secondochè più o meno

alti risulteranno gli altri due termini della proporzione, con cui il cumulo suddetto dovrà dividersi fra Modena e Parma ed il Lombardo-Veneto.

Io voglio credere che la S. V. Illustrissima, persuasa di questa convenienza, che in sostanza non è che l'adempimento di quanto si è convenuto, vorrà dar opera onde le cifre summentovate siano determinate il più prontamente possibile, e trasmessi al nostro Plenipotenziario tutti gli stati relativi; mentre io mi riservo a comunicarle allora le conseguenti determinazioni del mio Governo sul nostro passo dell'Articolo 29, e sul temperamento diverso che sarebbe da prendersi.

Rinnovo ecc.

Firm. G. FORNI.

ART. 3.^o

Segreto del trattato d'Unione Doganale tra l'Austria e l'Arciduca Francesco V, estratto dal testo originale conservato nell'archivio segreto già Estense.

« Se gli Stati dell'Unione Doganale Germanica o il Piemonte, appoggiandosi ai rispettivi loro trattati 18 ottobre 1851 e 19 febbrajo 1853, e non riconoscendo il presente trattato per una completa Unione Doganale, pretendessero gli stessi favori che sonosi col medesimo scambievolmente accordati l'Austria e Modena, l'I. R. Governo assume di respingere simili pretese dimostrandone l'inattendibilità, e di fare in modo che il Governo Ducale di Modena non abbia a soffrire danno, tenendolo contemporaneamente al fatto delle pratiche relative.

» Ogni qualvolta per altro il prelodato I. R. Governo non riescisse o prevedesse di non riescire in simili premure, il presente Trattato, senza uopo di precedente denunzia, verrà sciolto, previo per altro

un avviso da darsi in tempo utile al Ducal Governo di Modena.

Per Copia conforme

Per ordine Dittatorio

Modena, 15 settembre 1859.

CXXVIII.

Memoria sulle note ipotecarie contro i beni di Francesco V di ragione allodiale.

Fra le esplorazioni praticate nei diversi Ufficj a disimpegno delle funzioni attribuiteci dal Decreto 21 luglio p.^o p.^o, merita di essere annoverata quella che avvisa, come il patrimonio allodiale, qualunque esso sia o possa essere, di Francesco V, è coperto d'ipoteche per un valore di circa quattro milioni.

Non si creda però che gl'inscriventi appartengano alla classe dei mutuantì ad interesse, o di qualunque altro possa spiegare titolo ereditario. No, per verità; è invece l'ex Duca stesso, in persona del proprio Procuratore allodiale, che dopo diecisette anni di matrimonio ed in procinto di abbandonare questi Stati (quasi diminuzione di capo) si rammenta dell'obbligo che gl'incombe di tutelare gl'interessi della di Lui Consorte, in ordine alle convenzioni matrimoniali seco Lei contratte. Poscia vi tiene dietro, con osservanza d'ossequio osteggiante l'interesse dei suoi clienti, un tale che intende di rappresentare la caterva dei domestici pensionati da Francesco IV, che un meto reverenziale aveva fin qui trattenuto dal cautelarsi con iscrizione ipotecaria a carico dell'Erede del suddetto Testatore, ed all'appoggio dell'asserta ultima volontà di quello, in data 21 settembre 1845.

Come gl'inscriventì siano riesciti nell'intento di provvedere al rispettivo loro interesse, lo vedremo dall'analisi compendiosa delle anzidette due Note, che si uniscono in allegato A e B.

Si prescinde dall'osservare come il Principe, contro del quale sono state accese le anzidette iscrizioni,

essendo oltremodo ricco e provveduto altrove di beni, non avrebbe potuto ispirare verun timore, e tale da muovere la solerzia degli interessati a fare le suddette comparse, ed è intuitivo che il fine vero propostosi si fu quello di coprire il margine delle attività, per paralizzare l'esercizio delle pretese che lo Stato ed i privati fossero per allarmare per reclamande indennità, giacchè, come si è osservato, i dipendenti si astennero dall'inscrivere per i primi, e la sullodata Principessa, che avrebbe potuto farlo in persona di un suo Procuratore, si astenne dal farlo prima della sua partenza, e primachè fosse accesa l'ipoteca dal Marito.

Prendendo d'altronde ad esame la nota ipotecaria insinuata dall'avvocato Annibale Vandelli nel 24 maggio ultimo scorso N. 1786, accettata dal Conservatore all'appoggio di asserto trattato conchiuso in Baviera li 9 marzo 1842, prefeferente il contratto di matrimonio di Francesco V colla Principessa Aldegonda di Baviera, si affaccia ben tosto, come oggetto insormontabile, che il suddetto documento, comechè celebrato in estero, Stato non può, secondo l'Articolo 2128 del Codice Napoleone (che era appo noi in vigore nel 1842), produrre ipoteca sui beni esistenti in questi Dominj, quando non vi siano disposizioni internazionali che possano mettere qualche soffio di vita civile in codesta mostruosità legale. Ma così è che non si conosce trattato speciale colla Baviera, che accenni a relativa convenzione, dunque l'ipoteca accesa in proposito è nulla. Questa disposizione è anche ripetuta nel nostro Codice all'Articolo 2182, da quello stesso Legislatore che doveva, pel suo vantaggio, preavvisarne l'applicazione al caso concreto, e ciò per l'evento, che trattandosi di materia toccante il tratto successivo del tempo, si credesse da taluno applicabile l'impero della presente legislazione.

È pure osservabile che l'iscrizione (seppure non fosse nulla) potrebbe essere ridotta col compartirne il proporzionale ratéo sulle altre allodialità del Principe conjugato, e colla diminuzione da apportarsi

all'erronea capitalizzazione dei diritti eventuali, arbitrariamente eseguita, sopra un patrimonio allodiale di cui è dubbia d'altronde l'esistenza, per le cose in altra memoria dedotte contro la divisione dei beni camerali ed allodiali, fatta da Francesco IV ed Erede suo.

Alla Nota poi del signor Consultore Bergamini, in via preambola si contraddice coll'eccezione di deficienza di Mandato. Perocchè, se la servitù di Corte nell'ordine gerarchico di dipendenza era sottomessa alla disciplina del Consultore, o perchè le inchieste, i reciami ed i bisogni del famulato sono destinati a passare, singolarmente od all'unisono, per la tuba del superiore, ciò non avveniva che unicamente nei rapporti ed obblighi intercedenti fra padrone e servo, ma non mai perciò che riferisse all'esercizio dei diritti civili, in contraddittorio di quello stesso da cui dipendono, oppugnandovi ogni principio di ragione. Vi occorreva quindi mandato speciale per cadauno, o ben anche collettivo, ma distributivo dell'avere di ciascuno e dei diritti diversi di cui uno si trovava investito, ovvero l'intervento dell'esecutore testamentario.

Questo però non è il solo difetto afficiente quella iscrizione, ma ve ha un altro che la legge dichiara insanabile, ed è quello di non essere (come nel concreto caso) conosciuta la persona, nè precisato il titolo quantitativo, e la mancanza relativa è contemplata dall'Articolo 2201 dell'attuale Codice Civile in vigore rispetto alla forma e modalità dell'iscrizione, a termini dell'Articolo 29 delle Disposizioni transitorie, ove sta scritto: « Le iscrizioni che si
« eseguiscano dopo questo Codice, sebbene si rife-
« riscano a titoli anteriori, non sono valide ove
« non siano fatte in conformità dello stesso Codice. »

Era poi necessario che oltre al nome appellativo fosse aggiunto l'avere di ciascun pensionato, giacchè le norme per la liquidazione relativa furono date dal Principe Massimiliano, esecutore testamentario, con sua nota 22 luglio 1849, accettata dal nipote

con suo Chirografo 3 agosto anno suddetto, che
forma l'allegato C.

30 settembre 1859.

Per la Commissione,

Firm. AVV. GIO. SORAGNI.

ALLEGATO A. — *Della memoria sulle note ipotecarie.*

All'Ufficio delle Ipoteche in Modena.

Il sottoscritto Avvocato Annibale Vandelli di Modena, Procuratore allodiale di S. A. R. Francesco V d'Austria d'Este, Regnante Sovrano di Modena, previa elezione di domicilio nel Regio Ducale Palazzo di questa Città,

Denunzia

Che con Trattato Matrimoniale datato da Monaco (Baviera) 9 marzo 1842, depositato in originale all'Archivio della Real Casa, conchiusosi il matrimonio tra S. A. R. Francesco V d'Austria d'Este, in allora Principe Ereditario, e S. A. R. la Principessa Adelgonda, figlia a S. M. Lodovico I, Re di Baviera, venne allo sposo costituita la dote di fiorini centomila (100,000) di convenzione bavarese, ed all'incontro per parte dello sposo, oltre la dotazione in aumento di dote di simili fiorini cinquantamila (50,000) di convenzione bavarese, venne promesso ed obbligato alla Sposa l'annuo pagamento di fiorini quindicimila (15,000) di convenzione austriaca per titolo di spillatico, ed in caso di Vedovanza, oltre l'aumento di simili fiorini tremila (3000) di convenzione austriaca al detto annuo spillatico, la corrisposta alla Vedova dell'annuo mantenimento e trattamento conveniente alla sua condizione, da godersi da essa ove meglio le fosse piaciuto, ed il cui importo venne fissato in annui fiorini cinquantamila (50,000) di convenzione austriaca.

Che fra li patti esplicitamente stipulati in detta

convenzione, che in copia autentica si unisce, trovansi la promessa di ipoteca per parte dello Sposo sopra i suoi beni allodiali ad assicurazione della dote e patti nuziali.

All'effetto quindi di Legge, e specialmente di tale patto, il sottoscritto chiede che

A favore di S. A. R. la Principessa di Baviera Adelgonda, attuale Duchessa di Modena, ed a carico di S. A. R. Francesco V d'Austria d'Este, Duca Regnante di Modena, di Lei Coniuge, e sopra i beni tutti allodiali del medesimo presenti e futuri venga iscritto il suddetto titolo di dote, aumento della medesima e patti nuziali pel merito capitale corrispondente di italiane lire tremilioni ottocentosettantacinquemila trecentottanta (It. L. 3,875,380).

Che è quanto ecc.

Avv. ANNIBALE VANDELLI.

Per copia conforme, FRANCESCO PELLEGRINI.

ALLEGATO B. *Della memoria sulle note ipotecarie.*

All'Ufficio Ipotecche in Modena.

Il sottoscritto Giovanni Battista Bergamini, Consultore dell'Alta Direzione della Regia Casa, rappresentante la massa dei serventi la Regia Corte di Modena, e nell'atto presente la specialità dei serventi contemplati dal Testamento di S. A. R. Francesco IV di gloriosa memoria, previa elezione di domicilio nel R. Ducal Palazzo di questa città, segnato a/1,

Denunzia

Che nell'ultimo Testamento 21 settembre 1845, consegnato all'Archivio della Regia Casa, e che in autentica copia si unisce giusta ecc., col quale cessò di vivere S. A. R. Francesco IV, arciduca d'Austria d'Este, duca di Modena, emergono onorati di pensioni vitalizie li serventi della Sua Reale Casa pro-

porzionalmente agli anni di prestato servizio, pensioni attualmente liquidate nel complessivo importo annuo d'italiane lire 58,340. 07.

Ciò posto, il sottoscritto, senza entrare nel merito se, essendo li suddetti contemplati serventi del Sovrano e sua Reale Corte, e come tali impiegati dello Stato, la pensione a loro favore ordinata abbia più presto da pagarsi dallo Stato stesso, anzichè dal patrimonio allodiale Sovrano privato del defunto, e senza intendere di pregiudicare perciò menomamente all'indeclinabile effetto delle testamentarie disposizioni dell'altefata R. A. S. in ordine a persone da sè dipendenti e rappresentate in massa nel loro interesse, addomanda iscriversi intanto l'ipoteca a senso di Legge competente ai suddetti contemplati pel complessivo ammontare d'italiane lire 1,166,801. 40, capitale corrispondente al suddetto annuo fruttato ecc., sui beni tutti di provenienza dell'eredità di S. A. R. Francesco V, arciduca d'Austria d'Este, duca di Modena ecc., ecc., e posti nel Circondario di questo Ufficio, e precisamente sopra i seguenti beni, e cioè:

1.° Tenimento detto della *Quiete*, di circa B.° 5032, posto in Finale, Via Rovere e Massa Finalese, con fabbriche civili e rusticali, cascina, ecc.

2.° Tenimento posto in San Felice, Rivara e Gavello, di circa B.° 1940. 38, con palazzo in San Felice e fabbriche civili e padronali.

3.° Terre a gelseto, risaja e praterie, poste in San Felice, e nelle così dette *Aperte*, di circa B.° 328, con fabbriche rustiche, fabbrica di bigattiera e filanda e cascina.

4.° Tenimento detto dell'*Amareto* e *Vecchieto*, fabbriche civili e rusticali, posto in Montefestino, Selva, Montebaranzone, Ligerzano e Sassomerco, con boschi e castagneti, di circa B.° 1250. 56.

5.° Altro detto di *Panzano*, in Villa Panzano, con fabbriche rusticali e molino, di circa B.° 175.51.

6.° Altro detto del *Carpiggiano*, posto in Rovereto Fossoli e San Martino, di circa B.° 279. 59, con fabbriche rusticali.

7.^o Altro detto di *Budrione*, con fabbriche rusticali poste in Budrione e Miglianina, di circa Biolche B.^e 604. 49. Salvi ecc. ecc.

G. B. BERGAMINI, *Consultore*.

ALLEGATO C. — *Della memoria sulle note ipotecarie.*

F. 13. F. A. — Prot. N. 3999.

Si trasmette al consultore Gaddi l'unita Decisione di S. A. R. l'Arciduca Ferdinando Feld-Maresciallo, Nostro amatissimo Zio, qual Esecutore testamentario di Nostro Padre, di cara e gloriosa memoria, circa l'interpretaizone da darsi al Paragrafo del Testamento 21 settembre 1845 rispetto le pensioni delle persone addette alla Casa Regia, decisione che noi troviamo giusta, ed accettiamo, e che dovrà servire d'ora innanzi di regola invariabile.

Il Consultore Gaddi metterà quindi su tal base in corso le pensioni tuttora pendenti o non liquidate, e così risponderà ai quesiti fatti.

Payullo, 3 agosto 1849.

Firm. FRANCESCO.

—
NOTA.

Essendomi stata comunicata dal mio carissimo Nipote, S. A. R. il Duca di Modena Francesco V, la memoria N. 529 che sotto la data 1.^o novembre 1848 gli ha sottoposta il Consultore Antonio Gaddi come Direttore della Casa Reale di Modena, e che contiene alcune domande riguardo al modo d'interpretare e porre in effetto la volontà testamentaria del defunto mio carissimo fratello, il Duca di Modena Francesco IV, di gloriosa memoria, in qualità di suo esecutore testamentario, stimo di dare qui la seguente risposta come norma, salvo però

sempre il diritto al mio carissimo Nipote, il presente Sovrano Duca Francesco V, di decidere o mutare quei punti come lui giudicherà opportuno.

Le parole del testamento, statomi comunicato colla data 21 settembre 1845, sono le seguenti:

« La mia gente di servizio, che mi ha servito fedelmente al di là di venti anni, avrà diritto a pensione in regola di due terzi del suo ultimo soldo con gli emolumenti fissi. Chi serve da più di quindici anni, potrà aspirare a pensione, se vuole; ma solo a 40 per 100 della sua paga, senza contare emolumenti; ma senza demerito, mio figlio Erede non potrà dimettere alcuno dei miei fedeli servitori di casa senza pensione di 30 per 100 della loro paga, senza emolumenti. »

I Registri della Casa debbono constatare quali delle persone che si trovavano al servizio all'epoca della morte avevano i 20, e rispettivamente i 15 anni di servizio: la continuazione di anni di servizio prestati dall'epoca della morte di S. A. R. il Duca Francesco IV in poi, non dà immediato titolo ad appartenere alle dette categorie, ma solo all'ulteriore bontà del nuovo Sovrano a cui servono. Quindi sta alla Direzione della Casa calcolare qual parte del soldo percepito all'epoca della morte di S. A. R. il Duca Francesco IV competa a ognuno come pensione, secondo il testamento. Perciò poi che riguarda quelli che servivano già, 20 anni o più alla detta epoca, ed a cui compete, oltre i due terzi del soldo, *anche gli emolumenti fissi*, in questa espressione, secondo me, sono compresi tanto gli assegni ad *personam*, se erano annui e non per una volta tanto, quanto l'alloggio gratuito e l'affitto in denaro, lumi, combustibili, biancheria (se ne avevano godimento fisso); livrea o assegno a titolo vestiario, e così, per quelli di scuderia che allora ne godevano, l'assegno di lire 6 mensili in compenso del lettame; poi il godimento gratuito di medico e medicinali. Similmente, la colazione e tavola, o mancando questa, la fissata diaria. Ma anche tutto ciò, nel caso che

questi godimenti fossero fissi, onde l'individuo li godesse tutto l'anno.

Se però, per disposizione diversa del Sovrano o pel buon ordine di casa, S. A. R. giudica più opportuno di dare per l'uno e per l'altro di questi emolumenti fissi, o per tutti insieme, un compenso in denaro, ciò non può dipendere che dalla decisione del Sovrano Erede, e in questo caso la Direzione della Casa avrà a proporre a S. A. R., secondo i prezzi locali più comuni, la somma ridotta a prestazione mensile o trimestrale, secondo verranno pagate le pensioni, che sarà giudicata equa come compenso.

Eywanowitz in Moravia, li 22 luglio 1849.

Firm. Arciduca FERDINANDO D'AUSTRIA D'ESTE.

(Concorda coll'originale).

Firm. FRANCESCO.

CXXIX.

Schiarimenti sull'esecuzione del Legato ordinato dal Marchese Antonio Aymi Visconti a favore dei Padri Gesuiti di Modena ed in loro mancanza dei Poveri di cotesto Stato.

Il Duca Francesco IV, con suo Chirografo datato 16 novembre 1816, abilitava il marchese Filippo Molza a convalidare con documento autentico l'obbligazione preventivamente assunta a favore del Marchese Antonio Aymi Visconti di Milano, per la somministrazione fatta da quest'ultimo a quel Principe di zecchini diecimila per anni dieci coll'interinale corresponsione del frutto del 6 per 0/0, e con facoltà attribuita al Mandatario d'ipotecare a sicurezza del mutuo consumato la tenuta Ventitorri, come emerge da Allegato A.

Il Mandatario dava corso ai relativi incombeni mediante rogito Malagoli 17 novembre 1816, a cui, per trattarsi di documento pubblico, ci rimettiamo.

Avendo il prefato signor Marchese, con suo testa-

mento consegnato alle matrici del notaro Malagoli disposto che l'anzidetto capitale, la cui particola sta scritta in Allegato B, fosse devoluto per legato ai PP. Gesuiti di Modena, e venendo questi a mancare, a favore dei Poveri di cotesto Stato, il Duca ne preveniva l'erede col mezzo del Conte Andreani, e ciò con lettera accompagnatoria del Chirografo di Deroga alla legge delle Manimorte, e dell'accettazione fatta di detto legato dal Padre Bonifazio Malfatti, Procuratore del Collegio Gesuitico di Reggio, i quali tre recapiti si uniscono sotto le lettere C, D, E.

Notificato l'erede del Benefattore degli atti suindicati procedeva con rogito Malagoli 24 aprile 1820 a fare la cessione ai suddetti PP. Gesuiti del surripetuto credito, ed a fare ad essi la tradizione del relativo documento a piena e completa evasione degli obblighi scaturiti dalla precitata Disposizione.

Nella precitata lettera preludiava all'apertura di un altro Collegio Gesuitico da stabilirsi in Modena, ed atteneva sventuratamente la parola, poichè nel 1824 fu inaugurato il loro installamento in cotesta capitale, assicurandone la sussistenza con una parte della tenuta detta del Traghetino e col frutto del capitale ceduto dal Visconti.

Dopo ciò, ognuno sarebbe naturalmente tentato a credere che il Duca, in occasione di divenire alla restituzione del capitale suddetto come di titolo onninamente a carico del suo privato peculio se ne fosse sdebitato con mezzi di particolare sua ragione. Niente di tuttociò; Francesco IV, invece, in circostanza che il Fisco si era impinguato delle spoglie del noto cassiere Toschi, e che per parte del Ministero della Finanza si era fatto acquisto di alcuni beni di provenienza Pellicari e Montessori aderenti alle proprietà confiscate, passò ad assegnare tutte queste terre, nella notabile estensione di BB. 413, ai Gesuiti del Collegio Modenese a modo di donazione *in solutum*, e riportò assoluzione del suo debito per capitale e frutti, come emerge da rogito Malagoli 17 maggio 1822.

Se non che quel Principe col suddetto documento non avendo fatto sostanzialmente che sostituire lo Stato, o per meglio dire i Poveri, nel posto dei PP. Gesuiti, come creditori dimessi con pubbliche risorse, ne dipende che, per giuridica e logica conseguenza, il patrimonio è sempre gravato verso dell'Erario pubblico del debito dei diecimila zecchini e del frutto corrispondente, e che d'altronde i Poveri andranno ad essere investiti delle rendite degli stabili assegnati ai Gesuiti per espleta e verificata condizione di soppressione nei Dominj del già ducato di Modena dei Conventi spettanti alla Compagnia di Gesù.

Questo è conforme alla natura ed indole del Legato ed al diritto esistente dapprima in potenza poscia in effetto, nè potrebbe per qualunque altro motivo canonico essere disalveata la predetta dotazione; giacchè vi si oppone il disposto del Decreto 14 novembre 1857 al § (a), che esclude il caso che i beni applicati ad un ordine religioso del Ducato, possano essere erogati ad altra corporazione religiosa fuori di cotesto Stato, in evento di soppressione.

Tanto, ecc.

Per la Commissione,

L'AVV. GIOVANNI PORAGNA.

ALLEGATO A E B.

Al Nostro Ministro di Finanza, il Marchese Filippo Molza.

FRANCESCO IV, per la grazia di Dio, Duca di Modena, Reggio, Mirandola, Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e Boemia ecc. ecc.

Avendoci il Marchese Antonio Aymi Visconti di Milano, sin dal 1.^o ottobre del corrente anno, data a titolo di mutuo la somma d'italiane lire centodiciottomila, novecentosettantacinque e centesimi trentasette, in tante monete d'oro, restituibili a capo d'anni dieci in eguale valuta d'oro, a corso di tariffa, colla corresponsione del frutto in regola del 5 per 0/0,

dico del cinque per cento all'anno, pagabile da semestre in semestre posticipatamente in Milano; e volendo spedire al suddetto Marchese Visconti un regolare documento in autentica forma, deleghiamo il nostro Ministro delle Finanze e Consigliere di Stato, Marchese Filippo Molza, a stipulare in nostro nome il relativo Istrumento in concorsodel Mandatario del suddetto Marchese Visconti, autorizzandolo ad assoggettare a speciale ipoteca, a garanzia del sovventore, le terre annesse alla nostra Villa delle Ventitorri, da noi acquistate pel valore di circa 130,000 franchi, promettendo di avere per rato e grato quanto verrà dallo stesso Marchese Filippo Molza a nome nostro stipulato.

In fede di che abbiamo munito il presente Chi-rografo mandatizio della nostra sottoscrizione e sigillo.

Modena, li 16 novembre 1818.

Firm. FRANCESCO.

Si bolli.

Modena, 17 novembre 1818.

Firm. LODI.

Per copia conforme al suo originale esistente agli Atti e fra le Matrici della Camerale Cancelleria.

Il Segretario in Capo,
Firm. MURATORI.

ALLEGATO B.

Estratto del Rogito Camerale in data 17 gennajo 1822 N. 170, riguardante la particola di Legato fatto dal già signor Marchese Don Antonio Aymi Visconti ai PP. Gesuiti.

Omissis.

« Lascio a titolo di Legato ai Padri Gesuiti di Modena il capitale di diecimila zecchini, impiegato presso S. A. R. l'Arciduca Francesco IV Duca di Modena, con Istrumento 17 novembre p.^o p.^o ro-

gato Malagoli, Notaro di Modena, sempre che sussista la loro Congregazione; e tuttavolta venisse la medesima soppressa in qualunque futuro tempo, voglio ed ordino che il capitale suddetto venga retrodato e convertito a beneficio dei poveri dello Stato di Modena, a dettame della prelodata Altezza Sua Reale e suoi successori. »

Omissis.

—
ALLEGATO C.

Caro Conte Andreani.

Mi faccio una premura di rimetterle qui unite due carte; l'una è la copia del mio Chirografo dato ai Padri Gesuiti per abilitarli all'accettazione del noto Legato fatto del fu Marchese Aymi Visconti, e l'altro è l'atto della accettazione fattone dai detti Padri Gesuiti in conseguenza di quel Chirografo. Con ciò credo che questo affare sarà tutto in ordine; non mi manca che di pregarla per la trasmissione della mia obbligazione originale fatta a favore del Marchese Visconti defunto, e questa o la farà avere, colla debita cessione, ai Padri Gesuiti a Reggio, ovvero a me, che ne farei una nuova a favore di detti Padri Gesuiti, che spero un giorno di potere, anche in vista di questo, stabilire anche a Modena stessa. Intanto ho stabilito a Correggio un collegio, o piuttosto un seminario, diretto dagli Oblati, che cominciarono con molto zelo, e ne spero buon frutto.

La prego di fare i miei complimenti alla Contessa sua moglie, che ora farà buona compagnia a mia madre, la quale gode di trovarsi di nuovo vicina a tante persone di sua particolare conoscenza, e che le sono tanto attaccate. Ho scritto varj giorni sono al Conte Fenaroli, ma non so se ha avuto la mia lettera; lo sa-

luti per parte mia, e mi creda sempre con distinta stima, ed affetto particolare.

Modena, 21 novembre 1819.

Suo ben affezionato,
Firm. FRANCESCO.

—
ALLEGATO D.

Avendo il fu Marchese Aymi Antonio Visconti di Milano, mediante sua testamentaria disposizione, legato a favore dei Padri Gesuiti degenti in questi nostri Stati, la somma di zecchini diecimila, ed espressamente destinata per un Collegio del loro Ordine negli stessi nostri Stati, e non altrimenti, Noi, mediante il presente nostro Chirografo, derogando a quanto ostar vi possa per Legge, e specialmente per quella così detta delle Manimorte, abilitiamo i predetti Padri Gesuiti a farne l'accettazione mediante Atto formale, che Ci rimetteranno dipoi per l'occorrente uso.

Questo Legato dovrà erogarsi giusta la mente del Testatore, e non in altro modo; e questo avrà luogo dipendentemente da quelle massime e disposizioni che Ci riserviamo di spiegare in appresso.

Modena, 31 ottobre 1819.

Firm. FRANCESCO.

—
ALLEGATO E.

NEL NOME DI DIO, l'anno milleottocentodiecinove (1819), Indizione settima (VII.^a), questo giorno duodecimo (12) del mese di novembre.

Io sottoscritto, Padre Bonifacio Malfatti, della Compagnia di Gesù, qual Procuratore del Collegio Gesuitico di San Giorgio di Reggio, ed a nome del Collegio stesso, dichiaro di accettare, come accetto, il Legato di zecchini diecimila fatto dal fu Marchese

Aymi Visconti di Milano a favore dei Gesuiti degenti nei Dominj di Sua Altezza Reale, il Serenissimo Francesco IV, Arciduca d'Austria, Duca di Modena e Reggio, Mirandola ecc., Principe Reale d'Ungheria e di Boemia, in piena conformità e nel modo e colle condizioni portate dal Clementissimo Chirografo della lodata A. S. R. delli 31 ottobre prossimo passato.

BONIFAZIO Malfatti,

*Della Compagnia di Gesù, qual Procuratore
del Collegio Gesuitico di San Giorgio.*

JACOPO BONGIOVANNI,

Testimonio.

ANGELO PINI,

Scrissi di commissione e feci Testimonio.

Concorda col suo originale

In fede ecc.

LUIGI PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

CXXX.

Osservazioni sulla Legge 3 ottobre 1825 di Francesco IV sulle indennità accordate alle famiglie nobili investite di feudi giurisdizionali.

Il sistema feudale nei Dominj Estensi all'epoca del discesso del Duca Ercole III, non aveva subita veruna, variazione dopochè il di Lui predecessore ne aveva fatto soggetto delle speciali disposizioni contenute nei primi quattro Titoli del libro III del suo Codice. Apparisce dal contesto di queste, che la nobiltà feudale, lungi dal tenere il luogo mezzano fra il principe e la plebe (quasi a temperamento d'equilibrio sociale), era essa stessa una frazione della sovranità, o almeno una emanazione di questa.

Chi era insignito di feudo, cui fosse annessa giurisdizione, godeva *del mero e misto impero della podestà della spada, e diritto di comando ed ubbidienza* di suddito nel proprio rispettivo territorio signorile. A queste prerogative andavano congiunte

le regalie ed emolumenti di consuetudine e di legge. Per conoscerne l'indole e la specie, ha giovato il consultare ed ispezionare alcune di quelle liquidazioni che furono erette dall'Ufficio del Debito pubblico per stabilire il tantéo d'indennità pretesa dai feudatarj e fatta astrazione da alcune poche differenze che fra le une e le altre sono emerse, ne è risultato che gli elementi o titoli diversi di emolumenti feudali erano i seguenti:

1.º Godimento delle residenze baronali, ove esistevano;

2.º Diritti di caccia e di pesca;

3.º Diritti d'acque;

4.º Dazio consumo di liquidi, carni e panefizio;

5.º Tasse d'attuariato civile;

6.º Tasse feudali corrisposte dalle Comunità;

7.º Compensi per retrocessione del sale;

8.º Gabella de' contratti e paviglione;

9.º Prodotti della spelta.

Allorquando per diritto di conquista, convalidato poscia dalla virtù di appositi trattati, fu tolto col regno di Ercole III anche l'esercizio delle regalie, venne a menomare, anzi a sopprimersi il prodotto di quegli emolumenti, dei quali godevano li feudatarj come partecipi della sovranità, procedenti talvolta da semplice munificenza dei regnanti, talvolta per somme sborsate in circostanze di pubblici bisogni. La sapienza però del Governo Italiano, e quella moderazione che distingue i Governi civilizzati nell'esercizio dei diritti di conquista sui popoli sottomessi, suggeriva di disporre delle sostanze feudali tuttavia in essere a favore dei feudatarj; posciachè con Decreto 15 aprile 1806 venne dichiarato che nell'avocazione delle giurisdizioni e dei diritti regali annessi ai feudi, i beni e le rendite feudali, indipendenti dall'esercizio di un diritto regale, rimarrebbero presso i possessori attuali, conservate per ora le obbligazioni inerenti a detti beni tanto a favore dei chiamati che dello Stato.

Ripristinata nel 1814 la Dinastia Austro-Estense,

Francesco IV, tenero per tutte le prerogative, le quali, senza ledere la pienezza del suo potere, contribuivano ad illustrare la nobiltà, essenzialmente conservatrice, disponeva al § 9 del suo Decreto 28 agosto anno suddetto: « che frattanto i feudatarj investiti e chiamati a termini delle loro investiture, oltre al continuare a godere dei beni, che come dipendenze di detti feudi erano stati loro rilasciati, venivano da lui autorizzati ad assumerne i titoli e a godere delle distinzioni, onori e prerogative a quelle annesse, e segnatamente di quelle portate dal § 7, tit. 33, lib. II del Codice Estense, a favore dei chiamati nelle Investiture che avevano annessa giurisdizione, riserbandosi di prendere in appresso quelle determinazioni che a termini di giustizia e secondo le circostanze fosse per riconoscere convenienti. »

Tardava parecchi anni Francesco IV a dare passo alla fatta promessa, e forse avrebbe volentieri posta in obbligo, se circondato dalla classe interessata a fruirne, non si fosse indotto a promulgare la succitata Legge 3 ottobre 1825, che in unico esemplare a stampa si dimette. Con questa legge fu stabilito doversi ai feudatarj un indennizzo in beni stabili per un valore corrispondente in capitale all'ammontare delle annue rendite feudali rispettive, purgate dagli oneri inerenti, con che cotesto indennizzo fosse applicabile, quanto al modo, soltanto a quei nobili che avrebber domicilio permanente negli Stati Estensi, mentre per quelli altrove domiciliati sarebbe distaccata a loro beneficio una cartella inalienabile di consolidato, misura provvisoria parimenti adottata anche pei terrieri finchè si fosse presentata opportunità di assegnare degli stabili.

Inoltre decretava che sopra la somma capitalizzata fosse corrisposto a ciaschedun feudatario il frutto del 3 (tre) per cento, cominciando dal 8 febbrajo 1814 sino al 6 ottobre 1825, epoca del suo reingresso, ponendo il tutto a debito della Cassa dello Stato.

Come sia fondato su falsi principj in tema di Diritto pubblico, ed ingiusto anche per altri rispetti cotesto Decreto, non fia difficile il dimostrarlo.

Osserviamo infatti dapprima che essendo i feudatarj decaduti dai diritti di regalia o majestatici, per ragione di guerra e di conquista provocata e consumata da estera nazione, senzachè i trattati successivi, che hanno regolata la sorte di questi popoli, abbiano fatta menzione veruna dei diritti dei quali sono stati spossessati i feudatarj suddetti, nè di corrispondente compenso loro retribuibile, ripugnava al buon senso ed alla equità che i feudatarj potessero rivalersene contro questo Stato, che si mantenne estraneo ad uno spoglio, d'altronde voluto dall'impero di necessarie combinazioni politiche europee e dal civile progresso nelle istituzioni sociali. Se questo diritto fosse stato esercibile, Ercole III, in pendenza del suo esilio, si sarebbe fatto a dimandare il compenso per la pecunia che gli antenati suoi avevano impiegato nel comprare il Ducato della Mirandola ed i Principati di Carpi e di Correggio, e Francesco IV avrebbe allarmato diritti di reintegro pel tempo in cui venne privato del godimento dei suoi Stati. Ma questo non fecero, nè il potevano fare, perocchè alla loro debolezza come principi minori (cui sono ordinarj tali casi di contingenza) dovevano ascrivere il loro spodestamento. Molto meno poi erano in diritto di chiederlo i feudatarj e Francesco IV di esaudire la richiesta, in quantochè se erano privati delle loro majestatiche prerogative (per quel tempo in cui fu creduto fossero da loro esercibili), era per fatto del loro Sovrano, che non erano stati riposti negli alti e potenti (d'altronde male augurati) loro seggi, e che, anzi contento di avere raccolta in sè tutta la pienezza del potere, che l'avo suo doveva coi feudatarj dividere, non aveva pensato poi a dividere coi suoi vassalli, rispettivamente ai territorj feudali, gli emolumenti pecuniarj procedenti dalle regalie minori.

Questi popoli, per converso, hanno con tutti i balzelli dell'imposta indiretta, corrisposto a Francesco IV ed al suo successore gli emolumenti rappresentativi le suindicate regalie, e nel tempo stesso coll'aumento

del debito pubblico in somma annua ingentissima, mantenuti indenni li nobili feudatarj delle loro prerogative capitalizzate con effetto di sua natura perpetuo. E quello che è più ributtante si è, che hanno presa parte a questo indennizzo quei Comuni che ebbero mai sempre la fortuna di non avere per capo che il Sovrano regnante.

Ma se, per dannata ipotesi, avesse consentito giustizia che l'indennità fosse ad essi feudatarj dovuta (locchè s'impugna), l'ufficio liquidatore, o per meglio dire l'autorità dirigente la liquidazione, avrebbe dovuto far precedere una squisita indagine ed esame sulle primitive originarie Investiture, per distinguere quelle procedenti da semplice munificenza Sovrana, da quelle che erano state comprate a fronte di contante, per escludere le prime e fare ragione alle seconde, ma con misura più mite delle adottate, giacchè la precarietà delle rendite feudali era tale, che in parecchie ville il feudatario era costretto a distribuire patenti di graduata milizia a tutti gli abitanti atti alle armi, per trarre profitto dalla tassa della patente, di guisa che talvolta è avvenuto che la carica non fosse nemmeno proficua dell'allettativa del comando, perchè mancavano i soldati che ubbidissero, come avvenne rispetto ai sudditi del feudatario del Castellaro, sezione del comune di Sestola.

Finalmente, ripetuta sempre la suddetta dannata ipotesi d'impugnata convenienza di fare di detta pretesa feudale oggetto di coerente liquidazione, gli effetti di questa non avrebbero dovuto mai risentirsi dalla Cassa dello Stato (quando credevamo d'averne una, tempestata però d'assegnamenti incongrui), ma bensì su quella di Finanza, la quale intascava tutte le risorse provenienti dalle suaccennate regalie.

Tanto per quelle provvidenze che la saviezza dell'attuale Governo crederà di dover prendere per alleggerire il pondo del debito pubblico, se e come.

Per la Commissione,

Firm. AVV. GIO. SCRAGNI.

CXXXI.

FRANCESCO IV ecc.

Fra gli oggetti più importanti che fissarono la Nostra attenzione nel sistemare i diversi rami della Pubblica Amministrazione, uno dei principali esser doveva quello della liquidazione, e successivo pagamento del Debito Pubblico, di cui le vicende dei passati tempi avevano aggravato i Nostri Stati, ed al medesimo furono dirette le nostre cure sino dal primo istante in cui, recuperato il retaggio dei Nostri Maggiori, ne fu da Noi assunto il governo. Fra le diverse categorie onde trovasi esso composto, non ultima si presentò alle Nostre considerazioni quella delle Famiglie nobili, le quali, investite di Feudi, si trovarono dalle Leggi rivoluzionarie spogliate delle onorificenze e dei diritti che loro erano stati conferiti dalla munificenza dei Nostri Predecessori, o in benemerenza dei prestati servigi, o in corrispettivo di somme che in circostanza di pubblici bisogni furono da Esse sborsate.

Effettuata già, in forza del Nostro Editto del 28 agosto 1814, la ripristinazione nei titoli onorifici, ed eseguita la restituzione di tutti i Beni Feudali, che trovansi tuttora invenduti in possesso del Demanio dello Stato, fu in seguito da Noi ordinato alla Commissione liquidatrice istituita presso il Nostro Ministro di Pubblica Economia di prendere sott'occhio la dichiarazione delle rendite Feudali, dai Feudatarj medesimi presentata dietro Editto del 25 ottobre 1794 del Nostro Predecessore Ercole III di gloriosa ricordanza, e di occuparsi, sulla scorta delle denunzie in tempo debito presentate dagli stessi a senso della relativa Notificazione del 29 ottobre 1814, a stabilire, colle norme che le furono da Noi fissate, avuto riflesso a termini di giustizia e di equità alle già fatte restituzioni ed alle spese a cui erano soggetti i Feudatarj per l'esercizio della Feudale giurisdizione.

zione, il capitale del rispettivo credito di ciascuno, al quale sarebbe attribuito l'annuo interesse del tre per cento.

Intrapresi da questa il commessole preparatorio lavoro, e volendo Noi, che l'indennizzazione dovuta alle menzionate Famiglie venga effettuata nel modo che riputiamo più adattato alla conservazione ed al lustro di tali Famiglie, ed in una specie di Beni più analoga alla natura dei Beni Feudali di quello che risulterebbe un credito in denaro, nella vista ancora di mantenerle stabilite in un possedimento fondiario, abbiamo determinato, che vengano indennizzate accordando loro il possesso di tanti Fondi Stabili, quanti corrispondano al capitale del rispettivo loro credito ritenuto fruttifero nella misura del tre per cento. Questi Fondi, di natura loro inalienabili, e non suscettibili di essere gravati da ipotecarie iscrizioni, saranno dalle medesime goduti a modo di fedecomesso, e saranno trasmissibili di maschio in maschio legittimo e naturale per ordine di primogenitura, ed in mancanza di questi potranno passare agli agnati maschj delle Famiglie attualmente investite coll'ordine con cui sono chiamati dalle rispettive investiture Feudali, ed al cessare soltanto delle linee mascholine di dette Famiglie devolveranno per reversione alla Nostra Ducal Camera, la quale ne accorderà nuova investitura a favore di altre Famiglie, che con i loro servigj siansi rese benemerite dello Stato, e degne di ottenere da Noi e dai Nostri Successori questo tratto di speciale considerazione; per l'evenienza dei quali casi verrà rispettivamente stabilita la quota annua da passarsi in ricognizione del Supremo Dominio, non che il laudemio, che sarà dovuto ad ogni rinnovazione d'investitura, da farsi giusta il metodo precedentemente in corso per le investiture Feudali. Alla reversione saranno del pari soggetti gli stabili e redditi pecuniarj restituiti ai Feudatarj in esecuzione del Decreto del cessato governo del 1811, e del successivo Nostro Editto del 28 agosto 1814.

Il beneficio della disposizione dell' indennizzo in Beni Stabili è applicabile soltanto alle Famiglie che hanno il loro permanente domicilio nei Nostri Stati, mentre a quelle domiciliate all'Esterò, invece di Fondi Stabili verrà accordata una Cartella sullo Stato dell' annua rendita del tre per cento sul capitale a loro favore liquidato. Egualmente, dandosi in avvenire il caso, che per diritto di successione, o per cambiamento di domicilio anteriormente autorizzato, le terre date in compenso delle rendite Feudali passassero in dominio di persone abitanti fuori dei Nostri Stati, è Nostra intenzione, che, qualora non venga il possessore entro il termine di un anno a stabilirsi nei Nostri Stati, siano tali terre richiamate da loro contro il rilascio di corrispondenti Cartelle di credito al tre per cento, quali continueranno ad essere inalienabili al pari dei Beni Stabili, e soggette alla reversione alla Nostra Ducal Camera, sia per estinzione delle linee contemplate, sia per qualunque altra delle cause che importano caducità del Feudo.

Non potendosi però nel momento mandare ad effetto l'assegnazione dei Beni Stabili e non volendo Noi che abbia per tal motivo a rimanere più oltre protratta la realizzazione del dovuto indennizzo, abbiamo determinato, che venga attualmente eseguito mediante interinale iscrizione sui Registri del Debito Pubblico, anche pei Feudatarj abitanti nello Stato, da annullarsi poi all'atto della consegna dei corrispondenti Beni Stabili.

In conseguenza ordiniamo, che in pendenza della sopramentovata assegnazione dei Beni Stabili venga iscritta, a favore delle Persone alle quali sarebbero devoluti i Feudi ove non ne fosse accaduta l'abolizione, nei Registri del Debito Pubblico partita corrispondente all'ammontare degl'interessi in regola tre per cento sul Capitale rispettivamente liquidato dalla Commissione del Debito Pubblico in concorso delle parti interessate, giusta lo stato da sottoporsi dalla medesima alla Nostra approvazione. Tali Car-

telle, vestendo la natura dei Beni feudali, interinalmente quanto ai Feudatarj abitanti dello Stato e stabilmente quanto a quelli domiciliati all'Estero, saranno di loro natura inalienabili, e sotto qualunque rapporto verranno assimilate ai Beni Stabili contemplati nella presente disposizione.

Siccome poi è Nostra intenzione, che sul Capitale liquidato a favore di ciascuno di tali creditori decorrer debba l'interesse nell'enunciata misura del tre per cento cominciando dal giorno 8 febbrajo 1814, in cui fu preso in nome Nostro il possesso dei Nostri Stati, non potendoci fare alcun carico di quelli decorsi dal 6 ottobre 1796 all'8 febbrajo 1814, all'effetto di combinare la soddisfazione col minor possibile aggravio del pubblico Erario, ordiniamo che vengano rilasciati a libera disposizione dei Feudatarj spogliati dalle leggi del 1796, o in loro mancanza dei loro Eredi e Successori a termini di ragione, tanti Certificati di credito, quante sono le annualità decorse dall'8 febbrajo 1814 all'8 febbrajo 1825, per essere successivamente estinti d'anno in anno contemporaneamente al pagamento degl'interessi correnti, in modo che entro ciascun anno venga pagata un'annualità degl'interessi arretrati sino alla totale loro estinzione.

Rapporto poi a quei Feudatarj per la morte dei quali dopo l'8 febbrajo 1814 si fosse fatto luogo alla reversione del Feudo alla Nostra Ducale Camera, saranno egualmente rilasciate a disposizione dei loro Eredi tanti Certificati di credito, quante sono le annualità d'interessi decorsi dal detto giorno 8 febbrajo 1814 sino a quello della morte del loro autore sul capitale che al medesimo sarebbe stato dovuto.

Incarichiamo il Nostro Ministro di Pubblica Economia dell'esecuzione delle sovraespresse disposizioni.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo, questo dì 3 ottobre 1825.

Firm. FRANCESCO.

CXXXII.

Osservazioni

Sul tenore e sullo spirito del Chirografo di Francesco IV, datato li 7 luglio 1827, concernente il sequestro dei beni della tenuta di Novellara a pregiudizio di diversi terzi possessori della medesima.

Chiunque a primo aspetto si arresti al gergo artificioso con cui è concepito il proemio di detto chirografo (che forma l'allegato A) sarebbe tentato a credere che l'istituzione d'un Tribunal speciale e la preambola misura di un sequestro generale dei beni di compendio di quel tenimento (tuttochè ritrovati d'arbitrio ripugnante ad ogni rito di contenzioso civile procedimento) movessero dall'insorgenza contemporanea di liti e giudizi tendenti a rivendicare il dominio e possesso di quelle terre, e dalla necessità di provvedere alla sicurezza del soggetto principale di dette contestazioni, quello cioè della conservazione ed amministrazione della cosa litigiosa a pro' di tutti i contendenti e per chi di ragione.

Ma l'avere il Duca incidentalmente accennato all'antica spettanza di detto latifondo alla di Lui Madre, la menzione fatta dell'apprensione di quello per opera della Repubblica Francese a pregiudizio di quest'ultima, le informazioni assunte sulla pretesa invalidità ed insussistenza dei titoli di dominio rispettivamente dai contendenti stessi reclamati, e finalmente la dichiarazione fatta dal Duca in altro suo preceduto Chirografo 19 gennajo 1826 essere dell'interesse della R. D. Camera l'intromettersi in dette cause, per scoprire la verità intorno alla genesi dei professati diritti, tutto ciò svela il proposito d'un attentato che, appensatamente consumato, fruttò un turpe lucro all'Erario Ducale, di cui la storia dovette appropriarsi la triste rimembranza.

Questo procedere fu adombrato sotto le speciose eccezioni stragiudizialmente affacciate, 1.º dell'allo-

dialità della Tenuta, e quindi della mala sua apprensione in odio del Duca Ercole come privato e della di Lui figlia Arciduchessa Maria Beatrice; 2.^o per essere sospetto di antidata il documento ricevuto a rogito Radici nel 21 vendemmiale anno VI repubblicano.

A declinare la speciosità degli oggetti suindicati servono i seguenti brevi cenni di fatto e di diritto.

Nel marzo del 1797 la Repubblica Francese apprendeva al Duca di Modena la tenuta di Novellara, e nel successivo 24 agosto ne ordinava la stima con mappa al signor Francesco M. Toschi, e teneva dietro a questa operazione l'avviso a stampa con cui veniva fissato il giorno 27 vendemmiale anno VI repubblicano per la vendita da farsi dalla nazione Francese di tutti i beni della vasta tenuta suindicata.

Non avendo avuto effetto la tentata subasta, con scrittura a rogito Radici di Milano 12 ottobre 1797, venne fatta vendita da Luca Micaud (destinato per l'alienazione dei beni nazionali della Repubblica Francese in Italia), al cittadino Francesco Raymond fu Jacopo, di San Lorenzo, Dipartimento del Varo, di tutta la Tenuta divisa in sei corpi, il quale contratto venne approvato dal Presidente della Repubblica.

A maggiore stabilità e spedita esecuzione di questo contratto, Livio, agente della Repubblica Francese, decretava, all'articolo 7.^o di una sua Notificazione, che l'amministrazione centrale del Crostolo restava invitata a riconoscere il detto cittadino Francesco Raymond vero e legittimo possessore dei beni tutti della tenuta di Novellara, e a dare gli ordini opportuni alle Municipalità e Giudici locali, onde per tale venisse riconosciuto e fatto riconoscere da tutti gli affittuarj, mezzadri, coloni, livellarj, che non venisse molestato nel tranquillo e libero possesso dei detti beni, e venisse fedelmente adempito alle condizioni del suo contratto, e ritenuto perfetto qualunque atto di subvendita od altro fosse in inten-

zione di fare *adesso* e per l'avvenire detto acquirente. — Sottoscritti, Livio e Beaufat.

Nel 3 maggio 1799, attesa l'invasione degli Austriaci in Italia, venne il Raymond spogliato del possesso della tenuta di Novellara, ma nel successivo 10 luglio 1800 fu proferito il Decreto dello Stato Maggiore Francese, sottoscritto da Audinot generale di divisione, il quale, dietro petizione del suddetto acquirente, visto che risulta da documenti che era proprietario della tenuta di Novellara, e che durante l'occupazione Austriaca, Venceslao Spalletti (antico tesoriere del Duca di Modena) ha forzato militarmente gli affittuarj di detti fondi a pagargli le rendite, che egli ha ricevute a nome del primo proprietario.

Considerando che il contratto stipulato da Raymond colla Repubblica Francese gli garantiva la libera proprietà e godimento dei suoi beni, e che in ogni tempo doveva ricevere la sua esecuzione, emetteva ordine concepito in questi termini:

1.º Il cittadino Raymond e suoi Mandatarj sono autorizzati a far venire davanti il Comandante della Piazza di Reggio il nominato Venceslao Spalletti-Trivelli, all'effetto di farsi rendere conto dell'esazione indebitamente fatta delle rendite di Novellara.

2.º Dacchè l'ammontante delle rendite delle somme percette dal nominato Spalletti-Trivelli sarà accertato, il Comandante della Piazza di Reggio intimerà l'ordine al suddetto di doverne fare il rimborso al cittadino Raymond e suoi Mandatarj, e in difetto sarà provveduto ulteriormente.

Tale decreto venne datato dal quartiere generale di Milano e sottoscritto Audinot.

Nel periodo ulteriore della Repubblica e nel successivo del Regno Italiano sino al 1827, il Raymond si distemperava in contratti subalterni, nei quali forse fu sopraffatto da dolose circonvenzioni; ma i detentori dei beni componenti la suddetta tenuta non ebbero mai a soffrire per parte degli Estensi veruna molestia, tuttochè versassero fra di loro in

un mare di litigi che diedero vita al rammentato sequestro ed alla succitata istituzione d'un Tribunale speciale.

L'uno e l'altro perdurarono 12 anni, e non furono tolti di mezzo finchè la maggior parte dei possessori, privati delle sue rendite, dovette sottomettersi a stipulare colla Ducale Camera Estense una transazione, colla quale i possessori francesi erano tenuti a corrispondere in perpetuo l'1 per 0/0 sul valore della rispettiva possidenza, giusta la stima fattane in origine dal perito Francesco Toschi, e gli italiani l'1 e 1/2 per 0/0, colla stessa normale dell'anzidetta perizia. La sommissione però non essendo completa, poichè sono tuttavia pendenti davanti al Tribunale di Prima Istanza di Reggio 10 magne cause o giudizj, così per questi séguita tuttora la misura del sequestro, come si raccoglie dal seguente Chirografo Sovrano, datato 13 maggio 1839, che qui si trascrive.

N. 2567.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

« In massima, troviamo che, cessati ormai i motivi principali che ci determinarono a creare una Commissione per gli affari in questione di Novel-lara, sarà bene sciogliere questa Commissione, e; *fermo stante il sequestro dei Beni a quelli che non fecero la sommissione alla R. D. Camera o a quelli a cui fu messo per essere contenzioso fra loro possidenti il possesso; lasciamo al nostro Consigliere Presidente Scozia a determinare l'epoca e il modo come debba cessare detta Commissione, e rimettersi ai Tribunali ordinarij le rispettive tuttora sussistenti contenziose quistioni.*

Reggio, 13 maggio 1839.

Firm. FRANCESCO.

Il tenore di questo Chirografo finisce di tradire l'apparente scopo di pubblico interesse che si volle attribuire al citato Chirografo Sovrano e strappa di volto a Francesco la maschera con cui voleva velare un atto arbitrario diretto unicamente a tutelare il proprio interesse.

La nullità e l'ingiustizia di cotesto procedimento e delle illegittime sue conseguenze è così patente, che basta soltanto accennarle per esserne intimamente convinto.

Infatti è certo che l'apprensione e successiva vendita dei Beni di Novellara, sia che cadesse sopra beni camerali, sia che colpisse beni allodiali (locchè è dubbio per non chiarita genesi e pel fatto posteriore che le stipulazioni dei terzi possessori sono intercedute fra questi e la Camera), è un fatto, che quanto alla sua intrinseca essenza di fronte agli acquirenti non può essere richiamato ad esame stante il disposto dall'Articolo 16 del Trattato di Parigi 30 maggio 1814, applicabile quando il titolo dell'acquisto sia legale giusto le leggi vigenti all'epoca del contratto.

Che se per avventura si avesse potuto dubitare di qualche vizio essenziale o di forma inerente alla primitiva alienazione, la causa relativa doveva essere promossa dal Fisco Estense ed introdotta regolarmente davanti i Tribunali per l'opportuna chiamata a difesa, la quale, rimontando, avrebbe richiamato l'intervento del Governo francese garante dell'evizione, ed occasionata l'evoluzione della causa al Consiglio di Stato di Parigi; o provocato altre internazionali provvidenze da neutralizzare ogni procedimento dalla Commissione speciale.

Che d'altronde le transazioni concluse, essendo il risultato di una specie di concussione e tortura morale, non possono sostenersi, perchè colpite dalla censura del § 7, Tit. XVII, Lib. II del Codice Estense del 1771, anche perchè sono state le parti transigenti poste nella situazione di non potere rivalersi contro chi di ragione per la competente indennità.

Chiudiamo queste riflessioni col porre sott'occhio la parzialità usata in favore dei francesi acquirenti col tassare la loro sommissione solo l'uno per cento e caricato di un mezzo per cento di più gli Italiani. Quantunque si sappia che la vera ragione di questa facilitazione procedesse dal desiderio di declinare ogni attrito col Governo francese, tuttavia si volle sostenere come una punizione applicabile di preferenza a chi, come Italiano non poteva ignorare la provenienza dei beni acquisiti, come se questa indagine si fosse potuta omettere dai Francesi primi acquirenti, o d'altronde non potesse ritenersi inutile per chi contrattava col Governo francese all'appoggio di trattati preferenti la legittimità dell'acquisto, e cogli aventi causa da Lui, parimenti francesi, tenuti a garantire la stabilità dei contratti subalterni.

Si ommette poi di refutare la taccia apposta al rogito Radici di antidata, perchè non soffulta da verun indizio che ne adombri la veracità.

Per la Commissione,
Firm. AVV. GIOVANNI SORAGNI.

CXXXIII.

N. 15 — Fil. 18.

Al Supremo Consiglio di Giustizia.

I molti reiterati ricorsi che in più incontri ci furono presentati da diverse persone, che pretendono dominio ed altri diritti sulla così detta tenuta di Novellara (d'antica pertinenza di nostra Madre), avendo fatto conoscere in quale stato d'incertezza versino le ragioni degli attuali possessori della medesima, ed il perchè si moltiplichino tanto le liti, alle quali i mezzi ordinarj non bastano a porre un termine, Ci siamo determinati fin dal principio dello scorso anno 1826 a delegare il Giusdicente Criminale di Reggio, Curti, a raccogliere tutte quelle notizie che fossero le più opportune a mettere in chiaro la na-

tura de' diversi contratti che intorno l'indicata tenuta seguirono dopo l'apprensione che ne fu fatta dal Governo francese in pregiudizio di S. A. R. l'Arciduchessa Maria Beatrice d'Austria d'Este, nostra diletteissima Madre.

Avendo il detto Giudice Curti fatto a Noi rapporto sulle risultanze degli atti da esso lui eseguiti, non abbiamo Noi potuto non rimanere stupiti e scossi dal complesso delle prove e degli indizj che si sono raccolti contro la validità e insussistenza di alcuni di tali contratti ci siamo quindi determinati d'ordinare, come ordiniamo colla pienezza nostra Sovrana Autorità, quanto segue:

1.^o Istituiamo una Commissione speciale e straordinaria per conoscere e giudicare ogni controversia, così civile come criminale, che possa promuoversi, od essere stata promossa relativamente ai Beni della predetta tenuta di Novellara, e ciò in unica istanza ed in via puramente economica, salvo però la Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia nella stessa via economica.

2.^o La Commissione risiederà in Modena e sarà composta de' seguenti individui: Presidente con voto ne sarà il Procuratore fiscale del Tribunale di Modena, Avv. Angelini, Giudici, oltre di lui, l'Avv. Poppi, Giudice Conciliatore di Modena, ed il Professore Avv. Toschi. Occorrendo un Procuratore Fiscale, ne farà le funzioni il Giusdicente Criminale di Reggio, Curti.

3.^o Lasciamo al Presidente Avvocato Angelini, di concerto coi due congiudici, la scelta del Cancelliere Criminale o dell'Attuario che occorrere potrà in questo Giudizio.

4.^o La Commissione avvocherà a sè qualunque altra Causa, che per titolo di continenza sia connessa collo scopo della sua istituzione, e non si trovi in grado di Revisione presso il Supremo Consiglio di Giustizia, ed il Procuratore Fiscale della Commissione dovrà promuovere contro chiunque quelle ragioni ed azioni a cui si facesse luogo, giusta le

risultanze degli atti, nell'interesse generale della Giustizia e dell'osservanza della Legge.

5.° Avrà pure la Commissione riguardo alle risultanze degli atti eseguiti d'ordine nostro dal Giudicante Curti, i quali dovranno per conseguenza riguardarsi come parte integrante de' nuovi Giudizj che potranno istituirsi innanzi alla medesima.

6.° Gli incidenti ed emergenti che potessero nascere nelle procedure, così civili che criminali, dovranno riportarsi alla definizione del merito rispettivo dell'uno e dell'altro giudizio.

7.° Il Presidente della Commissione, come prima sarà d'Ufficio avvertito delle disposizioni portate dal presente nostro Chirografo, farà metter sotto immediato sequestro tutti i Beni della predetta tenuta di Novellara da amministrarsi per chi di ragione, e prenderà per la scelta di uno o più amministratori gli opportuni concerti col Governatore di Reggio.

Il nostro Supremo Consiglio di Giustizia darà pronta esecuzione all'Atto presente, il quale in qualunque caso dubbioso dovrà intendersi nel senso più ampio e favorevole alla Giusdizienza della Commissione da Noi con questo Chirografo Nostro istituita.

Callajo, 7 luglio 1827.

Firm. FRANCESCO.

F. ROVERE, *Segr. di Gabinetto.*

Certificato conforme all'originale esistente presso l'Illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia sotto il N. 2903. R. Gen.

GIO. BATT. CHIOSSI, *Cancelliere.*

Per Copia conforme.

L. BATTILANI.

(L.S.)

CXXXIV.

Osservazioni

Sulle diverse Leggi e Decreti concernenti la liquidazione del Debito pubblico Estense col Paralello tra l'impianto primordiale e la Posizione odierna.

§ 1.^o Dappresso lo smembramento del Regno Italiano, i due dipartimenti del Panaro e del Crostolo ebbero a costituire la parte precipua del Ducato di Modena, a cui furono poscia aggiunti i territorj di Massa e Lunigiana. E siccome, giusta la Legge di Finanza 18 luglio 1805, e nelle successive di poco varianti quella legge primigena, le suddette frazioni dipartimentali erano fra di loro associate con aliquale sodalità, dando e ricevendo alimento dal Pubblico tesoro, così all'epoca della così detta Restaurazione Estense non si conosceva che gravitasse verun debito sopra gli anzidetti distaccati territorj, tutto essendo allora conservato nel Monte Napoleone.

§ 2.^o Non isfuggiva però alle Potenze interessate a sostenere la rispettiva tangente del suddetto Debito, dappoichè nell'atto finale del Congresso di Vienna datato 9 giugno 1815 si convenne, all'articolo 97, che i fondi di qualunque genere, ragioni e crediti appartenenti ed appartenibili al cessato Monte Napoleone resterebbero addetti alle destinazioni loro attribuite dal cessato Governo italiano. E perchè ad una tale disposizione dei Sovrani non potesse in ogni evento essere desiderata la sanzione ecclesiastica, si convenne ancora, all'articolo 103, che per tuttociò stipulerebbersi tra la Santa Sede e l'Imperatore d'Austria una convenzione, nella quale quest'ultimo si assumerebbe di adoperarsi in modo che le rimanenti Sovranità Italiane interessate convenissero nelle massime che in essa transazione andrebbero a stabilirsi.

§ 3.° Dipendentemente da ciò, nel primo giugno si passava tra la Santa Sede ed il Governo Austriaco alla conclusione del preveduto accomodo, in cui per l'interesse generale era sostanzialmente convenuto:

(a) che il Regno Italiano per gli effetti della Liquidazione si intendesse cessato col 20 aprile 1814;

(b) che fosse creato un ufficio di Liquidazione composto dai rispettivi Commissarj e Contabili delle due Parti contraenti, al quale ufficio dovevano prendere parte le altre potenze interessate a misura che aderivano alla precitata convenzione.

Furono perciò date le opportune istruzioni all'ufficio della Direzione generale del Monte succitato, ed in esecuzione degli ordini ricevuti, la Ragioneria generale addetta a quell'ufficio veniva compilando un Prospetto dimostrativo il valore capitale delle Proprietà dotanti la Cassa d'Ammortizzazione (unita al Debito pubblico), portando il conteggio a tutta l'epoca preallegata del 14 aprile 1814, e dopo averle divise giusta la loro ubicazione dipartimentale, le aveva assegnate alle predette Sovranità, secondoche queste erano entrate al possesso di tale o tale altro Dipartimento.

§ 4.° Non ultimo a comparire, dietro invito dell'Austria, si fu Francesco IV, il quale, con Transazione 27 maggio, stipulava l'accettazione della quota di debito pubblico a lui spettante, cui andava di conserva la rinuncia a qualunque diritto potesse il suo Governo vantare sui beni, ragioni, azioni e crediti spettanti al suddetto Monte, come altresì sopra quelli del cessato Governo d'Italia esistenti nei dipartimenti ora soggetti all'Impero d'Austria; mentre che per parte di quest'ultima Potenza si rinunciava egualmente a diritti di simile natura ed a beni esistenti nel territorio di quella Sovranità.

§ 5.° Nel relativo Riparto toccavano perciò allo Stato Estense le seguenti attività:

a) In case ed edifizj	L.	555,598.	761
b) In capitali deperibili	"	851,775.	756
c) In residui prezzi	"	96,408.	820
d) In fondi rustici	"	474,293.	260
e) In annualità perpetue	"	2,533,860.	902

In totale per simili ital. L. 4,511,937. 499

In Passività le seguenti:

1.° Rendite perpetue a favore di corpi morali ed individui per un'annualità di L. 124,199, di capitale . . . L. 2,483,980. —

2.° In assegni di culto perpetuo a favore di mense vescovili, fabbriche, cattedrali e poveri per ital. L. 98,195, che capitalizzate sono . . . " 1,962,210. —

3.° In debiti della cassa d'ammortizzazione per la somma capitale. . . " 245,419. 57

In totale di passività perpetue L. 4,691,609. 570

Ne risultava perciò un'esuberanza del passivo sull'attivo di L. 179,671. 071

§ 6.° Nè di questo soltanto rimaneva allo scoperto lo Stato Estense, giacchè a pieno di lui carico stavano ancora le seguenti passività temporarie, cioè:

a) Per pensioni vitalizie ital. L. 111,836. 20

b) Per pensioni ecclesiastiche assegni temporarj di culto in annue " 594,710. —

E quindi per temporaria L. 716,546. 20

Le quali pel lungo tratto di tempo decorso avrebbero ora ad essere scomparse, ma esistono ancora per rinnovate improvvide e mal collocate elargizioni.

§ 7.° Disperdevansi in gran parte, ed in altra riscontravansi minore delle assegnate le attività superiormente enunciate, avvegnachè il maggior nerbo delle medesime aveva servito ad impinguare il patrimonio ecclesiastico con quel strabocchevole spendio, che in altra memoria abbiamo posto in luce, dimodochè i pesi toccanti la Chiesa rimasero costanti per lunga pezza ed indi vennero in aumento, non ostante si fosse declinata la perpetuità dell'esistenza.

di alcune dotazioni con vistose assegnazioni di stabili fatte a carico del Ministero di Pubblica Economia.

§ 8.^o La Notificazione 5 gennajo 1818 del Ministero suindicato avvertiva il pubblico dell'intenzione in cui era il Sovrano di sistemare il pagamento delle così dette Rendite pubbliche, annualità di affrancazioni, frutti di deposito del cessato Monte Napoleone, e così di dare passo a quella liquidazione del Debito pubblico che aveva preconizzata col Decreto 28 agosto 1814, portandone le conseguenze a carico della così detta *Cassa dello Stato*.

§ 9.^o Per comprendere poi come anche in ciò Francesco IV si sprigionasse ad enorme ingiustizia di riparto, convien premettere che il medesimo coi principj di dispotismo da veruno dei Principi Italiani, e nemmenq dall'impero Austriaco, seguiti, aveva adottato di far colare in due Casse distinte i proventi dello Stato, assegnando quelli della Diretta al Ministero di Pubblica Economia, come rappresentante gl'interessi di quest'ultimo, e riserbando a sè stesso quelli della Finanza o delle Imposte indirette, con applicazione a ciascheduna delle suddette due Casse di oneri corrispondenti con arbitraria e non ragionevole assegnazione, iniziando così quel suo Commercio di monopolio della cosa pubblica, pel quale traeva a suo particolare profitto le più forti e le più spedite risorse degli Estensi Dominj, denominazione congruamente applicata ad una dispotica dominazione.

§ 10.^o Ora, stando anche per un momento a questa distinzione, a dispetto, come vedremo, dei più ovvj principj di Diritto Pubblico, l'accennata linea di demarcazione fra una Cassa e l'altra non poteva reggere, di fronte alla natura ed indole degli obblighi assunti dal suddetto Principe a favore dei creditori del Monte Napoleone. La legge di Finanza del 1805 superiormente citata ci fa conoscere come quel monumentale officio si giovasse per far fronte ai suoi impegni di tutte le rendite demaniali non

solo, ma ben'anche del prodotto delle imposte *dirette* ed *indirette*, e come privilegiato fosse l'ordine prelativo al medesimo accordato, per ottenere la pronta soddisfazione dei pesi alla sua gestione inerenti. Perciò non era lecito, in contraddittorio dei creditori del Monte stesso, il tarpare le naturali, giuridiche e politiche loro garanzie, limitando alla sola diretta (unica risorsa della così detta Cassa dello Stato) il più facile e sicuro esercizio dei loro diritti contro una sola frazione del pubblico tesoro. Dovevasi dunque, stando all'indole ed osservanza vera del Patto diplomatico stipulato colla transazione 28 marzo 1817, caricare ambe le Casse, e quindi anche quella di Finanza, compreso i Redditi dell'Intendenza Camerale in proporzione della forza numerica ed effettiva contemplata nei diversi suoi preventivi. Locchè avrebbe messo la Cassa dello Stato in posizione di fare maggiori risparmi o di minorare il peso degli annui tributi.

§ 11.° Concorreva d'altronde a porre in essere la mostruosità di questo sistema, cioè della coesistenza di due Casse, l'una dello Stato, l'altra del Sovrano (come tale) sotto di una medesima dominazione, il ricorso all'applicazione dei seguenti canoni. Chiunque abbia appena libato il senso tecnico delle dizioni di *Stato* e *Sovranità*, dovrà persuadersi che l'uno e l'altra si risolvono in idee correlative che accennano al medesimo soggetto. Ed in vero lo Stato essendo « quella unione permanente ed universalmente conosciuta, di uomini tendenti a conseguire il loro benessere fisico e morale, con una volontà e concordia di mezzi e di forze per mantenersi sotto il dominio delle leggi », e la *Sovranità* potendosi definire « la Rappresentanza della volontà generale dei componenti la civile Società, e la facoltà di mettere in movimento le forze generali dei medesimi, qualunque sia la forma di Governo adottata », si deduce apertamente che Stato non può esservi regolarmente senza Sovranità, nè Sovranità senza Stato, dimodochè forma un solo ente morale considerato

nei rapporti dei suoi bisogni, dei mezzi di soddisfarli, e del cumulo di tutte le risorse e forze pecuniarie, raccolte e custodite sotto il vero titolo di Tesoro pubblico e di Cassa pubblica o dello Stato.

Ed è così vero che Francesco IV col fatto conobbe non esistere questa differenza di *Casse* e di subdivisa generale amministrazione della cosa pubblica, che coi redditi di Finanza sopperiva al mantenimento della Milizia, al mantenimento del Giudiziario ed alle spese governative e politiche; mentre per converso attribuiva alla Cassa del Ministero di Pubblica Economia oneri che, secondo il Decreto 28 agosto 1814, non erano in origine addossati alla medesima, come sarebbe a dire spese di Culto e di Azienda Militare, che spettavano alla Camera ed al Dipartimento delle Armi.

Se non che queste considerazioni, dirette a constatare l'ingiustizia del procedimento in soggetta materia, perdono il loro ufficio, attesochè per la riunione delle due Casse, operata nel 15 settembre 1848 da Francesco V, ogni proficua emergenza sarebbe stata paralizzata dal triste connubio d'un probabile sbilancio finanziario col sistema di oppressione, che aveva già iniziato ed andava a sviluppare in una più estesa scala nel successivo periodo dell'infausto suo Regno, e solo servono a rettificare le idee dei partigiani del dispotismo sul vero uso ed impiego della proprietà pubblica e delle rendite dello Stato.

§ 12.º Concentrato adunque tutto a carico dello Stato il debito pubblico, andavasi ad aprire coll'organo di apposita Commissione il gran Libro delle Inscrizioni, in base all'accennata Convenzione 28 maggio 1817, e successivi Dispacci diplomatici riferentisi ad eventuali verificate sopravvenienze, contemplate genericamente in quel Compattato, e ciò con tante partite equivalenti in cumulo ad una annua rendita a favore degli iscritti d'it. L. 140,951. 28

Il quale debito, come in origine poteva dirsi proporzionato all'estensione e

L. 140,951. 28

ricchezza del Ducato, mostruoso e gigante poi addivenuto quale lo si presenta attualmente nell'abbaco ingente di » 537,906. 39

E così con eccesso di passivo, o differenza di simili L. 396,955. 11
corrispondente allo specchio che si rilascia in Allegato unico, ommesso in fine la partita di L. 9000 a debito esclusivamente dell'Austria.

§ 13.° Un sì notevole sbilancio, che in capitale, compreso le partite infruttifere, ascende a milioni 11,318,681. 80, si presenta tanto più rimarchevole nella sua schifosa nudità quando se ne scompongano, anche con superficiale analisi, gli elementi e si rimonti alle cause impellenti.

Queste, divise per sommi capi, possono ridursi alle seguenti:

I. Somministrazioni di sussistenze a truppe straniere di passaggio e di stazione, ed ingenti spese di casermaggio.

II. Liquidazioni di crediti per titoli di requisizioni fatte a peso de' sudditi Estensi e della Repubblica dal 1796 al 1802.

III. Liquidazioni dei compensi accordati ai Feudatarj, dipendentemente da relativo Editto.

IV. Aumento di debito pubblico per l'aggregazione del ducato di Massa e Carrara al ducato di Modena.

V. Spese per compenso di atterramenti di piante intorno al Forte di Brescello.

VI. Spese ingenti di fabbricati pubblici, senza spiegata destinazione.

VII. Indennizzo accordato ad impiegati ed esserventi della Corte di Ercole III.

VIII. Spesa dell'erezione del così detto Ponte Alto.

IX. Sussidio alla diocesi di Modena e di Nonantola, con estradazione di una Cartella di L. 3543.

X. Compensi accordati alla Società dei Fermieri, sotto il regno di Ercole III.

XI. Erezione di tre Commende a favore dell'Ordine dei Cavalieri Gerosolomitani.

XII. Spesa per la formazione di un tendato per la processione del *Corpus Domini* in Reggio.

XIII. Versamenti fatti da Francesco IV alla Cassa di Pubblica Economia, per investire capitali a pro della di lui famiglia.

XIV. Creazione dei Prestiti 15 settembre 1848, 22 gennajo e 9 marzo 1849.

XV. Dotazioni e pensioni ecclesiastiche per l'importare di L. 121,828. 67 di annua rendita.

§ 14.° Le rubriche predette sarebbero di per sè stesse e per il semplice loro enunciato, abbastanza eloquenti per dispensarci da ulteriore spiegazione, seppure la non ci è richiesta per alcune di esse a prova di decisa malversazione e pravità delle cause moventi un tale estermínio pecuniario.

§ 15.° E cominciando dalle spese a cui accenna la prima rubrica, è facile l'indovinare che sono figlie di quelle infauste relazioni che gli Estensi hanno mai sempre scambiate coll'Austria, rese più ingenti dal contatto del forte col debole. Dal che la difficoltà di ottenere reintegri o ragionevoli riparti, sotto il pretesto che le operazioni militari degli alleati tendevano ancora a preservare intatta la dominazione Estense ed alla consacrazione di quei principj pei quali solo può reggersi il dispotismo, confortato dall'influenza che l'Austria aveva guadagnato sulla maggior parte d'Italia. E se a questo aggiungi lo straordinario consumo e la dispersione degli oggetti di casermaggio, non mai evitata colla gelosa loro custodia e conservazione in appositi locali (di cui tanto abbonda questa nostra città), si vedrà come le spese relative abbiano dovuto rinnovarsi ogni qualvolta siensi ripetute le contingenze d'invasioni amiche o nemiche.

§ 16.° La seconda rubrica ci presenta un esempio, in mille incontri ripetuto, di quello spirito di partito

con cui Francesco IV ha adoperato per tenersi devota una classe di persone, in qualche modo legata all'antico sistema. Nel periodo delle repubbliche Cispadana e Cisalpina, alle quali erano addette le provincie di Modena e di Reggio, cioè dal 1796 al 1802, erasi fatto luogo a requisizioni militari, le quali o non denunziate nell'intermezzo della Repubblica e successivo Regno omonimo, o respinte per deficienza di titolo efficace e non comprovato, lasciavano insoluti molti crediti di questa natura. Ora Francesco IV, con Chirografo 14 febbrajo 1827, al quale allude il successivo Decreto 12 giugno 1826, posto da parte il ragionevole riflesso che questi debiti non erano esclusivamente affissi a coteste provincie, ma bensì al Regime Italiano, come quello che aveva avocate a sè tutte le attività dell'antico Ducato di Modena, prima Camerali poscia Demaniali, procedeva a liquidarli ad esclusivo carico dei Dominj Estensi, mentre la Convenzione 28 marzo 1817, conclusa coll'Austria ed altre potenze interessate, gl'insegnava, che qualunque fosse il debito, le nostre provincie non avrebbero avuto a risentirne che nella ragione di 4,36 per cento; senza che poi il Governo Estense abbia cercato di far legittimare le azzardate liquidazioni all'Austria, al Pontificio ed al Regno Sabauda, per l'opportuno indennizzo. Dopo ciò, se le Cartelle estradate fossero sempre in testa dei denunzianti o loro eredi, non sarebbe questo il caso di ridurle al normale? Lasciamolo giudicare a chi toccherà di rimediare a cotesta piaga.

§ 17.º Ommesso di tenere discorso della Rubrica III (argomento contemplato in precedente memoria), e venendo alla IV, che contempla l'improvvida riunione al Ducato di Modena (più per gius ereditario dinastico, che per giustificata politica convenienza di aggregazione) di quello di Massa e Carrara, basta osservare che uno Stato, il quale non basta a sè stesso e colle proprie attività a coprire le annue spese di pubblica amministrazione, ci fece il regalo nel 1836 di una rendita annua di debito pubblico

per l'ammontare d'italiane L. 21,650. 55, senza tenere discorso dell'ingente spesa sostenuta dallo Stato per l'escavazione e sistemazione d'un canale irrigatorio e di un manufatto idraulico esclusivamente proficuo a quella provincia, dalla quale ci separa la barriera degli Apennini. È dunque evidente che Francesco IV, conscio per le relazioni che ne aveva avuto dalla madre, ci legava un'eredità nella quale prevaleva il passivo sull'attivo, e della quale il nostro Ducato non gode vantaggio che pel solo rispetto della linea che ci fa comunicare col Mediterraneo.

§ 18.° Riunendo le Rubriche V e VI, comechè respicienti spese di scopo fallito o di destinazione indeterminata, merita considerazione l'ingente spesa incontrata nello sgombro d'arborature intorno al Fortilizio di Brescello, e per la quale è stato coperto un debito presso l'Ufficio di Liquidazione di L. 180,000 di capitale. Posto da parte il riflesso che si sia proceduto, per ravvisare la convenienza di avere una testa di ponte sul Po, con quelle disquisizioni e calcoli per stabilire la convenienza nel concreto caso di far uso del *diritto eminente*, posto di fronte l'enormità della spesa in costruirlo e montarlo d'artiglierie, coll'uso a cui avesse potuto servire; è questo il caso, per chi ha sempre guardata quell'opera come monumento della scienza militare dell'arciduca Massimiliano d'Este, d'irrompere a scroscio di riso, quando semplici ispezioni militari tedesche ci apprendevano che le fortificazioni di Brescello non avrebbero apprestata una difesa che per poco più di tre o quattro ore di tempo. Si vede perciò che l'opera era unicamente destinata ad agevolare ai Sovrani Estensi in pellegrinaggio la comoda valicazione del fiume.

Così si dica di molte spese fatte per fabbricati rimasti lungo tempo privi di destinazione, e specialmente dell'edifizio sulle mura orientali di Modena, eretto con animo di destinarlo a Palazzo di assemblea di Deputati, e che ha finito col servire di cellario ad un privato Istituto d'educazione.

§ 19.^o Per l'indennizzo accordato agli ex-serventi di Corte di Ercole III ed ai Militari che si trovavano in attività di servizio al 6 ottobre 1796, oltrechè, se si trattasse di titolo creditorio ammissibile a carico di uno Stato, ricorrerebbe qui il riflesso fatto nell'esame della Rubrica II, che, cioè, lo Stato non dovrebbe risentirne che per 4,36 per cento; vi ha di più, che si tratta di spesa che doveva vertire dal patrimonio particolare del Principe, e che d'altronde, come corrispettiva ad un servizio da prestarsi, veniva cessando qualora il servizio più non si prestava per riforma, o per cessazione della carica. Quanto ai Militari che cessarono dal servizio di Ercole III, perchè si fosse potuto fare luogo a compenso o a pensione, era d'uopo provare che fosse loro stato interdetto di proseguire nel servizio della Repubblica, che avessero anni di servizio da dispensarneli, e che ne avessero fatta dimanda e ne fossero stati respinti. Locchè non risultando dal Processo liquidativo, mancava un titolo per contemplarli.

§ 20.^o La spesa portata dalla Rubrica VIII, quantunque destinata a pubblico profitto e comodità, non è qui additata come censurabile, se non perchè si creava un debito quando la Cassa (ove non fossero da quella state disalveate le spese di Culto) ridondava di fondi per sopperire alla bisogna, e perchè in ausilio di quella spesa occasionata da pretese devastazioni nel 1831, e specialmente di quella della demolizione del Ponte di Legno, attribuita, secondo le voci che correivano, a cooperazione israelitica, venne a proposito la multa di ital. L. 600,000 imposta all'Università degli Ebrei, con Decreto 22 marzo 1831, che formerà il soggetto di speciale memoria. Come con tanta pinguedine di Cassa si facesse confugio al debito pubblico è questo un mistero di non così facile soluzione.

§ 21.^o Sulla Rubrica IX. È vero che la rendita sul debito pubblico di L. 4528. 36 era stata assegnata dal Governo d'Italia al vescovado di Modena,

in virtù d'uno dei patti del Concordato 1803 colla Santa Sede, ed è altresì vero che detta rendita venne corrisposta dallo Stato Estense dopo la restaurazione del 1814 e sino a tutto il 1821; ma è altresì vero che Francesco IV, intento a migliorare la condizione degli Stabilimenti religiosi colle assidue sue pratiche e relazioni colla Corte di Roma, riportava Breve pontificio datato 23 gennajo 1821, con cui fu ripristinata l'insigne Abbazia di Nonantola, e col quale fu dichiarato che veniva assegnata in Commenda perpetua al Vescovo *pro tempore* di Modena, tostochè fosse avvenuta la mancanza dell'allora Vescovo di Reggio, amministratore apostolico di detta Commenda.

Verificatasi la suddetta mancanza, Francesco IV avvertiva monsignore Tiburzio Cortese, Vescovo di Modena, della prefata pontificia disposizione, onde si facesse a chiedere dalla Santa Sede la coerente Bolla di Collazione. In questo Chirografo quel Principe soggiunse « E siccome è stato Nostra intenzione nel procurare tale aggregazione, che la Cassa dello Stato si trovi esonerata dell'annua prestazione d'italiane L. 4328. 36 che corrisponde alla Mensa vescovile di Modena, provveduta con l'aggregazione dei Beni dell'Abbazia di Nonantola di un più abbondante compenso, così detta prestazione va a cessare all'epoca che Monsignore Vescovo di Modena sarà messo in possesso dei redditi della predetta Abbazia. » Accolse, è vero, Monsignor Cortese con gratitudine l'anzidetto annunzio, ma protestò contro la clausola irritante della privazione della Cartella. Fatto è però che quel Vescovo ebbe da Roma la Bolla ed andò al possesso dell'Abbazia nel 28 gennajo 1822, mentre col finire del 1821 era pure cessata la prestazione delle L. 4528. 36 e dati gli ordini al Ministero di Pubblica Economia per la radiazione della partita. Dopo 18 anni di acquiescenza, un altro Vescovo intollerante di questa diminuzione di rendita, instò vivamente ed ottenne perfino di fare intestare la partita in capo proprio, e non come Vescovo *pro tempore*. È a credersi che

Francesco IV non navigasse in buone acque a quei tempi colla Chiesa, e specialmente colla Corte di Roma, e che declinasse dal primitivo suo Decreto, che era appoggiato al giusto, per comprarsi l'indulgenza del Santo Padre, a corresponsività di altre mende che la storia pur troppo ricorda, e delle quali non vogliamo rialzare il velo.

Chi però volesse spingersi a più maturo esame della ingiustizia commessa nella reviviscenza dell'enunciata partita, basta osservare che la Podestà Ecclesiastica colla legge 8 giugno 1805 aveva riconosciuto nella Podestà Secolare il diritto di regolare le annue dotazioni per spese di Culto in modo determinato, talchè chi avesse di più di una certa tangente dovesse soggiacere a diminuzione, e chi versasse in minorità di rendita, questa si dovesse elevare sino al perfetto bilancio della rispettiva partita, come si evince dalla Tabella annessa al succitato Decreto. Ora in questa si scorge che la rendita purgata era portata pel Vescovado di Modena a L. 21,000 italiane, ed attualmente, compreso il reddito dei beni di Nonantola, supera le 40,000; non vi era perciò ragione di accrescere il debito pubblico come si è fatto, giacchè quelle contingenze favorevoli a cui non si può da un Sovrano zelante del bene dei suoi sudditi rinunciare, servono d'altronde a ripianare le sopravvenienze passive che per diversi titoli risguardanti il Culto colpiscono la Cassa dello Stato, intesa a mantenere il suddetto equilibrio nei veri rapporti fra la società e la religione era finalmente raccomandata ad equità la radiazione di detta rendita, atteso quello stato di mutazione delle cose, che emerge in tanto lasso di tempo trascorso, dietro il principio di ragione che *« pactum desinet esse obligatorium si facies rerum prorsus immutetur »* (LEISSER *ad Pandectas*. Meditat. 46, N. IV) ».

§ 22.º La Rubrica N. X offre argomento alle seguenti considerazioni di fatto e di ragione.

Nel 1786 una Società, denominata dei Fermieri, composta di diverse Colonne, prendeva in appalto

dalla Ducale Camera per anni dieci la condotta di tutte le Finanze, Addizioni, e Dazj comunitativi degli Stati d'Ercole III, con intervento della Locatrice come socia in due quinti degli utili e delle perdite verificabili in detto contratto. Tale condotta ebbe il suo principio col 1.^o gennajo 1786 e dovea proseguire a tutto il 31 dicembre 1796, ma non giunse a toccare il prestabilito termine.

Occupati questi paesi assieme a molti altri dalle Truppe Francesi, ed istituito un nuovo Governo, venne improvvisamente sciolto il contratto d'affitto delle Finanze, appresi ed avvocati molti dei capitali di compendio della Società fondatrice, nel fermento delle opinioni ed in quelle popolari turbolenze paralizzata la realizzazione delle altre attività ed esazione dei crediti tanto contro i privati che contro le Casse pubbliche, e finalmente obbligati i Conduttori a restituire allo Stato un'egregia sovvenzione che negli esordj della impresa era loro stata fatta dalla Camera Locatrice. In tale guisa accadde che nei cessati Fermieri pressochè altro qui non rimanesse in allora che l'incerto possesso e la vacillante attività delle vistose loro partite e pretese di credito contro lo Stato, per la liquidazione e pagamento delle quali riescirono sempre invano i reiterati tentativi e l'insistenza loro presso i citati Governi, non ostante denunzia che ne fecero alla Commissione del Monte di Milano nel 1802. Trent'anni appresso (e non si sa come) spuntò ed arrise loro propizio un raggio di fortuna, e la mercè d'insperato evento venne ad essi liquidato un credito rappresentato da due Cartelle di consolidato, l'una di L. 7128. 36, e l'altra supplementare di simili L. 1554. 72.

Di volo esaminati i titoli diversi di compenso in dettaglio liquidato, figurarono in modo positivo ed affermativamente nel calcolo Coppini e Malavasi:

- 1.^o L'apprensione di capitale e scorte di ragione dei Fermieri;
- 2.^o Il Bonifico per Tabacchi rinunziati;
- 3.^o Il compenso per aperti miglioramenti fatti

al fabbricato della Concia-Pelli; ed in modo negativo;

a) Il lucro cessato sui diversi articoli;

b) Il reintegro per i crediti insoluti ed inesigibili, ed altri tali elementi.

In questa posizione di fatto, premesso anche una volta, che se i titoli creditorj fossero ammissibili (locchè s'impugna) ricorrerebbe sempre l'eccezione del non essere tenuto lo Stato a liquidarli che nella misura del 4,36 per cento, giusta la ripetuta Convenzione del 28 marzo 1817, era poi riflessibile in via d'insormontabile eccezione:

1.° Che non potevasi istituire veruna sorta d'azione contro della Repubblica Italiana, per tutte le conseguenze dell'avvenuta rescissione del contratto, essendo colate nel 1796 tutte le rendite in mano dei Commissarj Francesi, e non avere la Repubblica suddetta profittato di nulla rispetto alle reliquie dei fondi della Ferma.

2.° Che in ogni modo non avrebbero potuto figurare nel conto che gli elementi positivi, e non mai i negativi, e specialmente quello tendente a mantenere in lucro li Fermieri, e l'altro di volere contemplati come perduti e resi inesigibili dei crediti i quali non rappresentavano le rimanenze del 1796, ma bensì quelle degli anni precedenti, non estinti preventivamente col metodo privilegiato di cui non avevano fatto uso.

3.° Che stava contro di essi come presunzione di nerbo la circostanza delle patite repulse per parte dei cessati Governi, al cospetto dei quali avevano rassegnati inutilmente i loro reclami. Se il Ministero abbia agito nel senso di mettere d'accordo l'interesse dello Stato coll'equità e la giustizia, noi non saremmo qui per costituircene giudici. Potrebbe esservi entrata anche clemenza Sovrana, ed allora chi può trovare un confine che arresti il sommo Imperante nella smania di fare grazie senza proprio scapito?

§ 23.° È un problema di non così facile soluzione il potere entrare nello spirito del Decreto di Fran-

cesco V sulla convenienza di creare delle Commende di Cavalieri Gerosolomitani, e di ciò effettuare con accrescimento del debito pubblico. La fondazione di queste Commende pare abbia avuto origine dall'erezione fatta dall'Imperatore Ferdinando I di un Priorato nel regno Lombardo-Veneto, con dono all'Ordine di un palazzo e di una chiesa in Venezia. Concomitante alla fondazione delle Commende per parte degli Estensi, furono pur quelle create dalla Duchessa di Parma e dal Principe di Lucca, le quali tutte furono aggregate al Priorato Lombardo-Veneto, che tiene in Milano un Baleo e Ricevitore dell'Ordine e Plenipotenziario presso quel Governo. A che pro questo spreco di denaro e quali vantaggi sperare dall'Ordine? Indovina chi può.

§ 24.^o Così pure è incomprendibile il rapporto che può intercedere fra la spesa di un tendato per comodo del Clero, in occasione della solennità del *Corpus Domini*, colla convenienza e giustizia di farne oggetto di debito pubblico, con distacco di Cartella a favore della Comunità di Reggio. Eppure S. A. R. Francesco V, forse in quell'anno in cui divisava di concorrere colla sua presenza al decoro della Solennità suddetta, decretava nel 9 aprile 1846 che anche questa spesa aumentasse il debito pubblico. Non è indicato il motivo di tale elargizione, che porta una spesa di 11,000 franchi circa, e quindi la noteremo fra gli arbitrij che non si sono giammai da lui scompagnati nello sconvolgere gli ordini e le cose.

§ 25.^o Un altro modo di accrescere il debito pubblico, a cui accenna la Rubrica XIII, lo introdusse Francesco IV, quando le sue sollecitudini erano rivolte a procurare alle proprie figlie una serie di titoli dotali, non soggetti a dispersione per parte degli sposi ai quali fossero destinate. Investiva perciò molte somme nell'acquisto di Cartelle a fronte dello sborso di numerario equivalente, ed il Ministero di Pubblica Economia, a nome dello Stato, senzachè per lo più il Tesoro pubblico difettasse di

denaro, formava debiti e restringeva il di lui ufficio a semplice depositario di somme, sulle quali corrispondeva il frutto, e non ne ritraeva che il pericolo di una dispersione, per disalveamento di fondi in oggetti e spese estranee al proprio dicastero.

§ 26.^o La Rubrica XIV ci richiama al doloroso scrutinio della causa notissima dell'aumento del nostro debito, cioè i reiterati prestiti sì volontarj che forzosi, i quali sonosi creati nel breve giro di mesi sette, cioè dal settembre 1848 al marzo del 1849. Sogliono le guerre ed i pubblici disastri fornire occasione di spese straordinarie ad uno Stato; ma nel 1848, prima del discesso di Francesco V, le truppe svincolate dal giuro di fedeltà, si scioglierono in gran parte e non diedero grave titolo di spesa, e nel 1849 non è notabile che il momentaneo ritiro della truppa Estense e delle più elevate Magistrature a Bre-scello, senza che si conti verun movimento ostile che possa avere giustificato l'elevamento della spesa pubblica al segno cui fu portata in quel turno.

Per fare conoscere quanto male abbia adoprato Francesco V nella formazione di tanto debito per prestiti, noi non abbiamo che ad indicare i mali che questo espediente straordinario occasiona, e che lo spagnuolo Florez-Estrada nel suo *Corso di Economia Politica eclettica*, compendia con queste parole: « Il prestito trascina i Governi alle prodigalità; fa nascere guerre ingiuste, e contribuisce a consolidare il dispotismo; impedisce che le contribuzioni siano ripartite con eguaglianza, esonera da qualunque imposta le classi più doviziose, diminuisce il numero dei contribuenti, aumenta il numero dei capitalisti oziosi, rapisce all'agricoltura ed al commercio quella porzione del capitale che è riservato al giuoco della Borsa, fa rincarire i prodotti nazionali, e per conseguenza impedisce l'esportazione e la circolazione della ricchezza; cagiona al paese un sacrificio più grande di quello, al quale sarebbe assoggettato se il Governo prelevasse per mezzo d'una contribuzione i fondi straordinarj che riceve

dal prestito; è causa che i Governi esistenti divorino i mezzi dei Governi futuri; è un ostacolo al contribuente di potere conoscere la importanza della propria fortuna; spegne l'amore del travaglio e della frugalità; priva l'industria di un gran numero di braccia utili; impaccia il computo dei Redditi pubblici; finalmente fa aumentare l'interesse del denaro e per conseguenza diminuisce il profitto del capitale, la qual cosa cagiona all'industria un pregiudizio, il quale, per l'economista spagnuolo, è il più grave di quelli che sono stati enumerati. » Questo è pure il linguaggio del Filangeri, e quello dello Stuart-Mill, il quale dice, che il sistema dei pubblici prestiti, fuori di certi determinati casi e nello stato di attuale civiltà è il peggiore nella serie degli espedienti finanziarij. Nel caso concreto la responsabilità si ritiene a carico di quegli che ha dato causa a simile espediente.

La Rubrica XV, avendo formato il soggetto di precedente particolare memoria, ci dispenserebbe dal rinvenire sul medesimo argomento. Ma siccome si tratta di far conoscere come, nonostante le ingenti spese sostenute, con assegnazioni di stabili, specialmente al Capitolo di Modena, e con distribuzione di Rendite censuarie a chiese e parrocchie, il debito originario si è notabilmente accresciuto, così ci sdebitiamo di questa osservazione, col seguente parallelo, e col desiderio che un più ragionevole comparto metta le due podestà *Temporale* e *Spirituale* in un accordo che concilii i rispettivi bisogni ed i rispettivi diritti. Ora, al cessare del Governo Italiano fu addossato al Governo Estense, in assegni perpetui di Culto a favore di Mense vescovili, fabbriche di chiese ecc. per un valsente di . . . L. 98,105. — ed attualmente trovansi iscritte tante rendite distribuite in 331 Corpi Ecclesiastici per simili . . . » 121,828. 67

E quindi un eccesso per annue . . . L. 23,723. 67

Tende questo nostro desiderio ad evitare gl'in-

⊞ ⊞ ⊞ ⊞

⊞ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞ ⊞

convenienti che sono conscienziosamente e con grandezza d'eloquio enunciati da un moderno Scrittore di cose patrie (1), il quale in ordine alla instabilità dei trattati colla Chiesa così si esprime: «I Concordati, chi bene guardi, sono brevi tregue, non sicure paci. I sottili Procuratori delle due Parti maneggiano cotesta materia mettendo a fronte il Sacerdozio e l'Impero, in compagnia delle antiche pretese e dei nuovi dispetti, nè sanno nè pensano che al di sopra stanno le ragioni della civile comunanza e quella della comunione dei fedeli, e sopra ogni altra le ragioni della libera coscienza. Sogliono pertanto mettere gli Stati a rumore e le coscienze in travaglio, rinnovando colle fresche opere la memoria delle vecchie ingiurie, sino a che, fatta grande jattura delle due Autorità, stanche, si risolvono a trafficare spedienti, che lascino intera ogni massima ed ogni pretensione. Ella è quindi grande cosa a desiderare che dall'una parte i Principi smettano di fare i dottori in divinità od i littori della Chiesa; e che dall'altra i Sacerdoti, levando l'animo dalle delizie della temporale signoria, disdegnino il pericoloso ajuto della forza. Conciossiachè la consuetudine contraria sia cagione che la Chiesa ora sia sollevata, ora abbassata in mondana gloria, quasi governata da voltabile fortuna e non dagli eterni veri; fatti e rifatti i Concordati ad ogni mutare di regno o di pontificato, qua una, là un'altra contraria legge ecclesiastica, gli Stati or contumaci riscuotersi, or penitenti accosciarsi, e così non solo i Principi e i Sacerdoti, lo Stato e la Chiesa porgersi infermi nel cospetto degli uomini, ma la Religione prendere sembianze volubili e scaderne negli animi l'augusta maestà. »

Nel porre termine a questa Memoria, richiameremo l'attenzione di chi legge sulle osservazioni fatte dal Redattore nel Prospetto che servì d'allegato alla Memoria stessa, le quali si riferiscono alle azioni di reintegro contro l'Austria, alle eccezioni di compenso contro i diritti professati dal Piemonte, e per l'eli-

minazione delle Cartelle di consolidato, spiccata a favore della Mensa vescovile di Carpi, creditrice del Monte di Milano e non di questo Stato, il quale in tempo d'integrità del regno Lombardo-Veneto si procurava il reintegro delle anticipazioni; rimettendoci nel resto alle risultanze del summentovato Prospetto, con molta diligenza e con pienezza di verità compilato.

Tanto ecc.

Per la Commissione,

L'AVV. GIO. SORAGNI.

(1) *Storia d'Italia*, del Cav. Luigi Contarini. Lib. XI, § 11.

(ALLEGATO)

PROSPETTO

delle diverse Passività del Debito Pubblico Estense

Scrittura generale
del Debito Pubblico

Registro apposito

Registro apposito

PROSPETTO delle diverse Passività del Debito Pubblico Estense vive
inscrutte dal 1.º gennajo

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli
	<i>Consolidato.</i>
Mastro A	Cartelle nominative dal N. 1 al N. 2609 in corso semestr.
Mastro B	Certificati simili dal N. 1 al N. 1327 in corso annuale
Registro apposito	Rendite senza Carte d'Iscrizione che non sono in corso di pagamento
"	Cartelle al Portatore dal N. 1 al N. 600 in corso semestr.
"	Certificati simili dal N. 1 al N. 200 in corso annuale
	<i>Feudatarj.</i>
"	Creditori diversi rimasti iscritti senza assegnazione di fondi stabili, la maggior parte dimoranti all'estero, e che si pagano di semestre in semestre, scadente all'8 febbrajo ed 8 agosto d'ogni anno
	<i>Assegni diversi.</i>
Scrittura generale del Debito Pubblico	Rangoni signor marchese Lodovico per la sua tenuta di Castelvetro non per anco assoggettata come devesi a vincolo feudale, in corso come sopra
"	Opere Pie del suddetto, separate dalla suddetta tenuta, in corso come sopra
"	Comunità di Modena e Reggio per letti forniti nel 1809 per gli approvvigionamenti di Mantova, in corso come sopra
	<i>Depositi per cauzione di Patrocinatori e Notaj da restituirsi per L. 7,583.35.</i>
Registro apposito	Creditori che ne godono il frutto di semestre in semestre.
"	Altri che non lo percepiscono per motivi diversi sopra
	<i>Prestiti diversi redimibili.</i>
Registro apposito	15 settembre 1848. Creditori per frutti insoluti
"	22 gennajo 1849. S. A. R. Francesco V per residuo di quello infruttifero fissato pagarsi nel 30 settembre 1839 e come da ultima Cartella da ritirarsi pel capitale di
"	9 marzo 1849. Creditori pel residuo del capitale di L. 762,125.00
	e per frutti insoluti " 1,825.83
	<u>L. 763,950.83</u>

sussistenti al 31 dicembre 1858 pel 1.^o gennajo 1859 coll'aggiunta di quelle
16 giugno detto anno.

Per Rendita o Frutto annuale	Per Capitale	Osservazioni
L. 439,186. 62 4,398. 97 1,304. 30 25,550. — 2,936. 19 L. 473,376. 08	L. 9,467,521. 60	Nelle prime due cifre si comprendono annue L. 121,828,64 dipendenti dal Regio Editto 14 novembre 1857, che compe- tono a N. 331 Corpi Ecclesiastici. Questo capitale corrisponde alle rendite controscritte in ragione di L. 100 per ogni L. 5 di rendita.
14,025. 43	467,514. 36	
1,905. 88	46,684. 59	
502. 11	12,299. 21	
1,420. 83	28,416. 60	
315. 83	6,316. 67	
— —	1,266. 68	
— —	1,218. 28	
— —	15,000. —	
38,106. 25	— —	
— —	763,950. 83	
L. 529,752. 41	L. 10,810,188. 82	

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli
Registro apposito	1855. Volontario da estinguersi nel 1863. Riporto
	<i>Titoli Diversi.</i>
Numerata apposita	Creditori scad. da mandati gener. non pagati L. 186,041.04
"	Altri apparenti da mandatelli dipendenti da ruoli, e non pagati " 115,103.07
	L. 301,144.11
Scrittura generale del Debito Pubblico	Creditori insoluti per somministrazione del 1809, per la costruzione di un ponte seguita nel 1815 sul Panaro alla Nizzola in servizio delle truppe Napoletane, e finalmente per restrizioni divenute a carico dello Stato perchè vendute in ragione del 10 per 100 dell'ora cessato Ministero di Pubblica Economia per conto dei creditori stessi morosi ad ogni Avviso
"	Comunità di Massa per arretrati di Fondiarie
"	Sommano rispettivamente
	E perchè poi dalla somma capitale devono dedursi le attività che dalla scrittura generale del Debito Pubblico risultano a favore dello Stato per l'importare compless. di Restano al 31 dicembre 1858 pel 1.º gennajo 1859 a debito dello Stato
Atti Diversi	Rendite perpetue assunte dallo Stato Estense ma non iscritte regolarmente nei Registri del Debito Pubblico per sola mancanza di domanda per parte dei singoli creditori, come da Rapporto 8 ottobre 1857, non evaso dal Ministero, si aggiungono annue
	Le suddette rendite avendo poi insoluti gli assegni a tutto il 1858 per L. 32,586.53
	ed il capitale della rendita stessa in ragione di L. 100, per ogni L. 5, importando la somma di " 15,038.80
	L. 47,643.13
	Si hanno in tutto rispettivamente
	Rendite ulteriori che sono state assunte ed iscritte a carico dello Stato Estense dal 1.º gennajo 1859 in avanti, e sino all'Atto della dedizione al R. Governo Sardo.
	<i>Consolidato.</i>
Mastro A	Cartelle nominative N.º 2624-255-2663-2664-2666 per L. 18,406.99
Mastro B	Certificati simili N. 1328 per " 14.28
Registro apposito	Cartelle al portatore dal N. 1 al N. 25 per " 1,250.00
	L. 19,671.27

Per Rendita o Frutto annuale	per Capitale	Osservazioni
L. 329,752. 41 15,000. —	L. 10,810,188. 82 300,000. —	
L. 544,652. 41	L. 11,110,188. 82	
— —	301,144. 11	La somma delle controscritte lire 186,041,04 riferendosi a mandati del prestito 9 marzo 1849, rimasti insoluti, ne potrà aver luogo il pagamento nel corso dell'andante anno 1859.
— —	15,057. 25	
— —	448. 21	
L. 544,652. 41	L. 11,426,835. 39	
— —	5,825. 34	
L. 544,652. 41	L. 11,421,010. 05	In quanto sia a L. 705,68 della Rendita controscritta di L. 752,93, essendo dovute ai sudditi Sardi che non le hanno reclamate e che pel caso di future contemplazioni per parte del Governo Estense, devesi avvertire che il medesimo potrà pretendere un eguale trattamento a favore dei proprj sudditi, quali creditori della Rendita di annue L. 698,76, che risulta dalle N. 85 partite assegnate al Governo Sardo come da Elenco D annesso al Proclama 23 agosto 1828, dal N. 147 al N. 402, perchè non mai soddisfatte, e salvo sempre il relativo congruaglio tanto in rendita che in contanti.
752. 93	— —	
— —	47,645. 15	
L. 545,405. 34	L. 11,468,655. 20	La Cartella N. 2663, porta la Rendita di annue L. 5,352,75 a favore dell'opera Pia Annonaria perpetua per gli Stati Estensi, col seguente annotamento in calce: — Che la suddetta rendita corrisponde al capitale di L. 107,055 italiane, formato dal valore di 5000 sacca di frumento, in ragione di simili L. 21,41,1 il sacco, e che detto capitale verrà sborsato ogni anno dalla Cassa delle Finanze, anche in più volte, a richiesta del signor Presidente, pel mantenimento dell'Opera suddetta.
19,671. 27	393,425. 40	
L. 575,076. 61	L. 11,862,080. 60	

Indicazione dei Registri	Classificazione dei Titoli
Registri appositi	Riporto Ma poichè la Cassa d' Ammortizzazione in Modena all'epoca suddetta era in pieno potere della rendita di Consolidato scattante dalle Cartelle nominative segnate colli N.º 1763-1841-1978-2177-2178-2160-2632-2664 e 2668, per la cifra complessiva di annue L. 17,494.94 non che dell' interesse annuo di " 675.00 prodotto dalle Cartelle nominative dipendenti dal prestito 9 marzo 1849, segnate colli N.º 541-542-544-547-548-552-554-555 e 556 da L. 1500, e per un reddito totale di L. 18,169.94 le quali rappresentano il capitale di che si deduce;
Atti del Debito Pubblico	Restano rispettivamente di Oltre a ciò dovendo parimente dedursi dalle succitate passività quella che al seguito del Regio Editto 14 novembre 1857 e della successiva Disposizione Ministeriale del 5 giugno 1858 N. 5355 fu disposta pagarsi alla Mensa Vescovile di Carpi per la rendita di annue in luogo e vece dell' I. R. Governo Austriaco, che d'anno in anno erasene obbligato al rimborso a termini della Convenzione 28 marzo 1817 e come dall' Annotazione in calce alla corrispondente Cartella N. 2580 seguita dietro Rapporto N. 1210 dell' Ufficio del Debito Pubblico. Si riducono le passività suddette a E perchè finalmente le rendite perpetue dovute dall' ex-Monte Napoleone alli Dotatarj Francesi, ed agli Assegnatarj della Corona di Ferro, pure Francesi, rappresentati dal loro cessionario sig. Giovanni Battista Chabus vennero assunte nel 1828 pel complesso di annue L. 8,004.04 dalla R. Corte di Modena in modo provvisorio, e da corrispondersi al suddetto, fino a che fosse deciso da quali delle due Corti di Modena, e dell' Austria dovrebbero definitivamente assumersi, stantechè prima dell'epoca succitata erano fra loro divenute controverse, e constando d'altronde che sino al presente niuna deliberazione è seguita fra le medesime, egli è che l' attuale R. Governo Sardo, giovandosi delle ragioni che militavano e che militano tuttavia a favore della sullodata Real Corte di Modena, può instare verso l' I. R. Corte Austriaca per la rifazione tanto della suddetta vendita, quanto dei relativi assegni pagati in contanti a tutto il 1858 per parte dello Stato Estense, poichè a difesa del medesimo stanno principalmente l' Articolo III della Convenzione 28 marzo 1817, i rapporti 15 settembre e 20 novembre 1826 rassegnati dal Commissario Diplo-

Per Rendita o Frutto annuale	Per Capitale	Osservazioni
L. 507,906. 61	L. 11,862,080. 60	
18,169. 94 — —	— — 363,398. 80	
L. 546,906. 67	L. 11,498,681. 80	
9,000. —	180,000. —	La Mensa controscritta deve possedere la Cartella originale del Monte Napoleone portante questa Rendita. Pel caso che questa Rendita fosse caricata al Governo di Roma verrebbe affrancata dalla Real Corte Austriaca a favore del Governo di Modena, siccome è prescritto dall'Articolo III. addizionale alla Convenzione 28 marzo 1817.
L. 537,906. 67	L. 11,318,681. 80	
L. 537,906. 67	L. 11,318,681. 80	

Indicazione dei Registri

Classificazione dei Titoli

Atti del Debito Pubblico

		Riporto
	matico signor Consigliere Giovanni Maria Poli a questo Ministero degli Affari Esteri, non che li Chirografi 7 e 24 dicembre 1828, e 18 giugno 1833 emessi in proposito da S. A. R. Francesco IV, a mantenimento del diritto di regresso di quanto sopra verso la prelodata I. R. Corte Austriaca, la quale conseguentemente trovandosi ora in debito non solo della ripetuta rendita di annue L. 8,004.04, la quale corrisponde al capitale di L. 160,080.80, ma ben anco degli assegni relat. pagati in contanti dal 1.º gennaio 1828 al 31 dicembre 1858 sopra	L. 7,152.50
	spettanti a Dotatarj Francesi, e che per anni 31 importano.	L. 221,727.50
	e rispetto alle restanti	" 851.54
	dovute a Dotatarj Francesi della Corona di Ferro dal 1.º gennaio 1829 a tutto il 1858, come sopra e così per anni 30 che danno	" 25,546.20
	ne viene che la rifazione da ripetersi somma rispettivamente per rendita e per capitale	L. 8,004.04 L. 407,354.50
	In conseguenza di quanto sopra, la sullodata Regia Corte di Modena, avendo nello stesso modo assunte con effetto al 1.º gennaio 1837 l'ulterior rendita di annue	" 133.67
	dovuta ad altri assegnatarj della Corona di Ferro, francesi, rappresentati dal suddetto cessionario sig. Chabus, la quale rendita col rispettivo capitale e cumulo degli assegni pagati per anni 22, compiti al 31 dicembre 1858, che danno	" 5,614.14
	Formasi un totale di	L. 8,137.71 L. 412,968.64
	che dedotte dalle passività suddette;	

Restano di sole

Modena, 9 agosto 1859.

Si dichiara che il presente Prospetto è stato compilato in virtù del Regio Decreto 21 luglio p. p. e che è stato rilasciato all'illustr. signor avvocato Giovanni Soragni, quale membro della relativa Commissione, e come da sua domanda in Atti presso l'Ufficio del Debito Pubblico.

Il Capo Sezione del Debito Pubblico,

A. GOLLINI.

Per Rendita o Frutto annuale	Per Capitale	Osservazioni														
L. 537,906. 67	L. 11,318,681. 80	Per la controscritta Rendita di annue L. 8,004,04 sono state emesse a carico dello Stato Estense le seguenti Cartelle: <table><tr><td>N. 1077 per L. 5,108,95</td><td rowspan="2">{</td><td rowspan="2">In testa Dotatarj Francesi rappresentati dal sig. G. Batt. Chabus.</td></tr><tr><td>• 1078 • 2,043,57</td></tr><tr><td>• 1079 • 587,27</td><td rowspan="2">{</td><td rowspan="2">In testa Dotatarj Francesi, ed Assegnatarj della Corona di Ferro pure Francesi rappresentati dal suddetto.</td></tr><tr><td>• 1080 • 264,27</td></tr></table> Sommano c. s. L. 8,004.04 Per le controscritte L. 133,67, sono state emesse in testa degli Assegnatarj della Corona di Ferro Francesi le Cartelle: <table><tr><td>N. 1315 per L. 92,19</td><td></td></tr><tr><td>• 1316 • 44,48</td><td></td></tr><tr><td></td><td>L. 133,67</td></tr></table> A scanso di osservazioni per parte degli interessati sonosi ommesse L. 323,93 di Rendita assunta dal Governo Estense per arretrati della Corona di Ferro, dovuti a N. 81 Assegnatarj italiani.	N. 1077 per L. 5,108,95	{	In testa Dotatarj Francesi rappresentati dal sig. G. Batt. Chabus.	• 1078 • 2,043,57	• 1079 • 587,27	{	In testa Dotatarj Francesi, ed Assegnatarj della Corona di Ferro pure Francesi rappresentati dal suddetto.	• 1080 • 264,27	N. 1315 per L. 92,19		• 1316 • 44,48			L. 133,67
N. 1077 per L. 5,108,95	{	In testa Dotatarj Francesi rappresentati dal sig. G. Batt. Chabus.														
• 1078 • 2,043,57																
• 1079 • 587,27	{	In testa Dotatarj Francesi, ed Assegnatarj della Corona di Ferro pure Francesi rappresentati dal suddetto.														
• 1080 • 264,27																
N. 1315 per L. 92,19																
• 1316 • 44,48																
	L. 133,67															
8,137. 71	412,968. 64															
529,768. 96	L. 10,905,713. 16															

CXXXV.

**Odio furioso contro Napoleone III,
la Francia ed il Piemonte.**

**Le due famose lettere autografe di Francesco V,
ed Atti notarili che ne stabiliscono l'autenticità.**

ALLEGATO B.

Pavullo, 9 settembre 1855.

Caro Forni,

Le ritorno un bollettino di Parma e due Dispacci telegrafici. Quello di Nesselrode è un semplice congedo temporario e non pare che sia altro. L'altro indica sempre la buona voglia piemontese di far parlare di sè, e di seccare noi. Ora è spalleggiato da quel caro *idolo d'Europa*, Napoleone. Ed in questo proposito debbo avvertirla che mi pare ben poco conveniente che il nostro foglio vada spigolando le glorie Bonapartiste, come fa. Leggendolo, nessuno indovinerebbe che è il foglio *del Governo che non riconobbe Napoleone, del solo Governo che non ne vuol sapere di quel brigante*. Nel numero di jeri mi rivoltò di vedere riportato senza necessità l'articolo del *Moniteur* sull'Arciduca Massimiliano a Tolone. Si poteva o tacere o dire che l'Arciduca fu festeggiato, che vide tutto, ma citare le parole, che fu nell'ammirazione di Napoleone e della Francia attuale, è cosa *da far cadere le braccia e confondere tutti i buoni*, che inoltre riterranno che domani io voglia riparare i torti che mi sono fatto col signor Buonaparte. L'Arciduca ha dovuto fare un *toast* al così detto Imperatore, ma si sa che fu secco e senza una parola d'aggiunta; fu invitato a Parigi e si scusò, quindi il *Moniteur bugiardo* ci dà da intendere per certe, cose che non sono. Poi desidero, anzi ordino, che si prendano articoli dall'eccellente e ben redatto *Nord*, che ella possiede, e si lasci stare il sozzo e sciocco *Corriere Italiano*,

e varie Gazzette Sarde e la Triestina, che sembrano un poco troppo oracoli del *Messaggere*, e si prendano articoli solo indifferenti, ma non si copiino gli articoli con cui si professano sentimenti contrarj al Nostro. La *Gazzetta d'Augusta* ha talvolta eccellenti articoli *di giusta diffidenza* sulla **baracca Bonapartista**; forse starebbe bene tradurne, se si trova un buon traduttore, giacchè prevedo questa objezione giusta.

Avevo suggerito a Ferdinando Galvani di consigliarsi spesso collo zio D. Cesare per detta redazione, se lo facesse; credo che la cosa andrebbe meglio nel senso che il foglio avesse un poco più di carattere e di colore politico.

Chiudo dicendomi ora e sempre

Suo ben affezionato,

FRANCESCO.

P.S. Ricevo la posta d'oggi con bollettini che ritornerò domani. Gradirei che ella venisse martedì per l'importante risposta da darsi all'Austria. La cosa è delicata assai. Non posso determinarmi questa sera, ma domani farò un progetto che ho abbozzato in testa. Io direi molte cose dette da lei ma le accomoderei un poco, ed aggiungerei l'alternativa di fare il mio tronco ed a patti migliori del Bastogi usando della facoltà datami dal trattato 1.^o maggio 1851, colle parole *una o più Società*. Finalmente si potrebbe anche porre l'alternativa di accettare il progetto Bastogi, se fra due o tre mesi non esistesse e non si potesse presentare un progetto positivo migliore, e dato da firme a tutta prova. Insomma domani a mente riposata ci penserò. Sarà poi sempre necessario porre al fatto della nostra risposta, *avanti di darla, i nostri alleati*.

Scusi le energiche mie espressioni sul conto della Gazzetta, ma le ho dette *come le penso*, perchè so che scrivo a chi non le ripete che quanto basti; però al caso le potrà anche leggere *tal quale* (sic) a Galvani padre e figlio, tranne i suggerimenti di

Don Cesare che sarà bene farli venire da lui direttamente.

Giacobazzi promette di citare gente che si distingue nelle presenti disgrazie, ma poi non vedo nulla. Converrà dargli un nuovo eccitamento. Di cuore.

Suo ben affezionato,

FR.

ALLEGATO C.

Pavullo, 11 settembre 1855.

Caro Forni,

Rispondo sol poche parole alla sua d'oggi che mi portò i due tristi dispacci telegrafici di Crimea. In questo mondo, ma solo in questo, ponno trionfare, e trionfano di solito **i birbi**. Del resto credo che gli Occidentali sono all'apogeo delle loro glorie. D'ora avanti, come dopo l'incendio di Mosca, le cose *volgeranno, se Dio vuole, a loro danno*. Intanto aspettiamoci l'esaltamento rivoluzionario ed una *raddoppiata insolenza per parte degli Occidentali*. L'Austria è in un *impasse*, e ciò è la cosa più fatale per noi. Quanto a Sauli, se viene, Ella gli dichiari che siamo all'unissono colla Toscana, quanto al Casati che io mai riceverei (sic). Circa la Strada Ferrata le confesso che nello stato delle cose avrei assai gradito che Ella venisse qui ove io ho la giornata tutta libera, cosa che non avrò ora a Modena, poi si sollecitava la risposta qualunque. Temo che Ella, caro Forni, non mi abbia inteso; il mio progetto cosa dice in fondo? Che ci riserviamo alla tornata prossima di far vedere (se vi sarà) un nuovo e miglior progetto, che se non vi fosse chiaro e ben formulato o non vantaggioso, cosa vogliamo fare? Negare l'uno, e non averne un altro. Io ho aggiunta una frase in ultimo che dice che Modena si obbligherebbe a fare il suo tronco coi proprj mezzi. Dunque non parlo dell'accettazione del progetto Bastogi. Ma qui conviene pur ponderare se conviene *romperla coll'Austria, che, a torto, sì, ma di fatto vuol vio-*

lentarci, come fece colla Lega Doganale. Lebzeltern me lo fece capire che a Vienna non muteranno in nessun caso d'opinione, e che s'aspettano da me anche un sacrificio pel *bene generale*. Egli in quel momento mi parlava ufficialmente ben inteso. Per ciò dico che al caso la *Nota* che io opino di spedire, se ha un difetto, è quello di non cedere in nulla, e di resistere alle pretese del Governo Austriaco, mentre Ella nella lettera mi fa credere che io intenda di cedere. — Ma a voce si faranno meglio tali discussioni, perciò desideravo la sua venuta qua, e la desidero tuttavia perchè io ho l'assioma che chi ha tempo non aspetti tempo.

Scusi, caro Forni, se l'incomodo con tal gita da farsi anche domani, se può, riportando le carte relative, e mi creda

Suo ben affezionato,

FRANCESCO.

P.S. Calcolando tutto, vedo che è tardi e di poco vantaggio ormai che Ella venga qua. Se non potesse domani, certo allora non esige più che Ella venga, perchè dopo domani i cavalli occorrono a Noi nel dopo pranzo. Se Ella viene domani, per esempio, pernottando qui, riparte a buon'ora giovedì, oppure, se non vuol pernottare, parte da qui la sera. Se vuol prendere seco Volo, lo faccia pure, anzi lo gradirò. Ma torno a dire, solo se Ella potesse senza troppo disturbo venga, giacchè se no Lebzeltern saprà aspettare ancora un poco la risposta.

N. 1625.

—
NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

L'anno di Nostra Salute mille ottocento cinquantanove (1859), la Romana Indizione seconda (II), e questo giorno dieci (10) del mese di settembre.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emmanuele secondo (II) Re di Sardegna, ecc.

D'ordine dell'Illustrissimo signor Direttore al Ministero di Giustizia e di Grazia sonosi personalmente

costituiti davanti la Commissione istituita con Decreto 21 luglio ultimo scorso

1.^o L'Illustrissimo signor cavaliere dottor Carlo Parisi;

2.^o L'Illustrissimo signor cavaliere avvocato Luigi Solieri;

3.^o L'Eccellentissimo signor dottor Pietro Guerra, i quali furono, l'uno dopo l'altro, previo giuramento di dire la verità, che presero parimenti l'uno dopo l'altro, toccati i Santi Evangelii a delazione dell'infrascritto Segretario della predetta Commissione, Interrogati sulle generali dall'Illustrissimo signor avvocato Innocenzo Malagoli, Regio Procuratore, e Vice-Presidente della Commissione medesima,

Risposero quanto al 1.^o:

« Sono Parisi dottor Carlo, del fu signor Segretario Luigi, ho anni 57, cinquantasette, sono nato e domiciliato parimenti in Modena, sono possidente, vedovo con figli, cavaliere, e già Segretario di Gabinetto di S. A. R. Francesco V Arciduca. »

Quanto al 2.^o:

« Sono Luigi avvocato Solieri del fu dottor Francesco, conto di mia età anni 72, settantadue, sono nato e domiciliato in questa città, sono vedovo con figli, non possidente, cavaliere dell'Ordine di Francesco Giuseppe, e Segretario generale del cessato Ministero Estense degli Affari Esteri. »

Quanto al 3.^o:

« Sono Pietro del fu Giacomo Guerra, ho di mia età anni 56, cinquantasei, sono nativo e domiciliato in questa città, sono celibe, non possidente, e sono Archivista dell'Archivio segreto Estense, ora del Governo Nazionale. »

Dopo di che furono i lodati tre signori comparsi, interrogati se abbiano nota la mano dell'Arciduca Francesco V, e quindi se, vedendo degli scritti, siano essi in grado di dichiarare se siano o no di pugno del nominato Arciduca e valgano quindi a riconoscerli, o meno, per scritti di tutto pugno e carattere dell'Arciduca medesimo, e da lui sottoscritti;

Risposero tutti e tre affermativamente, e ciò per le relazioni da loro rispettivamente avute coll'Arciduca nella spiegata qualità di Impiegati del medesimo.

In allora fu ai nominati tre signori comparsi data comoda ostensione delle due lettere rinvenute presso l'Ufficio del cessato Ministero degli Affari Esteri, come dal Verbale del 22, ventidue, agosto ultimo passato, che si unisce in Allegato A, eretto dall'avvocato Tito Ronchetti, membro di questa Commissione in concorso delli testimonii Gaetano Zini ed ingegnere Luigi Galli, entro una Filza rubricata — Anno 1856 — Affari riservati — N. XLIV, dal N. 1251 al N. 1277, nel Fasc. 1270, intitolato — Dei carteggi riservati o privati corsi fra l'Eccellenza del signor conte Ministro Forni, ed il signor conte De-Volo, in ordine ad incidenti relativi alla missione affidata a quest'ultimo per l'attuazione della Ferrovia Centrale Italiana — una delle quali lettere datata — *Pavullo, 9 settembre 1855* — comincia colle parole — *Caro Forni. Le ritorno un bollettino* — e termina — *chiudo dicendomi ora e sempre suo ben affezionato, Francesco* — e segue poi un poscritto che comincia colle parole — *Ricevo la posta d'oggi* — e termina — *converrà dargli un nuovo eccitamento. Di cuore suo ben affezionato* — susseguito dalla cifra *Fr.* — e si unisce in Allegato B.

E l'altra datata *Pavullo, 11 settembre 1855*, comincia colle parole — *Caro Forni. Rispondo sol poche parole* — e termina — *riportando le carte relative, e mi creda suo ben affezionato, Francesco* — e segue anche in questa un poscritto che comincia colle parole — *Calcolando tutto, vedo* — e termina colle altre — *Saprà aspettare un poco la risposta* — il quale poscritto dalla terza linea esclusivamente fino all'ultima è segnato con linee trasversali ed in altro senso, e si unisce in Allegato C.

E qui i signori comparsi avendo colla più minuta

diligenza attentamente osservate, ed esaminate in ogni e singola loro parte queste due lettere, hanno dichiarato di essere pronti ad emettere coscienziosa risposta all'interrogatorio come sopra loro diretto.

La quale risposta è stata ricevuta separatamente da ciascuno di essi, ed anche congiuntamente, e si riporta qui fedelmente nelle seguenti parole:

„ Noi abbiamo con tutta diligenza ed attenzione
„ letto ed esaminato le due lettere che sono state
„ sottoposte al nostro giudizio, e che per dar loro
„ l'opportuna autenticità, e ad assicurarne l'identità
„ sono state da noi sottoscritte „ — e qui i signori
comparsi apposero le rispettive loro firme a ciascuna delle lettere in discorso — „ e ci troviamo quindi
„ in grado di dichiarare con tutta verità e coscienza
„ che la firma — *Francesco* — apposta a ciascuna
„ delle due lettere in fine, è assolutamente, a giudizio nostro, quella di S. A. R. l'Arciduca Francesco V.

„ Quanto poi al corpo della scrittura di dette due
„ lettere e rispettivi poscritti, noi lo riteniamo steso
„ di tutto pugno dell'Arciduca medesimo; e ciò dichiariamo e giudichiamo per la cognizione che
„ nella rispettiva nostra qualità sopra spiegata d'Impiegati della suddetta A. S. abbiamo potuto acquistare del suo carattere, cognizione maggiore in
„ noi quanto alla sua firma come quella che più di
„ sovente ci cadeva sott'occhio, e che ha, come è
„ della firma di chiunque, una forma particolare costante ed uniforme, e ciò a differenza del corpo delle scritture che d'ordinario suole variare secondo l'inchiostro, le penne, la posizione di chi
„ scrive, ed altre accidentalità. „

Segue il tenore degli Allegati.

ALLEGATO A.

Modena, 22 agosto 1859 (nove).

Recatosi il sottoscritto avvocato Tito Ronchetti, membro della Commissione istituita col Decreto Go-

vernativo 21 luglio prossimo passato, come incaricato della medesima, nella stanza già ad uso della Consulta del Ministero Estense degli Affari Esteri, nella quale sono state riposte le filze dell'Archivio riservato del Ministero stesso, come dal relativo processo verbale in data 17 agosto corrente, in compagnia dei signori Gaetano del vivente signor Nicola avvocato Zini, ingegnere Luigi del vivente ragioniere Gaetano Galli, ambi di Modena, e dopo avere riscontrato integre le striscie di carta ed i suggelli apposti all'uscio d'ingresso, essendo proceduto alla presenza sempre dei sunnominati testimoni ad esaminare la Filza rubricata anno 1856 — Affari riservati N. XLIV dal 1251 al 1277, nel Fascicolo 1270, intitolato — Dei carteggi riservati o privati corsi fra l'Eccellenza del signor conte Ministro Forni ed il signor conte De-Volo in ordine ad incidenti relativi alla missione affidata a quest'ultimo per l'attuazione della Ferrata Centrale Italiana — nell'incarto segnato N. 430, Prot. riservato N. 2, in un quaderno segnato 1.^o — Missione del signor conte De-Volo — 1856 — Strade ferrate ecc. — ha rinvenuto fra diversi Autografi due lettere di pugno, e carattere dell'Arciduca Francesco d'Austria d'Este ex-Duca di Modena, quinto di nome, datate la prima da Pavullo, 9 settembre 1855, incominciante colle parole — *Caro Forni. Le ritorno ecc.* — e terminata — *dicendomi ora e sempre suo ben affezionato, Francesco* — oltre ad un poscritto che comincia — *Ricevo* — e termina — *Suo ben affezionato, Fr.* — La seconda datata parimenti da Pavullo, 11 settembre 1855, che incomincia colle parole — *Caro Forni. Rispondo sol poche parole* — e termina — *e mi creda suo ben affezionato, Francesco* — oltre ad un poscritto che incomincia — *Calcolando* — e termina colle parole — *ancora un poco la risposta.*

Le quali lettere, per essersi trovate prive di numero o segno che indicasse registrazione alcuna od allibramento, nè aparendo nell'indice della coperta

alcuna annotazione relativa alle medesime, ha creduto l'infrascritto Avvocato di dover stendere questo processo verbale d'invenzione per nota ecc. e norma ecc., invitando i nominati signori Zini e Galli: in fede di che tutti e tre si sono qui appiedi firmati dopo la lettura del presente verbale ed il raffronto delle lettere, per le quali il sottoscritto avvocato Ronchetti ha rilasciato ricevuta nel Fascicolo.

Fatto in Modena il giorno ventidue, 22, di questo mese di agosto alle ore 11 $\frac{3}{4}$ pomeridiane, con più lumi accesi nella suddetta stanza, letto; approvato e sottoscritto.

Avvocato TITO RONCHETTI,
GAETANO ZINI, testimonio,
Ingegnere LUIGI GALLI, testimonio.

ALLEGATO B.

(Segue la lettera del Duca in data di Pavullo, 9 sett. 1855 a pag. 188).

Seguono le firme per l'identità.

Visto PARISI - Visto Avvocato LUIGI SOLIERI - Visto PIETRO GUERRA - MALAGOLI, Vice-Presidente - G. SAETTI, testimonio - L. BARONI, testimonio - BOSELLINI, Segretario e Notaro.

Visto Dottor VINCENZO ROVATTI - ANTONIO ORIZEI - Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI - Dottor ANTONIO SETTI - RAMAZZINI ANTONIO - BOSELLINI, Segretario e Notaro.

ALLEGATO C.

(Segue la lettera del Duca in data di Pavullo, 11 sett. 1855 a pag. 190).

« Si osserva che le linee tirate in diversi sensi
» in questo Poscritto, come dall'avvertenza di cui
» nel Rogito di ricognizione, cominciano dalle pa-
» role — *Se non potesse* — fino alla fine.

Seguono le firme per l'identità.

Visto CARLO PARISI - Visto Avvocato LUIGI SOLIERI - Visto PIETRO GUERRA.

MALAGOLI, Vice-Presidente

GIUSEPPE SAETTI, testimonio - LUIGI BARONI, testimonio - L. BOSELLINI, Segretario e Notaro.

Visto Dottor VINCENZO ROVATTI - ANTONIO ORIZEI - Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI - Dottor ANTONIO SETTI - RAMAZZINI ANTONIO - BOSELLINI, Segretario e Notaro.

Dietro di che fu letto e pubblicato l'atto presente in Modena nella Residenza del Ministero di Giustizia e di Grazia, e precisamente nella stanza della Commissione anzidetta, la quale ha luce da levante, in presenza delli signori Giuseppe fu Natale Saetti, e Luigi del fu Giuseppe Baroni, domiciliati il primo in Modena ed il secondo in Campagnola, testimonii noti, idonei e pregati, che si firmano dopo li signori testimonii ricognitori.

CARLO PARISI,

Avvocato LUIGI SOLIERI,

PIETRO GUERRA,

MALAGOLI Avvocato INNOCENZO, Vice-Presidente,

GIUSEPPE SAETTI, testimonio,

BARONI LUIGI, testimonio.

Avvocato LODOVICO q. signor Avvocato CARLO BOSELLINI, Avvocato Causidico e Notajo di Collegio, Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859 rogato.

(L. T.) A. L. di D. O. M. e di M. V.

Per Copia conforme ecc. Avvocato LODOVICO BOSELLINI, Notajo e Segretario come sopra ecc.

(L. S.)

La presente Copia è conforme ad altra presentata a questo Generale Archivio nel giorno 12 settembre 1859, e pagate ital. L. 3 come da Bolla N. 1577.

(L. T.) Dottor CLEMENTE SCOZIA, Not. Coad.

Il Direttore del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, certifica vera la firma dell'Avvocato e Notajo Lodovico Bosellini, Segretario della Commissione. Modena, 14 settembre 1859.

(L. T.)

CHIESI.

N. 1627.

NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

L'anno della Nostra Salute mille ottocento cinquantanove (1859), l'Indizione Romana seconda (II), questo giorno tredici (13) del mese di settembre.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, ecc.

D'ordine dell'Illustrissimo signor Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia, ad opportuno invito, si sono presentati personalmente nella Residenza di questa Commissione davanti di me Notaro infrascritto, e dell'Illustrissimo signor avvocato Innocenzo fu dottor Gaetano Malagoli, Procuratore Regio, e Vice-Presidente della Commissione suddetta:

1.º L'Illustrissimo signor cavaliere dottor Carlo Parisi, del fu signor Segretario Luigi di questa città;

2.º L'Illustrissimo signor ragioniere Luigi Parisi, figlio del suddetto signor dottor Carlo.

Fu data ai medesimi ostensione

a) Di Rescritto N. 4665 Protocollo della Segreteria di Gabinetto dell'Arciduca Francesco Quinto, datato 4 novembre 1854 diretto alla Casa Reale che incomincia colle parole — *In fine d'anno* — e termina colle altre — *senza figli almeno, 4 novembre 1855. Francesco* — controfirmato — *Dottor C. Parisi, Segretario di Gabinetto* — apposto a prece di Luigi Vellani, e si unisce in Allegato A;

b) Di altro Rescritto N. 2622, Protocollo suddetto, che incomincia — *Al Ministro di Grazia e Giustizia che ritornandoci* — e termina — *ma sibbene all'Auditore militare, 1.º giugno 1855. Francesco* — controfirmato — *Dottor C. Parisi, Segretario di Gabinetto* — apposto a Rapporto 30 maggio 1855, del Giudicante di Vignola, e si unisce in Allegato B;

c) Di Chirografo N. 3912. Protocollo suddetto diretto al Ministro di Grazia e Giustizia che incomincia — *Visto il caso atroce* — e termina — *che possa valutarsi per tale, Pavullo, 27 agosto 1855. Fran-*

cesco — controfirmato come sopra — *Dottor C. Parisi, Segretario di Gabinetto* — e si unisce in Allegato C.

I quali documenti si trovano, come tanti altri autografi dell'Arciduca Francesco Quinto, presso questa Commissione, quanto ai due primi per essere stati dall'Illustrissimo signor Avvocato Tito Ronchetti, membro della medesima, levati dall'Ufficio della Segreteria di Gabinetto suddetta, come da relativi verbali N. 12 - 10 agosto, e N. 14 - 12 agosto ultimo passato, e quanto al terzo per essere stato levato dall'Archivio Secreto del cessato Ministero Estense di Grazia e di Giustizia, e i due primi poi a prova di loro identità portano ancora per ciascuno le firme - Ronchetti - L. Parisi - Artioli - Pini, e come dai Verbali succitati.

E furono i nominati signori padre e figlio Parisi ricercati,

Quanto al signor Parisi juniore, se riconosca i due Rescritti di cui sopra alle lettere A e B per quelli da lui rilasciati al signor avvocato Ronchetti, come dai citati verbali 10 e 12 agosto, e

Quanto al signor Parisi seniore, se sia in grado di dichiarare che i tre descritti documenti siano tutti d'indubitato carattere dell'Arciduca Francesco Quinto, tanto nel corpo della scrittura che nella firma.

Dietro di che, avendo i prefati signori Parisi con tutta diligenza esaminati rispettivamente i documenti in discorso, dichiarò il signor Parisi seniore essergli necessaria per una coscienziosa risposta l'ispezione del Protocollo di Segreteria, nel quale sono letteralmente trascritti i Rescritti Sovrani, nonchè della copia del descritto Chirografo che si dovrebbe trovare presso la Segreteria nella relativa Filza.

Ed avendo il signor Vice-Presidente dovuto secondare questa ragionevole sua dimanda, venne abilitato ad assentarsi per l'opportuna verifica, al quale oggetto a lui si associò il sullodato signor avvocato Tito Ronchetti, nonchè il signor Parisi figlio.

Data loro lettura dell'arte presente se ne riportarono le firme, unitamente a quelle dei signori Baroni Luigi del fu Giuseppe, e Saetti Giuseppe fu Natale, il primo domiciliato a Campagnola, e l'altro in Modena, ambedue fin da principio qui presenti in qualità di testimonj noti, idonei e pregati.

CARLO PARISI - L. PARISI-MALAGOLI, Vice-Presidente,

BARONI LUIGI, testimonio,

GIUSEPPE SAETTI, testimonio,

Avvocato LODOVICO q. Avvocato CARLO BOSELLINI, Notajo in Modena, e Segretario della Commissione.

Successivamente

Dopo circa mezz'ora sono ricomparsi in questa Residenza gl'Illustrissimi signori cavaliere dottor Carlo Parisi, e Luigi ragioniere Parisi, di lui figlio, i quali hanno dichiarato di avere praticate le opportune ispezioni nell'Ufficio della Segreteria di Gabinetto all'intento propostosi dal primo, che avverte inoltre di non aver trovata la copia del succitato Sovrano Chirografo N. 3912 del 27 agosto 1855, e tutto ciò di aver eseguito in concorso dell'Illustrissimo signor avvocato Tito Ronchetti, pure coi medesimi comparso in questa Residenza.

Il quale signor avvocato Ronchetti avendo riconosciuto che la ricercata copia si trova agli atti di questa Commissione, ne ha dato egli stesso ostensione al lodato signor cavaliere Parisi, e come dal relativo Verbale in proposito redatto, in concorso dei testimonj signori Luigi Baroni e dottor Clodoveo Pradelli, da me Notaro infrascritto, che si unisce in Allegato D.

E sottoposti nuovamente i tre descritti Documenti rispettivamente alle ispezioni dei signori padre e figlio Parisi, dichiararono dessi di essere pronti a rispondere alla ricerca loro diretta.

In allora venne a ciascuno di essi deferito dal prefato signor Vice-Presidente il giuramento di dire la verità, che prestarono, toccati i Santi Evangelii, in piena conformità delle vigenti Leggi, e quindi furono prima di tutto

Interrogati sulle generali risposero:

Quanto al primo: « Sono cavalier dottor Carlo Parisi, del fu signor Segretario Luigi, ho di mia età anni 57, cinquantasette, sono nato e domiciliato in questa città, sono vedovo con prole, possidente, ed era Segretario di Gabinetto di S. A. R. l'Arciduca Francesco V. »

Quanto al secondo: « Sono Luigi del vivente cavaliere dottor Carlo Parisi suddetto, ho anni 27, ventisette, sono nato e domiciliato in questa città, sono celibe, convivo col mio genitore, e sono Ragioniere ed Impiegato nella Segreteria di questo Ministero delle Finanze. »

Dopo di che, rispondendo quest'ultimo alla domanda sopra registrata, di cui gli è stata qui data lettura, ha dichiarato:

« Riconosco senza pericolo d'ingannarmi i due Rescritti, l'uno segnato N. 4665 delli 4 novembre 1854 (Allegato A), e l'altro N. 2622 del 1.º giugno 1855 (Allegato B), per quelli stessi che io medesimo, sotto le date di cui nei relativi verbali 10 e 12 agosto ultimo passato, rilasciai all'Illustrissimo signor avvocato Ronchetti, avendoli a tal uopo levati dalla Segreteria di Gabinetto di S. A. R. Francesco V lo stesso signor avvocato Ronchetti, e per tali li riconosco per averli riscontrati perfettamente conformi alle loro copie, che si leggono nei relativi Protocolli di Segreteria, come dal Verbale in Allegato D, e per leggere in essi apposta la mia firma unita agli altri intervenuti a quei verbali. »

E il signor cavaliere Carlo Parisi, rispondendo alla domanda di cui sopra, pure a lui nuovamente letta, ha dichiarato:

« La conformità del carattere onde sono vergati i tre Documenti sottoposti alle mie osservazioni, e sopra descritti (Allegati A, B e C), con quelli di S. A. R. Francesco V che ho presente alla memoria, la piena corrispondenza di essi documenti colle relative copie d'Uffizio da me all'uopo

„ ispezionate, come dal relativo Verbale (Allegato D),
 „ e quanto al Numero di Protocollo, alle date, e
 „ all'intero contesto, e l'esistenza in calce dei do-
 „ cumenti medesimi della firma — Dottor C. Parisi
 „ Segretario di Gabinetto — che indubbiamente
 „ riconosco per mia, nel mentre che questi riscontri
 „ danno tutta l'autenticità a tali documenti, forn-
 „ scono a me altrettanti criterj che mi conducono
 „ a dichiarare coscienziosamente con positività che
 „ i documenti stessi sono tutti di carattere della
 „ R. A. S. e nel corpo della scrittura e nella
 „ firma. „

Dopo di che furono invitati i Signori padre e figlio Parisi ad apporre, per assicurare l'identità, le loro firme ai tre documenti Allegati A, B e C quanto al primo, ed ai documenti Allegati A e B quanto al secondo, siccome da essi rispettivamente riconosciuti, locchè venne da essi eseguito, e in ciascun documento si firmò pure l'intero Consesso.

Segue il Tenore degli Allegati.

ALLEGATO A.

NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

Certifico io Segretario infrascritto di avere fedelmente trascritto l'attergo di una supplica e relativo Rescritto del seguente tenore

P. N. 4665.

Alla C. Reale

In fine d'anno si prenderà in considerazione la domanda, forse col dargli una stanza in Santa Margherita, atteso il suo servizio in quella Chiesa, ove egli sia nubile o senza figli almeno.

4 novembre 1854.

A Sua Altezza

Reale Francesco V, Duca di Modena, Reggio, Massa e Carrara ecc. ecc. ecc.

N. 260.

RONCHETTI - L. PARISI
 ARTIOLI - PINI

—
 Visto CARLO PARISI
 L. PARISI

MALAGOLI V. Presidente

FRANCESCO.

D. C. PARISI Segr. di Gab.

—

Visto

D. VINCENZO ROVATTI

ANTONIO ORIZEI

Rag. G. FEDREZONI

ANTONIO Dott. SETTI

RAMAZZINI ANTONIO

BOSELLINI Not. e Seg.

RONCHETTI

BARONI LUIGI, testimonio

D. CLODOVEO PRADELLI

testimonio

BOSELLINI, Notaro e Segretario,

LUIGI VELLANI che rispettosamente supplica come entro ecc.

In fede ecc. Avvocato LODOVICO BOSELLINI, Notaro e Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859.

ALLEGATO B.

NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

Certifico io Segretario infrascritto di aver fedelmente trascritto l'attergo che leggesi ad una relazione del Giusdicente di Vignola 30 maggio 1855 come segue:

P. N. 2622.

P. G. N. 2062.

4 giugno 1855.

N. 312.

Al Ministro di Grazia e Giustizia, che ritornandoci il presente rapporto ci darà conto come il Giudice attende *delle prove* dopo le piene prove che ha e che bastano a far dare la sentenza. Inoltre il venefizio essendo punito con la morte deve cadere sotto la legge 4 gennajo 1854, e quindi non sta al Giudice di pronunziare la sentenza ma sibbene all'Auditore Militare.

1.º giugno 1855.

FRANCESCO.

Dott. C. PARISI Segr. di Gab.

RONCHETTI - L. PARISI

PINI - ARTIOLI

Visto CARLO PARISI

L. PARISI

MALAGOLI V. Presidente

RONCHETTI

BARONI LUIGI, testimonio

D. CLODOVEO PRADELLI,

testimonio

BOSELLINI, Notaro e Segretario.

Visto ANTONIO D.^r RAMAZZINI
 D.^r VINCENZO ROVATTI L. BOSELLINI, Notaro Se-
 ANTONIO ORIZEI gretario.
 Rag. G. FEDREZONI
 ANTONIO Dott. SETTI

In fede ecc. Avv. LODOVICO BOSELLINI, Notaro e
 Segretario della Commissione istituita col Decreto 21
 luglio 1859.

ALLEGATO C.

P. N. 3912.

F. 21 N. 99.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Visto il caso atroce dell'assassinio commesso da
 certo Granaj in Carrara;

Vista la sentenza relativa che, basata in ciò sullo
 Statuto locale, non potè condannare a morte l'assas-
 sino per non avere egli raggiunti i 21 anni;

Visto non esservi nel progetto del Nuovo Codice
 Criminale fra gli eccettuati in questo punto che i
 delitti di violata Religione e di Lesa Maestà; Or-
 diniamo che tale eccezione applicabile ai 2 delitti
 qui sopra citati si estenda a qualsiasi genere di
 omicidio premeditato o commesso senza una provo-
 cazione che possa valutarsi per tale.

Pavullo, 27 agosto 1855.

FRANCESCO.

Dott. C. PARISI, Segr. di Gabinetto.

Visto: CARLO PARISI - L. PARISI - MALAGOLI V. Pre-
 sidente - RONCHETTI-BARONI LUIGI, Testimo-
 nio - Dott. CLODOVEO PRADELLI, Testimonio
 - BOSELLINI, Notaro e Segretario.

Visto: Dott. V. ROVATTI - ANTONIO ORIZEI - Ragio-
 niere GIUSEPPE FEDREZONI - ANTONIO Dottor
 SETTI - ANTONIO dottor RAMAZZINI - BOSELLINI,
 Notaro e Segretario.

Per copia conforme,
Avv. BOSELLINI, Notaro e Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859.

ALLEGATO D.

Modena questo giorno 13 (tredici) settembre 1859 (mille ottocento cinquantanove).

D'ordine del signor Vice-Presidente della Commissione istituita col Decreto 21 luglio prossimo passato, illustrissimo signor Avvocato Innocenzo Malagoli, Procuratore Regio presso questo Tribunale di Prima Istanza, si sono presentati all'Ufficio di detta Commissione i qui sottoscritti signori cavaliere Carlo fu signor Segretario Luigi Parisi, e lui figlio signor Ragioniere Luigi, ed unitamente al signor Avvocato Tito Ronchetti, Membro della Commissione stessa, si sono portati alla Segreteria del già Gabinetto di Francesco V, e riscontrati integri i sigilli apposti all'uscio della stanza di Protocollo e la banda di carta che ne unisce le partite, è stata levata e lacerata la detta banda di carta, ed apertosi l'uscio dal signor Ragioniere Parisi colla chiave che ha presso di sè, sono le dette tre persone, unitamente a Giuseppe Saetti fu Natale, che con loro si partì dall'Ufficio della Commissione, entrate nella detta stanza di Protocollo. Ivi il signor Segretario cavaliere Parisi, unitamente al di lui figlio signor Ragioniere Luigi, hanno attentamente ispezionato il Protocollo degli Atti di detta Segreteria di Gabinetto dell'anno 1854 sotto la data 4 novembre 1854, N. 4665, ed hanno riscontrato in esso trascritto letteralmente il Rescritto Sovrano che, controfirmato da esso signor Segretario Parisi, si legge apposto a supplica di Luigi Vellani, diretto alla Casa Reale, che comincia — *In fine d'anno* — e termina — *senza figli almeno*, 4 novembre 1854. *Francesco* — e così pure hanno attentamente ispezionato il Protocollo degli atti stessi dell'anno 1855 — sotto la data del 1.º giugno 1855, al N. 2622, ed hanno riscontrato in esso letteralmente trascritto il Sovrano

Rescritto che, controfirmato da esso signor Segretario Parisi, si legge apposto a rapporto del signor Giusdicente di Vignola dottor Andrea Galassi, 30 maggio 1855, che comincia — *Al Ministro di Grazia e Giustizia che ritornandoci* — e finisce — *ma sibbene all'Auditore Militare, 1.º giugno 1855 Francesco.* —

Uscite le nominate persone tutte dalla detta stanza del Protocollo ed apposta di nuovo all'uscio, chiuso a chiave del signor Ragioniere Parisi, che ha conservata la chiave presso di sè, la banda di carta nell'unione delle due parti dell'uscio stesso e raccomandata con due suggelli in cera lacca coll'impronta T. R. dell'anello-sigillo del signor Avvocato Ronchetti, a cui, conforme il solito, è restato in custodia, e raccomandata in modo da non potersi aprir l'uscio senza lacerazione della carta ed infrazione dei sigilli, si sono condotte di nuovo le persone stesse nell'Ufficio della nominata Commissione, dove dai signori padre e figlio Parisi è stato riscontrato il Chirografo Sovrano avente il N. 3912, del Protocollo di Segreteria, diretto al Ministro di Giustizia, che comincia — *Visto il caso atroce* — e termina — *che possa valutarsi per tale, Pavullo 27 agosto 1855, Francesco* — controfirmato — dottor Carlo Parisi, Segretario di Gabinetto — colla copia del medesimo stata levata dalla Filza rubrica — Chirografi Sovrani 1855, Fasc. IV, — esistente nella Segreteria di Gabinetto suddetto, il giorno 1.º agosto prossimo passato dal signor Avvocato Ronchetti suddetto in presenza del signor Ragioniere Parisi, come da relativo verbale di tale data firmato dal signor Parisi stesso, e dal signor Avvocato Ronchetti, nonchè dai Testimonj Gio. Battista Pini e Giovanni Artioli, esistente agli Atti di detta Commissione; copia che, giusta il verbale stesso, ha la firma del detto signor Ragioniere Parisi, Avvocato Ronchetti, e Testimonj Pini ed Artioli, ed è stato trovato pienamente e letteralmente conforme alla detta Copia. — Finalmente il signor cavaliere Se-

gretario Parisi ha riconosciuto per proprie le firme da lui apposte ai nominati due Rescritti Sovrani NN. 4665 e 2622, nonchè al Chirografo N. 3912, ed i signori Ragioniere Parisi ed Avvocato Ronchetti hanno riconosciute per proprie le loro firme apposte ai nominati due rescritti ed alla Copia del Sovrano Chirografo succitato.

Fatto, letto e pubblicato il presente Verbale in Modena negli Uffizj della nominata Commissione posta nel locale del Ministro di Giustizia, e precisamente in una stanza del piano nobile avente luce per due finestre a levante, questo giorno 13 stesso alle ore 7 $\frac{3}{4}$ pomeridiane, con più lumi accesi, alla continua presenza delli signori Luigi fu Giuseppe Baroni ed eccellentissimo signor Dottor Clodoveo del vivo signor Tito Pradelli, Testimonj noti, idonei, pregati e qui sottoscritti unitamente ai nominati signori padre e figlio Parisi, Avvocato Ronchetti e Giuseppe Saetti.

CARLO PARISI - L. PARISI.

TITO RONCHETTI - GIUSEPPE SAETTI.

BARONI LUIGI, Testimonio.

Avvocato LODOVICO BOSELLINI, Segretario della Commissione.

Per Copia conforme,

Avv. LODOVICO BOSELLINI, Not. e Segretario.

Fatto, letto e pubblicato l'atto presente in Modena nell'Ufficio della Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio 1859 suddetta, posto nel locale del Ministero di Grazia e Giustizia e precisamente in una stanza al piano nobile avente luce per due finestre a levante, alle ore 10 pomeridiane, con più lumi accesi, alla continua presenza, oltre dei nominati signori padre e figlio Parisi ed Avvocato Ronchetti, persone tutte a me note, ancora dei signori Luigi Baroni fu Giuseppe e Dottor Clodoveo del vivo signor Tito Pradelli in qualità di Testimonj qui fin da principio presenti, domiciliati il primo in

Campagnola, il secondo in Modena, noti, idonei e pregati e qui firmati con me Notaro e signor Vice-Presidente, nonchè coi signori padre e figlio Parisi, e Ronchetti.

CARLO PARISI.

PARISI LUIGI.

TITO RONCHETTI.

MALAGOLI, Vice-Presidente.

BARONI LUIGI, Testimonio.

Dottor CLODOVEO PRADELLI, Testimonio.

Avvocato LODOVICO del fu signor Avvocato CARLO BOSELLINI, Avvocato Causidico, Notajo residente in Modena, Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859, ed al presente Atto delegato con Decreto dell'illustrissimo signor Direttore di Giustizia N. 1883, feci Rogito pregato.

A L. di D. O. M. e di M. V.

Per Copia conforme ecc.

Avv. LODOVICO BOSELLINI, Not. come sopra ecc.

(L. T.)

Altra simile Copia è stata presentata a questo Generale Archivio Notarile nel giorno 14 settembre 1859, e pagate italiane L. 3 come da Bolla N. 1581.

(L. S.)

Dottor CLEMENTE SCOZIA, Not. Coad.

Il Direttore del Ministero di Grazia Giustizia e dei Culti certifica vera la firma dell'Avvocato e Notajo Lodovico Bosellini, Segr. della Commissione. Modena, 14 settembre 1859.

(L. T.)

CHIESI.

N. 1628.

NEL NOME SANTISSIMO DI DIO.

L'Anno di nostra Salute mille ottocento cinquantanove (1859), l'Indizione Romana seconda (II), questo giorno quattordici (14), del mese di settembre.

Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele Secondo (II) Re di Sardegna, ecc.

Essendo stata fissata, per quest'oggi, la perizia mediante giudizio di Calligrafi delle due lettere dell'Arciduca Francesco V, l'una datata — *Pavullo* 9 settembre 1855 — e l'altra datata — *Pavullo* 11 settembre 1855 — che hanno formato soggetto della ricognizione per testimonj di cui nel Rogito N. 1625 del dieci (10) del corrente mese, a Tabellionato di me Notaro infrascritto, e che sono nel loro originale nel Rogito medesimo inserite sotto gli Allegati B e C.

Ad analogo invito sono comparsi, nella residenza di questa Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio ultimo passato, davanti l'illustrissimo signor Avvocato Innocenzo Malagoli, Procuratore Regio, e Vice-Presidente della Commissione medesima, e me Notaro infrascritto, i signori

1.º Eccmo signor Dottor Vincenzo Corradini Rovatti del fu Notaro Luigi;

2.º Eccmo Antonio Orizei del fu Luigi;

3.º Eccmo Giuseppe, Notaro e Ragioniere Fedrezoni del vivente Capitano Gaetano;

4.º Eccmo signor Dottor Antonio fu Lodovico Setti;

5.º Eccmo signor Dottor Antonio fu signor Dottor Fisico Giuseppe Ramazzini;

Tutti domiciliati in questa città, intervenuti all'Atto presente in qualità di periti Calligrafi.

Ai quali esposto il motivo di loro chiamata sono stati posti sotto i loro occhi i tre documenti che sono stati, con altro rogito a mio Tabellionato jeri pubblicato, constatati d'indubitato carattere, e quanto alle firme e quanto al corpo delle loro scritture, dell'Arciduca Francesco V e come dal rogito stesso, al quale ecc.

E questi documenti sono:

A. Rescritto n. 4665 del 4 novembre 1854 apposto a prece di Luigi Vellani, inserito in detto rogito sotto l'Allegato A;

B. Altro Rescritto n. 2622 del 1.^o giugno 1855 apposto a rapporto del 30 maggio 1855 del Giusdicente di Vignola, inserito nel citato rogito sotto l'Allegato B;

C. Chirografo n. 3912 pel 27 agosto 1855, inserito nel rogito stesso sotto l'Allegato C.

E fatto gli esperti medesimi, ad opportuna norma di contegno, conoscere che i documenti suddetti debbono per la presente perizia, riguardarsi quelli di indubitato carattere, vennero loro rese ostensibili le due lettere sopracitate dell'Arciduca Francesco V, e quindi furono essi invitati ad eseguire sopra queste lettere, e gli altri tre documenti le necessarie osservazioni, per abilitarsi a dichiarare e giudicare, secondo la loro arte e coscienza, se le lettere stesse siano state scritte e sottoscritte dalla stessa mano che ha scritto e sottoscritto i tre documenti come sopra dati d'indubitato carattere.

I quali signori periti Calligrafi dopo avere sopra tutti i cinque documenti eseguiti quei riscontri, e fatte quelle osservazioni che sono dell'arte, dichiararono di essere pronti ad ammettere il loro motivato giudizio.

Al seguito di che, avendo ciascuno di essi prestato il giuramento, toccati i Santi Evangelii, colle altre solennità in piena conformità della legge a delazione del signor Vice-Presidente, furono prima di tutto Interrogati sulle generali.

Rispose il signor Dottor Rovatti:

« Sono Vincenzo Dottor Corradini Rovatti del fu Notaro Luigi, ho di mia età anni 40 (quaranta), sono nato e domiciliato in questa città, ho moglie con figli, sono possidente e Cancelliere presso la locale Giusdicienza Civile. »

Rispose il signor Orizei.

« Sono Antonio del fu Luigi Orizei, conto di mia età anni 45 (quarantacinque), sono nato a Sassuolo, domiciliato in questa città, sono ammogliato con prole, non possidente, e Vice-cancelliere Civile presso questo Tribunale di Prima Istanza. »

Rispose il signor Ragioniere Fedrezoni:

« Sono Giuseppe del vivente Nobile uomo signor Capitano Gaetano Fedrezoni, conto di mia età anni 49 (quarantanove), sono nato e domiciliato in questa città, ho moglie e figli, e sono Notaro e Ragioniere esercente. »

Rispose il signor Dottor Setti:

« Sono Antonio Dottor Setti del fu Lodovico, ho di mia età 63 (sessantatrè) anni, sono ammogliato con prole e Notaro Coadjutore presso il Generale Archivio di questa città, quivi nato e domiciliato. »

Rispose il signor Dottor Ramazzini:

« Sono Antonio Dottor Ramazzini del fu Nobile uomo signor Dottor Giuseppe, ho anni 65 (sessantacinque), sono nato e domiciliato in questa città, ammogliato con figli, Notaro, e Direttore dell'Ufficio di revisione delle tasse giudiziarie e delle ipoteche.

E dopo ciò pronunciarono concordemente il seguente loro giudizio :

« Abbiamo esaminate diligentemente, e con tutta
n accuratezza le due lettere esibiteci dall'illustr. si-
n gnor Vice-Presidente, l'una delle quali datata da
n Pavullo li 9 settembre 1855, colla intestazione —
n *Caro Forni* — e che incomincia colle parole —
n *Le ritorno un bollettino di Parma* — e termina
n colle altre — *Chiudo dicendomi ora e sempre*
n *suo ben affezionato, Francesco* — susseguita da
n poscritta che incomincia — *Ricevo la posta*
n *d'oggi*, — e termina — *di cuore suo ben affe-*
n *zionato, Francesco*. — L'altra datata pure da Pa-
n vullo l'11 settembre dello stesso anno, intestata
n anch'essa — *Caro Forni*, — la quale comincia —
n *Rispondo sol poche parole* — e termina — *ri-*
n *portando le carte relative, e mi creda suo ben*
n *affezionato, Francesco* — con poscritta che inco-
n mincia — *Calcolando tutto* — e termina colle
n parole — *saprà aspettare ancora un poco la ri-*
n *sposta* — avvertendo però che tranne le prime
n tre linee di detta poscritta tutto il rimanente è
n depennato con linee in diversi sensi in modo però
n che resta leggibile.

„ Abbiamo pure con eguale diligenza ed accura-
„ tezza esaminati i Rescritti 4 novembre 1854
„ N. 4665 e 1.^o giugno 1855 N. 2622, nonchè il
„ Chirografo 27 agosto 1855 N. 3912, che ci sono
„ stati dati d'indubitato carattere, e fattone il de-
„ bito confronto ci riteniamo in grado di giudicare
„ come giudichiamo, con tutta la convinzione, che
„ tanto le due lettere sulle quali siamo invitati a
„ riferire, quanto li rescritti ed il Chirografo esibi-
„ bitici per istituirne il confronto, sono indubitata-
„ mente scritti, e sottoscritti dalla stessa mano.

„ Al che ritenere ne induce l'avere osservato che
„ l'andamento del carattere in tutti i sopradetti docu-
„ menti a colpo d'occhio si ravvisa perfettamente
„ conforme, e più dettagliatamente analizzando le
„ singole parole e lettere, trovansi in alcune le se-
„ guenti note caratteristiche.

„ 1.^o La lettera S, in mezzo alle parole si eleva
„ sempre al di sopra delle altre lettere.

„ 2.^o La lettera O, in fine di una parola ha per
„ lo più un piccolo tratto che facilmente la con-
„ fonderebbe colla lettera e, se il senso del discorso
„ scorso non mettesse in avvertenza il lettore.

„ 3.^o Terminando una linea con parte di una
„ parola, invece dei due tratti che si usano per
„ unire la restante parte, si riscontra sempre un
„ solo tratto curvo foggiato a guisa di lunga vir-
„ gola.

„ 4.^o A guisa di accento è conformato il punto
„ sovrapposto alla lettera i.

„ 5.^o L'O majuscola è alquanto aperta, e confor-
„ mata in modo che isolatamente considerata rap-
„ presenta il numero 6.

„ 6.^o L'asta della lettera p, incominciando al di
„ sopra delle altre lettere, procede dall'alto al basso
„ ripiegando verso la mano dello scrivente, indi ri-
„ sale e termina formando superiormente un pic-
„ colo c.

„ 7.^o Egualmente verso la mano scrivente inchi-
„ nano sempre i tagli nelle lettere t.

» 8.° Nel corpo delle scritture vedesi per lo più
« adoperata la *z* francese, mentre nella firma è co-
« stantemente usata la *r* italiana.

» E finalmente tutte le altre lettere, delle quali
» non si è fatta particolare menzione, si ravvisano
» tanto per la loro formazione, quanto pel loro an-
» damento e legamento, prive di speciali caratteri-
» stiche, e quindi di un formato comunemente
» usato.

» In tutti poi i documenti soggetti alle nostre
» osservazioni si riscontra, sia nelle lettere di spe-
» ciale formazione, che in quelle di formato co-
» mune, uniforme e costante *manierato* di carat-
» tere.

» E ciò giudichiamo secondo la nostra cognizione,
» pratica e coscienza.

Avuto il quale giudizio furono i prefati signori
Esperti invitati ad apporre le loro firme a ciascuno
dei cinque documenti presi nell'atto presente ad
esame, e ciò venne da essi tosto eseguito, essendosi
ne' documenti stessi già firmati anche gli altri del
Consesso.

Fatto, letto e pubblicato l'atto presente in Mo-
dena nell'Ufficio della Commissione istituita con De-
creto Governativo 21 luglio 1859, posto nel locale
del Ministero di Grazia e Giustizia, e precisamente
in una stanza al piano di mezzo avente luce da due
finestre a levante, alla continua presenza dell'Eccel-
lentissimo signor Dottor Clodoveo del vivo signor
Tito Pradelli e Giuseppe fu Natale Saetti, Testi-
monj, qui fin da principio presenti, domiciliati en-
trambi in questa città, noti, idonei e pregati e qui
firmati unitamente a me Notaro, al signor V. Pre-
sidente, ed ai signori cinque Compulsatori.

Dottor VINCENZO CORRADINI ROVATTI.

ANTONIO ORIZEL.

Ragioniere GIUSEPPE FEDREZONI.

ANTONIO Dottor SETTI.

ANTONIO Dottor RAMAZZINI.

MALAGOLI AVV. INNOCENZO, V. Presidente.
 Dottor CLODOVEO PRADELLI, Testimonio.
 GIUSEPPE SAETTI, Testimonio.

Avvocato LODOVICO quondam Avvocato CARLO BOSELLINI, Avvocato Causidico e Notajo di Collegio residente in Modena e Segretario della Commissione istituita con Decreto 21 luglio 1859, al presente Atto delegato espressamente col Ministeriale Decreto N. 1683, feci rogito

A L. di D. O. e di M. V.

Per Copia conforme

AVV. LODOVICO BOSELLINI, Notajo come sopra, ecc.

(L. T.)

Altra simile copia è stata presentata a questo Generale Archivio Notarile di Modena nel giorno 14 settembre 1859, e pagate italiane L. 3, come da Bolla N. 1581.

(L. S.)

Dott. CLEMENTE SCOZIA, Not. Coad.

Il Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti certifica vera la firma dell'Avvocato e Notajo Lodovico Bosellini, Segretario della Commissione.

Modena, 14 settembre 1859.

(L. S.)

CHIESI.

CXXXVI.

Progetto di Confederazione Austro-Italiana contro la Francia.

STUDI DI FRANCESCO V.

Ne' manoscritti autografi di Francesco V se ne trova uno notevolissimo intorno al disegno di una Confederazione Austro-Italiana. Francesco V discorre distesamente della utilità di questa Confederazione e della forma che dovrebbe assumere, e degli eserciti che dovrebbe mettere in ordine per assalire im-

provvisamente la Francia, senza alcuna dichiarazione di guerra, allegando l'esempio dell' illegittimo governo Francese, le cui truppe « imitando i pirati algerini da essa poco prima domati », sbarcavano inattesa ad Ancona e l'occupavano. L'Autore entra ne' più minuti particolari di armamenti, marce, segnali e via discorrendo, e sognando già vinti e disfatti i Francesi, esce in queste parole rivelatrici dei suoi barbarici intenti:

« Trattandosi finalmente d'una guerra felice, non
» posso che ripetere che bisognerà al più presto
» possibile che l'Armata Austro-confederata, d'ac-
» cordo coll'Armata Austro-confederata Germanica
» pongano il piede sul suolo francese e si dirigano,
» (mentre una flotta di vapori inglesi risalisse con
» paixhans la Senna e s'inoltrasse ecc. ecc.) sul
» capo dell'Idra, su Parigi, divenuta, oltre la cloaca
» delle scelleraggini d'Europa, anche più che mai la
» Capitale della Francia. Io non ho certo nè la pre-
» tensione nè la capacità di proporre le mosse che
» si dovrebbero fare in tale circostanza; solo dirò
» che desidero vivamente che, ripreso che sia Pa-
» rigi, si dia da tutta l'Europa una memoranda le-
» zione ai Francesi, che la loro Capitale venga tra-
» sportata altrove, che tutte le loro fortezze più in-
» terne vengano demolite, che quelle poste presso
» le frontiere vengano occupate dagli Alleati, che in
» tutti i dipartimenti confinanti alla Germania e alla
» Italia vengano stabilite delle Colonie militari, si-
» mili a quelle stabilite dall'Austria sul confine Turco;
» anzi proporrei che gli stessi Croati e Slavoni fos-
» sero in parte ivi trasportati, rimanendo i paesi
» da loro colonizzati sotto i sovrani primitivi dei
» coloni: che la popolazione più turbolenta di tai di-
» partimenti fosse o cacciata nell'interno della Fran-
» cia o trasportata in America: che la Francia non
» potesse costruire più di un dato numero di va-
» scelli nè fortezze, e finalmente che la Francia
» stessa dovesse mantenere le Armate nemiche fin-
» tantochè tutto fosse regolato così, pagare le spese

» della guerra e della nuova colonizzazione e de-
 » molute le fortificazioni di Parigi. Quanto godrei
 » di vedere, dopo gloriose battaglie sostenute, sven-
 » tolare, in compagnia delle altre, anche la bandiera
 » della Confederazione Austro-Italiana, sulle alture
 » di Montmartre! »

Molti sono i quadri dell'Armata confederata che
 trovansi uniti al progetto: si riportano i seguenti
 per essere i più interessanti.

Quadro generale dei Contingenti degli Stati Confederati.

	Infanteria di linea	Infanteria leggera	Cavalleria	Artiglieria	Treno	Corpo del genio	Generali ed Ajutanti	Totale dei contingenti	Cavalleria della Confeder.	Cavalleria del treno	Totale dei cavalli
Monaco	26							26			
San Marino	28							28			
Lucca	601							601			
Modena	1034	602	150	120	84		2	2012	150	152	302
Parma	1051	602	151	180	112			2096	151	204	355
Toscana	5609	602	604	240	168		4	5227	604	504	908
Stato Pontificio	6237	2408	905	462	282		12	10556	905	514	1419
Piemonte	8394	3010	1810	915	562	506	14	15201	1810	1022	1832
Lombardia	10525	2408	1810	1005	901	606	12	17265	1810	1624	2834
Due Sicilie	21050	5612	1810	1267	842	506	22	29109	1810	1426	3236
Totale	52625	13244	7240	4177	2951	1618	66	81921	7240	5246	12486

Nota. Oltre ai sopradetti Contingenti vi è il Comando Supremo dell'Armata Confederata composto di 7 persone, i Comandi dei tre Corpi d'Armata ciascuno di 4 persone, 98 Ufficiali del Genio d'ogni grado e 28 Ufficiali di Stato Maggiore d'ogni grado. In tutto 145 persone col Generalissimo.

Quadro generale dell' Artiglieria dell' Armata attiva.

	Batterie			Razzi	Totale delle batterie	Cannoni e Obusieri			Razzi	Totale delle bocche da fuoco
	da 6 a piedi	da 6 volante	da 12 da posizione			da 6 d'infanteria	da 6 di cavaller.	da 12 da posizione		
Modena	1	1			2	6	6			12
Parma	2	1			3	12	6			18
Toscana	2	2			4	12	12			24
Stato Pontificio	4	2		4	10	24	12		24	60
Piemonte	8	4	1	4	17	48	24	2	24	103
Lombardia	8	7		4	19	48	42		24	114
Due Sicilie	10	8	1	4	23	60	48	7	24	129
Totale	33	25	2	16	78	210	150	9	96	470

Nota. Il numero delle cariche che ogni pezzo dovrà condur seco in campagna sarà di 300 colpi pei cannoni da campagna, 100 pegli obusieri, 100 pei pezzi da posizione e 200 razzi ogni batteria dei medesimi.

Numero degli uomini o cavalli necessari alle differenti batterie.

	Ogni batteria avrà			Ogni pezzo avrà		
	artiglier.	soldati del treno	cavalli del treno	artiglier.	soldati del treno	cavalli del treno
Batteria da campagna a piedi da 4 cannoni da 6 e 2 obusieri da 7.	60	28	52	10	4 2/3	8 2/3
Batteria da campagna volante da 4 cannoni da 6 e 2 obusieri da 7	60	56	100	10	9 1/3	16 2/3
Batteria di posizione di 5 cannoni da 12 e 2 obusieri da 10 . .	84	56	100	12	8	14 2/7
Batteria di 6 razzi alla Congrève .	25	14	26	4 1/6	2 1/3	4 1/3

Nota. Pei cannoni di campagna bastano 7 uomini presenti, pegli obusieri 8, pei cannoni da posizione 10 e per le batterie di razzi 20 uomini. Il rimanente degli artiglieri si troverà fuori del fuoco come riserva e prepareranno essi munizioni, accomoderanno affusti e cassoni rotti e li cambieranno con prestezza.

Marina Confederata.

	Artiglieri	Marinaj	Cadetti	Piloti	Meccanici	S. caldieri	Medico Chirurgo	Cappellano	Comandante d'ogni bordo	Comandante della flottiglia	Ufficiali costruttori
In ogni bordo vi saranno . . .	104	80	6	2	2	6	1	1	2		
Totale . .	626	480	36	12	12	36	6	6	12	4	11

uomini paizhans

Totale d'ogni bordo	204	6	} da 48.
Totale generale . .	1241	36	

Nota. I marinai essendo in numero soverchio sui battelli a vapore potranno servire al bisogno per soldati d'infanteria di marina.

Dopo questi e molti altri quadri prosegue Francesco V :

« L'Armata confederata Italiana verrà divisa in tre Corpi, cioè:

1.^o *In Corpo dell'Alta Italia*, che comprenderà i contingenti del Piemonte col Principato di Monaco e la Lombardia.

2.^o *In Corpo dell'Italia Centrale*, che comprenderà i contingenti di Parma, Modena, Lucca, Toscana, San Marino e Stato Pontificio. A questo Corpo, mancante di Racchettieri e di Soldati del Corpo del Genio, verranno, in caso di guerra, aggregati i 100 Racchettieri, 100 Pionnieri, 100 Pontonieri, 100 Zap-patori e 100 Minatori del contingente Lombardo, restando al medesimo 100 Pionnieri, ed al Corpo i 500 uomini del Genio Piemontese, quindi 600 uomini del Genio.

3.^o *In Corpo dell'Italia Meridionale*, che comprenderà il Contingente del Regno delle Due Sicilie. »

1° Corpo (Alta Italia).

	uomini	cavalli	
9 Reggimenti d'infanteria	18900	—	
9 Battaglioni d'infanteria leggera . .	5400	—	
4 Reggimenti di cavalleria	3600	3600	
Artiglieria	1720	—	Un reggimento 2 battaglioni 12 compagnie di 143 o 144 uomini cogli ufficiali.
Treno	1120	2056	
Corpo del genio	600	—	
Equipaggio da ponte	225	425	
Totale	31565	6061	

2° Corpo (Italia Centrale).

	uomini	cavalli	
6 Reggimento d'infanteria di linea . .	12600	—	
7 Battaglioni d'infanteria leggera . .	4200	—	
2 Reggimenti di cavalleria	1800	1800	
Artiglieria	1000	—	Un battaglione 7 compagnie di 143 uomini.
Treno	644	1172	
Corpo del genio	500	—	
Totale	20744	2972	

3° Corpo (Italia Meridionale).

	uomini	cavalli	
10 Reggimenti d'infanteria di linea . .	21000	—	
6 Battaglioni d'infanteria leggera . .	3600	—	
2 Reggimenti di cavalleria	1800	1800	
Artiglieria	1200	—	Un battaglione 8 compagnie di 147 o 148 uomini.
Treno	764	1424	
Corpo del genio	500	—	
Totale	28864	3222	

E seguono poi molte altre combinazioni relative ai contingenti e alle spese pel mantenimento dell'Armata.

CXXXVII.

Relazione del Conte De-Volo sul di lui primo ricevimento alla Corte Austriaca in qualità di Ministro Estero residente presso la medesima.

(COPIA)

Prot. della R. D. Legazione Est. in Vienna, N. 40.

A. S. E. il signor Ministro degli Affari Esteri in Modena, Conte G. Forni.

Vienna, 30 settembre 1856.

Questo signor Ministro degli Affari Esteri, conte Buol Schauenstein, con suo biglietto 27 spirante, mi preveniva che nel successivo 29 alle 2 1/4 pomeridiane, sarei stato ricevuto da S. M. l'Imperatore in udienza privata, nella quale circostanza avrei presentate le lettere credenziali.

Jeri adunque all'ora fissata (e immediatamente dopo analogo ricevimento del Barone Budberg, Ministro Plenipotenziario Russo) sono stato col ceremoniale d'uso introdotto da Sua Maestà, al quale ho presso a poco esposto ciò che segue:

« S. A. R. le Duc de Modène, mon auguste maître, en instituant une Légation à Vienne, donne le plus grand intérêt au maintien et à l'accroissement des très-heureux rapports d'amitié et de reconnaissance, qui, non moindres de ceux bien chéris et glorieux de parenté, rapprochent Sa personne et son gouvernement à la maison et au gouvernement de V. M. Imp. et R. Ap.

La loyauté des sentiments que, même dans des circonstances bien difficiles, mon Souverain a démontrée à l'égard de son honneur et de son caractère d'Archiduc d'Autriche, vous seront gage, o Sire, que toute alliance avec le Duc de Modène et tout appui à son légitime gouvernement amèneront toujours à raffermir et à étendre la puissance et la gloire de votre nom en Italie. — Moi, qui pour le premier j'ai le grand honneur des présenter les lettres de mon Souverain qui m'accréditent son Ministre

Résident près V. M. Imp. et R. Ap., je suis bien flatté d'être employé dans le maintien de relations si avantageuses pour mon pays ; et comme en d'autres circonstances en traitant ici avec le gouvernement de V. M. Imp. des affaires concernant le Duché de Modène, j'ai été encouragé par autant d'agrément que d'indulgence ; ainsi j'espère de V. M. Imp. la continuation de pareilles bontés, en me proposant d'autre part de ne rien négliger pour me rendre personnellement agréable dans l'exercice de mes fonctions. »

Sua Maestà, con modi molto affabili, ha risposto :

« S. A. R. le Duc de Modène en instituant une Legation à Vienne donne une preuve de plus de l'amitié qu'il a pour Nous, qui sommes bien sûr de la loyauté de ses sentiments démontrée par Lui même en temps difficiles. — S. A. R. le Duc de Modène est justement considéré par Nous comme un appui de la bonne cause et de celle de l'Autriche en Italie. — Je suis bien satisfait du choix que S. A. R. a fait en vous, pour son Ministre Résident près Nous. Vous êtes ici bien connue, et l'on se rappelle avec plaisir les circonstances dans lesquelles vous avez eu affaire avec Nôtre gouvernement. »

Qui Sua Maestà ha soggiunto che se in qualunque momento è molto apprezzabile la stretta e sincera unione delle Sovranità d'Italia (per queste intendo solo le rette da buoni principi, non comprendendovi il Piemonte, guidato, pur troppo, da un Governo, cui mancano termini a qualificare) nelle attuali circostanze e di fronte alla prepotenza usata al Re di Napoli, simile unione è una necessità, e la più lieve anche semplice apparenza di disaccordo, sarebbe una calamità. Si è esteso allora la M. S. a parlare degli avvenimenti di Napoli in un modo che non lascia menomamente dubitare di tutta la sua più intima disposizione ed interessamento a favore della giusta causa del Re, aggiungendo per rispetto a questi che egli ritiene e spera fondatamente che la di lui fermezza ed il di lui carattere lo faranno uscire vit-

torioso dalle ingiuste angustie, in cui ora lo pongono i suoi nemici.

Poi, riprendendo lo scopo principale del discorso, che era quello del buon accordo delle Sovranità d'Italia bene intenzionate, è entrato naturalmente nell'argomento della Lega Doganale, deplorando come i due Ducati, e specialmente quello di Parma (ove disse di sapere essersi fatte dimostrazioni a Piacenza mal represse, per non dire, tollerate dal Governo) non mostrino di valutare tutto il pericolo cui anderebbero incontro, quando nelle circostanze attuali si distaccassero dall'Austria. Abbandonati da Noi (disse con alquanto di forza), che siamo il loro unico e leale sostegno, dovrebbero appoggiarsi a quelli che anelano alla loro distruzione. La Lega Doganale doversi quindi considerare nella sua importanza politica; che se dal lato economico, e più che altro finanziario, non ha recato vantaggi, l'Austria, che ebbe essa pure delle perdite, verrà in soccorso dei Ducati per attenuare le loro. Sua Maestà avvertì che nel mentre parlava dei Ducati, non intendeva di sconoscere la saggezza dei principj che professa S. A. R. il Duca, e che appunto su questa qualità fondava ogni migliore speranza, non solo perchè fossero separate le contrarie influenze che, pur troppo, regnavano anche nello Stato di Modena, ma perchè fossero dati opportuni e ragionevoli consigli alla Duchessa Reggente di Parma, la quale disgraziatamente si lascia condurre a delle risoluzioni contrarie al proprio interesse. — S. M., raccomandandomi di significare tutto quanto sopra a S. A. R. il Duca ed al suo Governo; concluse che sperava di vedere quanto prima la R. A. S. ad Ischl, e che colà si proponeva di parlargliene col maggiore calore ed interessamento.

Io allora replicai: « Effettivamente e disgraziatamente l'attuale condizione dell'Italia non è ora tranquillizzante; e ciò deriva principalmente dalla troppa baldanza che ha potuto acquistare il Piemonte e dalle prepotenze di cui si fa scopo il Re di Napoli;

conseguenza e l'una e l'altra della indecisione con cui nelle Conferenze di Parigi si accolse il ritrovato di una questione italiana. L'immischiarsi delle potenze occidentali nelle interne condizioni del Regno di Napoli, pone ragionevolmente gli altri Stati d'Italia in grave pensiero sulla loro indipendenza e sul diritto di libertà di loro azione; però è di conforto il conoscere come l'Austria (la qual cosa viene ora dalla viva voce di V. M. I. confermata) disapprova altamente una simile lesione del jus delle genti, donde vi ha luogo a fondarsi ad ogni evento sul di lei appoggio e difesa. Per ciò che concerne la Lega Doganale, oltrechè notizie recenti mi fanno sperare che sulle difficoltà economiche e materiali siavi probabilità per lo Stato di Modena d'intendersi col Commissario di V. M., vedo più facile il raggiungere un risultato di tanta soddisfazione dal momento che la M. V., penetrata degli svantaggi finanziari subiti dal Ducato di Modena, sia, come ha avuto la bontà di dichiararmelo, disposta ad alleviarli per l'avvenire. Posso poi asseverantemente ritenere che S. A. R. il Duca ed il suo Governo non hanno mai ommesso di riflettere all'importanza politica della conservazione della Lega, e che non mancheranno di esercitare sulle deliberazioni di Parma quella influenza che nasce dal buon esempio. »

Dopo alcune altre proposte o risposte da parte e d'altra, che non avevano altro fine se non quello di dare spiegazione ulteriore alle cose precedentemente espresse, la mia udienza (che ebbe forse la durata di una mezz'ora) terminò.

Io mi recai allora da S. E. il signor Ministro degli Affari Esteri, ove sostanzialmente furono replicate le stesse cose che avevano formato soggetto dell'udienza di S. M., colla sola avvertenza che il conte Buol significava essere negli affari di Napoli subentrata una piccola pausa, e che egli sperava volessero di questo approfittare le Potenze Occidentali, affine di persuadersi che il loro procedere (come esso conte Buol aveva più di una volta espresso ai

rappresentanti di Inghilterra e di Francia) non era privo di pericoli, per la loro stessa dignità ed interesse: pericoli non lievi, se le dimostrazioni ostili conducessero ad interno commovimento nel Regno delle Due Sicilie, ed assai più gravi se, come potevasi sperare, il re, contando sull'affezione de' suoi sudditi, avesse smentita col fatto la supposizione di oppressione e di tirannia che dà pretesto a questa palmare infrazione del diritto delle genti; poichè in questo secondo caso le suddette due Potenze farebbero in faccia al mondo una comparsa meschina e ridicola.

Passai dopo dal barone Werner, il quale appoggiò particolarmente sul bisogno di uscire al più presto dall'indecisione per rapporto al rinnovamento della Lega, ed aggiunse che, ove a questo scopo non si arrivasse, ne conseguirebbe un cambiamento di sistema nella politica finora usata dall'Austria per rispetto ai Ducati.

Io non ripeto qui ciò che risposi e all'uno ed all'altro dei suddetti signori: limitandomi solo ad assicurare V. E. che tutte le mie frasi furono ispirate dalle istruzioni sul proposito ricevute, non meno che dall'interesse che nutro pel decoro e per la stabilità del governo che rappresento.

Al mio ritorno dall'Udienza Imperiale ebbi altro biglietto del sullodato conte Buol che annunziavami essere io ammesso pel giorno d'oggi alle 4 1/2 pomeridiane all'udienza di S. M. Imperiale a Schoenbrunn.

Recatomi io dunque colà ed introdotto (dopo la presentazione dei nuovi ministri russo e danese) dal Gran Maggiordomo, Principe Thurn e Taxis mi espressi colla M. S., e non di seguito ma a varie riprese e cogliendo l'opportunità di rispondere a quanto la Medesima ebbe la degnazione di richiedermi, presso a poco nel modo che segue:

J'ai eu hier le grand honneur de présenter les lettres par lesquelles S. A. R. le Duc de Modène, mon auguste Maître, m'accrédite son Ministre Rési-

dent près S. M. l'Empereur, dans telle circonstance je présente aussi à V. M. Imp. les plus affectueux hommages des Souverains de Modène, lesquelles reconnaissent par Vous une liaison de plus à la grande illustre Dinastie d'Autriche, puisque si autant de princesses de Bavière vous ont précédé, Madame, dans le trône on Vous siège aujourd'hui amour et admiration des peuples qui vous sont sujets, la Bavière a aussi donnée à Modène une très gracieuse Souveraine dans la Princesse Adégarde. — Cela assure à la Cour de Modène une très flatteuse garantie pour la continuation des rapports d'amitié qui l'ont toujours rapprochée à la Cour Imperiale : rapports que je suis heureux d'avoir été chargé d'entretenir. »

Dopo di ciò S. M. l'Imperatrice domandò notizie di S. A. R. il Duca e di S. A. R. l'Arciduchessa, occupandosi particolarmente dall'avvenimento (che, grazie a Dio, non ebbe conseguenze funeste) da Essa sofferto a Monaco quando recavasi alla Chiesa con S. M. il Re Luigi. E terminò esprimendo la di Lei soddisfazione nella speranza di rivedere quanto prima i di lei parenti Sovrani di Modena, in circostanza di recarsi ad Ischl per le feste di famiglia del giorno 4 ottobre prossimo venturo.

Domani sera parto per Ebenzweier dove S. A. R. l'Augusto Sovrano mi ha chiamato, e gli sottoporro una copia del presente rapporto.

Ho l'onore di ripetere a V. E. le dichiarazioni del mio rispetto.

Firm. DE-VOLO.

CXXXVIII.

Francesco V in questo autografo dà Istruzioni per un articolo comunicato da inserirsi nel foglio Ufficiale.

La Gazzetta universale d'Augusta del 23 e 24 marzo porta alcune date di Torino, in cui è detto che molti cittadini dei Ducati avevano fatta peti-

zione al Conte Cavour, nonchè che ne avevano spedita una al Dottor Conneau, medico di Napoleone che abitò un tempo Torino, per l'annessione dei Ducati al Piemonte.

« Bisognerebbe rispondere per le rime in poche parole.

» Che la pace imminente ha resi del tutto pazzi i nostri rifugiati.

» Che per quanto sciocca sia la cosa che suppone che l'Europa voglia rifare una guerra per compensare con roba di terzi una delle potenze che prese parte alla guerra, pure, leggendo ora tutto il mondo i fogli sono quindi infiniti coloro ai quali tali articoli ripetuti ponno fare una qualche impressione.

» Che quindi si crede di porre queste poche righe in prova che si leggono le sciocchezze maligne onde studiare sempre più la tattica de' scellerati che, sia col pugnale, sia con assurde dicerie, cercano di mantenere agitati paesi per sè generalmente tranquilli coll'idea di provare al mondo, che tali paesi sono mal governati, malcontenti e quindi meritevoli di essere ammessi *al godimento della beatitudine Piemontese* (da dirsi con termini un poco più coperti). »

CXXXIX.

Progetto di Legge pel Contadino.

Progetto d'una Legge che ognuno dei Ministri, copiato che se lo avrà, lo passerà all'altro onde discuterlo nel prossimo consiglio dei Ministri ; così scriveva Francesco in testa al seguente:

Noi FRANCESCO V

Penetrati Noi dall'utilità di favorire l'estensione del sistema di far compartecipare il contadino all'utile del padrone, e così diminuire il più che sia possibile la classe numerosa dei giornalieri, boari, sotto qualsiasi nome essi esistono in campagna e ne coltivano i fondi ;

Considerando che la classe dei Mezzadri è nel Nostro Stato la più morale, e nello stesso tempo la più affezionata al Nostro Governo, mentre invece il crescente proletariato nelle campagne rende sempre più malsicure le proprietà;

Considerando che le parti dello Stato Nostro, ove non v'è la mezzadria, ed ove il suolo non sia coltivato dai proprietari, è pur quella che costantemente produce più ladri ed aggressori;

Decretiamo quanto segue:

Art. 1.^o — Verrà esentata per anni 10 (dieci) dalla coscrizione militare quella famiglia convivente assieme a mezzadrile collocata su un fondo, ove da 10 (dieci) anni in poi v'era il sistema, sia di coltivare il fondo mediante bovi da spesa, sia mediante braccianti giornalieri. Questo privilegio verrebbe goduto pei restanti anni che mancano ai 10, anche da altra famiglia, mentre quello che partisse dal fondo perderebbe tale privilegio inerente al fondo stesso.

Art. 2.^o — Il Proprietario che ridurrà un fondo come sopra a mezzadria, ove da 10 (dieci) anni non vi fosse stato tale sistema, otterrà su detto fondo un bonifico di un quarto sulla prediale dovuta allo Stato, e ciò per 10 (dieci) anni consecutivi, ammenochè entro questo lasso di tempo egli o i suoi eredi, o il nuovo compratore del fondo non tornino ad abolire tale sistema mezzadrile.

Art. 3.^o — Trattandosi di Livellarj, questi godranno gli stessi vantaggi che l'articolo antecedente assicura ai proprietari.

Art. 4.^o — Casomai venisse provato esservi state delle falsificazioni di scritture simulate o qualsiasi altro dolo, nel quale ebbero parte tanto il Padrone o il Livellario che il coltivatore, la pena, oltre le possibili afflittive, sarà pel padrone o livellario una multa eguale al valore del doppio estimo di un anno sul fondo ove si fece l'inganno, nonchè la rifazione dei bonifici avuti. La famiglia colonica sottosterà alla requisizione forzata pel militare servizio di tutti gl'individui giudicati fisicamente abili

dalla Commissione Provinciale, ed in ultima istanza dalla Commissione Centrale di Coscrizione, e ciò senza riguardo ad età, nè a stato nubile, vedovo con o senza figli, od ammogliato con o senza figli.

Art. 5.^o — Il bonifico d'imposta prediale dato a chi riduce un fondo da 10 anni coltivato non a mezzadria, nè col mezzo della famiglia dell'affittajuolo, nè del livellario, sarà ripartito Comune per Comune sui fondi coltivati a boaria o mediante braccianti.

Art. 6.^o — Sono esentati soltanto da tale sovraimposta, considerando non essere suscettibili di mezzadria, i fondi di canneti e riconosciuti del tutto vallivi, le risaje ed i prati che esclusivamente alimentassero cascine.

Art. 7.^o — Quanto ai fondi coltivati a terzadria, questi non avranno nè gli incoraggiamenti dati ai mezzadri novellamente stabiliti su fondi che non li avessero, ma neppure la sovraimposta di cui sopra.

Art. 8.^o — Oltre le scritture false, sarà dolo per parte del proprietario o del livellario l'abolire, senza denunciarlo, in altri fondi la mezzadria.

Art. 9.^o — Ove accadesse che un proprietario o livellario stabilisse la mezzadria in un luogo e l'abolisse in un altro per introdurvi sistemi meno favorevoli ai coltivatori, il premio tanto dell'esenzione da coscrizione (di cui ne gode indirettamente anche il padrone o livellario) che il bonifico sull'estimo non avrebbe luogo, ed anzi la sua proprietà non rimarrebbe esente dalla sovraimposta di cui all'art. 5.^o »

Modena, 2 aprile 1853.

Questo progetto però rimase fra i segreti del Gabinetto di Francesco V.

CXL.

**Lettera del Ministro di Grazia e Giustizia
a Francesco V.**

La seguente lettera del Ministro di Grazia e di Giustizia fa conoscere fino a qual punto fosse spinto l'odio di Francesco V contro la Magistratura Giudiziaria. Avrebbe voluto il Duca destituire i suoi giudici per richiamarne forse dalla Croazia.

Altezza Reale.

Ho l'onore di rimettere a V. A. R. i noti Prospetti delle Procure fiscali dello Stato.

Vi unisco alcuni documenti che servono di schiarimento ai prospetti medesimi.

Miti sono al certo le pene applicate dai nostri Magistrati giudiziarij; meno però per debolezza che per sistema. Una tale maniera di giudicare si usa nel rimanente d'Italia e quasi per tutta l'Europa.

Tranne la Francia, in cui sono frequenti e quasi giornalieri gli assassinj, rara è ai nostri giorni (nei Tribunali ordinarj) l'applicazione della pena di morte, o dei ferri a vita, ove si tratti d'omicidj non premeditati, o commessi con armi non vietate a portarsi.

D'altronde, ove manchi la certezza morale del delitto per difetto di prove, il giudice si tiene al sicuro, e quindi infligge una pena meno grave di quella che viene prescritta dalla Legge. Non sempre il delitto risulta dagli atti come porta l'accusa.

Nè credo che tornar possa opportuno il richiamare i Giudici dall'estero. Con le paghe che può offrire lo Stato nostro, non si avrebbero che giudici mediocri, e da non contrapporsi ai tanti insigni magistrati che vanta la nostra Curia. Inoltre, sapendo che si ama il rigore, potrebbe questo usarsi per un secondo fine, e forse per evitare un disordine si cadrebbe in un altro più grave.

Non ho potuto finora recarmi a Pavullo per essere alcun poco indisposto e per una caduta da me fatta in un fosso, e per il calore eccessivo della stagione.

Ho l'onore di profondamente inchinarmi.

Modena, 15 agosto 1851.

Firm. SCOZIA.

CXLI.

Lettera di Francesco V al Ministro di Grazia e Giustizia.

Caro Scozia.

Prego a mandarmi il Codice Criminale *attualmente vigente*. Io ritengo che pei delitti citati nel progettato editto vi siano pene altrettanto severe quanto le progettate. In tal caso pare che basterebbe dire quali delitti si sottopongono alla Commissione militare, lasciando ferme le disposizioni 15 settembre 1849 e 19 marzo 1853. Così risparmierei forse di ripetere io stesso in un editto le parole *forca, galera*. Ho sempre detto che il nostro Codice era severo e che il difetto stava in chi lo maneggia. L'Auditore ne caverà tutt'altro risultato che i nostri fiacchi e dottrinarj giudici.

1.º novembre 1853.

Suo ben affezionato

FRANCESCO.

Regolamento per le Case de' lavori forzati.

Francesco V chirografa i dettami e le discipline penitenziarie per una Casa di lavoro forzato a doppio uso di pena correzionale e criminale, istituita per sua cura in Villa Saliceta San Giuliano a circa 3 chilometri da Modena.

1.º La casa di Saliceta si chiamerà Casa di *Lavoro forzato*.

2.º I prigionieri non avranno catene, salvo il compartimento dei più pericolosi.

3.º Non ci saranno donne. Queste verranno concentrate a Rubiera.

4.º Una sala sarà dedicata ai Correzionali, cioè a quelli messivi dal Buon Governo.

5.º Lo Stabilimento dipenderà esclusivamente dal Ministro di Buon Governo, tanto nel disciplinare che nell'amministrativo.

6.º Saranno da separarsi nelle diverse sale, e possibilmente al lavoro, i più corrotti dai meno corrotti, e soprattutto i giovani dai consumati delinquenti.

7.º Il silenzio deve regnare durante il lavoro, salvo per le cose risguardanti quello.

8.º Ogni tentativo di ammutinamento porterà seco, oltre alle altre pene, il raddoppiamento della detenzione pel Capo, pegli altri un terzo di aumento.

9.º Se accadono vie di fatto contro i Custodi, giudicheranno i Tribunali.

10.º Una sollevazione verrà punita nei Capi colla fucilazione entro le 24 ore.

Un Consiglio di Guerra ne giudicherebbe in una seduta ed inappellabilmente.

La Truppa tirerà addirittura sui rivoltosi.

Essa avrà le armi cariche sempre a pallettoni.

11.º La catena corta sarà una delle pene disciplinari ed anche i ceppi.

In genere sarebbe bene precisare un poco più le pene da applicarsi ai singoli delitti, semplificare tutto il Regolamento in cui ci sono molte ripetizioni, e non inculcare una esagerata dolcezza nei Custodi, lo che forse sarà necessario in paesi ove il Superiore si accomuna meno che da noi coll'inferiore, ed ove quindi la severità inflessibile è più nel carattere nazionale che non è nell'italiano, nel quale facilmente subentra anzi la rilassatezza.

(FUORI.)

*Si spedisca sotto coperta al Marchese
De Buoi, Ministro di Buon Governo.*

CXLII.

Il tappezziere di Corte Carlin, supplicava Francesco V per ottenere la grazia di passare la stagione estiva alla reale villa del Cattajo, come aveva fatto l'anno innanzi, allo scopo di proeurare la completa guarigione di una sua gamba coi fanghi ordinatigli dal medico.

E il Duca rëscriveva :

“ Si accorda alla gamba del Carlin l'alloggio al Cattajo, e come l'anno scorso. ”

CXLII.

Opinione di Francesco V intorno ai principi spodestati.

Un Alessandro I di Gonzaga, che si pretendeva spodestato del proprio ducato di Mantova, Monferato, Guastalla, Sabbioneta ecc. ecc. dai Trattati del 1815, indirizzava a tutte le Corti d'Europa periodiche proteste, per salvare i suoi diritti. Una di queste proteste diretta da Londra a Francesco V, in data del 21 aprile dell'anno 1855, veniva da lui rescritta così :

“ Al conte Forni Giuseppe (Ministro degli Affari Esteri) per passatempo. ”

CXLIV.

Rescritti bizzarri.

A risparmiare a Francesco V la noja di leggere alcune preci dirette segnatamente ad ottenere sussidj gliene fu sottoposto un elenco che portando in colonna di ciascuna il sunto, lasciava di contro margine sufficiente al relativo rescritto.

Questo elenco di un sol foglio, trovato fra gli autografi di Francesco V, contiene diciannove domande; alcune sono prive di rescritto, ed altre lo portano di tutto pugno dell'Arciduca e quanto a queste, parecchie nella forma la più bizzarra.

Sono tali rescritti riportati nell'annessa tavola.

Il segno (*Fig. 1*) si vede apposto contro al N. 9 dell'elenco, così concepito:

“ Rossi Quirino di Correggio, da oltre 46 anni maestro di musica stipendiato dal Ministero dell'Interno sotto la cui dipendenza prestò distinti servizi per la formazione dell'Orchestra e Banda del Finale, implora la grazia di essere passato al godimento dell'intera pensione. ”

Tale segno è un'espressione musicale, ma fatta alla peggio, che significa rimando ad altro luogo o segno di convenzione. E come poi manca nel rescritto il segno corrispondente, intese manifestamente Francesco V di rimandar la prece del maestro di musica Rossi indefinitivamente, che è quanto dire inesaudito.

La cartella (*Fig. 2*) preceduta dalla parola *accordata* è posta di contro al N. 11 dell'elenco così concepito:

“ Il Presidente degli Ospedali Infermi di Reggio implora l'autorizzazione di una tombola in Reggio nel prossimo maggio a vantaggio della Pia Opera dei Sordo-muti come ecc. ”

Anche il Duca voleva tentare la sorte!

Il rescritto a elissi (*Fig. 3*) è contro al N. 15 così concepito:

“ N. N. implora onde dare un' educazione ad un suo figlio nell' età d' anni venti che venisse accettato nel Corpo dei Reali Cadetti, sottostando ben di buon grado ad ogni spesa per ciò occorrente. Monsignor Vescovo di Reggio inoltrò questa supplica alla clemenza di V. A. R. ”

Collo spazio in bianco racchiuso dalle parole del rescritto volle il Duca riferirsi alla piazza vacante.

Il rescritto a spirale o girandola (*Fig. 4*) si vede contro al N. 16 così concepito:

“ L'ingegnere Giuseppe Musi di Carpi supplica per ottenere in via di grazia un più pagato sulla Tassa Capitali dall' epoca della relativa Legge in avanti e la rettificazione delle partite quanto all' avvenire e come ecc. ”

Il rescritto per ultimo (*Fig. 5*) ha a rcontro il N. 17 così concepito:

“ La contessa Barbara vedova Salis supplica per la continuazione della graziosa pensione che a soccorrerla nei suoi bisogni assegnolle V. A. R., che però da tempo e questo da più mesi scaduto non più percepisce; essa avendo d' altronde avute verbali assicurazioni dell' A. V. pel conseguimento di tal grazia. ”

Questo rescritto comincia dal centro a foggia spirale, e ne dovè deviare il Duca per mancanza di spazio.

CXLV.

N. 427.

Il Delegato Politico a sua Eccellenza il signor Marchese Consigliere di Stato Ministro di Buon Governo in Modena.

Mirandola, 25 marzo 1850.

Jeri mattina fu eseguito l' arresto e deposito in queste carceri del noto Serafino Wiser, che domani, coll' ordinaria corrispondenza, faccio tradurre a codeste dell' Ergastolo a disposizione dell' E. V. in obbedienza

dell' ossequiato foglio N. 1664 del 21 corrente. Gli furono dalla Forza levate diverse carte ed un taccuino che seco teneva; il tutto da me osservato, non vi ho rinvenuto cose interessanti le viste del Buon Governo, se si eccettui una lettera anonima scrittagli da San Giovanni e non si voglia far riflesso che nella licenza da caccia a lui accordata nel 1847 e la quale compiego, vi è stata delineata la forza intorno all' arma con capestro legato alla corona.

Il suo arresto è stato beneviso perfino ai cattivi perchè, privo com' è di mezzi, tornava loro di peso. Qui non lascia interessi pendenti, i suoi figli sono ricoverati, ed egli verso di loro è sempre stato snaturato.

Ho l' onore di profondamente inchinarla.

L. MARCHI.

R. FRANCESCO POLANI.

Attergato a questa lettera si legge la seguente determinazione del Ministro di Buon Governo.

N. 1803 P. G. del M. di B. G.

Modena, 27 marzo 1850.

Addì 3 aprile.

Osservati li due recapiti de' quali è parola nella presente, vale a dire la lettera anonima datata da San Giovanni, e la licenza di caccia del 1847, e riandate tutte le altre carte che costituiscono questa posizione, si determina rimettersi la medesima, non escluso il taccuino, al signor Commissario di Polizia perchè voglia escutere dapprima il Wiser a precisare pel passaporto da estradarglisi una sola delle non poche località indicate nella di lui rimostranza congiunta all' esibito N. 1664 per servire di norma nel rilascio a suo tempo del passaporto stesso: indi contestandogli *a)* il malmisurato suo modo di scrivere, di cui si ha esuberante prova nel tenore tanto della citata rimostranza, come delle altre annesse agli esi-

biti N. 1042 e 1473; b) li concetti totalmente anti-legittimisti della lettera anonima di che sopra; c) la delineata forca d'attorno allo stemma Estense nella licenza del 1847 con capestro legato alla Corona; d) e per fine la notoria vituperevole di lui condotta così in linea morale che politica, disponga perchè vengangli applicati 20 venti colpi di bastone nell'interno dell'Ergastolo e sia dopo ricondotto in carcere per rimanervi ad interpolata razione di pane ed acqua giorni 20; allo spirar dei quali il signor Commissario farà emettere al Wiser il passaporto e si concerterà col signor Assessore D.^r Tarabini perchè sia scortato al confine, ed allontanato da questi Stati, sotto comminatoria di un anno di carcere da scontarsi nel forte di Sestola, previo il duplicato dei suesposti colpi di bastone, qualora osasse rientrare senza permesso di questo Ministero.

Firm. DE BUOI.

C. F. BARTOLAMASI, *Segretario.*

N. 1016 P. G. del Commissariato.

Modena, 6 aprile 1850.

—

Addi 30 detto.

Essendo stato pienamente eseguito quanto veniva ingiunto col venerato Ministeriale Decreto, e rispetto all'ultima parte restando provveduto colla determinazione N. 1342, si passi l'incarto agli Atti.

R. SOSSAI.

—

CXLVI.

Francesco V crea l'ordine Cavalleresco di San Contardo con la cavalleresca idea di fare economia sostituendolo alle tabacchiere d'oro, con cui era solito rimunerare qualche volta i suoi fedeli. Poi rimpiange

i 40 mila franchi spesi per San Contardo, osservando che poteva spenderli pei cholerosi; nel che non gli si dà torto, ma si nota che se aveva così caritatevoli sensi nessuno gl'impediva di spenderne altri 40 mila per un vero bisogno.

Pavullo, 10 settembre 1855.

Caro Forni.

Eccole il succo della nota di risposta che crederei di fare al B. Lebzelter in ordine alla Strada Ferrata. Naturalmente vuole data la vernice alla cosa. Le mando tutte per staffetta sapendo che Ella lavora molto la sera e così se ne può occupare oggi ancora, e domani, venendo, me ne può parlare. Se però le occorresse il giorno di domani per porre in ordine tale Nota allora Ella venga mercoledì. Se poi Ella è d'accordo meco in tutto, non occorre che venga, ma vedo che forse ciò è improbabile. Io trovo che la laconica risposta progettata riesce boutoné ed assai secca, specialmente se non si conosce il Pro. memoria Volo che *non si può rendere ostensibile*. Io almeno non la capii bene che dopo letto il detto Promemoria.

Vedo dalla sua che ci vorranno tre belle *scattole* per l'Arcivescovado e mi confermo nell'opinione che anche fondato l'Ordine si avrà la spesa di quello senza diminuzione di quella delle scattole. Ogni modernizzazione importa spesa e lavoro maggiore, ciò per me è un assioma ormai. Ho detto questo perchè è bene in tutto di non avere illusioni su nulla. S. M. pagò Viale-Prelà pel Concordato, che è ben altro, colla Gran Croce di Santo Stefano. Ella mi dirà che bisogna avere l'Ordine e che io l'avrò, ma non l'ho ancora. Mi rincresce solo che caschi una tal spesa (dell'Ordine) nell'anno in cui ve n'era meno di bisogno ed in cui i 40 mila franchi avrebbero fatto meglio pei cholerosi e pei superstiti, che spesi a Parigi in smalti e nastri. Ma chi lo poteva prevedere? Ormai piego il collo al giogo che non potrò più

smettere d'addosso; solo mi preparo fin d'ora a dire infiniti no — spese, fastidj e no in quantità. Pazienza, ormai è fatta.

Mi creda di cuore

Suo ben affezionato

FRANCESCO.

CXLVII.

Fivizzano, 29 aprile 1849.

Caro Scozia.

Profitto d'un'occasione per Modena per darle le nuove del mio ritorno dalla Garfagnana a qui. Oggi vado di nuovo a Massa, ove la mia presenza è necessaria onde dar disposizione per la strettezza del momento e per difendermi il più presto possibile dalle spese enormi che il concentramento d'un Corpo d'armata necessita di fare.

Così debbo combinare circa le mie truppe. Esse, disposte come erano nella marcia in Toscana, furono dispiacentissime della mossa retrograda. Io ne scrissi a D'Aspre ed ottenni che 3 Compagnie austriache rimanessero a Modena, per cui ora le medesime marcieranno in gran parte col Corpo D'Aspre; però finita la spedizione tornano e non restano di guarnigione in Toscana. Così vedrò almeno di combinare la cosa. Il paese avrà un momentaneo alleviamento di spese.

Da De Buoi seppi alcuni disordini accaduti da Reggio. Da altri so il desiderio di tutti di vedere sciolta la Civica, e soprattutto i militari austriaci. Converrebbe per conseguenza scioglierla come si sciolsero ormai tutte le altre. — Gradirei però di potere nel Decreto fare alcuni considerando enumerando i lor peccati. Però anche senza questo si può scioglierla.

A De Buoi dica che ho ricevuto le sue lettere e

rapporti, e che farò ciò che posso per aumentare la forza politica, che però ho ora di nuovo istituita questa specie di milizia appunto per supplire a tale mancanza. Che quindi dipende dai Capi a ridurla un sostegno pei Dragoni, altrimenti essa manca allo scopo, ed è spesa e fatica gettata. Soprattutto poi tocca ai giudici punire i delinquenti, se no nulla serve di darglieli in mano, e nel punire si è rilassatissimi.

Aggressioni, omicidj si moltiplicano, e mai si vede un colpevole esemplarmente e capitalmente punito. Ecco la chiave di tanti guai, contro i quali, tenendo il sistema attuale, non valgono migliaia di costosissimi gendarmi. — Punire sollecitamente ed inesorabilmente, allora i disordini finiscono.

Mi creda frattanto

Suo ben affezionato,

FRANCESCO.

CXLVIII.

Olmütz, 23 febbrajo 1853.

Caro Scozia.

Le unisco un Decreto che Ella, dopo tenuta sessione co' suoi colleghi e salvo gravi motivi, lo farà pubblicare. — Se vi sono piccoli sbagli di stile l'autorizzo a correggerli, se vi fossero eccezioni più gravi (cosa che non credo) sospenda solo allora la pubblicazione. Quanto alla data che vi deve essere e la località fuori Stato credo che non faccia ostacolo. Si provvede ai bisogni di casa propria ovunque uno è. Voglio però che le procedure non incomincino che quando il nuovo Auditore sarà installato a Modena; ciò nel Decreto però non si può dire. Intanto si arrestino tutti i sospetti di tali gravi delitti e si raccolgano dati onde l'Auditore possa procedere. Pur troppo solo quella scopa legale forestiera potrà scopare la sporchissima casa nostra; le nostre scope non valgono più a nulla.

Ogni nuovo brutto fatto, come quello della diligenza, mi conferma in ciò.

Mi creda intanto

Suo ben affezionato,

FRANCESCO.

CXLIX.

Bolzano, 23 maggio 1849.

Caro Scozia.

Avrei desiderato di mantenere la mia promessa circa il mio arrivo a Modena colla famiglia, ma una forte eruzione che ha la bambina fa sì che i medici assolutamente hanno sconsigliato che in questa settimana s'intraprenda il viaggio, che viene quindi, salvo altro accidente, differito a martedì 29 maggio per essere il 31 verso sera a Modena.

Spero che avvenimenti impreveduti ed urgenti non mi costringeranno a tornarvi solo; gli Austriaci di Bologna e Toscana sono una gran garanzia pel mio Stato, che è più sicuro e nello stesso tempo più sollevato da spese.

Pare che in Ungheria le mosse offensive, e questa volta certamente decisive, sono cominciate. In Germania c'è del torbido molto; però anche lì gli Stati piccoli sono i soli che danno apprensione, essendovi infetto anche il militare. Insomma è una grand' epoca di contrasto la nostra, e bisogna prepararsi a tutto. Perciò Ella inculchi a Giacobazzi ed a Saccozzi di *sollecitare, sollecitare* il più presto che può la co-scrizione.

Mi creda frattanto

Suo ben affezionato,

FRANCESCO.

CL.

Due poveri ciechi ridotti alla mendicizia allegavano per ottenere un sussidio i danni sofferti dalle truppe Francesi per i quali avevano una *cedola* già da loro presentata.

Dichiaravano di non chiedere già un pagamento ma un puro sussidio. Il Duca Francesco IV peraltro rescriveva:

« Non si fa luogo per massima generale al risarcimento di danni cagionati da licenza delle truppe. »

CLI.

A. S. A. R.

Il Governatore della Città e Provincia di Reggio.

È oggetto di grave risentimento pel Governo l'insubordinazione a cui sgraziatamente si abbandonano alcune Comunità della Provincia, le quali d'ordinario sacrificano l'ordine e la giustizia ai loro ostinati capricci.

L'Amministrazione Comunale di Gualtieri principalmente rinnova, in ragione delle doglianze del Governo, più tristi esempi d'inobbedienza e di disprezzo agli ordini che riceve.

Dopo vergognose dispute, il Governo deliberò che lo stipendio mensile di quel Protocollista ed Archivistà, che è il fratello del fu Presidente Asinari, fosse portato dalle italiane lire 36 alle 45, giacchè, in onta ai buoni servigi che presta, non gli era accordato che il meschino soldo del pedone; ma nemmeno degnò di riscontrare, e quindi replicatamente provocata a palesare l'analogia di lei determinazione, rispose che attendeva a riconoscere la Sovrana Mente.

Era sospesa senza alcun titolo una remunerazione a quel Segretario Luigi Chiesi, accordatagli quando fu già incaricato degli oggetti politici, ed il Governo, per convincerla della inattendibilità delle fraposte opposizioni, richiamò un voto dal di lui Con-

sultore legale Giudice Ferrari, il quale mise il Governo nel debito di ordinare senza indugio il proseguimento dell'accordata gratificazione, oltre il pagamento degli arretrati; ma essa, come al solito, resistè all'ordine, che non ha voluto registrare, dichiarando che al Chiesi non è interdetto di rivolgersi al Governo.

Così nella circostanza delle ultime innondazioni, per sottrarsi dalla dipendenza del Governo, si è diretta al Ministero degli Affari Esteri, il quale necessariamente rimise al Governo le rimostranze che riconobbe d'altronde non esaudibili.

Da questi soli fatti parmi, A. R., dimostrata abbastanza un'insubordinazione che richiede un esempio a por freno all'arroganza pur troppo estesa ad altre Comunità, e che si avvisa portata in trionfo.

Sommessamente quindi opinerei di sospendere gli attuali Amministratori, nominando un Agente. Il solo Frizzi è la persona che si riconoscerebbe capace, ma comechè sento, che, a fronte delle di lui qualità in oggi senza eccezione, ebbe un tempo un'opinione politica alquanto equivoca, così, a modo provvisorio e sintantochè siasi pensato a migliore scelta, sottomettere, intanto quell'Amministrazione alla podesteria di Brescello.

Dipenderò sempre dai cenni di V. A. R., cui offro gli omaggi del mio più profondo rispetto e devozione, mentre ho l'alto onore di qualificarmi

Della R. A. V.

Reggio, 23 del 1840.

Devotissimo Obbedientissimo Fedelissimo Servitore e Suddito

SALINGUERRA TORELLO.

CLII.

F. 2. F. G. — P. N. 490.

« Si risponda al Governator di Reggio con un chirografo:

« Che il non aver la Comunità di Gualtieri voluto obbedire agli ordini del Governo di Reggio, da cui dipende, fa vedere che non sa regolarsi da

sè, e quindi che demerita quelle concessioni che le abbiamo fatto, e quindi la vogliamo in tutto sottomessa al Podestà di Brescello, sospendendo i suoi Amministratori, e il Governatore nominerà ivi un Agente Comunale, in tutto dipendente dal Podestà di Brescello. »

27 gennajo 1840.

CLIII.

Al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Avendo Noi avuto poco favorevoli rapporti della condotta politica morale del Convittor Medico G..., decretiamo che non solo esso sia escluso dal Convitto, ma fino a nuovo ordine escluso dagli studj nelle pubbliche scuole, mentre qualora la condotta politico-morale non sia buona non potrebbe mai ottenere la laurea, e gli studj gli riuscirebbero inutili, e perchè vogliamo che questo serva d' esempio agli altri convittori, ai quali si dovrà far conoscere questo Decreto.

Modena, 4.^o marzo 1834.

Firm. FRANCESCO.

CLIV.

Rescritto che dà valore ad un testamento invalido.

Al Consigliere Intimo Presidente Scozia.

Avendo il defunto Barone Maggiore Geramb fatto e lasciato un'ultima sua volontà in iscritto, che secondo le leggi de' Nostri Stati, non avrebbe forza di testamento per mancanza di formalità, e quindi i suoi figli sarebbero gli eredi ab intestato; ma considerando Noi che nella sua ultima espressa volontà ha bensì lasciato tutto a disposizione di sua moglie, ma nella espressa persuasione che ella tutto farebbe e convertirebbe a pro dei figli; previa una da Noi voluta e dalla vedova Barona Geramb in iscritto a Noi rimessa dichiarazione di volere essa tutto am-

ministrare a vantaggio de'suoi figli; non risultando per questi alcun danno, anzi un vantaggio per essi; vogliamo, con deroga, dar forza di valido testamento alla suddetta ultima volontà espressa in iscritto, e autorizziamo il Nostro Consigliere Intimo Presidente Scozia ad emettere la relativa dichiarazione di deroga da consegnarsi al Nostro Maggiordomo Maggiore Tenente Maresciallo Conte Guicciardi, per la opportuna trasmissione di essa alla vedova Barona Geramb a Gratz.

Modena, 8 gennajo 1834.

Firm. FRANCESCO.

CLV.

Estratto dalla Gazzetta La Voce della Verità, 2 settembre 1831. N. 18.

Modena, 10 settembre.

Oggi è stato ufficialmente pubblicato il seguente manifesto del Buon Governo:

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ALTA POLIZIA

Fa conoscere al Pubblico, che essendo fuggito dalle prigioni di Venezia il nominato *Antonio Morandi* di Modena, notoriamente colpevole di ribellione, di assassinio e di altri delitti, è stabilito il premio di zecchini duecento, pagabile prontamente a chiunque arresterà od ucciderà questo pericolosissimo delinquente, nel caso che osasse di rientrare negli Stati Estensi. Anche la Forza pubblica godrà del premio anzidetto, se l'arresto o l'uccisione seguirà colla di lei opera.

Modena, 31 agosto 1831.

Firm. FRANCESCO GAROFOLO.

CLVI.

Il conte Vincenzo Frignani osava invocare da Francesco IV *la grazia dei detenuti politici, e specialmente di quelli condannati ai ferri, in vista dei pianti e dei sospiri delle infelici loro famiglie*

e dei rispettivi loro parenti ed amici; ed estendevansi a magnificar la supposta clemenza coll'esempio di Tito ecc. Ma il Duca seccamente rescriveva:

N. 3737.

“ Si fa la grazia di considerare per non ricevuta la presenta supplica. ”

CLVII.

Corrispondenza diplomatica del Ministro Estense residente in Roma, al Ministro degli Esteri in Modena.

Eccellenza.

Senza iperbole le dirò che sono più di 25 giorni che contavo di scriverle a parte confidenzialmente, e fuori delle solite lettere d'Ufficio; ma con altrettanta ingenuità debbo dirle che mi sono trovato sempre così affollato ed angustiato nei giorni di posta, che positivamente non ho mai potuto mandare ad esecuzione il mio proposito. L'oggetto per cui volevo scriverle, era appunto quello dei zamponi, che io puntualmente ricevevi in numero di 48. Dopo di averli tutti preparati per presentarli al Santo Padre, vidi bene che il loro numero era al doppio del solito; allorchè però presi udienza per stabilire il giorno e il tempo per presentarli, mi fu fatto riflettere da quegli stessi che avvicinano sempre il Papa, che trattandosi d'un numero insolito di zamponi, una metà dei medesimi sarebbe andata a beneficio della bassa gente di servizio, giacchè per il Papa era anche di troppo il numero di 24. Con questa veduta io ne posi in ordine trenta per presentarglieli; distribuendo il di più a' quei soggetti che poteano giovarmi nell'esercizio della mia rappresentanza d'incaricato. La mia volontà e desiderio sarebbe stata quella di darli all'Eccellentissimo Consalvi; ma per quanto io mi maneggiassi, ebbi sempre in risposta, che egli non accettava da chicchessia qualsivoglia benchè piccolissimo regalo; dovetti dunque cambiar

pensiero, e mandarli a tre altri rispettabili soggetti, de' quali nell'esercizio della carica d'incaricato sono in circostanza di poterne aver bisogno alle occorrenze. Facendo così ho creduto di meglio servire alle intenzioni del Sovrano, piuttosto che farli mangiare ad inservienti affatto inutili a poter fare alcun bene qualora si presentasse l'occasione. Quello che è certo si è che nè di questi, nè di quelli che mi mandò V. E., come neppure degli altri mandatimi dalla contessa Marchisio e da mio fratello Direttore, io non ho mangiato neppur uno, giacchè tutti li ho mandati a regalare, cosichè nella mia tavola mai si sono veduti, e perciò neppur posso dire se erano buoni o cattivi o mediocri. Mi premeva infinitamente di fare a V. E. questa spontanea narrativa, ma, come dissi, mai mi è riuscito, interessandomi anche di averne la sua approvazione per non aver scrupoli, ripetendo che tutto ho fatto perchè ho veduto il bene maggiore che andava a risultarne alle circostanze dell'impiego ed al buon servizio del Sovrano. Nella lusinga adunque in cui sono della sua approvazione passo a confermarmi.

PS. Soggiungo che il Papa allorchè gli si presentano tali commestibili appena li guarda, nè si imbarazza per niente del numero e qualità della roba che gli vien regalata, la quale per la maggior parte resta in beneficio dei bassi ministri ed inservienti.

Dell'E. V.

Roma, 1.^o febbrajo 1820.

Mi son scordato anche dirle, che mi fu fatto riflettere, che dando in quest'anno un numero così grande di zamponi, nell'anno venturo si sarebbe molto svistati qualora non se ne fosse mandato un numero uguale a quello del presente anno; e che perciò per non introdurre abusi, era bene di tenersi nel piede solito degli altri anni, poco più o poco meno, come ho appunto fatto col separarne soli trenta, e distribuir gli altri a quelli che possono appoggiare le mie istanze. Un esempio fresco lo som-

ministra la dispensa del Lucchesi, che ho ottenuta con soli dieci scudi di spesa, e che non mi potevo lusingare di ottenere. La suddetta dispensa le perverrà in questa stessa Posta, giacchè la accludo nel Plico d'Ufficio.

Devotissimo ed Obbedientissimo Servitore,

Firm. LAZZARO CECCOPIERI.

(Nella soprascritta) (RISERVATA).

A Sua Eccellenza il signor conte Giacomo Munarini, Ministro degli Affari Esteri di Modena.

CLVIII.

Eccellenza.

Questo monsignor Frosini Maggiordomo di S. S. mi ha pregato di scriverle, che cotesto di lui fratello marchese, le manderà un involto di zamponi per lui, ad effetto che gli unisca, secondo il solito degli altri anni, con quelli che S. A. R. manda al Papa. — V. E. già sa che S. A. R. ogni anno manda una cassa di zamponi col mezzo del Cardinal Spina, porzione de' quali si regalano al Papa, a cui molto piacciono, specialmente quei dodici che sogliono avere la vainiglia. Suppongo che anche quest'anno S. A. R. vorrà fare il solito regalo, ed a questo proposito le rammento che la direzione dei medesimi dee essere fatta a *Sua Santità*, affinchè non paghi dogana, ma nel tempo stesso è necessariissimo che vi sia nella direzione l'aggiunta *da consegnarsi al signor conte Ceccopieri Incaricato di Modena*, giacchè senza tal aggiunta io non potrei nè levarli dalla Dogana, nè presentarli io stesso a Sua Santità, come è il solito di ogni anno. Mi parrebbe bene che quest'anno ne mandasse qualcuno di più, affinchè io potessi mandarli a Monsignor Mazio. L'anno scorso per non far cattiva figura gli mandai quei sei che mi aveva fatti fare, e comprati per la mia commissione, dal mio fratello D. Paolo, come potrà sentire dal medesimo; ma confesso la verità, che mi rincrebbe assai di privarmene, abbenchè mi facesse

piacere di dare a Monsignor Mazio una qualche dimostrazione per gli incomodi che gli davo, e per i molti altri che ero per dargli. Se V. E. lo crede avrei piacere che questo Monsignor Frosini ottenesse ciò che desidera, e di cui mi ha parlato con premura, cioè di prevenire V. E. affinchè si compiacca di unirli con quelli che si mandano al Papa, come esattamente fu eseguito l'anno scorso; soprattutto però si ricordi, che oltre la direzione che deve farsi al Papa Pio VII deve nello stesso luogo esservi il *ricapito a me Incaricato di Modena*, altrimenti non potrei mai averli, se i colli o cesti ecc. non portano l'iscrizione *di doversi consegnare al conte Ceccopieri Incaricato di Modena*.

Ho scritto a parte confidenzialmente per non entrare in tali materie nella lettera di Uffizio e per poterla pregare a far crescere la dose, tanto per regalarli a Monsignor Mazio, quanto per qualche amico che ho in Segreteria di Stato, col mezzo del quale ho qualche notizia, relativa ai nostri affari, che sono l'unica cosa che mi interessa. Mi ripeto adunque

Dell'E. V.

Roma, 21 novembre 1821.

Devotissimo Obbedientissimo Servitore,
Firm. LAZZARO CECCOPIERI.

CLIX.

Legislazione, Tribunali eccezionali, condanne emanate dalle Commissioni militari.

Ripudiati i Codici di Napoleone I, meno la parte relativa al sistema ipotecario, Francesco IV, richiamava in vigore, il 28 agosto 1814, una legislazione che aveva avuto vita nel 1771. L'epoca è di per sè abbastanza eloquente per addimostrare da quali principii fosse ispirata.

Introdusse però egli alcune riforme: altre ne fece poi, sempre lontane però da libere istituzioni, e seb-

bene nel 1827 nuovi Codici promettesse accomodati alle condizioni de' tempi, mai vennero alla luce: anzi creò Tribunali Statarii, indi Commissioni militari a conoscere e giudicare delitti meramente politici: molti furono gli affrettati giudizi, gravissime le condanne.

Nel 1841 istituì il foro Ecclesiastico; in materia civile per cause meramente ecclesiastiche, meno il solo possessorio, e in materia criminale per i delitti commessi dagli ecclesiastici, eccettuati quelli di lesa Maestà, sedizione e contrabbandi; e finì coll'abolire la legge delle mani-morte, onde fu libero a chiunque il donare e lasciare per atti di ultima volontà alle Chiese e Luoghi Pii.

A cose così ordinate, il 21 gennaio 1846 mancava Francesco IV.

Inerzia segnalò i primi anni del regno di Francesco V: mantenne tutte le leggi del padre, e solo dopo la scossa del 1848 intese alle riforme Legislative.

E quasi per aprirsi la via alle medesime, sanciva nuove severissime leggi per delitti d'indole meramente politica ed anche per molti delitti comuni, e ne demandava il giudizio ad ignoranti Commissioni militari.

Giudicarono queste sempre inappellabilmente e su processi anche da loro stesse compilati, segnatamente quando si trattava di delitto che in qualche modo sapesse di politico.

Moltissimi furono i giudicati in cui si fece mala applicazione della legge.

Nè queste leggi nè queste Commissioni cessarono al comparire della nuova Legislazione Criminale attuata nel 1856.

Si mantenevano esse tuttavia quando Francesco V ultimamente abbandonava queste Provincie.

E furono conservate in vigore in presenza della nuova Legislazione, che e per la severità delle pene e pel metodo di procedura piuttosto ibrido non è certamente conforme ai principii di libere istituzioni, e in presenza del Regolamento di Polizia attuato

nel 1854 che applica ad arbitrio dell'Autorità Superiore Politica la pena del bastone persino ai ragazzi ed alle donne.

Francesco V volle dare ispirazioni tutte sue proprie ai nuovi Codici, sebbene avesse con Chirografo del 6 agosto 1849 determinato che la Commissione legislativa dovesse prendere per base de'suoi lavori la Legislazione Parmense, all'effetto che i nuovi Codici riuscissero conformi ai bisogni dei tempi ed in armonia con quelli degli Stati limitrofi.

I documenti che seguono ne sono una prova.

Noi abbiamo scelto i più importanti, omettendone una infinità d'altri.

E tali documenti dimostrano anche la pressione che Francesco V esercitava sulla Commissione legislativa perchè i nuovi Codici fossero più conformi agli aberrati suoi principii che alle massime di vero civile progresso.

(ALLEGATO 1).

N. 4280.

Volendo noi introdurre nei Dominii Estensi una Legislazione che sia conforme ai bisogni dei tempi, ed in armonia con quella degli Stati limitrofi, abbiamo determinato di formare una Commissione che rediga a tale effetto, e ci presenti un progetto di Codice Civile e Criminale, e delle relative Procedure.

La Commissione si comporrà dei seguenti individui:

Il Consigliere Palmieri, Presidente.

Il Consigliere Toschi (1).

Il Professore Avvocato Cocchi.

Il Giudice Manini.

Il Dottor Luigi Battilani.

Prenderà ella per base del proprio lavoro uno dei Codici d'Italia, e specialmente quello del Ducato di Parma, vigente nei Distretti del Ducato mede-

(1) Morì questi in pendenza del lavoro, e gli fu sostituito con sovrano Chirografo l'Avvocato Bartolomeo Veratti.

simo, che di recente furono aggregati ai Nostri Dominj.

Il Nostro Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Pavullo, 6 agosto 1849.

Firm. FRANCESCO.

Dottor C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

(ALLEGATO 2).

Autografo di Francesco V.

QUESITI INTORNO AL NUOVO CODICE.

Circa al Codice vi sono varj quesiti vitali da farsi, i quali si riassumono nei seguenti:

1.^o Vi deve essere o non essere dibattimento pubblico, tanto in Civile, che in Criminale, che in Correzionale?

È noto che nel presente Codice tutta la Procedura è segreta.

È parimente noto essere essa pubblica in Piemonte, Napoli, Toscana e Parma da varj anni, cioè da prima delle così dette *riforme* introdotte. Che per lo contrario è segreta in Austria, e finora nello Stato della Chiesa.

Si chiede se si deve più a lungo resistere a questo uso che a poco a poco va a divenire universale.

A mio credere si può dirne *in favore* quanto alla speditezza, quanto alla sicurezza in cui si è che nè il Giudice ozj, nè trascuri gli affari meno produttivi pei più produttivi, e nel Criminale e Correzionale quella impossibilità di abusare del potere.

All'incontro i difetti sono la facilità che ha il reo d'interessare a suo favore il Pubblico, sia movendo le risa, la compassione o l'interesse del Pubblico, ed attenuando con ciò l'orrore al delitto.

Nelle cause correzionali s'impedisce la speditezza e la segretezza alla Polizia. Finalmente nelle scandalose si nuoce alla morale e nelle politiche al Governo. Pel Civile non si veggono inconvenienti.

Si chiede: Si potrà egli adottare la procedura pubblica in Civile e non in Criminale e nel Correzionale?

Si potrà egli adottarla anche nel Criminale omettendo:

- 1.º Il Correzionale;
- 2.º I processi scandalosi;
- 3.º I politici.

Quanto al primo si riterrebbe nulla essere in contrario all'ommetterla adottando la procedura pubblica pel resto.

Quanto al secondo, si pratica ciò anche in Francia in alcuni casi, quindi si potrebbero (*sic*) estendere ciò anche agli altri scandalosi in qualche modo.

Quanto al terzo, ivi è lo scoglio.

In questi tempi sarebbe pericoloso il trattare pubblicamente i Processi politici:

- 1.º Perchè i rei troverebbero troppe simpatie;
- 2.º Per la difficoltà della piena prova;
- 3.º Per la facilità di far nascere scandali e sommosse.

Parrebbe esistere un mezzo termine, cioè che nel Codice vi fosse *lo Statario* che giudicasse in Segreto, e che stasse al Principe il metterlo in vigore in circostanze e per casi eccezionali.

Quanto al Civile, si praticava in Modena sui primi anni del regno di Francesco IV, senzachè il Criminale fosse pubblico, e quindi questo si crede fattibile.

La seconda questione sarebbe:

Debbono i Giudici e Cancellieri essere per intero pagati, o debbe conservarsi il sistema delle propine?

Qui si osservi:

Che per le propine milita la ragione che il Giudice e Cancelliere Civile lucra per conto proprio, e quindi con un impegno che sta al salariato per intero come quello che mette un lavoratore a cottimo, alla diligenza impiegata per ordinario da chi lavora a giornata.

Che invece v'è il danno che i Magistrati e Can-

cellieri vengano accusati facilmente di avidità. Sono tentati infatti a moltiplicare inutilmente gli atti, ed a occuparsi delle cause d'entità trascurando le minori, e così preferendo a sbrigare le Civili lasciando giacere le Criminali che loro non profittano propine.

Terza Questione. Come dovrà lo Stato compensarsi della maggiore spesa delle paghe, e così dei Tribunali Pubblici se fossero adottati?

Colle tasse giudiziarie, si dirà.

Ma queste tasse compenseranno, oppure le paghe dei Giudici e Cancellieri ed i Tribunali aumentati in forza della pubblicità sarebbero sempre una spesa in più?

Qui non si potrebbe rispondere altro che adottando di crescere il prezzo della carta bollata, tanto più che la nuova procedura, limitando gli atti, farebbe anche del resto forse diminuire il provento su quel ramo.

Quarta Quistione. Ove non si adottassero per ora Tribunali pubblici, converrebbe egli dare al Giusdicente piena giurisdizione come qualunque Giudice di Prima Istanza?

Essi sono oltre 40, e tutti giovani in principio di carriera. Si potrebbe compromettersi sulla capacità di tanti individui? Tanto più che non si farebbero prove in appello.

Quinta Quistione. La divisione fra maschi e femmine nelle eredità *ab intestato* deve essa conservarsi così sfavorevole alle femmine, od equipararle ai maschi come ora è in quasi tutte le Legislazioni?

Sesta Quistione. Il divieto agli Ebrei di comprare fondi stabili deve esso mantenersi in vigore nel nuovo Codice?

Anche questa è Legge che va fuor di moda.

Il *Pro* è che l'unica risorsa, l'unico investimento, od almeno il principalissimo possibile nello Stato Estense è in terre e case, che gli Ebrei, come denarosi ed economi, a poco a poco diverrebbero i maggiori possidenti ed estimati del paese.

Che come possessori eserciterebbero un'influenza anti-religiosa ed anti-monarchica sui contadini.

Che il monopolio dei cereali diverrebbe sempre maggiore.

Il *contro* si è soltanto nelle somme vistose che pagano per aver terreni, lochè giova ai singoli particolari che loro vendono.

(ALLEGATO 3).

Autografo di Francesco V.

Saranno giudicati da Tribunali militari e secondo le Leggi di guerra, ossia gli Articoli di guerra contenuti nel Codice Militare, tutti i delitti aventi per iscopo la perturbazione dell'ordine sociale o politico, le cospirazioni contro il legittimo Governo, gl'insulti, ferimenti ed assassinj di soldati e funzionarj qualunque, gli attentati contro la persona del Sovrano, le satire scritte o dipinte o disegnate contro il Sovrano stesso, il violato esilio politico.

In genere poi pegli esiliati, sì politici che altri, si stabilirà la pena corrispondente da applicarsi loro quando per fatto di altri Governi l'esiliato sia respinto sul territorio nostro.

Ove rientri di sua volontà la pena sarà doppia.

Si crederebbe di stabilire l'esilio a vita equivalente a 10 anni di detenzione o galera; l'esilio temporario avrà la corrispondente affittiva della metà di durata se verrà respinto da altri Governi.

In genere si riterrebbe di stabilire per certi delitti comuni, l'esilio come scelta lasciata al condannato. Se esso lo è, per esempio, per 2 anni, 4 anni d'esilio; se 5, 10 anni; se 10 e più l'esilio a vita.

Resterebbe fermo che se riconsegnati da altri Governi, senza altra taccia, essi dovrebbero scontare in carcere o galera ciò che loro resta di pena, cioè la metà degli anni che dovevano ancora restare in esilio; se tornano da sè, sconterebbero l'intero tempo dell'esilio, in carcere o galera.

La pena della berlina da introdursi per tutti i ladri, aggressori e per chi insulta o si oppone alla Forza pubblica.

(ALLEGATO 4).

Autografo di Francesco V.

Opinerei che nel nuovo Codice Criminale fossero date da giudicare in via sommaria alla Polizia senza sedute pubbliche i seguenti delitti:

1.^o Furti di commestibili e di legna, purchè non superino il valore di italiane lire 30 (trenta), e purchè non siano domestici;

2.^o Percosse con pugno o bastone, purchè il percosso non sia superiore, cioè padrone o ascendente del delinquente, od autorità pubblica o funzionario, e purchè il percosso dopo 3 giorni non ne senta la minima conseguenza fisica;

3.^o Le ingiurie verbali, tranne quelle ad ascendenti o autorità nominate dal Sovrano;

4.^o Perturbazione di quiete notturna, ubbriachezza scandalosa, giuochi proibiti, malcostume;

5.^o Truffe che non superino i trenta franchi;

6.^o Bestemmie minori non ereticali, se si ponno classificare;

7.^o Ingiurie contro il Governo ed il Sovrano (anche sino a certo grado);

8.^o Violazione della santificazione delle feste;

9.^o Contegno irreligioso;

10.^o Precetto violato.

La procedura sarebbe sommaria fatta da un Cancelliere di Delegazione, ma coll' appello all'Assessorato pei delitti sino a certo grado, dal Cancelliere dell'assessorato con appello alla Direzione Generale di Polizia per delitti maggiori.

Si fisserà un termine perentorio per le procedure. Le prove saranno:

1.^o La testimoniale di testimonj soliti o della forza Dragoni od anche dei militi se sono in sussidio dei Dragoni od altra forza, semprechè il testimonio non abbia le eccezioni contemplate dal Codice Criminale;

2.^o Il corpo del delitto;

3.^o Quando pei furti il catturato non prova ove acquistò la roba, o come si mantiene ;

4.^o Nelle ferite, le lividure od i segni ed il giuramento del percosso che accusa il tale dei tali, senzachè l'accusato possa provare l'*alibi*.

Le pene da infliggersi dalla Polizia saranno dai 3 giorni di detenzione ad 1 anno di carcere duro ed isolato, o con travaglio forzato. Ogni settimana il lunedì verranno nell'ufficio di Polizia pubblicate le sentenze pronunziate in tutto lo Stato in via correzionale con una breve notificazione, ma del tutto sommaria, e ciò a certa garanzia del Pubblico, e per porre il Tribunale Correzionale in certa analogia coi dibattimenti pubblici. Le sole sommosse verranno taciute.

La pena del bastone e verghe sarà applicata, oltre la pena stabilita, ai recidivi, e se il loro fisico non la sopporti, allora si raddoppierà la detenzione.

Non si applicheranno pene corporali però per risse od ingiurie verbali fra gente di pari o poco dissimile condizione.

Pei delitti punibili correzionalmente, purchè la pena oltrepassi il mese di detenzione, si stabilisce la Saliceta San Giuliano per luogo di espiazione con lavoro obbligato.

Pei delinquenti maggiori, cioè per malcostume, recidività ripetuta, e quelli cui viene applicato più di 6 mesi di detenzione, si trasferiranno a Sestola in detenzione isolata e con lavori pure obbligati.

(ALLEGATO 5).

*Lettera autografa di Francesco V
al Ministero di Grazia e Giustizia.*

17 ottobre 1850.

Caro Scozia.

Oggi abbiamo un notabile miglioramento nel nostro ammalato nè si può impedirle di esaltarsi forse anche troppo. Però il male ha dei fenomeni impreveduti, battezzati ora dai medici per nervosi.

Però il fondo del male contiene al certo anche una specie d'idropisia, ma variabile e che ora si va riproducendo. Insomma la natura combatte. Io spero dopodomani di partire e giovedì sera d'essere a Modena finalmente.

Parlando con mio zio Massimiliano del Codice, egli è perfettamente d'accordo con quanto propose Palmieri circa la patria podestà e trova i 25 anni sufficienti. Non così è d'accordo che le donne dividano in parte eguale nelle successioni ab intestato.

Per gli ebrei sta fermo il divisato; più si ponga l'articolo che si daranno i diritti di acquistare liberamente terre a quegli ebrei *personalmente* (non ereditariamente ma a vita), che avessero fatta una cosa utile al paese, sia coll'introdurre industrie nuove dandovi un notevole sviluppo da sè o con esempio, sia col portare con metodi nuovi ed adottati da altri, utile all'agricoltura. Con questa base, cioè colla già fissata, più con questo articolo, le ordino di studiare il progetto di legge.

Per le ipoteche, se non combinarono nulla, si resti per ora al vecchio nè si ritardi d'un giorno la pubblicazione del Codice per questo motivo. Ella stenda pure il progetto di proclama in testa al Codice. Mi presterò a studiare con Lei come far finire l'ormai intollerabile questione del medico, che è come una serpe che, tagliata a pezzi, rivive nelle sue parti.

Mi raccomando poi che trovi pronti i materiali pel progetto delle collocazioni dei Tribunali. Voglio con raddoppiata attività rifare il tempo perduto colla mia assenza.

Del resto pensai su tutto e notai, in questa quiete ed assenza di seccatori meglio che non avrei fatto a Modena, le cose che mi preme di studiare, sia di attuare.

Il Consiglio dei Ministri dovrà meco occuparsi quindi

- 1.º L'ultima mano al Codice Civile;
- 2.º La revisione del progetto Comunale, in cui opino di attuare, *mutatis mutandis*, il progetto, ma per ora non la distrettuazione nuova, che è un gineprajo;

3.º Pubblicazione del nuovo Concordato con Roma;

4.º Nota a Vienna per la Lega Doganale (Volo la prepara);

5.º Mezzi di avere denari più di quelli che si hanno ora;

6.º Indennizzi da chiedersi alla Toscana (Tarabini farà rapporto);

Dopo una nevata (*sic*) sino quasi al piede del monte abbiamo una stagione stupenda con brine la mattina.

Ben affezionato,
Firm. FRANCESCO

(ALLEGATO 6).

Eccellenza.

La Commissione legislativa rassegna i progetti dei due Codici di diritto e di procedura criminale con rispettosa ricerca di tornarvi sopra con più tranquillo esame che valga a correggerne gl'involontarj errori o le ripetizioni, a purgarne la lingua e lo stile, non che a supplire alle ommissioni che per avventura si scoprissero avvenute.

Intanto la Commissione reputa delle parti di Lei, nel ritornare il foglio olografo di S. A. R., il dar ragione del perchè in alcune parti si fece lecito di declinare dalle proposte in esso venerato foglio spiegate.

E primamente la Commissione conservò il sistema di dividere gli articoli, contenenti più disposizioni, in paragrafi, al fine di servire alla chiarezza e di facilitare il rimando di un articolo ad altri. Sopra questo sistema vedonsi stesi i Codici Austriaci, ed ultimamente quello di Toscana.

La Commissione riformò il progetto precedente intorno alle pene da applicarsi ai sudditi pei delitti commessi all'Estero, ed in ciò intese di uniformarsi al Sovrano volere.

La Commissione, nel classare le pene (art. 10 dell'odierno progetto del Codice Criminale), fu in voto

sommesso, che ivi non dovesse annoverarsi la pena della confisca dei beni, non perchè intendesse di ometterla nei casi in cui S. A. R. volevala introdotta, bensì considerando che nel citato articolo 10 sono determinate le pene generali ed ordinarie, mentre quella della confisca è pena speciale e di eccezione, ossia è applicabile ai soli delitti di lesa Maestà e alto tradimento, e ivi è stata allogata.

La Commissione fa osservare che la pena di interdizione dai pubblici uffizj è per massima applicata ai delitti commessi dai Magistrati giudiziari od Amministrativi, sia per prevaricazione, sia per indebiti lucri. Si possono, fra più altri, riscontrare gli articoli del Codice Criminale 145, 146, 147, 160, 166, 172, 321, § 1.

La Commissione in ordine alle Sovrane osservazioni di contro all' art. 22 dell' ossequiato Sovrano foglio, ritiensi in debito di porre innanzi più riflessi. I delitti devono cadere sotto la giurisdizione dei Tribunali per non scindere le cause ed al fine altresì di evitare i conflitti di giurisdizione sempre perniciosi, e che possono togliersi ognora che siano stabiliti termini chiari e positivi: vale a dire quando sia assentita la massima, che spettano alla Polizia le *contravvenzioni*, ai Tribunali i *delitti*, e questi indipendentemente dalla qualità e misura della pena. Imperocchè, laddove pure si versi in delitti per loro natura gravi, e che di regola importerebbero l'ergastolo od anche la morte, possono emergere tante e tali circostanze, che, escludendo il dolo, fanno passare i delitti stessi nella classe dei semplicemente colposi o dolosi in minimi termini, sicchè esige giustizia che si declini dalla pena ordinaria, e si applichi una pena straordinaria e ben tenue. A modo di esempio, si riscontrino i casi contemplati negli articoli del progetto del Codice Criminale 366, 367, 368; § 3, 376, 396, 407, 408; § 2, 409, 411. In questi articoli non potevano essere applicati se non che pochi mesi di carcere. Aggiungansi i casi di mero attentato (esclusi quello di lesa Maestà o di alto tradimento) o di mera complicità o connivenza, nei

quali è forza decrescere la pena di uno o più gradi dalla fissata o pel delitto consumato o per l'autore o correo del delitto medesimo; d'altra parte le circostanze attenuanti non possono presentarsi, e meno aversi giustificate con sicurezza nell'atto in che avviene il delitto. È soltanto nella compilazione del processo, e più decisamente allorchè l'imputato è ammesso alle difese, che il fatto si presenta nel suo vero aspetto ed in tutta verità. Dal che ne conseguita che i Tribunali non possono determinarsi intorno alla specie e misura della pena, se non se dopo compiuta l'istruttoria, e quando devesi proferrare la sentenza. Se allora dovessero i Tribunali stessi dichiararsi incompetenti, e rimettere l'imputato alla Polizia per ciò solo che la pena non supera l'anno di carcere, avrebbesi una doppia spesa, un giro vizioso d'atti e processi, una perdita di tempo, e di troppo starebbe sotto processo ed in carcere l'imputato stesso. Per questi motivi si lusinga la Commissione che S. A. R. vorrà degnarsi di lasciare fermo l'odierno progetto anche laddove è dato ai Tribunali di potere applicare la pena del carcere qualunque sia per esserne la durata.

La Commissione, occupandosi dei delitti commessi in età minorile, tenne bensì ferma la massima di non applicare la pena di morte, ma introdusse ad un tempo una limitazione intorno ai delitti i più atroci, come si raccoglie dall'art. 61 del progetto del Codice Criminale.

Per ultimo la Commissione deve far presente, che il progetto in ordine alle Società segrete fu modellato sul Regolamento dei delitti e delle pene di S. S. il Papa Gregorio XVI, in data 20 settembre 1832.

Modena, 30 marzo 1834.

Per la Commissione,
VINCENZO PALMIERI.

(ALLEGATO 7).

Lettera autografa di Francesco V.

Pavullo, 7 agosto 1854.

Caro Scozia.

M'affretto di farle le osservazioni che desidero sieno assolutamente le ultime, che io debbo fare su quel disgraziato Codice Criminale.

Entro subito in materia.

Nell'art. 61, § 2 che parla dei delitti punibili anche nel minore con pena ordinaria, mi è sfuggito il gravissimo fra i delitti contro la Religione, portato sotto l'art. 102, che dovrà aggiungersi nella citazione.

Nell'art. 88, § 2, v'è da fare l'identica aggiunta dell'art. 102.

Nell'art. 142, v'è la sanzione penale di tre anni di carcere se si rompe le statue del Sovrano *qualora sieno esposte per ordine e con approvazione del Governo*. Crederei che vi fosse un *specialmente* o un'altra minore sanzione penale, se anche tali ritratti, statue ecc. non avessero le sopradette 2 condizioni che daranno luogo in questi tempi a gran cavilli ai difensori dei rei.

Negli articoli 156 e 157 desideravamo, e si sottintese colla nostra osservazione precedente, di prevedere ancora i frequenti casi nei quali i custodi peccano per corruzione o per rilassatezza, lasciando conferire fra loro i detenuti sotto processo o con altri, o che si violino i regolamenti carcerarii in qualsiasi modo, o si faciliti così in modo sia diretto od indiretto la fuga del detenuto. Nel resto non si prevedono che i casi assai più rari di sevizie, prepotenze, maltrattamenti usati ai detenuti.

Art. 242, § 2. Pare sbagliata la parola *riconvocati* che invece debba dire *riconosciuti*.

Negli articoli 243, 247, 248 la pena è stata perfino triplicata dalla Commissione colla sola vista che non sia punibile correzionalmente. Su questo punto

vogliamo vedere le osservazioni della Commissione cioè sul limite minore che proporrebbero e perchè non trovino che i 6 mesi soddisfino. * In ogni modo l'aumento della pena fatto *colla sola vista di sottrarre i rei all'azione della polizia*, lo troviamo un'ingiustizia. Nel primo testo si diceva 2 mesi, ora si dice 6 di pena!

Nell'art. 251 del duello vi è lo stesso aumento, forse motivato come sopra.

Dal 252 al 258 vi sono quasi ovunque alterate le pene da noi fissate. Si dica il perchè.

Nell'art. 255. § 3, inoltre, si punirebbe più l'uccisore, quando l'ucciso muoja entro 40 giorni, che quando muoja entro 24 ore, lochè sarebbe assurdo. Non sappiamo neppure perchè si sia esteso il termine di 20 a 40 giorni. Forse vi sarà qualche buona ragione medica che la Commissione ci avrebbe dovuto far conoscere.

Art. 264. È citato l'art 255. La citazione è evidentemente sbagliata.

Art. 300, 301, 304. Sono fissate pene correzionali. Vedi l'osservazione agli art. 234, 247, 248 sino all'*

Art. 307. Si parla d'interdizione temporanea d'impiego. Questa pena in massima è contraria al nostro Chirografo 12 giugno scorso.

Art. 332. Vediamo ricopiato l'articolo. Noi avevamo chiesto cosa significasse la parola *soppressione d'infante*, che è oscura, e non ci fu data. Ci si dia quindi.

Art. 331. Non intendiamo affatto la definizione dell'infanticidio dicendosi: « L'omicidio di un infante « di recente nato ed illegittimamente concepito com-
« messo dalla madre, è infanticidio. »

Dunque la madre che uccise il figlio legittimo non è rea d'infanticidio?

La madre che espose la notte d'inverno od altrove il figlio, in modo *di procurarle* indirettamente, sì, ma pure una certa morte, non è infanticida?

Una donna che uccise un bambino d'altra donna o l'espose come sopra, non è infanticida?

Il padre od un uomo qualunque che fa ciò, non lo sarà pure?

Finalmente la parola di *recente nato*, è troppo elastica e la vogliamo precisata meglio.

Art. 355. Noi avevamo nelle osservazioni spedite, il 12 giugno, indicato che l'omicidio insidioso si può commettere anche inseguendo e seguendo la vittima. L'indicare che consiste solo nell'aspettarla di piede fermo darà luogo ai soliti cavilli pei difensori e vogliamo quindi che si indichi quest'idea.

Art. 362. Sarà una cosa difficile quella di conoscere se i capi, autori, istigatori e provocatori della sedizione sieno o no *complici* dell'omicidio in quella commesso. Vorrebbe almeno spiegato meglio.

Art. 365. I lavori forzati furono da noi esclusi e la pena era esclusivamente di galera, ossia ergastolo. Nel nuovo testo si copiò l'antico, da Noi corretto come sopra.

Art. 268, § 2. La pena dell'omicidio, potrà essere anche di soli 6 mesi, se la provocazione fu accompagnata da vie di fatto, come, pugni, schiaffi, percosse e minacce di percosse, e che sia il provocato che la subisca.

Art. 373, § 1. L'omicidio commesso per eccesso nella difesa della vita o del pudore, o per eccesso nell'esercizio della Forza pubblica, sarà *punito col carcere da regolarsi secondo le circostanze*. Ciò è vago. Io crederei di fissare un termine massimo come, per esempio, da 3 a 6 mesi, o da 6 a 8 al più.

Art. 376. Perchè da 3 mesi la Commissione porta ora la pena a 6 mesi a 2 anni?

Art. 405, § 2. Si vuol conservata la Nostra nota del 12 giugno che non concorda col testo nuovo. La morte entro 40 giorni potrà avere per sanzione l'ergastolo a vita: quella entro 20 giorni (nell'evirazione) dovrà essere la morte.

Art. 410. Forse un poco eccessiva la pena.

Art. 424. Noi avevamo fatto il dubbio se non era un poco mite la pena. Si ricopiò tutto senza rispondere al nostro dubbio, locchè Ella farà fare ora dalla Commissione.

Art. 430, § 1. V'è troppa latitudine di pena dai 5 ai 15 anni. Gradirei di udire il perchè fu stabilita questa insolita latitudine.

Art. 433. Non si afferrò lo spirito della Nostra nota 12 giugno, a questo articolo, la quale faceva delle distinzioni che mi pajono ancora ben necessarie a farsi.

Art. 334, § 1. Troppo mite. § 3. Troppo breve il termine.

Art. 436. Manca il caso di *ratto non violento di donna maritata*. Mi par che vi vorrebbe la punizione di 6 mesi ad 1 anno pel rapitore.

Idem § 2. Vi manca la parola violento o l'equivalente come sopra.

Art. 442. Sarebbe, mi pare, da distinguersi se la prostituzione verta sur uno o l'altro sesso. Sull'uomo potrebbe essere sodomia, ed allora vuole punito assai più rigorosamente. Questo punto, come quella sozzura e la sua sanzione in genere, sono sfuggite, mi pare, alla Commissione nel compilare, ed a Noi nel rivedere il Codice.

Art. 447. La Commissione non prese notizia della nostra nota, che è ben importante e che vogliamo innestata con sanzione proporzionale al delitto si frequente in questi tempi, nei quali non si vuole nessun genere di autorità.

Art. 492. Il furto semplice dalle lire 1 alle 20 correzionale (V. § 3 Regolamento di Polizia).

Dalle 20 alle lire 50, si punirà con 6 a 8 mesi di carcere.

Il § 10 paragonato al § 9, è assurdo, poichè il furto dalle lire 1000 alle 1500, si può punire dai 15 sino ai 20 anni di lavori forzati, e quello sotto il N. 10, dalle lire 1500 in su, con *pena mai minore* di 10 anni. La minima pena dunque del § 9 è 15 anni, la minima del furto maggiore è 10 anni. Questa graduazione è inoltre in opposizione col disposto dal Nostro Chirografo 12 giugno, in cui è detto che a *durata uguale è maggiore la pena dell'ergastolo* che quella dei lavori forzati, ma anche solo a *durata uguale*.

Art. 499 , 501. Sono oscuri. Perchè ne fu cambiata la stesura, e nel secondo fu tolta la pena afflittiva.

Art. 502. È detto che pei furti fra prossimi parenti non v'è azione penale. Convienne aggiungere, *quando non vi sia querela*.

Art. 540, 541. Sono state aumentate le pene , e Noi riteniamo che le sieno state unicamente per sottrarre l'azione penale alla Polizia, come in altri luoghi qui sopra fu rimarcato.

Finalmente avevamo verbalmente, se non iscritto, ordinato a Lei di far inserire nel Codice Criminale qualche sanzione penale, da infliggersi o farsi infliggere a querela del padre o della madre per matrimonj sconvenienti e capricciosi , fatti da figli o figlie minori di età in ispecie in onta alla volontà dei genitori, quando però il Tribunale trovi ragionevoli i motivi , per cui il genitore si opporrebbe. Dissi di far ciò, onde mettere nel Codice Criminale un correttivo alla correntezza su questa materia del Codice Civile.

In genere poi mi lagno della Commissione, la quale in luogo da farmi in iscritto le osservazioni su quei cambiamenti da Noi fatti al loro progetto, o che ripugnassero , li tornano a mettere tal quale e con altre variazioni senza dirci altro , e trasmettendole nel nuovo testo compilato. Questo metodo poco leale non fa che crescere in noi la diffidenza per quei signori , che vedono infatti che non mi fido dei nuovi testi, e che ci guardo le cuciture, facendo, è vero, un poco di fatica , ma facendola anche fare doppia ai medesimi di quello, che se essi in una ragionata nota m'indicassero i punti che loro ripugnano da inserire.

Ritengo il testo, se però le occorresse , glielo rimanderò. Ella intanto riunisca la Commissione , e comunichi ad essa i punti qui sopra notati , e così la mia assicurazione generica che mi dispiace, che in luogo di discutere meco i punti sui quali essi ripugnano di fare mutazioni a modo mio ne vadano inserendo varj a modo loro, senza dirmi nulla , e

quasi coll'intenzione di sorprendere la nostra buona fede.

Mi creda frattanto

Suo ben affezionato,
Firm. FRANCESCO.

(ALLEGATO 8).

Altezza Reale.

Prego V. A. R. a volermi rimettere il Codice Criminale d'ultima riforma cogli annessi recapiti, come furono da me spediti giorni sono alla stessa R. A. V. — È necessario ch'io l'abbia sott'occhio per farvi praticare le occorrenti rettificazioni, giusta i rilievi di V. A. R., e perchè si eseguiscano nel medesimo le ulteriori modificazioni ed aggiunte che mi vengono ordinate. Dalla memoria, che V. A. R. si è degnata d'inviarmi, arguisco che avrà verificato, essere conforme alla di Lei Sovrana Mente l'ultima riforma del Codice penale nella parte che ne costituisce il sistema fondamentale e l'essenza.

Le osservazioni fatte da V. A. R. si riferiscono a disposizioni, per così dire, secondarie, cui torna facile il correggere.

D'altronde qualche imperfezione, qualche omissione non poteva evitarsi in lavoro di tanta importanza e di non breve mole, lavoro che si mandò ad effetto in poco tempo, assorbito in gran parte dalla copia del Codice.

Lasciando al Presidente Palmieri la cura di dare gli opportuni schiarimenti alle note di V. A. R., mi limito a soggiungere poche considerazioni intorno ad alcune delle note stesse.

La Commissione ha in qualche caso aumentata, per motivi che sembrano giusti, la pena di carcere.

La Polizia, per es., punisce i furti semplici fino alle L. 20, quanto ai minori di età, ed alle L. 10, rispetto ai maggiori (Art. 22 e 23 del *Regolamento di Polizia*).

Dalle L. 10 o 20 in avanti è il furto dichiarato

dal Regolamento predetto di competenza del Giudiziaro.

Non potendo però questo applicare pena di carcere minore di mesi 6, si è trovata la Commissione come in necessità di aumentare in alcuni casi la pena medesima.

Una tale misura era da adottarsi, onde rispetto a molti furti non mancasse una Autorità giudicante, misura che nell'atto pratico può, secondo le circostanze, moderarsi dall'Autorità giudiziaria per la facoltà che a questa si concede d'imputare nella pena il carcere sofferto durante il processo.

Giuste sono inoltre le osservazioni di V. A. R. intorno all'infanticidio.

Ritengo però la Commissione abbia in soggetta materia seguito il sistema della vigente Legislazione Estense, e di altre, secondo le quali l'infanticidio è l'uccisione di un infante illegittimo.

La madre che uccida un figlio legittimo commette un delitto assai più grave, un parricidio, e viene condannata a morte esemplare.

Ho l'onore di profondamente inclinarmi

Modena, 9 agosto 1854.

Firmato SCOZIA.

A tale rapporto furono fatte dal Duca le seguenti osservazioni:

Non si facciano cambiamenti definitivi sinchè Noi non avremo avuti gli schiarimenti chiesti al Presidente la Commissione del Codice.

Abbiamo rilevato essere corso un errore nella citazione da Noi fatta del Regolamento di Polizia, quindi quell'osservazione cade da sè.

Quanto al limitare le pene criminali a 6 (sei) mesi, ci riserviamo su quel punto in ispecie di udire le ragioni del Presidente Palmieri per ridurre tali minime di pene a meno di sei mesi, e quindi varie pene state elevate solo per non sottrarre al Criminale il delitto.

Non ci contentano del tutto queste spiegazioni sul-

l'infanticidio, a cui si provvede solo in parte coll'articolo 350 § 2, ma non per tutti i casi da noi citati nell'ultimo foglio spedito a Modena al Ministero di Grazia e Giustizia.

Pavullo, 11 agosto 1854.

Firm. FRANCESCO.

(ALLEGATO 9).

Eccellenza.

Intorno alle ossequiate sovrane proposte sul progetto del Codice Criminale, subordino le rispettose ed umili mie osservazioni.

Relativamente alla prima, che concerne le pene da applicarsi agli Ufficiali e depositarj pubblici, io non posso coscienziosamente aderire ad un aumento qualunque su le pene fissate nel detto progetto. Non so persuadermi, che le sottrazioni commesse dagli Ufficiali e Depositarij pubblici sieno da equipararsi, anzi da ritenersi più gravi del delitto di furto. Se è vero che l'intenzione, non il fatto, determina la moralità dell'azione, se è vero che il furto non si commette se non coll'animo di togliere la cosa altrui a tutto danno del padrone di quella, mi sta sempre fitto nella mente che non debba giudicarsi come ladro l'Ufficiale e Depositario pubblico, che non nel divisamento di togliere a danno del depo-
nente tutta o parte della cosa depositata, ma sibbene coll'intenzione di rimettere la cosa stessa in prò del padrone, se ne prevale momentaneamente ed in guisa che un solo contrattempo, una impreveduta disgrazia gli tolgono o il tempo od i mezzi di condurre ad effetto l'intenzione medesima. Il perchè ritengo bensì che manchi alla fede pubblica, che commetta una grave mancanza il depositario che si avventura a tali sinistri, ma che non possa perciò dirsi ladro, e ladro qualificato. Se S. A. R. crederà di dovere star fermo nella proposta, V. E. darà gli ordini opportuni per le relative riforme nel progetto suddetto.

In relazione alla seconda proposta colla quale l'A.

S. R. esige che sia inscritta nel progetto del Codice una graduazione nelle singole pene dell'ergastolo a tempo, dei lavori forzati e della carcere, rispettosamente osservo, che non potrebbe introdursi essa graduazione senza alterare tutto il sistema del progetto medesimo, la sua costruzione, e variare presso che tutti gli articoli importanti pene: lavoro questo che esigerebbe la riunione della Commissione legislativa, molto tempo ed una straordinaria fatica. Osservo ancora che gli articoli del progetto portanti pene sono in N. 441 e che 330 dei medesimi hanno determinata la misura della pena, sicchè solamente 111 accennano in genere la pena dell'ergastolo a tempo, dei lavori forzati, della carcere, e ciò per mera necessità. Che nei casi contemplati in essi articoli (i quali non si riferiscono a delitti politici) tali e tante circostanze o aggravanti o attenuanti possono emergere da rendere evidente il bisogno nel Giudice di avere liberi i due termini minimo e massimo della pena per applicarla poi in quella misura che sieno per esigere le circostanze medesime. Nè l'adottato sistema mosse da una idea particolare della Commissione legislativa, la quale trovò anzi che in conformi termini eransi modellati i Codici d'Italia cui doveva in massima conformarsi in forza anche del sovrano Editto che la creò, nel quale le fu prescritto di prendere per base de'suoi lavori i predetti Codici, ed in ispecie quello di Parma. Il legislatore del Regno Sardo, che nelle massime generali del suo Codice penale quella pure accolse di dare una specifica graduazione alle pene temporanee, fu non ostante costretto di lasciare al regolato arbitrio del Giudice libera la pena in tutta la sua estensione, dal minimo cioè al massimo grado, in 130 casi.

Il legislatore Parmense nel suo Codice Penale lasciò libera la misura delle pene in 79 casi. Se nel Codice delle Due Sicilie riscontrasi una ristretta facoltà nei Giudici su la misura della pena, metodo che in pratica presenta molte difficoltà, si vedono però libere le pene della reclusione e della relegazione. Nel recente Codice del Granduca di To-

scana sonovi ben 29 casi nei quali è dato al Giudice un largo campo su la misura delle pene. Per ultimo nel Codice Criminale Austriaco attuato nel 1852 procedesi bensì in via di massima a determinare le singole pene, ma ciò non ostante ha molti casi nei quali il Giudice può applicare pene o miti o gravi per l'unica ragione che le circostanze che possono emergere sono tali che esigono una estesa misura. Possono riscontrarsi segnatamente gli articoli 86, 91, 103, 119, 138, 178, 186, 6) 202, 204, 210.

In ordine alla terza proposta, osservo che assassinio politico è l'omicidio di un Magistrato in odio del Sovrano o del suo Governo. Quindi cadrà o sotto la sanzione dell'art. 119, § 2, o sotto le disposizioni di che negli articoli 352, 353, 354, 355, 356, 357 o 360 del progetto.

Relativamente alla quarta e quinta proposta non occorre una osservazione qualunque per mia parte.

Rispetto alla sesta proposta, niun dubbio che l'uccisione di una persona incapace di offendere e di difendersi non sia gravissimo delitto, e che quindi non cada sotto le sanzioni dei citati articoli 354, 355 e seguenti,

In ordine alla settima proposta non è duopo tenerne parola.

E rispetto all'ottava proposta, nella quale spiegasi un voto acciò — si notassero nel Codice i delitti o sieno le specie dei delitti punibili col carcere, coi lavori forzati o l'ergastolo, notando che si devono lasciare a questi ultimi tutti i recidivi di gravi delitti e tutti i delitti che indicano profonda corruzione — osservo, e rispettosamente faccio presente, che il voto stesso non può trarsi ai termini di pratica esecuzione, perchè le accennate pene si applicano a qualunque specie di delitto indipendentemente dalla loro natura e qualità. Osservo altronde essere cosa di fatto che in nessun Codice vigente vi è annotazione o menzione delle specie dei delitti che hanno una pena piuttosto d'una qualità che d'un'altra, determinandosi la qualità e misura della pena stessa dal maggiore o minore grado di reità.

Ho l'onore di rassegnarmi con pieno ossequio di
V. E.

Modena, 18 novembre 1854.

Devot.mo ed Affez.mo Servo

VINCENZO PALMIERI.

Sotto Francesco V, noi dicemmo, agirono inappellabilmente e con mala applicazione della legge, ignoranti Commissioni Militari e per delitti puramente politici, e per delitti comuni, cui si volle dare il colore politico.

Il prospetto seguente ne è fedele dimostrazione.

Prospetto dei Processati per delitti Politici e Comuni dalle Commissioni Militari sotto il governo di Francesco V.

Desunto dalle sentenze inserite per estratto nella Parte II.^a
della Collezione Generale dei Documenti.

Furono sottoposti al giudizio delle Commissioni Militari Indiv. 518
dei quali

I.° Condannati	470
1.° Per delitti meramente politici	68
di cui alla galera in vita	7
alla galera da 5 a 20 anni	31
ai lavori forzati da 5 a 10 anni	5
alla carcere da 1 mese a 15 anni	25
2.° Per delitti comuni e misti, cioè che, sebbene comuni, si vollero d'indole anche politica	293
di questi alla morte (a)	7
alla galera in vita	2
alla galera da 5 a 20 anni	35
alla carcere da 1 mese a 3 anni	249
3.° Per ritenzione d'armi	32
de'quali alla galera da 3 ad 8 anni	20
alla carcere da 6 mesi a 3 anni	12
4.° Per insulti alla forza ed ingiurie verbali alle Autorità costituite	77
i quali subirono il carcere da 1 mese a 3 anni	
II.° Dimessi a processo aperto	46
III.° Assoluti	2

(a) Fu eseguita mediante fucilazione quanto a cinque soltanto: gli altri ottennero commutazione di pena.

RIASSUNTO DE' CONDANNATI.

1.° Alla morte	N.	7
2.° Alla galera in vita	"	9
3.° Alla galera a tempo	"	86
4.° Ai lavori forzati	"	5
5.° Alla carcere	"	363

Totale N. 470

E a rendere completo il quadro delle condanne emanate in giudizio eccezionale sotto il Governo degli Austro-Estensi, aggiugneremo il seguente prospetto relativo al regime di Francesco IV.

Prospetto dei Processati Politici sotto il Governo di Francesco IV.

Desunto dalle sentenze pubblicate nella Parte II.^a
della Collezione Generale dei Documenti.

Furono sottoposti al giudizio delle Commissioni Militari e Tribu- nali Statarj, Individui		345
I.° Condannati pei sottoindicati titoli		293
1.° Ascritti alla setta de' Carbonari nel 1821	43	
de' quali alla pena di morte (a)	9	
alla galera in vita	1	
alla galera da 5 a 20 anni	7	
alla carcere da 3 a 10 anni	26	
2.° Congiura di Ciro Menotti nel 1831, e fatti relativi alla conseguente rivoluzione	212	
di questi alla morte (b)	36	
alla galera in vita	26	
alla galera da 5 a 20 anni	51	
alla carcere da 1 a 15 anni	20	
alla reclusione da 1 a 10 anni	79	

(a) Cinque furono condannati in contumacia: ad uno fu commutata la pena in 10 anni di carcere. La sentenza di morte fu eseguita mediante decapitazione solo in persona del sacerdote D. Giuseppe Andreoli. — Vedi la sentenza 11 settembre 1822.

(b) Ventisette furono condannati in contumacia, de' quei due erano morti naturalmente, cinque ebbero commutazione di pena, e solo Menotti Ciro e Boralli avvocato Vincenzo subirono l'estremo supplizio sulla forca. — Vedi le sentenze 5, 13, 17, 21, 26 maggio, 15 giugno, 12, 16, 17, 27 luglio, 19 agosto, 9, 16, 21 settembre e 3 ottobre 1831. — 9 maggio 1836, e 6 giugno 1837.

3.° Congiura Ricci Cavaliere Giuseppe nel 1832		7	
de' quali alla morte (c)	3		
alla galera in vita	3		
alla galera per anni 15	1		
4.° Congiura Mattioli avvocato Giacomo, ed as- sociazione alla Giovine Italia nel 1833 . . .		31	
di questi alla morte (d)	8		
alla galera in vita	3		
alla galera da 10 a 20 anni	7		
alla carcere da 6 mesi a 5 anni	12		
alla reclusione in un Forte	1		
II.° Dimessi a processo aperto		36	
III.° Assoluti		16	

RIASSUNTO DE'CONDANNATI

1.° Alla morte	N. 56
2.° Alla galera in vita	" 33
3.° Alla galera a tempo	" 66
4.° Alla reclusione	" 80
5.° Alla carcere	" 58
Totale N. 293	

RIASSUNTO GENERALE DE'CONDANNATI SOTTO FRANCESCO IV.
E FRANCESCO V.

Alla morte	N. 63
Alla galera in vita	" 42
Alla galera a tempo	" 152
Alla reclusione	" 80
Ai lavori forzati	" 5
Alla carcere	" 421
Totale N. 763	

E aggiunto il totale dei dimessi a Processo
aperto sotto i due Governi 82
e degli assoluti 18
Si avrà il complessivo de'processati da entrambi
i Governi
Totale N. 863

(c) Fu eseguita la pena di morte mediante fucilazione solo in persona del Cavaliere Giuseppe Ricci. Gli altri due ottennero commutazione di pena. — Vedi la sentenza 11 luglio 1832.

(d) Per tutti fu commutata la pena in affittiva. — Vedi le sentenze 16 maggio 1834. 7 luglio 1835, 24 marzo e 20 luglio anno suddetto.

CLX.

Considerazioni sul Chirografo di Francesco IV del 10 marzo 1845 prefeferente la Divisione dei Beni Allodiali e Camerali, di cui in allegato A di questa Memoria.

§ I. Dalla lettera e dallo spirito del suaccennato Chirografo, il quale venne alla luce soltanto nel trentesimo anno della ripristinata dominazione estense, virtualmente si raccoglie.

a) Che prima dell'ingresso degli Arciduchi Austro-Estensi in questi dominj esistevano beni di compendio del patrimonio pubblico di provenienza camerale, ai quali nel periodo del Regno di Francesco IV, altri ne sono stati aggiunti per acquisti fatti dalla Intendenza Camerale, cumulativamente goduti dal suddetto Principe e come Sovrano e come Privato senza che fin d'allora ne fosse mai stata proposta ed effettuata la divisione ed applicazione alla competente sede.

b) Che la causa movente la successiva classificazione si deve ripetere più presto dalla eventuale trasmissibilità dell'allodio ai suoi eredi, che dal nobile e precipuo fine di mantenere intatto il patrimonio dello Stato, giacchè ciò accadeva in piena deficienza di legali formalità e presenza di rito, atto a sgombrare dall'animo dei sudditi il dubbio ragionevole, che l'operazione suindicata non fosse stata eseguita con quella imparzialità, la quale sempre esclude dal giudicare l'interessato, tanto più che si versava in materia la quale negli altri Stati, e fino nei Governi più assoluti, forma argomento di ordinanze statutarie.

c) Che quindi la norma direttiva ed informante la ivi indicata separazione non era che raccomandata all'arbitrio del distributore, precisivamente dall'applicazione dei più ovvj principj di naturale onestà e di diritto pubblico odiernamente ed ovunque assentati.

§ II. Ad esaurimento pertanto della prima delle

premesse proposizioni e che volesse formarsi una precisa idea della genesi e natura dei beni e sostanza patrimoniale di questo Stato, non potrebbe prescindere dal rimontare oltre il periodo Repubblicano, e specchiarsi nel bilancio generale di *Rendite e Spese* rassegnato al Consiglio di pubblica Economia, sotto la dominazione di Ercole III, dagli egregi magistrati dei quali aveva saputo accerchiarsi e fare liberamente a fidanza quel Principe Italiano bastantemente a quei tempi progressista. Questa ispezione farebbe conoscere a chiunque come non fosse impossibile allora il connubio dei principj professati da un Governo assoluto con quelli adottati dalle moderne liberali Istituzioni, come stadio di transizione all'ordine più perfetto segnato dall'attuale progresso politico e civile.

Se non che, come queste indagini ci divergerebbero dallo scopo che ci siamo proposto, così ci limiteremo ad indicare, che in detto Bilancio, dimesso agli atti di questa nostra Commissione (ostensibile a chiunque), si ponno attingere le più precise notizie sotto le rubriche intitolate, *Pensioni d'affitto*, e *Canoni di livello*, ausiliate dai rispettivi allegati IV e VI, le quali servono all'uopo d'iniziare chi si dovrà occupare di proposito su questa materia, intorno alla entità e provenienza della proprietà *piena o meno piena* della cosa pubblica.

§ III. Dal 1792 al 1796, epoca dell'invasione Francese, ed anche successivamente nell'intermezzo del Regno Italico, le sostanze derivanti da corporazioni ecclesiastiche sopprese vennero ad aumentare il patrimonio pubblico di quanto non potè essere realizzato da quei Governi, specialmente in ordine a locali e pubblici edifizj, dei quali Modena ed altri Capiluoghi di questi antichi Dominj andavano e vanno tuttavia a dovizia forniti.

§ IV. Egli è perciò che al 9 febbrajo 1814, epoca in cui i Generali austriaci proclamavano con bugiarda ostentazione di favorevole evento, la ripristinazione della dinastia Austro-Estense sulle rovine di parte del già Regno Italiano, il Demanio nostro si componeva:

a) Di beni Camerali di antica residuale provenienza dei Dominj Estensi, ai quali erano stati aggiunti alcuni beni ceduti allo Stato dalla Comunità di Modena, di fronte all'assoluzione fatta da quello a quest'ultima per spese sostenute a di lei sgravio nella guerra Francese.

b) Di beni ed attività provenienti dal Monte Napoleone e derivanti da soppressione di corporazioni religiose, applicate poscia all'Intendenza Camerale sotto la denominazione di beni *Ecclesiastici*, tuttochè e pel Concordato seguito nel 16 settembre 1803 colla Santa Sede, e pel successivo concluso in Vienna nel 1815 dovessero riputarsi Camerali o demaniali. Un bilancio rassegnato a questa Commissione accenna come alla predetta epoca le attività rinvenute ascendessero a . Ital. L. 5,910,582. 89 a cui aggiunto il valore approssimativo attribuito agli Edifizj pubblici nella Transazione 27 maggio 1817, in It. L. 555,598. 76

L'attivo dello Stato Estense era rappresentato da . . . Ital. L. 6,466,181. 65

§ V. Successivamente col Decreto di Francesco IV del 28 agosto 1814 il cessato uffizio Demaniale fu elevato a Dicastero sotto la denominazione d'*Intendenza generale dei beni Camerali, Allodiali, ed Ecclesiastici*. Comunque il soggetto di detta intitolazione comprenda le *allodialità*, siccome di queste il Sovrano non era in questi Stati provveduto, niuno impianto perciò primitivamente apparisce dai Registri, e, ciò che è più rimarchevole, non emerge tampoco che rispetto ai beni Camerali ed Ecclesiastici si è mai stato eretto un Campione coordinato alle risultanze catastuali, non ostantechè quel Dicastero ridondasse d'impiegati. È pure da avvertirsi, che non ostante la preaccennata divisione di beni il summentovato Dicastero non aveva effettivo maneggio di Cassa, perchè tutte le rendite indistintamente si versavano nella Cassa di Finanza, sulla quale erano tratti tutti i pagamenti degli oneri e

debiti dell'Amministrazione, e gli avanzi si confondevano con quelli di cotesto ultimo Dicastero, ed erano disposti a tutto vantaggio, od almeno a libero arbitrio del Principe Regnante.

§ VI. Intanto l'asse pubblico patrimoniale erasi accresciuto:

a) Per consolidazione del Diretto coll'utile dominio, occasionato da immensa mole di canoni arretrati in gran parte decorsi sotto il Governo Italiano, che venivano rassegnati per impotenza di soddisfacimento dagli utilisti.

b) Per altre consolidazioni operate coll'affrancazione di altri Dominj diretti accordate a terzi.

c) Con permutate di beni di provenienza patrimoniale con altri di terzi che quadravano a qualche tenimento dello Stato.

d) Con fondi comprati a contanti con mandati spediti sulla Cassa di Finanza, o col prezzo di proprietà Camerali realizzate.

Di ciò ne fanno fede gli schiarimenti riportati dalla Cancelleria Camerale sull'origine dei beni e loro movimento, apparente dalle Tabelle annesse al citato Chirografo, schiarimenti che costituiscono gli allegati B e C.

§ VII. In tanta confusione di elementi, ha inteso Francesco IV, col citato suo chirografo, di troncare il nodo gordiano, e di stabilire un'invariabile linea di demarcazione, che il di Lui successore ha poi con successivi Chirografi, già pubblicati, turbata e finalmente distrutta, come si vedrà in appresso.

§ VIII. Ma dopochè emerge patentemente che il suddetto Principe al suo ingresso in questi Stati non aveva quivi patrimonio allodiale, resterebbe a carico del Successore il provare evidentemente di avere creato quel patrimonio con fondi esclusivamente suoi proprj.

§ IX. Se non che a sollevarlo da una difficile ed inutile impresa, e ad escludere ogni contrario argomento, basterà ricordare a noi stessi, all'appoggio dei più comunemente ricevuti principj di jure pubblico:

a) Che un Sovrano, tuttochè munito di potere assoluto, non può disporre dei beni pubblici (detti anche Camerali) che per far fronte ai bisogni dello Stato; se si prescinde dal godimento ed usufrutto di quella quota, che si esige pel decoroso sostentamento di sè e della propria Casa.

b) Che l' assegno di tali beni (che corrisponde all' odierna lista Civile) deve essere proporzionato all'estensione dello Stato, all'entità delle rendite pubbliche, depurate dalle spese, ed al rango che lo Stato da lui governato occupa nell'ordine jerarchico Europeo.

c) Che tutte le rendite procedenti da beni patrimoniali o da tributi indiretti o diretti sono affidate al Principe in semplice amministrazione (almeno nell'ordine morale) e di esse deve egli dare conto coll'organo delle diverse magistrature incaricate dei rispettivi maneggi. Locchè dovevasi tanto più osservare dal successore della linea Estense, in quantochè Obizzo II, al quale si dedicavano i Modonesi, riceveva dalle loro mani un Governo costituito in modo, che la cosa pubblica era gelosamente custodita e costantemente distinta dall'allodio dei Principi o Magistrati dai quali erano stati retti i popoli dedizionarj.

§ X. Questi canoni di Scienza governativa erano ben cogniti ai predecessori della linea Austro-Estense, come si rileva dal proemio posto in capo all'Editto di Ercole III datato li 8 ottobre 1787, di cui ci permettiamo di riportare un brano a prova di parziale applicazione dei suddetti principj, anche perchè i suddetti due Principi Austro-Estensi all'atto della rispettiva loro ascensione si erano gloriati di abbracciare le antiche costituzioni come retaggio dei loro maggiori. Le parole dell'Editto sono queste: « L'amministrazione delle entrate appartene-
« nenti al Principe ed allo Stato, e la sicurezza che
« sieno resi, da chiunque ne sia incaricato, fedeli
« ed esatti i conti che le riguardano, ella è una
« delle principali cure ed uno degli oggetti più
« gravi della Sovranità, poichè non può provvedersi

« alla vera e solida felicità dei popoli , ne si può
« mantenere ed accrescere la pubblica ricchezza, ove
« le Entrate medesime non sien protette e guardate
« da qualsiasi pericolo. Egli è perciò che nell'assog-
« gettare al rendimento di conti i maneggianti de-
« naro pubblico e i redditi del Sovrano è necessario
« che si proceda con massime chiare , costanti ed
« uniformi, e con mezzi per quanto è possibile con-
« venienti ed efficaci a togliere i disordini, i quali
« si fossero per avventura introdotti nelle pubbliche
« aziende. »

§ XI. E a lode del vero , una così bella istitu-
zione fu ridotta ad esercizio pratico, come si rileva
dal succitato Bilancio del 1792 , che tutti i rami
comprende della pubblica Amministrazione , non
esclusa quella parte di rendita assegnata al mante-
nimento decoroso del Principe, e si vide poscia co-
stantemente praticato negli anni successivi, sino alla
invasione Gallica nel 1796.

§ XII. Nè in modo diverso (quanto all' assegno
per *Lista Civile*) si è adoperato praticamente da
Francesco IV, il quale aveva aperto in ogni an-
nuale bilancio due Rubriche concernenti le somme
*assegnate alla Casa Reale e per usi particolari
del Principe*, come risulta da conteggio di Finanza,
dimesso in questi atti, e che porta un annuo dispen-
dio d'italiane lire 719,014. 42, presa la media di tre
decennj. Al quale assegno poi piacque di aggiungere
il godimento in natura delle rendite procedenti dalle
tenute delle Pentitorri e di San Felice, nonchè dei beni
di Piazza d'Arme e spalti delle mura cittadine.

§ XIII. Fu solo in prossimità del suo fine che
Francesco IV volle declinare dal proposito di rispet-
tare la cosa pubblica, e che gli venne il talento di
crearsi un patrimonio a spese dei suoi sudditi. Que-
sto attentato però non può sortire giuridico effetto;
perocchè, richiamando le fonti d'incremento del Pa-
trimonio pubblico indicate nel § VI, o si prendono
ad esame le prime tre Categorie , e si vedrà intui-
tivamente che rappresentano una parte di rendita
pubblica arretrata , che costituisce una proprietà ,

la quale in via d' *imputazione*, ha costituito il corrispettivo degli acquisti di quella indole e natura; o si prende ad esame la quarta, cioè quella dei *Confischi*, e tutti sanno come quel ramo (di per sè odioso) difficilmente ha impinguato l' Erario dei Principi, tanto più che fra noi ha formato il soggetto d' improvvide elargizioni, tendenti a disgregare le relazioni di famiglia: o finalmente vuolsi avere riguardo alle prestazioni provenienti dalla Cassa pubblica, e non si conosceva prima d' ora ancora alcun Principe (se se ne eccettua la decaduta Duchessa di Parma) che avesse avuto l' ardire di far servire il prodotto delle Finanze (unicamente venienti in sussidio dei redditi dello Stato) a parziale incremento del particolare suo *Peculio*.

§ XV. Ed in vero, se si è tollerato talvolta, che un Principe assoluto allarghi la mano sul pubblico Erario per procurarsi un più brillante e fastoso trattamento, essendo questa sottrazione temporaria, poteva passare inosservata: ma che la Cassa pubblica si depauperasse per fornire i fondi onde prostrarre l' espilazione in perpetuo, devolubile agli Eredi, ciò non poteva ripetersi che dalla smodata cupidità di pecunia di Francesco IV e dell' anche più esoso suo successore, e dall' istinto di perpetuare nella loro dinastia i mezzi di tenere depressi i sudditi, od in evento di procelle politiche, assicurare ai posteri una comoda ed agiata sussistenza.

§ XV. Gli schiarimenti che formano l' Allegato B superiormente accennato, mettendo in essere come la maggior parte delle somme pagate a titolo di prezzo d' acquisti per conto del patrimonio allodiale procedono da mandati spediti sulla Cassa di Finanza e quindi coi fondi di ragione pubblica, escludono anche la quinta delle fonti con cui poteva essere costituito il patrimonio del Principe, ove si volesse che il denaro fosse estratto dalla Cassa particolare di Lui.

§ XVI. E che sostanzialmente Francesco V avvertisse (sotto l' influenza dei principj di diritto pubblico sviluppatasi più potentemente nel 1848) l'in-

giustizia, od almeno l'inopportunità di progredire oltre in questo sistema, ed in pari tempo la labilità del piano paterno si riconosce.

1.° Dall'avere congiunte in una sola le due Casse del Censimento e delle Finanze con Decreto 11 agosto 1848.

2.° Dall'essersi costituita una lista civile coll'annuo assegno di L. 600 mila, come apparisce da Bilancio pubblicato nel 1853, che più non si ritrova.

3.° Dall'avere, senza necessità ed in assoluta ridondanza di denaro, ma colla tema che si rivenisse sulla validità o nullità dei fatti acquisti, cercato di distrarre il preteso patrimonio allodiale, come è avvenuto rispetto alla tenuta della *Verdeta*, venduta a rogito Vandelli Annibale ai fratelli Bertesi nel 1849, e di altri fondi in precedenza, che ora non è prezzo dell'opera il passare a rassegna, bastando l'accennare a tentativi, in parte consumati, di alienazione di beni pubblici, estesi anche alla sostanza dal vecchio Duca assegnata alla Camera, come si rileva dagli schiarimenti alle Tabelle o prospetti uniti al Chirografo 10 marzo 1845, commentati cogli allegati B, C.

4.° Dall'avere nel Chirografo 22 settembre 1848 lo stesso Francesco V escluso dalla categoria degli allodiali le suppellettili, masserizie, oggetti d'arte, che appariscono acquistati con denari della Finanza.

§ XVII. Nè potrebbe opporsi alla naturale e logica conseguenza dei principj e fatti premessi, l'avere fin da principio Francesco IV diviso il maneggio amministrativo in due casse, quella cioè dello Stato, e quella della Finanza, in quantochè ciò si risolverebbe in una mera petizione di principio, e sarebbe nuovamente a domandarsi se legalmente poteva ciò fare in base alle prerogative sovrane, locchè apertamente si nega.

§ XVIII. Ma a declinare l'effetto qualunque che potesse ingerire nell'anima dei più caldi difensori del Regime Estense, basterà osservare che questa linea di demarcazione fu rotta e violata per la in-

giusta, incostante ed arbitraria assegnazione degli oneri corrispondenti, avvegnachè

a) Il debito pubblico, che secondo l'organizzazione del Monte Napoleone gravitava tanto sui Tributi della diretta che sopra le rendite delle imposte indirette e dei beni Camerali, o del Demanio, venne portato tutto a carico della Cassa dello Stato (solo perchè erasegli attribuito questo predicato) e non con adeguato proporzionale riparto.

b) Le spese di culto, che stavano a carico dell'Intendenza Camerale maneggiante anche i beni ecclesiastici, vennero adossate al Ministero suddetto senza corrispettivo, ossia con assegnamenti poscia retrodati, perchè i titoli di attività di cui erano conflati furono per la maggior parte dichiarati inesigibili.

c) Le pensioni Ecclesiastiche, quelle precedenti da Rescritto grazioso o da favoritismo e per lo più esuberanti il *minimum* della Tassa oltre il duplicato, ed anche in quadruplice ragione, stavano pur esse a carico di un Dicastero incompetente.

d) Egualmente le spese relative all'azienda Militare, tanto più che originate dal capriccio di movimenti militari interni di nostra milizia e pertinenti al Ministero di Finanza.

e) Le spese relative al pagamento delle rendite perpetue dovute ai feudatari (che hanno formato soggetto di speciale precedente memoria).

f) Gl'indennizzi dati alle diverse colonne dell'antica *Ferma generale* del Ducato di Modena nel 1796, esclusivamente spettanti per materia alla Cassa di Finanza, e molti altri titoli concernenti l'amministrazione annonaria della quale si è tenuto discorso separato.

§ XIX. Ma se si volevano commettere così enormi abusi sotto il velame di apparente equità si esigevano almeno operazioni famulative a certa tal quale controlleria, la quale o si poteva raccomandare al Consiglio di Stato, o ad una Commissione speciale che discutesse la pendenza con quella imparzialità e fermezza e quel conscienzioso sentire, che si addice

a chi è chiamato a lottare contro il potere in via legale.

§ XX. A coronare il quadro delle aberrazioni e delle anomalie che si commettevano dai predetti due Sovrani era riservato all'ultimo di essi il darvi l'ultimo tratto di pennello col suo Chirografo 7 settembre 1852 (pubblicato nel fascicolo 1.^o a carte 15), in virtù del quale si abrogavano le disposizioni prese coi precedenti chirografi intorno alla divisione dei beni Camerali della Corona, e venne il tutto rimesso in pristino per essere cessate le circostanze che allora la provocarono. — È però facile l'indovinare, che le circostanze moventi il suddetto ripristino all'antico caos, si ripetono dalla già seguita Divisione del patrimonio particolare di Francesco IV fra i suoi figli, e che gli interessi di famiglia e non i sociali avevano dato vita ai commentati Chirografi.

§ XXI. Le cose fin qui discorse sono state soltanto sfiorate per mettere in vista la turpitudine del procedimento; ma quando potesse venire in acconcio di provare che poco o nulla di allodiale fra i beni passati a rassegna cogli schiarimenti di cui in allegato B (anche per paralizzare i tentativi fatti onde coprire il patrimonio allodiale d'iscrizioni ipotecarie), vi sono tanti elementi per costituire ed erigere un conteggio preferente dati più precisi.

Prima di chiudere questa nostra Memoria ci è d'uopo avvertire che i beni della Camera non sono soltanto quelli indicati nei prospetti *a*, *b*, uniti al Chirografo 10 marzo 1845, ma altri ne sono sopravvenuti di provenienza del Ducato di Guastalla che sono stati incamerati da Francesco V all'epoca della morte del Duca di Parma, e così pure riscontransi i beni del Massese indicati in successivo Chirografo.

Rispetto finalmente agli allodiali figurano come tali i diretti dominj imposti sui beni della Novellara, e la Tenuta con Casino in San Felice, assegnata a Francesco V a tacitazione delle ragioni materne.

Tanto ecc.

Per la Commissione,

SORAGNI AVVOCATO GIOVANNI.

N. 1271.

(ALLEGATO A).

All'Intendenza Generale de' Beni Camerali ed Allodiali.

Fermi Noi sempre nel divisamento di distinguere con precisa definitiva disposizione i beni di Nostra proprietà entro lo Stato, specialmente in quanto ai latifondi rurali ed agli attivi livelli che, essendoci pervenuti a causa di acquisti dal 1814 in poi, tanto più è in arbitrio Nostro di applicare o alla Nostra R. D. Camera, o al Nostro Regio Allodiale Patrimonio, a norma e per gli effetti della distinta successione a Noi nella Sovranità e nei Beni di privato Dominio, dopo avere raccolto, non ha guari, e secondo le prescritte istruzioni, le opportune notizie dal Nostro Procuratore fiscale patrimoniale, abbiamo fatto compilare gli annessi due prospetti, ed oggi pertanto ad esecuzione del preindicato divisamento dichiariamo ed ordiniamo quanto segue:

I. Le proprietà tutte contenute nel Prospetto N. 1.^o poste nelle provincie di Modena, Frignano, Reggio, Lunigiana e Garfagnana, sono applicate alla Nostra R. D. Camera, e sono quindi dichiarate trasmissibili soltanto al Nostro Successore nella Sovranità, e così agli altri che siano ad esso poscia per succedere nel trono.

II. Le proprietà tutte contenute nel Prospetto N. II.^o, poste nelle provincie di Modena, Frignano, e Reggio, sono applicate al Nostro R. Allodiale Patrimonio, e sono quindi dichiarate trasmissibili a tutti i Nostri RR. Eredi, e secondo le disposizioni di Nostra ultima Volontà, o secondo la consuetudine nella R. Nostra Famiglia per l'intestata successione, onde sono chiamati egualmente i maschi e le femmine.

III. Le altre proprietà qualunque di Nostra ragione entro lo Stato, o perchè provenienti dalla Estense Ducale Camera, o perchè surrogate a quelle già della istessa Estense Ducale Camera, sono applicate al Patrimonio camerale.

Così hanno a ritenersi camerali tutti i fabbricati sia di antica ragione comunale, sia di Nostro acquisto, destinati nei varj luoghi alla Nostra residenza, ovvero a forti e quartieri militari, ovvero a residenze di magistrature ed uffizi, ovvero ad altri oggetti di pubblico servizio.

Così hanno a ritenersi camerali i censi, cambj, livelli, e prezzi insoluti di fondi di provenienza della Estense Ducale Camera, e parimente gli altri beni qualunque pervenuti per risoluzioni di feudi in qualsiasi tempo, o per aggiudicazioni al Nostro Regio Erario, ovvero pervenuti a Noi per confischi, e dei quali non sia stato per anche da Noi disposto.

IV. Le Proprietà non espresse ne' sovraccennati prospetti, ma che siano per la loro posizione e destinazione accessorie e congiunte alle indicate, dovranno rispettivamente attribuirsi al Patrimonio camerale, ovvero allodiale.

E così dovrà osservarsi riguardo a quelle che possano quindi innanzi essere acquistate.

V. Però mentre in qualunque caso di dubbio sull'applicazione alla R. D. Camera, oppure al Nostro R. Allodiale Patrimonio di una qualche sostanza dovrà essere invocata la Suprema Nostra mente, Noi ci riserviamo altresì, secondo che potremo ravvisare convenevole, di estendere ed anco variare la decretata distinzione, la quale bensì fino ad altre nostre disposizioni dovrà essere per tutti gli effetti di ragione osservata e seguita dai Nostri Successori al trono e dagli Eredi Nostri.

E ci riserviamo ancora di decretare intorno ai beni di Nostro Dominio posti nel Ducato di Massa e Carrara.

VI. Frattanto la Nostra Generale Intendenza dei beni camerali ed allodiali per tutte quelle proprietà che sono in sua amministrazione dovrà provvedere perchè l'adottata distinzione sia introdotta e mantenuta ne' suoi registri, e perchè sia pure annotata nei registri censuarj.

E rispetto alle proprietà che dipendono da altri Dicasteri darà comunicazione ad essi di questo No-

sto Sovrano Chirografo per quanto può essere duopo, ritenuto che a tenore degli altri Nostri Chirografi 7 aprile e 26 ottobre 1824, appartiene alle rispettive aziende sostenere le pubbliche e comunali imposizioni inerenti agli stabili soggetti all'estimo pagante.

VII. La Nostra Segreteria di Gabinetto nel trasmettere il presente Chirografo e suoi allegati alla predetta Generale Intendenza dei beni camerali ed allodiali, ne trasmetterà copia eziandio al Nostro R. Archivio Segreto a corredo di quegli atti concernenti la Nostra Casa.

E tutto ciò abbiamo disposto e confermiamo, tale essendo la Sovrana Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 10 marzo 1845.

Firm. FRANCESCO.

GAET. GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

PROSPETTO degli Stati che in corso del 1871 sono entrati a far parte del Regno d'Italia

Numero	Provincia	Comuni
1	Modena	Porto San Giorgio
2	"	Palazzo, Orto e Fiume in Borgoratto
3	"	Tenuta Sordani
4	"	Tenuta Borghese
5	"	Stati circondari di Mura di Modena
6	"	Stati in Castelvetro
7	"	Stati in Fossato e Fiume
8	"	Stati in Mirandola, non che in
9	"	Stati in Mirandola
10	"	Stati in Mirandola
11	"	Stati in Mirandola
12	"	Stati in Mirandola
13	"	Stati in Mirandola
14	"	Stati in Mirandola
15	"	Stati in Mirandola
16	"	Stati in Mirandola
17	"	Stati in Mirandola
18	"	Stati in Mirandola
19	"	Stati in Mirandola
20	"	Stati in Mirandola
21	"	Stati in Mirandola
22	"	Stati in Mirandola
23	"	Stati in Mirandola
24	"	Stati in Mirandola
25	"	Stati in Mirandola
26	"	Stati in Mirandola
27	"	Stati in Mirandola
28	"	Stati in Mirandola
29	"	Stati in Mirandola
30	"	Stati in Mirandola
31	"	Stati in Mirandola

PROSPETTI

in Suballegati dell'Allegato A.

N. 1. — N. 1271.

PROSPETTO degli Stabili che in coerenza del Nostro Chirografo del

Numero progress.	Provincia	Denominazione degli Stabili
1	Modena	Portovecchio
2	"	Palazzo, Orto e Prato in Bomporto
3	"	Tenuta Strazzetto
4	"	Tenuta Boccalina
5	"	Prati circondanti le Mura di Modena
6	"	Fondi in Castelvetro, cioè
	"	Possessioni Fossa e Fratta
7	"	Case Pappazzoni e Frati in Mirandola, non che un Prato detto il Bassone
8	"	Fabbricato detto delle Vecchie Scuole in Mirandola
9	"	Tipografia Camerale
10	"	Tenuta R. Bosco Saliceta
11	"	Tenuta delle Pentitorri
12	"	Prati di Piazza d'Armi
13	"	Boschi nella Montagna
14	"	R. Bosco di Castelvetro
15	"	Possessione di Rubbiano
16	"	Possessione Balugotta in Sassuola
17	Frignano	Tenuta in Pavullo
18	"	Possessione Galeotta e Cadaghino
19	Reggio	R. Boschi nella Montagna
20	"	Tenuta Budrio provenienza Pizzarelli
21	"	Possessione Magnani provenienza Magnani
22	"	Possessione Bagnolo prov. Sormani
23	"	Possessione Roncovesi prov. Franceschetti
24	"	Possedimenti a Brescello
25	"	Beni a Montecchio e Sant'Ilario
26	"	Rocca e Terra sottoposta in Scandiano
27	"	Possessione Villa Modolena
28	"	Possessione Querzola in Camiagio già Livello delle Ca- nonichesse
29	"	Livelli già delle Canonichesse di Reggio
30	Lunigiana	Cave del Manganese
31	Garfagnana	Possessione detta del Bagno in Pieve Fosciana

(SUBALLEGATO DELL'ALLEGATO A).

giorno d'oggi, dichiariamo e decretiamo di Nostra proprietà camerale.

Dicastero dirigente	Amministratore
Intendenza Generale Camerale	Tabacchi, Affittuario
"	Besini Giovanni Battista, Ispettore Camerale
"	Cantelli Eredi e Giuseppe, Affittuarij
"	Besini, Ispettore Camerale
"	Toschi, Impiegato Camerale
"	Tagliazucchi Paolo, Affittuario
"	Affittuarij diversi
"	Pozzetti, Affittuario
"	Aschieri, D. Michele
Economato della Casa Reale	Ganzerli Marco, Fattore
"	Beraldi Pietro Fattore
"	"
Governo Provinciale di Modena	Lucheschi Francesco
"	Barberi Cap. Francesco
Intendenza Generale Camerale	Poggi Camillo, Affittuario
"	Giacobazzi conte Luigi, Livellario
"	"
"	Montecuccoli Marchese Federico, Livellario
"	Albertini Cap. Giacomo
"	Campiani Bartolomeo, Vice Ispettore
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	"
"	Ispettorato camerale
"	"
"	Riva Luigi
"	Malaspina Marchese Grimaldo, Livellario
"	Livellario il secondogenito del Marchese Gherardini di Reggio
"	Magnani Giovanni Battista
"	Angelini Giuseppe, Affittuario

*Modena, questo giorno 10 marzo 1848.**Firm. FRANCESCO.**GAETANO GAMORRA, Segret. di Gab.*

N. II. — N. 1271.

(SUBALLEGATO DELL'ALLEGATO A).

PROSPETTO degli Stabili che in conformità del Nostro Chirografo del giorno d'oggi dichiariamo e decretiamo appartenere al Nostro privato dominio, cioè Allodiale Patrimonio.

Provincia	Denominazione degli Stabili	Dicastero Dirigente	Amministratore
Modena	Tenuta Verdela	Int. Gen. Cam.	Besini, Isp. C.
"	Piccola Tenuta e Molino in Panzano	"	Papotti e Cocchi affitt.
"	Fondi nel Carpigiano cioè:		
"	Fondi Carbonieri e Benzi	"	Besini sudd.
"	Tenuta Budrione	"	
"	Tenuta Quiete e Cattaneo	"	Zamboni Giu.
Frignano	Possessione Gambarara di provenienza Polacci	"	Perfetti Giu. Sotto-Ispet.
Reggio	Tenuta Amareto		Advocati Lui.
"	Tenuta Selvaterra	"	Camparini L., Fattore
"	Fondi Campopiano e Prapistone	"	Campiani B. Vice Isp. C.
"	Tenuta Gualtirolo	"	Advocati Lui.
"	Tenuta Quattro Castella	"	Corradini Capit. Franc.
"	Livelli di Novellara	"	"

Modena, 10 marzo 1843.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, Segretario di Gabinetto.

(ALLEGATO B).

SCHIARIMENTI sul prospetto N.º I, unito come suballegato al Chirografo in allegato A di Francesco IV, datato li 10 marzo 1845; e successivi altri di Francesco V, relativi alla divisione dei Beni in Camerali ed Allodiali.

Denominazione	Provenienza dei beni e modo di acquisto	Da chi pagati in pecunio o con permuta
Porto Vecchio	Era livello Menafoglio, da questo retroceduto nel 1817 per la somma di It. L. 435,086, 86: soddisfatta come segue: 1.º Con l'affrancazione d'altro Livello Cam. detto la Motla per simili . L. 192,000 2.º Con abbuono di canoni insoluti. » 108,188 3.º Con den. cont. per » 134,898 Tornano simili L. 235,086	Il Contante fu pagato con Mandati a Camerale 15 15
Bomporto	Dal Collegio di S. Carlo fu venduto alla R. Camera per It. L. 39,029. 50 sborsate dal Ministero di Pubblica Economia in conto di L. 100,000, dovute per altri titoli alla Camera.	L'acquisto è fatto con mezzi misti tutti però di ragione del Ministero.
Strazzetto	Di provenienza Testi in parte allodiale, in parte livellaria, ceduta alla Camera mediante corrispettivo di affrancazione di altra tenuta di diretto Dominio Camerale denominata <i>Fanti</i> col semplice sborso delle scorte in L. 14,120. 22.	Le scorte furono pagate con Mandato Camerale
Boccalina	Livello della Camera in utile Dominio della famiglia Bonasi, da questa retroceduto in corrispettività di Canoni insoluti per la somma d'italiane L. 13,336 e coll'assunzione di pensioni a carico sempre della Camera. Manca il Rogito.	
Prato intorno Modena	Tranne i terreni fra le Mura e le fosse, tutti gli altri sono stati acquistati dopo il 1815 da Marchesso, Cavazza, Colombi, Sacerdoti, il tutto in nome della Camera.	I pagamenti sono stati fatti con denari della Camera.
Tenuta Castelvetro	Questa tenuta si compone di circa 40 parziali acquisti fatti specialmente dalle Famiglie Rangoni, Barbieri, Cavedoni, Vandelli, Faggioli, Latour, Opera Molza, Barani, Pisa, Selmi, Chierici ed altri e di permuta diverse.	Li prezzi furono pagati tutti con Mandati Camerali

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia o con permuta
Fossae Fratta	Tali acquisti parte furono fatti per conto della Camera e parte per conto allodiale. Di provenienza Tagliazucchi e Cavedoni.	Pagati ambo li prezzi con Mandati Camerali.
Mirandola Cas. e Bassone Prato	Dalli primi venduti alla Camera Dai secondial patrim. allodiale. Li fabbricati Posta ed Osteria sono di antica provenienza della Camera. Il fabbricato del Castello, livello retroceduto da Tabacchi. Li Granai di provenienza Papotti. Gli Stalloni di proven. Testi. Le due case ed il prato Bassone vendute al patrimonio allodiale da Papazzoni Leonida.	Ove è corsa pecunia il pagamento seguiva con Mandati Camerali.
Lescuole vecchie	Vendute dalla Comunità di Mirandola alla D. Camera per italiane L. 5325. 86. NB. Queste furono rivendute a Domenico Prandini per L. 5376. nel 1854.	Pagato il prezzo dalla Camera. L'erogazione del prezzo non si conosce.
Tipografia Camerale	Retrocessione fatta da Beniamino Foà al Patrimonio Allodiale con Rogito Camerale 10 luglio 1822.	Pagato con denaro Camerale.
Bosco Saliceta e terre adjette	Era livello antico a carico Forni, poscia Levizzani e Cortesi, retroceduto da questi per il corrispettivo di italiane L. 10,000 ed incontro di canoni scaduti al 1816. NB. Un sedicesimo di spettanza Salici Vitaliano del Marchese Gaspare Levizzani. Al suddetto bosco furono aggiunte molte terre comprate da diversi, per conto del patrimonio allodiale che costituiscono la Tenuta di San Felice. NB. Non bisogna confondere questa coll'altra tenuta detta del Casino in San Felice, che comprata da Francesco IV con denari della Finanza, fu assegnato al figlio Francesco V in parziale tacitazione di Legittima Materna.	Pagate le pensioni dalla Camera al controscritto. Tutti questi stabili furono pagati con denari della Finanza.
Pentitorri	Era anticamente Camerale, ma appresa dalla Repubblica Francese, ora si compone di acquisti dal 1815 in avanti, fatti per conto	

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunio o in permuta
Prati di Piazz- d'Armi	<i>della Camera</i> Da Cavazzuti Boccolari, Da Rovighi, Da Castiglioni, Da Sacerdoti, Da Cantuti, Da Monesi, Da Gorrieri, Da Nacman.	Pagati con denari della Cassa di Finanza.
	<i>Del Patrimonio Allodiale.</i> Dalla Famiglia Tori. Sono di antica provenienza ca- merale e vi sono uniti diversi fab- bricati acquistati dall'Opera Pia e da certo Gazzanti.	
Boschi nella montagna Modenese	Si compongono di molti acqui- sti tutti posteriori al 1815.	Tutti li prezzi di acquisto pagati in denaro sono stati sodisfatti dalla Finanza.
	Li principali, trascurando quelli di poca entità, sono Bondi in Sestola intestati al Pa- trimonio Allodiale. Malatesti di Sassuolo intestati alla Camera. Comune di Sassuolo, intestati alla Camera. Galloni in Pazzano, intestati co- me sopra. Sassuolo Comune, idem. Olmì pignete, idem. Paullo Comune, idem. Pini Sestola, idem. Barani, idem. Felpi, idem. Giberti Fratelli, idem. Ugolini, idem. Dallari, idem. Ceccarelli, idem. Giberti, idem. Montefiorino Comune, idem. Paullo Comune, idem. Fanano Comune, idem. Fiumalbo Comune, idem. Ferrari, idem. Cavani, idem.	
Castelvetro Possidenza boschiva Rubbianò Fondo	Tenuta con bosco composta di tanti acquisti da privati posteriori al 1815.	Comprato con de- nari di Finanza
	Questo fondo è stato venduto per permuta alla D. Camera da	

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia o con permuta
Belugatta F.	Angelini Cons. Pietro, e dato in godimento vitalizio a Camillo Poggi. Venduto da Castelfranco dato a Francesco IV e ceduto a titolo di livello grazioso a Giacobazzi Onorio Luigi.	
Paullo Ten.	Questa tenuta si compone di molti acquisti fatti per conto del Patrimonio allodiale, compreso il palazzo e fabbriche adjacenti, eretto totalmente dalle fondamenta. La Camera ha poi fatto costruire molti fabbricati colonici.	I prezzi di acquisto sono tutti stati sborsati con denari della Finanza.
Galeotta	Dal fu cavaliere Carlo Ricci venduto al Patrimonio allodiale e ceduto con livello grazioso a Montecuccoli marchese Federico.	Pagata con denari della Finanza.
Regi Boschi della montagna	Questi boschi sono tutti d'acquisto posteriore al 1815 ed in nome della Camera. Le vendite furono fatte Dalla Comunità di Villa Minozzo. Da Castelnuovo nei Monti rispetto al Cereto dell'Alpi. Alcuni altri contratti sono stati fatti col mezzo dell'Ispettore dei Boschi ed Intendente di Reggio. NB. Tutti gli anzidetti acquisti sono stati fatti dopo il 1846.	Con denaro Camerale.
Ten. Budrio Pos. Magnoni Pos. Bagnola Pos. Sormani Pos. Franceschetti	Questi fondi costituivano tanti livelli di diretto dominio della Camera prima del 1796, costituiti coi Capitoli Ricci dallo stabilimento delle Canonichesse di Reggio, che cessò d'esistere nel 1797, al qual stabilimento erano stati assegnati. Il diretto dominio dei fondi suddetti passò nel 1820 dal Comune di Reggio nella Camera per contratto mancante di documento.	Con denari della Finanza.
	Gli utilisti retrocedettero le rispettive quote alla Camera a fronte dell'abbuono di molta mole di canoni arretrati e con corrispettivo in denaro per i miglioramenti. I stabili predetti assieme ad alcune terre aggregatevi e così pure ad uno stabile in Sant'Ilario le une e l'altro acquistati dalla Camera, furono assegnati in dote allo Isti-	Acquistati tutti con Fondi Camerali.

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunio od in permuta
	tuto delle Sorde e Mute in Modena nel 1849.	
Brescello Case	In questo contado vi sono molte case e molte terre parte occupata dalle fortificazioni e parte ridotte a predio, in affitto Chiesi, il tutto di diverse provenienze ed acquisti fatti tutti dalla Camera.	Pagati dalla Finanza.
Montecchio	In detto paese cravi una Rocca antica con mura e spalti. Questa fu venduta dalla Camera alla locale Comunità in permuta ricevendo biolche 3 di terra detta Piazza, ed il diretto dominio sopra altre biolche 3 e tav. 51, livello passivo dell'Ospedale degli Esposti.	Le compre degli altri beni sono state fatte con fondi Camerali
Scandiano	Gli altri beni sono di provenienza Tassoni e Burani. Palazzo antico estense con terra aggregatavi, acquistata dalla Camera.	Pagata con fondi Camerali
Modolena Cavriago	Acquisto di terra dalla Camera. I beni di questo Comune sono di provenienza Burani e furono ceduti alla famiglia Gherardini.	„
Canonichesse di Reggio Cava Mangane	Vedi Tenuta Budrio e seguenti. Di questa cava non si conosce bene l'origine per essersi smarrito il fascicolo delle relative carte. Si ritiene fosse dell'antica Camera e che la utilizzazione ne fosse stata accordata ad una Famiglia Genovese. Da molti anni niuno vi lavorò: Camerali meno qualche intruso.	
Pieve Fossiana Fondo Bagno	Venduto al patrimonio allodiale di G. B. Frignoni nel 1825, poscia a certo Giannotti nel 1850	Comprati con fondi.

NB. Gli schiarimenti sono stati desunti dalla Cancelleria Camerale.

(ALLEGATO C).

SCHIARIMENTI sul Prospetto N. II, unito come suballegato al Chi-
rografo di Francesco IV in allegato A datato li 10 marzo 1845
e successivi altri di Francesco V relativi alla divisione dei
Beni Camerali ed Allodiali.

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia
Verdeta Te- nuta	Di provenienza Mananni conte Giacomo, che la rinunziò poi parte a titolo di vendita, e parte a titolo vitalizio per una pensione di an- nue L. 820, a Francesco IV che l'acquistò per conto allodiale. A questa Tenuta venne aggiunta terra acquistata dal Parroco locale. Venne poi nel 1849 alienata dalla Direzione degli Allodiali ed acqui- stata dalli fratelli Bertesi.	Pagato lo prezzo con denari di Finanza.
Molino e Fon- di in Pan- zano	Sono questi le reliquie di quei beni che il conte Lodovico Maz- zoli e il di lui nipote Battistino Mar- zucchi, vennero alienati al Patri- monio allodiale nell'anno 1824. Da questa tenuta furono stral- ciate N. 14 fondi per it. L. 174,128,02, comprese le doti ecc. e ceduti al Ministero di Pubblica Economia, il quale diede in corrispettivo dei fondi in Budrione per italiane L. 66,677,26, costituendosi debi- tore pel residuo verso il Patri- monio allodiale della differenza in L. 107,436,76. NB. Li fondi ceduti al Ministero furono assegnati alla casa Ran- goni per compensi feudali.	Il prezzo fu pa- gato dalla Fi- nanza.
Fondi Carbo- nieri e Ben- zi	I fondi acquistati da Carbonieri per conto della Camera, furono comprati dall'Intendenza a contanti. I fondi Benzi pervennero in virtù di una <i>dazione in solutum</i> , rappresentante canoni arretrati.	Pagati dalla Fi- nanza.
Budrione	Vedi beni in Panzano, di cui sopra. Li beni che componevano questa tenuta erano stati acqui- stati dal Governo di Reggio, per conto del Ministero di Pubblica Economia.	
Quiete, Tenu- ta in Finale	Li beni che compongono questa vasta tenuta, acquistata a nome del Patrimonio allodiale dal 1816 al 1831, si compone delle provenienze	Con denari della Finanza o Ca- merale.

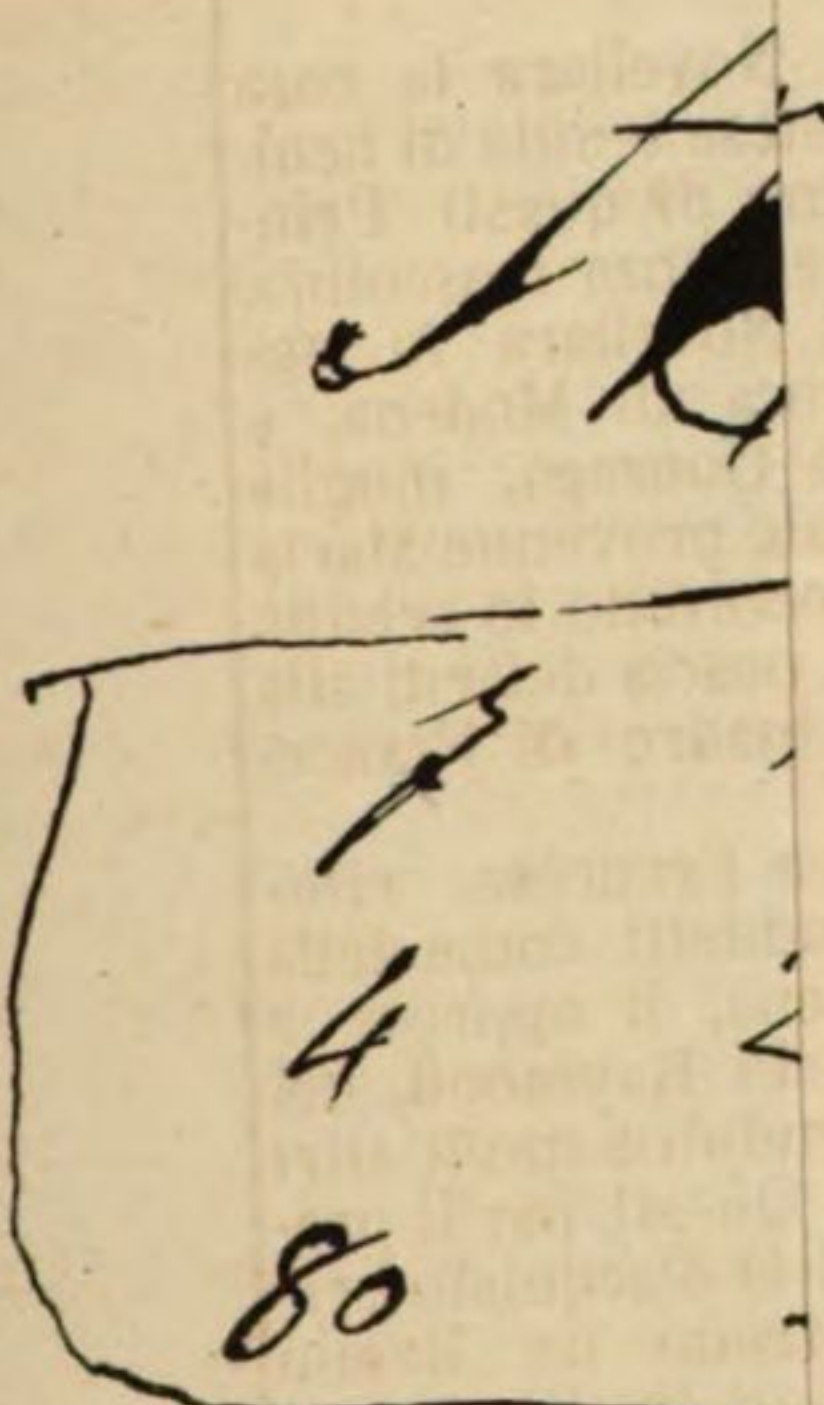
Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia
Gambarà in Castellaro	Del Verme Lucchino, Albarelli, Mensa vescovile di Modena, Trombi Annibale, Borsari per Cattani, Grillenzoni, Trombi, Sacerdoti, Vecchi. Questa possessione, il cui acquisto fu applicato al Patrimonio allodiale, di provenienza Pollacci, fu donata alla Monache Cappuccine di Fanano nel 1833.	Pagata con denaro pubblico.
Amarelo Tenuta	Questa tenuta, posta nel lato sud-est della serra Mazzone, fu venduta dai fratelli Parenti al Patrimonio allodiale per 56,000 lire italiane. Venduti dal Ministero di Pubblica Economia alla Ducale Camera per L. 6461,76, ed imputato il prezzo a diminuzione del preteso debito del Ministero verso la Camera. I retroscritti beni furono poi venduti dalla Direzione degli allodiali nel 1831.	Pagata in parte con mandato camerale ed in parte con denari estratti dalla Finanza.
Gualtirolo T.	Questa impresa fu venduta alla Ducal Camera, quanto all'utile Dominio, da Levi e Rabeno per ital. L. 97,510.66; in quanto al Diretto dalla Comunità di Reggio per L. 231,500. Il diretto Dominio fu soddisfatto colla cessione alla Comunità di tanti stabili rinunziati alla Camera da una famiglia reggiana, in soddisfazione del canone arretrato e del prezzo d'affrancazione della tenuta Ca dei frati e Confortino, Livello antico Camerale, essendo emersa la Comune di Reggio debitrice di L. 24,000 per eccesso di prezzo.	Pagato l'utile Dominio con mandato di Finanza
Quattro Castella Ten.	Li fabbricati delle quattro Castella si ritengono di antica origine, e quello di <i>Bionello</i> donazione della contessa Matilde. Francesco V nel ristaurarli vi ha impiegata una somma rilevante. Li beni rurali sottoposti sono di provenienza Rangoni Bonifazio, Mazzoli, e diversi.	Pagati con fondi Camerali. In massima parte a spese della Finanza, ed in parte dell'Economo. Pagato tutto con denaro di Finanza.

Denominazione	Provenienza dei beni e modi di acquisto	Da chi pagati in pecunia
Novellara Livelli	Possiede in Novellara la casa Gonzaga una estesa tenuta di beni. Defunto l'ultimo di questi Principi senza discendenza maschile, la sovranità di Novellara fu aggiudicata al Duca di Modena, e li beni a Maria Gonzaga, moglie a Cybo, dal quale provenne Maria Teresa, a cui toccarono in eredità li suddetti beni, poscia deferiti alla figlia Beatrice madre di Francesco IV. La repubblica Francese, ritenendo li beni suddetti come della Corona di Modena, li apprese e li vendette a certo Raymond, del quale furono venduti a molti altri terzi possessori. Questi, per il preteso vizio di nullità d'acquisto originario, costituirono un livello grazioso, anzi tanti livelli quanti erano gl'intestati, il cui canone ascende in cumulo ad oltre ital. L. 20,000.	

NB. Gli schiarimenti sono stati desunti dalla Cancelleria Camerale.

FINE.

FAC-SCESCO V.


 vi' Sono
 quanto si ha fa

Alla
 rapporto
 altri
 questo
 ho ad
 che per cece nella
 anno e gli di
 inghino.

THE JOURNAL OF JAMES H. HARRIS

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

RELAZIONI DI DIVERSE REGIUDICATE

TOLTE O MODIFICATE PER RESCRITTI SOVRANI

Relazione in Ordine al Processo contro Paolo Cornia di Castellino (Comune di Guiglia).

La Comune di Guiglia, essendo stata obbligata a passare una pensione alla vedova di certo Faustino Zona di Rocca Malatina, caporale della Riserva, il quale era stato ucciso dal suddetto Cornia, e ciò mentre pendeva il Processo, supplicò S. A. R. per esserne esonerata, in circostanza specialmente che il Cornia, contro cui le era riserbata la rivalsa, era miserabile di modo che la pensione tornava in puro aggravio del Comune.

S. A. R. a tali preci rescrisse: « Al Ministero di » Grazia e Giustizia, che ci informerà sull'esito del » Processo contro il Cornia, uccisore del caporale » milite Zona. »

Modena, 23 dicembre 1850.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

Ecco la relazione che diede il Ministero di Grazia e Giustizia:

Modena, 20 maggio 1852.

In ossequio al venerato Sovrano Rescritto 23 prossimo passato dicembre N. 9155 attergato all'unità rappresentanza del Comune di Guiglia, il sottoscritto riferisce alla R. A. V.,

Che con Sentenza di questo Tribunale di Prima Istanza 19 settembre ultimo scorso Paolo Cornia di Castellino, cui allude il preossequiato Rescritto, fu condannato alla pena straordinaria di 20 anni di ferri:

1.^o Per furto semplice di due lenzuola, del valore di Modenesi L. 14. 6, avvenuto nella sera del 5 maggio 1850 a danno di certo Nobili di Castellino;

2.^o Per omicidio, mediante arma ambotagliante, avvenuto a Castellino nella sera del 5 maggio di detto anno in persona del caporale di Riserva, Faustino Zona, nella circostanza che questi tentava l'arresto del Cornia in causa del furto suddetto.

Che la Sezione d'appello, cui ebbe ricorso il Cornia medesimo, con Sentenza 20 prossimo passato dicembre, gli applicò invece la pena di soli dieci anni di galera, ritenendo che l'omicidio dello Zona avvenisse in rissa provocata dai Militi che ne tentavano l'arresto.

Firm. SCOZIA.

Prot. N. 3496.

Troviamo a parer Nostro meglio applicata all'omicidiario la prima condanna che la seconda. Non si può chiamare *provocazione* l'esercizio d'uno stretto dovere della Forza pubblica nell'arrestare un delinquente, e perciò ordiniamo che il supremo Consiglio riveda la sentenza del Tribunale d'Appello.

Modena, 21 giugno 1852.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario di Gabinetto.*

Per ischiarimento si riferisce qui il Chirografo che diede causa al ricorso del Comune.

Prot. N. 6843.

Al Comando Generale Militare.

Col maggiore risentimento abbiamo udito il fatto dell'uccisione del caporale Zona della Milizia di Ri-

serva, avvenuta per opera dell'imputato Cornia Paolo di Castellino.

Ordiniamo quindi al Comando Generale di disporre onde la famiglia dell'uccisore paghi a quella dell'ucciso una pensione di 1 franco al giorno, e cioè:

Alla Vedova, se vi è;

In mancanza della Vedova, ai Genitori dell'ucciso;

In mancanza dei Genitori, ai figli dell'ucciso.

In mancanza dei figli, ai fratelli e sorelle.

La pensione suddetta sarà pagata alla vedova sinchè vivrà e rimarrà tale;

Ai Genitori finchè vivranno ;

Ai figli maschi finchè l'ultimo avrà compiuto l'età di 18 anni e non vi sia alcuno inabile al lavoro ;

Alle figlie finchè si maritino ;

Ai fratelli e sorelle sinchè non sortano dalla casa e facciano famiglia a parte.

Il franco giornale sarà pagato tanto se vi sia uno o più dei contemplati con sostituzione dell'uno all'altro.

Nell'assoluta impotenza della famiglia dell'uccisore di pagare, sarà tassata la Comune del franco giornale come sopra, nella quale era domiciliato l'uccisore.

Il Comando Generale incaricherà il Comando Dragoni dell'esecuzione del presente Decreto, e sarà la Tenenza locale l'immediata responsabile dell'esazione ed erogazione della pensione di cui sopra.

Oltracciò ci si riferirà, come fosse che gli altri 4 Militi non difendessero il loro Superiore, e non lo vendicassero almeno col fermo o coll'uccisione dell'assassino, ed infine si veda d'inculcare ai Militi di avvertire, in casi di arresti importanti o di servigi pericolosi, la Brigata Dragoni, alla quale potranno unirsi in sostegno, ma rimanendo sotto gli ordini del Dragone o dei Dragoni che fossero alla testa della pattuglia.

Modena, 26 ottobre 1850.

Firm. FRANCESCO.

Relazione sul Processo Santi e Guidugli.

Francesco Santi di Vergemoli, d'anni 68, padre di sei figlie e vedovo da poco tempo, fu trovato morto la mattina del 25 giugno 1850 nella propria camera da letto, e con tali ferite che chiaramente dimostravano essere egli caduto vittima di una mano omicida; e poichè il delitto era avvenuto di notte, senza testimonj, nel recinto di domestiche mura, ed essendosi trovati chiusi tutti gli accessi, meno uno che si giudicò aperto da chi stava dentro, così fu duopo ricorrere alla prova per indizj. Nel voluminoso Processo furono imputate quattro delle figlie del defunto, cioè la Lucia, maritata con Pellegrino Vangioni, la Marianna, maritata con Pietro Roni, le nubili Francesca e Giovanna, i suddetti due generi e Francesco Guidugli di Colomini, che si riteneva esecutore del misfatto per mandato degli altri sei, e tutti sette vennero costituiti sotto tale accusa.

Mentre questo Processo compilavasi, parve opportuno lo assumere in esame l'abate mitrato di Castelnuovo in Garfagnana, monsignor Saloj, indicato qual testimonio di confidenze fatte ad esso e all'avvocato Simonetti dalle Francesca e Giovanna Santi e dal Roni; ma l'Abate si ricusò per due motivi: « l'uno di avere a deporre in una causa che potrebbe » portare la conseguenza della condanna della morte » degli imputati; l'altro che, comunque le confidenze, » e consigli richiesti non gli fossero fatti in atto » di sacramentale confessione, pure il manifestarli » potrebbe ingerire grave sospetto di abuso del carattere sacerdotale, giacchè in tale qualità, non » in quella di semplice cittadino, avendo avuto con » alcuni di essi anche più volte colloquio a direzione di loro coscienza, ritiene che il loro detto » dovesse per parte di esso Abate conservarsi sotto » sigillo. » Insistendo il Tribunale e presentato il dubbio al Principe, egli così riscrisse al N. 4238 del Ministero di Giustizia: « Si abilita il Ministro

„ di Grazia e Giustizia a fare i passi opportuni e
„ regolari a Roma onde possibilmente vincere l'in-
„ concepibile opposizione del vicario Saloj a deporre
„ e venire a punire come merita l'enorme delitto
„ di cui si tratta. „

Reggio, 29 maggio 1851.

Firm. FRANCESCO.

Il Ministro troncò la quistione risguardando sconveniente l'esame del Sacerdote.

Emanava in questo Processo sentenza del Tribunale di Prima Istanza in Modena, e per esso del giudice Gaetano Fattori, li 27 agosto 1852, nella quale condannavansi i nominati Francesco Guidugli, figlio di Pietro di Calomini, in contumacia, alla morte; le due sorelle nubili Francesca e Giovanna Santi del fu Francesco alla pena straordinaria ambedue del carcere a vita; Pietro Roni di Domenico alla galera per anni 20 (venti); Pellegrino Vangioni pure alla galera per anni 5 (cinque); e Marianna Santi, moglie del suddetto Pietro Roni, al carcere per anni 5 (cinque), compresa la sofferta: tutti poi in solido all'emenda dei danni, se e come di ragione, e nelle spese di vitto e processo ecc.

Questa Sentenza, proferita, come si vede, quanto al Guidugli in sua contumacia, perchè era riescito ad evadere dalle carceri, diede luogo a nuova sentenza contraddittoria, la quale veniva proferita li 17 novembre 1853 dal Giusdicente di Modena Ercole Rossi, a ciò delegato, il quale condannava il Guidugli alla pena della galera a vita, alla rifusione dei danni verso gli Eredi dell'ucciso in solido con gli altri socj di delitto, e nelle spese di vitto e processo.

Il Decreto di Delegazione era del seguente tenore:

N. 4971.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

„ Che delegherà il Giusdicente Criminale di Mo-
„ dena a riassumere a termini delle vigenti Leggi

„ il Processo e pronunziare sentenza contro il Gui-
 „ dugli di Vergemoli in Garfagnana, già condan-
 „ nato alla morte sulla forca in contumacia qual si-
 „ cario e colpevole dell'assassinio di Francesco Santi
 „ per mandato delle di lui 4 figlie. Raccomandiamo
 „ sollecitudine nel Processo, onde non arrestare l'in-
 „ tero Processo sull'orribile parricidio, nè ritardare
 „ troppo la meritata pena ai scellerati che vi eb-
 „ bero parte. „

Firm. FRANCESCO.

D. C. PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

Intanto S. A. spiegava la premura per l'ultima-
 zione del Processo col seguente Chirografo:

N. 607.

„ Protraendosi sempre più il Processo dell'orri-
 „ bile parricidio Santi, esigiamo assolutamente che
 „ ogni settimana (il sabato) il Ministro di Grazia e
 „ Giustizia ci porti un circostanziato rapporto sul
 „ medesimo, fatto dal Tribunale competente che ha
 „ nelle mani il Processo, quand'anche i rapporti do-
 „ vessero ripetersi.

„ In totale però siamo assolutamente malcontenti
 „ di tali esitazioni che vediamo rinnovarsi ogni volta
 „ che i Tribunali trattano processi per atroci de-
 „ litti. „

Modena, 30 gennajo 1854.

Firm. FRANCESCO.

D. C. PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

Portata la causa al Tribunale d'Appello in Reggio,
 questi, con Sentenza 23 febbrajo 1853, condannava:

1.° La Francesca del fu Francesco Santi di
 Vergemoli, alla pena di morte da eseguirsi colla
 forca, e nella confisca dei beni, giusta ecc.;

2.° La Giovanna del fu Francesco Santi, pure
 di Vergemoli, alla carcere a vita;

3.º Pietro del vivente Domenico Roni, di detto luogo, alla pena della galera pure a vita.

Tutti poi, in solido all'emenda, dei danni verso gli eredi dell'ucciso Santi, e nelle spese di vitto e processo.

Dichiarava:

Che stanti come stanno le cose, non si facea luogo a condanna in odio della Marianna del fu Francesco Santi in Pietro Roni, pure di Vergemoli, e doversi questa dimettere dalla carcere a processo aperto, salvo e riservato al Fisco di procedere oltre a sopravvenienza di nuovi indizj, e giusta ecc. Assolveva infine l'eredità del fu Pellegrino Vangioni di Calomini dall'emenda de' danni, e dalla rifusione delle spese di processo e di vitto, cui era stato condannato il di lei autore colla sentenza di Prima Istanza.

Firm. TOREGGIANI, Presidente.

TAVERNARINI, VALENTI, ANGELINI e BERTANI.

Poscia nel 31 marzo 1854, passando a giudicare il Guidugli, lo stesso Tribunale lo condannava alla pena di morte, da subirsi sulla forca, nella confisca dei beni, salvo la rifusione dei danni agli Eredi dell'ucciso.

Firm. TASSONI, Presidente.

TAVERNARINI, ANGELINI, BERTANI e GARDINI.

Dissentivano per altro in quanto al Guidugli due dei Giudici dell'Appello, vale a dire li signori avvocati Angelini e Gardini, i quali opinavano doversi il medesimo condannare soltanto alla galera in vita.

Portata la causa al Tribunale Supremo di Revisione, e tre Consiglieri di esso essendo impediti per legge, facea d'uopo delegare altri individui che ne facessero le veci, i quali essendo stati proposti dal Ministro, S. A. R. rescriveva:

N. 2490.

« Visto essere per legge impedito il Presidente e
» due Consiglieri del Tribunale di Revisione dal
» giudicare nella causa troppo famosa del parricidio
» Santi, approviamo le qui proposte sostituzioni, or-
» dinando che non si mettano altri indugi allo sbrigo
» di tal causa, onde si faccia finalmente la voluta
» giustizia dei rei. »

Praga, 7 maggio 1854.

Firm. FRANCESCO.

D. C. PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

Il Supremo Tribunale pertanto, composto del Con-
sigliere Luigi Boni e ff. di Presidente, dei Consi-
glieri Edmondo Musi, Romualdo Manini, Tomaso
Borsari e Luigi Battilani, e degli Aggiunti Giudici
Supplenti, Presidente Santo Barbieri e Vice-Presi-
dente Odoardo Manganelli, li 30 dicembre 1854 con-
dannava:

1.° La Francesca Santi, alla pena della carcere
a vita ;

2. La Giovanna Santi, alla pena parimenti del
carcere per anni venti ;

3.° Roni Pietro, alla pena della galera per
anni venti ;

4.° Guidugli Francesco, parimenti alla pena
della galera per anni venti ;

E dichiarava:

Che stanti come stanno le cose, non si fa luogo
a condannare la Marianna del fu Francesco Santi,
e doversi questa dimettere dalla carcere a processo
aperto, salvo e riservato al Ducal Fisco di proce-
dere oltre a sopravvenienza di nuovi indizj.

Assolversi, come si assolve, l'eredità del fu Pelle-
grino Vangioni dalla emenda dei danni e dalla ri-
fusione delle spese di vitto e processo, cui era stato
condannato il Vangioni istesso in Prima Istanza.

Ha poi condannato li predetti Francesca e Giovanna sorelle Santi, e li Pietro Roni e Francesco Guidugli, tutti in solido, all'emenda dei danni verso chi di ragione e nelle spese di vitto e processo.

BONI, anz. ff. di Presidente.

MUSI, BORSARI, MANINI, L. BATTILANI, S. BARBERI, MANGANELLI.

Anche questa decisione non passava senza dissensi, mentre i consiglieri Boni e Borsari e il supplente Barberi erano di parere che la Francesca Santi dovesse condannarsi a morte, e li Roni e Guidugli alla galera in vita. Questo dissenso vedesi postillato a matita da S. A. R. in alcuni luoghi, e specialmente a pagina 17, di fronte ad una argomentazione a carico delle sorelle Santi, si leggono di fronte le parole: *Argomento concludentissimo*; — e alla pagina 19 le altre: *Argomento senza eccezione trascurato affatto dagli altri sei Consiglieri*; — a pagina 31, di fronte all'argomento che si trae da una certa ammissione fatta dalla Lucia Santi, leggesi: *Non si capisce come non si valuti tale confessione*; — a pagina 33, di fronte ad un argomento con cui si tende ad escludere dal giovare alla Francesca Santi la scusa dell'età minore, leggesi: *V'è anche il paragrafo relativo che mette a pari condizione quelli che superano i 18 anni*; — a pagina 36 di fronte alla citazione di due decisioni del Supremo Consiglio del 1791 e 1796, leggesi: *In tempo che il Giudice faceva da giudice e non da difensore del reo*; alla pagina 37, di fronte infine a quel tratto del dissenso in cui si argomenta essere il Roni uno dei più attivi, se non il principale mestatore della trama, e si propone la pena della Galera in vita, leggesi: *Se era il principale mestatore, perchè non la morte? La stessa A. S. sulle prescritte Sentenze emetteva la seguente Risoluzione*:

N. 55.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

„ Visto la Sentenza pronunciata contro le impu-
„ tate di parricidio Santi, o connivenza con esse,
„ cioè tre sorelle Santi, di cui una maritata in Roni,
„ il suddetto Roni, l'imputato qual sicario Guidugli
„ nonchè l'eredità dei conjugi Vangioni;

„ Visto il dissenso di tre Consiglieri sopra sette
„ giudicanti;

„ Vista l'enormità dell'imputazione e l'inaudita
„ unione di sette scellerati di primo ordine, di cui
„ cinque viventi;

„ Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo che
„ si sospenda l'intimazione e l'esecuzione della Sen-
„ tenza;

„ Che i prevenuti siano custoditi come finora in
„ carceri isolati e separati;

„ Che finalmente si passi in copia la Sentenza
„ ed il dissenso dei tre Consiglieri al Ministro degli
„ Affari Esteri, insieme ad una copia del Codice cri-
„ minale, sul quale si pronunziò la Sentenza ed al
„ Bollettino delle Leggi Estensi, il qual Ministro degli
„ Affari Esteri ha da Noi di già gli ordini opportuni
„ in proposito. „

Venezia, 10 del 1855.

Firm. FRANCESCO.D. C. PARISI, *Segretario di Gabinetto.*

Prot. N. 56.

Al Ministro degli Affari Esteri.

Avendo Noi dei gravi motivi per desiderare un
Voto sulla Sentenza pronunciata il 30 dicembre
1854 dal Supremo Tribunale di Revisione contro tre
sorelle Santi imputate di parricidio, certo Pietro
Roni, marito di una di costoro, complice principale,
e Francesco Guidugli, imputato quale sicario pagato

dai sopradetti, nonchè contro l'eredità dei coniugi Vangioni, defunti in carcere;

Abbiamo ordinato al Ministro di Grazia e Giustizia di rimettere al Ministro degli Affari Esteri copia della Sentenza e del dissenso dei tre Consiglieri, insieme ad una copia del Codice sul quale furono giudicati e del Bollettino delle Leggi.

Intendiamo quindi che il Ministro degli Affari Esteri ufficj il Cardinale Segretario di Stato di Sua Santità, onde la Santità Sua conceda che il Tribunale sì giustamente celebre della Rota Romana riveda la Sentenza stessa, il dissenso dei tre Consiglieri, e dove essa lo trovi necessario, anche l'intero Processo che le sarebbe dietro formale richiesta inviato in originale, e riveduta la Sentenza, se non l'intero Processo, chieda che la suddetta Rota Romana ci possa spedire il di lei voto sulla Sentenza stessa, esprimendo, ben inteso in caso di dissenso, la sua propria opinione su un sì esecrabile caso.

Venezia, 10 gennajo 1855.

Firm. FRANCESCO.

Intanto veniva a morire Francesco Guidugli per consunzione procedente da piaghe cancrenose; locchè fatto conoscere al Principe, emetteva egli il seguente Decreto:

N. 3354.

« Visto come la Giustizia Divina ha supplito al
» non fatto in questo orribile caso, come in tanti
» altri, dalla Giustizia umana, cioè dai nostri Tri-
» bunali ».

Pavullo, 12 luglio 1855.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario*.

E a notare che la Lucia Santi non figura nelle condanne, perchè defunta già durante l'informativo Processo.

La Rota Romana, nella Sessione 6 agosto 1855, Ponente il decano monsignor De-Silvestri, proferiva il suo voto opinando

“ 1.^o Francesco Guidugli, come reo convinto di
 „ assassinio *ex mandato*, meritare la pena di morte,
 „ oltre le pene conseguenti pegli effetti civili, or-
 „ dinate dal Codice Estense, come e verso chi di
 „ ragione;

“ 2.^o Francesca Santi, sebbene correa e respon-
 „ sabile, per cagione pure del di lei sesso e dell'età
 „ sua, meritare la pena straordinaria del carcere
 „ in vita, oltre le pene conseguenti, come sopra;

“ 3.^o Giovanna Santi meritare ugualmente e
 „ per lo stesso titolo, e per le stesse cause, anche
 „ più attenuanti a di lei riguardo, la pena straor-
 „ dinaria del carcere per anni venti, oltre le altre
 „ pene conseguenti, come sopra;

“ 4.^o La eredità di Pietro Roni, siccome correo
 „ e complice nel commesso mandato, doversi con-
 „ dannare per tutti gli effetti civili a forma di
 „ legge;

“ 5.^o Marianna Santi doversi, per mancanza di
 „ sufficienti prove, dimettere dal carcere a processo
 „ aperto;

“ 6.^o L'eredità poi di Pellegrino Vangioni, per
 „ mancanza di prove della di lui complicità, doversi
 „ assolvere del tutto ”.

Pervenuto questo voto a S. A. R. essa risolveva:

N. 4351.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

“ Avendo Noi letto il voto del Tribunale della
 „ Rota Romana in ordine al Processo contro gli
 „ autori e complici dell'assassinio del Francesco Santi
 „ di Vergemoli, avvenuto in giugno 1850, e risul-
 „ tando esso per le tre sopravvivenenti figlie dell'as-
 „ sassinato conforme alla Sentenza pronunciata dal
 „ Tribunale di Revisione, benchè quanto al sicario,
 „ ora defunto, la Rota Romana opinasse per la morte,
 „ così ordiniamo:

„ 1.º Che il voto avuto in copia autentica dal
„ Ministro degli Affari Esteri si conservi sia nel-
„ l'archivio del Ministro di Grazia e Giustizia o
„ presso il processo stesso, dopochè i Consiglieri ne
„ avranno preso cognizione;

„ 2.º Che si dia esecuzione alla Sentenza quanto
„ alle due colpevoli condannate;

„ 3.º Che quanto all'inquisita dimessa a pro-
„ cesso aperto, si consegna al Buon Governo, il quale
„ le assegnerà un luogo di relegazione, non poten-
„ dosi tollerare lo scandalo che l'imputata anzi, in-
„ diziata, di una complicità, quand'anche remota, ad
„ un sì enorme delitto si trovi nel proprio paese
„ in piena ed intera libertà e senza sorveglianza. „

Massa, 7 ottobre 1855.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segretario.*

La Marianna Santi fu in conseguenza di questo Decreto relegata a Carpi, poi a Sassuolo, indi a Nonantola, con ordine di recarsi ogni sera al recinto delle carceri per esservi custodita nella notte. Ella non ha recuperata la sua libertà se non dopo il mutamento di cose avvenuto nel giugno 1859, avendo S. A. R. ricusato sempre di far grazia.

Per non interrompere il corso della causa principale, abbiamo riserbato ad espor qui un incidente di quella, il quale risulta dalli seguenti Chirografi.

Prot. N. 5637.

Al Ministro di Buon Governo.

Nel leggere la Sentenza pronunciata sull'orribile assassinio commesso la notte del 24 al 25 giugno 1850 in Vergemoli sopra Francesco Santi da certo Guidugli, fuggiasco, e per mandato di certi Roni e Vangioni, nonchè delle quattro figlie dell'ucciso, di cui una è ora morta, pur troppo verificammo la solita tendenza all'impunità nel Giudice, irregolarità

nel Processo della Giusdienza locale di Gallicano a vantaggio dei rei, condotta riprovevole nel dottor Simonetti e nell'abate Saloj di Castelnovo; finalmente la fuga del sicario dalle Carceri. Perciò ordinammo al Ministro di Grazia e Giustizia di chiamare a Modena l'intero Tribunale di Gallicano di allora, più il dottor Simonetti, nonchè chiunque avesse avuto custodia del Guidugli, fuggito di carcere, onde sottoporli tutti qui ad un'inquisizione speciale. Mentre si avverte di ciò il Buon Governo, si ordina al medesimo di vegliare che gli individui chiamati a Modena non indugino di ubbidire, in caso diverso li farà tradurre dalla Forza e deporre in Cittadella.

Nello stesso tempo il Buon Governo faccia una eguale inquisizione sul molle procedere della Polizia locale in quell'occasione, benchè fortunatamente i rei, rimanendo in paese per più giorni, cadessero in mano alla Giustizia.

In ogni modo gl' Impiegati di Polizia, rendendo ragione del loro operato, potranno forse dare ulteriori lumi sulla decisamente cattiva condotta della Curia processante di Gallicano.

Si ordinerà per ultimo che anche ora si spieghino le indagini sopra luogo su tutti quelli, soprattutto funzionarj, che non fecero il loro dovere o cercarono con tutti i mezzi di nascondere in quel tempo la verità alla Giustizia.

Si scriva all'estero pel possibile fermo e consegna del Guidugli, che probabilmente sarà in Toscana od in Corsica.

Modena, 30 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

Prot. N. 5638.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

Dalla lettura della Sentenza pronunciata in Prima Istanza contro l'assassino, i mandanti e complici della morte di Santi Francesco di Vergemoli, av-

venuta la notte dal 24 al 25 giugno 1850, rileviamo con sorpresa e sdegno che la Curia Criminale di Galliciano non fece il suo dovere, e quindi ordiniamo che tutti i membri componenti la medesima vengano sospesi dai loro impieghi e chiamati a Modena a render conto dell'irregolare loro operato davanti ad una Commissione che ci proporrà il Ministro di Grazia e Giustizia di nominare.

Si chiamerà pure a Modena il dottor Simonetti di Castelnovo a render conto dell'indegno modo con cui stragiudizialmente ed in Giudizio cercò di salvare le figlie parricide, sotto pena di venire tradotto alla Forza pubblica se tardasse ad ubbidire.

Si scriverà a Monsignor Vescovo di Massa, indicandogli l'incredibile condotta del Vicario di Castelnovo, monsignor Saloj, che col Simonetti cercò tutte le vie per nulla svelare, benchè avesse avuto ordine dal detto Monsignor Vescovo di deporre tutto ciò che sapeva.

Ove Monsignor Vescovo non credesse di potere agire contro il Saloj per una simile condotta, specialmente disdicevole ad un Sacerdote che deve cercare che Giustizia sia fatta su così orrendi delitti, e giammai deve desiderarne l'impunità, Noi sottoporremo il caso, ove occorra, anche alla Santa Sede, unitamente a tutto il racconto del fatto per provocare misure di rigore contro il suddetto abate Saloj.

Si arresteranno e si tradurranno in carcere, pure a Modena, tutti i custodi e chiunque era responsabile della custodia del sicario Guidugli, fuggito dalle carceri, e così dalla pena capitale a cui era condannato.

Il giudice Fattori dovrà esso pure rendere ragione del suo operato, soprattutto nella Sentenza, d'un'immorale mitezza, pronunziata contro il Roni, il Vangioni, e Marianna Santi.

Prescriviamo l'immediata esecuzione di questi Nostri Ordini, ed attendiamo il riferito che gli inquisiti siano in Modena, onde sottoporli all'inquisizione

ordinata, che, tranne pei custodi delle carceri, potrà, almeno per ora, essere a piedi liberi.

Modena, 30 novembre 1852.

Firm. FRANCESCO.

Prot. N. 920.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

La Sentenza pronunciata dal Tribunale d'Appello in Reggio contro le figlie del fu Francesco Santi di Vergemoli, convinte di parricidio in unione ad altri loro complici, facendo risultare difettosi i primi e più interessanti esami praticati dalla Giusdizienza di Galliciano, e ciò per incuria dei Cancellieri, ed in séguito forse del Giudice, che in quel momento riteniamo essere stato assente,

Decretiamo quanto segue:

1.° Si sospendano dalle loro funzioni attuali, qualunque esse siano, tutti i componenti il Tribunale, ossia la Giusdizienza di Galliciano all'epoca del commesso delitto, cioè nel giugno 1850, e che ebbero parte in tali esami difettosi o fatti con incuria;

2.° I medesimi dovranno comparire immediatamente in Modena a rendere conto della loro condotta;

3.° Egualmente dovrà comparire in Modena il dottor Simonetti di Castelnovo di Garfagnana;

4.° Il Giudice di Prima Istanza, che pronunciò un'assurda Sentenza, in cui cerca di scusare le figlie parricide mettendo per circostanza attenuante la *debolezza del sesso*, verrà pure sospeso dall'attuale suo impiego e dovrà comparire a rendere conto della sua condotta;

5.° Ci riserviamo a combinare con Monsignor Vescovo di Massa le misure da prendersi al caso contro Monsignor Vicario di Castelnovo, Saloj, per essersi rifiutato a deporre contro le colpevoli figlie dell'ucciso Santi;

6.° Il Ministro di Grazia e Giustizia eseguirà senz'indugio e sotto la sua più stretta responsabilità quanto ordiniamo col presente Decreto, e nello stesso tempo ci proporrà i membri di una Commissione che col massimo rigore dovrà indagare se i sopradetti mancarono per inerzia, incapacità o dolo.

Vienna, 26 febbrajo 1853.

N. 954.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

« Facendosi luogo al giudizio di Revisione nella Causa Criminale del parricidio Santi, ed essendo Noi tenuti per obbligo di coscienza a provvedere che agli autori e complici di così atroce delitto venga inflitta la debita pena;

» Ordiniamo che il Supremo Tribunale di Revisione abbia nella causa di cui si tratta a giudicare indistintamente di tutti i rei che formano il soggetto della Sentenza di appello. Vogliamo inoltre che, proferita la decisione, il Tribunale Supremo ci faccia un rapporto:

» 1.° Sulla irregolarità e trascuratezza che siano da attribuirsi al Giudicante ed ai Cancellieri dai quali venne compilato il processo, nonchè a qualunque altro che abbia avuto parte in quel processo e nella custodia di rei;

» 2.° Sulle mancanze di cui si siano resi responsabili il dottor Simonetti, come testimonio, e il giudice Fattori nella Sentenza di Prima Istanza.

» Il Tribunale Supremo ci proporrà in pari tempo le misure che fossero da prendersi contro ciascuno dei predetti individui, a salutare esempio di chi per l'avvenire sarà per trovarsi in eguali circostanze.

» Questo Nostro decreto modifica l'anteriore Nostro sullo stesso argomento, che è datato da Vienna. »

Venezia, 9 marzo 1853.

Firm. FRANCESCO.

D.^r CARLO PARISI, Segr. di Gabinetto.

Il Tribunale Supremo riferiva li 22 ottobre di essere in voto:

1.^o Che contro il cancelliere Cavazzoni, ora in disponibilità con due terzi dello stipendio che da lui si percepiva come Cancelliere nella Giusdizienza di Minozzo, coll'esercizio della Procura nanti la Giusdizienza di Scandiano, e ciò sino a nuova Sovrana Disposizione, non vi sia luogo ad ulteriore misura;

2.^o Che il Giusdicente Lucchesini, ora Avvocato de' Poveri in Reggio sino dal 28 dicembre 1850, abbia a conservarsi nell'attuale impiego;

3.^o Che attesa l'avvenuta morte del giudice Fattori sia cessata la causa di qualunque proposizione, la quale in qualunque evento, per le cose di sopra notate, non avrebbe potuto essere che favorevole;

4.^o Che non siano contabili di colpa il dottor Simonetti ed i cancellieri Ortalli, Girolami e Martinelli.

5.^o Che non si faccia luogo ad ulteriori misure contro il Custode Francesco Azzi.

Modena, 22 ottobre 1855.

Pel Supremo Tribunale di Revisione,

L. BONI, *ff. di Presidente.*

Al séguito di questo voto il Duca rescrisse:

N. 4585.

« Visto, senza maravigliarci, l'esito delle ricerche fatte dal Supremo Tribunale sul processo Santi e sulle irregolarità, riconosciute in parte ma scusate del tutto nelle conclusioni; per cui si metterà agli atti questo tristo affare, mentre non dubitiamo che l'ordine di dar finalmente corso alla Sentenza per le poche superstiti colpevoli sarà stato eseguito. »

Agnano, 28 ottobre 1855.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

S. A. R. veniva in determinazione di fare acquistare dalla Camera Ducale la casa dove era stato ucciso Francesco Santi; ed essendovi qualche difficoltà per la circostanza di un condominio, eliminate queste finalmente e fatto l'acquisto in contraddittorio di un curatore all'Eredità del medesimo Francesco Santi, il Duca (come risulta da Dispaccio del Ministero delle Finanze 2 luglio 1856 N. 6381), volendo che nella mancanza del pubblico esempio per tale orribile misfatto, avvenuta per una serie di circostanze deplorabili e per la seguita morte di quasi tutti i rei durante il processo, siavi almeno un atto che vi supplisca in qualche modo, si è benignamente degnata, con venerato Rescritto d'jeri, N. 2462, di disporre quanto segue:

1.° Che la predetta Casa, ora camerale, venga demolita fino dalle fondamenta.

2.° Che tale demolizione si faccia colla massima solennità possibile alla presenza delle Autorità della Provincia e Comunali.

3.° Che sia letto un breve sunto della Sentenza e dei motivi di tale demolizione prima d'intraprenderla.

4.° Che l'area acquistata dalla Ducal Camera venga ceduta a qualche Chiesa od Opera Pia, su di che verrà da questo Ministero sottoposta al Duca l'analoga proposizione.

Appendice alla Relazione Santi.

Riscontri dati alla Commissione compilatrice della presente Raccolta dalle Delegazioni di Pubblica Sicurezza in Carpi ed in Sassuolo.

Carpi, 3 agosto 1859.

Emerge di fatto anche da questi Atti, che la Marianna Santi di Vergemoli, con foglio dell'ex Assessorato di Buon Governo 27 ottobre 1855, venne per relegazione accompagnata all'ex Commissariato politico in questa città, onde fosse sorvegliata di giorno e custodita di notte nelle carceri di Polizia. Il sud-

detto foglio contraddistinto dal N. 5778 P. G. prescriveva che la suddetta donna dovesse di giorno incombere a procacciarsi un mezzo di sussistenza, ed un luogo di ricovero per la notte, al qual punto sarebbe cessata la corrisposta della razione e la di Lei notturna custodia nelle carceri.

Nel 24 dicembre successivo, questo Commissario informava l'Assessorato che la Santi non aveva trovato ancora nè mezzi di sussistenza, nè luogo di ricovero; dietro di che lo stesso Assessore, con altro foglio N. 350 del 21 gennajo 1856, disponeva per la continuazione della precedente misura per un altro trimestre.

Finalmente, dietro eccitatoria dell'Ufficio locale, 9 aprile 1856, il ripetuto Assessore ne estendeva illimitatamente la durata sino a *nuova disposizione*, con Dispaccio del 19 stesso mese ed anno N. 1846.

Da quell'epoca null'altro emerge da questi Atti fino al 22 agosto dello stesso anno 1856, epoca nella quale il ripetuto Assessore, con lettera 4223 P. G., ordinava al Commissario locale di far accompagnare in vettura a disposizione di quell'Ufficio la Santi, che per *motivi particolari* moventi il Ministero di lui Superiore, dovea essere passata a Sassuolo colla stessa condizione portata dall'originario Dispaccio 27 ottobre 1855.

Altrettanto venne eseguito nel 26 dello stesso mese d'agosto 1856, senza che di null'altro consti in progresso fino al giorno d'oggi, nemmeno della ricevuta e riscontro, che pure per regolarità richiedeva la remissoria di questo Ufficio N. 1828, portante quell'ultima data.

È dispiacente quindi il sottoscritto di non poter fornire a codesta Eccelsa Magistratura dati ulteriori e positivi, e data così evasione all'ossequiato di Lei foglio N. 4, P.^o II. del 1.^o corrente, resta coll'onore di rassegnarle la sua più distinta stima ed alta considerazione

D.^r BARTOLI.

PIZZARELLI, Cancelliere.

Sassuolo, 10 agosto 1859.

« La Marianna Santi, vedova Roni, di Vergemoli, venne relegata in questo Paese sulla fine dell'agosto 1856, per ordine del Buon Governo, come risulta da lettera dell'ex Assessorato del B. G. stesso del 27 agosto detto anno N. 4293, con obbligo però di costituirsi ogni sera in queste carceri di Pubblica Sicurezza per pernottarvi, lasciandola libera nel giorno per procurarsi i necessarij mezzi di sussistenza.

Durante sua dimora in questa nobil terra, la Santi fece la conoscenza di una famiglia presso cui ogni giorno si recava ad occuparsi nel lavoro di telajo, restituendosi poi tutte le sere all'*Ave Maria* alle locali carceri, ove effettivamente pernottava.

Nel mattino del 13 maggio 1857 sortì dalle carceri, e per non avervi fatto più ritorno nè fra la giornata nè alla sera, il carceriere ne diè tosto avviso a questo Ufficio a scarico di suo dovere, e d'allora in poi la donna in discorso non vi fece più capo.

Altrettanto partecipo alle SS. LL. Illustr.^e ad evasione del foglio 5 corrente N. 13, ed ho l'onore di confermarmi con distinta stima e considerazione.

D.^r CARLO BOSETTI.

Relazione sull'affare Gianfranchi e Borghetti.

Nel 21 marzo 1848 accadde in Avenza un movimento popolare, e nel tafferuglio venne disarmato un vice-brigadiere dei dragoni, Luigi Alberti, e feriti i dragoni Luigi Della Casa e Giuseppe Pisa.

Ricuperata dal Governo Estense la provincia di Massa, e reputandosi non compreso quel fatto nell'ammnistia, furono processati li Jacopo, contumace, e Giuseppe, padre e figlio Gianfranchi, Ercole Bagnoni, Vitale Menconi, Giuseppe Borghetti, Domenico Vatteroni e Celidonio Ragaglini, del paese stesso.

Su questo emanò Sentenza del Giudice di Prima Istanza in Carrara, il quale

1.^o Dichiarò doversi dimettere a processo aperto i detenuti Vitale Menconi, Ercole Bagnoni, Celi-donio Ragaglini e Domenico Vatteroni;

2.^o Condannò Jacopo Gianfranchi, contumace alla procedura, alla pena di anni due di carcere; Giuseppe Gianfranchi, detenuto, al carcere fin qui sofferto; e Giuseppe Borghetti, nella pena di un anno di carcere, compresa la sofferta.

Ed inoltre tutti tre li condannati ed in solido nell'indennità di ragione a prò dell'offeso Della Casa, e gli ultimi due nelle spese di vitto e processo.

Resa nota a S. A. questa Sentenza, prescrisse:

N. 1830.

« Siccome il dragone, che noi abbiamo veduto posteriormente, rimase storpiato ed inabile a qualunque lavoro, per cui gode pensione a carico esclusivo del paese di Avenza, ci sembra che le condanne sieno eccessivamente miti, e quindi, riveduta la Sentenza, se essa non contentasse pienamente, si rimetterà il processo al Tribunale d'Appello. »

Modena, 14 marzo 1851.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Interpellato in proposito il Procuratore Fiscale in Massa, dichiarò di non avere interposto appello contro la Sentenza succitata, perchè, in quanto ai dimessi per mancanza di prova, era stato esso pure in voto per la dimissione; quanto poi a Jacopo Gianfranchi, perchè anche per esso la Sentenza era riescita conforme al voto fiscale; e quanto, infine, agli altri due, perchè poca essendo la differenza tra le sue conclusioni e la Sentenza, la pendenza di un Giudizio di Appello avrebbe fatto subire ai rei una carcerazione più lunga di quella per la quale esso

Procuratore Fiscale aveva opinato. Non ostante questo voto, con Rescritto riferito 14 marzo, venne rimessa la causa al Tribunale d'Appello in Massa, il quale, con Sentenza 8 maggio 1852, dichiarava:

1.^o Ben giudicata la dimissione dal carcere per insufficienza di prove e di indizj a sostenere i reati rapporto ai medesimi Vitale Menconi, Ercole Bagnoni, Celidonio Ragaglini e Domenico Vatteroni;

2.^o Condannò

Il Gianfranchi Jacopo, contumace, alla pena di anni quattro di ferri;

Gianfranchi Giuseppe alla pena di anni quattro di carcere; e

Borghetti Giuseppe alla pena di anni due pure di carcere, compresa la sofferta in quanto a questi ultimi due.

3.^o E condannò tutti e tre, li Gianfranchi e Borghetti, in solido nelle spese di causa e alla indennità di ragione a pro dell'offeso individuo.

Sottoposta a S. A. R. questa Sentenza, rescriveva:

Prot. N. 3171.

« Vista la Sentenza del Tribunale d'Appello in ordine al ferimento e crudele maltrattamento del dragone Della Casa per parte del popolaccio rivoluzionario di Avenza il 20 marzo 1848, troviamo la medesima giusta, ed approvandola, s'incarica il Ministro di Grazia e Giustizia a far rimarcare al Giudice che diede la prima Sentenza come egli agì malamente verso dei delinquenti, che anche in forza delle loro tendenze sovversive e nemiche al nostro Governo non meritavano alcuna grazia o riguardo. »

19 giugno 1852.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, Segr. di Gabinetto.

Li condannati ebbero ricorso in Revisione per titolo di nullità assoluta contro la Sentenza d'Ap-

pello, dichiarandola tale perchè proferita a loro insaputa, e invocando anche il favore dell'ammnistia. Il Tribunale Supremo, scorgendo interposto il ricorso in tempo che non era conosciuto il Chirografo 19 giugno, fece rapporto dell'emergente in data 9 agosto 1852, firmato Valeriani, vice-presidente, Boni e Musi, e dimandando norma di contegno; al che S. A. rescrisse:

Prot. N. 4029.

« Trattandosi di Sentenza da noi approvata, non si fa luogo alla revisione, e ci meravigliamo che l'Appello abbia appoggiato un tal ricorso. »

13 agosto 1852.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

**Relazione sul Processo contro Ferdinando Zona
domiciliato a Samone.**

Il Zona fu costituito reo dalla Giusdizienza di Guiglia per omicidio doloso nella persona di Francesco Brascaglia, e il Tribunale di Prima Istanza, con Sentenza 16 marzo 1850, condannò il Zona a cinque anni di carcere, alla pecuniaria di 25 scudi d'oro, all'emenda dei danni verso la famiglia dell'ucciso ed alle spese di vitto e processo. Ma l'Appello, con Sentenza 25 luglio di detto anno, per mancanza di prove, assolse il Zona, *rebus sic stantibus*, dal contestatogli reato, salvo di riaprire il Processo al sopravvenire di prove.

Resa nota questa Sentenza a S. A. R., e fatta supplica dalla vedova del Brascaglia, S. A. R., con Rescritto spedito al Ministero di Buon Governo col N. 3590 del 1852, decretò: « Rimesso al Ministero di Grazia e Giustizia, che ci presenterà la Sentenza assolutoria circa l'omicidio di cui chiedemmo informazioni alla Polizia. La chiediamo per avere Noi ogni giorno più motivi di essere malcontenti dell'impunità che hanno nel Nostro Stato i più

gravi delitti. Intanto l'uccisore pagherà 30 franchi mensili di pensione alla famiglia dell'ucciso, e ciò sinchè l'assassino viva. »

Modena, 17 luglio 1852.

Firm. FRANCESCO.

Relazione sul Processo contro Giuseppe Majoli.

Condannato il Majoli dal Tribunale di Prima Istanza in Reggio, con Sentenza delli 30 giugno 1854, alla galera per 20 anni, ed in solido colla sorella di lui Domenica alla rifusione dei danni alla famiglia di Domenico Costi e nelle spese di vitto e processo, e ciò pel titolo d'omicidio doloso del suddetto Costi; il Tribunale d'Appello in Reggio, con Sentenza 15 dicembre 1854, mutava la pena in 12 anni di carcere e accessori come sopra.

Ricorreva la moglie del condannato Majoli a S. A. R. per essere esonerata dalle spese, la cui esazione, per la quale il Fisco praticava gli atti forzosi, riducevala alla assoluta mendicizia.

Il Ministro, con sua Relazione N. 2550, presentava le preci di quella e conchiudeva nei termini seguenti:

« Presento alla R. A. V. supplica della Boret-
ti Majoli per la sovrana disposizione intorno alla
medesima, facendomi lecito di osservare che con-
cedendo la grazia implorata da essa donna, non
si beneficia il reo, ma l'innocente sua famiglia,
che resterebbe avvolta nella miseria qualora ve-
nisse spogliata di quelle poche sostanze. »

S. A. R. peraltro rescrisse:

Prot. N. 3351.

« Non si fa luogo alla domanda, perchè in certi
casi atroci anche la famiglia deve soffrire, come
nei confischi ecc., ed infine dopo i 12 anni l'in-

degno assassino godrebbe egli pure di questa grazia. »

12 luglio 1853.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Relazione intorno al Processo Cafaggi ed altri.

Mentre dal Tribunale di Prima Istanza in Carrara, procedeasi contro li fratelli Cafaggi, Bassi e Pelliccia di Bedizzano, profughi o latitanti, per omicidio nella persona di Giuseppe Figaja, di detto luogo, la vedova di questo ricorse a S. A. R., che sotto il N. 4046 rescrisse:

« Al Ministro di Grazia e Giustizia

» Si accorda alla petente un sussidio di un franco il giorno, a carico dei presunti rei dell'uccisione di suo marito, i quali, se verranno assolti, verranno allora da Noi rimborsati. »

Pavullo, 22 agosto 1839.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Misure straordinarie nella causa d'infanticidio ad imputata opera di Giovanna Vincenza Spadoni di Viano, pendente davanti al Tribunale di Terza Istanza in Reggio.

N. 3633.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Milano, 14 gennajo 1858.

« Giovanna Vincenza Spadoni di Viano, detenuta in Reggio sotto capitale accusa d'infanticidio, del quale è confessa, ebbe ad andar soggetta in carcere a sì strani ed intensi accessi nevralgici ed isterici, da lasciarla per ore ed ore fuor de' sensi e da metterla,

a parere de' medici, in prossimo pericolo di ingestione cerebrale e di morte.

« Per l'intensità di tali convulsioni, che ogni più lieve emozione basta a promuovere, e alle quali niun rimedio dell'arte ha giovato, era cosa estremamente delicata e difficile il far luogo al pubblico dibattimento, nel quale è di stretto rigore la presenza dell'imputato. Presa tuttavia ogni più diligente precauzione, scelte le più favorevoli circostanze, ommesso anche, per quanto era possibile, il solenne apparato giudiziario, fu due volte tentato il dibattimento nel 29 luglio e 22 dicembre dello scorso anno; ma violenti accessi convulsivi sorpresero sempre l'accusata, interrompendo la seduta, senza speranza ormai di poterla riprendere con qualche probabilità di migliore riuscimento: rifiutandosi del resto l'imputata di acconsentire che il dibattimento possa tenersi in di lei assenza.

« Il caso veramente straordinario di una sì permanente incapacità fisica dell'imputata ad assistere all'udienza non è contemplato dal vigente Codice, nè dalle altre legislazioni affini; e le Autorità giudiziarie mancherebbero di un lume e di una norma di contegno.

« Nel silenzio adunque della legge, l'ossequioso sottoscritto si rivolge per le opportune istruzioni all'Oracolo sovrano, rappresentando che nello stato delle cose non altro resterebbe che di mantenere a tempo indefinito in carcere l'accusata, coll'ingente dispendio che importa la di lei cura, e di collocarla in qualche idoneo stabilimento di sicurezza; quando non credesse meglio l' A. V. R. di rendere il corso all'interrotta processura, derogando nella sovrana Autorità sua al legale requisito della presenza dell'imputata al dibattimento.

L'ossequioso Ministro,

COCCHI. »

Al quale rapporto fu dal Principe opposto il Decreto:

» Per render quieta la coscienza del giudice è necessario che vi sieno le prove legali e che possa aver luogo la difesa.

» Ora il delitto in genere è provato, l'imputata è confessa, la sua incapacità a comparire in giudizio non toglie nulla alla prova testimoniale.

» Finalmente, non amando noi che nè la pazzia, nè le convulsioni si diffondano troppo ed attacchino tutti gli imputati di enormi delitti, i quali pur troppo vanno tuttodì aumentando, Decretiamo che si stia all'ultima proposta qui fattaci, cioè che si prosegua il giudizio contro la Spadoni, al bisogno anche senza il di lei personale intervento. »

Modena, 15 gennajo 1858.

Firm. FRANCESCO.

D.^r PARISI. *Segr. di Gabinetto.*

Il rifiuto di uno dei giudici ad intervenire al giudizio, appunto in vista dell'emanata sovrana determinazione, oppose ostacoli alla di lei esecuzione, di guisa che, anche per le osservazioni in proposito di altri magistrati e del difensore, si dovè necessariamente soprassedere al giudizio. Fu allora che il Ministro di Grazia e di Giustizia, prendendo nella dovuta considerazione le riflessioni nella specie a lui sottoposte dalla magistratura, rassegnava relazione al Principe per un provvedimento; della quale si trascrive fedelmente la parte finale.

« L'accusata insiste per volersi trovare presente, allegando interessarle fare delle dichiarazioni e intendere ripetere testimoni; e il difensore, scusandosi colla necessità di coscienza congiunta all'ufficio della difesa, fa conoscere di ritenersi obbligato a sostenere a pro della sua cliente la tesi, che in giudizio capitale non si possa divenire in nessun caso all'applicazione della pena ordinaria, dove sia passato sopra alla formalità di rigore, cioè del di-

battimento, che nell'attuale legislazione tiene luogo dell'altra, che nel sistema precedente chiamavasi legittimazione del processo, e che era condizione *sine qua non* d'un regolare giudizio, ma che la provvida legge rendeva effettuabile in qualsivoglia circostanza meno preveduta o prevedibile.

« Questa inattesa obbiezione e difficoltà hanno impegnato le più mature e coscienziose diligenze e considerazioni del Ministro di V. A. R.; il quale per una parte è perfettamente rassicurato sulla più esatta verità di ciò che riguarda alle morbose affezioni della donna, alla violenza e pericolo dei sintomi relativi, ed agli impedimenti indi provenuti all'ultimazione del giudizio; e per l'altra non può nè deve dissimulare il peso delle nuove difficoltà messe innanzi dalla difesa in ordine alla forza ed estensione giuridica dell'adottato temperamento eccezionale, a riscontro di tutte le altre affini legislazioni contemporanee, le quali non privano il reo del presidio del dibattimento nei casi d'incolpabile impotenza a potervi assistere. »

E sotto la data del 25 maggio 1858 ed in N. 1221 P. G. il Ministro medesimo dichiarava:

IL MINISTRO

« In séguito di sovrana abilitazione riportata *vivæ vocis oraculo* in udienza del 22 corrente in Reggio,

« Autorizza il Tribunale di Terza Istanza in Reggio a sospendere indefinitamente il dibattimento,

« Essendo già decretato un traslocamento dell'inquisita in via di sperimento e di cura.

COCCHI.

E difatti, con lettera N. 1260 del 27 maggio, il prefato Ministero invitava quello di Buon Governo « a far tradurre la Spadoni nello stabilimento penitenziario di Bomporto, sotto buona guardia, per

essere ivi tenuta in osservazione e cura fino a nuova superiore determinazione. »

Estratto del Processo N. 13 compilato dall'auditorato Militare Generale Estense contro Vincenzo Romei fu Domenico di Castelnovo ne' Monti, condannato dal Consiglio di Guerra con Sentenza del 6 maggio 1859 per delitto d'illegittimo arruolamento.

Dà moto a questo procedimento il rapporto che si trascrive nella sua integrità:

REAL REGGIMENTO D'INFANTERIA DI LINEA ESTENSE.

2.^o Battaglione.

2.^a Divisione.

Relazione rispettosa al lodevolissimo Comando del 2.^o Battaglione in Reggio.

« Nella giornata di jeri, giorno 11 corrente mese, avuto verbale rapporto e volontaria manifestazione dai tre comuni dell'8.^a Fucilieri, Bartoli Angelo, Barozzi Antonio e Luppi Giovanni, che da qualche giorno certo Vincenzo Romei, detto il Negro, fabbro-ferraio di qui, cercava subornarli perchè disertassero al Sardo, promettendo loro denaro, vestiario ed indicazione della strada sicura da prendere, venne in séguito dallo scrivente disposto che, a legale constatazione del fatto, accettassero in apparenza la proposta, che veniva loro suggerita dal subornatore.

« In séguito di che, permesso ai tre sunominati soldati che stessero per quella sera assenti dall'appello, venne ordinata una sorveglianza segreta, onde tener d'occhio il fatto che stava per maturarsi.

« Venuto in cognizione che verso le ore nove pomeridiane i tre soldati si erano radunati nell'abitazione del menzionato Romei, precisamente nel centro di Castelnovo, venne ordinato al sergente Gatti Federico della 7.^a ed una pattuglia di portarsi a scoprire il club, lo che venne eseguito, previo l'aver preso seco

loro due testimonj borghesi onde potessero maggiormente constatare il fatto: lo che venne poscia eseguito nei termini e modi espressi nel rapporto del sergente Gatti, pattuglia e testimonj.

» Tradotto l'arrestato al Quartiere della Divisione in semplice busto di camicia, venne dallo scrivente ordinato venisse posto in carcere, e per non esservi in luogo prigionj militari nè politiche libere, con assenso dell'illustrissimo signor Giudice locale, venne posto in una criminale, separato e con sorveglianza.

» Pertanto si rassegna rispettosamente la presente Relazione unitamente al Rapporto dell'arresto eseguito e si attendono ordini in proposito per norma.

Castelnovo ne' Monti, li 4^a aprile 1859.

Il Comandante la 2.^a Divisione,

POULLÉ. »

—
Furono in base di questo rapporto e del verbale d'arresto assunti in esame li tre fucilieri Bartoli, Barozzi e Luppi, nonchè i due testimonj borghesi intervenuti all'arresto medesimo: e mentre questi ultimi non deponevano che dalla presenza di coloro entro l'abitazione del Romei in abito da borghese, tutta la prova del delitto veniva in sostanza posta in essere dal deposto dei tre fucilieri suddetti, partecipanti di quella trama, della quale figurava il Bartoli principale maneggiatore, ad insinuazione del proprio Capitano.

Il Romei si rese negativo, e spiegò la presenza dei militari travestiti in di lui casa coll'introdurre che erano costoro (già di lui conoscenti) entrati da lui in quella sera per mettersi in pronto così travestiti ad un'importante arresto, per l'esecuzione del quale altri loro compagni d'armi dovevano sopravvenire.

E in questa negativa persistette anche dietro il confronto colli Barozzi e Luppi.

Dopo i quali atti l'Auditore, ritenendo il Processo

a sufficienza istruito, ne compilò il Voto informativo di cui riportiamo fedelmente la parte della narrativa, abbastanza consona all'isultanza degli atti, e la relativa Conclusionale.

Votum informativum.

« Vincenzo Romei, del fu Domenico, nato e domiciliato a Castelnovo ne' Monti, d'anni 28, cattolico, ammogliato, padre di tre figli piccoli, fabbro-ferajo di professione, mai inquisito ma punito correzionalmente per ubbriachezza. — Il certificato del Parroco locale lo attesta di buona condotta, però lo qualifica dedito all'ubbriachezza. Il suddetto venne arrestato da una pattuglia militare nella sera dell'11 aprile p. p. nella propria abitazione in Castelnovo ne' Monti, e quindi tradotto a Modena, ove fu consegnato nelle carceri Militari il successivo giorno 15 aprile, ed in base dell'ossequiato Dispaccio dell'Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense del 14 aprile 1859 N. 128 P. S. questo R. Auditorato Militare intraprese l'analoga procedura criminale per il seguente titolo:

« Poco dopo arrivata la Divisione del R. Reggimento di linea Estense in Castelnovo ne' Monti, ove resta di presidio, il comune Angelo Bartoli, essendo in compagnia del comune Antonio Barozzi nell'osteria del fornitore militare di cognome Agostini, si avvide che un borghese, di cui seppe poi chiamarsi Vincenzo Romei, intendeva discorrere seco, parlando entrambi di cose indifferenti, nel qual mentre vicendevolmente si offrirono da bere del vino che ciascheduno di loro aveva. — Entrati un poco più in confidenza, il Romei chiamò il Bartoli in disparte e gli palesò che avrebbe a dirgli una certa cosa, ma che non azzardava, facendo con molti preamboli travedere trattarsi di una cosa molto segreta ed importante. — Il Bartoli lo incoraggiava a spiegarsi, e dopo qualche altro esitare, finalmente gli domandò se voleva andar seco; a cui il Bartoli ripeteva, se si aveva ad andare vicino o lontano; e

domandando il Romei un'ultima volta se poteva spiegarsi, ed avuto quindi invito di spiegarsi pure liberamente, esso Romei allora invitò il Bartoli ad andare seco in Piemonte, aggiungendo che con loro sarebbe andato fors'anche il comune Domenichini, perchè aveva intenzione di eccitarlo. — Bartoli allora rispose che egli ed altri due suoi compagni sarebbero pronti ad andarsene, ma che non chiamasse il Domenichini, il quale, essendo coscritto, avrebbe potuto palesare tutto e rovinarlo. — Restavano quindi d'intesa che nella sera stessa avrebbero disertato; ma ciò non ebbe luogo, perchè il Bartoli, appena separatosi dal Romei, si era portato dal suo Capitano, e gli fece rapporto di quanto gli era accaduto; e benchè, d'ordine dello stesso Capitano, il Bartoli, in compagnia di altri due andasse fuori di sera onde sorprendere ed arrestare il Romei in flagranti, non lo incontrarono, quindi se ne tornarono al quartiere. — Il Capitano allora stabilì che il Bartoli con i comuni Antonio Barozzi e Giovanni Luppi (i quali ultimi due avrebbero da servire da testimonj) avvicinassero il Romei onde verificare se sussistono le denunce fatte dal Bartoli e farne prova in caso affermativo. — Difatti nel giorno dopo questi tre individui trovarono il Romei nella medesima osteria di Agostini, da dove esso in compagnia del Bartoli si diresse verso la stalla, parlando segretamente fra di loro. — Barozzi e Luppi, dovendo testimoniare quello che accadeva, li seguirono in poca distanza, così che Romei si accorse della loro presenza; ed allora gli fu dal Bartoli annunziato che questi due erano appunto quelli che con loro si sarebbero recati in Piemonte. — Romei, voltosi allora verso quei due, si esprese: - Ragazzi, non vorrei che mi ingannaste -; al che il Luppi rispose, che facesse pure presto perchè aveva fretta di andarsene, non piacendogli il servizio in queste truppe, ove avrebbe a restare ancora per otto anni. Allora il Romei disse che egli pel momento non poteva allontanarsi dal paese, ma che due borghesi li avreb-

bero condotti per una strada sicura oltre il confine. Aggiunse che però bisognava vestirsi alla borghese, e che solo gli spiaceva di non avere abiti sufficienti, ma che avrebbe somministrato quello che aveva, cioè tre giacchette ed un cappello, per cui conveniva che i soldati stessi si provvedessero i pantaloni, lochè promisero.

« Come erano rimasti d'accordo, i tre soldati, unitamente al Romei, che trovarono per strada, si recarono in una osteria entro il paese di Castelnovo, ove mangiarono e bevettero assieme, però a spese dei Militari; e dopo cenato il Barozzi e Luppi col Romei si portarono alla casa di quest'ultimo, mentre Bartoli si separò da loro per andare a prendere i pantaloni da borghese, come difatti fece recandosi in Quartiere, dove ricevette tre pantaloni, che il Capitano fece tener pronti, e con questi si recò anch'egli dal Romei. — Arrivato che fu, tutti e tre si spogliarono degli abiti militari ed indossarono invece i borghesi, levandosi il Romei la propria giacchetta che aveva addosso, consegnandola al Luppi. Gli abiti militari furono quindi nascosti. Dopo ciò il Romei consegnò nelle mani del Bartoli, ma per tutti i tre soldati, la somma di sei svanziche e cinque centesimi, dicendo che questi bastavano fino al confine, e che in un paese sarebbero stati condotti dai due borghesi che li avrebbero accompagnati da un tale che a loro avrebbe somministrato altro denaro pell'ulteriore viaggio. — Mentre tanto accadeva, arrivò in casa del Romei la pattuglia militare, accompagnata dai due testimonj borghesi; ed alla domanda del comandante la pattuglia, chi erano quei tre individui (accennando ai tre soldati travestiti), il Romei rispose, essere questi persone del paese da lui chiamate per fabbricare del pane per le truppe. — Il comandante però procedette all'arresto dei tre; ed avendo il Romei, dietro analoga domanda, risposto di non avere in casa abiti militari, si procedette pure ad una perquisizione domiciliare in presenza di tutta la pattuglia

e degli arrestati, nonchè dei testimonj borghesi Luigi Bizzarri e Fortunati Leonardi, nella quale furono trovati tutti gli effetti militari dei soldati Bartoli Barozzi e Luppi in diversi nascondigli, nonchè armi militari, che però si riscontrarono spettare ad un milite che colà abita. — Dietro di ciò si procedette anche all'arresto del Romei e traduzione del medesimo nelle carceri.

„ Il fatto prenarrato si qualifica a tenore del § 141 del Codice Penale Militare Estense per il delitto d'illegittimo arruolamento.

„ Il citato § si esprime nei seguenti termini:

„ *Chi arruola illegittimamente per un estero servizio militare o quegli che soltanto si adopererà perchè un soldato Estense abbandoni il suo corpo acciocchè passi egli a stabilirsi in esteri Stati, commette un delitto.*

„ Che la procedura ed il giudizio nel presente caso spetti al Tribunale militare, risulta dal § 146 del citato Codice il quale dispone:

„ *Le spie e gli arruolatori illegittimi, anche se essi fossero persone dello stato civile, verranno sempre processati e condannati dal Tribunale Militare.* „

Omissis.

In base del suesposto, riconosco perciò l'inquisito Vincenzo Romei reo convinto dalle giurate deposizioni di testimonj del delitto d'illegittimo arruolamento. La pena stabilita per questo delitto è, secondo il § 142, in tempo di pace il terzo grado, e se l'arruolatore avrà già realmente sottratto alle truppe o allo Stato qualche uomo (lochè non si sa di positivo in riguardo al Romei), o se egli commette il delitto in un tempo in cui la pace dello Stato è minacciata e ha avuto cognizione di questa circostanza, il quarto grado di punizione.

„ Al tempo del fatto, come adesso, le circostanze erano tali da dover confermare essere la pace dello Stato minacciata, anche in maniera straordinaria;

e che altrettanto sia stato noto all'inquisito, comprova già il suo operato, mentre arruolava per l'armata Piemontese e per la guerra di cui lo scopo è chiaro a chiunque.

„ Il quarto grado di pena consiste, a tenore del § 87, nella galera fra dieci e venti anni.

„ Mancano circostanze sì aggravanti che mitiganti di tale rilievo, onde poter farne calcolo nella Giudicatura.

„ Dietro il tutto fin qui esposto, pronuncio il seguente mio parere:

„ Il giudicabile Vincenzo Romei, come reo convinto dalle giurate deposizioni dei testimonj del delitto d'illegittimo arruolamento, è da punirsi con *dodici* anni di galera.

Modena, 5 maggio 1859.

D.^r GENTILLY, Magg. Aud.

Tenutosi quindi Consiglio di Guerra il 6 maggio u. p., veniva proferita la sentenza del tenore seguente.

SENTENZA

pronunciata con unanimità dei voti dal giurato Consiglio di Guerra radunatosi per ordine dell'Eccelso Supremo Comando Generale Militare Estense.

„ *Vincenzo Romei, del fu Domenico, nato e domiciliato in Castelnovo ne' Monti, d'anni 28, cattolico, ammogliato con tre figli, fabbro-ferraio, mai processato, ora, stabilito il delitto in genere, è convinto dalle giurate deposizioni dei testimonj di essersi dato premura, nei primi giorni dell'aprile p. p., di indurre militari Estensi a disertare dalla propria bandiera affine di recarsi in Piemonte per assumere colà servizio militare nell'attuale guerra, somministrando a tre individui delle R. Truppe Estensi vestiario borghese e qualche denaro, promettendo in pari tempo che altro avessero (sic) ricevuto in un luogo sul confine, ove li avrebbe fatto condurre da*

due individui borghesi; i quali tre soldati nella sera dell'11 aprile p. p. già travestiti e pronti alla partenza, furono sorpresi nella casa del suddetto Romei da una pattuglia militare, alla quale esso pretendeva qualificarli per tre persone del proprio paese da esso lui chiamate a fabbricare del pane, per cui si procedette al di lui arresto e contemporanea perquisizione domiciliare, nella quale si rinvennero gli abiti militari dei suaccennati tre soldati, nascosti in diversi posti entro la camera.

Portata a compimento l'analoga procedura criminale e discussasi la causa

IL CONSIGLIO DI GUERRA,

in applicazione dei §§ 87, 141, 142 e 146, riconoscendo esso Vincenzo Romei reo convinto dalle giurate deposizioni dei testimonj, del delitto d'illegittimo arruolamento, lo condanna alla pena della galera per dodici anni.

Modena, li 6 maggio 1859.

F. GAETANO Cav. CAPPONI, Magg. Presidente.

D.^r GENTILLY, Magg. Aud.

« Confermiamo la presente Sentenza. »

Modena, 14 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

Modena, li 19 maggio 1859.

Pubblicata la presente Sentenza alla parata della Guardia colle prescritte forme.

L'Ajutante di Reggimento,

Firm. CAMORRI.

La quale Sentenza, dietro la riportata Sovrana sanzione, otteneva tosto la coerente esecuzione; se non che poi la mattina del 28 di detto mese veniva il Romei levato dal luogo di pena e posto in

traduzione per Mantova, e come dall'attestazione del Capo Custode dell'Ergastolo, che a maggior autenticità dei fatti qui si trascrive:

N. 303.

ERGASTOLO DI MODENA.

Il Capo Custode

All'Illustrissima Commissione istituita dal R. Governatore Sardo delle provincie Modonesi.

MODENA.

« In obbedienza all'ossequiato invito in questo punto ricevuto, partecipo alle SS. LL. Illustrissime che Romei Vincenzo, del fu Domenico, di Castelnovo ne' Monti, condannato a dodici anni di galera da un Consiglio di Guerra, decorribili dal 6 maggio 1859, la mattina del 28 detto mese venne posto in traduzione per Mantova in via di corrispondenza ordinaria.

« Colgo il presente incontro per riconfermare alle SS. LL. Illustrissime i sensi del mio più profondo rispetto.

DAVIDE BOSELLI. »

Certo Vincenzo Melotti, avendo supplicato per ottenere una pensione di un fiorino quotidiano che eragli stata lasciata dall'ultimo duca Estense Ercole III, il duca Francesco IV rescrisse:

N. 3301.

Al Consigliere intimo, Presidente Scozia

« Che prenderà notizia del perchè il ricorrente non ebbe pensione, e riferirà, se crede che gli com-

peta o no per testamentaria disposizione, o se forse la demeritò. »

Cattajo, 8 luglio 1837.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

—
Alla supplica del Dottor Seghizzi Giuseppe, che adimanda il libero esercizio della legge, avendo compito il corso e riportata la laurea appresso l'Università di Bologna, venne apposto il seguente

RESCRITTO.

N. 4407.

« Visto esservi un eccesso di legali, non si trova di poter esaudire la domanda. »

Modena, 17 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

—
Alla supplica di Don Michele Beltrami, arciprete di Boretto, che unitamente ai suoi parrocchiani chiedeva il permesso dell'erezione di un ospedale con mezzi ricavati dalla pubblica beneficenza, Francesco V attergò il seguente

RESCRITTO.

« Affare finito, essendo in costruzione l'ospedale, e benchè la cosa sia una delle sciocche vanità municipali che non sapranno condurre a termine per mancanza di mezzi. »

—
Alle préci del Notaro Sante Tonelli di Monti in Lunigiana, agente Comunale e Tenente dei Militi, il quale, essendo stato rimosso dalla milizia stessa per essersi rogato nel 1848 dell'Atto di addizione allo Stato Sardo, chiedeva pure di esservi riammesso

come il più gran bene per lui desiderabile, appose il seguente

RESCRITTO.

« Essendo ormai constatato che il ricorrente rogò l'atto di dedizione ad un governo estero nel 1848, per quanto il ricorrente fosse giovine inesperto ed intimidito, non può tollerarsi che indossi il Nostro uniforme, benchè del resto sappiamo che ora il petente si conduca bene in tutti i rapporti. »

13 del 1858.

Firm. FRANCESCO.

—
Alla supplica di Giuseppe Pini, con cui implorava la clemenza Sovrana per essere ausiliato a far progredire negli studj di pittura presso l'Accademia di Modena un di lui figlio, corredando la supplica di favorevole certificato del Direttore dell'Accademia stessa, fu apposto il seguente

RESCRITTO.

F. 76. F. 234. — P. N. 634.

« Non crediamo bene di far aumentare per fatto Nostro il numero dei Pittori ed altri simili artisti, che se non divengono perfetti, difficilmente ponno guadagnare da vivere onestamente. »

4 febbrajo 1858.

Firm. FRANCESCO.

—
Alla supplica della Carlotta Corbelli, vedova di certo Geminiano Corradini, con cui, in forza dei servigj prestati dal defunto di lei marito per ben 26 anni, sì nel Corpo dei Pionieri che nei R. Dragoni, chiedeva una pensione, il Duca Francesco V contrapponeva il seguente

RESCRITTO.

P. N. 3325.

« Le apparenze della petente e figlia, nel vestiario

in ispecie, non indicano miseria; d'altronde la petente è giovane, e Noi abbiamo infiniti altri più bisognosi da sussidiare, quindi non si fa luogo alla domanda. »

Modena, 24 settembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

—
Alla supplica di certo Collas Ferdinando, di Modena, che dimandava un'udienza a Francesco V, contrappose il seguente

RESCRITTO.

« Benchè conosciamo a fondo il Collas per un cattivo soggetto, siccome ne abbiamo ricevuti anche altri simili, potrà spedirci una supplica e venire in persona, ma sappia solo che non otterrà da Noi nè impiego, nè aumento d'una pensione che gli lasciammo per semplice commiserazione. »

30 luglio 1858.

Firm. FRANCESCO.

—
Alla supplica di Orlandini Antonio, di Sant'Ilario, che chiedeva di essere rimesso nell'antico posto di Agente Comunale, fu attergato da Francesco V il seguente

RESCRITTO.

« Naufrago per poca testa dalla Milizia ed incapace d'altri impieghi. »

—
Ad un certo Andreani Camillo, di Rubiera, che addimandava di diventare Ripostiere in Corte, il Duca Francesco V rispose:

« Visto e non altro, non occorrendoci un Confetturiere, massime uno venuto da Torino. »

Al memoriale di Giuseppe Rossi Deodati, con cui chiedeva che gli venisse ridata la Seconda Parte del suo lavoro sulle Opere Pie, e desiderava di conoscere gli appunti fatti dal signor Fulcini alla Statistica e Storia per farvi le debite correzioni, il Duca attergava il seguente

RESCRITTO.

N. 234.

« Noi non desideriamo mai di avere tali carte, che raramente abbiamo tempo di leggere, e che spesso vengono smarrite, almeno per certo tempo, non potendo Noi perdere il tempo a cercarle. Il Rossi quindi se l'imputi a sè stesso se non gli si retrodanno le carte stesse. »

Modena, 23 giugno 1853.

Firm. FRANCESCO.

Alla supplica di Costante Ferrari, che a nome dello zio Jacopo Ferrari chiedeva che quest'ultimo potesse ripatriare, atteso lo stato infermiccio e l'infelice condizione di quasi cecità, venne da Francesco V attergato il seguente

RESCRITTO.

F. 70 F. 232. — P. N. 2118.

« Considerando essere il Ferrari Jacopo incorreggibile rivoluzionario del 1821, 1831 e 1848, benchè lo sappiamo ormai impotente per età a nuocere, per l'esempio altrui lo vogliamo escluso dalla grazia di ripatriare; come pure il ricorrente Costante Ferrari nipote del sopradetto, per la sua cattiva condotta nel 1848, non merita di essere esaudito, nè che facciamo grazia allo zio per un riguardo al nipote. »

Modena, 25 giugno 1857.

Firm. FRANCESCO.

Alla petizione di Nicola Bertoli, di Poggio, e quantunque Capitano della Milizia di Riserva, che ottava ad un impiego giudiziario, fu apposto il seguente

RESCRITTO.

F. 63. F. 231. — P. N. 3479.

« Non si esaudisce, per motivo che la famiglia lo demeritò nel 1848. »

5 agosto 1855.

Firm. FRANCESCO.

Altezza Reale,

In obbedienza dei Venerati Comandi espressi nel Sovrano Rescritto 4 marzo, a tergo delle Preci degli Avvocati Poppi e Ruffini, il Supremo Consiglio di Giustizia si fa un dovere di umiliare alla R. A. V. copia della Sentenza del Consigliere Delegato al Giudizio Economico che ha avuto luogo tra il Conte Flaminio Panigadi e li cessati di lui mandatarj Leonelli, Poppi e Ruffini, dimessa riservatamente in un cogli Atti della Causa nella Cancelleria del Supremo Consiglio il giorno 18, e resa pubblica soltanto in quest'oggi 20 corrente aprile, dopo che è già stata in pronto la copia anzidetta.

Abbiamo con ciò l'onore di profondamente inchinarci.

Dal Consiglio di Giustizia, 20 aprile 1822.

Umilissimi, Ossequiosissimi Servitori e Sudditi Fedelissimi

SPEZZANI, *pel Presidente.*

TOMASELLI — CUOGHI — VANDINI — TERNI.

Retro.

F. 3 F. B. — P. N. 4788.

Si risponda al Superiore Consiglio di Giustizia: Che il rapporto colla decisione del Consiglier Delegato è troppo lungo per esaminarlo nel momento, ma ci riserviamo di farlo in persona, o di farlo fare

da altra persona a tempo più opportuno; intanto resterà sospeso questo affare finchè sia da noi sanzionato, e finchè ci troveremo convinti che la Giustizia voglia soccombente in questo affare il Conte Flaminio Panigadi.

Reggio, li 7 maggio 1822, e scritto di conformità.

—
 Alla Supplica di Bergamini Giuseppe del Finale, che dimanda deroga per l'esercizio della professione Legale, venne contrapposto il seguente

RESCRITTO.

F. 76. F. 234. — P. N. 996.

« Non si può far luogo alla domanda, essendovi anche troppi legali che studiarono in paese. »

Modena, 13 marzo 1858.

Firm. FRANCESCO.

—
 A supplica del Dottor Pietro Riccioli, chiedente d'esser ammesso all'esercizio della professione de' Notaj, il Duca Francesco IV rescrisse:

N. 2910.

« Essendo il ricorrente dei 72 che sottoscrissero l'atto di rivolta nel 1831, non si fa luogo a graziarlo. »

—
Relazione del Processo costruito dalla Commissione militare in Modena nel 1853 contro l'ingegnere Francesco Montanari della Mirandola.

Sui primi di luglio dell'anno 1852, il Tenente-Maresciallo Culoz, Comandante la Fortezza di Mantova, chiese al Governo Estense l'arresto e la consegna dell'ingegnere Francesco Montanari della Mirandola, come indiziato di corrispondenza con individui prevenuti di alto tradimento, degenti nelle carceri di quella Fortezza (*Alleg. 1 del Processo*).

Il Governo Estense eseguì l'arresto del Montanari, e lo consegnò al Governo Imperiale Austriaco nel 7 settembre successivo, colla condizione che fosse riconsegnato tosto che la di lui persona non avesse più interessato le viste del prefato Governo Austriaco. (*Alleg. 1 del Processo*).

Rimase il Montanari nelle carceri di Mantova fino all'aprile del 1853. In tale frattempo fu sottoposto dall'Auditorato Militare Austriaco per due volte a costituito, nel quale spontaneamente confessò:

Che nel maggio e giugno del 1851 era stato invitato, mediante lettera, da Luigi Castellazzo di Mantova per conferire di cose importanti;

Che infatti erasi recato colà, ed aveva avuto un colloquio col predetto Castellazzo e cogli altri di lui conoscenti Giuseppe Barella e Giovanni Acerbi, che lo invitarono ad assumere, in caso di rivoluzione, la direzione dell'attacco e della difesa dei Forti di Mantova e di Verona, che sarebbero stati presi mediante un colpo di mano, traendo partito dalle deboli guarnigioni da cui erano presidiati;

Che in quella circostanza capì che esisteva in Mantova un Comitato rivoluzionario avente per iscopo la liberazione del Lombardo-Veneto dal Governo dell'Austria e la Indipendenza dell'Italia, e che li predetti di lui amici ne facevano parte od erano almeno agenti del medesimo; e senza informarsi dell'epoca del moto insurrezionale e dei mezzi coi quali si voleva attuare, accettò l'incarico assegnatogli ed a questo scopo andò a fare un giro intorno al Forte di Pietole, senza azzardarsi però di introdursi nel medesimo, e si spinse eziandio fino a Verona, dove, col sussidio di persone alle quali era stato diretto dai prefati di lui amici, ebbe a visitare all'esterno alcune di quelle fortificazioni (*Alleg. 2 e 3 del Processo*).

La prova del preteso delitto del Montanari consiste esclusivamente nella sunnotata di lui confessione, verificata in alcune circostanze dal deposto non giurato dei proprj coinquisiti, Nuvolani Giovanni,

conte Carlo Montanari e Castellazzo Luigi (*Alleg. 4, 5 e 6 del Processo*).

Publicatasi in Verona nel 19 marzo 1853 dal conte Radetzky la sovrana determinazione dell'Imperatore d'Austria, intorno alla soppressione del Processo d'alto tradimento, che, come si è veduto, si stava costruendo in Mantova, col condono della pena a tutti quelli che vi erano implicati, il Montanari non frui di quel beneficio, per essere suddito Estense ed essere stato arrestato nel territorio Estense, per cui venne riconsegnato al nostro Governo, giusta le riserve espresse nell'atto di consegna. Intanto nel 17 marzo 1853, e così due anni dopo, all'incirca, che il Montanari si era reso colpevole del suaccennato delitto contro il Governo Austriaco, venne pubblicato un Decreto di Francesco V, nel quale all'art. 4 si disponeva: « Che coloro che si rendessero responsabili dei delitti di lesa Maestà e di offesa dei pubblici funzionarj verso uno Stato estero ed amico fossero giudicati in unica Istanza da una Commissione militare, che vi applicherebbe la pena comminata ai suddetti delitti dalle nostre Leggi diminuita di un grado.

Il Duca, avvertito della riconsegna del Montanari, emanava il seguente Chirografo in data 8 aprile 1853:

N. 4393.

AL MINISTERO DI BUON GOVERNO.

« L'ingegnere Montanari di Mirandola verrà il giorno 9 corrente consegnato dalla Autorità I. R. al confine della Moglia di Gonzaga alle nostre Autorità. Risultando il medesimo dagli atti trasmessi da Mantova reo di delitto politico, in ispecie in faccia all'I. R. Governo Austriaco, però collo scopo generale ancora di rovesciare tutti i Governi d'Italia e quindi anche il nostro, dovrà giudicarsi dall'apposita Commissione Militare residente in Modena, giusta il disposto dal nostro Editto 17 marzo scorso. Il Ministro

di Buon Governo è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto. »

Modena, 8 aprile 1859.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

—

Compiutosi il Processo dalla Commissione Militare, questa, con Sentenza resa ad unanimità di voti nel 28 luglio 1853, assolveva il Montanari, *rebus sic stantibus*, dal contestatogli reato, riconoscendo in pari tempo che niuna prova esisteva in atti che l'inquisito avesse direttamente o indirettamente cospirato contro il Governo Estense; e fondava tale dispositiva sulle considerazioni, che il Montanari doveva intendersi compreso nell'Amnistia Imperiale, e in ogni ipotesi, che non vi era Legge presso di noi che punisse l'azione dal medesimo commessa, non potendo l'Editto 17 marzo 1853 applicarsi al caso dell'inquisito senza fare retroagire la Legge contro il disposto del Gius comune (*Alleg. 19 del Processo*).

L'amnistia di cui qui è parola fu la seguente:

« Le inquisizioni che ebbero luogo in Mantova per delitti di alto tradimento hanno nuovamente comprovato che il partito del sovvertimento all'estero non si stanca d'impedire la consolidazione dell'ordine pubblico in questo Regno, mediante arruolamento d'individui che servono d'istrumento alle sue mire, mediante formazione di complotti tendenti a rovesciare lo Stato, e con altre delittuose mene, e di provocare con ciò la decretazione di severe misure. — Cionullameno S. M. I. R. Austriaca (in vista delle considerazioni espresse nell'accennato Proclama) si trovò indotta nella sua Sovrana Clemenza a sopprimere questo Processo di alto tradimento, ed a condonare intieramente a quegli individui che in qualsivoglia modo sono o furono implicati nei fatti

costituenti la base del Processo che ora si agita in Mantova, la pena da essi meritata ed ogni altra responsabilità, senza distinzione se i medesimi si trovino o meno già presentemente sotto Procedura ed in istato di arresto inquisizionale, eccettuata soltanto i profughi e requisiti in contumacia. »

Rassegnata cotale Sentenza al Duca, vi fece il seguente rescritto:

N. 4031.

AL COMANDO GENERALE ESTENSE.

« Visto il voto della Commissione Militare in ordine all'Ingegnere Montanari, statoci consegnato dal Tribunale Militare di Mantova dopo gli esami e confronti fatti, onde sia terminato in Modena il di lui Processo, ed applicata al medesimo, a seconda delle nostre Leggi, la pena dovuta al suo delitto di alto tradimento direttamente contro il Governo Austriaco, ed indirettamente contro la Nostra stessa Sovranità;

» Visto che detta Commissione non volle considerare nè la di lui confessata compartecipazione a Sette segrete sotto nome di Comitati, la quale è contemplata nei Decreti del Nostro Augusto Genitore di gloriosa Memoria inseriti nel Bollettino delle Nostre Leggi, nè le da lui spiegate tendenze sovversive contro il Nostro Governo, avendo egli dichiarato di cospirare per volere l'Italia unita, e quindi la distruzione di ogni singolo Governo ora esistente;

Considerato essere importante di ben chiarire il punto della applicabilità o no al Montanari dell'Amnistia accordata generosamente da S. M. l'Imperatore agli inquisiti, il cui Processo non era ancora compito, e la quale può chiamarsi piuttosto soppressione dell'inquisizione anzichè amnistia, supponendo questa il condono di una pena già applicata;

» Ci riserbiamo sui primi due punti di far rivedere il Giudizio da una nuova Commissione Militare, che Noi nomineremo tosto che vi sarà l'Auditore mi-

litare ora mancante. Quanto al terzo punto, dell'applicabilità dell'ammnistia, sul quale si aggira la Sentenza, e che non può considerarsi per altro che per la difesa del Montanari, ordiniamo intanto che si sottoponga il caso al Tenente-Maresciallo Barone Culoz, già Presidente della Commissione Militare di Mantova, onde dichiarare se il Montanari, qualora non fosse stato riconsegnato prima al Nostro Governo e fosse stato arrestato in territorio austriaco, in luogo di essere stato chiesto a Noi, avrebbe fruita della grazia impartita da S. M. ad altri Inquisiti il cui Processo non era ancora compiuto » (*Alleg. 20 del Processo*).

Pavullo, 20 agosto 1853.

Firm. FRANCESCO.

Interpellato il Barone Culoz con lettera di questo Comando Generale Militare, in data 24 agosto predetto, in ordine al terzo punto di cui sopra, rispose con Dispaccio 10 settembre successivo N. 1211: « Che nel caso che il suddetto Ingegnere fosse stato arrestato nel territorio austriaco, egli sarebbe stato senz'altro assoggettato alla Procedura pel delitto di alto tradimento commesso verso l'I. R. Governo Austriaco, e tanto per la sua qualità di forastiero quanto per la gravezza della sua compromissione egli non sarebbe stato in nessun caso proposto per l'abolizione della Procedura relativa e conseguentemente per l'intero condono, perlocchè la Grazia Sovrana di S. M. I. R. A. non sarebbe stata a lui estesa (*Allegato 20 del Processo*).

Creata una seconda Commissione composta di persone diverse e di un diverso Commissario fiscale, che venne nominato nella persona dell'Auditore Militare Luigi Kainradh, questi nel voto conclusionale, adottato ad unanimità dai membri della Commissione, riconobbe che nel Processo mancava la prova tanto del reato in genere che del reato in ispecie di avere il Montanari mirato a rovesciare, ad eccezione del Governo Austriaco, gli altri Governi d'Italia, e quindi

anche il Governo Estense, ma che l'azione punibile commessa dal medesimo si limitava alla rea intrapresa di distaccare violentemente, d'accordo col Comitato rivoluzionario di Mantova, il Regno Lombardo-Veneto dal complesso dei Paesi componenti l'Impero Austriaco (*Allegato 21 del Processo*).

La Sentenza della seconda Commissione, in data 18 ottobre 1853, ritenuta l'incolpazione del Montanari nel modo spiegato nel voto dell'Auditore, lo condannò quale reo di delitto di lesa Maestà, in primo grado alla pena della Galera in vita e nelle spese di vitto e Processo; e S. A. R. vi appose, in data 6 novembre successivo, il seguente rescritto:

« Vista la Sentenza del 18 ottobre data dalla Commissione Militare contro l'Ingegnere Francesco del fu Luigi Montanari della Mirandola, troviamo di ridurre in via di grazia la pena inflitta al medesimo a 12 anni di carcere da subirsi in un Forte. (*Allegato 24 del Processo*). »

È notevole nella Sentenza della seconda Commissione che la condanna applicata al Montanari viene basata sopra li Chirografi Sovrani 8 aprile e 20 agosto di sopra trascritti, sull'Editto 17 marzo 1853, sul riscontro del Barone Culoz delli 10 settembre di detto anno, e sopra il Cap. 12 della Convenzione internazionale della Lombardia Austriaca collo Stato di Modena delli 10 febbrajo 1764 del seguente tenore:

« Si dichiara che la rimessa nei casi suddetti al luogo del delitto debba farsi solamente per il caso che il delinquente sia suddito del luogo del delitto o forastiere; mentre essendo suddito o d'origine, o di legale incolato, o domicilio al luogo, ove sarà la dimora, sarà bensì questo Dominio obbligato a farlo arrestare e punire a proporzione delle circostanze, ma non già rimetterlo ad altro Giudice; e s'intende contratta la reciproca obbligazione di gastigare i proprj sudditi per i delitti altrove commessi, quando il delitto sarà stato commesso negli Stati dell'altra parte contrattante, o in pregiudizio dei sudditi della

medesima, ancorchè fuori degli Stati suoi, e tanto sull'istanza dei rispettivi Governi, quanto ex Ufficio, e sull'istanza delle Parti dannificate od offese. »

A compimento di questa relazione aggiungiamo il rescritto apposto da S. A. R. alle preci della madre del Montanari che ricorreva per grazia.

Al Ministro di Buon Governo.

Considerando lo stato della ricorrente vedova Montanari, nonchè le grazie fatte verso i proprj sudditi da S. M. l'Imperatore d'Austria; contro del quale il Montanari specialmente mancò;

Considerando però dall'altro lato che tutti gli antecedenti mostrano essere un attivo e deciso rivoluzionario;

Commutiamo il restante della pena di 12 anni di carcere che dovrebbe scontare, nell'esilio perpetuo dai nostri Stati, s'egli preferisce tale commutazione.

Rientrando dopo qualsiasi tempo senza permesso o venendo respinto, dovrebbe scontare immancabilmente in carcere il suo tempo. Si avvertano poi i Governi limitrofi della qualità del soggetto e dei delitti commessi, e si ufficino affinchè non diano essi ospitalità ad un soggetto che facilmente ne abuserebbe a danno loro e del Nostro Stato.

Modena.

Firm. FRANCESCO.

—

Relazione del Processo costruito dalla Commissione Militare di Massa nel 1855 contro Domenico Bonani, detto Giaroni di Carrara.

Il Processo originale del Bonani, come tutti i Processi compilati dalle due Commissioni Militari di Massa e di Carrara negli anni 1853, 1855 e 1857, sono stati asportati dallo Stato di Modena sugli ultimi d'aprile o sui primi di maggio del corrente anno 1859, quando il Governo del Duca Francesco V presentiva vicina la necessità di abbandonare

lo Stato, e sono così sottratti all'esame della nostra Commissione. Il fatto di questa sottrazione risulta dalla concorde giurata attestazione delli Dottor Emilio Adami e Dottor Francesco Massa, il primo Cancelliere del cessato Auditorato Militare Estense, ed il secondo Cancelliere della cessata Commissione Militare.

Tuttavolta si è potuto stabilire in ordine al Processo Bonani, per le giurate deposizioni del suddetto Dottor Massa e del Giusdicente Dottor Domenico Montagna, che un tempo è stato Auditore Militare e Commissario provvisorio fiscale della Commissione Militare di Modena:

Che il suddetto Bonani fu condannato dalla Commissione di Massa alla pena della Galera in vita quale prevenuto di correità in un tentativo di sommossa avvenuto al posto della Parmignola Estense, ai confini dello Stato Sardo, territorio di Sarzana, nel luglio 1855, per parte di alcuni individui che armata mano invasero la Parmignola, disarmarono le Guardie di Finanza, depredarono la Cassa di quel Ricevitore e tentarono inutilmente di estendere il movimento ai vicini paesi Estensi.

Il Dottor Massa depone che dopo la condanna del Bonani, i parenti di costui ricorsero al Trono per la revisione del Processo e che egli fu incaricato dal Ministro di Grazia e Giustizia Cocchi di esaminarlo e di rilasciare memoria in iscritto delle risultanze del medesimo, corredata di analogo voto.

Esaminato il Processo, riferì che gli sembravano assolutamente insufficienti le prove della reità del Bonani, perchè queste consistevano quasi esclusivamente nel deposto di un confidente della Polizia, che figurava nel Processo stesso come denunziante e testimone ed asseriva di avere veduto il Bonani, armato di carabina, allontanarsi associato cogli altri rivoltosi dalla Parmignola dopo la vana riuscita del loro disegno; e perchè il Bonani aveva offerta al processante la prova dell'*alibi* fondandola sull'attestazione di tre persone degne di fede, anche nel senso

politico, e questa era stata trascurata, contro il disposto dalla Legge, dello stesso processante.

Depone il Montagna che il Duca verbalmente lo incaricò di rivedere il Processo Bonani e di esporgli riservatamente la di lui opinione sulla giustizia della condanna, il che egli eseguì, e col mezzo del generale Sacozi gli fece avere le di lui osservazioni, concludendo per la revisione formale del Processo, sia in vista dell'insufficienza della prova, che per la trascurata giustificazione dell'alibi proposta dall'accusato.

Depone inoltre il Montagna che il di lui temperamento non venne accolto, e che arrivato in Modena il nuovo Auditore Militare Francesco Gentilly, di nazione Croato, che prima si trovava al servizio dell'Austria, ebbe egli pure commissione di esaminare il suddetto Processo e che spiegò un parere diverso da quello di esso Montagna, per cui il Duca prese una mezza misura, mandando in esilio perpetuo il Bonani.

Relazione sul Processo B. ...

Premesso che tanto sotto l'abolita legislazione che per le Leggi della nuova Procedura criminale attivata col 1.^o maggio 1856 presso i Tribunali di Giustizia dello Stato, vi era e vi è un Procuratore fiscale incaricato dell'esercizio dell'azione pubblica sui delitti, e quindi del diritto di appellare dalle Sentenze di Prima Istanza e di ricorrere in Revisione da quelle d'appello; e che per espresso e chiaro disposto delle vecchie e nuove leggi, il Giudizio doveva considerarsi terminato, quando il Pubblico Ministero e il condannato avevano entrambi accettato espressamente o tacitamente la Sentenza di Prima Istanza e d'Appello; riferiamo il seguente rescritto del Duca, che di motuproprio ordinò la revisione del processo B...

Avendo il Duca chiesto conto al Ministro di Grazia e Giustizia dell'esito del suddetto Processo B...

ed avendo questi, con suo Rapporto 23 ottobre 1849, riferito che le risultanze dell'inquisizione avevano dimostrato che B... andava soggetto ad alterazioni mentali, e che commise il delitto in istato di pazzia, per cui il Tribunale d'Appello, sopra voto conforme del Procuratore fiscale, aveva deliberato — non farsi luogo a procedere ulteriormente contro l'inquisito B... e doversi rimettere il medesimo a disposizione del Podestà del proprio Comune onde provvedesse sul di lui conto come meglio crederebbe — il Duca nonostante rescrisse:

N. 5876.

« Trattandosi di un enorme delitto e di prove che a noi non sembrano abbastanza giustificate per giudicare del tutto pazzo e realmente pazzo anche prima del delitto il Processato, si ordina al Supremo Consiglio di esaminare di nuovo accuratamente se il B.... era matto prima dell'orribile delitto da lui commesso, giacchè pur troppo conosciamo la tendenza attuale di trovare per tutti i delitti gravissimi circostanze attenuanti e scusanti il delitto.

28 ottobre 1849.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

—

A lode della nostra suprema Magistratura dobbiamo dichiarare che in questo, come in altri consimili incontri, non si è mai prestata a proferire Sentenza di revisione, limitandosi semplicemente a riferire sulla causa con relazione al Ministero di Grazia e Giustizia, nella quale, in quanto al concreto del caso, concludeva col fare plauso alla Sentenza del Tribunale d'Appello.

—

Relazione sul Processo P...

Francesco P... era imputato di avere ucciso con un colpo di bastone e colla qualità aggravante di

appostamento il di lui parente Carlo P... Avendo il Giusdicente fatto rapporto del caso al Duca, questi commise al Ministro di Grazia e Giustizia di renderlo informato nei singoli stadj di Giudizio dell'esito del Processo.

Sortita la Sentenza di Prima Istanza, che in vista della imperfezione della prova legale della reità dell'inquisito, ed in applicazione dell'art. 28 dell'Editto 7 dicembre 1815, che prescriveva doversi nel caso di delitti portanti pena di galera o di morte irrogarsi pena straordinaria di carcere quando non risultava dai Processi piena prova dei delitti medesimi, aveva condannato il P... alla pena di venti anni di carcere; il Duca vi fece questo Rescritto:

N. 2232.

« Stante il caso gravissimo, e volendo noi d'ora innanzi persuaderci sempre più se la Giustizia si faccia nei nostri Stati colla voluta imparzialità e vigore, soprattutto nei delitti più gravi, ordiniamo di sottoporci la Sentenza del Tribunale d'Appello quando Esso l'avrà pronunziata. »

19 aprile 1852.

Firm. FRANCESCO.

—

La Sentenza d'Appello fu proferita nel 20 maggio 1854, e condannò il P... a 15 anni di carcere.

Rassegnata al Duca, Egli la rescrisse come segue :

N. 2470.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

« Visto l'atrocità del delitto di omicidio proditorio sulla persona di un parente, quantunque vediamo a primo aspetto che forse non v'è la piena prova del fatto, pure ordiniamo che si riveda il Processo dal Tribunale Supremo di Revisione. »

Modena, 19 giugno 1854.

Firm. FRANCESCO.

Relazione sul Processo B...

Giovanni B... era imputato di avere ucciso una ragazzetta mediante diversi colpi di coltello, senza che apparisse di alcuna causa a delinquere. Il Tribunale di Giustizia in Reggio, giudicando in Prima Istanza e sulle conformi conclusioni del Procuratore fiscale, aveva dichiarato non farsi luogo ad applicazione di pena per lo stato di assoluta imbecillità da cui era affetto il delinquente.

Informato il Duca di questa Sentenza, emise il seguente Rescritto:

N. 344.

« In questo grave caso, conoscendo quanto spesso una mala intesa compassione pei rei, specialmente di morte, faccia, forse contro lor volontà, errare i Giudici nell'applicare loro la pena, nè persuadendoci abbastanza le ragioni addotte nella Sentenza per credere il B... insciente affatto di quello che fece, s'incarica il Supremo Consiglio a rivedere la Sentenza, colla facoltà di cassarla o cambiarla, e qualora non trovi motivo a ciò, si ordina che il furioso e pericoloso maniaco, e non solo imbecille B..., venga a carico del Comune chiuso in San Lazzaro (Manicomio dello Stato), ed ivi custodito come i maniaci col massimo rigore, anche per iscoprire se non siavi finta. »

31 gennajo 1850.

Firm. FRANCESCO.

—

Siccome la causa non aveva percorso il suo stadio naturale dell'Appello, il Supremo Consiglio promosse il dubbio al Ministro di Grazia e Giustizia, se dovesse prima essere decisa dall'Appello; ed il Ministro. sentita la mente Sovrana, rispose avere Sua Altezza Reale dichiarato, con Chirografo del 9 marzo, che si stessee al rescritto del 31 gennajo sovracitato, per cui il Lodato Supremo Consiglio con Decisione 19 agosto 1851, definendo la causa, dichiarò,

che atteso lo stato morboso delle facoltà della mente dell'imputato B..., prima e nell'atto del delitto, non si faceva luogo ad applicazione di pena, salvo le provvidenze che avrebbe sul di lui conto adottato la competente Autorità per prevenire nuovi eccessi a danno di sè e degli altri.

Comunicata al Duca la decisione del Consiglio, vi fece questo Rescritto:

N. 6543.

« Visto e ritenuto il qui entro detto nel rapporto del Supremo Consiglio di Giustizia, resta ferma l'ultima disposizione data nel Nostro Decreto 31 genajo 1850 in previsione del caso or verificatosi, la qual disposizione dovrà avere il completo e stabile suo effetto, rimanendo a carico del rispettivo Comune il mantenimento del furioso B... nel Manicomio di San Lazzaro presso Reggio. »

Pavullo, 1.^o settembre 1851.

Firm. FRANCESCO.

Relazione su diverse Condanne.

Informato il Duca Francesco V che nelle carceri dello Stato vi erano molti detenuti sotto Processo, le cause dei quali non potevano essere sollecitamente spedite, e che vi era pericolo che la durata del carcere preventivo superasse quella che poteva loro toccare a titolo di pena, ordinava al Ministero di Grazia e Giustizia di richiamare dai singoli Giudicanti una tabella dei detenuti portanti le qualifiche personali del carcerato, la nomenclatura del delitto di cui era prevenuto, il tempo della detenzione, e le osservazioni, ossia le ragioni per le quali si riteneva dai Giudicanti bastantemente punito il reo col carcere sofferto.

Compilate tali note dalle Giudicenze col numero progressivo dei detenuti, il Duca rilasciava il seguente:

RESCRITTO.

N. 783.

Al Ministro di Grazia e Giustizia.

« Visto le Note dei detenuti sotto Processo, che si ritengono bastantemente puniti col carcere sofferto, che accompagna la nota N. 553 del Ministro di Grazia e Giustizia:

» Visti i nomi di quelli fra i sopradetti che vengono raccomandati dal Tribunale di Revisione, decretiamo come segue:

» Giusdicienza di Modena.

» N. 2, compia l'anno di detenzione, e poi si grazia.

» N. 3, 4, 5, scelgano fra il compiere il Processo o sei mesi di casa di correzione sotto il Buon Governo.

» N. 10, scelga fra compiere il Processo o sei mesi di casa correzionale come sopra.

» N. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si rimettano alla Polizia che li punirà come riterrà meglio, ma in modo sensibile però.

» Giusdicienza di Carpi.

» N. 2, si grazia.

» N. 4, scelga fra tre mesi di detenzione, senza la sofferta, ed il compimento del Processo in carcere.

» N. 5, si grazia.

» N. 8, 9, 10, 11, 12, la Polizia li punisca correzionalmente in modo sensibile, ma non lungo.

» Giusdicienza di Reggio.

» N. 3, si grazia.

» N. 4, idem.

» Giusdicienza di Correggio.

» N. 2. scelga fra il continuare il Processo o tre mesi di detenzione, compresa la sofferta.

» N. 3, scelga fra il compiere il Processo o tre anni di detenzione, compresa la sofferta.

» Giusdicienza di Guastalla.

» N. 1, scelga fra il compiere il Processo o quattro anni di detenzione, compresa la sofferta.

» Giusdicienza di Castelnovo ne' Monti.

» N. 2, come sopra, o subisca sei mesi di detenzione, colla sofferta.

» Giusdicienza di Montecchio.

» N. 2, come sopra, o subisca un anno di Casa di Forza, o sei mesi di detenzione colla sofferta.

» N. 3, come sopra.

» Ci stupisce poi che ci siano proposti per grazia tanti recidivi in furti qualificati ed altri gravi delitti, e che in generale si veda in dette proposte quella eccessiva indulgenza e debolezza che non fa che rendere sempre più frequenti i delitti e maggiore anche agli stessi Magistrati il lavoro.

Modena, 12 febbrajo 1854.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Relazione sul Processo C...

L'Orsola C... era stata condannata alla pena di morte per infanticidio. Nello stadio di Revisione, il difensore della condannata ricorse al Trono per essere ammesso a sperimentare la prova medica peritale sullo stato di mente della donna. Il Ministro di Grazia e Giustizia, nel suo Rapporto 30 giugno 1855, appoggiava la domanda del difensore: 1.^o perchè la prova stessa era stata rifiutata dall'Appello e dal Tribunale di Revisione solo perchè richiesta fuori di tempo e fuori della sede naturale del Giudizio; 2.^o perchè se fosse stata proposta in tempo sarebbe stata ammessa per non essere contraria alle deposizioni dei testimonj fiscali, taluno dei quali aveva indicato la donna per *sciocca* ed altri per *matta*; 3.^o perchè siffatto giudizio medico doveva servire a rendere tranquillo l'animo dei giudicanti; 4.^o perchè una relazione del Giusdicente, nelle carceri del quale era custodita la condannata, constatava che, nel tempo segnatamente delle mestruazioni, commetteva atti e stravaganze tali che facevano supporre

un furore venereo; 5.^o finalmente, perchè la mancanza di detto giudizio peritale era stata sentita siffattamente dal Procuratore Ducale di Prima Istanza e da uno dei Giudici d'Appello, che aveva loro servito di motivo ad opinare per un recesso dalla pena capitale.

Il Duca rescrisse:

N. 3208.

« Non intendiamo di aderire alla proposta di Periti che esaminino ora la C..., poichè è indubitato che da un lato essa affetterà stramberie e pazzie per salvare la vita, ed i Periti, chiamati in via straordinaria ed eccezionale, non vorranno prendere su di sè di farla condannare, e perciò daranno un voto che non basterà nè ad assolverla e chiuderla qual pazza pericolosa nel Manicomio, nè a condannarla alla pena ordinaria, e si avrà uno dei soliti risultati di una pena straordinaria, che agli occhi nostri è un assurdo. Perciò preferiamo, per quiete di coscienza dei Giudici ed anche Nostra, che i testimonj che qualificarono l'imputata per sciocca e matta siano obbligati a spiegare cosa intendano con ciò di dire, e provino il loro asserto, al bisogno, con altri testimonj. È troppo noto che il popolo usa quantità di termini improprij, e che ogni delinquente, soprattutto le donne vengano qualificate col termine di *matto* o *matta*. Perciò è una grave mancanza nel Giudice se non fa spiegare completamente il testimonio sul significato che egli intende dare ad una tal parola, cosa che si permette che si faccia ora. »

Modena, 30 giugno 1855.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Relazione sul Processo F...

Il Giusdicente di Fivizzano, con Rapporto 13 settembre 1857, riferiva al Duca che la Caterina F... moglie di Giuseppe P... era stata trovata strozzata

nella sua cantina e che vi erano sospetti che ciò fosse succeduto ad opera del marito per mezzo di prezzolato sicario, onde meglio coltivare una tresca che aveva con altra donna:

Il Duca rescriveva il Rapporto come segue:

N. 2730.

« Al Ministro di Grazia e Giustizia, che ci terrà informato dell'esito del Processo per questo esecrando delitto, uno dei tanti che accadono in quest'epoca di demoralizzazione nelle popolazioni e di dottrinarismo nelle Autorità, in ispecie Giudiziarie, e che per questi motivi restano impuniti e ne chiamano sempre altri in maggior numero. »

17 settembre 1857.

Firm. FRANCESCO.

—

Relazione sul Processo S... (*)

Il Giusdicente di C... nel 15 marzo 1855, riferiva al Duca che nel 13 di detto mese era succeduto nel suo territorio l'omicidio dell'Anna B..., ad indiziata opera del marito Giuseppe S.... mediante un colpo vibratole sul capo con uno spianatojo da pasta. Accennava il Giusdicente che l'uxoricida era stato arrestato, e che aveva confessato di avere nell'impeto dell'ira tirato alla moglie due o tre colpi a mano vuota. Osservava in pari tempo che la causa del delitto si doveva ripetere da precedenti serj diverbj fra marito e moglie per non infondati sospetti che costei mantenesse una pratica disonesta con un Ebreo, e che vi era motivo per credere che la donna avesse

(*) Per l'intelligenza di questo e di altri tali Rescritti, che il Duca Francesco V era solito di apporre alle relazioni che gli venivano fatte dai Giusdicenti dello Stato sopra i delitti più gravi, è d'uopo notare che per le disposizioni del § 6, Tit. 1.^o Lib. 4, del Codice del 1771, le suddette relazioni erano obbligatorie pei suddetti Giusdicenti, e che sebbene nel nuovo Codice di procedura criminale attivato nel 1856 non si facesse parola di tale prescrizione, pure fu mantenuta per Ordine Ministeriale coll'Art. 19, § 3 del Regolamento ed Istruzioni per gli Ufficj de' Tribunali e Giusdicenti 3 maggio 1856.

nel momento del delitto provocato lo sdegno del marito con una risposta contenente indiretta confessione della di lei colpa ed il proposito di perseverarvi; terminando col dire che il marito, sebbene reo di grave eccesso, poteva meritare qualche scusa, non solo per la sofferta provocazione quant'anche per essere uomo che sentiva altamente dell'onore e che amava assai la moglie. Il Duca vi fece il seguente Rescritto:

N. 1232.

« Rimesso questo quasi' elogio dell'uxoricida al Ministro di Grazia e Giustizia, notando che S... ci sembra ormai confesso dell'assassinio della moglie, e che quindi il Processo dovrebb'essere spedito e condotto presto in fine. Finalmente ci sembra che trattandosi di assassinio pel quale la pena ordinaria è la morte, il delitto venga compreso fra quelli contemplati dal nostro Editto 4 gennajo 1854. Il presente rapporto ci sarà ritornato. »

Modena, 19 marzo 1855.

Firm. FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Relazione del Processo Ricci e Compagni.

Il Cavaliere Giuseppe Ricci di Modena, Guardia Nobile d'onore di S. A. R. Francesco IV, fu, con Sentenza di una Commissione Militare in data 11 luglio 1832, condannato alla pena della morte sulla forca, che fu poi commutata dal Sovrano in quella della fucilazione, ed alla confisca dei beni, per pretesa trama contro la vita del Duca. Con questa Sentenza furono anche condannati quali correi della trama, Montanari Venerio e Tosi Giacomo, ambidue dimoranti in Modena, colla pena della morte sulla forca che fu commutata in quella della galera a vita, e li Piva Domenico, Guicciardi Giovanni, e Gasparini Carlo, colla pena della galera in vita, nonchè Borghi Giuseppe, a simil pena per anni 15.

Il Processo fu costruito dal Giusdicente Criminale di Modena Dottor Carlo Bonazzi, coll'assistenza del Cancelliere Agostino Biagi, e li prevenuti erano custoditi durante l'inquisizione nelle Carceri della Giusdienza, dal custode delle medesime Giuseppe Zanotti Gallotti.

Una Commissione Militare istituita *ad hoc* da Chirografo Sovrano in data 5 luglio 1832, rappresentandovi le parti del Fisco lo stesso Giusdicente Istruttore Carlo Bonazzi, proferì la finale Sentenza.

Il Processo ebbe principio da una lettera riservata del Ministro di Buon Governo, Conte Girolamo Riccini, in data 29 maggio 1832, mancante del numero di Protocollo, colla quale avvertiva il suddetto Giusdicente Criminale che dalle *investigazioni che il Ministero aveva fatto praticare per le scoperte macchinazioni e congiure contro la persona di S. A. R. Padrone, era emerso che certo Venerio Montanari, allora detenuto nelle Carceri Criminali di Modena, ne potesse essere informato.*

Invitava dietro ciò il Giusdicente ad assumere in esame il Montanari, ed a sentire in via regolare le altre persone che dal medesimo gli fossero indicate, dandone poi pronta relazione al Ministero per le ulteriori sue determinazioni.

Non apparisce nè dal Processo nè dalla posizione degli Atti dell'Archivio Segreto del Buon Governo, come, quando e da chi avesse il Ministro Riccini attinta la notizia che il Montanari era consapevole di cose riferentisi a congiure; e di ciò il Ministro informante non è mai stato ricercato dal Giusdicente.

Nel 1.^o giugno successivo, Venerio Montanari era sottoposto al primo interrogatorio. La fedina criminale di costui lo indicava come correo nelle invasioni con rapina ed omicidj e nelle grassazioni, abigeati e furti qualificati, che si erano commessi nel febbrajo del 1831 da un orda di briganti e ladroni, che avevano infestato alcuni paesi dello Stato Estense, ed indicava pure che costui era stato ne-

gativo su tutte le imputazioni. Sottoposto, come si è detto, all'esame, e ricercato se era a di lui notizia che si fosse cospirato o tramato contro il Duca di Modena dopo il febbrajo 1831, rispondeva in questi termini: « *Che abbia presente, non so di essermi trovato che una volta a discorsi stati fatti contro la persona del nostro Sovrano Francesco IV d'Este.* » Ed interrogato ad esporre quali erano stati quei discorsi, soggiungeva, senza alcuna reticenza, egli che aveva negato le imputazioni di ladro: « Deve sapere che, retrocedendo un giorno circa le tre e mezza pomeridiane da Bastiglia, dov'ero stato a trovare mia madre incomodata, giorno che non so precisare, ma che parmi fosse del mese di febbrajo, trovai, nel passare per la strada che costeggia il Canal Naviglio, il signor Cavaliere Ricci qui di Modena, il giovine, cui fatti i miei doveri, si mise meco a discorrere, domandando di mio fratello Catterino, che era sin d'allora qui prigioniero, se vi era speranza che sortisse, e dicendo che gli dispiaceva sommamente, stante che era un uomo da potersi fidare e potersi in lui compromettere; che aveva però saputo da detto mio fratello che anch'io era uomo fidato, e da ripromettersi in circostanze di entità, e che sarebbe stato bene fossi stato chiamato all'epoca della passata rivoluzione, mentre avrei tenuto sodo, e simili cose di lode. Io lui risposi, che tale affare fu realmente mal condotto, atteso anche che vi erano quasi tutti giovinastri da non compromettersi. Allora egli mi invitò ad entrare in casa, mi volle dare da bere, e poi disse che in piedi vi era un altro affare grande e di somma premura, nel quale aveva piacere che vi entrassi, e che di più mi trovassi un buon compagno e fidato. Richiesto di che si trattava, risposemi che trattavasi di affare grandissimo, per l'esecuzione del quale vi sarebbe stata, non la promessa, ma lo sborso di vistosa somma, e per allora bastava che gli dassi la parola di entrarvi, e di trovarmi un buon compagno. Glielo promisi; mi soggiunse che sarei stato avvertito: e

me ne venni via. Verso la metà di marzo, pure ultimo scorso, cioè otto o dieci giorni prima del giorno di San Benedetto, che viene li 21 marzo, arrivò in mia bottega (il Montanari faceva il falegname), che ho nella contrada retro ai palazzi delle LL. Eccellenze, li signori fratelli Marchesi Rangoni, circa mezza mattina, il figlio del tintore della famiglia, cognominato Gasparini (Carlo, uno dei condannati), dicendomi con tutta riservatezza, che nell'indomani notte mi trovassi dal Cavaliere Ricci, col compagno, nel suddetto suo Casino, alle ore undici in punto. Avevo già trovato per mio compagno Giacomo Tosi, detto Tosetti, sartore qui di Modena, abitante nella Contrada Tre Re; andai a prevenirlo, e la sera vegnente ci unimmo, sortimmo tra l'*Ave Maria* e l'ora di notte, da Porta Bologna; tenemmo la strada dietro il Naviglio per non essere visti, e giungemmo al Casino presso l'ora indicata. *Ivi trovammo il detto Gasparini e suo cognato Giovanni Guicciardi, della Bastiglia anch'esso, che sembrava ci aspettassero esteriormente alla porta piccola del casino che guarda verso Modena; c'introdussero tosto e ci fecero entrare nella saletta, che è la prima camera di pian terreno a mano destra dell'entrata, dov'eranvi il nominato signor cavaliere Ricci, il dottore di medicina Golfieri, il mugnajo Domenico Piva, il muratore Ancini e l'agente comunale Giuseppe Borghi, tutti di Bastiglia. Dopo bevuto alquanto, il nominato signor Cavaliere, cominciò a dire, che quello era il tempo di trattare dell'affare di cui aveva parlato, che tutti ivi trovavansi adunati per la stessa causa, che il necessario per l'adunanza era di conservare il massimo segreto; che l'affare era di torre la vita a S. A. R. Duca di Modena ed altri Stati Estensi, nel giorno di San Benedetto, quando trovavasi nella chiesa di San Pietro qui in Modena, e nel tempo della benedizione; che un giorno prima ciascuno avrebbe avuto due pistole, un lungo coltello in asta e 200 luigi d'oro, il tutto racchiuso in una sporta; che mentre tre to-*

gliavano la vita al Sovrano, altri tre dovevano assicurarsi di S. A. R. la Duchessa di Lui Consorte, senza recarle offesa, al solo fine di ottenere da Lei ciò che desideravasi; e che se taluno, dopo ottenute le armi ed il premio, si fosse rifiutato o tradisse in qualsiasi modo il segreto, sarebbe stato ovunque ucciso dai membri della *propaganda*. Io feci lui obbiezione, come far ciò si poteva sotto gli occhi della scorta, che, armata, segue sempre il Sovrano (obbiezione che venne fatta anche dagli altri), ed il signor Ricci disse, che non dovevamo considerare a questo, e solo a porre francamente in esecuzione il progetto, mentre un corpo forte di persone, seco lui intese, ci avrebbe protetti, ed avrebbe resi vani i tentativi della Forza del Sovrano. Fugli risposto, non ricordo se dal Piva, Guicciardi o Gasparini, che al momento che eravamo protetti, l'esecuzione era facile; ed il Ricci c'invitò allora a dichiarare, chi si offriva per il primo, per il secondo, e così progressivamente sino al sesto. *Guicciardi si dichiarò per il primo, Gasparini per il secondo, Piva per il terzo, io per il quarto, Tosi per il quinto, e l'Ancini per il sesto, avendoci il detto signor Ricci notati così per ordine in un mezzo foglio di carta pecora, che se la mise in saccoccia. L'assunto poi di assalire il Sovrano fu preso dalli Piva, Gasparini e Tosi, restando agli altri di prendere in ostaggio la nostra Duchessa, Sua Consorte, e l'aggressione dovea succedere ad un tempo, quando e dove sopra, con avere spiegate alcune istruzioni.* Ciò concluso, si bevette, e si bevette del buon lambrusco, di modo che ci eravamo assai riscaldati; partii io col Tosi per ritornare in Modena, lasciai gli altri colà uniti, e giungemmo a Porta Bologna, che era ancor notte, per cui ci convenne fermarsi sotto il Portico della Gabellina. » Questo è tuttociò che è a mia notizia su quanto Ella mi ha ricercato. « Disse inoltre che alcuni giorni dopo era passato davanti la di lui bottega il Gasparini, in compagnia di Germano Malagoli di Bastiglia, e gli aveva se-

cretamente manifestato, che per un certo contrattempo, che non spiegò il fatto, non si era potuto tentare, ma che non lo avevano abbandonato, e che quando si fosse dovuto eseguire, ne sarebbe stato prevenuto un giorno prima. Interrogato se li discorsi fatti in casa Ricci fossero stati intesi da tutti, ed anche dal Tosi, rispondeva *affermativamente, essendo tutti in quel momento seduti intorno ad una tavola*, e soggiungeva che avrebbero potuto accertarsi dell'andata del Sovrano alla chiesa di San Pietro nel giorno di San Benedetto, perchè aveva il Ricci asserito che certo Ferrari, Guardia Nobile del Duca, lo avrebbe reso avvertito, essendo seco d'intesa e del suo partito. In ordine alla scelta del Tosi, come compagno di quel pericoloso e grave progetto, dichiarava di averlo fatto per la preventiva conoscenza che aveva della sua risolutezza e *propensione alla causa dei ribelli*, e che avendolo interpellato se voleva entrare in un affare riguardante *la rivoluzione, ove si sarebbe lucrato una bella somma*, avea risposto francamente di sì. Ricercato se il Tosi avesse la conoscenza del Cavaliere Ricci, rispondeva di non saperlo, ma che *presumeva che l'avesse, per la circostanza, che nel retrocedere nel settembre avanti dalla fiera di San Clemente in Bastiglia, passarono davanti il Casino del Ricci, e Tosi soggiunse — Voh! i bei lavori che vi ha fatto il Cavalier Ricci! —* ed inoltre perchè Ricci era, come Tosi, di Modena.

Avendogli chiesto il processante da chi fosse stato visto a parlare la prima volta in Bastiglia col Ricci, e che potesse affermare che Gasparini era stato due volte alla di lui bottega, la prima per invitarlo al Casino del suddetto Cavaliere, e la seconda per dirgli che l'affare era sospeso, e che nell'una e nell'altra volta aveva seco discorso tu per tu con segretezza; diceva, che nella prima circostanza era stato veduto da certa zoppa Luppi, solita di praticare per domestici servigi in detto Casino, e che nelle altre due volte avean visto il di lui garzone di bottega, Na-

tale Spattini, e nell'ultima, anche il di lui cognato Malagoli, che si trovava in compagnia del detto Gasparini.

Conchiudeva poi il suo interrogatorio, affermando che il sequestro della Duchessa servir doveva, al dire del Ricci, per far deporre le armi a tutti li soldati che erano nello Stato; che le armi destinate all'esecuzione della congiura dovevano esscre *consegnate dal Borghi ad esso Montanari e a Tosi*, e che il Golfieri dovea distribuirle agli altri congiurati. — Fallito il disegno, non si era attentato di parlare prima d'allora, perchè vi era di mezzo la vita, che gli sarebbe stata levata o dai socj ignoti della propaganda, o dal Sovrano, contro cui era diretto il delitto; e soggiungeva che il predetto Cavaliere Ricci aveva dovuto facilmente accarezzare il pensiero di tramare quella congiura, perchè anche prima della Rivolta del 1831 avea inteso da diversi che egli aveva contribuito con denari e col mezzo del suo maestro di casa Bacciolani, a coscrivere proseliti per la sommossa e ad armarli per essere poi spediti nella notte del 3 febbrajo in soccorso degli ammutinati nella casa Menotti.

Fin qui il Montanari. Nel giorno 2 giugno, vale a dire, nel giorno immediatamente successivo all'esame di costui, il processante sottoponeva ad interrogatorio Giacomo Tosi.

Giacomo Tosi era detenuto nelle carceri criminali dal 14 maggio antecedente. La di lui fedina constataba che era stato condannato dalla cessata Corte di Giustizia alla galera per 20 anni (senza indicazione di titolo) e che ne era sortito per grazia Sovrana, ed inoltre, che era stato ultimamente carcerato per furto di formaggio, del qual titolo si era reso confesso, accusando di correatà il Montanari; essendovi pur anche a di lui carico qualche indizio di complicità negli altri furti qualificati, pei quali era stato motivato l'arresto del detto Montanari.

Tradotto davanti il Giudice Bonazzi, ed assoggettato ad interrogatorio, ecco come si espresse:

« *Interrogato.* Se sappia che siavi una Villa chiamata Bastiglia, dove esista, se siavi stato, quante volte, quando, se da solo, o in compagnia, e di chi, ed a qual oggetto.

« *Risponde.* So che vi è la Villa di Bastiglia per esservi stato due volte in compagnia di Venerio Montanari, falegname qui di Modena, restando detta villa sette in otto miglia inferiormente a Modena. L'una fu per la fiera di San Clemente, cioè nel settembre dello scorso anno 1831, milleottocentotrentuno, e l'altra nel corrente anno in febbrajo o marzo, che ben non so dire.

« Nella prima volta vi andammo per vedere la fiera, e per restare un poco coi parenti di Venerio, essendoci trattenuti specialmente dal di lui fratello Catterino, abitante in luogo detto la Pedagna, e nell'altra, per essere ad una conversazione che si fece in una casa.

« *Int.* a dire che conversazione fosse, in quale casa, e da chi composta.

« *Risp.* La casa è situata dietro il Naviglio, un buon miglio al dissopra del paese di Bastiglia, superiormente di poco della Pedagna; è ad uso di Casino da campagna, circondato da una parte con giardino e da altra con una specie di bosco. Ivi eranvi sette uomini, fuori di noi due; e la conversazione riferivasi a zucchette di vin buono lambrusco, ma io non conosco poi detti uomini.

« *Int.* Se tali persone fossero conoscenti del Montanari, quanto durasse detta conversazione, e dove precisamente ecc.

« *Risp.* Trovassimo uno dei detti uomini sulla porta che ci accolse, e ci introdusse nella prima camera di pian terreno, a mano destra dall'entrata, la qual era ben ammobigliata, con tavola nel mezzo, sopra due lumi accesi, e bottiglie diverse di vino, e vi era anche il fuoco acceso, trovandosi il camino, se non isbaglio, nella muraglia a destra dell'ingresso. Noi fummo accolti con vera contentezza, e vidi che tutti si conoscevano col Montanari.

Noi ci trattenemmo due ore circa nella conversazione, tutti unitamente discorrendo e bevendo di buon umore, e tornammo di notte a Modena, essendoci fermati sotto il portico della Gabellina da Porta Bologna, dove mi addormentai.

» *Int.* Se sappia a chi appartenga la detta casa, se intendesse il nome e cognome di alcuno dei radunati in essa, di quale o quali, e se tutti d'una famiglia o no.

» *Risp.* Nell'andar in giù, il Montanari mi disse che andavamo al casino del signor Cavalier Ricci in villa Bastiglia, e v'andammo difatti, mentre avevo preso cognizione di detto casino in circostanza che vi era stato alla Fiera di San Clemente, come ho detto, *perchè in passando di lì, Montanari mi avea detto che quello era il Casino di campagna del nominato Cavaliere.* Li convitati mi parvero, e ritengo che fossero, di altrettante famiglie quanti dessi erano. Io credo vi fosse il detto Cavaliere, essendo dal Montanari stato complimentato al nostro arrivo con tal titolo, come lo chiamavano gli altri, che lo consideravano appunto e rispettavano qual padrone di casa. Gli altri erano Domenico Piva, Giovanni Guicciardi, certo Gasparini, di cui non ricordo il nome, certo Ancini, muratore, certo signor Borghi, sindaco ed agente Comunale, e certo signor dottore, che non so poi de' quali, e tutti della Bastiglia.

» *Int.* Se conoscesse il Cavaliere Ricci di Modena, li sunnominati Piva, Guicciardi, Gasparini, Ancini, Borghi, e se conosca il dottor di medicina Luigi Golfieri, o se sappia d'averli altre volte visti.

» *Risp.* Io non li conosceva. Aveva veduto anni fa uno a cavallo per la villa della Crocetta, che mi fu detto essere il mugnajo Domenico Piva di Bastiglia; avea pur veduto anteriormente alla conversazione suddetta il Borghi qui in Modena, sul finire del portico del Collegio, mentre passando di lì con Venerio Montanari, disse mi che era Borghi, sindaco di Bastiglia, essendoglisi esso Venerio accostato per discorrere,

come dissi, e ci separammo, perchè era diretto a casa mia. *Un giorno di lunedì*, alcuni giorni dopo la deposta conversazione, vidi nella bottega del ripetuto Venerio, un giovine, che mi parve un tintore, quale Venerio lo salutò e chiamò per Gasparini della Bastiglia, e vidi che era lo stesso Gasparini che si era trovato nell'antidetta conversazione; come vidi che il Borghi era lo stesso statomi indicato dal Montanari; e a me parve pure con sicurezza che fosse anche il medesimo Piva che avea come sopra veduto, giacchè ora dimostrava di essere un mugnajo, siccome il Gasparini di essere un tintore. Il Ricci, Guicciardi, il dottore e l'Ancini, non so di averli altre volte visti.

Premesso questo preambolo, e dopo alcune altre interrogazioni generiche riguardanti la descrizione dei connotati personali dei congiurati, e se fossero stati veduti nell'andare e tornare dal Casino Ricci, il processante proseguiva l'esame.

“ *Int.* se il Montanari gli dicesse l'oggetto della loro seconda gita in Bastiglia.

“ *Risp.* Mi disse che andavamo dal Cavaliere Ricci per un affare in cui vi era da guadagnare una buona mancia, *ma non altro, che abbia presente.*

“ *Int.* se lui dicesse che era un affare riguardante la passata rivoluzione.

“ *Risp.* Non lo rammento.

“ Avvertito, per di lui intelligenza che queste risposte non si ammettono, trattandosi di un fatto non rancido, e credersi che il Montanari lui disse doversi trattare d'un affare concernente la rivoluzione.

“ *Risp.* Sarà, non lo posso negare, ma non mi sovviene; per cui non so dire nè sì, nè no.

“ *Int.* a dire che discorsi si facessero nella suddetta conversazione, riportandoli.

“ *Risp.* Sentii che il primo da me descritto ritenuto, come replico, per il padrone di casa, disse, che presto doveano venire i Francesi, che nel giorno

di San Benedetto, non molto lontano alla detta sera, doveva accadere un gran fatto, un gran colpo in Modena; che San Benedetto doveva portare in quest'anno dei bei fiori; e qui nominarono S. A. R. il nostro Duca e la chiesa di San Pietro. Il piccoletto suddescritto (il dottor Golfieri) mi domandò di che partito io era, e gli risposi che non ero di alcun partito, perchè ubbidivo a chi comandava.

” *Int.* cosa fosse detto di S. A. R. il Sovrano di questi Stati, ed in che proposito fosse nominata la chiesa di San Pietro.

” *Risp.* Fu ciò detto, parmi, perchè nella chiesa di San Pietro qui in Modena si solennizza il giorno di San Benedetto, che viene li 31 marzo, e vi si reca il Nostro Sovrano con la Reale sua Famiglia.

” Avvertito a ben riflettere ciò che dice, perchè si ha in atti che fu parlato del Sovrano in termini ben diversi, *dimostranti anzi una congiura contro del medesimo*, e che in altro senso fu pure nominata la chiesa di San Pietro.

” *Risp.* È vero, *arrossisco nel dirlo*, che fu parlato di S. A. R. il nostro Duca in termini differenti, e fu detto dallo stesso signore che fece li discorsi su riportati, *che il colpo da succedere in Modena il giorno di San Benedetto, era di ammazzare il nostro Sovrano entro la chiesa di San Pietro nel tempo della benedizione.*

” *Int.* se fosse detto come e da chi dovesse commettersi un tal fatto.

” *Risp.* Fu detto che dovevano essere in sei a commettere altrettanto, ed era sempre quello, che ritengo fosse il signor Ricci che parlava: *tre, tôrre la vita al Nostro Duca, e tre tôrre in ostaggio la Duchessa.*

” *Int.* a dire come soltanto sei potessero azzardarsi a simile passo.

” *Risp.* Disse ancora il medesimo signore che sarebbero stati protetti da una moltitudine di gente propensa per la causa dei ribelli, la quale si sarebbe trovata pronta in Modena.

„ *Int.* a dire da chi dovesse tentarsi detto colpo e se dai radunati.

„ *Risp.* Non lo so.

„ *Int.* se fosse lui richiesto nome e cognome, e ne fosse fatta nota.

„ *Risp.* Non lo so.

„ *Int.* come ed in che circostanza intendesse il nome e cognome dei radunati.

„ *Risp.* Non vi feci attenzione.

„ *Int.* Eppure risulta in Atti che esso esaminato fu ricercato del suo nome e cognome, quale fu scritto sopra detta carta insieme agli altri dei radunati.

„ *Risp.* Mi sovviene che quel signore, ritenuto per il Cavaliere Ricci, mi domandò nome e cognome, che scrisse sopra di una carta insieme a quelle di Venerio, delli Guicciardi, Piva, Gasparini ed Ancini.

„ *Int.* A qual oggetto fosse fatta detta nota e scritto il nome di solo sei.

„ *Risp.* Perchè doveano essere quei sei che tôrre doveano di vita il Sovrano ed arrestare la Duchessa di Lui Consorte, come sopra.

„ *Int.* Quali doveano essere li tre che attentassero alla vita del Nostro Sovrano.

„ *Non so dirlo in questa mia coscienza, perchè, se ne fu parlato, o non vi diedi retta, o non lo rammento.*

„ Interpellato in séguito chi dovesse loro consegnare le armi, rispondeva, *che non sapeva dirlo precisamente, ma che in quanto a lui e a Venerio, gli pareva che dovesse essere il Gasparini; e così pure se fosse tentato il regicidio, come non fosse tentato, e se il Sovrano e la Reale sua Famiglia si recassero nel giorno di San Benedetto alla chiesa di San Pietro; dichiarava che non lo credeva o almeno che nol sapeva,, e che non s'era in tutto quel giorno mosso da casa sua, ov'era stato a lavorare del suo mestiere di sarto.*

„ Interpellato inoltre sull'intenzione dei congiurati per riguardo alla persona della Duchessa e per quale motivo si volesse porre in ostaggio, rispondeva che

lo ignorava, perchè in quella conversazione o *non ne fosse parlato, o non lo ricordava.*

» Terminava l'interrogatorio col dire, che non aveva mai confidato quelle trame a nessuno, e nemmeno ne aveva più parlato coi congiurati, perchè *avea rossore e raccapriccio trattandosi di un fatto che lo faceva tremare ed impallidire ogni qualvolta ne pensava, e perchè gli era stato imposto silenzio dai congiurati colla minaccia di essere altrimenti ucciso per mano di taluno di essi.* »

Tali erano e sono nella loro nuda, ma eloquente realtà, le deposizioni delli Venerio Montanari e Giacomo Tosi, che furono l'unica prova sulla quale si fondò la Sentenza dell'assassinio giuridico dello sventurato Cavaliere Ricci!

Intanto proseguiremo nell'analisi di questo tenebroso Processo, osservando per maggiore esattezza, e come abbiain fatto fin qui, l'ordine cronologico e progressivo degli atti e documenti che lo compongono. Appena dopo gli esami delli Montanari e Tosi, fu mandato un foglio del Ministro Riccini, in data 3 giugno, al Giusdicente processante Bonazzi, nel quale diceva che si era eseguito l'arresto di Domenico Piva e di Giovanni Guicciardi e che constava al Ministero (senza poi indicare come, quando e per mezzo di chi) che i medesimi doveano avere relazioni nelle pendenze dei Processi e degli Esami, che colla precedente lettera 29 maggio scorso lo avea incaricato di costru irree che per il suindicato oggetto erano rimessi a disposizione del predetto Giusdicente processante.

Dopo di ciò furono assunti gli Esami di Giacomo Pellacani di Bastiglia e di Catterino Montanari, fratello di Venerio. Ambedue erano detenuti per correatà nelle invasioni, aggressioni e furti qualificati pei quali erano inquisiti il detto Venerio, e per una parte il Tosi, e si stabiliva coi loro deposti, che Guicciardi, Gasparini, il dottor Golfieri, Piva, Grimaldi, Borghi ed Ancini frequentavano il Cossino di campagna del Ricci, quando egli si trovava nel

medesimo a villeggiare, e che tutti costoro aveano partecipato, chi più, chi meno, all'affare del 3 febbrajo 1831, armandosi e portandosi dalla Bastiglia fin sotto di Modena per dar mano a Menotti e agli altri ribelli; il che poi non si era effettuato, perchè, sentendo tuonare il cannone nell'interno della città, si erano intimoriti e a poco a poco dispersi. E siccome fra i capi di quella radunanza vi era Lotario Bacciolani, maestro di Casa del Ricci, così era pubblico il sospetto, e col sospetto, pubblica la voce che il Ricci istesso non fosse ignaro della preparata rivolta del 1831 ed anzi costoro aggiungevano; di avere udito qualche discorso dal medesimo Cavaliere, che alludeva ad una comune preintelligenza nel fatto stesso.

E qui torna in acconcio di riflettere con quale maligno accorgimento si procedesse nella scelta dei nomi dei pretesi complici del Ricci; furono essi presi da un paesello di campagna e da una classe che non poteva interessare persone potenti e di elevata posizione sociale in loro favore; e scegliendoli fra quelli che qualche volta, o per bisogno di mestiere, o per deferenza al Cavaliere, avevano occasione di portarsi al suo Casino, e che per avere dal più al meno partecipato al tentativo del 1831 erano sospetti in materia politica, si ebbe in mira di creare una presunzione di maggiore credibilità della sognata cospirazione.

Assoggettati gli arrestati Piva e Guicciardi ad esame, niun cenno fu loro fatto della congiura Ricci, e furono unicamente ricercati sulla parte che avevano preso nella rivolta del 1831. Essi, dopo di avere ingenuamente raccontato che nella notte del 3 febbrajo si erano armati ed avevano seguito Lotario Bacciolani sin sotto le mura di Modena, per essere stati dal medesimo persuasi che si trattasse di una sommossa favorevole al Duca, nella quale dovea essere proclamato Re d'Italia, vennero ricondotti nel carcere lasciandoli nell'erronea persuasione che il titolo della loro cattura fosse quello che avevano confessato.

In appresso leggonsi in Processo gli esami di Tosi e Montanari, cui vennero assoggettati per la seconda volta. In fine di essi fu loro deferito il giuramento *quo ad alios*, cioè per rispetto all'operato dai pretesi complici della trama.

Il secondo esame del Tosi si compendia in questi termini:

Confermato il primo esame che gli fu letto per intero, disse che avrebbe riconosciuto li Piva e Guicciardi, ed infatti li riconobbe fra consimili. Interrogato se nel giungere al Casino Ricci nella notte della trama, vi trovasse una sola persona ad attenderli, come avea deposto nel primo esame, rispose. *che non sapeva dirlo, che non lo ricordava e che non vi fece osservazione, ma che uno vi era di certo.* Ripetè che egli non avea precedente cognizione del Casino Ricci, che gli era stato indicato dal Montanari nel tornare dalla Bastiglia, e che dopo di quella sera non avea più parlato nè con Montanari nè con altri del fatto che dovea succedere; e sebbene il Processante gli contestasse che Montanari asseriva il contrario, e che più volte ne avean discorso, rispondeva che ciò non era vero, e che se lo fosse, lo avrebbe detto.

Venerio Montanari, nel secondo esame, null'altro aggiungeva, se non che il Ricci avea disposto che nell'atto di commettere il regicidio, tre dei congiurati dovevano entrare per una porta della chiesa, e tre per l'altra, e andare direttamente al luogo dove si trovavano i due Sovrani, che sarebbero pure entrati gli altri che dovevano fare spalla onde sorprendere la Forza.

Presso ciò furono esaminati il custode Gallotti e li secondini Mostarda, Montanari e Sala, per provare che Tosi e Montanari erano entrati nel recinto carcerario sui primi del maggio antecedente e che erano stati custoditi separatamente l'uno dall'altro, e non avevano mai avuto fra di loro comunicazione, e che per essere le Carceri, ove erano ristretti, a molta distanza l'una dall'altra, non potevano nem-

meno aver parlato assieme ad alta voce; anzi il Processante sembrò talmente preoccupato da questo sospetto, che spinse il suo accorgimento fino al punto di istituire un esperimento mediante l'accesso in persona alle suddette carceri per chiarirsi che dall'una all'altra non giungeva il suono della voce.

Contuttociò il Processante non escludeva che Tosi e Montanari non si fossero concertati prima del loro ingresso alle carceri, ed il sospetto che gli era nato nell'arrivo, rimaneva intero come prima, se pur non vogliasi credere che il dubbio di un concerto non esistesse nella coscienza del Processante come una realtà pur troppo effettiva e presente.

Avendo il detenuto Pellacani in fine del suo esame annunziato che Geminiano Moscardini e la di lui moglie erano in grado di fornire notizie sopra le intelligenze che erano passate fra il Cavaliere Ricci e il suo maestro di Casa, Bacciolani, all'epoca della rivolta del 1831, venne il primo chiamato ad esame nel giorno 12 giugno, e siccome rispose che effettivamente non sapeva che Bacciolani fosse entrato nella suddetta rivolta, di concerto e con intelligenza del Ricci, il Giudice, considerando che non aveva corrisposto a quanto era stato indicato, e che si rendeva utile il di lui sequestro in carcere, *almeno fino a che fosse stata esaminata la di lui moglie*, diè ordine al custode di trattenervelo; e dopo che nel giorno successivo fu questa interrogata ed ebbe ammesso che vi era il sospetto in Bastiglia che Bacciolani avesse lavorato di concerto col Ricci, venne riassunto anche il Moscardini, che accordò al Processante quell'intelligenza, e con ciò ottenne la propria libertà.

Intanto il Ministro del Buon Governo faceva sapere *ad aures* del Bonazzi, che una Maddalena Miloni, moglie di Luigi Goldoni di Bastiglia, era depositaria di preziose notizie sul conto delli congiurati.

Assoggettata a giurato esame nel 12 giugno,

esordiva dicendo, che conosceva Domenico Piva e Giovanni Guicciardi, e sapeva che erano detenuti per causa di una *rivoluzione che si voleva nuovamente tentare oltre quella del 1831*. In séguito asseriva di non sapere come e da chi fosse stata macchinata e quando dovesse aver luogo, ma che da quello che si vedeva, si poteva argomentare che il concerto fosse tenuto al Casino di campagna del Ricci, dove si univano di sera Piva, Guicciardi, Gasparini, Ancini ed altri. E parlava ancora di una cena che, al dire del volgo, sarebbe stata tenuta in maggio od in aprile passati, e coll'intervento dei suddetti individui in casa di Pietro Grimaldi della Bastiglia e nella quale si sarebbe mangiato un agnello, e taluno dei convitati avrebbe, nel mangiare il fegato, esclamato: *potessimo mangiare così quello del Sovrano ed il suo cuore*. Tuttociò per altro era a notizia della donna per discorrì uditì nella di lei osteria, senza poi che sapesse indicare da chi fatti ed in presenza di chi.

Nel preindicato giorno 12 giugno venne sottoposto ad un secondo esame l'imputato Piva, il quale, essendosi mantenuto negativo sopra tutte le generiche interrogazioni che gli vennero dirette in ordine al fatto della congiura, fu avvertito dal Processante che si aveva in Atti la prova che dopo la rivolta del 1831 si era più volte trovato in conventicola colli altri più sopra nominati nel Casino di campagna del Ricci, e che ivi si era trattato di una congiura contro la vita del Sovrano; al che, in atto di stupefazione, rispondeva, che erano imposture e che nulla ne sapeva. Eguale contegno manteneva e risposte consimili dava l'inquisito Guicciardi nel secondo interrogatorio al quale era sottoposto.

Intanto nel giorno 13 giugno, Piva chiedeva esame. Condotta davanti il Bonazzi, gli esponeva che stando nella sua prigione aveva inteso uno che nella carcere contigua diceva, *che stava in lui il fare il bene o il male; lascia*, soggiungeva a quel tale, *che tribolino; se hanno dei denari, ce li farà man-*

giare; a me tocca di mettervi chi mi pare. Non capì il Piva chi fosse colui nè con chi parlasse, ma avendone ricercato certo Balugola, detenuto in contiguità del suo carcere, gli aveva detto che colui parlava di esso (Piva e parlava con certo Schiavon Pellacani Giacomo), ed era quel desso da cui era stato giorni prima riconosciuto, cioè il Tosi. Il Balugola gli aveva anzi soggiunto che li stessi discorsi erano stati sentiti da Catterino Montanari e da un altro detenuto.

Esaminato Catterino Montanari, depose che il predetto Tosi nel parlare col Pellacani, si era servito di questi termini — *li signori stanno bene in carcere e fuori; ho fatto carcerare quei signori di Bastiglia; se hanno dei denari, ce li farò mangiare; non sortono più.* Ma siccome il Processante aveva esaminato in precedenza il Pellacani, che aveva negato di pianta il discorso del Tosi, ed aveva pure interrogato gli altri detenuti che si trovavano nella stessa carcere del Pellacani e nelle altre intermedie fra questa e quella di Catterino Montanari e del Balugola, e taluno di costoro aveva impugnato il discorso del Tosi, mentre tal altro, senza impugnarlo, l'aveva riferito ad altro oggetto e ad altre persone, così il Giudice si ritenne in dovere di fare al Montanari la seguente avvertenza:

„ Ammonito e dettogli risultare in atti *che non sussiste punto nè poco che Tosi e Pellacani facessero li deposti discorsi, i quali assolutamente non seguirono, e che da ciò si ha indubitato fondamento di ritenere che siano stati concertati da esso esaminato, con altri all'oggetto di favorire la causa delli Piva e Guicciardi, e viene quindi ammonito a ben riflettere per non costringere la Giustizia a prendere delle misure di rigore contro di lui stesso;*

„ Rispondeva: Domando perdono, illustrissimo signore. È vero che Tosi e Pellacani non fecero e non hanno mai fatto li da me deposti discorsi, relativamente alli Piva e Guicciardi, non avendoli in

realità potuti deporre, perchè non uditi; ma io li ho deposti perchè il nominato Balugola disse, pregandomi caldamente e promettendomi ricompensa ed assistenza, che Domenico Piva anzidetto si raccomandava a noi due perchè richiesti deponessimo d'aver udito fare li discorsi su riportati o consimili. Costretto in simil guisa il Montanari alla ritrattazione, conveniva togliere anche il deposto del Balugola. Infatti nel 16 giugno, questi era nuovamente esaminato, ed all'interrogazione se intendeva di persistere nel precedente deposto, rispondeva che no, e che il Piva lo aveva interessato a ciò fare, pregandolo di farvi partecipare il Montanari.

Allora il Giusdicente, più quieto che non lo fosse quando, suo malgrado, cominciava a trapelare dal Processo il dubbio che Tosi non avesse detto il vero, si affrettò di stendere un rapporto riservato al Ministro Riccini intorno allo stato delle prove raccolte. Questo Rapporto, che non è nel Processo, si trova nella posizione degli Atti segreti del Buon Governo, e porta la data del 16 giugno. — Nell'istessa sera del 16 seguiva l'arresto del Cavalier Ricci, e la Forza s'impadroniva di molte carte che trovava nella di lui abitazione. Queste carte però sono scomparse dal Processo e non apparisce di che trattassero e cosa contenessero. Convien quindi dire che fossero affatto inocue ed indifferenti, perchè di esse non si è fatta menzione nelle conclusioni del Fisco, e neppure nella Sentenza. Anzi, il fatto della loro sottrazione potrebbe ingerire sospetto che riguardassero cose accennanti alla innocenza del Cavaliere.

Nel giorno 17 furono arrestati anche li Borghi e Gasparini, e tentate, ma non effettuate, le catture di Ancini e del dottor Golfieri, che fortunatamente erano assenti da casa.

Intanto diamo qui nella sua integrità il primo interrogatorio del Cavalier Ricci.

« *Int.* Sulle generali, ecc.

« *Risp.* Sono Giuseppe del vivente Carlo Ricci, d'anni 36 (trentasei), nato e domiciliato in Modena,

possidente, Cavaliere e Guardia Nobile d'onore di S. A. R. Duca di Modena suddetto.

„ *Int.* da quanto tempo e per qual causa sia stato arrestato.

„ *Risp.* Da sabbato sera ultima scorsa a questa parte sono arrestato, avendo supposto d'esserlo dietro gli arresti stati seguiti in Bastiglia per qualche sospetto sopra di me avvenuto.

„ *Int.* quali sieno stati gli arresti seguiti dove sopra, e per quale causa.

„ *Risp.* Di Domenico Piva e di certo Guicciardi, che io appena conosco, ed ho sentito dire pubblicamente che sieno stati arrestati per delitti nuovi.

„ *Int.* a dire quali sieno questi nuovi delitti, a che relativi, e come.

„ *Risp.* Non lo so.

„ *Int.* come possa supporre di essere arrestato in conseguenza dei suddetti arresti, quando ne ignora la causa.

„ *Risp.* Ho sentito dire quasi volgarmente che li Piva e Guicciardi aveano detto per il paese di Bastiglia che aveano inteso da Lotario Bacciolani, mio maestro di casa in Bastiglia stessa, essere io secolui inteso nella rivoluzione del febbrajo 1831, quando in realtà ciò non sussiste.

„ *Int.* con quale fondamento possa essere stato ciò detto.

„ *Risp.* Io non lo so, quando la gente non parli per essere il Bacciolani allora mistro (*sic*) di casa mia, mentre su ciò devo e posso soltanto dire, che nel gennajo 1831, trovandomi a Milano, mi scrisse che i miei affari qui esigevano la mia presenza. Prima di partire da Milano rilevai un fermento nel popolo, come che facevansi acclamazioni in teatro, e si offendevano sentinelle per le strade; giunto a Modena, ne parlai così col Bacciolani, come novità della città suddetta; egli mi rispose che andava a succedere qualche cosa nell'Italia, e che sarei stato prima per mia regola avvertito; lo che non fu, e solamente nel giorno 3 febbrajo detto Bacciolani

mandò da me Antonio Gasparini di Bastiglia perchè gli consegnassi quei tre o quattro fucili che avevo, al che risposi che piuttosto di consegnare fucili al Bacciolani, mi sarei fatto strappare il collo, in vista delle proposizioni suddette di detto Bacciolani, e perchè detto Gasparini dissesemi che la Bastiglia era sottosopra.

„ *Int.* come si trovasse a Milano nel gennajo 1831.

„ *Risp.* Perchè vi andai in compagnia del marchese Giuseppe Cavandini, che erasi colà recato per prendere la sua signora, e tardai fino al loro ritorno.

„ *Int.* se sappia che il Bacciolani siasi immischiato nella rivoluzione, e cosa abbia operato.

„ *Risp.* Ho sentito dire pubblicamente che il Bacciolani fosse il capo della rivoluzione fattasi in Bastiglia, e che nella sera del 3 febbrajo venne alla testa di quegli armati sotto queste mura per coadiuvare forse la rivoluzione della città.

„ *Int.* se e con chi fosse d'intelligenza detto Bacciolani.

„ *Risp.* Non lo so, ma da quello che ho sentito pubblicamente, era d'intelligenza coi rivoluzionarij di Modena.

„ *Int.* come Bacciolani potesse unire tanta gente nella Bastiglia.

„ *Risp.* Non lo so.

„ *Int.* Se sappia che in Bastiglia fossero altri che agissero direttamente col Bacciolani.

„ *Risp.* Ho sentito a dire che molti del paese agirono per unire persone, ma non so chi fossero. „

Interrotto l'interrogatorio per la tardità dell'ora, fu ripigliato nel giorno successivo 19 giugno.

Premesse alcune domande per fargli ammettere, come ammise, che avea un Casinetto in Bastiglia lungo il Canale Naviglio, dove era un boschetto all'inglese che egli coltivava e che era la sua passione, fu

„ *Int.* se sia stato solito di rimanere la notte alla Bastiglia.

„ *Risp.* Saranno quasi due anni che non sono stato di notte alla Bastiglia, per quanto mi ricordo.

» *Int.* se alcuno di Bastiglia siasi recato al detto di lui Casino in tempo che vi si trovava esso esaminato, e se uniti o no.

» *Risp.* Antonio Gasparini, qual mio falegname, ero spesso da me prima del gennajo 1831, essendovi capitato pochissime volte dopo la rivoluzione; Lorenzo Ancini, mio muratore, era pur lui spesso da me avanti l'epoca della rivoluzione, ed ha proseguito a capitarvi qualche rara volta anche dopo. Il dottor Luigi Golfieri vi è capitato qualche rara volta, e sono pochi giorni che giunto colà trovai il detto dottore coll'Agente Comunale Giuseppe Borghi, e col vice Gerente di Bomporto dottor Bennucci, se non isbaglio, ad osservare il mio giardino. Domenico Piva, conduttore dei mulini, vi è stato una volta, e vi fu l'anno scorso di primavera con il nominato Antonio Gasparini, non avendolo più veduto, mentre dissi lui che non aveva piacere gli venisse, come in séguito ho detto a tutti gli altri, che si credeva avessero avuto parte nella rivoluzione.

» *Int.* se nello scorso marzo siasi trovato al suddetto lui Casino, e quante volte.

» *Risp.* Vi sono stato benissimo qualche volta, e sempre per il deposto motivo.

» *Int.* se in detto mese abbia avuto occasione di trattenersi la notte al predetto di lui casino.

» *Risp.* No signore. »

E l'interrogatorio terminava con alcune domande generiche intorno al Bacciolani, alla parte che esso recitò nella sommossa del 1831, e se sapesse che il medesimo avesse carteggi e corrispondenze, con chi o dove.

Da tutto ciò si potranno rilevare due cose: La prima, che il processante cercò col mezzo di generiche domande, intrecciate artificialmente sovra varj oggetti, di confondere la mente dell'inquisito, per renderlo perplesso e titubante nelle risposte, inconsapevole, com'era, dello scopo a cui tendevano; l'altra che gli tenne gelosamente nascosta l'accusa per togli i mezzi di difesa e lasciarlo nell'angustiosa

situazione di non potere nemmeno nel silenzio e nel raccoglimento del carcere pensare alla propria giustificazione e salvezza.

Gli esami di Carlo Gasparini e del Borghi furono più compendiosi e generici. Versarono unicamente sulla ricerca se dopo il febbrajo 1831 fossero stati al Casino di campagna del Ricci, e mentre il Gasparini ammise di esservi stato un anno prima del suo arresto (cioè nel giugno del 1831) e non più, l'altro, cioè il Borghi, dichiarò che vi era stato una sol volta nell'aprile antecedente *in compagnia del dottor Luigi Golfieri e del Bennucci vice gerente di Bomporto, onde vedere il giardino: nella quale circostanza arrivò il Cavaliere Ricci che si trattenne con essi per un quarto d'ora circa.*

Aveva il Tosi asserito negli antecedenti esami che non aveva mai visto il Ricci, tranne la sera della congiura, e che il Gasparini era stato da esso veduto, oltre della sera stessa, davanti la bottega di Venerio Montanari pochi giorni dopo della tramata cospirazione. Era quindi necessario che prima di procedere alla ricognizione del Ricci e del Gasparini premettesse la descrizione del loro personale. Nel primo esame fu ricercato sopra di ciò, ed allora che Ricci e Gasparini erano tuttavia in libertà, disse che il primo era di statura ordinaria, di corporatura piuttosto sottile, dell'apparente età dai 25 ai 30 anni, di capelli tiranti al biondo, coi *peodini fin sotto il mento e di faccia rotonda colorita e piena.* Il secondo lo descrisse un giovine di statura media, di faccia ovale, dell'apparente età di 25 anni, di corpo sottile e di capigliatura nera. Interpellato in questo primo esame se avrebbe conosciuto i complici della trama fra persone consimili, rispondeva che avrebbe positivamente riconosciuto Gasparini e Borghi e *forse anche Guicciardi, Ricci, Piva e il Dottore.*

Quando nel terzo esame fu chiamato per procedere alla ricognizione del Ricci e del Gasparini, il che ebbe luogo nel 20 giugno, cioè a dire dopo che li suddetti individui erano entrati nel recinto

carcerario dove si trovava anche il Tosi, richiesto se fosse in caso di dare ulteriore descrizione dei medesimi, rispondeva che *nel Ricci poteva dire che era piccato dal vajolo in faccia, che aveva i capelli ricci, e che gli era sovvenuto che non aveva pelo sotto il mento*; e in ordine al Gasparini, che era di faccia scarna e pallida con pochi peodini e di un colore olivastro tendente al bruno. Chiestogli se fosse in caso di riconoscerli, rispondeva che *gli pareva di sì, specialmente il Ricci ed il Gasparini*. Dopo di ciò si procedeva alle recognizioni fra consimili del Ricci, del Gasparini e del Borghi, che riuscivano perfettamente, e nello stesso giorno si faceva altrettanto per parte dell'altro complice e coaccusatore Venerio Montanari.

Abbiain veduto che il Montanari nell'asserire che fu fermato dal Ricci in vicinanza del suo Casino, quando nel febbrajo antecedente gli fece la prima proposizione di entrare nella trama, aggiungeva di essere stato visto a colloquio col detto Cavaliere da certa zoppa Luppi, inserviente nel Casino medesimo. Chiamata ad esame nel 25 giugno, dichiarava che non conosceva il Montanari, sebbene avesse sentito a nominarlo per essere fratello di Catterino, che abitava a poca distanza da casa sua, e che quindi non poteva dire se costui fosse o no stato al Casino del Ricci; ma ricercata poi se al detto Casino vi erano capitate persone e fatte unioni, rispondeva che *ve ne erano capitate, ma non sapeva chi fossero per non averle presenti, e poi che ella si occupava di preparargli un boccone da pranzo, indi ritornava subito al suo lavoro e non istava ad osservare chi andasse e venisse; e se ne rimaneva colà (il Ricci) la sera, il che da UN ANNO E MEZZO NON CREDEVA FOSSE SUCCEDUTO, ALMENO NON SE NE RICORDAVA, gli preparava la cena e poi se ne andava alla propria abitazione*. Interrogata di nuovo se in quell'anno il Ricci si fosse trovato alcuna sera al detto Casino, rispondeva che *non gli pareva*.

Abbiamo pure veduto che Montanari aveva asse-

rito che il Gasparini era stato due volte, coll'intervallo di pochi giorni l'una dall'altra, alla di lui bottega da falegname, la prima per avvertirlo che nella notte prossima era aspettato al Casino Ricci, l'altra per dirgli che il progetto era stato sospeso; e che in ambedue avea seco parlato in segretezza. Il Montanari avea inoltre dichiarato che la prima volta fu veduto dal garzone di bottega Spattini, e che la seconda era in compagnia di suo cognato Malagoli. Nium cenno aggiunse della simultanea presenza del Tosi nella di lui bottega in quest'ultima circostanza, e sopra ciò non fu mai ricercato dal Giudice, sebbene il Tosi avesse depresso che anche esso vi si era trovato. Esaminato il garzone Spattini, disse che rammentava di aver veduto il Gasparini nell'unica volta che passò davanti la bottega col Malagoli e che non s'accorse che parlasse in segretezza con Montanari, e dal canto suo Malagoli dichiarò che si era trovato accidentalmente con Gasparini e che nel girare per la città erano passati davanti la bottega del Montanari ed egli si era fermato per salutarlo e non vide che Gasparini parlasse da solo a solo con colui.

Il processo dopo di ciò non fu impinguato ulteriormente, sebbene si facessero molti esami per stabilire che il Ricci aveva avuto ingerenze nella sommossa del 1831 e fosse perciò di animo avverso al Duca ed al suo Governo; il che per altro non riescì al processante, se si prescinda dalla pubblica voce che ne correva per la Bastiglia, in forza sempre dell'essere il Bacciolani agente di casa Ricci e della parte che questi ebbe in detta sommossa. Sono per altro notevoli due circostanze; la prima delle quali si è che per verificare se Montanari e Tosi fossero stati in una delle sere del marzo antepassato assenti di notte-tempo da casa, il processante chiamò e sottopose ad esame giurato le mogli dei predetti coimputati, violando così ogni ragione di diritto naturale e di legge scritta; e sebbene quelle donne ammettessero che una notte erano stati assenti, senza poi ch'indi-

cassero quale, conveniva riflettere che entrambi i loro mariti vi erano, come dissero, abituati, e basta per persuadersene il riflesso che erano due ladri di professione, e che il tempo notturno doveva essere da loro preferito per la più facile esecuzione delle loro imprese. La seconda notevole circostanza si è quella che due dei testimonj sentiti, avendo impugnate cose di poco conto, ma che avrebbero servito a dare consistenza alla voce pubblica sulla partecipazione morale del Ricci al fatto del 1831, vennero cacciati in carcere per esperimento, e dal processo non apparisce che fossero riassunti in esame, nè quando venissero ridonati in libertà.

Esaurito in tal guisa l'informativo inquisitorio, il Giudice, con Rapporto del 27 giugno, avvertiva il Ministro Riccini che non gli restava più altro da compiere che li costituiti dei coimputati e la contestazione di reato ai medesimi. Il Ministro rispondeva nel giorno successivo che procedesse pure a contestare il reato, tanto al Ricci che agli altri coinvolti, e che loro significasse che sarebbero stati tutti giudicati da una Commissione Militare, nella quale esso processante avrebbe avuto la veste di fiscale, il tutto secondo la mente spiegata da S. A. R.

Nel 30 giugno cominciarono li costituiti delli prevenuti. Fu il primo Gasparini, e nel sentirsi ad affacciare che era entrato in una trama contro la vita del Duca, rispose che tutto era falso, e che chi lo aveva detto doveva venire a sostenerglielo in faccia, che lo sfidava. Risposte uguali diedero il Ricci, il Borghi, il Piva ed il Guicciardi, ma nonostante furono reatizzati fra il 2 e 3 luglio successivi, con assegnazione di due giorni per legittimare il processo, di tre per fare le difese, e colla destinazione di due difensori d'ufficio, senza facoltà di scelta. Per Tosi e Montanari fu eletto l'avvocato Andrea Bettoli, e per gli altri il dottore Giuseppe Gerez.

La contestazione del reato era di questo tenore:

« Per avere in una non bene precisata sera della prima settimana intiera del mese di marzo ultimo

scorso (1832), ed in segreta adunanza tenutasi nel Casino del Cavaliere Giuseppe Ricci, situato dietro il Naviglio a poca distanza dal Borgo di Bastiglia, macchinato di togliere la vita a S. A. R. Francesco IV, felicemente regnante, e in odio della legittima sua Sovranità, mediante assassinio il quale dovea eseguirsi nel dopo pranzo del giorno 21 detto mese, e nella chiesa abbaziale di San Pietro dei RR. PP. Benedettini di questa città, dalli Tosi, Gasparini e Piva, nel qual mentre li Montanari, Ancini e Guicciardi doveano prendere in ostaggio la Regia Sua Consorte, sostenuti e protetti ad un tempo da uno stuolo grande di persone unite al Ricci, con essersi il Borghi incaricato di portare le armi ed un premio di 200 luigi alli Montanari e Tosi, dovendo il Golfieri dispensare le une e l'altro ai rimanenti sicarj; e ciò in occasione che nella suindicata chiesa celebravasi la solenne funzione di San Benedetto, abate fondatore dell'Ordine Benedettino, alla quale suole intervenire ogni anno l'Augusto nostro Sovrano colla Regia sua Famiglia. »

Da cotale formidabile e subitanea accusa, che come folgore gli era piombata sul capo, atterrito, ma pure non avvilito, il povero Cavalier Ricci rispondeva: *quest'è un'inventata calunnia delli Venerio Montanari e Giacomo Tosi, mentre io assolutamente non so niente, e non avrei mai attentato alla vita di un Sovrano che mi sono pregiato di servire per diciotto anni, e che sicuramente amo, e credo di avergliene dato prova. L'unica mia speranza è quella che si scuopra la verità a mia giustificazione.*

Fatto ciò, il processante ne rendeva consapevole il Ministro Riccini con lettera dello stesso giorno 3 luglio, alla quale rispondeva nel giorno dopo che aveva sottoposto al Duca le risultanze dell'analogha posizione, onde procedere potesse alla nomina della Commissione Militare, e che di ciò lo rendeva inteso per sua norma, *facendo intanto applauso allo zelo sommo con cui si era fin allora occupato dell'affare.*

Infatti, sopra rapporto del Riccini in data 4 luglio N. 204, Protocollo segreto, il Duca Francesco IV rilasciava il seguente autografo rescritto, che si conserva in originale nella posizione degli Atti segreti interni del Buon Governo.

N. 2420.

Al Ministro di Buon Governo, conte Girolamo Riccini.

« Visto il rapporto a Noi fatto dal Nostro Ministro di Buon Governo, registrato al Protocollo segreto N. 204, riguardante la posizione del processo criminale stato intentato al Cavaliere Giuseppe Ricci, Guardia Nobile d'Onore, nonchè agli arrestati Venerio Montanari, Giacomo Tosi, Domenico Piva, Giovanni Guicciardi di Bastiglia, più Giuseppe Borghi, agente Comunale, e Carlo Gasparini, arrestati, oltre il dottor fisico Luigi Golfieri e il muratore Lorenzo Ancini, profughi o latitanti: visto inoltre che trattasi di delitto di lesa Maestà di primo grado, del quale il Cavaliere Giuseppe Ricci sembra il principale autore e gli altri più o meno complici; ed essendosi dal Giusdicente Criminale di Modena compiti gli atti; onde mettere la causa in ispedizione. In coerenza e in conformità del nostro Editto 18 aprile 1832, nominiamo una Commissione Militare straordinaria, che destiniamo a conoscere e decidere questa Causa Criminale inappellabilmente e mediante processo sommario e pronta esecuzione.

» Per Membri di questa Commissione Militare straordinaria nominiamo i seguenti:

» Presidente della Commissione sarà il marchese Merlini, comandante del nostro Corpo di Dragoni.

» Assessori, il capitano brigadiere della nostra Guardia Nobile d'Onore di Modena, il nobiluomo Luigi Ponziani.

» Il tenente Benvenuti del Regio Battaglione di linea.

» Il sottotenente Rustichelli del Battaglione Urbano.

» Il sergente Ferrari del Corpo d'Artiglieria.

„ Il caporale Caffurelli delle Guardie di Palazzo, dette Trabanti.

„ Il sottocaporale Ferri, dei Pionieri.

„ Ed il comune Scardoni, della seconda Compagnia del Battaglione di linea.

„ Giudice istruttore o facente funzione di fiscale in detta Commissione Militare nominiamo l'attuale Giusdicente Criminale di Modena, Bonazzi, e per Cancelliere della Commissione suddetta nominiamo il Cancelliere della Giurisdizione Criminale di Modena, Biagi.

„ La Commissione terrà le sue sedute in Cittadella di Modena, e dovrà al più presto riunirsi per giudicare li suddetti inquisiti ed arrestati, nonchè li profughi in contumacia.

Modena, 5 luglio 1832.

Firm. FRANCESCO.

D.^o C. PARISI, *V. Segr. di Gabinetto.*

Apparisce dallo squarzo del processo che nel giorno 3 luglio, appena che furono ultimate le contestazioni di reato, si diede partecipazione ai difensori delle loro nomine, e che ne' giorni 6 e 7 successivi ebbero comunicazione degli atti.

Nel giorno 9 di detto mese, sotto l'allegato 22, che è l'ultimo atto di detto processo, si legge che sua signoria il Giudice processante, avea penetrato correr voce per la città che il Cavalier Ricci fosse per fuggire dalle carceri, e che avea ordinato sentirsi tosto il custode per ogni effetto di ragione. Infatti, sottoposto ad interrogatorio il Galotti, dichiarava che Ricci ne' primi giorni della sua detenzione avea cominciato ad offrirgli un orologio da tavolino, indi una ripetizione d'oro, poi a proporgli di fuggire tutti e due, assicurandolo che lo avrebbe tenuto per tutta la vita presso di sè e gli avrebbe conservato il suo attuale salario; ma che non avea annuito, e non se n'era più parlato Avea però sa-

puto dalli due detenuti, Giuseppe ed Angelo Verri, scopatori delle carceri, che il Ricci si era deciso di fuggire per la corda del pozzo; il che confermarono li Verri, aggiungendo che ne aveano subito avvertito il Custode.

Nel giorno 10 luglio si radunò per la prima volta in Cittadella la Commissione Militare, che, prestato giuramento di amministrare rettamente giustizia, udì la lettura di una parte del processo, che non potè terminare per l'avanzarsi dell'ora. Nel giorno successivo fu ripresa ed ultimata. Intanto il difensore del Ricci aveva prodotto un certificato del Cancelliere Criminale del Tribunale di Giustizia, col quale era constatato che Giacomo Tosi era stato condannato nel 4 marzo 1806, per furto di tela, ad un anno di carcere, e che nel 31 dicembre 1811 era stato pur condannato vent'anni di ferri ed alla berlina, nonchè alla sorveglianza della Polizia per tutta la vita, come reo di furto qualificato di biancheria. La fedina costituiva ancora che vi era qualche dato per ritenere che fosse stato condannato anche nel 1799 a cinque anni di galera per altro furto, ma che ciò doveva risultare dall'Archivio del Supremo Consiglio di Giustizia. — Aveva inoltre domandato il difensore che fossero uniti al processo le fedine delli Montanari e Pellacani, per li titoli e pregiudizio non enunciati nelle fedine in atti, e che fossero esaminati Lorenzo Carradini, Giacomo Lodi, Nicola Malagoli e Luigi Ottani, inservienti della famiglia Ricci, e Giuseppe Famigli, postaro nella contrada della Scimmia, per attestare che il detto Cavaliere nell'anno 1832, e segnatamente nel mese di marzo, era sempre venuto dalla Bastiglia a Modena tutte le sere a mezz'ora di notte circa dopo l'*Ave Maria*, non avendo mai dormito fuori di casa, e molto meno nel Casino in Bastiglia.

La Commissione vi faceva questo testuale Decreto:

“ Giorno 11 luglio 1852:

” Visto il disposto del Sovrano Codice e ritenuto

che trattasi di testimonj domestici dell' inducente, inamissibili per sè, e rispetto al Famigli che non può, se non subordinato (*sic*), deporre di quanto è stato indotto;

„ Sentito l' illustrissimo signor Procuratore Fiscale;

„ La Commissione:

„ Ha rigettata la presente domanda, ordinando notificarsi al Gerez per tutto che ecc. „

Firm. MELINI Maggiore Presidente.

Nello stesso giorno il Procuratore fiscale lesse, e rilasciò alla Commissione le di lui finali conclusioni, come pure furono lette e rilasciate le difese degli imputati.

Il sunto delle conclusioni fiscali si restringeva ad alcune banalità sopra la gravezza del preteso misfatto, ed all'importanza della prova raccolta; ma in tempo che ammetteva che *le qualità morali delli Tosi e Montanari* sono di specie tale che non potevano meritare piena fede in giudizio, e concludeva domandando per il Cavaliere Ricci l' applicazione *della pena straordinaria della galera in vita*, non tralasciava però d'insinuare che il Ricci fu il capo e promotore della trama, e che meritava una pena più grave a confronto degli altri coinquisiti, per lo sprezzo del giuramento di fedeltà che lo vincolava al Sovrano, e per l'abuso della fiducia colla quale era stato fin allora trattato dal medesimo.

La difesa delli Tosi e Montanari, fatta dall'avvocato Bettolli, non fu che un miserabile ricorso alla pietà dei giudici, non senza un condimento di esagerato orrore sull'atrocità del delitto e di insinuazioni maligne sulla pravità morale di chi lo aveva ideato e progettato.

In comprova di ciò, noi vogliamo qui trascrivere l'esordio di questa difesa: « Non posso io ripetere (così comincia l'avvocato Bettolli) l'orribile supposta macchinazione di levare la preziosa vita all'augusto Nostro Sovrano, senza sentirmi gelare il sangue

nelle vene, ed essere compreso dal più alto orrore e raccapriccio; ed uguali sentimenti in voi tutti, o signori, io scorgo, che anche cingete la spada a sua difesa. E fia poi vero che sudditi, e sudditi più beneficiati, abbiano potuto arrivare a questo colmo d'iniquità? »

La difesa invece del Ricci e degli altri fu abbastanza animosa, franca e concludente.

Il Gerez dimostrava con tutta facilità che la sognata congiura non era che il parto di una orribile calunnia, e per dimostrarlo richiamava alla mente dei Giudici le molte sostanziali contraddizioni e variazioni che vi erano nei deposti delli Tosi e Montanari; l'inverosimiglianza assoluta del fatto, sia in sè, che per riguardo alle persone che l'aveano concepito e per le circostanze di modo, di luogo e tempo nelle quali doveva eseguirsi; la niuna fede che que' disgraziati meritare potevano in giudizio per l'infamia di diritto e di fatto che li macchiava; e li non pochi riscontri dell'innocenza de' suoi difesi scaturiti dal processo, e principalmente la smentita del deposto Montanari, che Carlo Gasparini fosse stato due volte alla di lui bottega, sia per avvisarlo di andare al Casino Ricci che per dirgli che l'esecuzione del delitto era prorogata, e l'asserzione della donna Luppi, che attestava che il Ricci da un anno e più non si era fermato di sera al suo Casino di campagna. Affermava, da ultimo, che era stata offerta al Ricci la grazia Sovrana, a patto che avesse confessato il delitto. Ma come confessare (esclamava il Gerez) un delitto che non ha commesso? Come manifestare i complici che non ha e non conosce? Se fosse stato colpevole, si sarebbe volentieri prevalso di quella graziosa profferta per uscire di pena e da duro carcere, dichiarando apertamente quando, da chi e come era stata ordita la trama; ma mentre tutto ciò era un sogno, come poteva un animo onesto ed informato a virtuosi e nobili sentimenti farsi strumento dell'altrui rovina e maculare nell'accusa di sè stesso la sua vita anteata, e procacciarsi così

in faccia all'opinione de' suoi concittadini la taccia per lo meno di slealtà e di tradimento? Se adunque non ammetteva il supposto delitto, non dava egli un'altra prova della propria innocenza?

D'altra parte egli era pronto a provare, purchè i Giudici l'avessero solamente desiderato, che fin dai primi del giugno il Cavaliere Ricci aveva avuto un passaporto dal Ministro degli Affari Esteri per Bologna e Firenze, e che quindi avrebbe potuto allontanarsi dalla città e dallo Stato, quando e come gli fosse talentato. Se non l'avea fatto, se non ostante gli antecedenti arresti di Tosi e Montanari, e li successivi, ma pure antecedenti, di Piva e Gucciardi, e le vaghe e confuse voci che avevano cominciato a serpeggiare in Bastiglia, non si era mosso ed avea atteso, fidente e tranquillo, che la pubblica Forza lo cogliesse nel proprio domicilio; come spiegare quest'inconsulta, e direm pure, pazza condotta colla coscienza del delitto e di un delitto di sì tremenda portata?

Procedutosi, seduta stante, alla votazione segreta, concludevano per la morte del Ricci, *mediante fucilazione*, il comune Scardoni, il sottocaporale Ferri, il caporale Cafforelli, il sergente Ferrari ed il tenente Benvenuti; e stavano per la galera in vita, il sottotenente Rustichelli, il capitano Ponziani ed il Presidente della Commissione, Melini.

In ordine alli Tosi e Montanari, sette votarono per la morte, ed uno per la galera in vita, e per rispetto agli altri, due voti furono per la morte e il rimanente per la galera, quali a vita, quali per vent'anni e quali per quindici.

Radunatasi nuovamente la Commissione nel giorno 13 per la lettura e sottoscrizione della sentenza, che venne redatta e stesa dal fiscale Bonazzi, fu giudicato: 1.º Che Ricci, Montanari e Tosi erano condannati alla pena di morte, da eseguirsi *mediante la forca*, ed alla confisca dei loro beni; li Piva, Guicciardi e Gasparini alla galera in vita, e Giuseppe Borghi a simil pena per anni quindici.

2.° Che restasse sempre aperto il processo contro gli stessi Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi, per l'interesse della legge, in qualunque caso e tempo si fossero presentati indizj, per procedere ulteriormente a termini della Legge medesima.

In questa sentenza sono meritevoli di considerazione le seguenti circostanze:

1.° Che il processo verbale della votazione dei Giudici parlava di morte *mediante fucilazione*, e che nella sentenza si parlò di morte da *eseguirsi sulla forca*. — Come dunque e per qual motivo ebbe luogo questo cangiamento? — Il Chirografo Sovrano delli 17 luglio, col quale si confermò la sentenza di morte del Ricci, dichiarava che, *per un riguardo unicamente alla di lui famiglia e del quale esso sarebbe per sè medesimo immeritevole*, si commutava la *pena della forca in quella della fucilazione*. Avrebbe per avventura il Sovrano, dopo di essere stato verbalmente informato dal processante o dal Ministro Riccini del risultato della votazione, imposto ai giudici di sostituire alla fucilazione la forca, per aver poi un motivo di mostrarsi in qualche modo clemente, e mitigare il ceto nobile e il Corpo delle Guardie d'Onore al quale apparteneva il Ricci?

2.° Che nella sentenza si asserì che Ricci rimaneva convinto dalla reità per le concordi deposizioni delli Tosi e Montanari, corroborate da qualche altro indizio che avesse partecipato alla ribellione del 1831; mentre poi, in aperta contraddizione con questo pronunziato, si asseriva che gli altri erano soltanto *indiziati urgentemente*, e che perciò dovevano punirsi *con pena straordinaria*; senza riflettere che le concordi deposizioni delli Montanari e Tosi accusavano egualmente Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi, e che per rispetto ai tre primi vi era più che un indizio, vi era la loro confessione che si erano immischiati nella rivolta del 1831, armandosi nella sera del 3 febbrajo e portandosi fin sotto le mura di Modena per dar mano ai ribelli.

3.^o Che nuova affatto, per non dire ridicola, era la condanna delli Gasparini e degli altri alla pena della galera in vita, con riserva di procedere ulteriormente al sopravvenire di nuovi indizj; ma come si udrà in appresso, questa clausola stravagante aveva fin d'allora uno scopo, che era quello di tener sospesa sul capo dei condannati una continua minaccia di pena più grave, e con tal mezzo indurli ad una forzata confessione che avrebbe servito a giustificare in faccia dell'opinione pubblica coloro che avevano ordito le fila di quell'atroce capitale calunnia.

4.^o Che la sentenza, proferita nel giorno 11 luglio 1832, fu firmata soltanto nel 13 susseguente e non venne letta e pubblicata che nel giorno 18 dello stesso mese, vale a dire, un giorno dopo che il Sovrano l'aveva approvata e vi avea fatto le variazioni di cui in appresso. Questo ritardo di pubblicazione e d'intimazione ebbe presumibilmente più fini, uno de' quali doveva essere quello di poter recedere dal decretato, quando la conclusione della sentenza non fosse andata a versi del Sovrano, e l'altro di non lasciar tempo ai parenti del Ricci di sollevare in favore di quella disgraziata vittima la pietà degli amici e l'indignazione degli uomini onesti, come pure di non mettere spavento colla parola di morte nel cuore dei due ribaldi che aveano servito da istrumento alla calunnia, e di non provocare per tal modo una ritrattazione improvvisa che avrebbe scompigliato tutta la composizione dell'edifizio da sì lunga mano preparato.

Il rescritto Sovrano di conferma della sentenza, che si conserva in autografo negli atti secreti del Buon Governo, è del tenore seguente:

„ Vista da Noi la sentenza proferita nel giorno 11 luglio 1832 dalla Commissione Militare da noi appositamente nominata per giudicare: 1.^o il Cavaliere Giuseppe Ricci, come accusato capo e promotore di congiura, al fine di far togliere a Noi

la vita, di assicurarsi della persona della nostra amatissima Consorte l'Arciduchessa Maria Beatrice, onde paralizzare con ciò l'opposizione militare, e il tutto per impossessarsi dello Stato; indi 2.^o per giudicare i suoi complici in sì nefando delitto, cioè Venerio Montanari, Giacomo Tosi, Giovanni Guicciardi, Domenico Piva, Carlo Gasparini e Giuseppe Borghi, tutti arrestati e detenuti.

„ Visto da noi tutto il trasunto e le risultanze del processo, nonchè viste le conclusioni fiscali, approviamo la detta Sentenza della Commissione Militare, colle variazioni di cui in appresso.

„ Nè ci fa stato alcuno la circostanza unica dal Ricci addotta d'essere uno dei testimonj che deposero contro di lui stato altra volta in galera, per tutt'altro delitto, mentre in questo caso esso non aveva nè astio nè passione alcuna contro il Ricci, non conoscendolo nemmeno prima di questa circostanza, nè lo mosse a palesare il fatto alcuna promessa, nè cagione di guadagno o vantaggio proprio, mentr'anzi con ciò veniva ad accusar sè stesso; e la sua circostanziata deposizione è pienamente concorde con quella dell'altro testimonio senza eccezione; e perchè resta amminicolata la prova del delitto in genere da tanti indizj gravissimi e da varj testimonj di fatti parziali che lo aggravano. Essere poi noi possiamo tranquillissimi in coscienza sulla sussistenza del fatto, mentre Dio permise che il Ricci, dopo di essersi tenuto sulle negative in tutto nell'esame, poco dopo chiamò il Giudice per fare a Noi proporre, che, se gli si fosse commutata la pena da lui meritata in esiglio perpetuo e se avessimo fatto grazia agli altri detenuti quali complici del fatto di cui esso era accusato, siccome unicamente da lui stati compromessi, egli avrebbe rivelato cose importantissime e riguardo a questa congiura e riguardo anche a quella del febbrajo 1831; al che fu da Noi risposto che ne sapevamo abbastanza, e che non volevamo venire in alcun modo a patti con lui, ma lasciar il suo libero corso alla

giustizia. Con ciò però il Ricci extra-giudizialmente venne a confessarsi reo di fellonia e Capo di complotto, cosa che in giudizio costantemente negò.

» Considerando adunque l'enormità del delitto, le conseguenze funestissime che ne sarebbero probabilmente derivate, se avesse potuto eseguirsi, la qualità della persona del Cavaliere Giuseppe Ricci di Ufficiale e di Guardia Nobile del Sovrano, di cui era ancora insignito quando ne meditò il tradimento, mentre era astretto da particolar giuramento di fedeltà; non solo reo convinto a termini della sentenza di quell'enorme attentato delitto, ma Capo ancora e seduttore, indirettamente ed extra-giudizialmente confesso: da tutto ciò segue che per dovere di Sovrano, per quella imparzialità che deve distinguere chi ama la giustizia, per l'esemplarità della pena troppo necessaria in tal genere di misfatto, troviamo del nostro stretto obbligo di lasciar il libero corso in questo caso alla giustizia, confermando la pena di morte inflitta al Cavaliere Giuseppe Ricci dalla Commissione Militare, commutando soltanto quella della forca in quella della fucilazione, per un riguardo unicamente alla di lui famiglia, di cui esso per sè stesso sarebbe immeritevole; e parimenti vogliamo che non abbia luogo la confisca de'suoi beni, della quale soltanto si risentirebbe l'infelice sua famiglia, la quale, siccome aliena e non consapevole de'suoi misfatti, merita il possibile riguardo. La circostanza poi d'essere stato il Ricci costantemente negativo in giudizio, senza mai voler dare alcun lume alla giustizia, fuorchè venendo a patti, mentre altronde era convinto, e fuori di giudizio confesso, ciò mostra una permanente malizia e niun pentimento, ragione per cui, lungi dal meritar riguardo di grazia, dee esser trattato a rigore delle vigenti Leggi.

» All'incontro il Venerio Montanari e Giacomo Tosi, per essere stati limpidamente confessi, senza previo patto, nè promessa, nè speranza, ma dicendo d'aver abbastanza commesso reità, volere ora dire tutta la verità con candidezza, mostrarono con ciò

un pentimento, e non essendo essi stati capi di congiura, ma sedotti, ed avendo colla loro confessione fatto conoscere e cadere in mano della giustizia il capo, sul quale più d'ogni altro cader dovea l'esemplarità della pena, commutiamo ad amendue loro per grazia la pena di morte in quella di galera in vita, lasciando il suo effetto e confermando la sentenza quanto agli altri correi negativi, quale fu pronunziata, meno soltanto la confisca dei beni, per quelli che hanno famiglia. »

Modena, 17 luglio 1832.

Firm. FRANCESCO.

Eseguita la sentenza di morte sul Ricci, furono immediatamente passati all'Ergastolo li condannati Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi per l'espiazione della loro pena; ma Tosi e Montanari, col pretesto che interessassero le mire della giustizia negli altri processi di furto e grassazione ne' quali erano implicati, vennero trattenuti nelle Carceri Criminali e vi rimasero custoditi finchè vi stettero per Giudicante il Bonazzi e per custode il Gallotti. Quando poi Bonazzi fu creato Assessore di Buon Governo e Gallotti capo custode dell'Ergastolo, e che questo stabilimento penale passò esclusivamente sotto la loro dipendenza, Tosi e Montanari furono tramutati dalle Carceri del Criminale all'Ergastolo, e si evitò così il pericolo che, collocati sotto diversa influenza, non commettessero l'errore di ritrattare le primitive loro deposizioni.

Intanto succedeva un caso ben singolare.

Tosi e Montanari aveano accusato come complice della trama Lorenzo Ancini, di vero cognome Vincenti, muratore della Bastiglia. Era stato quindi tentato l'arresto di costui, ma non era riuscito per essersi trovato assente da casa. Nel giorno 16 luglio, cioè 3 giorni prima dell'esecuzione capitale del Ricci, Lorenzo Ancini si presentava spontaneamente al giudice Bonazzi e gli diceva che era venuto per costi-

tuirsi, avendo saputo che lo cercavano, e che sarebbe venuto anche prima, se non si fosse fatto male con una caduta che l'avea obbligato a guardare il letto per qualche settimana.

Sottoposto ad esame nello stesso giorno, gli erano rivolte parecchie interrogazioni generiche sulla congiura del Ricci, al che avendo risposto di nulla sapere, fu fatto riconoscere fra consimili dal Montanari e dal Tosi e nel giorno dopo posto con essi a confronto. Montanari e Tosi gli sostennero con molta franchezza in faccia che era fra quelli che si trovarono nel Casino Ricci nella sera della congiura, e che vi prese parte, ed assunse l'incarico di prendere in ostaggiola Duchessa; ma con altrettanta franchezza egli negò l'imputazione e disse loro che mentivano e che erano due segnalati bricconi. In questo confronto il Tosi che nella ricognizione del giorno avanti si era mostrato perplesso, soggiunse che, sebbene non lo avesse positivamente riconosciuto sulle prime, allora però che il vedeva di nuovo, era certo che non si sbagliava e che era quell'Ancini della congiura.

Rimandato in carcere, fu ivi trattenuto fin che Bonazzi e Gallotti passarono in Polizia, nella quale circostanza fu anch'esso tramutato all'Ergastolo. Nel 12 aprile 1833, e così nove mesi dopo che era detenuto, troviamo che fu sottoposto da un Cancelliere di Polizia a breve costituito, che qui vogliamo trascrivere per fare viemmeglio risaltare l'enorme iniquità colla quale da capo a fondo si è proceduto in questo fatale processo.

Interrogato l'Ancini se ricordava d'essere stato altre volte esaminato e dove, quando e per qual titolo, rispondeva che era stato esaminato nove mesi fa dalla Giusdizienza Criminale per una pretesa congiura fattasi nel Casino Ricci, e che ciò gli era stato sostenuto in faccia da Venerio Montanari e da un altro che non conosceva, ma che egli era innocente e che gli facessero il favore d'indicargli in che giornata ciò si era eseguito, che avrebbe potuto produrre testimonj che nel marzo del 1832, egli non

era a casa, e si trovava a lavorare del suo mestiere nelle ville della bassa Provincia. Ed obbiettandogli il Cancelliere che non era verosimile che due persone si fossero concordate per deporre in suo aggravio, replicava che gli indicassero la sera della pretesa, congiura, che avrebbe provato dove allora si trovava. Non garbando cotali risposte al Cancelliere, troncò immediatamente il costituito e lo fece ricondurre al suo carcere.

L'Assessore Bonazzi, per finirla, propose al Ministro Riccini che, in vista dell'insufficienza delle prove contro l'Ancini, non avesse a rimettersi a disposizione di un Tribunale per essere regolarmente giudicato e sentenziato, ma che si potesse in via correzionale punire con due anni di carcere, compresa la sofferta, e sottoporlo poscia a sorveglianza politica, senza pregiudizio delle ragioni fiscali nell'evento di prove migliori. Il Ministro, con decreto delli 24 aprile 1833, approvava il voto dell'Assessore.

Dopo la morte del Cavalier Ricci, l'opinione pubblica, che si era allarmata per la lettura istessa della sentenza di condanna che fu pubblicata per le stampe, cominciò a commuoversi maggiormente, riflettendo alla manifesta inverosimiglianza dell'accusa, ed a ciò che qualche volta andava sfuggendo di bocca alle persone che aveano avuto le mani in pasta nello sviluppo e nell'esito del giudizio. Quindi, dopo un anno circa dalla condanna, era comune il grido che la morte del Ricci fosse stata procurata dal Ministro Riccini per sete di particolare vendetta, e con intelligenza delli Bonazzi e Gallotti per avidità di sperati favori dal Governo. Era perciò necessario che si facessero tacere quelle voci moleste e che si tentasse colla larva di una postuma conferma dell'accusa d'ingannare la vigile coscienza del popolo.

Nel giorno 11 novembre 1833 il Custode Gallotti riferiva all'Assessore Bonazzi che il forzato Carlo Gasparini domandava esame per affari che lo riguardavano. Tradotto in cospetto all'Assessore diceva: *che per dimostrare il suo pentimento del*

fallo commesso e l'affezione che avea al Sovrano e in pari tempo per isventare un segreto raggiro che tendeva a dimostrare ingiusta la sentenza del Ricci, egli si era determinato di raccontare il vero, a condizione però che le sue propalazioni non nuocessero a sè stesso nè ad altri. Quindi, premesso che il Ricci era in corrispondenza settaria, per averne ajuti nella progettata congiura, col Quaranta Rannuzzi, col marchese Guastavillani, col marchese Sampieri e col principe Bacciocchi di Bologna, nonchè col generale Austriaco Hrabowski e con alcuni ufficiali pure austriaci, e che erano intesi con esso anche le guardie nobili Olivari, Corfini e Seghizzi, nonchè li Toccapani, Tassoli, Guidelli, Codebò ed altri, narrava sull'affare della trama, che quando vi si recò nella sera della conclusione, trovò nel Casino Ricci che vi erano già radunati Golfieri, Piva, Guicciardi, Ancini, Montanari e Tosi; e che fu preso giuramento e fu spiegata una bandiera che era stata fatta da certa signora Maria Bassoli, abitante in Rua del Muro in Modena. In tal modo, senza addarsene, contraddiceva il deposto delli Montanari e Tosi, che non aveano fatto parola di giuramento ed aveano detto che al loro arrivo al Casino vi era già cogli altri il Gasparini.

Nel giorno 25 dello stesso mese anche il forzato Giovanni Guicciardi domandava esame, e tradotto davanti l'Assessore, ammetteva con diverse sostanziali variazioni, ciò che avean detto Gasparini e gli altri due, ma diceva che nell'andare al casino del Ricci *vi avea trovato il Gasparini.*

Sottoposti entrambi a giuramento, confermarono le loro deposizioni, non solo per rispetto a sè, quant'anche per rispetto agli altri, Piva, Borghi ed Ancini; in séguito di che, l'Assessore, nel 30 detto mese di novembre, avea accesso alle carceri, si facea condurre li forzati Piva e Borghi, e loro dava lettura delle deposizioni contestuali delli confitenti Gasparini e Guicciardi, e poi procedeva all'assegnazione di un termine di ventiquattro ore per decidersi (sono

parole del verbale) *a deporre la verità che si ricercava dalla giustizia, scorse le quali e persistendo nella negativa, sarebbe stato riaperto il processo a loro carico.*

La conseguenza della riapertura del processo non poteva essere dubbia per Borghi e Piva, l'ultimo de' quali essendo stato condannato alla galera in vita, non aveva altra prospettiva che quella del patibolo, mentre l'altro dovea temere un aumento di pena, se non vogliasi fino a quella dell'estremo supplizio. Quindi nel giorno 2 dicembre, confessarono entrambi ciò che volle l'Assessore, ed ammisero che erasi tramato da tutti contro la vita del Duca, ma caddero anch'essi nella madornale contraddizione notata per gli altri, che, cioè Piva aveva trovato nel casino Gasparini, Guicciardi, Golfieri, Ancini e Borghi, e Borghi vi avea trovato Golfieri, Guicciardi, Ancini, Piva e Gasparini.

Ancini, per altro, fu quello che non volle sapere di confessione. Tradotto davanti l'Assessore, gli furono lette le deposizioni delli Gasparini, Guicciardi, Piva e Borghi, ed interpellato a dichiararsi in ordine alle medesime cominciò a tergiversare, e ad ammettere ora una cosa, ora un'altra; ma quando fu alla conclusione della sostanza, rispose che non ne sapeva, e che se la congiura era seguita, ciò dovea essere succeduto nel momento che esso Ancini era stato mandato altrove per ammanire del vino che doveano bere i congiurati. Ottenute le suddette confessioni, il Ministro Riccini, con rapporto segreto N. 1565, in data delli 12 dicembre 1833, propose alla Sovrana Clemenza che dichiarasse perpetuamente chiuso il processo senza procedere ad ulteriore condanna, e il Duca ne fece quest'autografo rescritto: *Quanto ai detenuti (non quanto ai profughi) correi della congiura del fu Cavaliere Ricci, dichiariamo chiuso il processo.*

Modena, 12 dicembre 1833.

Firm. FRANCESCO.

Così ebbe fine quest'infamia, che dovrebbe reputarsi incredibile, se la cecità del Governo Estense non ce ne avesse conservato l'irrefragabile documento, colla integrale custodia fino al giorno d'oggi degli atti originali che allora furono costrutti.

Intanto passavano gli anni, e niuno pensava ai poveri compagni dell'infelice Cavaliere Ricci, uno de' quali (il Grimaldi) impazziva, e gli altri non ottenevano la libertà se non dopo che, estinto Francesco IV, cadeva il Ministro Riccini e con esso la caterva dei Bonazzi, Gallotti e simile genia.

Rovesciato nel 1848 il Governo Austro-Estense, la marchesa Teresa Menafoglio, vedova dell'estinto Cavaliere Ricci, porgeva ai Tribunali formale querela di calunnia contro il Conte Riccini e gli altri di lui complici Bonazzi e Gallotti, instando perchè richiamati gli atti processuali della supposta trama del marito, fossero formalmente riveduti dai Tribunali ordinarij, ed istituita inchiesta per titolo di calunnia atroce in odio dei colpevoli, assoggettando intanto i loro beni a sequestro per garanzia dei danni sofferti.

Accolta tale querela, si dava principio al contro-processo e rimanevano stabilite le seguenti cose:

1.^o Venerio Montanari, esaminato nel 24 luglio 1850 (essendosi il processo continuato anche dopo il ritorno del Duca Francesco V nello Stato), disse che la sua deposizione contro il Cavaliere Ricci era falsa onninamente, e che vi era stato indotto dal custode Gallotti, che mediante lusinghe miste a minacce lo aveva costretto a rendersi strumento di quell'infamia, asserendogli che il Buon Governo (cioè il Ministro Riccini), aveva scoperto una congiura contro la vita del Sovrano, ma che gli mancavano le prove per far condannare i colpevoli, e che egli doveva prestarsi a ciò e deporre di esservi entrato in compagnia di Giacomo Tosi, che in allora detenuto nelle carceri era pronto a fare altrettanto.

Affermò che sulle prime non volle piegarsi, ma che lasciato qualche giorno senza pane e colla sola

minestra, sentendo lo stimolo della fame, gli promise di secondarlo e che venne istrutto dallo stesso Gallotti intorno alle persone, al modo e al luogo della trama, e che quando fu a portata di narrare con sufficiente precisione la sua storia, venne condotto al cospetto del Giudice, cui fece quel falso racconto. Avevagli però il Gallotti promesso che non avrebbe avuto altra condanna che l'esiglio, e che inoltre sarebbe stato troncato il processo che stendeva contro di lui per furti ed altri misfatti, ed avrebbe avuto di più un sussidio ed un premio dal Governo.

Quindi, rimase molto sconcertato quando gli fu intimata la sentenza di morte, commutata nella galera perpetua, e voleva allora disdire il suo deposto, ma non ebbe campo di farlo, perchè non sortì più dalle mani del Gallotti e del Giudice Bonazzi, che lo fecero trasportare all'Ergastolo quando essi medesimi ne ebbero la soprintendenza. — Dove poi per farlo tacere gli usavano non pochi riguardi, dandogli una lira di Milano al giorno, oltre il prezzo della razione, pagandogli il fitto di casa per la moglie, lasciandolo senza catena, permettendogli di lavorare nell'interno dello Stabilimento del suo mestiere di falegname per conto proprio, e fornendogli coperta e pagliariccio invece di lasciarlo dormire sul tavolaccio, come si costumava cogli altri forzati.

2.^o All'epoca del contro-processo, Giacomo Tosi era morto. Si stabilì per altro che durante il di lui soggiorno nell'Ergastolo aveva più volte esternato proposizioni tendenti a far credere falso il suo deposto contro il Ricci. Angelo Piccaglia, condannato per causa politica e trovatosi all'Ergastolo con Tosi, ha deposto che costui un giorno parlando del povero Ricci, gli dichiarò con giuramento che tutti erano innocenti e che quella fu una mera invenzione. Guidetti Gaetano di Carpi, altro condannato politico, racconta che portossi a discorrere una giornata con Tosi sopra coloro che accusavano gli al-

tri e che prendevano l'impunità, il Tosi ebbe ad esprimersi che *non avrebbe mai immaginato che per causa sua il povero Cavaliere Ricci fosse andato alla morte; e che quelle furono cose che gli fece dire il Gallotti: ma che Ricci era innocente.* Eguale discorso tenne un altro giorno collo stesso Guidetti anche Venerio Montanari. Angelo Piccaglia, menzionato dissopra, ebbe in altra circostanza a sentire da Tosi, che egli non conosceva personalmente il Ricci, ma che gli era stato mostrato prima della sua ricognizione dalla moglie del Gallotti in circostanza che il marito lo fece passare appositamente davanti la bocchetta del suo carcere, col pretesto di condurlo in cucina.

Parecchi testimonj depongono che Tosi, durante la sua detenzione all'Ergastolo, era molto esigente verso del Custode, e che quando non otteneva ciò che gli veniva in testa, s'infuriava e minacciava che avrebbe finalmente parlato, e che altri sarebbero andati in galera; il che essendo poi riferito al Gallotti, accorreva con gran premura ad abbonirlo e lo contentava o gli prometteva di contentarlo. Per questi ed altri simili riguardi che si usavano al Tosi, come, per esempio, l'assegno di una pensione mensile, il fitto di casa, il tabacco, il caffè, e molte altre agevolezze, era dai compagni di pena soprannominato *falsa impunità*, e n'avevan ben motivo, che garrulo e loquace assai più del Montanari, si esternava bene spesso or con l'uno or con altro, e tal fiata apertamente, e tal altra con mozze parole, sì che era entrata in tutti la convinzione che fosse stato un falsario nell'affare del povero Ricci. Infatti, anche l'avvocato Carlo Lucchi, nel tempo che stette detenuto nell'Ergastolo per supposta aggregazione a setta politica, ebbe campo di udire dalla bocca istessa del Tosi che la trama del Ricci fu un'invenzione; e simil cosa l'udì pure l'altro condannato politico, avvocato Giacomo Mattioli.

3.° È un fatto che durante il loro soggiorno nell'Ergastolo Montanari e Tosi percepirono dal Buon

Governo una mensile pensione, oltre il prezzo della razione, e che avevano pure l'affitto di casa e molte agevolezze, fino al segno che Tosi qualche volta ebbe il permesso di andare da solo, senza scorta, a trovare la propria moglie. Una pensione eguale si cominciò a corrispondere dal Buon Governo anche a Carlo Gasparini appena che ebbe fatta la sua confessione che confermava il detto delli Montanari e Tosi, e ne fan fede non solo molti dei loro condennati, ma anche il capo custode dell'Ergastolo, Davide Boselli, che, alla caduta del Ministero Riccini, surrogò in quel posto il Gallotti. Dice egli che ogni mese continuò fino alla loro scarcerazione a passargli quell'assegno che gli era a tal uopo consegnato dalla Segreteria del citato Buon Governo, che ne rilasciavano ricevuta, che mandava poi alla Segreteria medesima.

4.^o La moglie del Gallotti era donna di temperamento iracondo, e quando alcune volte contendeva col marito, era solita di sortire in queste proposizioni: — *Il sangue degli innocenti grida contro di te: tu sei un infame: guai a te se io parlassi!* — e l'udiva Prospero Codeluppi, che ne faceva poi testimonianza in giudizio.

5.^o Non ostante le postume loro confessioni, li Piva, Guicciardi, Gasparini e Borghi non cessavano di protestare coi loro compagni di pena che erano innocenti e che erano stati astretti a confessare per le suggestioni e le morali torture alle quali erano andati soggetti per parte del Gallotti; ed un giorno il Gasparini ebbe, sospirando, a dire col custode Boselli — *Oh se sapesse che cosa ho qui dentro!* — e si toccava il petto, e poi aggiungeva che nulla era vero della congiura del Ricci e che per non morire in una segreta ed incatenato aveva dovuto confessare ciò che avean preteso.

6.^o Fin da quando fu iniziato il processo del Cavalier Ricci, si stabilì fra il giudice Bonazzi ed il custode Gallotti una intrinsechezza che era disdicevole alla rispettiva loro posizione sociale e gerarchica, e

questa intrinsechezza fu mantenuta sempre e costantemente, finchè non furono licenziati dal servizio.

7.° Il fatto, finalmente, che, caduto in sospetto di setta l'avvocato Giacomo Mattioli nel 1833, essendogli fatto il processo dall'assessore Bonazzi, che ebbe a finire nella condanna di morte del Mattioli, commutata in quella della galera in vita per grazia Sovrana, il Bonazzi, che aveva usato modi infami per istrappare di bocca al Mattioli la confessione di quel delitto che realmente non aveva commesso, seppe trarre partito della debolezza del Mattioli per indurlo, con certa scienza della loro incolpabilità, ad accusare molti individui, in parte cospicui per natali e per ricco censo e in parte distinti per grado accademico, e tutti poi invisì al Ministro Riccini o sospetti al Governo per liberali principj. E l'infernale macchinazione fu ordita con tanta finezza, che una Commissione Militare potè condannarli quasi tutti alle galere e non furono liberati se non dopo che, scopertosi un carteggio che si era tenuto fra il Bonazzi e l'accusatore Mattioli durante il processo e caduto in mano del Duca, li fece tórre dal carcere per mandarli poi in esiglio dallo Stato. Le mene del Gallotti e del Riccini nel processo Mattioli dimostrano pur troppo che fra costoro ed il Bonazzi si era costituita una diabolica società per inventare trame e cospirazioni ad ogni piè sospinto, fabbricandovi sopra infami processi per soddisfare alle loro passioni di odio personale o di politiche vendette, e guadagnarsi il favore Sovrano colla mostra di uno zelo fruttuoso nel servirlo, e mantenerlo inoltre in continua agitazione per aver un titolo di conservarsi influenti e prepotenti.

Intanto concluderemo la storia di questo sanguinoso processo facendo conoscere ai nostri Lettori due singolari disposizioni emanate in proposito dal Duca Francesco V.

Avendo il Conte Riccini fatto presente al Principe che durante il Governo provvisorio del 1848

gli era stato istituito contro un processo per titolo di calunnia negli affari Ricci e Mattioli, e che gli erano stati staggiti i beni per eventuale rifusione di danni, il Duca emanò il seguente Chirografo, N. 1998:

Al Ministero di Grazia e Giustizia

« Che farà conoscere al Conte Riccini, che siccome sono da Noi considerati per nulli tutti gli Atti dei Governi Rivoluzionarj che si succedessero nei Nostri Stati dal 21 marzo al 6 agosto, così lo sono quelli del processo e sequestro di cui entro. Quindi non potrà essere che dietro nuova istanza del suddetto Conte che il processo potrà incominciarsi di nuovo, e quanto ai beni, essi debbono considerarsi per liberi da ogni sequestro dal 6 agosto in poi. »

14 settembre 1848.

Firm. FRANCESCO.

—

Il processo fu infatti ricominciato sopra istanza del Riccini delli 26 luglio 1850, ma un ordine del Ministro di Grazia e Giustizia delli 13 agosto successivo N. 4701, commetteva, dietro Sovrano Comando, di trasmettere immediatamente al Ministro di Buon Governo tutti i processi politici che si trovavano nell'Ufficio del Giudicante processante, compresi quelli delli Ricci e Mattioli, e quest'ordine era eseguito nel 28 dello stesso mese colla consegna dei processi stessi in mano di Giovanni Garruti, delegato a tal uopo dal Ministero di Buon Governo.

Sottratti così li processi che servir dovevano di base fondamentale a quello di calunnia contro Riccini e Socj, non era più possibile continuare l'inquisizione: ed infatti, dopo alcuni esami, la Curia cessò dell'occuparsene, nè diè più retta ai reclami del Riccini, che, col mezzo dei proprj rappresentanti, non cessava di sollecitarne il disbrigo e di ottenere un decreto d'innocenza.

A complemento della presente storia vogliamo qui

riprodurre due articoli del Foglio ufficiale di Modena: *La Voce della Verità*; stampati in occasione del supplizio del Ricci (All.^o A); e l'altro (All.^o B) dopo che il Ministro Riccini diè alla luce l'opuscolo, che pure qui sotto si pubblica, contenente le asserte *genuine* confessioni delli complici del povero Ricci.

(Alleg.^o A).

La Congiura Ricci.

Dal Supplemento al N. 149 della Gazzetta LA VOCE DELLA VERITÀ
del 19 luglio 1832.

Noi rispettavamo troppo l'aspettato giudizio della legge, noi eravamo compresi da troppo orrore, noi troppo conoscevamo l'universale irritazione di tutto un popolo contro rei non ancora pubblicamente decretati tali dalla Sentenza, per anticipare menomamente al Pubblico le qualsiasi nostre riflessioni. Oltre che, di quali riflessioni faceva mestieri? Per la prima volta forse, da molti e molti anni, si è inteso levarsi tutta quanta la popolazione in una sola e tremenda voce di esecrazione al misfatto, in una sola e tremenda voce che chiedeva i diritti della giustizia, che coprendo della meritata abbominazione l'assassinio, malediceva poi l'ipocrita maschera di fedeltà alla di cui ombra si meditava. Questa voce era tanto alta, tanto generale, tanto energica, che, spaventatine fra noi gli stessi uomini del partito liberale, non hanno osato fabbricare e diffondere nessuna delle consuete menzogne; non hanno tentato di volgere a senso odioso veruna misura dell'Autorità; che anzi, con una troppo chiara affettazione, essi (che non avrebbero pianto certamente se il parricidio fosse stato eseguito) qui se ne mostravano i primi e più caldi esecratori: tanto poteva in essi il timore del popolo e la rabbia che vengano in chiara luce gli orribili mezzi coi quali la setta non vergogna di giugnere all'empio scopo. Non poteva dunque e non può la pessima malizia di rivoluzionarj trarre dal processo argomento di nuovi maneggi e di ulteriori calunnie: guai a chi

lo osasse fra noi! Esso potrebbe bensì credersi sicuro per la generosa noncuranza del Governo; ma non sarebbe impunito un solo istante, che il popolo assumerebbe la vendetta ed il castigo.

Ma se l'astuzia infernale non potrà trovar pascolo in Modena, chi sa quali e quante menzogne non sarà per creare ne' Giornali venduti alla Propaganda? Quegli scrittori stessi che applaudiscono alle sommarie fucilazioni, anzi alle stragi della Vandea; che han menato vanto perfino delle morti degli inermi Bonnechose e Cathelineau, che sembrano voler gustare a Nantes il sangue di Kersabiec, e insultano gli ultimi momenti di Caro; que' Giornali poi non possono sostenere l'idea di un patibolo fatto alzare dalla più ponderata e religiosa giustizia contro i settarj e gli assassini, e chiamano tiranno il Monarca, il quale rammenta avergli Dio prescritto che gli chiederà conto ugualmente delle obliate ricompense e delle obliate punizioni. Quei giornali che alzarono un grido di trionfo quando un semplice moto di telegrafo pose fuor della legge quattro interi dipartimenti, e vi numerano con compiacenza le morti comandate a diecine da Commissioni Militari; quegli stessi grideranno ora all'arbitrio e al dispotismo, perchè appunto una Commissione Militare giudicò l'orribile infame congiura. Eppure fra noi era stabilito, per legge del giorno 18 aprile 1832, che, lungi dal potersi chiamare Tribunale eccezionale, sia nei casi d'alto tradimento la Militar Commissione il Tribunale ordinario dei rei. E con quante cautele non ha proceduto il giudizio! Non si è neppure considerato nell'autor principale l'essersi egli extra-giudizialmente offerto di confessare limpidamente la recente trama, non solo, quant'anche le più antiche fila rivoluzionarie in Italia, a condizione di aver salva la vita per sè e pei complici da lui sedotti; offerta che non si volle accettare per non patteggiare coi traditori, e perchè già le fila son note. Di questa implicita sua confessione non si è fatta parola. Dio però la permise per tranquillizzare

a sovrabbondanza le coscienze dei Giudici, già tranquille per le inconcusse prove di convinzione fornite dai contesti Socj della colpa, e la permise extra-giudizialmente, perch'essa non fornisse un appiglio a frodar la giustizia. E veramente in tutto questo orribile caso si è veduta più che mai la protezione di Dio. Un arcano senso di terrore infuso dall'alto toglie di compiere il parricidio a chi l'aveva assunto sopra di sè, quantunque pel grado, e per non dubitarsi di lui, cento volte gli si offra sicura occasione di consumarlo. Egli si associa una mano di disperati, e comprandoli coll'oro, serba per sè il comando e la cooperazione, e sceglie la casa dell'Eterno pel luogo del più atroce misfatto, e il momento di quei riti solenni, che, richiamando a sè l'attenzione de' fedeli, avrebbero facilitata ai sicarj la riuscita; ed ecco che una semplicissima combinazione, la quale apparve fortuita, impedisce alla R. Corte di portarsi, come aveva destinato, a pregare in quel Tempio, dove erano già i congiurati, dove a testimonio del loro delitto rimasero alcune delle loro armi; in quel Tempio in cui doveva cadere la vittima, oh Dio, qual vittima! e ciò sotto gli occhi, fra le braccia dell'augusta Consorte, dei figli....! E quella (*) e questi dovevano restar pegno di sicurezza agli assassini....! Dio grande, a te la lode e la benedizione, a Te, che salvasti quel Padre, che ci hai concesso, dal pugnale di Louvel! Tu risparmiasti a una Città fedele l'infame taccia che l'avrebbe accompagnata per tutti i secoli, e i fulmini che percuotono quelle mura, le quali si tinsero del sangue dei loro Re. Tu impedisti che i sudditi devoti, tratti fuor di sè alla vista e al racconto del gran peccato, non vendicassero con mille

(*) Per quanto crediamo di conoscere il carattere dell'incomparabile nostra Sovrana, osiamo dire che que'scellerati non si sarebbero contenuti dall'uccidere Lei pure; perchè il coraggio magnanimo e l'eroismo del dolore della Sposa di Francesco IV, della figlia di Vittorio Emmanuele, avrebbe tolto sul momento a costoro ogni speranza di piegarla a concessioni, e il loro pugnale li avrebbe dovuto liberare da una troppo formidabile prigioniera.

morti la morte del loro Sovrano, e non ne strapassero l'adorata famiglia dagli artigli di quelle belve, passando sopra i cadaveri di quanti impedissero il passo. Dio eterno! Tu ci hai accordato un gran Principe, se l'inferno usa replicatamente tutti i suoi sforzi per togliercelo! Tu lo salvasti finora, Tu ce lo saprai conservare.

C. C.

(Alleg.^o B).

La Congiura Ricci.

Dalla VOCE DELLA VERITA' N. 374, venerdì 27 dicembre 1833.

Il ritornare ora sul proposito della congiura che fu ordita dal cavaliere Giuseppe Ricci di Modena, nell'anno 1832, contro la persona e la vita del Regnante Francesco IV e contro la Reale Famiglia, potrebbe a taluno sembrare un intempestivo e ricercato argomento. E tale sarebbe in realtà, se da una parte non fosse mosso dalla pubblicazione di un opuscolo, fatta dal Ministro di Buon Governo, in cui si manifestano varie autentiche e giurate deposizioni ricevute dai correi dello stesso Ricci, i quali in addietro furono negativi, e nonostante condannati nella piena sussistenza delle prove; dall'altra, se a ciò non ci conducesse il desiderio di confermare in questa circostanza quanta sia la malignità dei vaghi discorsi tenuti per lo passato, e di qualche scritto ancora che con riserva si è sparso a deprimere il processo istituito e la sentenza che fu emanata dalla Commissione Militare nel luglio del suddetto anno contro l'autore e i complici della congiura stessa.

Il Ministero di Buon Governo nel suddetto opuscolo si è limitato a pubblicare le rivelazioni ottenute nella loro precisa autenticità, nè si è interessato di dichiarazioni e commenti, e molto meno di giudicare in conto alcuno sulle medesime. Egli ne spiega soltanto il modo di suo contegno in proposito, affin-

chè apparisca la regolarità e lealtà dell' operato a tale oggetto. Noi quindi nell'annunciar tutto questo, ci limitiamo a concludere che l'opuscolo per tale titolo appunto può essere per ogni persona assennata e imparziale utile e interessante.

Quanto poi alle dicerie e agli scritti sparsi, come si è avvertito, noi vorremmo argomentare che necessariamente cadano coll'esposizione di tali fatti. Siccome però le armi della calunnia e della falsa critica si vanno assai bene maneggiando, noi ne vogliamo ancora porre in guardia i meno esperti, affinché più difficilmente possano restare ingannati. Il reclamo contro l'ingiustizia, quando si faccia luogo a qualche condanna da cui l'Autorità per suo dovere non può ritrarsi, e le menzogne che si spargono impunemente a sempre più distogliere il popolo da quel rispetto e da quella perfetta obbedienza che dee avere alle prescrizioni superiori; la ragione che si pretende conoscere di tutto ciò che vien fatto, e le induzioni, le proposte che si vogliono mettere in campo su tutto ciò che a ciascuno pare dovrebbe farsi, anche perchè non mancano quelli che per varj titoli si credono aver acquistato un diritto a sostenere una parte attiva nel sistema politico; ecco quelle false opinioni e quelle incoerenti maniere che guastano al presente la Società, cosicchè non è più osservato quell'ordine generale che stabiliva a ciascun individuo i suoi doveri, e da cui nessuno avrebbe potuto distogliersi senza incorrere in qualche imputazione; ecco quei mezzi maligni che si adoprano, e quel falso sistema invalso, da cui i nemici dei legittimi Governi prendono ansa per appoggiare le loro astute macchinazioni.

Due soli argomenti pertanto, e nulla più, noi vogliamo ricavarne da tutto ciò che si è detto. Il primo, che, come ci sembra posta in viva luce il fatto della suddetta congiura, così noi non possiamo che richiamare i buoni a lodare quella ineffabile Provvidenza che ha salvata la persona del Nostro Principe e la sua Reale famiglia, e ha preservati

noi tutti da gravi disordini, e convenire nuovamente nella giustizia esercitata in proposito: il secondo che non cesseremo di raccomandare ai buoni di guardarsi dall'anzidetto sistema, che molte volte si presenta con aspetto verosimile, giacchè uno spirito solo guidar deve ciascun amante del buono ordine; la difesa, cioè della religione e della legittimità, e l'esecuzione del proprio dovere. Così, con questa consentaneità di inconcussi principj e colla sincera esposizione della verità, avranno i maligni in ogni caso la loro piena disfatta. Ecco la vera nostra politica.

Deposizioni giurate dei detenuti correi del Cavaliere Giuseppe Ricci nella Congiura ordita l'anno 1832 contro la Persona di S. A. R. il Duca di Modena e sua Reale Famiglia, ricevute e pubblicate dal Ministero di Buon Governo.

Il Consigliere di Stato, Ministro di Buon Governo e Governatore della Città e Provincia di Modena.

Poichè alcuni detenuti complici nell'orribile Congiura ordita nel 1832 dal Cavaliere Giuseppe Ricci contro la Persona e la vita dell'Augusto Sovrano Regnante Francesco IV e contro la Reale Famiglia, rimasti bensì negativi nel processo in allora istituito, ma convinti pienamente e perciò condannati a pena straordinaria, si determinarono e spontaneamente chiesero di deporre quanto era a loro noto, non solo su questa Congiura, ma su quella ancora promossa dal Menotti e che diede causa alla rivoluzione del 1831; il Ministero di Buon Governo non ha punto esitato a procedere ai debiti esami, e a raccogliere quindi qualunque notizia in proposito. Anzi, a corredare possibilmente di maggiori prove le deposizioni medesime col confronto di quelle che avessero potuto riceversi dagli altri correi detenuti, ha stimato opportuno l'invitarli a manifestare quanto sapessero su tale oggetto, ed essi volontariamente

vi si sono prestati. Raccolte queste interessanti rivelazioni, che tanto valgono a far conoscere la giustizia dell'operato finora dall'Autorità, questo stesso Ministero, dietro ordine Sovrano, ne rende il tutto di pubblica ragione, affinchè tali cose siano generalmente conosciute.

In altre circostanze, sarebbe stato sicuramente ottimo consiglio il non ritornare su questo soggetto, e lasciando soltanto libero il corso alla giustizia, ove fosse necessario, non pubblicare dei fatti e dei nomi che potevano risparmiarsi; ma nell'attuale posizione delle cose, e in questi tempi infelicissimi soprattutto, in cui per riprovevole consuetudine non si fa che criticare le operazioni dei Governi e si cerca ogni modo per difendere i rei in oggetti politici, anche se trattasi di settarj o di congiura contro i Sovrani e le legittime Autorità, è in cui non mancasi di spargere menzogne e calunnie, e divulgare scritti maligni per ottenere un così tristo intento, troppo necessario si rendeva il ridursi a straordinarie misure. Nel concreto caso poi trovasi migliore partito il pubblicare le deposizioni autentiche ottenute, non tanto a maggior confusione dei maligni e loro cooperatori, quanto per far sempre più trionfare la verità e giustificare la regolarità del processo e della sentenza che fu emanata contro il Ricci stesso e i suoi complici, e di quelle misure ancora che si vedesse conveniente il prendere, in caso, contro nuovi complici che si scoprissero. Alcune minute particolarità, che a taluno sembrar potrebbero soverchie, sono state anzi ritenute necessarie a fine di precisare la verità dell'esposto, e perchè ognuno possa meglio conoscere con quale fondamento l'Autorità vuol sempre procedere.

Li 24 dicembre 1833.

Conte GIROLAMO RICCINI.

—

Deposizione del detenuto Carlo Gasparini.

All'oggetto di comprovare il mio pentimento del delitto commesso, pel quale fui giustamente condannato, quantunque io mancassi solo spinto dalla seduzione e da promessa di danaro, ho fatto richiesta di poter manifestare alcune cose, che saranno certamente utili, perchè metteranno più in chiaro quanto si riferisce alla Congiura Ricci, e faranno conoscere la giustizia della sentenza che fu emanata in proposito, e protesto che in ciò io userò una scrupolosa sincerità, pronto ancora a confermare con giuramento tutto ciò che avrò deposto.

Fu dunque nel dicembre del 1831 che il Cavaliere Giuseppe Ricci venne da me, un giorno da lavoro, circa alle cinque antimeridiane, e mi diede una lettera diretta al suo cognato Quaranta Ranuzzi di Bologna, perchè la portassi e ritornassi colla risposta. Io partii sull'istante, avendomi lo stesso Ricci dato tre scudi di Milano per fare il viaggio. Arrivato a Bologna lo stesso giorno verso le ore quattro pomeridiane, mi diressi subito al palazzo Ranuzzi nella strada Castiglione, e trovatolo in casa, gli consegnai in proprie mani la lettera. Appena ebbe egli letta la medesima, si pose a scrivere due lettere, una pel Marchese Guastavillani e l'altra pel Marchese Sampieri, e posta la seconda dentro la prima, mi commise di portarmi dal Guastavillani e di rassegnargliela. Così feci, e dopo averlo atteso per due ore in sua casa, gli consegnai la lettera da solo a solo nella sua stanza. Aperta e letta che ebbe la medesima, mi pose in mano una doppia d'oro di Bologna, e mi rilasciò la lettera che era diretta al Marchese Sampieri perchè la ricapitassi, il che eseguii tosto, avendolo trovato in casa e avendomi anzi egli soggiunto che già mi attendeva. Egli mi fece subito la risposta, da rimettere al Cavaliere Ricci, come espresso, e regalatomi uno zecchino veneto, mi licenziò. Ritornato quindi alla Bastiglia, non avendovi trovato il Cavalier Ricci, consegnai la lettera al

suo contadino, che non saprei dire come si chiami, il quale la portò immediatamente a Modena al medesimo.

Passarono circa otto giorni, quando verso le ore tre dopo mezzanotte arrivò a casa mia lo stesso Ricci, mi chiamò e mi consegnò una lettera che era diretta a Bologna al Principe Baciocchi il giovine, e mi disse che gliela portassi all'istante e che per far più presto mi valessi del suo cavallo e sedia, soggiungendo che gli premeva che la cosa fosse condotta con la massima sollecitudine, gli dovesse questo costare anche il cavallo, e che poi a Bologna sarei stato pagato pel viaggio. Io mi affrettai ad eseguire la commissione, e in due ore circa fui a Bologna; entrai, che erano le ore cinque, per Porta San Felice, e mi diressi al palazzo Baciocchi da San Domenico. Il signore era ancora in letto, ed io gli feci dare la lettera per un suo domestico: dopo poco tempo venne egli stesso a basso e domandò chi io fossi; gli dissi il mio nome e da chi aveva ricevuto la lettera stessa; ordinò che mi fosse tosto preparato un cavallo perchè potessi ripartire, dicendomi che lo lasciassi in una possessione Salimbeni sul Nonantolano, in luogo detto la Madonnina, affinchè nessuno se ne accorgesse. Fattami la risposta, e datemi in regalo cinque doppie di Roma e cinque Paoli, dispose perchè il cavallo mi fosse condotto fuori della porta della città all'osteria del Chiù, ove io l'avrei raggiunto per non dar nell'occhio a nessuno, e quindi mi licenziò. Io andai sempre al galoppo sino alla suddetta possessione Salimbeni, che si trova al di qua di Panaro verso la Bastiglia, e ivi lasciato il cavallo, mi portai direttamente al Casino Ricci, ove questi stava ad aspettarmi, e consegnatagli la lettera, egli me la lesse nella massima segretezza, e diceva « Che già a Bologna era preparato tutto; che i dieci o dodicimila uomini vi sarebbero stati colle monture e le armi nascoste in casa; che vi sarebbero pure stati i due pezzi di cannone, e che nell'epoca convenuta della terza set-

timana di marzo sarebbero venuti ad un mezzo miglio di distanza da Modena; che procurasse esso Cavalier Ricci di unirsi di sera alli Borghi, Piva, Guicciardi, dottor Luigi Golfieri e Vincenzi, *alias* Ancini, e di prendere anche a parte gli altri due soggetti. » Letta questa lettera, il Ricci mi fece la proposta se voleva entrare ancor io in simile affare, al che io risposi di no; ma egli soggiunse: « Bisognerà bene che tu vi entri o diversamente la tua vita la pagherà »; e mi promise poi che se le cose fossero andate bene io sarei stato fatto capitano di cavalleria, col premio di mila e cinquecento zecchini; al che io ripresi: « Ma, me ne assicura poi ella »? E questi replicò: « Se anderà bene non vi sarà niente a dire, se andrà male sarai avvertito. »

Dopo quindici giorni si fece dallo stesso Ricci una unione nel suo Casino, e precisamente il mercoledì sera della seconda settimana del mese di marzo, e fu egli stesso che fece avvertire tutti gli altri, ad eccezione che a me commise di dire a Venerio Montanari che alla sera si portasse al paese della Bastiglia, che vi era uno che aveva bisogno di vederlo. Circa alle ore otto io mi portai al Casino Ricci, e là vi ritrovai in una stanza a parte li dottor Luigi Golfieri, Domenico Piva, Giovanni Guicciardi, Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, Venerio Montanari ed un altro vecchio che non so dire chi fosse: i due ultimi erano in disparte a parlare col Ricci. Finito il colloquio, e poichè si fu lautamente cenato, incominciò il Cavalier Ricci e disse, che, sotto il vincolo del giuramento, nessuno fosse mai per parlare di quello che si doveva trattare, altrimenti sarebbe stato ucciso da uno degli altri compagni; e difatti il giuramento fu preso da tutti, toccandosi ciascheduno la mano, e toccando pure una bandiera di seta a tre colori che fu portata nella stanza dal Ricci, che la passò in mano al Borghi, e nella quale si vedeva una croce rossa colle parole *Libertà o Morte*. Il Ricci stesso soggiunse che la medesima bandiera era stata fatta da certa signora Maria Bas-

soli vedova. Continuando poi nel proposito della Congiura, riprese, che sarebbe stato dato il premio di duecento luigi a ciascheduno di noi, qualora nel giorno di San Benedetto ci fossimo portati armati a Modena sotto la condotta sua, e trovati alla chiesa di San Pietro, dove doveva intervenire il Sovrano, per quindi impossessarsi di lui e della Reale Famiglia, al rimbombo di un colpo di cannone che doveva essere sparato alla distanza di un miglio da Modena, per segnale dell'avvicinamento dei Bolognesi; che allora, riuscendo la cosa, il Sovrano stesso, colla Reale Famiglia, sarebbe condotto quale ostaggio in mano dei Francesi in Ancona; che però nessuno doveva essere molestato, e solo se il Sovrano avesse fatto resistenza, si dovesse uccidere; incaricato per questo era io, in unione a Montanari, Piva e, credo, Tosi; e gli altri erano incombenzati di prendere in ostaggio la Famiglia Reale; lo stesso Ricci vi doveva essere, vestito alla borghese. Ci disse poi che il modo dell'esecuzione sarebbe stato il seguente; cioè, che mentre il Sovrano era in ginocchio davanti all'altare, a distrarre i soldati, che per solito sono posti di guardia, dovevasi dal dottor Golfieri sparare fuori di chiesa un colpo di pistola, intanto che, accorrendo la truppa, avessero più facilmente i congiurati potuto eseguire il loro progetto. La Famiglia Reale sarebbe quindi stata tradotta fuori Porta San Francesco, nel tempo che le truppe di guarnigione verrebbero tenute a bada da quelle dei ribelli provenienti da Bologna, delle quali una riserva doveva essere pronta per ricevere la Famiglia stessa Reale e trasportarla a Bologna nella strada Castiglione; e che parimenti a Bologna, nel mentre che si faceva il cambio dei cavalli alle carrozze, doveva aver luogo alla parte opposta della città una mezza rivolta, e precisamente alla porta Galliera, per ivi trattenere le Truppe Austriache, e così riuscire a condur fuori la Famiglia Reale, con opportuna scorta di ribelli, e continuare il viaggio verso Ancona per consegnarla ai Francesi, es-

sendo il primo piano quello di render libera l'Italia, e di condurre il Principe in ostaggio colla sua Famiglia in Francia, imbarcandolo su di un vascello che doveva dirigersi alla volta di Marsiglia, e di là poi a Parigi viaggiando per terra. Così finì questa radunanza, e circa venti o ventiquattro giorni dopo, il Cavaliere Ricci ci fece sapere, che, quantunque non ci sarebbero mancati degli ajuti indiretti, per cui non si avrebbe bisogno di far nascere una improvvisa sommossa in Bologna, però la cosa, per varie ragioni, era un poco differita, sinchè fosse nata una rivolta in Sinigaglia contro gli Austriaci; che tutto sarebbe andato di concerto coi Francesi d'Ancona; che frattanto stessimo quieti, chè se la Polizia fosse venuta in cognizione di qualche cosa, lo stesso Ricci ne sarebbe stato avvertito dall'inallora Direttore Generale di Polizia Garofolo, e che noi tutti saremmo stati avvisati per pòrci in salvo. Egli poi, particolarmente, mi aveva confidato che per l'affare che doveva scoppiare in San Pietro; v'erano altri signori, però non me li nominò; soltanto mi disse che il Marchese Ercole Coccapani era incaricato di armar gente a Novi nella sua tenuta. Successe in séguito l'arresto del Piva e Guicciardi, ed io pure fui ricercato, ma non arrestato, ed anzi, essendo venuto a Modena quattro o cinque giorni dopo, ed avendo trovato il Cavaliere Ricci in faccia alla Dogana, gli domandai come era stato l'arresto dei suddetti Guicciardi e Piva; al che egli mi rispose che ciò era seguito per gli affari della notte del 3 febbrajo 1831, per lo che, io mi tranquillizzai, tanto più che lo stesso Ricci replicò, che se fosse sortito l'ordine dell'arresto dei congiurati, il primo contro cui sarebbe stato spedito era necessariamente egli stesso, ma che ne sarebbe stato prevenuto da Garofolo, e così avrebbe potuto prevenirne gli altri. Mi ricordo ancora di avere sentito Giuseppe Borghi ad obbiettare al Ricci, come mai, essendovi della truppa, e molta, in Modena, avesse potuto ben combinarsi l'effettuazione del noto progetto; al che il Ricci rispose,

che la truppa che doveva venire da Bologna in soccorso avrebbe superato quella di Modena in numero, e poi che non mancavano i mezzi di diminuire a questa la forza fisica e morale.

Ora poi che l'Autorità me lo permette, concluderò questa mia deposizione col far conoscere anche quello che so, e che si riferisce in generale alle vicende politiche accadute prima della suddetta congiura.

Antonio Gasparini, mio fratello, che nel 1831 si compromise nella rivoluzione, per cui stette rifugiato qualche tempo nel Bolognese, quando ritornò nello Stato, ricevette dal Cavaliere Ricci cento zecchini perchè non lo palesasse, ed altrettanti gliene diede il Marchese Ercole Coccapani. Seppi poi dallo stesso mio fratello che egli era sempre stato soccorso dai due suddetti, e anche dall'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, che era sciente della rivolta, per cui tutti e tre l'avevano assistito quando si trovava a Livorno e in Corsica: dalla sua moglie seppi pure che il Ricci si era obbligato di mantenere essa e i figli.

Il predetto mio fratello lavorava di falegname agli stessi Ricci, Coccapani e Guidelli, e in epoca prossima alla rivoluzione del 1831, e precisamente venti giorni prima, stette a fare delle cartatucchie a palla nella bollitora Ricci, insieme al medesimo Ricci, al profugo Bacciolani, e a certo Grimaldi Antonio e Leopoldo Borghi, ambi di Bastiglia. Lo stesso Antonio Grimaldi mi ha alcuna volta narrato come il fattore della casa Olivari, Grimaldi Pietro, nella sera del 3 febbrajo, somministrò dalla detta casa Olivari ai ribelli del pane e del vino, che fu dato a quelli di Bomporto, essendone capi Bacciolani, Leopoldo Borghi, Grimaldi, mio fratello, Zeneroli e Andrea Montanari; io stesso, poi, circa alle ore quattro del dopo pranzo, vidi portar fuori dalla medesima casa Olivari e somministrare agli insorgenti sette schioppi, due pistole da fonda e due lance.

Dopo la rivolta, sentii anche dire che in quella vi

entravano pure varj signori, fra cui certo Ercole Pio Scapinelli di Modena, l'ex Guardia Nobile d'Onore Corfini, il Conte Seghizzi Geminiano, il Marchese Ercole Coccapani, il Conte Luigi Cassoli, il Marchese Antonio Menafoglio.

A casa mia ho poi veduto prima della rivolta venire, per ritrovar mio fratello, il suddetto Coccapani, l'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, il sunnominato Marchese Menafoglio, e il Cavalier Ricci insieme al Bacciolani; questi si racchiudevano in una stanza detta la *stufa*, insieme a Leopoldo Borghi, Domenico Piva, Antonio Grimaldi, e vi stavano delle ore; ed io poi, rimanendo di fuori a tenere a mano il cavallo di Ricci e di Bacciolani, sentiva sotto le finestre della stanza medesima qualche parola di rivoluzione, e che dovevano gli armati in favore della rivolta venire, nella sera del 3 febbrajo, sotto le mura di Modena. A mio fratello Antonio, in questo mezzo furono consegnate dal Bacciolani delle cartatucchie e del denaro, che il medesimo seppellì sotto la ruota del Mangano, e che vidi levar fuori dopo scoppiata la rivolta, come vidi da mia cognata Orsola Bertoni, moglie del detto Antonio mio fratello, le palle, che potevano essere circa un centinajo, ch'ella mi esibì e che io non volli, per lo che le gettò nel Canale Naviglio. Dirò ancora, che nella domenica sera, precedente la rivolta, vidi io stesso sortire da casa mia Leopoldo Borghi, Domenico Piva, Antonio mio fratello e Antonio Grimaldi, e portarsi a casa di Bacciolani, dove stettero tutta notte, e ne sortirono alla mattina ad uno ad uno, andando per diverse parti per non essere presi in sospetto. Finalmente, intesi dire dopo la rivoluzione che certo Cirillo Righi e il dottor Giuseppe Porta erano a Modena armati nella sera del 3 febbrajo, ed anzi i medesimi, uniti con qualche parte del popolo dovevano aprire la Porta Castello a quelli della Bastiglia, con cui si trovavano i fratelli Obici, che nel loro casino avevano formata un' unione per coadjuvare i ribelli; con quelli della

Bastiglia v'erano pure i fratelli Franchini, impiegati in Finanza; questi si portarono al Cristo con mio fratello Antonio e coi fratelli Luigi e Lorenzo Golfieri, per sequestrarne i cavalli di posta, e poi passarono alla casa Bacciolani, ed indi verso Modena. Ciò sentii dire dal Cavalier Ricci, da Domenico Piva, da Leopoldo Borghi, da Antonio Gasparini, da Lottario Bacciolani e da Antonio Grimaldi, nella cui osteria tutti i suddetti si radunavano, tanto prima che dopo la rivoluzione, e coi quali mi sono alcuna volta trovato.

Questo è tutto quanto io ho desiderato di manifestare a scarico di mia coscienza, e che pienamente confermo con giuramento, non avendo alcuna difficoltà che sia reso di pubblica ragione.

GASPARINI CARLO.

—

Deposizione del detenuto Giovanni Guicciardi.

Io ho chiesto di essere esaminato a fine di confessare schiettamente le mie mancanze, di cui provo al presente un vero pentimento, e perchè l'Autorità stessa riconosca la mia sincerità, incomincerò, se mi si permetta, da ciò che riguarda gli affari del 1831, e proseguirò poi a manifestare tutto che ha relazione alla Congiura Ricci.

Io fui tratto alla rivolta del 1831 da Antonio Gasparini, il quale nel giorno 3 febbrajo, incontratomi sul Ponte della Bastiglia, mi disse che in quella sera doveva andar seco a Modena armato unitamente a molti altri, e che se ciò non avessi fatto, sarebbero accaduti degli inconvenienti a me e alla mia famiglia; che ad ogni modo vi sarei venuto per forza, e che quindi pel mio meglio mi fossi trovato in casa del dottor Golfieri. Io andai infatti circa all'ora di notte alla casa del suddetto Golfieri, e vi trovai Antonio Grimaldi, Leopoldo Borghi, il medesimo Golfieri con certo Eugenio Moscardini, ora detenuto a

Sestola, e Vincenzo Malagoli, detto *Sardellina*. Questi due ultimi furono armati da Golfieri, che aveva armi in casa, e una quantità di coccarde che vidi fare in gran parte da sua moglie, e si distribuirono. Il detto Golfieri e il Grimaldi tenevano pure una fascia tricolore. Dopo avere bevuto ed avere alcun poco tripudiato, ci recammo al mulino della Bastiglia, dove eranvi tutti quelli di Bomporto armati, e fra gli altri, i due fratelli Muzzioli Gioachino e Giovanni, Andrea Montanari, Bacciolani, Giacomo Gozzi e Zeneroli, i quali tutti ci condussero verso Modena, e giunti alla Salina, si cominciarono a sentire delle fucilate e circa dopo la mezzanotte anche il cannone: il Bacciolani ci faceva animo, ma in séguito determinò di ritirarsi, e giunti alla Crocetta ci disperdemmo, ed anzi in tale circostanza i fratelli Obici, che si ritrovavano armati nello stesso luogo, fecero nascere qualche parapiglia. Nel giorno 6 dello stesso mese, per ordine di Gasparini Antonio, ci armammo di nuovo per venire verso Modena, ma giunti al Casino Parisi, nuovamente ci disperdemmo.

Io so poi che nella sera del 3 febbrajo furono dal Grimaldi somministrati circa sei o sette fucili e del vino pei ribelli, il che tutto fu levato dalla casa Olivari, e i mastelli di vino furono da me stesso veduti: so pure che Domenico Piva, Gasparini Antonio e Bacciolani Lottario distribuirono denari per assoldar gente, e ciò ho veduto io stesso una volta, ed anzi me ne fu esibito, ma non ne volli; tutta la gente supponeva poi che tale denaro, consistente in tanti mezzi scudi di Milano, provenisse dal Ricci. Ho pure sentito dire, accaduta la rivoluzione, che entravano nella medesima ancora l'ex Consultore Conte Francesco Guidelli e il Marchese Ercole Coccapani, ed anzi dal Bacciolani, la sera stessa del 3 febbrajo, sentii dire che vi entravano ancora il Marchese Antonio Menafoglio, Annibale Corfini e il Conte Luigi Cassoli, e tutto mi confermò in séguito il Cavalier Ricci medesimo. Mi ricordo d'aver veduto

il dottor Giuseppe Porta, abitante a mezzo miglio dalla Bastiglia, andar armato di sciabola nel tempo della rivolta, e mi rammento pure essermi stato raccontato che appena sedata la rivolta, il Gasparini Antonio si rifugiò nel Bolognese con dei denari. Lo stesso Antonio Gasparini mi aveva detto nel tempo della rivoluzione, che egli, Leopoldo Borghi e Antonio Grimaldi, quindici giorni prima che scoppiasse la rivoluzione, avevano lavorate cartatucchie nella bollitora Ricci, e per ordine e commissione del Ricci stesso. Io so di certo che circa quel tempo si facevano delle unioni nell'osteria Grimaldi, e vi intervenivano i due suddetti, Lottario Bacciolani, Lorenzo Grimaldi, il dottor Luigi Golfieri, Lorenzo, suo fratello e il Cavalier Ricci, e tali unioni succedevano ancora in casa di Gasparini, in certa stanza detta la *stufa*. Venivano poi al Casino Ricci il Marchese Ercole Coccapani, il Conte Geminiano Seghizzi, l'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, Borghi Leopoldo e Gasparini, e dopo si è poi arguito a che scopo tendessero queste unioni.

Venendo ora al fatto della Congiura Ricci, ho chiesto questo esame, perchè voglio, alla meglio che posso, dire quello che so e come vi fui tratto.

Un giorno (che ben non mi ricordo qual fosse) del mese di marzo dello scorso anno 1832, incontrai, alla distanza di due miglia dalla Bastiglia, e precisamente contro l'argine detto Lesignana, il Ricci, che sortendo in sedia dalla sua possessione per portarsi a Modena, mi chiamò e mi disse che aveva bisogno di me, e che mi avrebbe mandato ad avvertire nel giorno che sarebbe stato a lui comodo di parlarmi. Io risposi che vi sarei andato; ed infatti, poco giorni dopo venne da me un certo Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, di Bastiglia, invitandomi a portarmi dal Cavalier Ricci in quella sera, circa all'ora di notte. Vi andai all'ora prefissa e vi ritrovai il medesimo Ricci unitamente a Domenico Piva, Giuseppe Borghi, Carlo Gasparini, il suddetto Ancini, ed in séguito vennero ancora certo Tosi,

Venerio Montanari e il Dottor Luigi Golfieri. Dopo che si ebbe bevuto, il Cavalier Ricci, manifestò che si trattava di ordire una Congiura per far prigioniero il Sovrano, nella circostanza che il medesimo si fosse trovato alla funzione di San Benedetto in San Pietro, ed anche di togliergli, in caso, la vita, e di prendere in ostaggio la Reale Famiglia, conducendola nel Bolognese; che quattro dovevano essere, i sicarj fra cui Piva, Gasparini, e non so se destinasse me pure, ma ci notò tutti in un viglietto. Disse poi che egli era d'accordo coi Bolognesi, che il Borghi avrebbe avuto le armi, e le avrebbe portate a Modena in quel giorno, e che tali armi dovevano consistere in pistole e stili, e che sarebbero state distribuite ai Congiurati dallo stesso Borghi. Dopo questo, si passò a cenare, e in tavola vi era una bandiera a tre colori con una croce rossa in cui stava scritto *Libertà o Morte*, e la bandiera fu portata nella stanza dal Cavalier Ricci, che ci fece giurare di non parlare con alcuno e di eseguire a suo tempo il suddetto progetto, e tutti, cominciando dal Borghi, giurarono, e così feci io pure; anzi avendo io detto col Ricci quando spiegò la bandiera: «Cavaliere, che fate?» Il medesimo, impugnando uno stile, disse: «Saresti tu forse un traditore?» E mi minacciò, e soggiunse che il primo che avesse parlato sarebbe stato ucciso, e che egli faceva questo perchè aveva l'ordine di farlo (senza dire da chi), ma che aveva disposto gente commissionata per sorvegliarci.

Il piano poi d'esecuzione della Congiura era che uno dei congiurati doveva star fuori della suddetta chiesa e sparare un colpo di pistola, intanto che la truppa che era in chiesa sortisse, e così restando abbandonato il Sovrano e la Reale Famiglia, gli altri congiurati potessero fare il rimanente. Mi rammento che io stesso richiesi il Ricci, se era certo di condurre a buon termine un tale progetto, e che egli mi rispose di star quieto e non dubitare, chè aveva saputo disporre ogni cosa e ottenere molte

assicurazioni, e che se la cosa anche fosse andata male, vi era l'inallora Direttore Generale di Polizia Garofolo, che lo avrebbe avvertito in caso che fosse sortito l'ordine del suo arresto, e che quindi da lui saremmo stati avvertiti noi tutti. Ritengo di certo che il Ricci fosse amico di Garofolo, perchè glielo sentiva a nominare spesse volte, come gli sentii a nominare certo Pio Scapinelli, che doveva entrare nella Congiura, e a dire che aveva persona che lo doveva avvertire se il Sovrano fosse andato a San Pietro alla funzione di San Benedetto. Intanto il Ricci ci ordinò di star pronti, giacchè ci avrebbe avvertiti quando il tutto fosse stato da eseguirsi; ma non so poi come fosse che non ebbe effetto l'anzidetto piano, o che non si tentò.

Nel mentre pertanto che io confermo con giuramento la presente deposizione, fatta però senz'animo di nuocere ad alcuno, protesto che non ho difficoltà che questa sia resa pubblica.

GIOVANNI GUICCIARDI.

Deposizione del detenuto Domenico Piva.

Poichè l'Autorità mi ha fatto richiedere se io voglio deporre quanto è a mia notizia delle cose trascorse e per cui sono condannato, protesto che io stesso nutro il desiderio di manifestare apertamente la pura verità, e sono pronto a prendere giuramento su tutto ciò che risulterà dalla mia deposizione, nella quale anzi, poichè mi si permette, verrò aggiungere alcune cose che si riferiscono alla rivoluzione del 3 febbrajo 1831.

In detta epoca, circa otto o dieci giorni prima che il Duca ritornasse in Modena, essendo per diporto sull'argine della Bastiglia, trovai certo Lotario Bacciolani, il quale, domandato da me come andavano le cose, mi rispose aver egli ricevuta una lettera, che mi mostrò, ma di cui non conobbi il carattere, nella quale gli veniva partecipato che i

ribelli si sarebbero ritirati sopra Bologna, dove andrebbe a succedere una battaglia in conseguenza della quale, il Sovrano sarebbe rimasto prigioniero in Modena. In un'altra giornata poi, nello stesso tempo della rivoluzione, trovai Celeste Menotti, il quale mi mostrò una nota in cui erano scritti molti signori di Modena, che entravano nella stessa rivoluzione, e me ne lesse i nomi, i quali io ora tutti non ricordo, ma che denunciai altra volta: presentemente non mi rammento d'altri se non del Cavaliere Giuseppe Ricci, del Marchese Ercole Coccapani, dell'ex Consultore Conte Francesco Guidelli, dell'ex Guardia Nobile d'Onore Corfini, del Marchese Antonio Menafoglio, il cognato di Ricci. Fu per causa di tali rivelazioni che ottenni in quella epoca un salvacondotto per ritornare dal Bolognese ove era rifugiato e dove mi restituii poco tempo dopo per timore d'essere arrestato.

Dal sunnominato Bacciolani seppi parimenti, nel tempo della rivoluzione, che in casa Guidotti, qui in Modena, vi doveva essere gente armata, e dal dottor Golfieri intesi che certo Pederzani di Forzicola entrava anch'esso nella rivolta.

Nella sera 3 febbrajo, io stesso vidi che fra quei ventiquattro o venticinque che si erano uniti nel casino Obici alla Crocetta, eravi un certo Giuseppe Balugani, e due fratelli Obici tutti armati, e questi io li potei conoscere nella ritirata da Modena.

Da certo Francesco Panini di Sassuolo ho pure saputo che Gaetano Lei, dello stesso luogo, aveva sborsati molti denari per lo scopo della rivoluzione Menotti, e nello stesso modo ho potuto intendere per mezzo d'altri che dalla casa Olivari in Bastiglia fu somministrato vino, pane e tutto ciò che occorreva agli armati insorgenti nella sera del 3 febbrajo, che nella rivoluzione vi entrava anche il Generale Fontanelli ed i suoi figliastri, fratelli Battaglia, e che anzi nel suo palazzo vi dovevano essere raccolti dei contadini armati, come pure nella

casa dei fratelli Franchini, che parimenti entravano nella rivoluzione: anche il Dottor Giuseppe Porta e Cirillo Righi erano scienti ed intesi nella rivolta, ed anzi nella sera del 3 febbrajo, il Righi era dalla Colonna ed il Porta dalle Stalle del Sovrano, e furono essi che diedero avviso a Menotti dei movimenti che facevansi per ordine del Sovrano medesimo. A quanto seppi dal Dottor Golfieri, certo Giovanni Rovere e il sunnominato Pederzani di Forzirola il giorno 3 febbrajo si recarono al Cavezzo per oggetto della rivolta e tornarono a Modena la sera.

In agosto poi o settembre del 1831, essendo io andato a pranzo alla Palata-Pepoli, da certo Pietro Molinari, il medesimo mi mostrò alcune lettere scritte di Francia dal Parroco della Palata, rifugiato in Macone, in una delle quali diceva sapere per mezzo di Lafayette che per allora nulla sarebbe successo in Italia, ma passato che fosse in Inghilterra il promosso Bill di riforma sotto il Ministero Grey, in tal epoca si sarebbe pensato per l'affare della rivoluzione: alla Palata poi si diceva che la Pepoli, figlia di Gioachino Murat, era in carteggio con Lafayette e Grey, e che tale corrispondenza si faceva per mezzo di appositi pedoni. A questo proposito, dopo che potei essermi rimesso in patria, circa un mese prima del mio arresto, incontrai nel suo podere il Cavalier Ricci, e precisamente sul ponte detto della *levata*, e ricercato esso da me come andavano le cose, mi rispose che aveva notizie da comunicarmi, e tratta fuori una lettera che disse essere in francese, mi soggiunse che il Direttore Generale di Polizia Garofolo, gliel'aveva consegnata, asserendogli che era scritta da Lafayette, e che esso avvertiva che in quel tempo non sarebbe accaduta alcuna novità in politica, appunto finchè non era passato in Inghilterra il promosso Bill di riforma. Anche nel Bolognese, ove io mi portai in séguito per accomodarvi un mulino di ragione Pepoli, un figlio di certo Rossi, fattore Pepoli, mi mostrò pure delle

lettere in cui si avvertiva la medesima cosa, e da quello che lo stesso Rossi diceva, si arguiva poi che vi fosse dell' intelligenza col Generale Francese in Ancona.

Passando ora a ciò che riguarda la Congiura Ricci, in cui io pur troppo sono restato implicato e per la quale ho subito questa condanna, eccomi a manifestare il tutto, disposto anche a confermarlo con giuramento.

Nei primi di marzo del 1832, trovandomi una sera sulla porta del Mulino della Bastiglia circa alle ore otto o nove, venne uno dei contadini del Cavaliere Giuseppe Ricci a chiamarmi perchè mi portassi al suo Casino. Io non esitai un istante a seguirlo, ed ivi arrivato ritrovai il suddetto Cavalier Ricci in compagnia di Carlo Gasparini, Giovanni Guicciardi, Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, Giuseppe Borghi, e il dottor Luigi Golfieri. Il medesimo Cavalier Ricci, presa la parola, mi disse avermi chiamato per progettarmi una cosa di somma importanza: mi trasse quindi in disparte e mi avvertì che si trattava di una Congiura, la quale aveva per iscopo di trovarci nella chiesa di San Pietro in Modena, nel dì di san Benedetto, in circostanza che S. A. R. colla sua Famiglia si portava alla benedizione, e che si doveva procedere a farlo prigioniero e a tradurlo colla stessa Reale Famiglia, sotto sicura scorta a Bologna. Io ripresi che tal cosa mi sembrava di difficile riuscita, egli però mi soggiunse che riposassi quieto su ciò, che non mi sarebbe mancato un compenso.

Non molto dopo si passò in una stanza a pian terreno in cui si trovarono altri due complici nella Congiura, Venerio Montanari e Giacomo Tosi, ed essendovi su di una tavola alquante bottiglie, si cominciò a bere, ed il Cavalier Ricci ripropose il progetto stesso e disse ad alta voce: « Qui bisogna prendere il giuramento di fedeltà, e se mai alcuno azzarderà di palesare qualsiasi cosa, sarà immediatamente ucciso »; e a me stesso, che chiamò di nuovo

in disparte, replicò: « Ricordatevi che se paleserete la minima cosa, sarete all'istante morto. » Dopo questo spiegò una bandiera di spinone di seta a tre colori, bianca, rossa e verde, con una croce in mezzo rossa, e dove eranvi delle parole che non so se volessero dire *Libertà o Morte*, e tutti fummo obbligati a giurare su di essa di eseguire quanto proponeva il Cavalier Ricci, riguardo alla Congiura suddetta. Non posso assicurare precisamente se avesse stabilito che si uccidesse il Sovrano o no, rammento bensì che lo intesi a dire che, arrestato che fosse il Sovrano colla Reale Famiglia, lo prenderebbe egli stesso in consegna per farlo tradurre a Bologna, senza soggiugnere dove in appresso sarebbe accompagnato. Disse di più il Ricci che in detto giorno ed ora dello scoppio della Congiura una mano di insorgenti, che verrebbe dalla parte di Bologna, doveva tenere a bada la truppa della città, e che fuori della chiesa di San Pietro, onde distrarre quei soldati che vi fossero alla guardia, si sarebbe dal dottor Luigi Golfieri sparata una pistola, nel mentre che i Congiurati avrebbero sollecitamente consumato il delitto. Concluse che non ci sarebbe mancata della forza in ajuto, e un premio di duecento luigi d'oro per ciascuno, ed anche più; che il Borghi doveva portare a Modena le armi da servire per la Congiura e il denaro occorrente, e distribuire le armi stesse ai complici. Del resto non mi posso ricordar bene le altre minute circostanze che si uniscono a questo affare, essendo trascorso qualche tempo da quell'epoca in qua. Solo mi ricordo che il medesimo soggiugneva che se anche l'affare fosse andato male e per caso avesse ad essere scoperto, egli aveva persona che lo avrebbe avvisato di tutto, e che così egli avrebbe avvertito gli altri; non disse chi fosse tale persona, io però sapeva che eravi molta amicizia fra lui e il Direttore Garofolo, ed anzi io stesso ho sentito dire al Ricci che avrebbe raccomandato Antonio Gasparini a Garofolo per gli affari della rivolta del 3 febbrajo 1831, e che l'avrebbe raccomandato anche all'ex Consultore Guidelli.

Io non ho altra cosa da aggiugnere al sin qui detto se non che confermare il tutto con giuramento e chiedere perdono al mio Sovrano di aver partecipato a tanta iniquità, e se finora io sono stato sempre negativo, confesso che il timore soltanto mi ha condotto a questo.

DOMENICO PIVA.

Deposizione del detenuto Giuseppe Borghi.

Avendomi l'Autorità fatto conoscere il desiderio suo che io confessi e deponga sulla parte che ebbi nella Congiura ordita nello scorso anno dal Cavaliere Giuseppe Ricci, io sono disposto a tutto eseguire colla massima sincerità.

Sui primi di marzo del 1832, in un giorno che bene non ricordo qual fosse, mi incontrai nel Cavaliere Ricci sul Canal Naviglio in Bastiglia, in vicinanza al Casino del medesimo, e fui da esso invitato ad andare in quella stessa sera ad una sua conversazione. Mi vi portai in realtà circa all'ora di notte, e là trovai in una stanza terrena varie persone, ed erano il Dottor Luigi Golfieri, medico-condotto in Bastiglia, Giovanni Guicciardi, Lorenzo Vincenzi, *alias* Ancini, muratore di professione, e parmi venissero in séguito Domenico Piva e Carlo Gasparini, e fossero pure introdotti certo Tosi e Venerio Montanari, ai quali tutti, dopo aver bevuto, lo stesso Ricci propose un suo progetto di congiura contro il Sovrano, da effettuarsi nella circostanza che il giorno di san Benedetto si portava colla Reale Famiglia alla benedizione in San Pietro; ivi trovandoci tutti noi armati, dovevasi arrestare il Sovrano stesso colla Reale Famiglia, impossessarsene e tradurlo a Bologna. Vedendo io in questo una quasi impossibilità di riuscita, e dimostrandomi titubante, il Ricci mi disse: « Non dubitate, che io ho una lega in Modena, e poi aspetto soccorso dalla parte di Bologna; » e soggiunse: « Guardate bene, che se qualcuno parla, l'avrà da fare con me e con

altri. » Intanto promise un premio di cento o duecento luigi d'oro per ciascun congiurato; e direttosi a me, mi disse che sarei stato incaricato di portare a Modena il danaro, colle armi che egli stesso mi avrebbe date, al che non so cosa rispondessi, essendo compreso da vero timore; so che frattanto tutti bevettero e si prestò anche il giuramento di non parlare. Successivamente si passò a cena, ed in allora il Ricci levò fuori una bandiera tricolorata, che non ricordo di che roba fosse e se vi fossero scritte delle parole, e disse che quel segnale doveva portare la nuova rivoluzione. Non potrei ora precisamente indicare quale fosse lo scopo della Congiura, e parmi solo che si dicesse che il Sovrano colla Reale Famiglia doveva essere tradotto in Ancona e dato in mano ai Francesi. Non rammento se il Ricci aggiugnesse di togliergli la vita o no, nè mi sovvegno come fossero ripartite le incombenze ai congiurati; so che egli ci assicurò che se il piano non avesse avuto effetto, saremmo stati avvertiti. Le altre cose non le so bene, giacchè la memoria ora non mi soccorre in proposito, ma capisco che il Ricci mi trasse nella Congiura, perchè, essendo io Agente Comunale, non palesassi cosa alcuna, ed io veramente mi trovai imbarazzato in tutto ciò, come ho detto, per un certo timore che mi comprese.

Le relazioni precise che potesse avere il Ricci per questo affare, io veramente non le conosco, e parmi solo aver sentito dire dallo stesso Ricci che se la cosa fosse andata male, saremmo stati avvertiti per salvarci; in questo io m'era persuaso, perchè il Ricci era amico dell'inallora Direttore Generale di Polizia Garofolo, ed anzi, ho avuto occasione di vederli insieme per Modena.

Questo è quanto posso assicurare per la pura verità e confermare con giuramento.

GIUSEPPE BORGHI.

*Deposizione del detenuto Lorenzo Vincenzi,
alias Ancini.*

— Questi non fu compreso nella sentenza emanata li 17 luglio 1832, ma costituitosi da sè in séguito, fu assoggettato a processo e condannato con misure di Polizia. Il medesimo è stato ora richiesto dall'Autorità Politica di deporre ciò che fosse a lui noto sulla Congiura Ricci, dappoichè risultò dallo fatte deposizioni essere egli consapevole e complice della Congiura stessa, e perciò fu ritenuto regolare il contestargli le confessioni ed emergenze ottenute riguardo al medesimo. Fatte quindi le opportune interrogazioni, ha egli deposto quanto segue.

Erano da quindici anni che io serviva come mastro muratore in casa Ricci, tanto in città che in campagna. In un giorno dei primi di marzo 1832, mi trovava io perciò a lavorare nella serra del Casino del Cavaliere Ricci suddetto, quando nel dopo pranzo, circa alle ore tre o quattro, fui chiamato dal medesimo, e incombenzato di portarmi alla casa di Giovanni Guicciardi, alla Bastiglia, e pregarlo a venire da lui in quella sera stessa. Eseguii infatti la commissione, e siccome il Guicciardi non era in casa, ne lasciai l'ambasciata e poscia ritornai al mio lavoro. Era, io credo, circa l'ora di notte, che dopo aver finito di accomodare una stufa nella suddetta serra, passai nella cucina del Casino per avvertire che tutto andava bene, e per augurare la buona notte alla custode, la quale era certa Maria Luppi. Questa, sentendo che io voleva partire, mi disse che aspettassi, chè il padrone aveva bisogno; e difatti, quasi súbito venne lo stesso Cavalier Ricci, il quale, appena vedutomi, mi ordinò di prendere tre o quattro bottiglie di vino senz'acqua, e di portarle in un'altra stanza al pian terreno: così feci, e giunto in detta camera, vidi che vi erano intorno ad una tavola, parte seduti e parte in piedi, li seguenti individui, cioè Domenico Piva, Giovanni Guicciardi, Giuseppe Borghi, Gasparini Carlo, il Dottor Luigi

Golfieri, e due altri uomini, che non conobbi. Posai le bottiglie sulla tavola, e senza rimarcare cosa alcuna me ne tornai in cucina. Passò un quanto d'ora circa che lo stesso Cavalier Ricci ritornò e mi ordinò di portare altre tre bottiglie, come feci, e poi me ne partii e me ne andai a casa che saranno state circa le ore nove.

Di tutto il rimanente io non posso dir altro, perchè non ho avuto contezza di nulla; so soltanto che al Casino Ricci si sono spesso ritrovate molte persone anche prima della rivoluzione del 1831, e che nel processo a me fatto per l'addietro ho solo potuto conoscere, per un confronto sostenuto, che certo Venerio Montanari era uno di quei due uomini che non conobbi; ma egli nell'esame avuto nelle carceri della Giusdienza, mi riconobbe per quello che aveva servito a portare le bottiglie nella sera e nella stanza suindicata.

Io non ho altra cosa da aggiugnere in proposito se non riconfermare quanto ho detto.

Non ha apposta la firma perchè illetterato.

Ricevute tutte queste Déposizioni dall'Autorità Politica, e trovando conveniente cosa il chiudere il Processo, che fin dal luglio dell'anno 1832 fu tenuto aperto contro li Piva, Guicciardi e Borghi, dietro Sentenza emanata dalla Commissione Militare, ne ha l'Autorità stessa promossa la Sovrana mente, che, annuendo alla proposizione fatta, ha dichiarato non darsi luogo ad ulteriore condanna, e che il Processo stesso resti quindi chiuso quanto ai rei detenuti, non però quanto ai contumaci.

Prima di comunicare questa determinazione Sovrana agli stessi detenuti, sono stati richiesti li Piva, Borghi e Ancini se abbiano difficoltà alcuna che in caso siano rese pubbliche le loro rivelazioni, ed essi vi hanno anzi di buon grado annuito. Il Gasparini e il Guicciardi hanno confermato l'assenso loro, che la parte che li riguarda sia fatta nota al

pubblico, e tutti nel rispettivo esame appositamente ripetuto hanno di nuovo protestato e giurato della verità delle loro rivelazioni, e di essere pronti a manifestare tutto che tornasse loro alla memoria. Dopo ciò è stata notificata a tutti la disposizione emessa riguardo a quelli condannati a processo aperto.

Chiunque può esser certo della spontaneità e sincerità delle riportate Deposizioni. Il Gasparini e il Guicciardi, come si è veduto, chiesero di moto proprio di essere assunti in esame, e dalle loro confessioni ne è venuta la necessità di dover chiamare gli altri correi a deporre quanto era a loro notizia, ed essi vi si sono prestati senza la minima opposizione. Per evitare qualsiasi possibile intelligenza fra di loro, sono stati custoditi affatto separatamente l'uno dall'altro nel luogo ove sono detenuti a scontare la loro condanna, e sono stati separatamente sentiti in esame. Quanto al pubblicare le Deposizioni ricevute, l'Autorità ha voluto anzi procedere con una certa delicatezza, giacchè quantunque Piva e il Borghi, fossero condannati a Processo aperto, per cui questo avrebbe sempre potuto ripetersi e quindi darsi luogo a pubblicare un estratto, ha dessa nullameno voluto conoscerne la volontà loro.

In tutto questo, per conseguenza, mentre il Ministero di Buon Governo ha servito al proprio dovere e alla volontà Sovrana, non trova motivo che d'esser pago della regolarità e imparzialità con cui sa d'aver agito, e della lealtà e schiettezza nella fatta esposizione, senza risparmiare cosa alcuna nè giudicare in proposito.

Relazione sopra l'infrazione di regiudicata Amministrativa.

Nel 1845 la Comunità di San Felice chiedeva, a titolo di pubblica utilità, al Governo Provinciale d'allora l'approvazione di convenzione stipulata coi fratelli Calzolari di Rivara, in ordine all'erezione di

un Mulino da grano sul ramo del cavo Dogaro, detto il Dogarolo. Prima di sancire la convenzione, il Governo prescrisse pubblicarsi un avviso al Pubblico, con facoltà a chiunque di dedurre quanto credesse di suo interesse intorno all'erezione del suddetto Mulino. Nè mancarono oppositori, fra i quali l'Ispettore Camerale, l'Ingegnere dei Beni Allodiali del Duca, i fratelli T... ed altri. Ebbesi quindi a sentire il voto dell'Ingegnere Eugenio Vandelli, che era allora l'Ingegnere del Governo, e che dietro praticati esperimenti, si pronunciò favorevole all'erezione. Ma dietro nuove preci degli opposenti fratelli T..., rimesso l'affare all'inallora Ministero di Pubblica Economia, furono sentiti i pareri dell'Ispettore Generale d'Acque e Strade, Ingegnere Giuseppe Manzotti, e del Consultore alla Sezione dei Lavori Pubblici, Ingegnere Giuseppe Bergolli, i quali essendosi essi pure pronunciati a favore della chiesta erezione, il Ministero riferì al Duca a favore della domanda; perlochè il Duca, mediante con Chirografo 1.^o agosto concedeva nei seguenti termini: *Accordiamo ai fratelli Calzolari di costruire a tutto loro rischio e colle sole acque che sinora sogliono scorrere pel Dogaro, il Molino nel luogo detto Bissara.*

In conseguenza venne convenuto sotto speciali condizioni un Capitolato di concessione a favore dei suddetti.

Altre convenzioni seguirono nell'intento di procacciare maggior copia d'acqua al Mulino, la quale in pari tempo servisse ad animare alcune risaje: ma all'eseguimento essendosi opposte le esigenze dell'Amministratore de' Beni Allodiali di S. A., non ostante l'adesione prestata dall'Ingegnere di quella stessa Amministrazione, i possessori di risaje, non potendo ottenere la rimozione degli ostacoli frapposti, si rivolsero a tentare di distruggere il Mulino Calzolari, e per riuscirvi tanto fecero, che condussero sopra luogo il Duca Francesco V, e ne ottennero il seguente Chirografo:

N. 3876.

Al Ministro dell'Interno.

« Essendoci pervenuti nuovi avvisi che molti proprietarj si trovano lesi dal Mulino eretto sul Dogaro da Carlo Calzolari nel Comune di San Felice;

» Ed avendo Noi stessi, nella giornata di jeri, veduto l'artificiale ed alto stato di quelle acque in confronto di altri scoli;

» Considerando essere contro il disposto delle Leggi ed il diritto di terzi di sbarrare e tenere artificialmente elevato il pelo d'acqua d'uno scolo pubblico;

Decretiamo:

« 1.^o L'Ingegnere Provinciale di Modena si recherà sopra luogo, e stabilito il fatto della elevazione artificiale del Dogaro sopra il Molino Calzolari in causa del Molino stesso, nonchè stabilito non esservi il generale consenso di tutti i possidenti superiori e che scolano nel Dogaro suddetto, nè ordinerà la demolizione;

» 2.^o Questa dovrà farsi entro un mese, e la Forza pubblica locale dei Dragoni sarà resa responsabile dell'esecuzione;

» 3.^o Qualora esista detto Molino per concessione ministeriale, o che per qualsiasi altro motivo si credesse che per giustizia od equità competesse al Calzolari un diritto ad indennizzo, ci si farà rapporto, se si tratterà di compenso di equità, proponendo; e motivando la cifra proposta e si pagherà a dirittura, se sarà riconosciuta di giustizia; ma in tal caso, amiamo di conoscere come siasi potuto alterare una legge generale pel vantaggio di un singolo privato;

» In quest'occasione si ripete che ogni chiusa in Cavi di scolo pubblico resta di nuovo rigorosamente proibita, e che se qualcuno chiede l'erezione di una simile chiusa, dovrà unire una dichiarazione collet-

tiva di tutti i possessori superiori sino al punto ove si può sentire il rigurgito, che ne sieno contenti, e questa dovrà pure in iscritto venire appoggiata dall'Autorità Comunale.

« Per le chiuse esistenti, dovrà ciò eseguirsi ora, e dove a tutto marzo 1859, non sia stato fatto, dovranno esse venire demolite coll'intervento, al bisogno, della Forza, poichè sappiamo che in caso diverso da dilazione in dilazione si finisce a lasciarle sussistere, se non altro, in via provvisoria.

Modena, 8 dicembre 1858.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

L'Ingegnere incaricato dell'eseguimento rimostrava sembrar meritevole di riguardo una concessione sancita dal Sovrano dopo sì diligente esame e ricerche, e non taceva parergli i danni, che si asserivano, dover essere stati prodotti, anzichè dal Molino e sue barricaioni, da difetto di escavazione ed altre cause; e concludeva perchè almeno li Calzolari, che andavano ad essere spropriati di un diritto legittimamente ottenuto, dovessero essere, in ogni peggiore ipotesi, indennizzati; perlochè il Duca rescriveva:

« In tempi più tranquilli si acquisti il Molino Calzolari dallo Stato, e si demolisca poi. »

6 maggio 1859.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Il Ministero, invece, persisteva nell'esecuzione del primo Chirografo Sovrano, e, come per grazia, concedeva al Calzolari di poter riportare una concessione da tutti coloro che avevano provocato il Chirografo medesimo.

Aggiunta alla relazione nell'affare della donna Spadoni.

Brano di lettera del già Presidente del Tribunale d'Appello in Reggio al Ministro di Giustizia, in data 27 maggio 1858.

« Si è intesa la Risoluzione Sovrana intorno la Spadoni. In piazza si porta a sette cieli il Giudice Miani, come quegli che di coscienza si era opposto al dibattimento nel modo che si era prescritto. — La Risoluzione però recente ha incontrato presso i più, e soddisfa il Pubblico, come atto a non lasciare impunito un delitto gravissimo, e a non avventurare la condanna di una donna che vogliono pure debole di mente e pregiudicata nelle facoltà intellettuali. »

—

Esempio di persona assolta dal Tribunale e condannata per Chirografo.

Al Ministro di Buon Governo, Marchese Luigi Coccapani Imperiali, Governatore della Città e Provincia di Modena.

Essendo un certo detenuto Antonio Venturelli di Brescello, notorio cattivo soggetto, stato dal Tribunale Statario, con dissenso del Presidente, assoluto per mancanza di sufficienti prove, e rimesso alla Polizia per quelle misure che si crederà dover prendere contro di lui, decidiamo che gli sia ordinato di partire dai Nostri Stati, sotto comminatoria, in via di misura di Buon Governo; del che si dovrà rendere inteso il Governatore di Reggio.

Cattajo, 14 settembre 1831.

Firm. FRANCESCO.

—

Relazione data alla Commissione Compilatrice della presente Collezione dal signor Avvocato Enrico Brizzolari di Carrara.

Certi Giovanni Gattini, Carlo Gattini, Grisostomo Marciasi e un fratello di quest'ultimo, furono imputati dell'omicidio di certo Sperindio Rossi. Il Tribunale di Prima Istanza di Carrara compilò il Processo; nulla risultò a carico degli imputati, ma il Duca, nella sua atrabile, voleva una condanna, e ordinò inviarsi il Processo alla Commissione Militare di Modena, la quale non fece altro che aumentare la bile Sovrana, non essendo venuta a capo di nulla. Il Duca non si fermò qui, consegnò i detenuti alla Commissione Militare che da pochi giorni aveva istituita a Massa (era l'anno 1855). L'Auditore austriaco Göhl, ci si mise colle mani e coi piedi, ma non ne fece nulla; quando, vedendo la necessità di contentare in qualche modo il padrone, dopo trenta mesi di carcerazione, condannò il fratello di Grisostomo Marciasi a venti anni di detenzione, non perchè autore o complice dell'omicidio, ma perchè (cito le parole testuali che l'Auditore rispose al Marciasi il quale protestava della sua innocenza): « Perchè sapete chi è stato l'uccisore del Rossi, e non lo volete manifestare. » Intanto Carlo Gattini era caduto malato in carcere e moriva. Si sparse di veleno. Non lo credo. Certo gli fu avvelenata la vita da tante torture, cui la sua natura, robusta sì, ma di uomo attempato, non potè resistere.

Grisostomo Marciasi e Giovanni Gattini furono messi in libertà, dopo più di trenta mesi di prigionia. Tornati alle gioje dei parenti, della moglie, dei figli, degli amici, si compensavano dei passati martirj, si confortavano che, giovani ancora, avrebbero rialzate le loro famiglie dall'abisso di miseria e di umiliazione in cui erano cadute: ma quella gioja fu breve, quel conforto si dileguò. Una settimana era appena decorsa, che la Polizia di nuovo li arrestò, e

li mandò legati a Modena. E perchè questo nuovo rigore? È un mistero. Il Comandante lo Stato d'assedio scriveva alla Polizia di Carrara, ingiungendogli che *sotto qualche pretesto facesse comparire i Gattini e Marciasì al suo uffizio e li facesse poi passare alle carceri a disposizione di quel Comando*. Tradotti a Modena, furono ritenuti poco tempo nelle prigioni di Sant'Eufemia, indi la *Clementza Sovrana* li rilegò a Scandiano; là rimasero non so quanti mesi, finchè riuscirono a fuggire e ripararono in Piemonte. Tanti patimenti, i disagi del viaggio, l'angoscioso pensiero delle tribolazioni della famiglia, furono cagione che Giovanni Gattini poco dopo il suo arrivo in Piemonte cadeva malato e in breve cessava di vivere. Il Marciasì rivedeva la patria sua e la famiglia quando il Governo Estense cadde.

N. 184 Prot. Segr.

(ALLEG.º A).

*Dal R. Militare Comando di Piazza incaricato del
Comando Superiore Oltrapennino e dello Stato
d'assedio per la Città e Comune di Carrara.*

Massa, li 4 luglio 1836.

Sotto qualche pretesto codesto signor Commissario Politico farà comparire al suo Ufficio li nominati Marciasì Girolamo e Giovanni Gattini di Bedizzano, poscia li farà passare alle Carceri politiche a disposizione del Comando sottoscritto, al quale ne sarà dato avviso, anche per ordinanze da prendersi dal Comando del Presidio.

Il Comandante lo Stato d'assedio,

Firm. MESORRI.

Al Sig. Commissario Politico in Carrara.

N. 184 Prot. Segr.

(ALLEG.° B).

Dal Comando l'Assedio di Carrara.

Massa, li 6 luglio 1855.

Li Gattini e Marciasi Grisostomo, de' quali è cenno nell'ufficio N. 538 della S. V., saranno fatti tradurre sotto buona scorta, parte Dragoni e parte di linea, a Modena a dipendenza del Ministero di Buon Governo. La traduzione seguirà per corrispondenza straordinaria, avvertendo il Comando dei R. Dragoni in Carrara che il convoglio non dovrà fermarsi che a Fivizzano, per poscia proseguire al Cerreto, dove dovranno arrivare il giorno 9, nel quale troveranno il cambio della scorta proveniente da Modena o Reggio per ricevere i detenuti stessi.

Con due trasporti, parte della scorta potrà di quando in quando montare sulle vetture stesse. Si unisce un piego diretto a S. E. il Ministro di Buon Governo.

*Il Maggiore Comandante,
Firm. MESSORI.*

Al Commissario Politico di Carrara.

Trovossi presso la Segreteria di Gabinetto un piego chiuso e sigillato, in forma di lettera e sopra scrittevi le seguenti parole: *Atti riguardanti l'affare di M. e P. stati dal Sovrano Francesco IV, Duca di Modena, annullati e da tenersi solo sigillate nell'Archivio.* Dentro al medesimo, trovossi accluso un foglio, il quale contiene una sentenza proferita dal Tribunale di Giustizia in Modena li 18 gennaio 1816, colla quale

“ Il Tribunale ha condannato e condanna Giuseppe M. e Pietro P. alla pena dei lavori forzati per anni cinque, ed all'emenda dei danni verso la Regia Finanza in quella somma che risulterà da liquidazione da farsi; si ha pure condannato alla

multa della duodecima parte di quella somma, che risulterà dalla liquidazione suddetta e nelle spese di processo. »

Tutta la Sentenza è radiata in tratti di penna in croce.

Sotto a questa, leggonsi di carattere del Duca, le seguenti linee:

NB. Questa Sentenza fu cassata da noi, ed annullata, come da Nostro Chirografo del corrente giorno 16 febbrajo 1816, trasmessa al Supremo Consiglio di Giustizia, dopo che fu letta ai due rei, che rinunziando all'appellazione (come da loro processo verbale esistente negli atti del Supremo Consiglio di Giustizia), per evitare l'infamia alla loro famiglia, si sottomisero alla pena di cinque anni di carcere, e rifazione di danni al pagamento di tremila lire italiane per cadauno.

Modena, li 16 febbrajo 1816.

Firm. FRANCESCO.

—

Appendice alla Relazione sulla cassazione fatta del Duca di una sentenza del Tribunale di Modena.

*Chirografo Ducale, di carattere del già Presidente Veratti,
del Duca Francesco IV.*

Trovandosi, fin dal mese di novembre dell'anno 1811, detenuti nelle carceri i sottoposti a criminale processo davanti al Tribunale di Giustizia, residente in questa nostra Capitale, Giuseppe M. e Pietro P., imputati di avere nella qualità di Ricettore di Finanza il primo, e di lui Assistente il secondo, dolosamente recato grave danno alla R. Finanza, con alterazione di Bollo e corrispondenti ricapiti, la famiglia del nominato M. ci umiliò supplica fin dal giorno 1.^o di aprile dello scorso anno, nella quale esponeva che, ignorando se il detenuto fosse o no colpevole, sebbene lo ritenesse non reo, pure temendo le fatali conseguenze, che, nel caso di una

condanna, avrebbero potuto cadere nella pubblica opinione sulla estimazione ancora di tutti gl'individui di essa famiglia, implorava da Noi una benigna provvidenza che li salvasse da tale pericolo. Mosso quindi l'animo Nostro dalla considerazione di particolari circostanze, ordinammo con Nostro Rescritto del suddetto giorno 1.^o aprile al Nostro Supremo Consiglio di Giustizia, che prima di pubblicarsi la risultante sentenza, fosse a noi comunicata col ritorno della prece.

Essendosi ultimamente adempiuto a questa Nostra determinazione, ordinammo che la Sentenza istessa fosse letta alli nominati M. e P. insieme con la predetta supplica, e fossero interpellati a dichiarare se intendevano di appellare dalla medesima, oppure accettare l'abolizione del reato, a cui, in esaudimento delle preci suddette, saremmo benignamente accondiscesi qualora li medesimi spontaneamente si sottomettessero alla detenzione in carcere per anni cinque cadauno ed all'obbligo di tacitare il credito qualunque della R. Finanza contro di loro, per titolo di danni, mediante il pagamento di italiane lire tremila per cadauno.

Fattesi alli medesimi, presenti i rispettivi loro difensori, le letture ed interpellazioni suddette dal Giudice Vergani, Pro-Presidente nel relativo giudizio, ed avendo essi dichiarato di sottomettersi alle esposte condizioni, e di non voler appellare, come abbian rilevato dal relativo processo verbale che ci è stato rassegnato col mezzo del suddetto Nostro Consiglio di Giustizia, col presente Nostro Chirografo, usando della pienezza della Sovrana Podestà, vogliamo abolito ed aboliamo il reato alli suddetti M. e P. imputati, nonchè la relativa accusa, e cassando gli atti sin qui costrutti in quanto risguardano il detto reato ed accusa, sopprimiamo la Sentenza del Tribunale di Giustizia, imponendo su di ciò perpetuo silenzio ed inibendo ogni ulteriore ricerca relativa al suddetto reato, con questo solamente che li prefati M. e P. rimangano detenuti nelle carceri

per il termine d'anni cinque da computarsi dal giorno 12 febbrajo 1816, e rimangano eziandio obbligati al versamento d'italiane lire tremila per cadauno, da applicarsi in opere di beneficenza, che stabiliremo in appresso, e ciò a tacitazione d'ogni e qualunque ragione della nostra Finanza contro di essi.

Trasmettiamo quindi al Supremo Nostro Consiglio di Giustizia la prefata supplica del 1.^o aprile 1815, e Processo verbale del giorno 12 febbrajo 1816, ordinandogli di registrare tali documenti insieme col presente Nostro Chirografo, di rilasciare in nome Nostro alli suddetti M. e P. le opportune lettere Patenti della concessuta abolizione ed imposizione di silenzio, e di notificare infine a chiunque occorra queste Nostre Disposizioni per la coerente esecuzione.

In fede di che sarà il presente da Noi sottoscritto.

Modena, li 16 febbrajo 1816.

Firm. FRANCESCO.

Altezza Reale,

Mi sono fatte premure perchè io porti ed appoggi a Roma l'unito Promemoria, intorno alla causa del testamento Frignani, per quanto riguarda all'interesse de' Legati Pii. — Avendolo scorso, ho veduto il danno che ne avverrebbe alla Chiesa ed ai poveri, trattandosi non di semplice Legati Pii dipendenti da mero arbitrio del Testatore, ma Legati esecutivi della volontà e degli obblighi de' suoi antenati, di modo che sono piuttosto a dirsi uno scarico di coscienza, ed un atto di restituzione alla Chiesa, la quale vi aveva già il suo diritto acquisito, trattandosi di cose a lei assegnate e votate; diritto, al quale non ha mai rinunciato, e che non le poteva essere tolto da veruna legge civile, senza incorrere nel mostruoso assurdo dell'effetto retroattivo, dal quale sa-

rebbe capovolto tutto l'ordine sociale. Contuttociò, siccome ho saputo che la sacra Congregazione del Concilio ha risposto prima d'ora che non potrebbe occuparsi di simile questione, quando non fosse certa che la sua decisione avrebbe accoglienza ed effetto in questi Dominj, così, prima d'avventurare alcun uffizio sopra questo particolare, prego V. A. R. a significarmi se possa riposare sopra la di lei benigna annuenza ecc.

Umil. Dev. Servo e Suddito

D. LUIGI REGGIANINI.

Prot. N. 6068.

« Sembra nelle circostanze del testamento fatto dal Conte Frignani essere da distinguersi due punti diversi: l'uno se il suo testamento regge in tutte le sue parti, e a ciò, oltre le forme prescritte dalle leggi civili, richiedesi certo che il Testatore fosse in uno stato di mente tale di essere capace di testare, e se fu giudicato imbecille, non può aver forza ed esecuzione in tutte le sue parti il suo testamento. L'altro punto è se delle sostanze appartenenti al testatore fosse già stato disposto in precedenza dai suoi predecessori possessori dei beni, che prevedendo il caso della estinzione della famiglia Frignani vi fecero sostituzioni, fra cui furono contemplati i poveri di Modena. Ora, se si considera il Conte Frignani anche morto *ab intestato* i suoi eredi, debbono osservare la prescritta sostituzione dei beni di cui fu dai predecessori (che li lasciarono ai Frignani) disposto nel caso di estinzione della linea Frignani, ed a ciò non poteva opporsi che la legge delle Mani morte, alla quale fu per questo caso derogato dal Sovrano. Onde, la decisione della nullità del testamento non toglie il diritto ai poveri di Modena ed alli Monasteri contemplati di far valere i loro diritti per le vie regolari di giustizia. »

Cattajo, 19 settembre 1838.

Firm. FRANCESCO.

Deve avvertirsi che la lite cadeva sul testamento di Tomaso Frignani, il quale sostenevasi per parte degli eredi intestati essere stato demente e quindi incapace di testare e voleva la disposizione da lui fatta essere opera di un avvocato che figurava anche nei legatarj, perlochè nulla influiva nella causa la saviezza o no delle disposizioni. Quanto poi agli asserti fidecommessi, il promemoria unito alla rappresentanza di Monsignore Vescovo ammetteva che eransi resi liberi, parte pel Codice Estense del 1771 e parte per la Legge 6 termidoro anno V.

N. 33. R. C. Seg.

F. 43. F. 7. — N. 7.

All'Eccellenza del signor Consigliere di Stato Consigliere Intimo di S. A. R. per gli affari di Giustizia e di Grazia, Presidente del Supremo Consiglio.

Vignola, 9 maggio 1849.

Edotta omai l'E. V. da altre mie esposizioni sul popolare tumulto a causa d'annona, occorso in questo paese nel giorno 18 ultimo febbrajo, e sui principali sommotori contabili del medesimo, non mi estenderò in adesso intorno alle relative specialità. Innanzi però di abbandonare questo tema, reputerei mancare alla verità ed alla Giustizia, ove dissimulassi che l'analoga istruttoria, congiunta a stragiudiziali positive notizie, offrono risaltate tracce per indurre nel locale signor Podestà, se non una decisa colpevole connivenza all'accennato tumulto, almeno una condotta assai equivoca, inattiva ed inesperta.

Ed invero, classificati gli argomenti che vi fanno riscontro in *antecedenti*, *comitanti* e *susseguenti*, sembra soggetto di riflessibile disamina e critica osservazione:

1.^o Conscio ed avvertito, siccome ammette, il prefato signor Podestà, di lagnanze popolari, predisponenti il moto sedizioso, fa stato non avvisasse in tempo opportuno ad efficaci mezzi per impedirlo.

È vero che, a mia richiesta riferendomi l'accaduto, dice: « Tutto questo feci conoscere con mio foglio del 16 decorso febbrajo N. 10 alla Direzione generale di Polizia, addimandandole straordinarj provvedimenti a scanso d'inconvenienti che prevedeva inevitabili, ma non ebbi la fortuna di essere secondato. » Se ciò reggesse, scemata di molto sarebbe la di lui responsabilità: ma tale di lui asserto d'implorati straordinarj provvedimenti è gratuito, anzi, fece supporre al Buon Governo che armando la Milizia Volontaria da lui dipendente, avrebbe ovviato al temuto disordine. Quanto si ripromettesse in tale presidio e come se ne giovasse all'atto pratico, si vedrà in progresso. Per ora si consideri soltanto la poco prudente e mal consigliata correntezza in un'Autorità politica di diffondere nei più umili del popolo i suoi timori di un vicino tumulto.

2.^o Nella mattina del giorno 18, ripetuto febbrajo, erano per tempissimo chiamati a servizio in questo paese N. 36 Cacciatori Militi Volontarj, e più, eravi la Brigata dei R. Dragoni. Reso quasi certo di un imminente tumulto, il ridetto signor Podestà (secondochè manifestò al maggior numero dei granajuoli convocati in sua casa per indurli a diminuire il prezzo del frumento di oltre modenesi lire dieci per sacco a scanso d'inconvenienti, ed ottenuta piena adesione) sembrava che non dovesse aspettare gli eventi, ma bensì avesse a disporre la non poca forza pubblica a sua disposizione in atteggiamento imponente e pronta ad un servizio. Invece lasciò la Milizia sbandata pel paese, e venuto il momento di prevalersene ai primi moti tumultuosi, rispose alle inchieste di rinforzo del signor Brigadiere dei R. Dragoni, di non poter fidare sui militi, perchè avevano parenti bisognosi ed erano bisognosi essi medesimi. Difatti, è spiacevole il manifestarlo, ma la Milizia favorì lo sviluppo e la consumazione del tumulto, accedendo mista al popolo nelle botteghe dei mercanti e nelle case dei possidenti, non solo ad astringere alla vendita del frumentone al prezzo re-

clamato, ma eziandio a farne acquisto per sè, ed a procurarne ad altri senza verun riguardo nè alla divisa che indossava, nè a chi li comandava, sotto i cui occhi agiva impunemente. E se le investigazioni giuridiche colpivano solo pochi individui militi, lo dovevano più alla fortuna di essere incogniti agli altri sfuggiti, di quello che alla virtù di lodevole comportamento.

Inoltre, quando il predetto signor Podestà avesse creduto che la sua autorità non fosse bastevole a reprimere le audaci pretese del popolo ed a richiamarlo all'osservanza dell'ordine legale, la ripetuta sua comparsa al pubblico tumultuante solo per assecondarne gl'indebiti reclami, accresceva in esso l'audacia, comprometteva la di lui dignità, e gettava gli oppressi all'imo dello sconforto. Non è a ripetersi lo scoraggiamento e la sorpresa di quei mercanti e possidenti che a lui si volsero per assistenza o consiglio in quel frangente, quando ottenevano a tutta risposta: *di adattarsi alle esigenze ed ai voleri del popolo che comandava.*

3.^o Cessato l'impeto tumultuoso della giornata, ed essendo noti al signor Podestà i principali agenti, non doveva per proprio istituto adottare temperamenti di giusto rigore contro dei medesimi? Tutt'altro: li lasciò invece per alquanti giorni irrompere baldanzosi in soprusi ed invettive minacciose contro i pacifici abitanti; nè si scosse da cotanto inconcepibile inerzia, finchè la Suprema Autorità Politica, a tutela della pubblica tranquillità, si vide astretta ad abbracciare da sè stessa le misure di repressione altamente comandate dell'urgenza del caso, e troppo di leggieri da quello sorpassate.

Intrapresa poi, d'ordine dell'E. V., la speciale inquisizione relativa al detto tumulto, sembrò svilupparsi la sua sfera di attività, non per coadiuvare la giustizia nelle sue indagini, ma unicamente per turbarne la giurisdizione. Quantunque in cotal briga adoperasse sì incautamente da renderla notoria, io non l'avrei creduta possibile, se persone degne d'in-

tiera fede, le quali erano state o dovevano venire su questo argomento esaminate, non mi avessero accertato dell'influenza che erasi tentato esercitare su di esse, e se alcuni ultronei rapporti non avessero diretti, da cui trasparivano pretesti a difesa di taluno dei prevenuti.

Forse da questo spirito avverso ebbe origine il mistero che occultò alla Giustizia i macchinatori del tumulto, il che vieppiù si argomenterebbe per non avere l'Autorità Locale, coi mezzi in suo potere, somministrata veruna propizia traccia sul reo progetto; anzi per aver tentato di persuaderne il fomite nella cupidigia e nelle male arti dei mercanti di granaglie: mendicato pretesto a fior d'evidenza sventato dalle tavole processuali, che addimostrano invece la cieca loro sommissione ai capricciosi suoi voleri.

Questi cenni mi credei obbligato ad umiliare alla profonda penetrazione dell'E. V. per le determinazioni che nella somma sua saggezza reputasse adottabili, e mi ascrivo ad alto onore di tributarle gli omaggi del massimo mio ossequio.

Dev. Servo e Subordinato
PIETRO BERTONI.

N. 2046.

(RETRO).

Addì 26 agosto 1847.

Essendosi data comunicazione a S. A. R. del presente Rapporto, si passi lo stesso agli Atti riservati.

Firm. SCOZIA.

Si avverta che il Podestà qui sopra nominato rimase Capitano dei Militi e Podestà, e onorato d'altri ufficj sino al 21 marzo 1848 in cui venne rimosso dal popolo. Dopo le vicende del 1849 fu di nuovo nominato dal Duca Podestà dello stesso paese, ed è rimasto in posto sino al 13 giugno 1859, in cui nuovamente fu rimosso dal popolo.

Avendo un Giudice esposto in ordine ad un tentativo di veneficio che egli andava bensì a raccogliere tutte le possibili prove, ma che il lasso del tempo passato dopo l'attentato rendeva impossibile la prova materiale del corpo del delitto, S. A. rescrisse:

« Al Ministro di Grazia e Giustizia, che, ritornandoci il presente rapporto, ci darà conto come il Giudice attenda *delle prove* dopo le piene prove che ha, e che bastano a far dare la Sentenza. Inoltre il veneficio essendo punito con la morte, deve cadere sotto la Legge 4 gennajo 1854, e quindi non sta al Giudice di pronunciare la Sentenza, ma sibbene all'Auditore Militare.

1.º giugno 1857.

Firm. FRANCESCO.

—

Dal Tribunale di Carrara riferivasi che Giulio Gattini era rimasto ferito ad imputata opera di Francesco Capè e di Giovanni Orsini e in forza delle riportate ferite avea dovuto soccombere al ventesimo giorno. Aggiungevasi che « fra i non pochi testimoni assunti intorno a questo titolo delittuoso, nessuno ha saputo finora indicare la causa a delinquere, la presenza dei prevenuti nel luogo o presso il luogo del delitto, nè la benchè minima circostanza da guidare la Curia allo scoprimento e concretazione della loro reità, e sola la Maria Gattini, di lui nuora, avrebbe giudizialmente deposto aver dalla gente vagamente inteso a spendere l'estinto suo suocero per una spia ». — Sua Altezza rescrisse:

« Il Buon Governo è abilitato a porre una taglia di 500 franchi su ciascuno dei due rei Capè ed Orsini per chi li fa avere in mano alla Giustizia. Del resto s'intende da sè che sia la Commissione Militare che pronuncierà su di essi, giusta il Nostro

Editto dell'agosto scorso, e si ritorni il presente rapporto. »

27 gennajo 1854.

Firm. FRANCESCO.

N. 7950, Prot. Segr.

Al Ministro di Buon Governo.

Modena, 29 marzo 1853.

La Polizia di Massa ha fatto carcerare M... P..., perchè contabile di stupro incestuoso, nella persona della di lui figlia L.... d'anni 11. Il nefando delitto resta comprovato dalla deposizione della stuprata, nell'interrogatorio sostenuto davanti alla suddetta Polizia, nonchè dalla medica visita fatta a questa ed allo stupratore, perchè tanto l'uno quanto l'altra trovansi affetti da morbo venereo.

Il sottoporre il delinquente a regolare processo sarebbe frustraneo, perchè non si troverebbero prove legali per poterlo condannare, e d'altronde si darebbe col processo medesimo una pubblicità tale che recherebbe scandalo, e quindi sommessamente se ne propone, come si è praticato altre volte, la reclusione per tempo indeterminato nel forte di Sestola.

Firm. DE BUOI.

SOVRANO RESCRITTO.

Si recluda perpetuamente a Sestola in pieno isolamento l'autore dell'infame delitto, di cui nel presente rapporto.

Modena, 29 marzo 1853.

Firm. FRANCESCO.

Nel 13 settembre 1855 il Duca Francesco V, nell'atto di abbandonare la Reale Villeggiatura di Pa-

vullo, ordinava al Commissario Politico di quel luogo di procedere rigorosamente contro chiunque privato, o pubblico Funzionario, che per indolenza, o per sentimenti di inumanità, avesse mancato di prestarsi in soccorso dei cholerosi, riservandosi di prendere egli stesso le finali relative deliberazioni sui colpevoli.

Il Commissario di Polizia instaurava un processo, dal quale appariva che certa sordo-muta Marianna Osi di Mocogno, dopo di essere stata sorpresa dal cholera in luogo denominato *Cà del Ferro*, ov'era rimasta priva di soccorso per tre giorni ed altrettante notti, si era poi ricoverata nella tega, o fienile, di ragione di altra Marianna Osi vedova Boilini, e dei figli di costei, Giovanni e Giacomo, i quali, mal soffrendo quell'ospite pericolosa, l'obbligarono a ritirarsi dietro un muro diroccato di un metato, ove le fu composta, alla meglio, una specie di baracca per difenderla dalle ingiurie della stagione. Ivi rimase altri 5 (cinque) giorni, assistita soltanto dalle cure di un fratello, e a capo di essi morì.

Il Ministro di Buon Governo, nel riferire al Duca le risultanze di quell'informe processo, asseriva:

1.^o Che li Giovanni e Giacomo Boilini, l'uno d'anni 20 e l'altro d'anni 13, avevano realmente operato l'inumana espulsione dal fienile dell'inferma;

2.^o Che la loro madre fu connivente a tale atto d'inumanità;

3.^o Che il D.^r Ferdinando Ferrari, Agente comunale del luogo, e il di lui figlio Massimiliano, Capitano nelle Milizie di Riserva, ambidue Ufficiali sanitarj pei cholerosi, sebbene consapevoli del morbo che affliggeva la Osi, non diedero altre disposizioni, all'infuori di quella di raccomandare al di lei fratello la dovuta assistenza all'ammalata, ed alla locandiera Rosa Preti Vedovelli di fornirle alcuni generi, di cui d'altronde non restava comprovata la somministrazione;

4.^o Che finalmente tanto il D.^r Ferrari, che la vedova Boilini, avevano sofferto il carcere durante il processo, essendo poi stati dimessi a fronte di cauzione.

Il Duca rescrisse cotesto rapporto nei seguenti termini:

N. 267.

« Visto il risultato dell'inquisizione contro li Ferrari padre e figlio, la famiglia Boilini e la Vedovelli, imputati e risultanti anche colpevoli di trascuratezza i primi due, e d'inumanità gli altri;

Decretiamo:

1.^o Sarà interdetto sino a nuova disposizione al D.^r Ferrari di esercitare nel Comune di Montese, e perderà sì la Condotta medica, che le altre sue attribuzioni;

2.^o Viene dimesso il Capitano Ferrari delle Milizie di Riserva, figlio del precedente da tale carica;

3.^o La famiglia Boilini dovrà, in pena della sua inumanità, pagare una multa di cento franchi alla famiglia Osi;

4.^o Egualmente l'ostessa Vedovelli, che consta colpevole di non avere voluto somministrare il necessario alla disgraziata famiglia Osi, ed in ispecie all'ammalata di cholera, pagherà lire 100 di multa a detta famiglia. »

15 maggio 1856.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Le condanne come sopra pronunziate dal Principe furono poste in esecuzione; se non che tanto la famiglia Boilini che la Vedovelli, nell'atto di pagare la multa, protestarono che intendevano non fosse rilasciata alla famiglia della defunta, se non quando avessero esaurito ogni tentativo di revisione del loro processo, che erano in procinto di chiedere graziosamente al Sovrano.

La Vedovelli, infatti, essendo ricorsa al Trono, ottenne che il di lei processo fosse riveduto dal nuovo Commissario di Polizia di Pavullo D.^r Bertani, che nel frattempo aveva surrogato il Commissario pro-

cessante Lenzotti. Il D.^r Bertani rilasciò un promemoria che fu rassegnato al Duca, nel quale erano esposte le risultanze del processo, non tanto in ordine alla Vedovelli che agli altri coquisiti, in diretta opposizione di ciò che aveva esposto e ritenuto il Commissario Lenzotti.

Il Duca, visto il promemoria del Bertani, rilasciò questo rescritto

Al Ministro De Buoi

« A cui si rimette riservatamente il ricorso della Vedovelli di Mocogno ed il referto del Commissario Bertani, affatto contraddittorio a quello del Lenzotti che motivò la multa decretata alla petente. Il Ministro chiamerà dinanzi a sè i due Commissarj in Modena, insieme agli Atti relativi, ed esaminatili l'uno in presenza dell'altro, dovrà chiarire chi disse la verità, perchè fra il constare e il non constare di un reato non vi può essere compatibilità, e quindi l'uno o l'altro s'ingannò col referto che motivò la multa. Colui che s'ingannò verrà sospeso dall'impiego e se ne riferirà. Quanto alla ricorrente, si esigerà o si dichiarerà assoluta dalla multa e da colpa a norma dalle risultanze del processo. »

Pavullo, 10 agosto 1856.

Firm. FRANCESCO.

—

Il Ministro di Buon Governo, in esecuzione di questo rescritto, riferiva al Duca in data 15 detto mese che aveva richiamato il rapporto che aveva motivata la condanna della donna, e che lo aveva confrontato colle deduzioni del Commissario Bertani, ma che non vi aveva trovato contraddizione; in prova di che trascriveva il paragrafo di quel rapporto sul quale S. A. si era fondato per decretare la multa. E per iscusarsi di avere data esecuzione al Rescritto Sovrano anche sul conto della Vedo-

velli, non ostante che fosse evidente dagli Atti l'innocenza della medesima, e quindi l'erroneità del rescritto, soggiungeva di avere ciò fatto perchè le parole — *egualmente l'ostessa Vedovelli che consta colpevole di non avere voluto somministrare ecc.* — gli avevano fatto ritenere che S. A. R. avesse basato la condanna non sulle risultanze degli Atti, ma bensì sopra informazioni particolari che avesse potuto attingere in proposito sulle vicinanze del luogo.

Il Duca rescrisse il referto del Ministro come segue :

« Tutto l'affare di cui qui contro, che ci costò studio e fastidj, terminando in nulla, ci sarà di regola per un'altra volta, onde guardarci dai numerosi accusatori a voce ed avvocati in iscritto, ai quali d'ora innanzi non si presterà più fede di sorta alcuna. Se dunque è di giustizia il non far pagare la multa alla Vedovelli, non si esiga. »

16 agosto 1856.

Firm. FRANCESCO.

Intanto anche il Capitano Massimiliano Ferrari chiedeva in grazia un controprocesso per essere rimesso in carica, che gli veniva accordato. Il controprocesso era instrutto dall'Auditore militare; non si conosce altro esito di esso se non quello che il Ferrari fu di nuovo creato Capitano delle Milizie. In una prece che il medico Ferrari, padre del suddetto Capitano, umiliò al Trono per essere egli pure riabilitato all'esercizio della professione, e riposto nella condotta del Comune di Montese, si dice che le risultanze del controprocesso riuscirono diametralmente contrarie a quelle del primo e che il detto Massimiliano fu riconosciuto innocente; ma ciò non sembra vero, se si ha riguardo al tenore del seguente rescritto:

N. 486.

Al Ministro di Buon Governo.

Modena, 14 febbrajo 1857.

“ È evidente che la mancanza dell' Agente comunale e Medico nell' abbandonare in un campo e senza ajuto una persona affetta da cholera, oppure il non avere anche solo vegliato alla esecuzione di ordini dati, qualora pur li avesse dati, è colpa maggiore di quella del Capitano di Milizia, che inoltre era figlio del ricorrente, e che ebbe il mal esempio dal padre, di trascurare per vigliaccheria o neghittosità i primi doveri, e quelli di umanità. Il petente poi dice falsamente che il figlio fu da noi riconosciuto innocente, mentre fu dichiarato per bastantemente punito colla sospensione dal grado per un anno. Accordiamo quindi, solo per grazia, una revisione del processo presso l' Autorità competente, che è l' Assessorato di Polizia in Modena. ”

Firm. FRANCESCO.

A senso quindi del suddetto rescritto, il Ministro, con rapporto 9 marzo 1857 riferiva che dalla revisione del processo si erano desunte risultanze in parte contrarie e in parte favorevoli al petente, che in ogni modo appariva questi immune da qualsiasi principio di dolo o colpa lata, e che, tenuto conto dell' ottima di lui condotta, della sua probità e buona volontà di prestarsi in altrui soccorso, nonchè della molteplicità degli incarichi che fungeva al tempo del cholera, cioè di Medico-Condotta, di Agente comunale e di Ufficiale dello Stato Civile, che gl' impedivano di porgere quell' assidua cura che avrebbe senza dubbio spiegata ove fosse stato incaricato di una sola incombenza, concludeva a che si avesse come bastantemente punito colla sospensione dall' esercizio medico, cui da oltre un anno soggiaceva.

Tale rapporto, rassegnato in assenza del Duca al di lui Zio Arciduca Massimiliano, che ne faceva le veci, veniva rescritto come segue:

« Si riabiliti a tenore del rapporto. »

Modena, 10 marzo 1857.

Firm. MASSIMILIANO.

—
**Promemoria del Ministro di Buon Governo
a S. A. R. il Duca Francesco V.**

Modena, 14 giugno 1854.

Nel giorno 11 del corrente mese alle ore nove pomeridiane furono proditoriamente feriti al Ponte Cimato li Antonio ed Andrea Ratti di detto luogo, a sospetta opera di Mariotti Antonio di Fossola, e di certo Carlo, finora d'ignoto cognome, abitante presso Carrara.

Quella Polizia ha ordinato immediatamente l'arresto dei sospetti colpevoli.

Poco prima dell'*Ave Maria* dell'11 corrente fu reso cadavere, a poca distanza dal paese di Torano, il fivizzanese Bertolini Raffaele per fatto di sconosciuti malandrini, senza che se ne possa arguire il motivo.

Si praticano dalla Polizia di Carrara le più accurate investigazioni pel rinvenimento degli autori di tale misfatto.

Firm. DE BUOI.

—
RESCRITTO SOVRANO

(RISERVATO).

« I molti assassinj di questo genere avvenuti soprattutto in quest'anno nel Territorio di Carrara, c'inducono ad ordinare che, riunita segretamente della Forza Dragoni e Linea, in una sol notte si arrestino tutte le persone diffamate e turbolenti, sia in punto politico, sia in punto partiti locali, e note

per essere dedite a risse. Le altre persone pure di mala fama si precettino, onde così applicar loro l'Editto 15 settembre 1849, incluso ora nell'altro del 4 gennajo scorso. Gli arrestati si traducano alla Casa di Forza della Saliceta, e quanto ai più sospetti si pongano alle segrete. La traduzione incomincerà la notte stessa dell'arresto. »

Modena, 14 giugno 1854.

Firm. FRANCESCO.

Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno, con foglio 19 febbrajo 1859 N. 1158, avvertiva il Ministro di Buon Governo che nella mattina del 15 detto mese era stato trovato nell'atrio della Università degli studj in Modena un cartoccio contenente alcune coccarde tricolori e varj biglietti con espressioni rivoluzionarie, che si supponeva smarrito o sparso da qualche studente. Accennava che vi erano sospetti sullo scolare Ildebrando L., e che altri scolari S. E. e G. A. forse avevano vedute quando egli sparse o smarri il detto cartoccio. Il Ministro di Buon Governo faceva arrestare lo scolaro L..., poi ordinava gli esami degli altri due scolari, i quali entrambi deponevano che nel sortire dalla scuola avevano veduto il bidello a raccogliere da terra un involto, senza saper poi cosa contenesse, e che assolutamente ignoravano come e da chi fosse stato ivi lasciato.

L'arrestato L... non fu neppure esaminato. Nonostante il Ministro di Buon Governo, in data 23 detto mese di febbrajo, proferì il seguente Decreto:

« Per la delinquenza di cui, viene L... condannato alla perpetua espulsione dalle scuole, nonchè a sei mesi di reclusione nella Casa di Forza. Si scriva quindi al locale Assessorato perchè gl'intimi la condanna, e lo faccia passare al luogo di pena.

Del disposto si dia poi comunicazione al Ministero dell'Interno in replica al di lui foglio. »

Firm. DE BUOI.

L. BARALDI, *Segretario.*

Il Ministro di Buon Governo, con motuproprio delli 28 aprile 1853, dicendosi consapevole che in un armadio del Palazzo Comunale di Modena esistevano uniformi da guardia civica ed altri oggetti inservienti alla guardia stessa, e che non era conveniente che il D.^r E... B..., membro un tempo della Commissione di abbigliamento, ne conservasse la chiave e ne fosse il depositario, invitava la Delegazione del Ministero dell'Interno ad impartire ordini alla Comunità di farne consegna e deposito ad un impiegato del Buon Governo, che fu designato nella persona del Conte Giuseppe Bartolomasi.

La consegna era fatta in conformità degli ordini suddetti, nel 21 giugno successivo; e quale uso ne facesse il Buon Governo e come rispettasse il deposito, risulta dal seguente attergato:

N. 7989, Prot. Seg. del Ministero di Buon Governo.

Addi 8 luglio 1853.

« Premesso, 1.^o che gl'indumenti servibili vennero passati a questa Pia Società di S. Vincenzo de'Paoli; 2.^o che gli altri inservibili furono lacerati e distrutti; 3.^o che la somma ricavata dalla vendita di 80 giberne venne versata in questa cassa segreta in quanto a L. 60. 90, mentre il restante fu erogato in ispese di facchinaggio ed in compensi relativi; 4.^o che gli effetti, nella massima parte inservibili, perchè tarlati e laceri, vennero distrutti; 5.^o che una parte delle forniture di ottone, in oggi pestate, si conservano in deposito presso il Provveditore d'Uffizio; 6.^o e che in fine una parte di altri oggetti militari sono stati ultimamente ceduti al Supremo

Comando Militare Generale; null'altro occorrendo di fare, si passano le carte agli atti. »

Firm. DE BUOI.

C. F. BARTOLOMASI, *Segretario.*

La Carlotta M... domandava al Duca un salvacondotto per venti o trenta giorni pei di lei figli Giuseppe e Cesare M..., il primo Tenente d'Artiglieria e l'altro Tenente del Genio, ambidue al servizio di S. M. Sarda.

Egli vi faceva questo Rescritto:

N. 3925.

« Al Ministro di Buon Governo per riferto

» 1.^o In che occasione i M... emigrarono.

» 2.^o Qual era la loro fama all'atto dell'emigrazione, e se presero parte attiva alla rivolta del 1848.

» 3.^o Se loro fu rifiutato altra volta un salvacondotto.

» 4.^o Se hanno motivi speciali di famiglia per chiederlo. »

9 novembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

Il Ministro, assunte le informazioni, riferiva sotto la data delli 27 detto mese, che li fratelli M... emigrarono dopo la rivolta del 1848, che all'atto dell'emigrazione erano di buona condotta e non presero parte attiva nella suddetta rivoluzione; che Cesare aveva ottenuto altravolta salvacondotto nel 1850, ma che Giuseppe non l'aveva mai richiesto, e che oltre il desiderio di rivedere la madre e gli altri fratelli, avevano diverse pendenze di famiglia, per le quali era necessaria per qualche giorno la loro presenza in patria.

Il Duca rescrisse questo referto in cotesti termini:

« Si accordi i M... un breve salvacondotto, ma si tengano però sorvegliati, come in genere tutti coloro che servono un Governo segretamente ostile e di mala fede, qual è il Governo attuale Sardo. »

28 novembre 1856.

Firm. FRANCESCO.

Certo M... S... riferiva segretamente al Duca che Don P... F... di N... e li fratelli F... di V... insinuavano alle milizie di riserva, che, prestato il giuramento, invece di essere lasciate alle loro case, sarebbero state spedite all'estero per combattere, e che ciò avevano disanimato le milizie, e resa più scarsa l'iscrizione volontaria delle medesime.

Il Duca, senz'altre informazioni, decretava:

« Si rimetta riservatamente al Direttore Coppi, ff. di Ministro di Buon Governo, onde curi intanto l'arresto degli entro citati subornatori della milizia di riserva, ai quali si farà, al caso, anche processo. Li F... di V... ci sono da tempo noti per pessimi soggetti, e veri fomentatori della rivoluzione, e contro costoro conviene usare un salutare e giusto rigore. »

27 luglio 1849.

Firm. FRANCESCO.

LA COMMISSIONE

istituita con Decreto Governativo 22 luglio 1859

Per praticate indagini sugl'atti di spettanza del cessato Governo Austro-Estense, e da ulteriori diverse deposizioni ottenutesi relative alla infrazione Bandita, per caccia selvaggiume ed altri danni arrecati al Bosco Saliceta in San Felice nel marzo del 1849, questa Commissione potè raccogliere quanto segue :

Istituitasi, con Editto 29 marzo 1849, dall'Arciduca d'Austria d'Este Francesco V, una Commis-

sione Militare residente in questa Cittadella, intenta ad inquirere e giudicare i pretesi rei di devastazione della caccia e derubo di proprietà attinenti al Bosco Saliceta in San Felice, ultimati i relativi processi, applicò, con sentenze diverse, una delle quali, unica rinvenuta, che si unisce in Allegato 1, ai colpevoli una pena di carcere di pochi mesi, ed anche al di sotto di un mese, a seconda delle circostanze, oltre una multa di italiane L. 20 per violata Bandita, e li condannò alla rifusione dei danni in ragione del valore degli animali che avevano cacciati ed appresi, alcuni però individualmente, ed altri in solido, come quelli che risultavano compagni di caccia e formavano una sola compagnia, (Esame Angeli, Allegato 2).

Tali danni poi non furono liquidati colla sentenza, e come ciò seguisse, valga a proposito riportare e qui trascrivere letteralmente alcuni speciali chi-rografi dell'Arciduca Francesco V.

N. 4499.

I.

Al Comando Generale.

« Qui unito si trova un rapporto del Capo Caccia Hurth, che valuta il danno arrecato al Bosco a 12,000 franchi.

« Il Comando Generale, senza nominare il Capo-Caccia, incaricherà il Maggiore Severus a far fare la stima di detto danno, e soprattutto di quello arrecato al Capo Caccia, facendole rifondere dalle Comuni che ebbero parte al guasto, sia col prodotto dei buoi requisiti, sia mettendo immediatamente contribuzioni in denaro.

« Il danno del riso ed altri oggetti della tenuta Bosco rubati, non è compreso qui, e deve ancora stimarsi. »

7 aprile 1849.

Firm. FRANCESCO.

D.^e C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

II.

Alla Casa Reale

« Che disporrà onde nel mese di agosto, come il tempo più opportuno, venga spedito al Cattajo il Capo-Caccia Hurth a prendere il maggior numero possibile di Daini da trasportarsi vivi a San Felice, e non meno di 30, lasciando ciò nonostante ben provveduto il Parco del Cattajo. »

« La Casa Reale farà pure pratiche onde conoscere quale, quanto ed a che prezzo si potrebbero avere Fagiani, Caprioli o Cervi della Mesola, onde al caso acquistarne. Tutte queste spese saranno rifatte dagli autori dei guasti al Bosco, e non sapendosi, dalle Comuni nelle quali è situato il terreno o la Caccia danneggiata. »

Modena, 15 giugno 1849.

Firm. FRANCESCO.

Notisi che con ciò andavasi contro la regiudicata che aveva già determinata l'entità di cui ciascuno dovea rispondere e si aggravavano i Comuni senza diritto.

III.

Alla Casa Reale.

« Essendo ormai ultimato il processo criminale per la devastazione della Caccia, Bosco e proprietà attinenti al medesimo alla Saliceta, e dovendosi ora venire alla rifusione dei danni, incarichiamo il Dottor Annibale Vandelli, tosto che tornerà a Modena, a fare le parti della Casa Reale. I rei giudicati furono condannati in solido, ed ov'essi non possano rifare il danno, sta nelle Comuni il risarcire l'Amministrazione della Casa Reale, salvo la rivalsa contro chi anche in séguito potesse scoprirsi autore, complice ed istigatore di tali depredazioni. Le Comuni in cui è situato il Bosco, Caccia o tenuta, dovranno, entro tre mesi dal primo gennajo, alla più lunga,

avere sborsato alla Casa Reale l'intero importare del danno, fosse anche per anticipazione, ed in tal caso la Comune sarà rimborsata dai condannati, ove questi non possano pagare che in parte, o non avessero ancora pagato. Insomma, entro marzo 1850 la Casa Reale dev'essere saldata d'ogni suo avere, sia dai delinquenti, sia dai Comuni, sia dagli uni e dagli altri insieme. Queste sono le precise ed indeclinabili istruzioni che si danno al Dottor Annibale Vandelli, il di cui instancabile zelo ed energia, ci sono abbastanza conosciuti, e dal quale si attende con certezza l'esatta esecuzione del presente ordine. »

Modena, 23 dicembre 1849.

Firm. FRANCESCO.

IV.

« Letto attentamente il Rapporto 5 aprile N. 2659, Sezione IV, del Ministero dell'Interno, ed esaminate le unite tabelle circa la somma dei danni arrecati al Bosco di Saliceta e diritti adjacenti nel marzo 1849, e i due diversi modi proposti pel pagamento del rimborso all'Amministrazione danneggiata, determiniamo:

1.º Giusta il già disposto nel mio Chirografo 2 aprile corrente, N. 1814, alla Casa Reale, quelli fra i condannati che sono impotenti alla rifusione del danno notato nell'unita tabella di condanna, lo scontreranno col prestare opera gratuita. A tal fine si calcolerà in vista il danno, e si fisserà il prezzo della giornata dalla Casa Reale.

2.º Il Capo-Caccia determinerà un lavoro utile ove questi *Corvè* (*sic*) possano lavorare uniti sotto la sorveglianza.

3.º Metà di detti *Corvè* lavoreranno gratuitamente il lunedì, martedì, mercoledì d'ogni settimana, l'altra metà, gli altri tre giorni feriali.

4.º A maggior semplificazione viene concesso che,

calcolato debitamente un tal lavoro o più lavori corrispondenti alla somma della giornata di *Corvè*, ed al prezzo totale dell'opera, si dia il tutto come a cottimo, per cui, finito il lavoro assegnato ai suddetti condannati, essi avranno scontate le loro opere gratuite.

5.º Un distaccamento di 20 uomini sarà posto a disposizione del Capo-Caccia onde abbia mezzi di fare eseguire puntualmente l'ordine e fare arrestare chi non comparisse senza giusta causa d'infermità al prescritto *Corvè* e di farlo tradurre per corrispondenza a Sestola per un mese.

6.º Il distaccamento avrà d'indennità 20 centesimi giornalieri a testa, a carico del Comune di San Felice.

7.º Pel rimanente danno (che sarà la massima parte, cioè circa 33,000 franchi) abbiamo già in antecedenza decretato di tassare le Comuni rispettive, libere le medesime di farne riscatto sui colpevoli facoltosi, di cui loro si daranno dal Ministero dell'Interno i nomi, e su quant'altri essi conoscano essere i colpevoli di saccheggi al Bosco, alla Caccia, alla tenuta adjacente ed al casino del Capo-Caccia. I già condannati insolvibili verranno dalle Comuni escussi formalmente, e loro verrà data la forza a loro carico, ove la chiedessero, per prestare man forte agli Esattori.

8.º Le Comuni sono tenute a soddisfare il tutto entro tre mesi dal 1.º maggio in poi, in tre rate uguali, alla Direzione della Casa Reale, che è la danneggiata, ed il Ministero dell'Interno autorizzerà i Comuni a contrarre a tal fine, ed ove occorra, dei prestiti.

9.º Ove non fossero soddisfatti li pagamenti sopra prescritti, il Comandante del Corpo Dragoni, Maggiore Severus, è incaricato (coadiuvato al caso da colonna mobile che starebbe a carico Comunale) a curarne egli il versamento, facendo uso di tutti quei mezzi che egli riterrà pelle circostanze del caso.

La Segreteria di Gabinetto comunichi il presente

Chirografo ai Ministeri, al Comando Generale ed alla Casa Reale per quanto li riguarda.

Modena, 13 aprile 1850.

Firm. FRANCESCO.

—

Di sessantasei degl'individui appartenenti ai Comuni di Modena, Finale, San Felice, Mirandola e Nonantola, cinquantatrè (53) furono tenuti al pagamento, o rifusione del danno, valutato in italiane L. 33,372.69, e non tardarono a lamentarsi sull'applicazione dell'indennizzo dei danni arrecati alla Bandita, imperocchè rapporto al calcolo complessivo del danno si stette ciecamente alle arbitrarie denunzie e distinte del Capo-Caccia ed Amministratore del Bosco Saliceta, Alessandro Hurth, Allegati N. 3, 4, 5, 6, del Controllore e Computista, sig. Bellodi Ragioniere Antonio (Alleg. N. 7, 8), del fattore di quella tenuta, Gannechi Francesco (Alleg. N. 9), del signor Gaddi, Consultore della Casa Reale (in oggi defunto) (Alleg. N. 10, 11, 12, 13), e ad altre verifiche che non sembrarono valutabili, per cui da agenti speciali del Duca, sig. Annibale Avvocato Vandelli e Ragioniere Neviani, ne seguì la mentovata arbitraria liquidazione di ital. L. 33,372.69, rotondata a sole L. 33,000 dall'Arciduca suddetto (Alleg. N. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); e quanto poi alla divisione dell'indennizzo stesso sugl'imputati, si pretese considerarli solidalmente tenuti, per cui quelli che appartenevano a famiglie ricche ed agiate dovettero pagare per quelli che erano poveri, sebbene i ricchi non avessero le tante volte avuta alcuna preda, od al più un sol lepre o daino, nè certamente preso parte alle ruberie che si asserirono dal Capo-Caccia e sulla cui verità nacquero non pochi dubbj; ma nè i reclami loro, nè le osservazioni ben giuste dei loro difensori furono capaci di salvarli, poichè si

pretese il pagamento solidale del preteso indennizzo (Esame Montanari), (Alleg. N. 21 ⁽¹⁾).

Le diverse Comunità che per disposto dell'enunciato Chirografo Sovrano, furono obbligate all'anticipazione delle somme ripartite sui condannati, non esitarono a rivolgersi contro questi per esigerne le multe a loro spettanti, sotto minaccia di forzosa esazione, e dai Comuni stessi rifuse alla Casa Reale per ordine Sovrano, con diritto di farne riparto sui colpevoli facoltosi, e su quant'altri riconosciuti colpevoli dei saccheggi e depredazioni avvenute nel marzo 1849 a quella tenuta Bosco; locchè inteso, per le vie legali provocarono in giudizio le Comuni stesse perchè desistessero dalla via privilegiata, mentre, come appunto rappresentative del danno, doveasi questo liquidare e determinare in apposito civile giudizio, ed in contesto ad ogni interessato.

Nè anche ciò valse, ed allora diversi condannati, fra i quali Giovanni Cattabriga e Domenico Garuti, a nome anche degli altri appartenenti al Comune di San Felice, portarono i loro reclami al Ministero dell'Interno, allegando i ricorrenti che siccome erano stati considerati soltanto quali rei di violata caccia, quando avessero soddisfatto il danno speciale al quale furono con sentenza regolare passata in regiudicata, condannati, non potevano legalmente essere tenuti ad altro.

Il Ministero perciò con speciali rapporti all'Arciduca Francesco V sottoponeva i riflessi:

1.^o Che ostacoli, e non pochi, si affacciavano dopo le sentenze emanate dalla Commissione Mili-

(1) Dimostravano invero i difensori, col presidio dei testi delle più scelte Autorità Giudiziarie, non altro potersi addebitare ai cacciatori fuorchè la Bandita violata, mentre nè la morale chiusura derivante dall'Editto di Caccia privata, nè il recinto del Bosco dir potevasi in senso giuridico quella chiusura che secondo le Leggi Romane attribuisce la proprietà degli animali selvaggi; tolta la quale proprietà, nè furto eravi, nè indennità dovuta, e molto meno addebitar potevasi ai cacciatori que' furti e que' danni che altri commesso avea, fatti indipendenti troppo ed estranei alla caccia.

Un esatto riassunto di quelle difese leggesi nel Giornale di Giurisprudenza *La Temi*, Tomo III, pag. 432.

tare, colle quali furono circoscritti in limiti determinati le condanne alle emende dei danni arrecati da ciascuno alle Reali sostanze di San Felice nel marzo 1849, in una quantità assai piccola a confronto del danno complessivo avvenuto, per effettuare nel modo più opportuno e meno urtante all'interesse delle Comuni, ed alle loro responsabilità in faccia ai terzi, il pagamento delle L. 33,000 italiane che restavano scoperte dopo la liquidazione dei danni parziali sulla cacciagione a carico dei 66 individui condannati all'emenda.

2.^o Che comunicato ciò alle Comunità colpite, ecc., per vedere che in via pacifica si quotizzassero i condannati per le somme loro spettanti, nulla si effettuò, ed anzi ne emisero protesta.

3.^o Che alle Comuni fu allora dal Ministero stesso intimato doversi attenere all'idea del prestito (Chirografo citato 13 aprile 1850), mezzo unico per supplire agli ordinati pagamenti.

4.^o Che dovendo poi le Comuni rivolgersi contro i colpevoli, questi avrebbero chiamati quelli in causa, senza che le amministrazioni avessero forse abbastanza titoli e ragioni per sostenere con esito felice i giudizj contro di essi promossi.

5.^o Che senza un decreto qualunque del Ministero dell'Interno non venivano ammessi dai Tribunali ordinarij i proprj reclami, e di ciò si lagnavano venendo così loro tolto di poter far valere quei diritti che ritenevano avere secondo giustizia.

Di fronte, si disse, a tali ed altri consimili riflessioni, dall'Arciduca stesso ne vennero i seguenti decreti:

Prot. N. 2600.

I.

« Fermo stante il già disposto circa le tre rate di maggio, giugno e luglio, in cui la Comunità o Comunità e Sezioni, in solido debbano soddisfare alla Casa Reale l'importo dei danni arrecati da quelle popolazioni al Bosco, e già liquidati, è lasciato libero alle medesime di rifarsi sui colpevoli. La prova te-

stimoniale giurata che indica essere l'uno o l'altro stato uno degli eccitatori, colle parole, fatti ed esempio, e coll'ajuto efficace prestato, basterà perchè possa il Comune rifarsi sul medesimo o sui medesimi di quanto potrà da essi avere.

La prova testimoniale però dovrà essere fatta e trovata regolare dal Tribunale locale.

Modena, 7 maggio 1850.

Firm. FRANCESCO.

D.^r C. PARISI, *Segr. di Gabinetto.*

II.

« Troviamo di giustizia, od almeno di equità, che i privati possano, avendo fondate ragioni, ricorrere ai Tribunali competenti contro i decreti delle Comunità nell'affare delle tasse pei danni dati al Bosco, e ciò perchè anche le Comunità per condannare i singoli hanno l'obbligo di provare con testimonj dinanzi al giudice l'imputazione data ai singoli. »

Modena, 19 giugno 1850.

Firm. FRANCESCO.

Un rapporto del sig. Avvocato Vandelli al Consultore della Casa Reale, mostra come dovesse perciò avere effetto la disposizione contenuta nel precedente Chi-rografo Sovrano (Alleg. 22).

Reclamava pure la Comunità di Modena, rappresentata da apposita Commissione eletta presso l'Arciduca Francesco V, perchè costretta pur essa al pagamento di ital. L. 3654 sulle simili L. 33,000 in ragione degl'individui condannati, ed al Comune stesso appartenenti, ingiustamente però ad essa applicata, come è palese dalla ragione addotta nella sua rimostranza che si dimette in All. 23, si degnasse assolverla da tale indebito pagamento; nè dava a ciò ascolto colla emanazione del seguente rescritto:

N. 8477.

« Letta la supplica fattaci a nome del Comune di Modena da tre Deputati scelti da essa, nonchè gli uniti Allegati, trovandoli in niuna contraddizione col Decreto datato 23 dicembre 1849, che disponeva semplicemente che in mancanza dei veri conosciuti colpevoli e loro solvibilità, le Comuni fossero obbligate al rimborso, dovendo a tutti i patti rifarsi il danno, e così riscontrando essere la Comune di Modena nella identica condizione delle altre, nè potersi decampare per essa dalle massime stabilite senza commettere una ingiustizia verso quelle che sono molto più aggravate, così non si può secondare la domanda di condonazione della rifusione dei danni.

« Il Comune di Modena è in pieno diritto di rifarsi sul Postri, e quanti altri solvibili condannati per defraudazione di caccia, mentre debbono riguardarsi tenuti tutti in solido alla rifusione dei danni di qualunque specie e qualità essi siano risultati; giacchè chi ha devastato anche semplicemente la Caccia, è concorso coll'esempio, col fatto ad eccitare e trascinare gli altri al delitto di depredazione o di furto di quanto fu devastato ed asportato nel marzo 1849.

« Il disposto per la Comunità di Modena si applicherà pure agli Comuni posti in eguale circostanza. »

Modena, 23 dicembre 1850.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Gabinetto.*

Per Copia conforme

G. BERGAMINI, *Capo Uff. di Spedizione.*

Qui non ebbero termine le patenti ingiustizie del Governo Austro-Estense, mentre si volle incaricato il Maggiore Severus (Decreto citato del 19 aprile 1849) a far fare la stima del danno arrecato al Bosco, e soprattutto alla casa del Capo-Caccia Hurth, e già dap-

prima, portatosi lo stesso Severus in quelle località, aveva nel 3 aprile dello stesso anno requisito a diversi Proprietarj delle tre ville Campo-Santo, Cavezzo e Bomporto, che si pretesero colpevoli di devastazione e derubo al Bosco Saliceta e tenuta adiacente numero 23 bovi, e non rimasero esenti i Comuni di Mirandola, Novellara, Guastalla, San Felice, Tirala, oltre ai tre nominati luoghi, da contribuzioni in generi e denari imposte dal ripetuto Maggiore Severus (Alleg. 24).

Il Ministero dell'Interno nel 21 febbrajo 1850, osservando a S. A. l'Arciduca d'Austria d'Este, che a togliere il temuto deperimento dei bovi requisiti, ed insieme lo stipendio giornaliero che si sosteneva, aveva stimato opportuno diffidare i singoli proprietarj a ricuperare, a fronte del pagamento del prezzo, i bovi stessi, ed i non recuperati venduti all'asta pubblica, il quale ultimo progetto era già stato mandato ad effetto, come lo addimostrava la distinta in Allegato A (Alleg. 25); che non pochi proprietarj erano ricorsi per la restituzione del prezzo dei bovi requisiti, e venduti a stima; domandando poi norma di contegno, allora quando ottenuta la liquidazione dei danni da rifarsi, in quale proporzione avessero dovuto concorrere le Comuni e le Sezioni, se in ragione di popolazione, o di estimo;

L'Arciduca stesso decretava nei seguenti termini:

« Non essendovi fra i condannati dalla Commissione nessuno di quelli che subirono la requisizione, in massima intendiamo che dessi debbano ricevere indietro l'equivalente dei bovi, ossia il prezzo ricavato.

» Circa la rifusione del danno, sta fermo il già decretato, che cioè gli autori dei danni, ed in mancanza loro, le Comuni e le rispettive Sezioni, staranno garanti, e per precisare fin d'ora il riparto, si decide che la somma residuante, qualora vi sia, stia a carico Comunale, e si ripartirà in proporzione di popolazione, e degl'individui stati inquisiti, sezione per sezione, per le avvenute dilapidazioni. Le

spese di mantenimento dei bovi saranno rifatte allo stesso modo. »

22 febbrajo 1850.

Firm. FRANCESCO.

Il Procuratore poi dei beni allodiali, signor Avvocato Vandelli, in un suo rapporto all'Arciduca Francesco V implorava di conoscere, se per la esazione delle multe inflitte per danni di caccia dovesse l'Economato della Casa Reale attenersi a quanto fu già disposto dal precedente Sovrano Chirografo 14 giugno 1850, cioè se a carico delle rispettive Comunità avesse a porre le multe incorse dagl'individui che loro appartenevano, salvo alle medesime il diritto di rifusione, ossia, se l'Economato stesso avesse dovuto procedere giudizialmente contro i singoli danneggiatori per la esazione delle multe inflitte; l'Arciduca suddetto decretava come in appresso:

N. 1839.

« Il nostro Decreto 18 giugno 1850 non fa distinzione fra danni di caccia ed altri, e così le anteriori disposizioni, che quindi si estendono anche sul punto di danni per selvaggiume ucciso, per cui in ogni caso le rispettive Comuni debbono pagare quella parte di danno avvenuta bensì, ma i cui autori siano ignoti, o sieno condannati per quantità indeterminate.

» Le Comuni si rifondano sulla massa dei condannati per partite indeterminate. Accordiamo mesi 6 (sei) alle Comunità al pagamento, e ciò onde possano sperimentare le loro azioni d'indennità contro i condannati. »

Modena, 14 marzo 1851.

Firm. FRANCESCO.

Volendo inoltre alcuni dei condannati, fra i quali

il signor Tosti Francesco di Solara, che come unico facoltoso era tenuto a pagare per gli altri condannati appartenenti allo stesso Comune di cui esso faceva parte la somma di ital. L. 3704.64 (Alleg. N. 26, 27), volendo, si disse, promuovere l'appello in revisione presso l'illustrissimo Supremo Consiglio di Giustizia contro Decreti del Reale Ministero dell'Interno, e di quella Delegazione, e nel dubbio che ogniquale volta il Supremo Consiglio avesse revocati i Ministeriali e Delegatizj Decreti, la somma fatta pagare al Tosti gli si dovesse rifondere dalla Comunità, ovvero sia retrodarla al Ricevitore, stimò bene il suddetto Ministero sospendere gli atti contro il Tosti intrapresi, ed intanto umiliato all'Arciduca Francesco V apposito rapporto sull'ammissibilità o no dell'appello in revisione, l'Arciduca stesso nei seguenti termini decretava:

Prot. N. 7503.

“ Il Ministero dell'Interno ha pienamente ragione di sostenere che si eseguisca il nostro Decreto 21 dicembre 1850, N. 8477, che dovrà servire di norma al Ministero di Grazia e di Giustizia, il quale quindi vieterà al Supremo Consiglio d'ingerirsi su questo punto. ”

21 ottobre 1851.

Firm. FRANCESCO.

I colpevoli poi condannati al portato dalla sentenza passata in regiudicata, che ascese a circa italiane L. 4631.64, per selvaggiume ucciso, furono obbligati, eccitati, e diffidati ancora a soddisfarle per intero, chi in denari contanti, e chi mediante opere giornaliere (Alleg. 28, 29, 30).

Giova infine avvertire che, se in qualche modo può reputarsi in armonia alla sentenza di condanna la liquidazione dei danni fatta dalli Vandelli e Neviani, quantunque non eseguita in contradditorio delle

parti, estranea poi affatto si è l'applicazione di 33,000 franchi, conseguenza dei Decreti Sovrani di cui ecc., pretendendosi perfino di applicare in solido ai condannati per contravvenzione alla caccia, l'indennizzo per derubo di risone, legna ed altre devastazioni cagionate a quella Bandita, comprendovvi ancora le spese del mantenimento dei bovi requisiti (Alleg. 31) e quelle incontrate pel trasporto di animali dal Cattajo al Bosco Saliceta in San Felice (Alleg. N. 32, 33).

ALLEGATO 1.

N. 5308.

AL NOME SS. DI DIO, *l'anno di Nostra Salute 1849*
(mille ottocento quarantanove) *Indizione Ro-*
mana VII.^a (settimana), questo giorno 19 (diciannove)
dicembre.

Regnando S. A. R. Francesco V Duca di Modena,
Reggio, Mirandola, Massa, Carrara, Guastalla ecc.:
Arciduca d'Austria d'Este, Principe Reale d'Un-
gheria e Boemia.

La Commissione Militare istituita al séguito del
Venerato Sovrano Editto 29 marzo u. s., composta
dalli signori:

Cavedoni Dottor Armodio, Comandante il R.
Corpo Pionieri, Presidente.

Kottulinschi Barone Saverio, Capitano.

Camuncoli Giovanni, Tenente nel R. Corpo
Veterani.

Vecchi Stefano, Sotto-Tenente nel R. Corpo
Pionieri.

Cabrini Domenico, Sargente nel [Reggimento
di Linea.

Fontana Girolamo, Caporale nel R. Battaglione
Cacciatori.

Vandelli Luigi, Comune nel R. Corpo Arti-
glia.

Angeli Dottor Carlo, Giusdicente di Correggio,
R. Commissario Fiscale.

Radunatasi nella sua solita Residenza nella Cit-
tadella di Modena, per giudicare li detenuti:

1.° Cabrini Giuseppe, detto *Peppo*, del vivente Francesco, d'anni 21, celibe, di mestiere falegname e figlio di famiglia, nativo di Firenze e domiciliato in Cavezzo.

2.° Gandolfi Enrico fu Carlo, d'anni 26, ammogliato, di mestiere falegname, non possidente, nato alla Staggia e domiciliato in Cavezzo.

3.° Bisi Giuseppe del vivente Giacomo, d'anni 39, ammogliato con prole, di condizione barrocciajo, non possidente, nato e domiciliato in Stuffione.

4.° Barbieri Giuseppe del vivente Francesco, d'anni 41, ammogliato con prole, di condizione possidente, nato e domiciliato in Villa Staggia.

5.° Sala Giacinto del vivente Pietro, soprachiamato *Salvatori*, d'anni 22, di condizione contadino, non possidente, nato e domiciliato in Cavezzo.

6.° Paltrinieri Luigi del vivente Pietro, soprannominato il *Frab*, d'anni 34, ammogliato, di mestiere fabbro-ferraio, non possidente, nato e domiciliato in Campo Santo.

7.° Modena Antonio fu Luigi, d'anni 49, ammogliato, di mestiere sartore, nulla possidente, nato e domiciliato in Rivara.

8.° Rovatti Cristoforo fu Camillo, d'anni 40, celibe, di mestiere fabbro-ferraio, nulla possidente, nato in Bastiglia e domiciliato in Campo Santo.

9.° Salvatori Giacomo fu Giuseppe, d'anni 37, ammogliato con prole, di condizione negoziante e possidente, nato e domiciliato in Campo Santo.

10.° Franchini Agostino fu Fortunato, d'anni 27, ammogliato con prole, di condizione contadino giornaliero, non possidente, nato e domiciliato in Bomporto.

11.° Testi Gaetano di Francesco, d'anni 32, ammogliato, di condizione possidente, nato e domiciliato in San Michele di Solara.

12.° Ascari Luigi di Lodovico, d'anni 26, ammogliato con prole, di condizione possidente, nato e domiciliato in Massa Finalese.

Processati e fatti rei:

Per essersi, nel periodo della crisi politica della seconda metà del marzo p. s. ed approfittandosi di quella, arbitrati d'introdursi per oggetto di caccia, malgrado il Sovrano divieto, nel Regio Bosco Saliceta, e di violare quella Bandita e proprietà Sovrana, non senza aver contribuito per tale fatto al grave danno che dall'innumerevole concorso di cacciatori nel Regio Bosco ne è stato colla cacciagione ed apprensione degli animali selvaggi in esso custoditi ed esistenti arrecato alla proprietà medesima.

Visti ed esaminati gli atti processuali;

Ritenuto, per quel che concerne l'ingenerere, essere luminosamente comprovato in processo che dal giorno 22 al 26 marzo suddetto, fosse stato invaso da innumerevoli persone per oggetto di caccia il Regio Bosco suindicato e che in tale periodo di tempo fosse stata uccisa una copiosa quantità degli animali selvaggi in quello contenuti e permanenti, consistenti in Daini, Cervi, Caprioli, Fagiani e Lepri, confondendosi poi d'altronde in parte la prova generica colla speciale;

Ritenuto, in specie, e primieramente per quel che riguarda l'inquisito Cabrini, che questi si è reso confesso di essersi introdotto ad oggetto di caccia nel Regio Bosco Saliceta, non solo nel giorno di sabato 24 marzo, quant'anche nel successivo giorno 26, addotto avendo però di non avere sì nell'uno, che nell'altro giorno cacciato ed appreso animale alcuno, nè di avere fatto parte ad alcuna compagnia di cacciatori, osservandosi che, sebbene siansi ottenute sull'accesso di lui nel Regio Bosco altre risultanze, e sia pure emerso un qualche riscontro, che, unito ad altri cacciatori, appreso avesse nel primo de' succitati giorni alcuni capi di selvaggiume, non si è però potuto stabilire con legale prova se e quale frutto ne abbia ei conseguito dalla cacciagione medesima;

Ritenuto in quanto all'inquisito Gandolfi, che mentre egli ha ammesso di essere acceduto al Regio Bosco in giornata non ben precisata, nel tempo in cui seguiva la devastazione di quel parco, si hanno contro di lui le giurate dichiarazioni di un correo confesso quanto a sè, e le deposizioni di due testimoni, nell'insieme delle quali risultanze viene a rimanere stabilita l'infrazione per parte di lui della Regia Bandita non solo, quant'anche la di lui associazione ad altri cacciatori, e che frutto della cacciagione fosse stato l'apprensione di un Daino, per lo meno, essendo stato esso e compagni veduti possessori di un mezzo Daino, nella circostanza che nella sera del giorno 24 marzo provenienti dal Regio Bosco si restituivano a casa propria.

Ritenuto riguardo all'inquisito Giuseppe Bisi, che malgrado la di lui negativa, avendo ei ammesso soltanto di essersi trasferito al Regio Bosco per semplice curiosità ed inerme nel giorno 25 detto mese, rimane comprovato che ad oggetto di caccia si fosse ei recato al suddetto Regio Bosco non solo nel citato giorno 25, quant'anche nell'antecedente giorno 23, avendosi a questo proposito a di lui carico le deposizioni di due testimoni, sia in quanto all'uno che all'altro degli indicati giorni, secondo le quali sarebbe stato unito ad altri cacciatori ed appreso in ambedue gli accennati giorni del selvaggiume, consistente in Daini, Fagiani e Lepri, in quantità non bene constatata; osservandosi però che nell'attuale stato le risultanze processuali non vengono ad offrire una legale prova alla concretazione del quantitativo e qualità del selvaggiume che ne sarebbe stato da detta comitiva ucciso, considerate le risultanze in discorso in relazione all'inquisito suddetto;

Ritenuto che a carico dell'inquisito Barbieri, prescindendo dalla di lui confessione di essersi trasferito armato di fucile al Regio Bosco, sia nel giorno 23 che nel 24 marzo suddetto, non si hanno contro di lui che la dichiarazione di un correo confesso, secondo cui sarebbe stato quegli associato ad altri

cacciatori in ambedue li succitati giorni, e sarebbero stati da quella comitiva cacciati ed appresi 4 Daini, altro capo di grossa specie, 24 Lepri e 15 Fagiani; il quale deposto, se valevole si riscontra, in concorso dell'avvertita confessione di esso inquisito, a porre in essere la prova circa la violazione della Regia Bandita, insufficiente però riscontrasi, in difetto di altre risultanze e nella negativa di lui, a comprovare l'associazione sua ad altri cacciatori e la cacciagione del selvaggiume suindicato.

Ritenuto che nell'assoluta negativa dell'inquisito Sala Giacinto, non ponno non riputarsi insufficienti a costituire una legale prova le isolate dichiarazioni, sebbene giurate, di due correi che si hanno contro di Gozzi, e tanto più non essendo questi contesti fra loro, per modo che è ragionevole che in tale stato di cose abbiassi ad assolvere il medesimo dall'obiettatogli reato concernente la infrazione della Regia Bandita;

Ritenuto per riguardo all'inquisito Paltrinieri, che mentre in base delle deposizioni di più testimonj, rimane comprovato il di lui accesso al Regio Bosco, ad oggetto di caccia, sia nel giorno 23, che nel 24 suddetto mese, e che in unione ad altri cacciatori si fosse dato effettivamente alla cacciagione di quel selvaggiume, viene pure ad aversi una sufficiente prova, che nel 1.^o de'suaccennati giorni fossero state cacciate ed apprese dalla comitiva di esso inquisito diverse lepri, una delle quali ne avrebbe pure egli conseguita, e che nell'altro giorno la comitiva stessa avesse cacciato ed appreso un daino ed un cervo; osservandosi a questo proposito che, sebbene l'inquisito medesimo, ammettendo il seguito trasporto alla di lui casa dell'indicato selvaggiume, abbia preteso di far credere di non avere avuto interesse alcuno, rapporto a quello, e che spettato avesse a degli sconosciuti cacciatori, coi quali, essendosi casualmente combinato nel Regio Bosco, era stato, a suo dire, richiesto da quelli a voler sventrare e scorticare li detti animali, e che a tale effetto fossero

181 stati questi tradotti alla di lui Casa; una tale assertiva però non può non riguardarsi irrilevante e di niun effetto, di fronte alla manifesta inverosimiglianza di quella, ed all'essere stato veduto, come si disse, intento alla caccia, unito ad altri cacciatori, per modo che, quand' anche per fatto dei di lui compagni fosse stato ucciso il selvaggiume suddetto, ne lo renderebbe responsabile pel fatto relativo alla di lui associazione a quelli, persuadendo inoltre avere avuto un' interessenza riguardo a detto selvaggiume il fatto da esso inquisito non impugnato del trasporto di questo a casa propria;

Ritenuto, rispetto all' inquisito Modena, che nell'insieme delle deposizioni di due testimonj e di un correo confesso, non ostante la di lui negativa, rimane comprovato che unito ad altri fosse stato a caccia al Regio Bosco, e che effetto di questa fosse stata l' apprensione di un daino e cervo e di un capriolo, oltre a 5 o 6 lepri, presi tutti nel giorno 25 suddetto mese, de' quali animali è comprovato altresì esserne stato possessore esso inquisito e compagni, ed è voce comune fossero stati cacciati ed appresi colla congiunta loro opera; le quali risultanze, congiunte alla comprovata di lui unione agli altri cacciatori di lui compagni, lo rendono responsabile al pari di quelli per quel che riguarda l' apprensione del selvaggiume suddetto;

Ritenuto, quanto sia agli inquisiti Rovatti Cristoforo e Salvatori Giacomo, essere comprovato che sì l'uno che l'altro avessero avuto a trovarsi armati di fucile al Regio Bosco suddetto intenti alla cacciagione nel giorno 23 marzo, e che di più il Salvatori vi fosse ritornato altresì nel successivo giorno 25, senza che poi in aggravio loro siasi potuto stabilire, se e quale ne fosse stato il frutto della caccia;

Ritenuto, rispetto all' inquisito Franchini, avere questi confessato di essersi recato per oggetto di caccia al Regio Bosco, in unione a Teggi crazio di Bomporto ed altri cacciatori, avendo però ei

servito loro a richiesta del Teggi in qualità di Paratore nella cacciagione da esso statane fatta, consistente in due capi di selvaggiume di grossa specie, in 5 o 6 lepri ed in un fagiano, offrendone poi su di ciò gli Atti processuali una concludente prova; per modo che avendo esso inquisito al pari degli altri contribuito alla cacciagione ed apprensione del suddetto selvaggiume, si è reso imputabile non solo di violazione della Regia Bandita, ma benanche solidalmente in quanto ai danni derivanti dalla cacciagione suddetta, anzi che in contrario suffragar possa al medesimo la di lui assertiva di non avere partecipato del frutto della caccia, e di avere in ciò prestata la propria opera nell'avvertita qualità di Paratore a fronte di una mercede, per la ragione, come si disse, di avere dato causa in concorso degli altri al danno relativo ed alla violazione della Legge inhibitoria la cacciagione nel suddetto Regio Bosco;

Ritenuto quanto sia all'inquisito Testi Gaetano, che, comunque non poche risultanze si abbiano a di lui carico, comprovanti essersi ei recato, armato di fucile, al Regio Bosco, non solo nel giorno 23 marzo, quant'anche nel successivo giorno 24, e che si fosse dato effettivamente alla cacciagione del selvaggiume ivi esistente, non senza qualche risultanza che si fosse trovato unito ad altri cacciatori, e che colla congiunta loro opera fossero stati cacciati degli animali di grossa specie, e precisamente dei daini, nonchè dei fagiani e delle lepri; insufficienti però sono le risultanze relative all'uopo di potere determinare la qualità e quantità degli animali da lui uccisi, ed in relazione a quali di questi abbia ad essere tenuto alla rifazione del conseguente danno, ed a costituire una prova legale della di lui associazione ad altri cacciatori;

Ritenuto, da ultimo, in quanto riguarda l'inquisito Ascari, che oltre alla di lui confessione di essersi ei recato armato di fucile al Regio Bosco, stanno contro di lui le deposizioni di un Guardabosco, che

lo avrebbe veduto in compagnia del di lui servo Paltrinieri al Regio Bosco, intenti ambedue alla caccia nei giorni 23 e 25; le dichiarazioni del correo Gollinelli di avere veduti nell'uno dei suddetti giorni l'Ascari e di lui servo a provenire dal Regio Bosco armato di fucile ed in possesso di un daino ucciso e di due lepri che sarebbero stati caricati sul birocchino di esso Gollinelli, il quale però, secondo altri riscontri, sarebbe stato associato all'indicate persone nella cacciagione di quel selvaggiume, militando altresì in appoggio di ciò il deposito di un testimonio intorno al previo accordo tra esso Gollinelli, ed il servo dell'Ascari, sull'andata loro al Regio Bosco, il verificato possesso, col mezzo di un testimonio, di carne di daino presso la famiglia di detto Ascari, il deposto di altro testimonio che lo avrebbe veduto intento alla caccia al Regio Bosco, ed in fine la voce pubblica, secondo la quale le suddette tre persone sarebbersi recate al Regio Bosco ed avrebbero ivi operata e fatta la cacciagione di uno di que' daini; le quali risultanze tutte, insieme unite, intimamente persuadono onde abbiassi a riguardare benissimo contabile l'inquisito Ascari della violazione della più volte menzionata Regia Bandita, nei giorni già sempre indicati, come pure contabile l'Ascari stesso dell'apprensione dell'avvertito daino (come che avente in casa propria carne di quello), in associazione alle persone suddette;

Ritenuto che, in conseguenza della più volte avvertita violazione della Regia Bandita per parte degli inquisiti suddetti e del danno da essi dato cacciando, abbiassi non solo a far luogo contro di quelli all'applicazione della pena pecuniaria o multa d'italiane L. 20 portata dalla Notificazione 17 maggio 1846, ma che, attese le circostanze aggravanti che hanno accompagnato il fatto in discorso, e stante l'essersi prevalsi gli inquisiti suddetti della preavvertita crisi politica alla consumazione di quello, applicare debbasi altresì al caso una straordinaria pena afflittiva, a misura della maggiore o minore parte che ne ab-

biano avuto, rapporto al fatto medesimo e del rispettivo grado d'imputabilità, conforme si è ritenuto nelle precedenti sentenze in soggetta materia, ai motivi nelle quali esposti si riporta questa Commissione giudicante, anche perciò che riguarda l'obbligo degli inquisiti medesimi alla rifazione del danno che ne abbiano arrecato alla suddetta Real Proprietà, colla cacciagione ed apprensione di selvaggiume suindicato, senza che per rispetto a ciò in quanto agli effetti civili abbiassi a precludere a favore della parte danneggiata l'adito ad un più ampio impinguamento di prove circa i danni relativi;

Ritenuto che prescindendo dalli Cabrini e Gandolfi, rapporto ai quali emergea qualche riscontro, comunque lontano dal costituire una prova legale, che l'accesso loro al Real Bosco più che ad oggetto di caccia, avesse avuto luogo ad altro più malvagio fine, tutti gli altri inquisiti sunnominati sarebbonsi recati al suddetto Real Bosco a puro oggetto di caccia;

Fatto riflesso che il Cabrini trovasi in carcere da oltre sei mesi, dal 25 maggio cioè prossimo scorso; e considerato a favore del Barbieri, il quale trovasi in carcere da pressochè un mese, che in mancanza della di lui confessione, non sarebbesi fatto luogo alla di lui condanna;

Viste le deduzioni a difesa degli inquisiti sunnominati;

Viste le conclusioni del Regio Commissario Fiscale;

Vista la citata Notificazione del 17 maggio 1846 e considerato quant'altro ecc.

La Commissione Militare suddetta, previo giuramento preso alla forma ecc.

Sentenziando ad unanimità di voti

1.º Ha dichiarato e dichiara, doversi assolvere, come assolve, nell'attuale stato di cose per insufficienza di prove, l'inquisito Sala Giacinto dal contestatogli reato, e doversi poi ritenere, come si ri-

tengono e si dichiarano, bastantemente puniti col carcere sofferto li Cabrini Giuseppe e Barbieri Giuseppe.

2.º Ha poi condannato e condanna li nominati Gandolfi Enrico, Bisi Giuseppe, Paltrinieri, Modena Antonio e Testi Gaetano alla pena afflittiva, quanto al primo di mesi quattro di carcere, e quanto agli altri di mesi due parimenti di carcere, compresa la sofferta, e li Franchini Agostino, Rovatti Cristoforo, Salvatori Giacomo ed Ascari Luigi alla pena di un mese di carcere, escluso rispetto a quest'ultimo la sofferta, e ciò oltre alla multa d'italiane L. 20 (venti) per cadauno, compresi pure li Cabrini e Barbieri, ed all'emenda del danno che li condannati medesimi ne abbiano dato cacciando, da liquidarsi a termini di ragione; ritenuti in questa parte obbligati gli stessi in solido per quel selvaggiume che sia stato cacciato ed appreso dalle compagnie dei cacciatori di cui hanno essi fatto parte, restando in fine condannati li medesimi nelle spese di vitto e processo :

VANDELLI LUIGI, Cannoniere Comune;

FONTANA GIROLAMO, Caporale Cacciatore;

GABRINI DOMENICO, Sargente di Linea :

VECCHI STEFANO, Sotto-tenente ai Pionieri;

CAMUNCOLI GIOVANNI, Tenente ai Veterani;

SAVERIO KOTTULINSKI, capitano;

ARMODIO CAVEDONI, Maggiore e Presidente ;

ANGELI, Regio Commissario Fiscale.

ANCESCHI, *Cancelliere.*

Si rilascia la presente copia di Sentenza al signor Carlo Teschi di San Michele di Solara, a fronte di analoga domanda e dietro superiore abilitazione di che in atti.

Dalla Cancelleria della Commissione Militare, residente in Cittadella.

Questo giorno, 13 giugno 1850.

Per copia conforme
GALASSI, Cancelliere.

(L.S.)

Per scritturazione	It. L.	2.	62
Alla Cancelleria	"	—	75

Totale It. L. 3. 37

Per copia conforme
G. BERGAMINI, Capo Ufficio di Spedizione.

—
ALLEGATO 2.

Estratto dell'esame dell'illustr. sig. Avvocato Carlo Angeli, Vice-Presidente dell'Illustr. Tribunale di Prima Istanza in Modena, subito davanti la Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio 1859 nel 2 agosto successivo.

Ommissis.

Int. Si rammenti le massime tenute da esso signor testimonio e quelle adottate dalla Commissione Militare nelle sentenze contro gli autori dell'infranta Bandita ed altri danni arrecati ai Boschi Ducali.

R. Riguardo a coloro che risultarono colpevoli di violazione della Bandita coll'essersi introdotti all'oggetto di caccia nel Bosco suindicato, la Commissione Militare, conformemente alle mie conclusioni nelle diverse sentenze che sono state pronunciate, adottò la massima di applicare ai colpevoli medesimi una pena di carcere di pochi mesi, ed anche al disotto di un mese a seconda delle circostanze. Applicò loro inoltre una multa, parmi, di modenesi L. 25 (venticinque), a seconda di una legge allora vigente, e li condannò alla rifusione dei danni in ragione del valore degli animali che risultavano avere

cacciati ed appresi; su di che avvertirò che alcuni furono condannati individualmente ed altri in solido con quelli che risultavano compagni di caccia, e formavano una sola compagnia. Li detti danni poi non furono liquidati colla sentenza, non conoscendosi il valore degli animali che ne furono predati; e forse saranno stati liquidati dal Procuratore del patrimonio allodiale, poichè mi sovviene che il medesimo ebbe a prendere cognizione delle diverse sentenze sull'enunciato particolare, senza che possa poi accertare se o no fossero stati infatto liquidati.

Quanto sia poi agli altri danni per furto di legna, risone ed altro, fu adottata una egual massima per ciò che concerne la rifusione dei danni, mentre quanto sia all'afflittiva, fu più o men grave a seconda dell'entità del furto.

ALLEGATO 3.

N. 21.

Illustrissimo signor Consultore.

Avendo fatto la visita del Bosco, osservando in genere, quindi per scarico del proprio dovere si prevenga alla S. V. Illustrissima il Bosco è stato in diverse posizioni incendiato, però per la Divina Provvidenza della pioggia l'incendio non ha potuto recare il danno di conseguenza. Le siepi in parte sono abbruciate ed il rimanente spogliato con trasporto. I fasci pochissimi e maggiore parte in sterminio, massimamente la sanguinella. I tortoni e altri rasteli, tutti fulminati, il maggior numero non vi si trova il segnale di essere stati. La Barchessa nel centro del Bosco tutta fulminata, cosicchè non vi si trova segnale, altro che le colonne di pietra. La siepe, o sia giovada, intorno al taglio di anno scorso, come pure di quest'anno ultimo, tutta in parte abbruciata ed altra trasportata via.

Poi in diversi tagli furono tagliate le piante di ogni sorte, bensì senza grave pregiudizio. Nel Casino della mia abitazione non vi rimane nulla, fino i chiodi delle mura sono stati cavati, anche in diverse parti hanno rovinato le mura, finalmente hanno portato via la campana che esisteva sul tetto del Casino. Altrettanto succede nelle scuderie e granajo.

La stanga fina ora non posso darne le precise relazioni, siccomechè tuttora si conduca al Capoluogo di San Felice, come ordinato dall'illustrissimo signor Maggiore Severius, Comandante della Colonna.

Il danno recato in generale alla mia amministrazione, compreso quello del Casino, ho prossimato circa in ital. L. 12,000 e più, meno selvaggiume e combustibile.

Si nota pure alla S. V. Illustrissima, nel Bosco si vede ancora un piccolo numero di Daini, come pure Fagiani e Lepri. Quindi ho pensato bene di impiegare N. 50 uomini per costruire le siepi intorno al Bosco il più presto che sia possibile, onde salvare con maggior sicurezza quel poco selvaggiume che tuttora rimane salvo.

Nel Casino del Bosco in sussidio al servizio del Bosco sono destinati sotto la mia disposizione dieci Dragoni, così spero che possano tenere lontani i disturbatori di chiunque.

Io mi trovo d'alloggio al solito Casino, benchè si trova tutto spogliato e senza le finestre, basta che essere lontanato dai San Feliciani.

Per lavoro del Casino vi sono impiegati falegnami, fabbri e muratori onde per ristaurare in primiero stato.

I stradoni del Bosco sono stati rovinati straordinariamente.

Si nota pure che i cani sono ritornati tutti, nonchè la cagna verde. Il cane maschio e una femmina volpini sarà poco speranza della guarigione.

Nel mentre ho il piacere di consalutarlo con più

rispettosa e distinta mia stima e confermandomi d'essere della S. V. Illustrissima.

R. Bosco Saliceta, li 6 aprile 1849.

Obbl. e Dev. Servitore,

C. HURTH.

ALLEGATO 4.

Illustrissimo signor Consultore.

Dopo la cessazione di riunire la stanga diversa trasportata dal Magazzeno e Bosco nelle diverse circoscrizioni del suddetto Bosco.

Si notifica alla S. V. Illustrissima il preciso smanco della stanga nuova e vecchia, come pure fasci di ramo e sanguinella, cioè :

Stanga in misura posta in magazzino ed il Bosco, carra N. 165.

Stanga levata dalla Giovada nel Taglio Nuovo, carra 20, somma carra N. 185, in prezzo di italiane lire abusive 2405; altra stanga grossa e sottile levata dalla Giovada nel Taglio Barchessa dell'anno prossimo passato 1848, carra N. 50, valutata in prezzo di italiane lire 7 per ogni carro, importa L. 350.

Fasci di ramo mancheranno 15,000 in circa, a centesimi 10 per cadauno, importano L. 1500.

Fasci di sanguinella, mancano affatto, N. 8288, a centesimi 10 per cadauno, importo L. 828. 80.

In quanto al danno arrecato coll'incendio ai diversi appezzamenti dei tagli non si può dare la giusta stima del danno per fine della puntata, che nel mese di maggio verrà osservata colla più precisa stima, a norma delle istruzioni avute sulla coltivazione dei Boschi.

Impiegati al lavoro nel Bosco sono 130 in oggi, parte per costruire la siepe ed altra parte per tagliare li appezzamenti incendiati e pei stradoni.

Avendo ricevuto da Gozzi Giuseppe per mezzo di un parone Sacca N. 20 fiorume. La di lei accompagnatoria denuncia sacca N. 25, così non si fa l'errore.

La saccaria del fiorume speditami Sacca N. 20,

non ho mancato di farne ritornare col parone medesimo.

In riguardo S.^a N. 80, pervenutimi con altro fiorume, non li posso spedire, siccome sono stati usurpati e pochissimi sono restituiti, ed in parte sono di pretensione signor Ganzerli.

Quindi alla fine delle opere non mancherò di spedire alla S. V. Illustrissima quelle poche che rimangono.

Occorrerà a questa amministrazione italiane L. 1000 ed anche di più, per pagamento delle spese incontrate pei diversi lavori e maestranze.

Quindi mi rivolgo alla S. V. Illustrissima onde ottenere la sopradetta somma, col mezzo del Marscheleck.

In quanto all'inventario dei mobili che mancano dal Casino al Bosco, non posso darne per ora precisa relazione. Siccome ogni giorno quasi si restituisce qualche pezzo, la maggior parte bensì non essendo più buoni di servirsene, giacchè per la più parte i mentovati pezzi sono rotti.

Resto con obbligazione di ringraziar la S. V. Illustrissima delle premure verso la mia famiglia per la spedizione della chiesta somma, e che nel venire personalmente a Modena soddisferò alla S. V. Illustrissima l'importo della spedizione per la mia famiglia.

In attenzione, ho il piacere di onorarla colla più rispettosa mia stima.

Camposanto, li 22 aprile 1842.

Obbl. e Devot. Servitore,

A. HURTH.

ALLEGATO 5.

A. Elenco delle Liste dimostranti i lavori fatti e da farsi per i restauri alle fabbriche, ed interno del Regio Bosco di San Felice dietro i guasti successi.

	TITOLO DELLA SPESA.	IMPORTO.
1	Opere da muratore per la fabbrica del Casino del Regio Bosco e per le adjacenti L.	75. 67
	Opere come sopra per la Barchessa del Bosco "	131. 56
	Opere occorrenti e spesa per le colonne da risarcirsi. "	92. 60
2	Calce e gesso per il Casino, liste 3. "	26. 35
3	Calce bianca, liste una "	5. 39
4	Calce e gesso per la Barchessa "	101. 39
5	Legname Tosatti per la Barchessa ed altri lavori "	540. 95
6	Legname Cavazza "	72. 94
7	Fabbro-ferraio pel Casino ed adjacenze "	444. 26
8	Fabbro-ferraio per la Barchessa "	70. 00
9	Fabbro-ferraio, pei rastelli grandi e piccoli entro il Bosco. "	600. 00
10	Falegname pel Casino ed adjacenze. "	265. 02
	Ferramenti diversi relativi "	37. 78
11	Falegname pei rastelli grandi e piccoli da farsi "	200. 00
12	Vetrajo per tutti i cristalli, vetri "	68. 48
15	Pittore e Verniciatore "	101. 50
14	Nota pei materiali e sabbia pel Casino ed adjacenze "	12. 26
	Idem dei materiali e sabbia per la Barchessa "	427. 00
15	Nota per la concia dei battelli "	445. 60
16	Nota del Verniciatore pei rastelli grandi e piccoli "	169. 50
17	Mobili tappezzati e rimessi come prima "	1478. 54
18	Lista dei Giornalieri che hanno lavorato in Bosco per rimettere li stradoni, le siepi e fare i tagli delle piante pregiudicate dal fuoco "	3771. 40
19	Trasporti di legne diverse per rifare le siepi ecc. "	260. 10
20	Spesa sostenuta dal Capo-Caccia per la vettura a Brescello "	82. 31
21	Importo del legname derubato e dell'occorso per rimettere i guasti fatti "	11388. 80
22	Cristalli e serrature spediti da Modena "	96. 39
23	Sementi e fiorume per rimettere erbosi li stradoni del Bosco "	1500. 00
24	Valore di una campana di bronzo rubata e per dimenticanza non denunziata. "	115. 00

Totale dei danni. L. 22280. 79

Senza calcolare la perdita del selvaggiume, il frutto perduto in fieno del corrente anno delli stradoni, ed i danni cagionati dal fuoco alle piante che si sono dovute recidere.

Ora si aggiungono i furti, il danno particolare del Capo-Caccia come all'unita nota N. 24 " 424. 17

Non compresi i danni arrecati ai Guardiani presi in nota dal comandante la forza dei R. Dragoni.

Sommano L. 22704. 96

Visto PARISI.

Firm. ALESSANDRO HURTEL.

ALLEGATO 6.

N. 31.

Bosco Saliceta di Campo Santo, li 21 maggio 1849.

Illustrissimo Signore.

Prevengo alla S. V. Illustrissima che oggi pervenutami una Campana piccola, circa di pesi sei, per rimpiazzare altra piccola derubata dal Casino del Bosco.

Siccome che la sopra detta Campana è stata ordinata sotto il Governo Rivoluzionario senza essere pagata al fonditore della medesima, importa la somma di italiane abusive lire duecentosessantatrè centesimi sessanta, dico italiane L. 263. 60, completata.

La Campana vecchia, che trovavasi al Casino, è stata valutata dal signor Ingegnere Parisi in italiane simili duecento, dico ital. L. 200, quindi ritengo di giustizia che la somma di ital. L. 63. 60, per importare più valutazione, si deve mettere ai conti della Amministrazione, sempre spettando il di lei riscontro in proposito.

Colgo questo opportuno incontro per ratificare a V. S. Illustrissima i sensi della mia più profonda stima, mentre ho l'onore di protestarmi

Di V. S. Illustrissima

Devotissimo Servo,

Il Capo Caccia A. HURTH.

(FUORI)

N. 31. — *All' Illustrissimo Signore il
Sig. Consultore Direttore della Casa
Reale in Modena.*

D' Ufficio).

N. 204. Prot. Generale del Regio Economato.

ALLEGATO 7.

*Il Fattore della R. Tenuta Bosco, all' Illustrissimo
signor Vice-gerente di Bomporto.*

Dal signor Agente Comunale di Solara questo di Lei Ufficio avrà già ricevuto il rapporto del furto

avvenuto ai granaj del riso della R. Risaja nei *Prati Livelli*, nella notte e giorni 26 e 27 prossimo scorso marzo: sebbene però in allora non potevasi precisare la quantità del riso derubato, nè degli altri capi seco rapiti. In oggi che si è presumibilmente terminato di raccogliere quelle partite di riso, parte restituito e parte trovato sui campi, mi faccio un dovere d'inoltrare a questo di Lei Ufficio la Nota segnata in calce alla presente, tanto del risone effettivamente mancato a tutt'oggi, quanto degli altri capi unitamente ad esso derubati nella medesima circostanza; e prego la S. V. Illustrissima di ordinare al più presto possibile una visita d'Ufficio ai predetti granari, per verificare le rotture, onde io possa procedere al risarcimento degli usci, chiavature e muri dei granari stessi.

(Seguita la Nota degli oggetti derubati)

1.^o *Oggetti di proprietà Sovrana.*

Risone sacca 438	ital. L. 8760. —
Una Stadera nuova con gambero, e ferri del telajo ad uso della pesa del riso	" 69. —
Un Palo di ferro	" 11. —
Un Parolo di rame della tenuta di un mastello	" 23. —
Una Ringhiera di finestra di ferro	" 4. —
250 Sacchi di tela greggia, parte nuovi e parte usati	" 325. —
80 Stuoje, queste nuove per uso di coprire il riso nell'aja	" 80. —
36 Libbre di Olio di vinaccioli	" 15. —
100 Pesi circa di Fieno maggengo	" 58. —
4 Pesi di tanta Corda nuova di diverse grossezze	" 28. —
Un braccio di Grò di seta bianca alto 2 braccia	" 5. —
Diverse Pale e palotti da grano	" 12. —

Somma di valore derubato R. Azienda, ital. L. 9390. —

2. *Oggetti di proprietà del risaro Baraldi Francesco.*

Una Fodera da canapè di un pagliariccio di canepa L. 5. —	
Due Piumini colla fodera di cotone	" 3. —
Un Presciutto di animale suino	" 10. —
Sei Salami	" 7. —
Una Coppa	" 2. —
Un peso e mezzo di Farina formento	" 3. 45
	~~~~~ 30. 45

Somma da riportarsi, ital. L. 9420. 45



3.^o *Oggetti di proprietà del fattore Ganzerla Francesco.*

Due Lenzuoli da letto di canepa e due fodrette	L. 16. —
Tovaglioli di levantina di canepa . . . . .	" 2. —
Quindici braccia di Quadriglia di canepa colore bianco e turchino e ruggine . . . . .	" 10. —
Sei Forchette e cinque coltelli da tavola coperti di argento e manico d'osso. . . . .	" 11. —
Un Salame ed una libbra di Lardo . . . . .	" 2. —
N. 70 Bottiglie da vino, parte di vetro e parte di cristallo. . . . .	" 23. —
Una Rete da pesci grande a forma di . . . . . di ra- gione del signor Carlo Facchini della Motta che imprestò al signor Ganzerla . . . . .	" 103. 61
Un Candeliere d'ottone . . . . .	" 1. 50
Somma il valore derubato al Fattore . . . . .	" 169. 11

Valore complessivo derubato, ital. L. 9589. 56

---

La maggior parte dei retroscritti capi derubati al fattore Ganzerla giacevano in una scrivania esistente in una camera della Casetta contigua ai granaj suddetti, il di cui cassetto superiore venne rotto forzatamente il giorno 25 marzo, giacchè la chiave l'aveva ritirata presso di sè il sottoscritto.

## ALLEGATO 7.

N. 22.

*Il Controllore Computista della Real Tenuta Bosco all'Illustrissimo sig. Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.*

Fatto gli opportuni rilievi dei danni avuti dai depredatori del Riso od altri oggetti, in circostanza delle tristissime passate vicende del 26 e 27 marzo prossimo passato, mi faccio un dovere di trascrivere in base alla presente la distinta degli oggetti derubati, di cui ne fu già fatta regolare denunzia alla Vicegerenza di Bompoto, nonchè il dettaglio delle spese occorse nella predetta circostanza per riparare ai danni cagionati dai depredatori stessi.



(Qui segue la distinta degli oggetti derubati)

1.° *Oggetti di proprietà Sovrana.*

438 Sacca e 10 quarte di Risone ad ital. L. 20 il sacco, ital. L.	8772. 50
Un Palo di ferro . . . . .	" 11. —
Una Stadera nuova con gambaro e ferri del telajo della pesa del riso . . . . .	" 69. —
Un Parolo di rame della tenuta di un mastello . . . . .	" 23. —
Una Ringhiera di ferro da finestra . . . . .	" 4. —
250 Sacchi di tela greggia, parte nuovi ed usati . . . . .	" 325. —
80 Stuoje quasi nuove ad uso di coprire il riso nell' aja. . . . .	" 80. —
36 Libbre d'Olio da lume esistente nella casella . . . . .	" 15. —
100 Pesi di fieno nelle teggie della Risaja . . . . .	" 58. —
4 Pesi di tanta corda nuova di diversa grossezza . . . . .	" 28. —
Diverse Pale o palotti da grano d'un valore circa . . . . .	" 12. —
Un braccio circa di Grò di seta bianco, alto braccia 2 . . . . .	" 5. —
Un Sacco 12/4 e 1/2 di ravizzi . . . . .	" 41. 40
Un Ferro da ruota da smolare e ferri da taglio . . . . .	" 3. —
Due Pesi di corda grossa da carro. . . . .	" 16. —

Totale valore derubato di proprietà Sovrana, ital. L. 9462. 90

2.° *Oggetti derubati di proprietà del risajo  
Baraldi Francesco.*

Una Fodera da canapè di un pagliariccio, ital. L.	5. —
Due Piumini colla fodera di cotone . . . . .	" 3. —
Un Presciutto di animale . . . . .	" 10. —
Sei Salami id. . . . .	" 7. —
Una Coppa id. . . . .	" 2. —
Un Peso 1/2 di farina di frumento . . . . .	" 3. 45
Un Martello di ferro . . . . .	" 2. —

Valore derubato al risajo Baraldi . . . . . 32. 45

3.° *Oggetti derubati al fattore Ganzerli.*

2 Lenzuoli da letto di canapa e due fodrette, it. L.	16. —
2 Tovaglioli d'alevantina . . . . .	" 2. —
15 Braccia di Quadriglia di canepa bianca e turchina e ruggine per uso di fodera da letto. . . . .	" 10. —
6 Forchette e 5 Coltelli da tavola colle co- perte d'argento e manico d'osso . . . . .	" 11. —
1 Salame ed una libbra di lardo . . . . .	" 2. —
70 Bottiglie di vino, parte di cristallo e parte di vetro, piene in maggior numero queste di vino bianco ed aceto. . . . .	" 23. —

ital. L. 64. —

Somma da riportarsi, ital. L. 9495. 35



Somma riportata, ital. L. 9495. 35

Riporto, ital. L. 64. —

Una Rete da pesce grande, di ragione del signor  
 Facchini Carlo della Motta, avendola prestata  
 al fattore Ganzerli per pescare nelle pesche  
 della Risaja, valutata zecchini 9 . . . ital. L. 103. 61  
 Un Candeliere d'ottone . . . . . " 1. 50

Totale derubato al suddetto . . . . . " 169. 11

4.^o *Oggetti di proprietà del Majni Domenico,  
 Caporale dei giornalieri.*

Una camicia di canepa da uomo . . . . . " 3. —

5.^o *Oggetti di proprietà del maestro muratore Quirino  
 Tomasini di San Felice, giacente nei locali della Ri-  
 saja, in circostanza che il medesimo trovavasi a  
 lavorare alla Risaja.*

2 Martelli da muratore . . . . . ital. L. 7. —  
 2 Martelline dette . . . . . " 4. 60  
 2 Cazzuole da muratore . . . . . " 3. —  
 1 Palotto . . . . . " —. 50  
 1 Un pennello da acqua . . . . . " —. 40  
 2 Scarpe usate da uomo . . . . . " 1. 50

Totale derubato a Tomasini . . . . . " 17. —

Valore complessivo derubato. . . . . ital. L. 9684. 46

*Séguita la spesa occorsa per titoli diversi nella  
 medesima circostanza.*

1.^o Per 16 opere a pagamento ad insaccare e pe-  
 sare il riso ed altri grani tradotti ai granaj  
 di San Felice . . . . . ital. L. 11. 20  
 2.^o Per 18 opere da accreditare ai coloni della  
 tenuta pel medesimo lavoro . . . . . " 33. 60  
 3.^o Per spese di cibaria al signor Paolo Cavic-  
 chioni di San Felice, in circostanza che venne  
 alla Risaja qual delegato a ricevere e mi-  
 surare il predetto riso rimesso in granajo  
 dopo il furto, e raccogliere le altre partite  
 di riso restituito dopo il furto stesso. . . . . " 5. 48  
 4.^o Per 206 opere personali prestate dai co-  
 loni della Risaja in servizio di pattuglia,  
 armati a difesa della Sovrana proprietà, per  
 raccogliere il riso disperso per le campa-  
 gne e nelle case del circondario . . . . . " 309. —

ital. L. 359. 28

Somma da riportarsi, ital. L. 9684. 46



Somma riportata, ital. L. 9684. 46

Riporto, ital. L. 359. 28

- 5.^o Per condotta di riso levato da San Pietro e ritornato al granajo della detta Risaja, al boaro Garuti . . . . . " 2. 82
- 6.^o Per condotta di altro riso levato da San Michele e ritornato in granajo col mezzo del boaro Baraldini . . . . . " 3. 04
- 7.^o Per due libbre di candele per la notte, stante la Civica ai granaj della Risaja . . . . . " —. 96
- 8.^o Per due pacchi di polvere e due libbre di pallini data ai contadini di guardia . . . . . " 2. 54
- 9.^o Per vino da famiglia esaurito nella predetta circostanza nel modo che segue:
- a) Somministrato alla Civica di San Felice nel tempo che stette acquartierata al Casino del Capo-Caccia, ed al quartiere del Guardaboseo Paltrinieri . . . . . Q. i 5 1/2
- b) Somministrato al Capo-Caccia Hurth, per uso dei Dragoni dopo che la Civica fu dimessa . . . . . " 7. —
- c) Esaurito in circostanza della depredazione del riso nelle cantine della Risaja . . . . . " 5. —
- d) Bevuto dalla Civica di Finale di Campo Santo e dai coloni che, armati, stettero di guardia nei locali della Risaja . . . . . " 13. —
- Sommano Q. i 30 1/2 * 152. 50
- 10.^o Per 125 fasci di bosco di ragione del risarolo Baraldi Francesco, bruciati dalla Civica nella Risaja . . . . . " 12. 50
- 11.^o Per 100 pesi di paglia di riso levato dalla possessione Franciosi per uso della Civica e Dragoni al Casino del Capo-Caccia Hurth . . . . . " 10. —
- 12.^o Per 4 carra di legna grossa e fasci dal magazzino della Risaja, abbruciati nella medesima circostanza, prima dai depredatori, poscia dalla Civica e Contadini che stettero di guardia ai locali della Risaja . . . . . " 120. —
- 13.^o Per 3000 fascetti di sanguinella vecchi, parte derubati, e parte abbruciati dalla Civica nel tempo che stette appostata al granajo Tensini . . . . . " 150 —
- 14.^o Per opere da Maestro muratore e da Manuali ad accomodare roture ai granaj della Risaja . . . . . " 5. 40
- 15.^o Per gesso e calce per acconciare le predette roture . . . . . " 3. —

Totale spesa per la predetta . . . . . " 822. 04

Somma il danno complessivo avuto in causa

della depredazione suddetta . . . . . ital. L. 10506. 50



Le retroscritte partite, tanto derubate quanto di spessa riferibile a Cassa, verranno a suo tempo registrate in Giornale, e poscia in Mastro nelle rispettive sue sedi a scarico dei Magazzeni e della Cassa stessa.

Con massimo ossequio e profondo rispetto, ho l'onore di confermarmi

Villafranca, 8 maggio 1849.

*Il Controllore Computista,*  
ANTONIO BELLODI.

—  
ALLEGATO 9.

*Il Controllore Computista della R. Tenuta Bosco,  
all' Illustrissimo signor Consultore Direttore dell'Economato della R. Casa.*

Ieri l'Illustrissimo signor Giudice della Commissione Militare, in concorso di altri membri della Commissione stessa e dell'Economo signor Ingegnere Parisi, vennero alle fabbriche della R. Risaja per fare quei rilievi necessarj alla loro missione, e ricercato sulla quantità del riso ed altri oggetti derubati nelle passate vicende, io gli resi ostensibile l'originale dell'antecedente mio rapporto N. 22 delli 8 corrente diretto a questo di Lui Ufficio; e sebbene restasse contento il Giudice stesso di conoscere da sè, quanto dapprima ignorava, mostrò altresì un desiderio di avere un dettaglio più che possibile preciso della quantità del riso rimasto effettivamente in granajo all'atto che dalla Civica ne fu sospesa la depredazione, per conoscere così quale e quanta fu la quantità che i derubatori avevano sottratto dal granajo, sebbene per sopravvenienza della Civica medesima dovettero lasciare a piedi del magazzino, per le strade e per i campi a poca distanza dal granajo. Alle brame del sullodato signor Giudice promisi di corrispondere, inoltrando per regolarità a questo di Lei Ufficio il chiesto dettaglio, onde a suo tempo la S. V. Illustrissima possa trascriverlo alla Commissione medesima.



In base quindi della presente, ne segue gli opportuni calcoli, premettendo che per quanto la quantità rimasta in granajo all'atto della sospensione della rapina, e dell'altra quantità trovata a piedi del Magazzeno, per le strade e fra campi, che fu nel momento aggregata a quella rimasta in granajo senza procedere alla verifica di misura, non è calcolata che in via di approssimazione; per il restante poi i dati sono giusti e precisi, perchè basati sopra estremi verificati colla misurazione alla continua presenza del Delegato, signor Paolo Cavicchioni di San Felice.

(Qui segue il dettaglio suddetto)

La rimanenza del riso alla fine del 1848 esistente nei due granaj della Risaja, come risulta nel relativo bilancio a quell'epoca inoltrato a questo di Lei Ufficio, ascendeva a sacca . . . . . N. 1226

Nel 23 febbrajo prossimo passato ne fu somministrato al Fornitore Militare sacca . . . . . N. 90

Nel 22 marzo ne fu consegnato al signor Toschi, a diminuzione delli 200 sacchi al medesimo venduti . . . . . " 145 " 235

Restarono così in granajo nel 22 marzo [sacchi . . . . . N. 991

Nel 26 marzo poi, verso la sera, incominciò la depredazione del riso e fu sospesa al mezzogiorno circa del 27 successivo per opera della Civica di San Felice e dei Guardaboschi.

Allora, calcolata in via approssimativa, la quantità di riso rimasto in granajo, a giudizio anche dei Baraldi Francesco risaro, Majni Domenico, Ganzerla Francesco fattore e Malavesi Francesco di Camerana, si faceva ascendere circa a sacca . . . . . " 250

Per cui la quantità derubata e sortita ammonta a sacca N. 741

Occupatosi poi la Civica e 20 Contadini armati di questa Real Tenuta, colà spediti, ad unire e portare nei granaj le diverse partite di riso rimaste per le strade, pei campi, per le case in vicinanza del Magazzeno, ed a piedi del Magazzeno stesso, dopo la disfatta dei depredatori, riuscirono di raccoglierne tanto, che, unito alle 250 sacca circa, rimasti in granajo e misurato tutto insieme cumulativamente alla presenza del signor Delegato Cavicchioni Paolo, se ne formò un monte preciso di . . . . . " 355 8/16

Questa quantità per maggior sicurezza fu tradotta immediatamente colle Boarie della Real Tenuta nel

Somma da riportarsi, N. 1096. 8/16



Somma riportata, N. 1096. 8/16

granajo della *Rocca* di San Felice, il di cui custode ne era il signor Ghidoni. Successivamente poi la Comunità di San Felice, per mezzo sempre del Delegato signor Cavicchioni, depositò nel predetto granajo le diverse partite di riso della sua Civica, che fattone regolare misura ascendette a sacca . . . 160. 10/16

Sommano sacca N. 516. 2/16

Intanto i Contadini armati appostati ai locali della Risaja, proseguivano a pattugliare di giorno e di notte ed a perlustrare in diverse case del Circondario, di rinvenire diverse partite che fatte tradurre nel granajo della Risaja e misurato con precisione nel 13 aprile alla presenza del suddetto Cavicchioni, furono riscontrate ascendere a. . . 29. 4/16

Nel 20 aprile poi la Comunità di San Felice col mezzo del Cavicchioni, nè fece depositare nel suddetto granajo della *Rocca* altri precisi sacchi . . . 7. —

Se ne formò così un monte complessivo di sacchi . N. 552. 6/16  
Che detratti dalla quantità esistente in granajo prima delle passate vicende, che era come sopra . . . 991. —

Si verifica la quantità di risa derubato in granajo. N. 438. 10/16

In ordine poi agli altri oggetti derubati nei locali della Risaja nella predetta circostanza, confermo tutto quanto trovasi indicato nel predetto antecedente mio foglio N. 22.

Tanto a sfogo di mio dovere, e nel mentre ho l'onore di confermarmi con distinta stima e profondo rispetto

Villafranca, 10 maggio 1849.

*Il Controllore Computista,*  
**ANTONIO BELLODI.**

—  
ALLEGATO 10.

*A. S. E. il signor Consultore di Stato Conte Giacobazzi, Ministro dell'Interno in Modena.*

3 settembre 1849.

Fino dal 14 maggio scorso feci constare alla Commissione Militare, incaricata dalla procedura contro gli invasori delle Sovrane proprietà, che i danni arre-



cati al R. Bosco della Saliceta, ed annessovi tenuta nella seconda metà di marzo scorso, senza poter allora valutare la perdita del selvaggiume, ascendevano, all'ingente somma di ital. L. 32,450, 73. In séguito chiamato il Capo-Caccia alla Commissione, potè fornire estremi approssimativi riguardo anche a questa interessante parte di danno, e così pure accennare il costo d'ogni capo isolato di daino, cervo capriolo, fagiano ecc.

La suesposta somma veniva con ricapiti comprovata e classificata come segue:

Senza il selvaggiume, come si disse, riguardo al Bosco, per rimettere in pristino il Casino, il mobiliare annesso, le siepi e pel valore di legna derubata, di stanga impiegata per rimettere le siepi e per altri titoli . . .	L. 22, 165. 79
E rispetto alla tenuta per importo di sacca	
438 q. 10, risone derubato dai granaj . . .	L. 8772. 50
Effetti diversi derubati . . .	" 690. 40
Spese occasionate per misure di necessaria difesa e per altri titoli . . .	822. 04
	10,284. 94

Eccettuato il valore del selvatico apparente dal processo L. 32,450, 73

Nel corrispondere in tal guisa alla domanda scattante dall'ossequiato Dispaccio di V. E. in data 25 agosto scorso, N. 8166, ho l'onore di confermarle i sentimenti della mia distinta stima e considerazione.

#### ALLEGATO II.

*All' Eccellentissimo signor Dottor Annibale Vandelli.  
Procuratore dei Beni Allodiali di S. A. R.*

Modena, 24 dicembre 1849.

Mi affretto a comunicarle copia del venerato Sovrano Chiragrafo, in data jeri, con cui nel deferirsi al conosciuto di lei zelo la liquidazione ed assicurazione dei crediti della R. Casa, in causa rifazione dei danni causati al R. Bosco, ed ai granaj della Tenuta, dai facinorosi che nello scorso marzo procedettero, ivi a devastazioni e furti, sono ben an-



che segnate opportune norme per agire in ogni evento contro il Comune.

Già constar deve dagli Atti processuali presso la Commissione residente in Cittadella, la quale ha ormai ultimata la procedura colla condanna dei colpevoli, della verificaione della denuncia che in origine venne data da questa Direzione; e riguardo al danno, allora non contemplato, derivante dall'uccisione del selvatico il Capo-Caccia, nelle frequenti sue chiamate alla Commissione, ha in massima indicato il prezzo d'ogni capo di daino, cervo, capriolo, fagghiano ecc., tal che, risultando dai processi la colpeabilità dei diversi condannati, e forse dalle raccolte prove, il numero e la qualità dei capi uccisi ed involati, riescirà alla di lei sagacità, per quanto anche concerne la multa per caccia illecita, di formare nuovo titolo di credito alla R. Azienda e realizzarlo.

Le unisco intanto desunta degli Atti una memoria relativa agli estremi già denunciati e portante in complesso, senza calcolare il selvatico, la somma di italiane L. 33,372, 69 che, senza eccezione vuole essere o in un modo, o nell'altro realizzata, e frattanto le ripeto i sentimenti della mia distinta stima e considerazione.

---

ALLEGATO 12.

*Alla Commissione Militare  
residente nella cittadella di Modena.*

14 maggio 1849.

Mentre codesta Commissione incaricata di procedere contro i dilapidatori della Caccia riservata del Real Bosco della Saliceta e de' granaj della tenuta, i primi in Amministrazione del Capo-Caccia Alessandro Hurth, e gli ultimi a cura e responsabilità del fattore Francesco Ganzerla, prosegue alacramente i suoi lavori, dovendo, a base delle proprie operazioni, conoscere dei danni che i vandalici atti



commissi cagionarono agli interessi della Real Casa ed ai terzi, mi affretto di accompagnarle sotto la lettera

A. Elenco e recapiti riconosciuti e vidimati dal signor Consigliere Parisi ad appoggio, comprovanti, che (senza parlare del selvaggiume, di prodotto in fieno perduto, di piante perite ecc.) per rimettere in pristino il Casino, le siepi del Bosco, e conseguire l'indenizzo dei combustibili derubati e degli impiegati nelle riparazioni, si calcolano occorrenti Italiane . . . . . L. 22,165. 79

B. Relazioni del Controllore della Real tenuta di San Felice in data 8 e 10 corrente N. 22 e 23, dalle quali risultano i danni avvenuti ai granaj classificati come segue:

Importo di sacca 438 e quarte 10 Risone derubato giusta dettaglio . . . . .	L. 8772. 50
Effetti diversi parimenti derubati . . . . .	" 690. 40
Spese occasionate per misure di necessaria difesa e per altri titoli . . . . .	" 822. 04
	<u>" 10,284. 94</u>

Totale danni alla Regal Amministrazione . . . . . L. 32,450. 73

In quanto poi ai danni privati, l'Allegato A dimostra dovuto al Capo-Caccia l'indenizzo di . . . . . " 424. 17

E dall'Allegato B. N. 22 risultano dovute al risarolo Baraldi . . . . .	L. 32. 45
Fattore generale . . . . .	" 169. 11
Guardaboschi Maini . . . . .	" 3. —
Mastro muratore Tomasini . . . . .	" 17. —
	<u>" 221. 56</u>

Totale danni privati . . . . . L. 645. 73

Pronto a fornire e provocare successivamente schiarimenti, ove occorra, onde nulla lasciar desiderare a codesta Commissione pel buon esito della mandatale procedura, mi è onorevole confermarle i sentimenti della mia distinta stima e considerazione.

C. F. G.

—  
ALLEGATO 13.

*Al signor Alessandro Hurth, Capo-Caccia  
nel Real Bosco della Saliceta in San Felice.*

22 maggio 1849,

Premesso che alla Denuncia di già spedita alla



Commissione Militare dei danni patiti nel Bosco, vado a far aggiungere il valore della Campana rubata nell'annunciatami somma di italiane L. 200; serve la presente per autorizzarla a porre nei conti tutta la spesa di L. 263. 60 per la nuova Campana che va ad erigersi in codesto Casino, non risultando dai conti Delfini che siansi dati acconti al fonditore pel lavoro che gli venne dal medesimo commesso.

E così riscontrata la sua di jeri N. 31, ho il piacere di confermarle la mia stima.

C. F. G.

ALLEGATO 14.

Altezza Reale.

Sulla scorta di una Tabella portante il dettaglio di rispettiva imputabilità di ciascun condannato a rifazione danni alla Caccia del R. Bosco Saliceta di Sovrana proprietà di V. A. R., Tabella rilasciata dalla Commissione Militare al Ministero dell'Interno, e da questo all'Economato di questa Reale Casa, venne redatto apposito calcolo d'applicazione delle somme da ciascuno dei condannati stessi dovute, e se ne imprendevasi già la relativa esazione.

Fu allora che alcuni dei condannati, riconoscendosi ultroneamente tassati, ebbero ricorso al Ministero dell'Interno per opportuna minorazione; tali ricorsi venivano dal Ministero dell'Interno rimessi all'Economato della R. Casa, e da questo al sottoscritto per le opportune verifiche; verifiche che non potevano altrimenti effettuarsi che col compendio dell'accennata Tabella colle Autografe Sentenze della Commissione stessa pronunciate.

Alla prima ispezione pertanto delle sentenze stesse fu facile al sottoscritto il riconoscere che l'accennata Tabella differiva notabilmente, e quasi in tutto, dal portato dalle singole sentenze, perlocchè sulla verifica anche avutasi dalla Militare Commissione



stessa, che la detta Tabella, quantunque da essa Commissione, presentata poteva essere erronea, perchè redatta dal Cancelliere sulle preventive imputazioni dei prevenuti e non sulle sentenze, come avrebbe dovuto farsi, ritenne il sottoscritto indispensabile la redazione di una nuova Tabella o specchio dei condannati e capi di ciascuna condanna, in piena analogia delle sentenze stesse.

Redattasi questa pertanto in uno al relativo calcolo di rispettiva applicazione di ciascuna somma di danno, ad opera accurata del signor Francesco Neviani, esperto ragioniere presso l'Economato di questa R. Casa, e pel confronto di ciascuna sentenza dal sottoscritto personalmente effettuato, egli è che tale specchio e calcolo attualmente dal sottoscritto si umilia ai piedi della R. A. V. qual regolatore delle somme tassabili a ciascuno dei condannati ai danni del Real Bosco Saliceta.

Come però si fa dovere il sottoscritto di accertare la S. A. V., che il presente calcolo si è redatto in piena consonanza colle relative sentenze nelle partite certe e dalle sentenze stesse precisate, così si fa carico del pari di far conoscere che nel ridurre a quantità le partite dalle sentenze stesse non individuate nè specializzate, si è tenuta la massima di applicare il *minimum* di ciascuna specie di selvaggiume danneggiato; come per esempio: — Taluno emerge imputato o condannato d'aver cacciato e preso selvaggiume nel R. Bosco, ma non risulta specializzata la quantità, nè individuata la specie: gli si è nel presente calcolo applicato, siccome *minimum*, il valore di due capi di ciascuna specie di selvaggiume che istruiva il R. Bosco.

Questa massima si ritenne la più equa, sì perchè chi avea confessato il delitto in genere, ma avea voluto tacerne la specie e quantità, non deve sentir profitto dalla sua contumacia a differenza dei pienamente confessi, sì perchè nel plurale il numero dei due è effettivamente il minimo.

Si umilia pertanto il tutto alla R. A. V. per quelle



determinazioni, che alla stessa R. A. V. piacerà di adottare.

Modena, 31 ottobre 1850.

*Firm.* A. VANDELLI.

« Dovendo noi ritenere che l'ultimo conto è il più giusto, si ordina la retrodazione a chi diede di più del di più pagato e l'esazione del meno pagato da altri, la giustizia andando avanti alle convenienze. »

5 novembre 1850.

*Firm.* FRANCESCO.



## ELENCO DEI CONDANNATI DALL'APPOSITA COMMISSIONE ALL'EMENDAZIONE

Numero progressivo	N. che ha il Cond. nell'El. Gener. della Comiss.	COGNOME E NOME del Condannato	Comune a cui appartiene	Sezione	Numero totale d'ogni		Condizione del Condannato	
					Se- zione	Co- mune		
1	73	Benassi Marco . . .	Modena	Bomporto	5	9	Non possid.	
2	118	Ferrari Giacinto (morto)	idem.	idem.			Possidente	
3	119	Benassi Leandro . . .	idem.	idem.			idem.	
4	120	Setti Fedele . . .	idem.	idem.			idem.	
5	145	Franchini Agostino . .	idem.	idem.			Miserabile	
6	132	Alessandrini Aristodemo	idem.	Solara	4		idem.	
7	133	Tancredi Carrara . . .	idem.	idem.			idem.	
8	134	Faglioni Pietro . . .	idem.	idem.			Possidente	
9	146	Testi Gaetano . . .	idem.	idem.			idem.	
10	65	Tosatti Leopoldo . . .	Mirandola	Villafran.	1	4	idem.	
11	66	Malagoli Pietro . . .	idem.	Camurana	4		Non possid.	
12	67	Malagoli Francesco . .	idem.	idem.			idem.	
13	68	Casari Luigi . . .	idem.	idem.			idem.	
14	130	Casari Domenico . . .	idem.	idem.	3		Possidente	
15	94	Ceretti Giovanni . . .	idem.	Medolla			Miserabile	
16	106	Ceretti Giuseppe . . .	idem.	idem.			Non possid.	
17	129	Malagoli Sante . . .	idem.	idem.	3		Possidente	
18	103	Molinari Giuseppe . . .	idem.	Mirandola			idem.	
19	104	Molinari Paolo . . .	idem.	idem.	3		idem.	
20	116	Ferrari Giacinto . . .	idem.	Disvestro			2	Miserabile
21	117	Ferrari Ciro . . .	idem.	idem.				idem.
22	135	Pivetti Francesco . . .	idem.	S. Giacomo	24		idem.	
23	113	Zucchi Modesto . . .	idem.	Cavezzo			idem.	
24	114	Bettilani Luigi . . .	idem.	idem.			idem.	
25	115	Panzani Pietro . . .	idem.	idem.	11		idem.	
26	127	Zucchi Angelo . . .	idem.	idem.			idem.	
27	128	Covioli Filippo . . .	idem.	Cavezzo			idem.	
28	137	Gabrini Giuseppe . . .	idem.	idem.			idem.	
29	138	Gandolfi Giuseppe . . .	idem.	idem.			idem.	
30	149	Panzani Florindo . . .	idem.	idem.			idem.	
31	150	Sellari Giuseppe . . .	idem.	idem.			idem.	
32	151	Bennati Giuseppe . . .	idem.	idem.			idem.	
33	152	Bennati Luigi . . .	idem.	idem.			idem.	
34	102	Golinelli Alfonso . . .	Finale	Mass. Fin.	1	1	Possidente	



## ANNI ARRECATI ALLE REALI SOSTANZE IN SAN FELICE NEL MARZO 1849.

Qualità del delitto.	Entità del Titolo per cui è stato condannato	OSSERVAZIONI
ac. al R. Bosco Saliceto	1 cervo, 1 capriolo, 4 lepri e 2 fagiani.	per L. 106. 56
idem.	2 lepri ed 1 daino.	
idem.	1 cervo e 6 lepri.	
idem.	1 cervo, 6 lepri e 5 fagiani.	
idem.	1 daino e 2 lepri.	
idem.	8 lepri ed alquanti fagiani.	
idem.	1 capriolo, 6 lepri e 2 fagiani.	
idem.	24 lepri, 1 camoscio e 15 fagiani.	
idem.	Non è precisata la quantità.	
idem.	1 capriolo, e 2 daini.	
idem.	1 daino, 1 capriolo ed 1 cervo.	
idem.	1 capriolo e 2 daini.	
idem.	2 daini e 2 lepri.	
idem.	2 daini e 20 lepri circa.	
urto legna al R. B. Salic.	Mezzo carro di stanga.	
caccia nel Bosco suddetto	20 lepri e 3 caprioli.	
idem.	24 lepri e 2 daini.	
idem.	Non è precisata nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	idem.	
idem.	1 cervo, 1 capriolo e 2 fagiani.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	3 lepri, 1 daino ed 1 fagiano.	
idem.	3 daini, 5 lepri e 6 fagiani.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	1 fagiano.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
predazione al casino el Capo-Caccia	4 sacca risone e ferri del valore di italiane L. 46 70	
al R. Bosco Saliceta	4 lepri.	
idem.	2 daini.	
predazione al casino el Capo-Caccia	Complice nel furto di varj oggetti indeterminati . . . . .	per L. 145 e L. 196
idem.	idem.	
idem.	idem.	
idem.	idem.	
al R. Bosco Saliceta	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	



Numero progressivo	N. che ha il Cond. nell'El. Gener. della Comiss.	COGNOME e NOME del Condannato	Comune a cui appartiene	Sezione	Numero totale d'ogni		Condizione del Condannato
					Se- zione	Co- mune	
35	147	Ascari Luigi . . . . .	Finale	Mass. Fin.	2	2	Possidente
36	95	Bizzari Carlo . . . . .	Nonantola	Nonantola	1	2	idem.
37	139	Bisi Giuseppe . . . . .	idem.	Staffione	1		Miserabile
38	69	Casari Ermenegildo . . . . .	S. Felice	S. Felice	15		Non poss.
39	70	Bergamini Paolo . . . . .	idem.	idem.			Possidente
40	71	Ferraresi Pietro . . . . .	idem.	idem.			Non poss.
41	72	Franchini Giuseppe . . . . .	idem.	idem.			idem.
42	74	Malavasi Pietro . . . . .	idem.	idem.			Possidente
43	75	Costagiani Luigi . . . . .	idem.	idem.			idem.
44	76	Bozzoli Cesare . . . . .	idem.	idem.			idem.
45	107	Campi Gaspare . . . . .	idem.	idem.			idem.
46	108	Puviani Geminiano . . . . .	idem.	idem.			idem.
47	109	Pezzini Antonio . . . . .	idem.	idem.			idem.
48	110	Veronesi Luigi . . . . .	idem.	idem.			idem.
49	111	Paltrinieri Ferrante . . . . .	idem.	idem.			Non poss.
50	112	Silvestri Giovanni . . . . .	idem.	idem.			Miserabile
51	121	Franciosi Alfonso . . . . .	idem.	idem.			Possidente
52	122	Veechi Costante . . . . .	idem.	idem.			idem.
53	96	Silvestri Angelo . . . . .	idem.	Campos.	29		Non poss.
54	101	Fregni Angelo . . . . .	idem.	idem.			Possidente
55	105	Garuti Domenico . . . . .	idem.	idem.			idem.
56	131	Saligi Luigi . . . . .	idem.	idem.			idem.
57	141	Paltrinieri Luigi . . . . .	idem.	idem.			idem.
58	142	Rovatti Cristoforo . . . . .	idem.	idem.	8		idem.
59	143	Salvatori Giacomo . . . . .	idem.	idem.			idem.
60	148	Vincenzi Celeste . . . . .	idem.	idem.			idem.
61	97	Costa Pietro . . . . .	idem.	Rivara			idem.
62	98	Fratti Giuseppe . . . . .	idem.	idem.			idem.
63	99	Dareggi Antonio . . . . .	idem.	idem.	5		Possidente
64	100	Cattabriga Giovanni . . . . .	idem.	idem.			idem.
65	144	Modena Antonio . . . . .	idem.	idem.	1		idem.
66	140	Barbieri Giuseppe . . . . .	idem.	Staggia			Miserabile



Qualità del delitto	Entità del Titolo per cui è stato condannato	OSSERVAZIONI
Cac. al R. Bosco Saliceta	Non è precisata la quantità.	
idem.	30 lepri e 30 fagiani.	
idem.	Daini, cervi, fagiani in quantità non determinata.	
idem.	20 lepri e varj daini.	1 1
idem.	2 fagiani e varj lepri.	10 2
idem.	Fagiani e lepri in quant. non determin.	
idem.	Lepri, cervi e fagiani in quantità non determinata.	
idem.	Fagiani e lepri in quant. non determin.	per L. 47. 70
idem.	Lepri in quantità non determinata.	
idem.	1 lepre.	
idem.	Fagiani e lepri in quantità indeterminata.	" 37. 46
idem.	idem.	" 37. 46
idem.	idem.	" 37. 61
idem.	idem.	
idem.	idem.	" 43. 40
idem.	Daini e caprioli in numero non precisato.	
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	" 47. 70
idem.	idem.	
idem.	1 daino varj lepri ed un cigno.	
idem.	1 lepre ed un daino.	
idem.	Non è precisato nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	12 lepri e 4 fagiani.	" 47. 79
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	
idem.	Varj lepri.	
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	
Depredazione al casino del Capo-Caccia	Complice nel furto di 741 sacca risone a L. 20 e varj oggetti.	
Cac. al R. Bosco Saliceta	8 o 10 fra daini e cervi.	
idem.	idem.	
idem.	3 lepri.	
idem.	Non è precisato, nè il quantitativo nè il qualitativo.	
idem.	Due daini.	53 10
idem.	Non è precisata la quantità nè la qualità.	
idem.	idem.	61 11
idem.	idem.	63 12
idem.	idem.	64 13



ALLEGATO 16.

**ELENCO DEI CONDANNATI DALL'APPOSITA COMMISSIONE  
IN SAN FELICE, NEL MARZO 1849.**

pro- gres- sivo	Numero		COGNOME e NOME	Comune	Sezione	Condizione
	dell'E- leneo del Mi- nistero			a cui appartiene		del Condannate
1	1		Benassi Marco . . . . .	Modena	Bomporto	Non possid.
2	10		Tosatti Leopoldo . . . . .	Mirandola	Villafranca	Possidente
3	11		Malagoli Pietro . . . . .	idem.	Camurano	Non possid.
4	13		Casari Luigi . . . . .	idem.	idem.	idem.
5	42		Malavasi Pietro . . . . .	S. Felice	S. Felice	Possidente
6	40		Ferraresi Pietro . . . . .	idem.	idem.	Non possid.
7	39		Bergamini Paolo . . . . .	idem.	idem.	Possidente
8	41		Franchini Giuseppe . . . . .	idem.	idem.	Non possid.
9	36		Bizzarri Carlo . . . . .	Nonantola	Nonantola	Possidente
10	53		Silvestri Pietro . . . . .	S. Felice	Camposan.	Non possid.
11	61		Costa Pietro . . . . .	idem.	Rivara	Miserabile
12	63		Dareggi Antonio . . . . .	idem.	idem.	Possidente
13	54		Fregni Angelo . . . . .	idem.	Camposan.	idem.



**ALL'EMENDA DEI DANNI ARREGATI ALLE REALI SOSTANZE  
DESUNTO DALLE RELATIVE SENTENZE.**

Entità del titolo per cui è stato condannato se in solido, oppure in capo proprio	Data della Sentenza	Valore dei Capi derubati	
		Lire	Cent
2 cervi, 1 capriolo, 4 lepri, 2 fagiani . . . . .	1849, 28 agosto	90	56
1 capriolo, 2 daini, 20 lepri in compagnia delli seguenti: — 1 Malagoli Pietro, 2 Malagoli Francesco, 3 Casari Luigi, 4 Cesari Ermene- gildo; e tutti come dalla sentenza ecc. . . . .	idem.	158	80
5 Ceretti Giuseppe con sentenza . . . . .	idem. 10 sett.		
6 Malagoli Sante, 6 Casari Domenico, come ecc.	idem. 28 nov.		
1 lepre in capo proprio . . . . .	idem agosto	3	84
2 lepri in capo proprio. . . . .	idem.	7	68
5 lepri — e più gli si calcolano altre 2 lepri e 2 fagiani, siccome imputato di quantità in- determinata di caccia nelle dette specie nel giorno 22 marzo 1849 . . . . .	idem.	34	08
Per quantità indeterminata di lepri e fagiani nei giorni 23 e 25 marzo, cosicchè si calco- lano 2 per specie in ciascuno di detti giorni.	idem.	33	76
Come sopra. . . . .	idem.	33	76
1 capriolo . . . . .	idem.	36	—
Nel 24 marzo 1849 — 30 lepri, 20 fagiani, 3 caprioli, 4 daini, e nel successivo 25 — 61 le- pri, 16 fagiani ed 1 daino in solido con 1 Sil- vestri Angelo, 2 Costa Pietro, 3 Caretti Giu- seppe, 4 Fratti Giuseppe, il primo non possi- dente, e gli altri miserabili . . . . .	idem.	621	24
In capo proprio — nel 23 marzo 1 daino, fa- giani e lepri in quantità indeterminata, e eosì 2 per specie, e nel 26 1 cigno . . . . .	idem.	45	84
In capo proprio — lepri N. 2 . . . . .	idem.	7	68
Lepri 3 nel 23 marzo 1849 . . . . .	idem.	11	52
Lepri 1 . . . . .	idem.	3	84
Da riportarsi . L. 1088			60



Numero pro- gres- sivo	dell'E- lenco del Mi- nistero	COGNOME e NOME	Comune	Sezione	Condizione del Condannato
			a cui appartiene		
14	55	Garuti Domenico . . . . .	S. Felice	Camposan.	Possidente
15	18	Molinari Giuseppe . . . . .	Mirandola	Mirandola	idem.
16	19	Molinari Paolo . . . . .	idem.	idem.	idem.
17	64	Cattabriga Giovanni . . . . .	S. Felice	Rivara	idem.
18	51	Franciosi Alfonso . . . . .	idem.	S. Felice	idem.
19	45	Campi Gaspare . . . . .	idem.	idem.	idem.
20	46	Puviani Geminiano . . . . .	idem.	idem.	idem.
21	47	Pezzini Antonio . . . . .	idem.	idem.	idem.
22	48	Veronesi Luigi . . . . .	idem.	idem.	idem.
23	49	Paltrinieri Ferrante . . . . .	idem.	idem.	Non possid.
24	3	Benassi Leandro . . . . .	Modena	Bomporto	Possidente
25	4	Setti Fedele . . . . .	idem.	idem.	idem.
26	2	Ferrari Giacinto . . . . .	idem.	idem.	idem.
27	50	Silvestri Giovanni . . . . .	S. Felice	S. Felice	Miserabile
28	23	Zucchi Modesto . . . . .	Mirandola	Cavezzo	idem.
29	20	Ferrari Giacinto . . . . .	idem.	Disvetro	idem.
30	21	Ferrari Ciro . . . . .	idem.	idem.	idem.
31	26	Zucchi Angelo . . . . .	idem.	Cavezzo	idem.
32	27	Gavioli Filippo . . . . .	idem.	idem.	idem.
33	—	Paltrinieri Giuseppe . . . . .	S. Felice	Camposan.	idem.
34	6	Alessandrini Aristodemo . . . . .	Modena	Solara	Miserabile
35	22	Pivetti Francesco . . . . .	Mirandola	S. Giacomo	idem.
36	8	Taglioni Pietro . . . . .	Modena	Solara	Possidente



Entità del titolo per cui è stato condannato, se in solido, oppure in capo proprio	Data della Sentenza	Valore dei Capi derubati	
		Lire	Cent.
	Riporto . .	1088	60
Quantità indeterminata di lepri e fagiani; e così 2 per specie . . . . .	1849, 28 sett.	16	88
Qualità e quantità indeterminata, cosicchè si calcolano 2 lepri 2 fagiani, 2 caprioli, 2 dai- ni e 2 cervi in tutto . . . . .	1849, 48 sett.	194	88
Come sopra . . . . .	idem.	194	88
Una beccaccia . . . . .	idem.	2	—
Lepri 1 . . . . .	4 ottobre	3	84
{ Ciascuno per quantità indeterminata, per cui saranno in solido responsabili del cumulo che ne emerge dal calcolo di due animali per ogni specie, termine minimo dell'imputazio- ne ecc. . . . . }	idem.	794	40
{ 1 daino o cervo, 1 capriolo, 6 lepri e 2 fa- giani in solido fra loro . . . . . }	idem.	95	24
8 lepre . . . . .	idem.	30	72
3 daino, 6 fagiani, 2 lepri . . . . .	idem.	104	28
{ In solito fra tutti e due per 2 lepri . . . . }	idem.	7	68
{ Idem . . . . . }			
In solido per furto di 4 sacca Frumento sca- dente o Mundiglia a L. 15, 35 e per 2 ruote da biroccio per L. 47. 50 . . . . .	idem 28 nov.	109	90
1 scrivania per ital. L. 30. Una botte di vino di 6 a 7 quartari per L. 72. 88 . . . . .	idem.	102	88
1 daino, 4 fagiani e 9 lepri . . . . .	idem.	75	96
Nel 24 marzo 1 daino, 3 lepri, 1 fagiano; 25 detto, 1 lepre e 1 fagiano . . . . .	idem.	47	56
Nelli giorni 23 e 24, 5 capi di grossa specie, 2 lepri, 5 fagiani; nel giorno 25, 3 lepri e 2 fagiani . . . . .	idem.	331	88
	Da riportarsi . L.	3201	58



Numero		COGNOME e NOME	Comune	Sezione	Condizione del Condannato
pro- gres- sivo	dell'E. lenco del Mi- nistero		a cui appartiene		
37	36	Salici Luigi . . .	S. Felice	Camposan.	Possidente
38	7	Carrara Tancredi . . .	Modena	Solara	Miserabile
39	28	Cabrini Giuseppe . . .	Mirandola	Cavezzo	idem.
40	29	Gandolfi Enrico . . .	idem.	idem.	idem.
41	37	Bisi Giuseppe . . .	Nonantola	Staffione	idem.
42	57	Paltrinieri Luigi . . .	S. Felice	Camposan.	idem.
43	65	Modena Antonio . . .	idem.	Rivara	Possidente
44	58	Rovatti Cristoforo . . .	idem.	Camposan.	Miserabile
45	59	Salvatori Giacomo . . .	idem.	idem.	idem.
46	5	Franchini Agostino . . .	Modena	Bomporto	idem.
47	9	Testi Gaetano . . .	idem.	Solara	Possidente
48	35	Ascarei Luigi . . .	Finale	Massa Fin.	idem.
49	60	Vincenzi Celeste . . .	S. Felice	Campesan.	Miserabile
50	30	Panzani Florido . . .	Mirandola	Cavezzo	Miserabile
51	31	Sellari Giuseppe . . .			
52	32	Benatti Giuseppe . . .			
53	33	Benatti Luigi . . .			



Entità del titolo per cui è stato condannato,  
se in solido, oppure in capo proprio

Data della  
Sentenza

Valore dei  
Capi derubati

Riporto . . . . .

Lire 3201  
Ce. 58

nel giorno 24, 1 daino o cervo, 1 capriolo,  
3 lepri; e nel giorno 25, 4 lepri . . . . .

1849, 28 aprile . . . . . 89 88

daino, 1 capriolo, 6 lepri, 2 fagiani. . . . .

idem. . . . . 91 24

lepri. . . . .

idem, 19 dic. . . . . 15 36

daino . . . . .

idem. . . . . 23 —

essendo stato a cacciare, come ha deposto, con  
altri nelli giorni 23 e 25 marzo, e non avendo  
precisata la qualità nè la quantità del sal-  
vaggiame depredato, si applicano 2 capi per  
ogni specie e per ognuno dei 2 giorni . . . . .

idem. . . . . 389 76

nel giorno 23, lepri 1; nel 24, un daino ed 1 cer-  
vo con altri . . . . .

idem. . . . . 56 84

daino o cervo, 1 capriolo e 6 lepri . . . . .

idem, 19 sett. . . . . 84 04

lepri . . . . .

idem. . . . . 3 84

non essendo precisata la qualità nè la quan-  
tità, si caricano due capi per ogni specie . . . . .

idem. . . . . 194 88

capi di grossa specie, 6 lepri e 2 fagiani . . . . .

idem. . . . . 91 24

essendo constatato che si recò alla caccia nei  
giorni 23 e 24, e che in entrambi fece preda  
con altri, senza indicare la qualità, si cari-  
cano due capi per specie in ogni genere . . . . .

idem. . . . . 389 76

daino . . . . .

idem. . . . . 23 —

complice nella depredazione al granajo della  
Risaja, nello spoglio della Casa del Capo-Cac-  
cia, il cui mobiliare è valutato L. 474 italiane.

Furto d'oggetti dei Reali Guardaboschi per ita-  
liane L. 147, colla condanna alla rifusione  
di sole L. 70, alli Guardaboschi Martinelli e  
Panciroli ecc. . . . .

72 —

Totale . . . . . L. 4908 42

Modena, 31 ottobre 1850.

Firm. FRANCESCO NEVIANI.



## ALLEGATO 17.

*ELENCO dei Condannati dalla Commissione Militare per devastazioni, furti ecc., al Real Bosco della Saliceta in San Felice.*

- |                                            |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Martini Francesco, di Solaro.           | 47. Faglioni Pietro, idem.                        |
| 2. Grana Mariano, di Camposanto.           | 48. Zucchi Modesto, idem.                         |
| 3. Cacchetti Dom., di S. Michele.          | 49. Sellari Giuseppe, idem.                       |
| 4. Moscardini Massimiliano, di Bastiglia.  | 50. Zironi Silvestri Giovanni, di Camposanto.     |
| 5. Braghiroli Vinc., di S. Michele.        | 51. Ferraresi Pietro, di S. Felice.               |
| 6. Casari Ermen., di Camurana.             | 52. Malavasi Pietro, idem.                        |
| 7. Barbieri Alessio, di S. Pietro in Elda. | 53. Franchini Ginseppe, idem.                     |
| 8. Borghi Giulio, di S. Prospero.          | 54. Costa Giovanni Luigi, idem.                   |
| 9. Pignati Paolo, di S. Michele.           | 55. Caprini Giuseppe, idem.                       |
| 10. Rebecchi Mariano, di Camurana.         | 56. Pivetti Francesco, di S. Giacomo Mirandolese. |
| 11. Monelli Antonio, idem.                 | 57. Bergamini Paolo, di S. Felice.                |
| 12. Montanari Lelio, di Bomporto.          | 58. Bozzoli Cesare, idem.                         |
| 13. Bertelli Carlo, di Bastiglia.          | 59. Bizzarri Carlo, di Nonantola.                 |
| 14. Malagoli Giovanni, idem.               | 60. Venturelli Luigi, di Pompeano.                |
| 15. Anderlini Davide, di Rivara.           | 61. Zucchi Angelo, di Cavezzo.                    |
| 16. Goldoni Antonio, di S. Felice.         | 62. Silvestri Ang. di Camposanto.                 |
| 17. Sita Giovanni, di Rivara.              | 63. Benatti Luigi, di Cavezzo.                    |
| 18. Maini Vincenzo, idem.                  | 64. Lodi Luigi, di Solaro.                        |
| 19. Goldoni Domenico, di S. Felice.        | 65. Alessandrini Aristod., idem.                  |
| 20. Raimondo Fortunato, idem.              | 66. Paltrinieri Giuseppe, di Camposanto.          |
| 21. Bocchi Pietro, di Rivara.              | 67. Gavioli Filippo, di Cavezzo.                  |
| 22. Scacchetti Antonio, idem.              | 68. Vincenzi Alessandro, idem.                    |
| 23. Cavallini Gius., di Camposanto.        | 69. Morselli Giov., di Camposanto.                |
| 24. Righini Antonio, di S. Felice.         | 70. Rebecchi Luigi, idem.                         |
| 25. Bottoni Luigi, di Rivara.              | 71. Poletti Luigi, idem.                          |
| 26. Forapani Domenico, idem.               | 72. Fregni Angelo, idem.                          |
| 27. Benassi Marco, di Bomporto.            | 73. Garuti Domenico, idem.                        |
| 28. Rebecchi Lod., di Camposanto.          | 74. Manfredini Giuseppe, idem.                    |
| 29. Bassoli Giuseppe, di S. Felice.        | 75. Bergamini Angelo, idem.                       |
| 30. Gozzi Antonio, di Rivara.              | 76. Rebecchi Francesco, idem.                     |
| 31. Golinelli Fortunato, di S. Felice.     | 77. Guerzoni Angelo, idem.                        |
| 32. Bellodi Antonio, idem.                 | 78. Brugna Sebastiano, idem.                      |
| 33. Paltrinieri Angelo, di S. Biagio.      | 79. Bergamini Francesco, idem.                    |
| 34. Morselli Pasq., di Camposanto.         | 80. Cavallini Angelo, idem.                       |
| 35. Paltrinieri Luigi, di Cadecoppi.       | 81. Borsari Giuseppe, idem.                       |
| 36. Ferrari Francesco, di Rivara.          | 82. Tosi Giovanni, idem.                          |
| 37. Manfredini Domenico, idem.             | 83. Fregni Girolamo, idem.                        |
| 38. Maini Giovanni, idem.                  | 84. Ansaloni Giacomo, idem.                       |
| 39. Azzolini Carlo, idem.                  | 85. Baraldi Pietro, di Solaro.                    |
| 40. Bergonzini Giuseppe, idem.             | 86. Marchi Dom., di S. Michele.                   |
| 41. Silvestri Giovanni, idem.              | 87. Baraldi Giuseppe, idem.                       |
| 42. Malagoli Pietro, di Camurana.          | 88. Casari Gius. di Villafranca.                  |
| 43. Malagoli Francesco, idem.              | 89. Pellicciari Giacomo, idem.                    |
| 44. Casari Luigi, idem.                    | 90. Ceretti Giuseppe, di Medola.                  |
| 45. Tosatti Leop., di Villafranca.         | 91. Panzani Pietro, di Cavezzo.                   |
| 46. Panzani Florindo, di Cavezzo.          | 92. Molinari Paolo, di Mirandola.                 |



- |                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 93. Molinari Giuseppe, idem.                   | 124. Meschiari Pietro, di Staggia.     |
| 94. Baraldi Massimil., di San Pietro in Elda.  | 125. Luderghani Stefano, idem.         |
| 95. Rinaldi Vincenzo, di Solara.               | 126. Neri Giov., di Camposanto.        |
| 96. Bellei Massimiliano, idem.                 | 127. Panzanini Amadio, idem.           |
| 97. Ferrari Giacinto, di Disvetro.             | 128. Ceretti Giovanni, di Medola.      |
| 98. Baldini Dom., di Villafranca.              | 129. Ferrari Giacinto, di Bomporto.    |
| 99. Michelini Pietro, di S. Michele di Salara. | 130. Benassi Leandro, idem.            |
| 100. Mazzali Giacomo, idem.                    | 131. Setti Fedele, idem.               |
| 101. Fratti Giuseppe, di Rivara.               | 132. Campi Gaspere, di S. Felice.      |
| 102. Dareggi Aless., idem.                     | 133. Veronesi Luigi, idem.             |
| 103. Cattabriga Giovanni, idem.                | 134. Vecchi Costante, idem.            |
| 104. Costa Pietro, idem.                       | 135. Battilani Luigi, di Cavezzo.      |
| 105. Guandalini Paolo, di S. Felice.           | 136. Puviani Gemin., di San Felice.    |
| 106. Golinelli Alfonso, di Massa Finalese.     | 137. Pezzini Antonio, idem.            |
| 107. Parenti Davide, di Bomporto.              | 138. Paltrinieri Ferrante, idem.       |
| 108. Raimondi Felice, di S. Michele di Solara. | 139. Franciosi Alfonso, idem.          |
| 109. Ferrari Giro, di Disvetro.                | 140. Salici Luigi, di Camposanto.      |
| 110. Goldoni Giac., di S. Felice.              | 141. Carrara Tancredi, di Cavezzo.     |
| 111. Rebecchi Antonio, di Camposanto.          | 142. Benatti Pietro, idem.             |
| 112. Vincenzi Luigi, idem.                     | 143. Malagoli Sante, di Medalla.       |
| 113. Vezzali Giuseppe, idem.                   | 144. Casari Domenico, di Camurana.     |
| 114. Artioli Luigi, idem.                      | 145. Gandolfi Enrico, di Cavezzo.      |
| 115. Rebecchi Gaetano, idem.                   | 146. Bisi Giuseppe, di Staffione.      |
| 116. Rebecchi Domenico, idem.                  | 147. Barbieri Giuseppe, idem.          |
| 117. Gozzi Lodovico, idem.                     | 148. Paltrinieri Luigi, di Camposanto. |
| 118. Bonfatti Sante, idem.                     | 149. Rovatti Cristoforo, idem.         |
| 119. Pivetti Giovanni, idem.                   | 150. Modena Antonio, di Rivara.        |
| 120. Gozzi Giuseppe, idem.                     | 151. Salvatori Giacomo, di Camposanto. |
| 121. Bortoli Egidio, idem.                     | 152. Franchini Agostino, di Bomporto.  |
| 122. Sala Luigi, idem.                         | 153. Testi Gaetano, di Solara.         |
| 123. Luppi Geminiano, di Villafranca.          | 154. Ascari Luigi, di Massa Finalese.  |

## ALLEGATO 18.

LE MULTE PER VIOLAZIONE ALLA CACCIA SONO TUTTE D'ITAL. L. 20.

*Elenco 15 gennajo 1850.*

- |                        |           |                 |
|------------------------|-----------|-----------------|
| 1. Tosatti Leopoldo.   | L. 37. 46 | di Villafranca. |
| 2. Malagoli Pietro.    | " 89. 30  | di Camurana.    |
| 3. Malagoli Francesco. | " 89. 30  | idem.           |
| 4. Casari Luigi.       | " 89. 30  | idem.           |
| 5. Casari Ermenegildo. | " 115. 22 | idem.           |
| 6. Bergamini Paolo.    | " 47. 70  | di San Felice.  |



7. Ferraresi Pietro . . .	L.	97. 92	di San Felice
8. Franchini Giuseppe. . .	"	97. 92	idem.
9. Benassi Marco . . . .	"	156. 06	di Bomporto.
10. Malavasi Pietro . . . .	"	97. 92	di San Felice.
11. Costa Giovanni Luigi. .	"	47. 70	idem.
12. Bozzoli Cesare . . . .	"	47. 70	idem.

5 febbrajo 1850.

1. Vincenzi Celeste detto Co-				
miretto. . . . .	L.	255. 12	di Camposanto. — Senza multa	
			di caccia.	
2. Sellari Giuseppe . . . .	"	165. 23	di Cavezzo	idem.
3. Panzani Florindo . . . .	"	165. 23	di Cavezzo	idem.
4. Benatti Pietro . . . . .	"	77. 75	idem.	idem.
5. Benatti Luigi . . . . .	"	134. 99	idem.	idem.

15 gennajo 1850. — *Tutti tenuti solidariamente.*

1. Bizzari Carlo . . . . .	L.	41. 30	di Nonantola, colla multa.
2. Silvestri Angelo . . . .	"	82. 88	di Camposanto.
3. Costa Pietro. . . . .	"	60. 74	di Rivara.
4. Fratti Giuseppe . . . .	"	60. 74	idem.
5. Dareggi Antonio . . . .	"	44. 70	idem.
6. Cattabriga Giovanni . .	"	44. 70	idem.
7. Fregni Angelo . . . . .	"	47. 70	di Camposanto.
8. Golinelli Alfonso . . . .	"	47. 70	di Massa Finalese.
9. Molinari Giuseppe. . . .	"	47. 70	di Mirandola.
10. Molinari Paolo . . . .	"	47. 70	idem.
11. Garuti Domenico . . . .	"	47. 70	di Camposanto.
12. Ceretti Giuseppe . . . .	"	67. 14	di Medolla.

15 gennajo 1850.

1. Campi Gaspare. . . . .	L.	37. 46	di San Felice.
2. Puviani Geminiano . . .	"	37. 46	idem.
3. Pezzini Antonio . . . .	"	37. 46	idem.
4. Veronesi Luigi. . . . .	"	37. 46	idem.
5. Paltrinieri Ferrante . .	"	47. 40	idem.
6. Silvestri Giovanni. . . .	"	120. 06	di Camposanto.
7. Zucchi Modesto . . . .	"	120. 06	di Cavezzo.
8. Battilani Luigi. . . . .	"	53. 64	idem.
9. Panzani Pietro. . . . .	"	54. 18	idem.
10. Ferrari Giacinto . . . .	"	54. 18	di Disvetro.
11. Ferrari Ciro. . . . .	"	54. 18	idem.



12. Ferrari Giacinto . . . " 60. 12 di Bomporto.  
 13. Benassi Leandro . . . " 47. 70 idem.

20 gennajo 1850.

1. Zucchi Angelo . . . L. 145. 11 di Cavezzo.  
 2. Gavioli Filippo . . . " 108. 18 idem.  
 3. Malagoli Sante . . . " 47. 70 di Medolla.  
 4. Casari Domenico . . . " 47. 70 di Camurana.  
 5. Salici Luigi . . . " 47. 70 di Camposanto.  
 6. Alessandrini Aristodemo 113. 82 di Solara.  
 7. Paltrinieri Giuseppe . " 113. 04 di Camposanto.  
 8. Carrara Francesco . . " 61. 74 idem.  
 9. Faglioni Pietro . . . " 47. 70 di Cavezzo.  
 10. Pivetti Francesco . . . " 176. 52 di S. Giacomo delle Roncole  
 con L. 40 di multa.  
 11. Casari Giuseppe di Villa-  
 franca . . . . . " 111. 07 di Villafranca, senza multa.

20 gennajo 1850.

1. Rebecchi Lodovico . L. 93. 92 di Camposanto, senza multa.  
 2. Cavallini Giuseppe . . " 109. 99 idem. idem.  
 3. Rebecchi Mariano. . . " 110. 53 di Camurana, idem.  
 4. Monelli Antonio . . . " 85. 24 idem. idem.  
 5. Sacchetti Domenico. . " 118. 09 di Solara, idem.  
 6. Braghiroli Vincenzo . . " 118. 09 idem. idem.  
 7. Grana Mariano. . . . " 120. 79 idem. idem.  
 8. Pignatti Paolo . . . . " 92. 50 idem. idem.

20 gennajo 1850.

1. Bisi Giuseppe. . . . . " 61. 74 di Staffione, compresa la  
 multa di L. 20.  
 2. Gandolfi Enrico . . . . " 62. 82 di Cavezzo. idem.  
 3. Salvatori Giacomo. . . . " 55. 26 di Camposanto. idem.  
 4. Franchini Agostino . . . . " 52. 56 di Bomporto, idem.  
 5. Paltrinieri Luigi . . . . " 56. 34 di Camposanto, idem.  
 6. Rovatti Cristoforo. . . . " 56. 34 idem. idem.  
 7. Sala Giacinto . . . . . " 56. 34 di Cavezzo, idem.  
 8. Cabrini Giuseppe . . . . " 153. 54 idem. idem.  
 9. Testi Gaetano . . . . . " 47. 70 di Solara. idem.  
 10. Modena Antonio . . . . . " 47. 70 di Rlvara. idem.  
 11. Barbieri Giuseppe. . . . . " 47. 70 di Staggia. idem.  
 12. Ascari Luigi . . . . . " 47. 70 di Massa Finalese. idem.



Ansaloni Giacomo fu Vincenzo, di Camposanto.

Borsari Gius. fu Stefano, idem.

Bergamini Ang. fu Luigi, idem.

Bergamini Francesco fu Luigi, idem.

Brugna Sebastiano di Fortunato, idem.

Baraldi Giuseppe fu Francesco, di Solara.

Bellei Massimiliano di Natale, idem.

Cavallini Angelo fu Agostino, di Camposanto.

Fregni Girolamo fu Giuseppe, idem.

Guandalini Paolo di Luigi, di S. Felice.

Manfredini Giuseppe fu Antonio, di Camposanto.

Morselli Giovanni fu Giuseppe, idem.

Marchi Domenico di Giovanni, di Solara.

Michelini Pietro di Felice, idem.

Poletti Luigi fu Grazio, di Camposanto.

Parenti Davide fu Luigi, di Solara.

Rebecchi Luigi fu Carlo, di Camposanto.

Rebecchi Francesco fu Luigi, idem.

Rebecchi Antonio di Stefano, idem.

Rinaldi Vinc. di Tomaso, di Solara.

Raimondi Felice fu Pietro, idem.

Tosi Giovanni fu Nicolò, di Camposanto.

---

ALLEGATO 19.

Instituitasi da S. A. R. l'Arciduca Duca Padrone, una Commissione Militare residente nella cittadella di Modena per procedere contro li facinorosi che nel marzo 1849 devastarono il Bosco della Saliceta, detto di San Felice, manomisero il mobiliare del casino del Capo-Caccia, ed il casino stesso, depredarono il risone ed utensigli inservienti alla Risaja; intento l'economato della Casa Reale a rilevare il danno ar-



recato in quella circostanza alle Regie proprietà, si procurò distinte, sì dal Capo-Caccia Hurth, come dal Controllore della Real Tenuta signor Bellodi, ed all'appoggio di queste potè inoltrare rapporto alla Commissione stessa nel 14 maggio 1849 num. 218, corredato delle distinte medesime.

La distinta A portava l'assieme dei danni pel Bosco in  
italiane . . . . . L. 22165. 79

E tale somma classificabile come segue:

1.° Per riattamento al Casino, provvista di mobiliare a rifusione del derubato, lavori di opere per riparare ai guasti arrecati col taglio di argini, devastazione di siepi, e per recidere le piante in parte abbruciate . . . . .	L. 9276. 99
2.° Importo dei legnami e combustibili derubati, ed in parte impiegati per riparare ai guasti . . . . .	" 11388. 80
3.° Sementi e fiurume per rimettere erbosi li stradoni del Bosco . . . . .	" 1500. —
	L. 22165. 79

N.B. Senza calcolare la perdita del salvagiume, il frutto perduto in fieno nel 1849 delli stradoni, ed i danni cagionati dal fuoco alle piante che in conseguenza si doverono recidere.

La Distinta B riguardante la Risaja e la Tenuta per L. 10284. 94

Porta 1.° La perdita del Risone, saeca 433, quartara 14, italiane . . . . .	L. 8772. 50
2.° Effetti diversi derubati . . . . .	" 690. 40
3.° Spese occasionate per misure di necessaria difesa . . . . .	" 822. 04

Sommano ital. L. 32450. 73

E tutto questo riguardo al danno alle Regie Proprietà; rispetto poi ai terzi in entrambe, le distinte ve ne sono compresi, come in appresso:



Nella nota *A* sono aggiunti li danni particolari patiti dal Capo-Caccia Hurth in . . . ital. L. 424. 17

Nella nota *B* sono pure aggiunti li danni particolari patiti dal risarolo Baraldi per . . . ital. L. 32. 45

Dal Fattore Ganzerla per . . . " 169. 11

Dal Guardabosco Maini . . . " 3. —

Dal Maestro Muratore Tommasini . . . " 17. —

— " 221. 56

L. 645. 73

Relativamente alla partita prima della distinta *A* di L. 9276. 99

Sonosi effettivamente dalla Cassa dell' Economato della Cassa Reale, come dai Mandati 112, 144, 190 " 9228. 61

Fino al giorno d' oggi pagate in meno per titolo rifu-  
sione di danni . . . ital. L. 48. 38

Sulla seconda partita Allegato *A* nulla hassi da osservare :

Riguardo alla terza partita, per cui furono come retro calcolate lire 1500 a tutt'oggi sono state pagate lire 367. 51, e d'altra parte si sa che i lavori opportuni sono stati finora eseguiti in minima parte.

Rispetto poi al danno nel selvaggiume fino ad ora sono state incontrate spese per ital. lire 691. 34 solo per la ricupera dei guffi, e per il trasporto di numero 99 daini dei quali poi non se ne conosce l'importare.

Per la distinta *B* si osserva che il danno reale è stato maggiore del denunziato, per ciò che concerne le spese per . . . ital. L. 2. 50

E che all'incontro in più volte furono restituiti sacca 7. 3/4 di Risone dalla cui vendita furono riscosse " 147. 67

E così minorato il danno prima denunziato . . . L. 145. 17

Tal che essendo stato presuntivamente indicato di . . . " 10284. 94

Viene liquidato il danno reale a tutt'oggi in . . . ital. L. 10139. 77

Riguardo poi ai danni dei terzi fu per ordine Sovrano reintegrato il Capo-Caccia Hurth delle italiane lire 424. 17 dalla Casa Reale, la quale è in oggi la creditrice come subentrata ad Hurth.



Alla Casa Reale sono così dovute pei danni noti fino ad oggi:

1.° Per le spese e riparazioni d'anni del Bosco . . .	L. 9228. 61
2.° Pel legname. e per le spese del stradone . . .	" 12888. 80
3.° Pei danni alla Risaja . . .	" 10139. 77
4.° Per le spese anticipate pel selvaggiume . . .	" 691. 34
5.° Per le pagate al Capo-Caccia Hurth. . .	" 424. 17

L. 33372. 69

Modena, 24 dicembre 1849.

*Firm.* FRANCESCO NEVIANI.



## ALLEGATO 20.

ELENCO dei Condannati dall'apposita Commissione nell'emenda dei danni arre-  
redatto dalla Commissione stessa, trasmesso dal Ministero dell'Interno all'  
naro e colla prestazione di opere ai lavori nella Real Tenuta detta de

	COGNOME e NOME	Sezione a cui appartiene	Condizione del Condannato	Somma liquidata all'appoggio dell'Elenco trasmesso dal Ministero	
				Lire	C.
1	Benassi Marco . . . . .	Bomporto	Non possidente	90	56
2	Tosatti Leopoldo . . . . .	Villafranca	Possidente	82	—
9	Bizzari Carlo . . . . .	Nonantola	idem	253	20
11	Costa Pietro . . . . .	Rivara	Miserabile	235	—
12	Dareggi Antonio . . . . .	idem	Possidente	11	52
13	Fregni Angelo . . . . .	Camposanto	idem	26	84
24	Benassi Leandro . . . . .	Bomporto	idem	53	04
25	Setti Fedele . . . . .	idem	idem	76	04
26	Ferrari Giacinto . . . . .	idem	idem	30	68
29	Ferrari Giacinto . . . . .	Disvetro	Miserabile	75	20
31	Zucchi Angelo . . . . .	Cavezzo	idem	127	50
32	Gavioli Filippo . . . . .	idem	idem		
35	Pivetti Francesco . . . . .	S. Giacomo	idem	39	12
37	Salici Luigi . . . . .	Camposanto	Possidente	64	48
38	Carrara Tancredo . . . . .	Solara	Miserabile	68	24
40	Gandolfi Enrico . . . . .	Cavezzo	idem	46	—
43	Modena Antonio . . . . .	Rivara	Possidente	46	—
46	Franchini Agostino . . . . .	Bomporto	Miserabile	38	68
	Panzani Pietro . . . . .	Cavezzo	idem	4	60
	Cerreti Giovanni . . . . .	Medolla	idem	7	—
	Bozzali Cesare . . . . .	San Felice	Possidente	3	84
	Fratti Giuseppe . . . . .	Rivara	Miserabile	235	—

## Osservazioni.

- (1) Frazione non calcolata.
- (2) In solido colli Malagoli Pietro e Francesco, Casari Luigi ed Ermenegildo Ceretti Giuseppe, Malagoli Sante e Casari Domenico.
- (3) In solido con Silvestri, Costa, Ceretti Giuseppe e Fratti Giuseppe.
- (4) Condannati in solido.
- (5) Nell'Elenco della Commissione N. 25 assoluto colla Sentenza 6 ottobre 1849.
- (6) Nell'Elenco num. 15 condannato per furto di mezzo carro di legna.
- (7) Assoluto con Sentenza 28 agosto 1849.
- (8) Nell'Elenco della Commissione al N. 62. complice col Bizzarri.
- (9) Per riguardo alli pagamenti ed alle opere prestate, sonosi desunti gli estremi dalle distinte presentate dal Capo-Caccia Hurth a tutto il 3 ottobre, mentre in seguito alli Lavoratori fu accordata temporaria sospensione in aspettazione di ordini Sovrani.



*alle Reali Sostanze in San Felice nel marzo 1849, pei quali, in base di quello della Reale si potè liquidare il loro dare, stato in parte soddisfatto, e con danno in San Felice.*

Somma pagata		Equivalente delle opere prestate				TOTALE soddisfatto		Somme dovute dietro la rettifica- zione delle Sentenze		Risultanze in confronto delle Somme pagate colle dovute			
		Numero		Importo						in più		in meno	
Lire				Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.	Lire	C.
—	—	113	—	90	40	90	40	90	56	—	—	—	16(1)
82	—	—	—	82	—	82	—	—	—	—	—	68	80(2)
253	20	—	—	—	—	253	20	621	24	—	—	368	04(3)
—	—	23	—	18	40	18	40	7	68	10	72	—	—
11	52	—	—	—	—	11	52	11	52	—	—	—	—
26	84	—	—	—	—	26	84	3	84	23	—	—	—
53	04	—	—	—	—	128	86	95	24	33	62	—	—(4)
48	22	34	1/2	27	40								
—	—	—	—	—	—	75	20	7	68	67	52	—	—
75	20	—	—	—	—	16	—	109	90	—	—	93	90
2	—	20	—	16	—	21	60	47	56	—	—	25	96
—	—	27	—	21	60	64	48	89	88	—	—	25	40
64	48	—	—	—	—	16	40	91	24	—	—	74	84
—	—	20	1/2	16	40	46	—	23	—	23	—	—	—
38	—	10	—	8	—	46	—	86	04	—	—	40	04
46	—	—	—	—	—	30	60	91	24	—	—	60	64
—	—	38	1/4	30	60	4	60	—	—	4	60	—	—(5)
4	60	—	—	—	—	7	—	—	—	7	—	—	—(6)
7	—	—	—	—	—	3	84	—	—	3	84	—	—(7)
3	84	—	—	—	—	21	20	—	—	21	20	—	—(8)
—	—	26	1/2	21	20	964	14	1535	42	194	50	765	70(9)
713	94	312	3/4	250	20								

Modena, 31 ottobre 1850.

*Firm.* FRANCESCO NEVIANI.



## ALLEGATO 21.

*Estratto dell'esame del signor Avvocato Marc'Antonio Montanara, subito nel giorno 3 agosto 1859, davanti la Commissione istituita con Decreto Governativo 21 luglio 1859.*

*Omissis.*

*Int.* Quai mezzi di prove avesse E. E. a porre in atti a difesa de' suoi patrocinati, e specialmente di quelli che furono imputati autori di violazione della Bandita, e quali argomentazioni mettesse in campo.

*R.* Rapporto alle prove, mi appoggiai a quelle stesse che erano state desunte dal processante, imperocchè tutte le testimonianze erano appoggiate al detto dei Guardaboschi e degli incaricati alla Bandita, per cui io eccepiva contro la credibilità del deposto, specialmente perchè mancava qualunque corpo di delitto, nel mentre che il Decreto del 1846, ove si parla della violazione della Bandita, esige in certi casi anche il corpo del delitto per potere constatare il reato. D'altronde, quasi tutti quelli che io difesi, entravano nella Bandita in un giorno successivo all'aperta violazione, che era avvenuta per opera di molti individui, specialmente Bolognesi, e quindi a me sembrava che, essendo stata *pubblicamente e notoriamente* violata nel giorno precedente la Bandita, e così distrutte le siepi e fugate le fiere, non potevano quelli che, entrarono nel Bosco nei giorni successivi essere ritenuti violatori di una cosa già *notoriamente* violata.

*Int.* Si rammenta qual esito avessero i processi de' suoi patrocinati.

*R.* Alcuni vennero, a quanto mi pare, dimessi dal carcere, ma la maggior parte vennero condannati a due o tre mesi di carcere, e credo anche a tempo maggiore. Però in generale le condanne mi sembrarono non gravi, ed anche gli inquisiti non si mostrarono del tutto scontenti.



Quello di cui tutti si lamentarono fu l'applicazione dell'indennizzo dei danni arrecati alla Bandita, imperocchè rapporto al calcolo complessivo del danno si stette alle denunzie degli stessi guardiani, ed altre verifiche che non mi sembravano valutabili; e quanto poi alla divisione dell'indennizzo sugl'imputati, si pretese di considerarli solidalmente tenuti, per cui quelli che appartenevano a famiglie ricche dovettero pagare per quelli che erano poveri, sebbene i ricchi non avessero le tante volte avuta alcuna preda, od al più un sol lepre o daino.

Io reclamai molto contro una tale soperchieria, e mi portai più volte dal signor Dottor Annibale Vandelli, Procuratore del Duca, all'oggetto di fargli comprendere che si commettevano delle ingiustizie che tornavano ad aggravio anche del Sovrano; e siccome detto signor Dottor Vandelli mi fece conoscere un Chirografo Sovrano, relativo a detto indennizzo, per giustificare il suo operato, gli feci alcune osservazioni tendenti a dimostrare che il Chirografo stesso non conduceva a quel risultato ingiusto che pretendeva detto signor Dottor Vandelli. Credo però che tanto le mie osservazioni che quelle di altri legali fossero inutili, poichè si pretese il pagamento solidale del predetto indennizzo.

---

ALLEGATO 22.

Unito al N. 545 del 1851.

Illustrissimo signor Consultore.

Ad evasione delle Remissoriali della S. V. Illustrissima 13 e 23 dicembre u. s., trova il sottoscritto di dover riflettere:

In fatto ed in diritto il danneggiato deve essere rifiuto dell'intiero ammontare dei danni sofferti; la Regia Proprietà perciò avrebbe diritto di ottenere la rifazione dell'integral valore di tutto il selvagiume istruttivo il Regio Parco all'epoca della seguitane devastazione.



Le liquidazioni fatte dalla Real Proprietà nelle quote già espresse nel relativo elenco o tabella, ultimamente redatta da codesta Ragioneria della Regia Casa, diminuendo, e riducendo anzi al minimo il danno rifondibile, non esprimono che una graziosa clemenza ed evidente discrezione della Regia Proprietà stessa verso le singole Comunità, le quali, a senso dei relativi Chirografi Sovrani, risguardansi debitori del danno intiero.

Qualunque ricorso perciò dei condannati, non potendo riguardare che la propria individualità di ciascuno, non potrà spiegarsi, che contro le quote che a propria indennità potranno venir assegnate dalle singole Comunità stesse, e ciò ad espresso senso del Sovrano Chirografo 19 giugno 1850, dai ricorsi stessi invocato.

Col ritorno quindi dei ricorsi Malavasi, Bergamini, Ferraresi, nonchè Puviani, Veronesi, Pezzini, Paltrinieri e Campi al sottoscritto, in una alle attergate Remissoriali trasmesse dalla S. V. Illustrissima, il sottoscritto stesso conchiude:

Che la misura di due capi di animali di ciascuna specie adottata nel liquidare le condanne indeterminate in qualità e quantità, riduce al minimo il danno sofferto dal Reale Parco, che per altro nell'intiero suo ammontare dovrebbe essere rifiuto al danneggiato;

Che la misura stessa perciò non può riguardarsi che effetto di graziosa discrezione e clemenza verso le singole Comunità riguardate debitrice del danno stesso.

Che li singoli condannati dovranno essere dalle Comunità stesse quotizzati, e contro tali quotizzazioni sole competerà in ogni caso ai singoli condannati il rimedio e favore dei quali nel venerato Sovrano Chirografo 19 giugno 1850.

Modena, 20 del 1851.

*Firm.* N. VANDELLI.

Regio Bosco Saliceta, 28 del 1851.

*Per copia conforme al suo originale,*  
Cap. HURTH.



## ALLEGATO 23.

Coll. N. 12443.

Altezza Reale.

I sottoscritti, servi e sudditi umilissimi di V. A. R., eletti in Commissione a pluralità di voti, quali rappresentanti del Consiglio Comunale di Modena, nell'interesse dei loro amministrati, vengono ad esporre con ogni rispetto a V. A. R. le seguenti osservazioni:

Succedute nel marzo 1849 le deplorabili devastazioni al Bosco e Risaja di San Felice, di proprietà di V. A. R., vennero diverse Comunità multate per la complessiva somma di it. L. 34133 e centesimi 96, delle quali toccò al Comune di Modena la quota di simili L. 2654. 62, con facoltà al Comune di rifarsi sui colpevoli, che fra gli accusati si trovassero facoltosi.

Gli individui indicati da S. E. il Ministro dell'Interno come colpevoli appartenenti alla Comune di Modena, erano sette, e tra questi uno solo facoltoso (Testi), il quale dalla Commissione Militare stabilita appositamente per giudicare questi reati veniva giudicato e condannato come reo soltanto per il danno della cacciagione, e non già per la devastazione del Bosco (Sentenza della Commissione Militare, 19 dicembre 1849); quindi il Comune non aveva nè possibilità nè diritto d'indennizzo. La Rappresentanza Comunale non mancava di far presente questa circostanza all'autorità Superiore, pregandola volesse far degli uffizj presso V. A. R., ma essendo stato ordinato che il pagamento della suddetta multa avesse luogo entro i tre mesi di maggio, giugno e luglio, la Comunità, per ubbidire all'ordine avuto, priva di mezzi proprj, passò a far un debito fruttifero il 5 0/0, lasciando a tempo più opportuno di produrre a proprio scarico quelle ragioni che ella credeva eque e doverose, onde sottoporle alla giustizia e clemenza del proprio Sovrano.



Ora la Commissione prega l'A. V. R. a voler prendere in benigna considerazione che i danni avvenuti al Bosco accaddero nei giorni 23 e 24 marzo 1849, in tempo che la sola Cittadella di Modena restava guarnita di truppa, trovandosi il rimanente nel Forte di Brescello.

Le armi, sì da fuoco che da taglio, erano state ritirate con Chirografo Sovrano 5 marzo 1849, pubblicato con Ordinanza di S. E. il Ministro di Buon Governo 9 marzo suddetto, rimanendo esclusi da tal divieto soltanto alcuni della Milizia Forese, le Guardie di Finanza, i Guardaboschi, i Funzionarj politici ed il satellizio, tutte persone non dipendenti dalla Comunità di Modena.

V. A. R. vedrà adunque, colla sua penetrazione e saviezza, che era impossibile alla Comunità d'impedire quei danni che pur troppo avvenivano ad onta della gente armata e guardaboschi che si trovavano sopra luogo, poichè essi vennero sopraffatti dal numero degli invasori appartenenti in gran parte ad estero Stato.

Ma non si limitarono le Autorità Comunitative a sola osservazione passiva, che al contrario misero in opera tutti i mezzi che si potevano in quell'epoca: e sino dal 16 marzo 1849 l'Autorità di San Felice, come quella nel cui Comune era la maggior parte de' beni del Bosco, diede delle disposizioni per impedire i danni minacciati, e spedì non solo a S. E. il Ministro dell'Interno, alla Direzione della Casa Reale, ma ancora a S. E. il Ministro di Buon Governo separati e replicati espressi, dimandando soccorsi e provvedimenti, non tralasciando in quei giorni di spedir pattuglie di Guardie Urbane e Foresi, una delle quali pattuglie ebbe in uno scontro morto uno de' suoi per nome Barbi Celeste, i quali sforzi però, se non furono bastanti ad impedire del tutto le devastazioni, pure dimostrarono che erasi fatto quanto in quei tempi si poteva operare.

L'Autorità Comunale di Modena, per la parte poi che si trovava nel suo Comune, potè disporre in



modo da salvare la devastazione al granajo di Bomporto, e S. E. il Ministro dell'Interno con suo foglio rispose al rapporto speditogli il 31 marzo 1849 dal Podestà di San Felice, encomiando la condotta dell'Autorità Comunale, della Guardia Forese, e ciò anche a nome di V. A. R.; le quali cose appariscono più estesamente dal Rapporto del suddetto Podestà, 13 dicembre 1850, e da lettera di S. E. il Ministro dell'Interno, 4 aprile 1849 e 15 aprile 1849, che qui si uniscono, qualora V. A. R. voglia avere la degnazione di prenderle sott'occhio.

Fu dunque il primo dovere quello di obbedire senza dilazione; ma in seguito, istituito, un apposito Tribunale, ebbe campo l'Autorità di prendere le informazioni opportune, di trovare i rei e di punirli con carcere e lavoro, nulla questi possedendo, lochè dimostra che del Comune di Modena non prese parte in tali tristi avvenimenti nessun facoltoso, e perciò quella pena che allora si estese alla generalità di tutti i possidenti, si limitò per le investigazioni del Tribunale nei soli sette individui citati.

Persuasi i sottoscritti che V. A. R. vorrà dare benigno e giusto ascolto a quanto la Commissione, nell'interesse dei proprj amministrati, ha creduto di dovere umilmente sottoporre, e che vorrà estendere i tratti di sua ben nota clemenza e giustizia anche alla Comunità di Modena, aggravata da tant'altre spese, come a V. A. R. è già noto, passano pieni di ossequio e venerazione a sottoscrivarsi

Di V. A. R.

*Umilissimi, Devotissimi, Ossequiosissimi,  
Servi e Sudditi*

ALESSANDRO FRASINI,  
CLAUDIO BENTIVOGLIO,  
LUIGI FORNI.

ALLEGATO 21.

N. 12.

*Dal Comando del Regio Corpo Dragoni.*

Massa, li 26 aprile 1849.

In riscontro dell'Uff. N. 97, fa rispettosamente co-



noscere il sottoscritto, che il carteggio relativo al giro fatto a San Felice ed altrove fu rimesso in Modena al Ministero di Buon Governo, e consimile copia a codesto Superiore Comando Generale. Fa inoltre conoscere che alla Comune del Cavezzo furono requisiti 10 bovi, dei quali ne fu restituito uno, dietro venerato Sovrano Decreto, al signor Giacinto Solieri, perchè gente di detta Comune prese parte nel guasto del Bosco di San Felice, e molti grani furono derubati nei granaj Sovrani e condotti al Cavezzo. Tanto il Parroco quanto un certo Avvocato Rebucci conoscevano il fatto, ma non fecero nulla onde coadiuvare l'Agente Comunale per recuperare la refurtiva. Il Comune di Bomporto fu colpevole quanto quello del Cavezzo, anzi da questo luogo niente venne restituito. La Comune di Campo Santo, dopo avere avuta una contribuzione simile a quella del Cavezzo e di Bomporto, fece la restituzione di molti legnami e riso; per la qual cosa vennero a questa ridati 6 bovi.

Quantunque quelli di San Felice negli ultimi giorni si prestassero per impedire ulteriori guasti, tuttavia furono dessi i primi a dare cattivo esempio e a cacciare nel Bosco. Molto selvatico fu condotto alla Concordia, al qual luogo il sottoscritto non potè portarsi, avendo avuto l'ordine di ritornarsene a Modena prima.

Era poi stato ordinato che i 23 bovi, che sono tuttora a San Felice, fossero venduti e l'introito rimesso al Consultore di S. A. R., e furono consegnati al medesimo 3500 franchi, contribuiti dagli Ebrei di Novellara, per l'indennizzo degli impiegati al medesimo Bosco, i quali soffersero grave danno, e 1500 franchi furono pure consegnati all'Agente della R. A. S., Roncati, per sostenere pagamenti e spese necessarie onde recuperare il derubato risone.

Qualunque Comune poi dove passò il sottoscritto e vi furono fatte requisizioni di viveri per la truppa, non può chiedere risarcimento alcuno, giacchè tale contribuzione venne loro data per punirli, e così



appunto fu eseguito con Mirandola, Carpi, Novellara, Bastiglia, Guastalla.

L'unico Comune non colpevole fu quello del Finale. I Reali Dragoni che sono a Nonantola non hanno diritto ai viveri di campagna, perchè tale Brigata fu istituita dopo la partenza dello scrivente per Massa. Bensì ebbe detta Comune una contribuzione di 1650 razioni di viveri in denaro, meno la carne per la truppa, e ciò in vista dell'insulto fatto a S. A. R. l'Augusto Nostro Sovrano, abbruciando i di lui stemmi; inoltre doveva depositare in mano del Ministro di Buon Governo 3000 franchi fino alla consegna degli autori della suddetta infamia.

Opina poi sempre questo Comando che i 23 bovi che sono in sequestro a San Felice siano venduti e il ricavato sia consegnato al signor Consultore di Palazzo di S. A. R., come era stato ordinato ed autorizzata una Commissione per l'eseguimento, composta del signor Capitano Cucchiari e dei signori sottoscritti Rossi e Montanari del Real Corpo Dragoni, e che vengano indennizzati il Capo-Caccia Hurth ed altri impiegati coi 3500 franchi che stanno in mano del nominato signor Consultore: salvo sempre l'approvazione della R. A.

Le note dei colpevoli del fatto trovansi in mano di S. E. il Ministro di Buon Governo unitamente ai rapporti, e potrà dare necessarj schiarimenti anche l'Ispettore di Polizia Muzzuoli, che allora trovavasi presso il sottoscritto.

*Il Maggiore Comandante,*

*Firm. SEVERUS.*



*Elenco e stima dei Bovi stati requisiti dal sig. Maggiore Se-  
diero Verbale dimandato*

Numero dei Bovi	COGNOME e NOME del Proprietarij	Comune e Sezione a cui appartengono	Età e Mantello
2	Boschetti Conte Luigi	Cavazzo Sez. di Mirand.	Sei, formentino
2	Galli Giuseppe	idem.	Nove, rosso
2	Molza Marchese Giuseppe.	idem.	Dodici, formentino
2	Trentini Stefano	idem.	Cinque, idem
1	Menarini Sebastiano	idem.	Cinque idem, con ca- tiva pelle.
2	Benassi Marco	Bomporto Sez. di Mod.	Nove, grigi montanari
2	Benassi Domenico	idem.	Varia età, grigio bianco, il sinistro dei quali in pessimo stato.
2	Zenaroli Andrea	idem.	Quattro ai cinque, bian- do grigio
2	Breglia Luigi	idem.	Sei, rosso
2	Bizzarri Carlo	idem.	Cinque, rosso biondo
2	Fregni Angelo	Camposan. di S. Felice	Uno di dieci, l'altro di sette, formentino uno, l'altro rosso
2	Bruini Angiolo	idem.	Cinque, bigio
23			Totale mod. L.
Riassunto dell'Importo Totale dei     Venduti o rilasciati   L. 12,405       Esistenti   L. 2480			



## STENSI

## OMUNE DI SAN FELICE.

everus, peritati dalli sottoscritti li 12 aprile 1849,

el sig. Tenente Pirani.

Prezzo per ogni pajo in Modenesi Lire	OSSERVAZIONI
1710 —	Rilasciati al signor Agente Comunale Luca Paltrinieri la mattina delli 27 aprile, li qui contro Bovi numero nove, come evincesi dall'atto N. 382.
1470 —	
1320 —	
1470 —	
540 —	
1200 —	Li 30 aprile venduti a Malagoli . . . L. 1,230
870 —	idem. idem. a Cattabriga Carlo . . . " 870
1050 —	idem. idem. a Calzolari Andrea . . . " 1,110
1260 —	
1320 —	idem. idem. a Righini Giovanni . . . " 1,320
1320 —	
1350 —	idem. idem. a Cattabriga Carlo . . . " 1,365
4,880 —	
Li 30 aprile 1849.	
CAMPILANZI VINCENZO, Perito.	
PUVIANI GIOVANNI, Perito.	



ALLEGATO 26.

N. 5182.

10 settembre 1852.

*All' Illustrissimo signor Delegato del Ministero dell' Interno per la Provincia di Modena.*

Combinando gli abachi di cui ai N. 1 e 2 del pregiato Dispaccio della S. V. Illustrissima 31 agosto p. p. N. 3800 Sezione II, jeri pervenutomi, colle risultanze di questi atti sottoposti nel precedente mio rapporto 22 luglio anno corrente N. 2186, vado ad assegnare ai signori Francesco e Gaetano padre e figlio Testi di Solara, il termine di giorni 15 ad effettuare in questa Cassa l'ulteriore versamento della somma complessiva d'ital. L. 610. 82 pei titoli di cui ecc., sotto comminatoria dell'esazione privilegiata in caso di ritardato pagamento, per la quale vado in pari tempo a disporre.

Effettuato che sia nell'un modo o nell'altro l'incasso, verrà del medesimo spedito mandato a favore dell'Economato della Casa Reale a definitiva ultimazione di questa vertenza, nel che dichiarare alla S. V. Illustrissima a pieno esito del sullodato Dispaccio, ho l'onore ecc.

*D. D. Alli signori Francesco e Gaetano, padre e figlio, Testi di Solara.*

Per obbedire alle ingiunzioni ricevute da questa Comunità coi Delegatizj Dispacci 18 luglio e 12 agosto 1851 N. 237 e 690 Sezione II, e 13 luglio e 31 agosto anno corrente N. 2995 e 3800 Sezione II, mi è forza loro assegnare colla presente il termine di giorni 15 ad avere versata in questa Cassa la somma di ital. L. 610. 82, quanto sia a L. 526. 36, per titolo di cacciagione nel Regio Bosco della Saliceta, operata nel marzo 1849, tuttavia insoluta per parte Testi Gaetano in L. 389. 76, per parte Fran-



chini Agostino in L. 60. 64; e per parte Alessandrini Aristodemo in L. 75. 96; e rispetto alle residue L. 84. 26 a titolo di rata parte spettante agli individui appartenenti a questo Comune dei danni in dett'epoca arrecati al Capo-Caccia Hurth ed ai Guardaboschi nella somma totale liquidata d'italiane L. 796. 73.

Nel prevenirli che scorso detto termine senza effetto verrebbero indilatatamente escussi in via privilegiata da questa Ricevitoria Comunale, ho il bene di loro dichiarare i sensi di mia stima.

---

*D. D. Alla Ragioneria.*

Dall'unita copia d'intimazione che vado a spedire ai signori Francesco e Gaetano Testi, padre e figlio, di Solara, rileverà codesta Ragioneria tutto che si riferisce ai medesimi, ed invigilerà all'incasso delle L. 610. 82 nel termine assegnato, passandoli in difetto in esazione presso questo Ricevitor Comunale anche per la provvigione al medesimo dovuta sotto l'obbligo in lui dello scosso e non scosso nel termine di giorni 30 all'appoggio della presente determinazione. Effettuato poi che sia nell'un modo o nell'altro l'incasso predetto, sarà sollecita la Ragioneria di spedire senz'altro mandato delle suddette L. 610. 82 a favore dell'Economato della Casa Reale a piena tacitazione d'ogni relativa pendenza, per quanto si riferisce a questa Comunale Amministrazione.

*D. D. Al signor Agente Comunale di Solara.*

La invito a consegnare l'acclusa alli signori Francesco e Gaetano, padre e figlio Testi, ritirandone ricevuta che mi rimetterà sollecitamente a corredo degli Atti. Frattanto ho il bene di esprimerle i sensi di mia stima.

*Firm. G. F. FERRARI MORENI.*

---



N. 3800. — Sez. II.

Modena, 31 agosto 1851.

**Il Delegato del Ministero dell'Interno.***All' Illustrissima Comunità di Modena.*

La Direzione dell'Economato della Casa Reale, alla quale comunicai il Rapporto di cotesta Illustrissima Comunità, pervenutomi sotto il N. 4186, mi fa adesso conoscere:

a) Come al pagamento del complessivo residuo di cui è creditrice (pel titolo compensi ai danni derivati al Regio Bosco della Saliceta per depredazioni di selvaggiume nel 1849) debba, con cotesta e colla Comunità della Mirandola, concorrere anche quella di Nonantola.

b) Come per la somma dovuta ai diversi accennati nell'antecedente Delegatizio N. 2998, le sembri di poterla ripartire a carico delle singole Comunità nelle proporzioni in cui furono contribuite le L. 33,000 per gli altri danni.

c) che quindi

1.^o sul residuo di cui sopra alla lettera a stanno a carico di cotesta Illustrissima Comunità sole italiane L. 526. 36;

2.^o ripartita nel modo proposto la somma di L. 796. 33, la quota spettante a cotesta Comunità apparisce sopra teste N. 7 di 84. 46.

Porto tutto a cognizione delle SS. VV. Illustrissime, invitandole a riscontrare categoricamente, non ommettendo di rammentare quanto esprimeva coi miei precedenti N. 257 e 690 del 1851.

Ho poi il pregio di confermare alle SS. VV. Illustrissime la mia più distinta stima.

*Firm. DE VOLO.*

*Il Segretario,  
D.^o JATTICI.*



## ALLEGATO 27.

**DISTINTA** delle somme pagate dalla Comunità di Modena nel 1850 alla Direzione della Casa Reale per indennizzo dei danni arrecati alle Reali Proprietà in San Felice da alcuni individui soggetti a detta Comune; e di quelle pagate alla Comune di San Felice in rimborso di spese per mantenimento ecc. di buoi requisiti in detta circostanza.

DATA dei pagamenti			Somme pagate alla						Frutti del 5 per 0/0 a tutto il 1850					Complessivo dei pagamenti e relativi frutti		
			Comune di S. Felice				Direzione della Casa Reale		Mesi	Giorni	Ammon- tare					
			a corso abusivo		corrispon- a Tariffali											
			L.	C.	L.	C.	L.	C.	N.	N.	L.	C.		L.	C.	
1850	25	Maggio	55	67	51	54	—	—	7	5	1	53	9	53	07	9
"	"	"	—	—	—	—	1500	—	7	5	44	79	1	1544	79	1
"	28	Giugno	24	51	22	92	—	—	6	2	—	57	9	23	49	9
"	1	Luglio	—	—	—	—	833	33	5	29	20	71	7	854	04	7
"	31	detto	40	08	37	47	—	—	5	—	—	78	—	38	25	—
"	"	"	—	—	—	—	1166	67	5	—	24	30	5	1190	97	5
			120	26	111	93	3500				92	71	1	3704	64	1

21 gennajo 1851.

L'originale trasmesso dalla Ragioneria è stato spedito in un col N. 358 al signor Gaetano Testi di Solara.

Il Vice Segretario,  
Firm. Dottor G. DELGIACOMI.



## ALLEGATO 28.

N. 237.

Modena, 27 aprile 1830.

**Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.***A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno in Modena.*

Conosciutosi da S. A. R. che l'elenco dei N. 66 condannati dalla Commissione Militare per danni alla Caccia, al Bosco e Granaj della Regia Tenuta di San Felice, non forniva per la totalità degli individui gli estremi necessarj a fissare il valore del selvaggiume derubato da scontarsi poi con opere personali riguardo alli designati non possidenti o miserabili, ha prescritto che in pendenza delle ispezioni ed indagini ulteriori, da praticarsi sugli Atti processuali dal Procuratore dei beni allodiali signor D.^r Vandelli, appena farà ritorno in breve a Modena, si proceda intanto alla misura ordinata dal venerato Chirografo 13 andante N. 2048, riguardo a quelli sui quali non cadono eccezioni.

In conseguenza di ciò, rassegno a V. E. l'Elenco che comprende 17 soli individui, i quali dovranno essere precettati a trasferirsi alla prima chiamata sul fondo della Fornace della Tenuta amministrata dal fattore Ganzerla, in cui occorrono trasporti di terra, che dovranno eseguire in buon ordine fino a che con tante opere personali abbiano scontato il rispettivo debito.

Il Capo-Caccia signor Alessandro Hurth, col quale ha V. E. conferito, appena migliorata la stagione darà notizia ai Comuni del giorno in cui si aprirà il lavoro, e gli ordini che l'E. V. darà loro, colla riserva di spedire altro Elenco di lavoratori appena ultimato, e così quello dei designati possidenti compiuto che sia riguardo alle rispettive quote di debito, non mancheranno del loro effetto.



Sì tosto che mi pervenga la notizia del giorno in cui si aprirà il lavoro, manderò anticipatamente a San Felice il decretato presidio di truppe a sostegno delle disposizioni ingiuntegli dal suddetto Sovrano Chirografo.

La rendo poi informata che a cura del predetto Capo-Caccia si fornirà polenta e vino ai lavoratori, e che sarà del pari preparato coll'occorrente paglia un locale in cui possono ricoverarsi la notte, e frattanto ho l'onore di confermare all'E. V. la mia più distinta stima e considerazione

*Firm. GADDI.*

Malagoli Pietro	11	2
Malagoli Francesco	12	3
Malagoli Luigi	13	4
Costi Giovanni	14	5
Costi Giuseppe	15	6
Costi Giacomo	16	7
Costi Giovanni	17	8
Costi Francesco	18	9
Costi Michele	19	10
Costi Pietro	20	11
Costi Filippo	21	12
Costi Giuseppe	22	13
Costi Maria	23	14
Costi Pietro	24	15
Costi Giuseppe	25	16
Costi Maria	26	17
Costi Pietro	27	18
Costi Giuseppe	28	19
Costi Maria	29	20
Costi Pietro	30	21
Costi Giuseppe	31	22
Costi Maria	32	23
Costi Pietro	33	24
Costi Giuseppe	34	25
Costi Maria	35	26
Costi Pietro	36	27
Costi Giuseppe	37	28
Costi Maria	38	29
Costi Pietro	39	30
Costi Giuseppe	40	31
Costi Maria	41	32
Costi Pietro	42	33
Costi Giuseppe	43	34
Costi Maria	44	35
Costi Pietro	45	36
Costi Giuseppe	46	37
Costi Maria	47	38
Costi Pietro	48	39
Costi Giuseppe	49	40
Costi Maria	50	41
Costi Pietro	51	42
Costi Giuseppe	52	43
Costi Maria	53	44
Costi Pietro	54	45
Costi Giuseppe	55	46
Costi Maria	56	47
Costi Pietro	57	48
Costi Giuseppe	58	49
Costi Maria	59	50
Costi Pietro	60	51
Costi Giuseppe	61	52
Costi Maria	62	53
Costi Pietro	63	54
Costi Giuseppe	64	55
Costi Maria	65	56
Costi Pietro	66	57
Costi Giuseppe	67	58
Costi Maria	68	59
Costi Pietro	69	60
Costi Giuseppe	70	61
Costi Maria	71	62
Costi Pietro	72	63
Costi Giuseppe	73	64
Costi Maria	74	65
Costi Pietro	75	66
Costi Giuseppe	76	67
Costi Maria	77	68
Costi Pietro	78	69
Costi Giuseppe	79	70
Costi Maria	80	71
Costi Pietro	81	72
Costi Giuseppe	82	73
Costi Maria	83	74
Costi Pietro	84	75
Costi Giuseppe	85	76
Costi Maria	86	77
Costi Pietro	87	78
Costi Giuseppe	88	79
Costi Maria	89	80
Costi Pietro	90	81
Costi Giuseppe	91	82
Costi Maria	92	83
Costi Pietro	93	84
Costi Giuseppe	94	85
Costi Maria	95	86
Costi Pietro	96	87
Costi Giuseppe	97	88
Costi Maria	98	89
Costi Pietro	99	90
Costi Giuseppe	100	91
Costi Maria	101	92
Costi Pietro	102	93
Costi Giuseppe	103	94
Costi Maria	104	95
Costi Pietro	105	96
Costi Giuseppe	106	97
Costi Maria	107	98
Costi Pietro	108	99
Costi Giuseppe	109	100



**ELENCO dei Condannati dall'Apposita Commissione all'emenda dei danni arrecati e miserabili che rifaranno i danni con opere sotto la direzione del Cap**

pro- gres- sivo	Numero		COGNOME e NOME del Condannato	Comune a cui appartiene	Sezione	Condizione del Condannato
	dell'E- lenco del Ministe- ro dell' Interno					
1	1		Benassi Marco . . . . .	Modena	Bomporto	Non possid.
2	5		Franchini Agostino . . . . .	idem.	idem.	Miserabile
3	7		Tancredi Carrara . . . . .	idem.	Solara	idem.
4	11		Malagoli Pietro . . . . .	Mirandola	Camarana	Non possid.
5	12		Malagoli Francesco . . . . .	idem.	idem.	idem.
6	13		Casari Luigi . . . . .	idem.	idem.	idem.
7	15		Ceretti Giovanni . . . . .	idem.	Medolla	Miserabile
8	16		Ceretti Giuseppe . . . . .	idem.	idem.	Non possid.
9	20		Ferrari Giacinto . . . . .	idem.	Disvetro	Miserabile
10	22		Pivetti Francesco . . . . .	idem.	S. Giacomo	idem.
11	23		Zucchi Modesto . . . . .	idem.	Cavezzo	idem.
12	25		Panzani Pietro . . . . .	idem.	idem.	idem.
18	27		Gavioli Filippo . . . . .	idem.	idem.	idem.
14	28		Cabrini Giuseppe . . . . .	idem.	idem.	idem.
15	29		Gandolfi Enrico . . . . .	idem.	idem.	idem.
16	61		Costa Pietro . . . . .	S. Felice	Rivara	idem.
17	62		Fratti Giuseppe . . . . .	idem.	idem.	idem.

NB. Dall'Elenco dei Condannati redatto dal Ministero dell'Interno col progressivo N. 66, si desume che N. 29 sono possidenti e N. 37 sono indicati non possidenti o miserabili.

Di questi ultimi si sono liquidate le partite come sopra per. . . . . N. 37

Dipenderà dal minuto esame dei Processi il constatare l'ammontare dei danni non indicati né in quantità né in qualità per. . . . . " 45

Quattro individui di detta classe sono tuttora detenuti in carcere, ed uno in galera ad espiare li 45 anni di condanna. . . . . " 1

Si ha così il complessivo dei non possidenti e miserabili nell'accennato N. 5



alle RR. Proprietà in S. Felice nel marzo 1849, qualificatisi non possidenti  
Caccia signor Alessandro Hurth.

Entità del titolo per cui è stato condannato	Valore del Selvaggiume		Opere da prestare in regola di Centesimi 80	
	Lire	Cent.	Numero	
1 cervo, un capriolo, 4 lepri e 2 fagiani . . . . .	90	56	113	—
1 daino, 2 lepri . . . . .	30	68	38	1/4
1 capriolo, 6 lepri e 2 fagiani . . . . .	68	25	85	1/4
1 daini, 1 capriolo, 1 cervo . . . . .	89	—	111	1/4
1 capriolo, 2 daini . . . . .	82	—	102	1/2
2 daini, 20 lepri . . . . .	122	80	153	1/2
Mezzo carra di stanga . . . . .	7	—	8	3/4
3 caprioli, 20 lepri . . . . .	184	40	230	1/2
1 cervo, 1 capriolo e 2 fagiani . . . . .	75	20	94	—
3 lepri, 1 daino ed 1 fagiano . . . . .	39	12	49	—
3 daini, 5 lepri e 6 fagiani . . . . .	115	80	144	3/4
1 fagiano . . . . .	4	60	5	3/4
4 sacca di risone, e ferri pel valore di L. 46. 70.	126	70	153	1/4
4 lepri . . . . .	15	36	19	—
2 daini . . . . .	46	—	57	1/2
8 o 10 fra daini e cervi . . . . .	235	—	293	3/4
idem . . . . .	235	—	293	3/4



N. 277.

Modena, 14 maggio 1850.

**Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.**

*A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno in Modena.*

Facendo seguito all'ossequiata Nota di V. E., in data 27 aprile scorso N. 3294 Sezione 4, mi onoro di prevenirla che, disimpegnato finalmente da occupazioni fuori Stato, fece ora ritorno il signor Procuratore dei beni allodiali, e tosto ha preso ad esaminare i processi per veder pure di rilevare i dati che mancano per costituire il valore della caccagione a carico degli altri condannati dalla Commissione Militare, sia per iscontare il debito con opere personali, se miserabili, sia per pagarlo se possidenti.

Oltre li 17 individui compresi nell'Elenco unito alla rispettosa mia N. 237 come miserabili da assoggettarsi al lavoro, diedi pur cognizione di N. 13 individui designati come possidenti, sui quali, come pei primi, non cadevano eccezioni, portando la condanna precisa la qualità e specie del selvatico onde applicarvi, come fecesi, il valore; ed a questi sarebbe forse necessario, senza attendere l'ulteriore lavoro, notificare col mezzo dei Comuni il loro debito, con ordine di soddisfarlo a vista nelle mani del Capo-Caccia signor Alessandro Hurth, anche per vedere se insorgano eccezioni riflessibili, come avvenne per taluni de' miserabili di cui l'E. V. mi rimise i ricorsi; intanto che raccogliendosi dal suddetto signor Procuratore gli opportuni estremi, possa poi formarsi, a compimento del numero totale dei 66 condannati l'Elenco suppletorio sia dei miserabili, che dei possidenti, da obbligarsi a lavoro o pagamento. Prego l'E. V. del valido di Lei appoggio onde



le misure volute dal Sovrano Chirografo ottengano anche in questa parte il loro effetto, e certo di essere favorito, mi onoro confermarle i sentimenti della distinta mia stima e considerazione

*Firm.* GADDI.

ELENCO dei Condannati dall' apposita Commissione all'emenda dei danni arrecati alla Real Caccia nel Bosco Saliceta in San Felice nel marzo 1849 indicati Possidenti e pei quali la Direzione Economica della Casa Reale ha liquidato le relative partite.

Numero		COGNOME e NOME	Comune a cui appartiene	Sezione	Somma liqui- data
progress. 9	Dell'Elen. trasmesso dal Mini- stero alla C. R.				
1	2	Ferrari Giac. (ora def.).	Modena	Bomporto	L. C. 30.68
2	3	Benassi Leandro . . .	idem.	idem.	53.04
3	4	Setti Eedele . . . . .	idem.	idem.	76.04
4	8	Faglioni Pietro . . . .	idem.	Solara	112.16
5	10	Tosatti Leopoldo . . .	Mirandola	Villafranca	82. —
6	14	Casari Domenico . . .	idem.	Camurana	122.80
7	17	Malagoli Sante . . . .	idem.	Medolla	138.16
8	36	Bizzarri Carlo . . . .	Nonantola	Nonantola	253.20
9	44	Bozzoli Cesare . . . .	S. Felice	S. Felice	3.84
10	54	Fregni Angelo . . . .	idem.	Camposan.	26.84
11	56	Salici Luigi . . . . .	idem.	idem.	64.48
12	63	Dareggi Antonio . . .	idem.	Rivara	11.52
13	63	Modena Antonio. . . .	idem.	idem.	46. —

Dietro ricorso avanzato al Ministero dell'Interno, per li tre condannati contromarcanti colli N. 5, 6, 7, pel momento è sospesa l'esazione.

ALLEGATO 30.

N. 47. — Unito al N. 545 del 1851.

Modena, 22 gennajo 1851.

**Il Consultore Direttore dell'Economato della Casa Reale.**

*Al signor Alessandro Hurth Capo-Caccia al Real Bosco della Saliceta in San Felice.*

Parecchi tra li condannati al pagamento del valore del selvatico dilapidato nel marzo 1849 paga-



rono puntualmente le somme loro addebitate, o le scontarono con opere personali, ed altri, quelli in ispecie che furono trattati con tutta moderazione riducendo al *minimum* il quantitativo del selvatico nelle varie specie, ove genericamente denunziato, si mostrano restii al pagamento, introducendo eccezioni all'appoggio del Sovrano Chirografo 19 giugno 1850; che riguarda direttamente le Comunità, e che invece invocarono contro la Casa Reale.

Difatti allorchè venne dalla Contabilità stabilito il conto individuale, anzichè prendersi da questa Direzione l'iniziativa a sollievo dei Comuni, i soli riguardati risponsabili in faccia alla Casa Reale, ed invitare conseguentemente i singoli debitori a versare senza aggravio di spese di escussione il loro dare nelle mani del Capo-Caccia, avrebbe dovuto, senz'altro, dirigersi alle Comunità, acciò entro perentorio termine soddisfacessero l'ammontare complessivo delle somme come sopra stabilite.

Io veggo però che si sarà costretti a questa misura, se un nuovo finale eccitamento che Ella dovrà dare alli condannati che non pagarono nè scontarono con opere personali, avesse a restare infruttuoso. Il termine al pagamento sarà di giorni dieci dalla data della di Lei lettera.

All'effetto poi che la Comunità di San Felice, che accolse e a lei produsse i reclami di varj debitori, conosca il fondamento col quale si agisce, vorrà Ella comunicarle copia della presente, nonchè delle unite deduzioni del signor Procuratore dei beni allodiali, basate sulle risultanze processuali, sul buon diritto, sopra i Sovrani Chirografi, e le conseguenti disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno.

Eguale comunicazione sarà pure da lei fatta alle altre Comunità nell'inviar loro le lettere di diffidazione ai singoli debitori compresi nelle rispettive giurisdizioni.

Scorsi i termini senza effetto, cosa però che amo



di non credere, ne attendo pronta notizia per istantaneo provvedimento.

Ho il pregio di confermarle la mia stima

*Firm.* GADDI.

Regio Bosco Sallceta, 18 del 1851.

Per copia conforme al suo originale,  
Cap. HURTH.

ALLEGATO 31.

COMUNE DI SAN FELICE.

*Spese incontrate pel mantenimento dei Bovi  
stati requisiti nel 3 aprile 1849.*

Titolo delle spese, come da ricevute.	Totale in lire italiane
Per paga e pane somministrato agl'individui che erano di custodia ai bovi dal 3 aprile a tutto li 8 maggio	217. 11
Per fieno in totale pesi 1273 a cent. 47 il peso . .	598. 31
Per paglia e lettiera carra 8 $\frac{3}{4}$ a lire 16. 21 . .	141. 84
Per sale ad oggetto di spruzzare il fieno . . . .	4. 23
Per due spazzole ed una stregghia. . . . .	1. 80
Per medicamento ad un bue, compresovi pesi 2 farina	1. 94
Per corda pei legami libbre 51, oncie 7. . . . .	18. 57
Per olio e candele e per facchinaggio a sgombrare i locali . . . . .	45. 04
Per espressi spediti alle diverse comuni per l'incanto dei bovi . . . . .	4. 68
Per due bovi stati allo stallo dal 7 maggio e venduti la mattina del 14 detto, così sette giorni e sette notti di stallo a lire 1. 9 per cadauno . . . . .	15. 26
Per mancia allo stalliere . . . . .	2. 68
Pel Banditore Pietro Sansoni . . . . .	82. 50
<b>Totale ital. L.</b>	<b>1133. 96</b>

ossia Modenesi L. 2954. 17. 6.

OSSERVAZIONE.

Essendo la dimanda del Banditore alterata, anzi che no, si rimette alla saggezza dell'Eccelso Ministero dell'Interno il determinarla.

*Per estratto conforme .*

FERRARESI, Segretario.



## ALLEGATO 32.

N. 152.

Modena, 15 marzo 1850.

**Il Consultore Direttore dell'Economo della Casa Militare.**

*A S. E. il signor Consigliere di Stato Ministro dell'Interno in Modena.*

Nella più recente liquidazione dei danni al Bosco e Regia Tenuta di San Felice, comunicata al Procuratore dei beni allodiali signor D.^r Vandelli, onde possa procedere nel modo fissato nel Sovrano Chi-rografo 23 dicembre 1849 N. 6978, alla realizzazione del credito della Regia Casa, la somma che 'nella rispettosia mia 3 settembre anno stesso N. 416, denunciavasi a V. E. in L. 32,450. 73, si elevò ad it. L. 33,372. 69, ed ora che sonosi finalmente avuti gli opportuni documenti, venendo ad essa aggiunte altre L. 1433. 77 per le spese di fermo e trasporto dal Cattajo al Bosco di San Felice di N. 129 daini in rimpiazzo degli uccisi e derubati, la total cifra dei danni raggiugne l'ingente somma di L. 34,806. 46. E nel ripetere qui pure che il valore del selvatico perduto non è calcolato, nè fa parte della suddetta somma, tengo così riscontrato l'ossequiato Dispaccio 28 febbrajo scorso N. 1567, mentre ho l'onore di confermarle i sentimenti della mia più sentita stima e considerazione.

*Firm. GADDI.*

## ALLEGATO 33.

N. 3360. — Sezione IV.

Modena, 9 maggio 1850.

**Il Consigliere di Stato Ministro dell'Interno.**

*All'Illustrissimo signor Podestà di Modena.*

In soggiunto al noto mio N. 3294, mi occorre di significare a V. S. Illustrissima che oltre le L. 33,000



caricate alle Comunità e Sezioni che hanno individui condannati alla rifazione dei danni arrecati alle Reali Sostanze in San Felice nel marzo 1849, avvi ancora un'altra somma di L. 1133. 96 di spese sostenute pel mantenimento e governo di bovi requisiti a diversi dal signor Maggiore Severus nell'aprile dello stesso anno 1849, in vista appunto delle dilapidazioni seguite in detta circostanza, la quale somma, anticipata dal Comune di San Felice, sul prezzo di detti bovi venduti o recuperati, viene naturalmente considerata come un'appendice ai danni suddetti.

Se è quindi fatto anche di queste L. 1133. 96 il riparto per Sezioni e Comuni nello stesso modo praticato per le L. 33,000, e la tabella qui unita mostra il totale per ciò dovuto da ciascuna Sezione soggetta alla di Lei giurisdizione.

La incarico pertanto di provvedere onde sia fatta l'esigenza anche di tale ulteriore somma egualmente nelle tre rate di maggio corrente, giugno e luglio prossimi, colla sola variazione che invece di eseguirne il versamento alla Casa Reale, si effettuerà alla Comunità di San Felice a reintegro del prezzo de' buoi surripetuti, e che va ora a restituirsi ai proprietarj requisiti.

Profitto poi dell'incontro per confermare alla S. V. Illustrissima i sensi della mia distinta stima.

*Firm.* GIACOBAZZI.

*Il Segretario Generale,*  
PETRAZZANI.

*Riparto per Sezioni della quota dovuta dal Comune di Modena in lire 154. 62 per rimborso delle spese sostenute nel 1849 in causa del mantenimento e governo di bovi requisiti dal Maggiore Severus nella complessiva somma d'italiane lire 1133. 96.*

Sezione	Quota
Bomporto . . .	L. 85. 90
Solara . . .	" 68. 72
<b>Totale . . .</b>	<b>L. 154. 62</b>



**OPERA PIA****ORFANI — MENDICANTI****IN REGGIO.**

Ci viene trasmessa da Reggio una Memoria, appoggiata a varj Sovrani Chirografi e ad Atti pubblici amministrativi, relativa alle vicende subite dall'Istituto Pio esistente in detta città, intitolato *Albergo degli Orfani-Mendicanti*, per mala opera ed usurpazione degli Arciduchi Austro-Estensi, la quale rammentando come, anche nel ramo della Pubblica Beneficenza, gli anzidetti Principi, non penetrati dai veri principj inerenti alla creazione, organizzazione e conservazione dei pubblici stabilimenti di Previsione, di Patrocinio e di Soccorso, hanno incontrato la generale censura, merita perciò di essere fatta di pubblica ragione, come foriera di una raccolta di altre mende di simil genere, che andremo quanto prima ad evocare dal grembo delle molteplici disposizioni da essi Principi emanate, che li addimostano di gran lunga inferiori alla missione di Legislatori Civili nella grand'opera della Pubblica Beneficenza.

*(Segue la memoria di cui in fronte).*

Sotto il governo di Francesco IV esisteva in Reggio l'Albergo degli Orfani-Mendicanti, che raccoglieva dalla città in due case distinte fanciulli orfani e poveri d'ambo i sessi, istruendo i maschi in arti e mestieri, e le femmine in lavori e cure domestiche. Ebbe origine nel 1556 dalla carità cittadina, crebbe per lasciti di privati, pubbliche limosine, e privilegi e doni del Comune, di Vescovi e di Principi, sicchè nel 1838 la sua rendita annua depurata calcolavasi presso a it. L. 25,000, colle quali manteneva 70 femmine e 30 maschi. Ne fu naturale patrono il Comune, che nominò, dapprima assolutamente, e appresso coll'approvazione del Prin-



cipe, i suoi Presidi e Amministratori, fra i quali per uno speciale diritto di patronato, ebbe luogo fin dal 1597 un membro della nobile famiglia Ancini, insigne benefattrice della Pia Opera. Principali ufficj e diritti della Presidenza, depositaria responsabile di quella pubblica proprietà, erano l'amministrazione de' fondi e delle spese, la nomina degli impiegati, l'ammissione e l'esclusione degli alunni, e la sorveglianza della direzione interna dello Stabilimento, nella quale, poichè non fecero buona prova i PP. Somaschi chiamati nel 1563 e rimandati nel 1619, il Comune con solenni sanzioni confermò e mantenne sempre gelosamente l'originaria costituzione laicale. Il paese però teneva in singolar pregio ed amore questa sua affatto domestica istituzione, e ne sperimentava il vantaggio particolarmente nella moralità e perizia della classe artigiana.

Durava da più di due secoli la Pia Opera, quando nel 1838 il Duca Francesco IV repentinamente dimetteva il Presidente Masetti, che impazzì per dolore, e surrogatogli come Delegato Governativo un ex Direttore di Polizia, odiato in paese per le servizie usate nel 1831 e dopo, a questi, con Dispaccio Ministeriale del 14 maggio 1838 N. 1139, fece chiedere informazioni storiche e statistiche della Pia Istituzione. Ma non aspettò la risposta, che fu presentata il 15 giugno: il primo giorno di questo mese aveva egli scritto il Decreto che distruggeva l'Orfanotrofio maschile, e il Governatore di Reggio lo comunicava al Presidente Delegato con questa lettera:

N. 1499.

Reggio, li 22 giugno 1838.

**Il Consigliere di Stato, Governatore della città e provincia di Reggio, Presidente delle Opere Pie.**

*All'Illustrissimo signor Avvocato Presidente Delegato all'Amministrazione dell'Albergo Orfani in Reggio.*

Le rassegno còpia conforme del Sovrano Chi-



rografo, relativo alla Istituzione de' Pionieri in Reggio, nella quale voglionsi incorporare gli alunni dell'Albergo, ed interesse il ben comprovato di lei zelo a disporre perchè la Sovrana mente sorta il pieno suo effetto.

Le rinnovo in quest'incontro i sentimenti della mia più distinta stima. »

*Firm.* TORELLO.

*Pel Segretario di Governo,*  
GIAN BATTISTA FANTUZZI.

Ecco il Chirografo Sovrano:

*Al Governatore della città e provincia di Reggio,  
Conte Salinguerra Torello.*

« I vantaggi che derivano ai nostri amatissimi sudditi dalla Istituzione dei Pionieri, fece a noi già da lungo tempo concepire il desiderio di poterla stabilire anche nella città di Reggio, ed essendoci quindi con ogni premura occupati in proposito, ci troviamo ora in grado di dare cominciamento all'opera.

» E siccome tale Istituzione dei Pionieri in Reggio ha pure per iscopo d'incorporarvi gli alunni del Pio Luogo dell'Albergo Orfani-Mendicanti, di questa città, nella mira di meglio provvedere all'educazione dei medesimi, significhiamo intanto sul particolare le Nostre Intenzioni al Governatore Conte Salinguerra Torello.

» Dei 29 alunni degenti nel medesimo Albergo, sei, trovati dal Maggiore Ferri abili, si passeranno in questo stabilimento di Pionieri, cioè:

- 1.º Esmingardi Gaetano,
- 2.º Galli Antonio,
- 3.º Strozzi Giovanni,
- 4.º Benini Prospero,
- 5.º Parmigiani Francesco, e
- 6.º Bertani Ercole.

» Altri sette, come appresso, adulti, ma non riconosciuti atti per diverse ragioni, si leveranno dal-



l'Albergo e si passeranno a dozzina a carico dell'Erario Sovrano presso capi artisti o di bottega, chi per un anno, chi per mezzo e più, fino a compimento del tempo che sarebbero stati ricoverati nel Pio Istituto, e sono:

- 1.º Boni Pellegrino,
- 2.º Grazielli Giuseppe,
- 3.º Manzotti Giovanni,
- 4.º Margini Pietro,
- 5.º Feretti Arcangelo,
- 6.º Martinelli Pietro, e
- 7.º Guardassoni Luigi.

„ Il chierico Giovanni Guicciardi verrà collocato in Seminario a carico del Sovrano Erario.

„ Il Pio Albergo conserverà provvisoriamente i rimanenti alunni in N. 15, perchè troppo piccoli e giovani, per passarli nel Corpo de' Pionieri a misura che avranno l'età, forza e grandezza che per ciò si richiede, e nel frattanto, anzi che andar fuori ad altri mestieri, si recheranno ogni giorno al Corpo suddetto, che verrà collocato in questa Cittadella, per apprendervi uno dei tre mestieri che vi si insegnano.

„ Lo stesso Pio Luogo non prenderà più alcun nuovo alunno, ed all'evenienza di posto vacante proporrà una lista di orfani adulti di non meno di 15 anni, fra i quali gli abili ed ammissibili passeranno nel nuovo Corpo de' Pionieri, il quale intanto potrà scegliere ed ammettere altri sei individui orfani, preferibilmente della Comune di Reggio, che abbiano l'età, grandezza, salute e adatta disposizione pei mestieri di muratore, falegname e fabbro, a seconda del bisogno dello Stabilimento.

„ Visto dai conti a Noi presentati del Pio Luogo dell'Albergo, che, detratte tutte le passività e spese per imposte, onorarj e salarj, riparazioni di fabbriche ecc., ne risulta dalle rispettive rendite per l'unico mantenimento delle alunne e alunni la somma depurata di 24 o 25 mila franchi, la quale divisa sopra circa 100 teste, cioè 70 alunne e 30 maschi,



fa che si può contare 250 franchi annui per uno, che costano al Pio Luogo; quindi per ogni alunno maschio di cui verrà esonerato per essere mantenuto nel Corpo dei Pionieri, passerà il Pio Luogo istesso a questo Corpo, e per esso al Nostro Economato Militare, la somma di 250 franchi annui, quali dovrà pagare a detto Economato Militare anche per li 7 individui grandi che vengono collocati a spesa del nostro Erario in Seminario e presso i maestri delle arti, perchè il Pio Luogo resta esonerato dal loro mantenimento, e il Capo de' Pionieri ne arruolerà altrettanti nuovi.

„ Queste disposizioni dovranno avere il loro effetto col giorno 1.^o luglio prossimo. „

Reggio, 1.^o giugno 1838.

*Firm.* FRANCESCO.

GAETANO GAMORRA, *Segr. di Governo.*

*Per altra copia consimile*

A MARGINI, *Capo Ufficio di Spedizione.*

In questo Decreto:

1.^o si manometteva dispoticamente l'O. P. contro il diritto pubblico del Comune e il privato della famiglia Ancini, spogliando la Presidenza cittadina delle sue più nobili prerogative e lasciandole soltanto la proposta degli alunni e il peso dell'agenzia dei fondi e delle spese ordinate dal Governo;

2.^o si usurpavano le rendite dell'O. P. pel mantenimento d'un Corpo militare al servizio dello Stato;

3.^o si mutava l'educazione civile degli orfani in militare, contro lo spirito dell'Istituto;

4.^o riducevasi a tre soli mestieri la loro istruzione, che per consuetudine ne abbracciava molti, e, per sistema, non ne escludeva alcuno;

5.^o a danno della città, vera proprietaria dell'O. P., se n'estendeva il beneficio non solamente al Comune, ma dovunque si fosse trovato dal Governo chi preferire al cittadino; mentre poi se ne



escludevano gl'inetti per età o per difetti fisici al servizio militare, che era la parte più bisognosa di soccorso, a cui più direttamente mirava la carità de' fondatori.

Il Duca poi, dichiarando che *da lungo tempo aveva concepito il desiderio di potere stabilire in Reggio l'Istituzione de' Pionieri, e che tale Istituzione in Reggio, aveva pure per iscopo d'incorporarvi gli alunni del Pio Luogo dell'Albergo Orfani-Mendicanti*, confessava che la dimissione del Presidente Masetti e la sostituzione d'un Delegato, uso agli arbitri e ligio al Governo, era stata la preparazione all'eseguimento d'un disegno, che doveva incontrare le opposizioni d'una Presidenza coscienziosamente impegnata nella tutela della Pia Istituzione.

Nè il Duca andò errato: chè il Presidente ex Direttore di Polizia scriveva tosto sulla lettera del Governatore:

N. 1584.

22 giugno 1838.

« L'unito Chirografo sia posto in esecuzione, e perciò si chiamino tutti gli alunni maschi per la debita diffidazione. Si tragga copia del detto Chirografo, portandolo nella serie degli altri Documenti assieme al Dispaccio che lo accompagna, e si faccia la debita annotazione nel Registro dei Documenti medesimi. »

*Il Delegato Governativo,*

B . . . . .

La Volontà Sovrana fu eseguita appuntino. Tuttavia esisteva ancora l'Albergo Orfani-Mendicanti: restavano in casa i 15 alunni di minore età, nella cassa dell'Amministrazione gli avanzi delle spese, e in città il nome e l'apparenza della collaudata Istituzione. Non corse un anno che Francesco IV tolse via ogni cosa col seguente Decreto:



*Al Governatore della città e provincia di Reggio,  
Conte Salinguerra Torello.*

« Col 1.º luglio prossimo, sulla proposta a Noi fatta anche dal Presidente B. . . . , abbiamo determinato di collocare, a tenore del nuovo adottato sistema, quattro o cinque dei 14 ragazzi tuttora rimasti nel Luogo Pio dell'Albergo di Reggio, di collocarli, dico, nei nostri Pionieri di Reggio in Cittadella; e per gli altri 9 o 10 che non hanno attitudine nè volontà d'entrare nel Corpo de' Pionieri, disponiamo che dal 1.º luglio prossimo siano consegnati alle rispettive madri, per quelli che ancora l'hanno, o al rispettivo padre, e per gli orfani di padre e madre, che vengano consegnati ai prossimi parenti o a probe persone estranee, che l'Avvocato B. . . . dice d'aver ritrovate, che ne assumerebbero la custodia, avviandoli ai rispettivi mestieri. E per questi, finchè non demeritino, e finchè non arrivino all'età di 18, anni si dovrà passare dalle entrate del Pio Luogo dell'Albergo, e specialmente da quella parte che manteneva gli orfani maschi, dodici franchi mensili per ogni individuo. Il resto di tale entrata dovrà passarsi sempre tutta al Corpo de' Pionieri di Reggio, come anche di mano in mano le dozzine dei dodici franchi mensili che venissero a cessare per que' 9 o 10 dozzinanti. De' tre impiegati cogli orfani maschi, uno è già pensionato, e potrà solo invigilare ancora sulli 9 o 10 dozzinanti sparsi in città, uno può servire per le Suore di Carità, e un terzo si dovrà cercare a trovargli pane altrove; e così si chiude la Casa dell'Albergo Orfani Maschi. »

Reggio, li 28 giugno 1839.

*Firm.* FRANCESCO.

*Concorda coll'originale,*

D. A. BERTOLINI, *Segretario.*

*Per copia conforme*

A. DAVALLI, *Capo d'Uffizio.*



Così in effetto si chiuse l'Orfanotrofio Maschile 282 anni dopo la sua fondazione, dandone la casa in livello perpetuo all'O. P. dell'Ospedale degli Infermi, e la freddezza del Decreto Ducale fa un singolare controposto alla sventura degli orfanelli dispersi, al dolore delle loro famiglie e all'indegnazione dell'intera città. Dee poi notarsi che il Duca, secondo il suo calcolo generale della spesa ordinaria pel mantenimento d'ogni orfano, per ciascuno che egli accettava nel Corpo de' Pionieri, si pigliava dall'Opera Pia ital. L. 250, e alle famiglie che raccoglievano gli altri assegnava sole ital. L. 144, incassando il resto a profitto dell'Economato Militare.

Mentre la Pia Opera distruggevasi nella parte che riguardava gli orfani maschi, non andò immune in quella che apparteneva alle femmine. Nel tempo di mezzo ai due Decreti surriferiti, il Duca scriveva:

N. 7164.

*Al Governatore di Reggio Conte Salinguerra Torello.*

« Avendo Noi determinato di affidare il Luogo Pio detto dell'Albergo delle Femmine alle Suore della Carità, e ciò dal 1.^o gennajo 1859 prossimo, disporremo in modo che la Superiora organizzatrice, con cinque fra Suore e Novizze, si trovino a Reggio per l'ultimo giorno di dicembre corr., e smonteranno intanto nel Nostro Palazzo, ove sono già dati gli ordini per ciò. Possibilmente il primo dell'anno, o il giorno dopo al più tardi, andranno a prendere possesso del Pio Luogo assumendone la direzione. Suor Rosalia è quella che regolerà il tutto, e si fermerà a Reggio perciò qualche mese, lasciando poi un'altra Superiora. Esse Suore di Carità dovranno avere tutta la direzione interna, economica e direttiva dell'educazione ed istruzione delle povere ragazze, il cui numero resta fissato a 70, e potrà Suor Rosalia regolare ogni cosa come meglio crederà, come anche potrà mandar fuori le ragazze, che per con-



dotta o insubordinazione demeritassero, e verrebbero sostituite da altre da proporsi da essa, e da scegliersi dal Governatore. Il Direttore attuale, Avvocato B . . . ., resta dispensato da ogni ingerenza interna in questo Pio Luogo, e solo conserverà interinalmente, finchè avremo altrimenti disposto, l'amministrazione delle entrate del Pio Luogo e la direzione dei pochi maschi che vi rimangono, e mettendo la Suor Rosalia al fatto dei conti annuali, su cosa possa essa contare da spendere annualmente per sua norma, e darà una somma in acconto di mese in mese, o di trimestre in trimestre, consegnandole tutte le scorte che si trovano avere per la casa; e Suor Maria, o quella che resterà Superiora, renderà conto ogni trimestre al Governatore della sua amministrazione, e se per ora non vi fossero sufficienti danari in cassa, potrà il Governatore, in forma di anticipazione, avanzare al Pio Luogo qualche somma dalla Cassa di Governo.

„ Siccome poi dalla medesima cucina si provvedono anche i 14 maschi rimasti all'Albergo, per quel poco tempo che vi restano, si preparerà anche per essi il pranzo e si avrà cura della loro biancheria dalle Suore di Carità, la qual spesa sarà da calcolarsi separatamente.

„ Siccome poi è Nostra Volontà che le Suore di Carità assumano esse tutte le incombenze della casa, così la Vice-Superiora e le Maestre che ora si trovano nello Stabilimento dell'Albergo Femmine, sono dispensate dalle loro incombenze colla fine di quest'anno 1838; però per dar tempo un anno da provvedersi, o a noi da provvederle, disponiamo che intanto percepiscano dalla Cassa di Governo, la Vice-Superiora due zecchini e mezzo, e le Maestre ognuna due zecchini mensili, più l'alloggio, per cui accordiamo un mezzo zecchino mensile per ognuna, se preferiscono così; e se non sanno dove andare, si diano a loro, a due due, una camera interinalmente nel locale di Sant'Agostino di Reggio, o altrove, ove il Governatore credesse opportuno, ed il loro assegno



di due e mezzo, e di due zecchini mensili, si dovrà darlo loro mensilmente anticipato, onde subito abbiano di che vivere, e si potrà lasciar loro i loro letti del Pio Luogo, procurandone a carico del detto Pio Luogo altri nuovi alle sei Suore di Carità: queste confermeranno o congederanno, come troveranno meglio, le attuali inservienti, e potranno prenderne qualche nuova, e cambiarle quando e come crederanno meglio.

„ Anche il vitto delle Suore deve essere compreso nelle spese della casa, e sarà da proporsi un assegno mensile per ogni Suora a carico del Pio Luogo, combinandolo fra il Governo e le Suore: queste potranno anche, d'intelligenza col Vescovo, scegliere il loro Direttore Spirituale e quello delle ragazze, senza legarsi all'ora esistente.

„ Finalmente il Governatore dovrà delegare una persona proba della sua Ragioneria di Governo, o altra, per assistere alla consegna e formare l'installazione delle Suore di Carità nell'Albergo. „

Modena, 27 dicembre 1838.

*Firm.* FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segr. di Gab.*

*Per copia conforme*

D.^e BERTOLINI.

A. DAVALLI, *Prot. d'Ufficio.*

—

L'Albergo delle zitelle fu conservato; ma colla spogliazione di tutti i diritti presidenziali usurpati dal Governo, che se li divide con una Corporazione religiosa, contro la costante volontà de' patroni di mantenere laicale l'Istituzione. Mentre poi alle Maestre cittadine, cacciate di casa, pel sostentamento di un anno si assegnavano ital. L. 276. 36, nel Regolamento forinato in base del Sovrano Chirografo si stabiliva:

„ Art. 20. Il numero delle Suore è fissato a 6, cioè una Superiora e cinque fra Suore e Novizze; ma è in facoltà del Religioso Istituto d'accrescere



il quantitativo, anche per esser troppo scarso al disimpegno delle relative incombenze: e le soprannumerarie godranno di tutti i vantaggi interni concessi alle 6 di pianta organica.

» Art. 21. Tutte le Religiose hanno, in comune colle orfane, pane, vino, lume, fuoco, bucato, medicamenti, medicinali, mobiglie con biancherie da letto e da tavola: più, per cadauna delle 6 di numero organico è fissato un annuo assegno, che dassi a suo mantenimento, in tariffali ital. L. 620 (seicentoventi), ossia fra tutte, qualunque siane l'aumento, una somma annuale invariabile di italiane lire tremila settecentoventi (L. 3720.) »

In tale stato arrivò l'Opera Pia sotto il Governo di Francesco V, che non la mutò fino al 1850, nel quale anno, mosso dalle ripetute istanze del Presidente Marchese Gian Marco Gherardini, pensò di riparare agli arbitrij del padre con un Decreto dell'11 novembre 1850 N. 7212, pel quale riaprivasi l'Albergo degli Orfanelli, ma con vizi nuovi, senza intera riparazione dei danni sofferti nei dodici anni di soppressione. Perocchè non si ammetteva per questi danni titolo di compenso, e il dono Sovrano di una nuova casa invece dell'antica, lasciata ad uso di Ospedale, costò all'Opera Pia in ristauri ed aggiunte un capitale di ital. L. 45,438. 90. Oltre a ciò s'impondeva, come nell'Albergo delle femmine, per l'amministrazione e direzione interna la Corporazione Religiosa de' Fratelli delle Scuole Cristiane, e s'aggiungeva all'Orfanotrofio il soprassello di Scuole esterne pei fanciulli poveri della città, le quali portavano, con danno degli orfani, aumento di personale, manutenzione di locali e altre spese di consumo, sdebitandosi per tal modo il Governo d'una parte, veramente assai reclamata della pubblica istruzione.

Ciò non ostante il Decreto fu lodato, e si preparò un Regolamento, che l'anno appresso, il 23 aprile, fu approvato da Monsignor Vescovo Pietro Raffaelli, dal conte Prospero Casoli, rappresentante il Comune, dal Provinciale de' Fratelli delle Scuole Cristiane,



Hervè De la Croix e dal Presidente dell'Opera Pia, Marchese Gian Marco Gherardini, congregati a tale scopo per volontà del Sovrano.

Il Regolamento, dichiarando *perpetuo il carattere statutario laicale* della Presidenza, ne ristabiliva i diritti principali; la direzione generale del Pio Istituto (art. 2), l'ammissione degli alunni (art. 5), la nomina degli inservienti e de' maestri delle arti (art. 17), la revisione trimestrale dell'amministrazione interna dello Stabilimento affidata ai Fratelli delle Scuole Cristiane (art. 5), il numero de' quali determinavasi a cinque, da portarsi ad otto giusta il bisogno (art. 18, 19). Riguardo alle scuole esterne, l'articolo 21 notava che « ciascuna delle parti intervenute a concertare il Regolamento trovava giusto, ed opportuno sottoporre alle sagge risoluzioni di S. A. R. la convenienza che avesse a concorrervi proporzionatamente il Reale Ministero dell'Interno con assegno sulla Cassa dello Stato per ciò che si riferiva all'utilità pubblica che era per derivare dalla decretata istituzione delle scuole esterne presso i lodati Religiosi per l'educazione ed istruzione dei poveri fanciulli estranei all'Orfanotrofio. »

Un Dispaccio Ministeriale del 14 giugno 1852 N. 3908, annunziò alla Presidenza la sanzione Sovrana del Regolamento, avvertendo soltanto, relativamente all'osservazione dell'art. 21, che il Duca *inibiva d'inoltrare domanda di contributo di spesa al Governo.*

Fu riaperto lo stabilimento, e con queste norme durò tre anni, lottando continuamente la Presidenza colle pretese de' Fratelli Direttori e coi conati invasivi della Delegazione Ministeriale. D'improvviso, quando la Presidenza appellava alla protezione del Duca con tanta fiducia da invocare anche il richiamo delle Sorelle della Carità direttrici dell'Orfanotrofio femminile alla statutaria dipendenza dall'amministrazione, le perveniva dalla Delegazione Ministeriale il seguente Dispaccio:



N. 1980.

Reggio, il dì 28 aprile 1856.

**Il Delegato del Ministero dell' Interno.**

Illustrissimo signore.

« S. A. R. il Graziosissimo S. N., nella veduta di facilitare l'andamento dell'Istituto Orfano-Mendicanti affidato ai Fratelli delle Scuole Cristiane, ordinava, mediante venerato Chirografo N. 2596 dello scorso anno, la proposta di un sistema analogo a quello seguito per lo Stabilimento femminile affidato alle Reverende Suore della Carità, siccome riuscito perfettamente in pratica. Pel coerente adempimento prescritto dal Real Ministero dell' Interno, con Dispaccio in Atti N. 1550, richiamatosi dalle prefate Religiose il loro Regolamento pratico in base ai relativi Sovrani Chirografi 3 dicembre 1838, nonchè 10 gennajo e 28 maggio 1839 della gloriosa memoria di Francesco IV, è stato sottoposto, insieme ad un progetto di consimile Regolamento pe' maschi, dal prefato Ministero all'Augusto Regnante. E la R. A. S., degnando di confermar l'uno ed approvar l'altro, non senza apporre qualche modificazione ad entrambi, ora nei precisi termini che leggonsi nella qui alligata copia autentica, vien d'averli incontrovertibilmente sanzionati in virtù di venerato Chirografo del 18 corrente mese N. 1230.

» Nel medesimo poi, per quanto concerne allo Stabilimento maschile, si è pur degnata l'A. S. R. di prescrivere:

» 1.^o Che sia per ora fissato a 36 il numero degli orfani da mantenersi dalla Pia Opera;

» 2.^o Che ad ital. L. 17,000 (dieciasettemila) annue sia stabilito il contributo dell'Opera Pia per detto Albergo Orfani;

» 3.^o Che altre simili L. 2500 (duemilacinquecento) possano erogarsi nell'acquisto di utensili, mobili, dei quali è tutt'ora mancante la Direzione del Pio Stabilimento.



„ 4.º Che tali assegni vengano approvati in via provvisoria per un anno, da aver principio col 1.º luglio prossimo venturo, ovvero, quando non si potesse, col 1.º gennajo 1857, essendo sperabile che col tempo la spesa per testa e per giorno vada avvicinandosi di più a quella dell'Albergo femminile, che è amministrato più economicamente, fatto anche calcolo della differenza dei sessi. (Dal che rilevasi come l'art. 22 diceva modificazione circa l'assegnamento; il quale sebbene sia rimasto espresso in italiane L. 16,862, vuolsi intendere in ital. L. 17,000, ossia trimestrali L. 4250.

Mentre pertanto ravviso suffragata per tal modo l'intenzione della generalità dei Benefattori, che nei loro Legati non distinsero l'uno dall'altro Stabilimento, ed insieme *corrisposto il voto, per una parità di trattamento fra essi, esternato da codesta Nobile Presidenza*, la conforto ad accelerare con tutto l'impegno l'ultimazione della fabbrica ecc.

(*Ommissis*).

*Firm.* C. EM. FULCINI.

*Il Segretario.*

G. D.^r CAMORALI, *Aggiunto.*

*Al N. U. signor Marchese Consultore  
Presidente all'Albergo Orfano-Men-  
dicanti in Reggio.*

Il nuovo Regolamento, composto in segreto, secondo l'ordine Sovrano, dal Delegato Ministeriale e dai Fratelli delle Scuole Cristiane, porta, fra gli altri, i seguenti articoli:

„ Art. 2. La generale amministrazione esterna dell'Albergo, e così del patrimonio pel Pio Istituto Maschile come del Femminile, è sostenuta, sotto la dipendenza del Governo, da un Presidente con due Consiglieri, più il Seniore di Casa Ancini, Compresidente nato.

„ Art. 3. Ai Reverendi Fratelli delle Scuole



Cristiane è affidato esclusivamente il Pio Luogo Maschile con tutta la direzione interna, tanto per l'amministrazione economica, quanto per l'istruzione e disciplina nell'Orfanotrofio, nelle Officine e nelle Scuole.

» Art. 13. Sono in facoltà i Reverendi Fratelli di dimettere dall'Orfanotrofio qualunque alunno che per cattiva condotta, per insubordinazione o per qualsivoglia altro titolo demeritasse la Beneficenza.

» Art. 15. Propongonsi dai Fratelli alla Delegazione gli Orfani da ammettersi giusta le norme segnate all'art. 5 nel Pio Stabilimento; nè quindi vi sono ricevuti se non previa quella Superiore placitazione.

» Art. 18. Quanto alle persone di servizio, come esser debbono di piena confidenza dei Religiosi, così sono questi liberi di sceglierle e licenziarle, come crederanno opportuno, pel bene dello Stabilimento. Locchè dicasi pur anche, salva l'annuenza della Delegazione, pe' maestri d'arte che debbono coadiuvare nella buona riuscita dell'educandato.

» Art. 20. Il loro numero è fissato a 10, cioè un Direttore, cinque Maestri per altrettante scuole fra interne ed esterne, un Economo Guardarobiere e Dispensiere, due Prefetti e Ispettori alle Officine ed un Portinajo. È però in facoltà del Religioso Istituto d'accrescerne il quantitativo, sempre quando ciò vedessero espediente pel miglior disimpegno delle relative incombenze, aumentandosi di molto i Ricoverati o gli Scolari; e i sopranumerarj godranno di tutti i vantaggi interni concessi ai 10 di pianta organica, ma senza indennità d'ingresso.

» Art. 21. Tutti i Religiosi hanno in comune cogli Orfani l'uso della Cappella ed utensili di cucina, il fuoco, i lumi, il servizio medico, e i prodotti dell'orto: più per cadauno dei 10 di numero organico è fissato un assegno che dassi a suo mantenimento in tariffali L. 600, ossia fra tutti, qualunque siane l'aumento, una somma annuale invariabile di L. 6000.

» Art. 22. Ciò compreso, percepiscono i Reve-



rendi Fratelli un assegnamento annuale di tariffali ital. L. 16,812, in quattro trimestrali rate; a fronte di che sostengono, oltre l'assegno proprio, come all'articolo precedente ed all'impiego di tre scuole pei poveri fanciulli della città, il mantenimento ora di 36 alunni, la somma statutaria per ciascun d'essi di zecchini 12, con quanto necessiti in aggiunta per vestiario, la spesa dell'occorrente per la scuola di disegno, come anche di carta, libri e oggetti di cancelleria ad istruzione e premiazione degli alunni stessi, i salarij a qualunque persona occorrevole di servizio, l'onere di manutenzione della guardaroba e degli arredi sacri, nonchè le riparazioni ordinarie del fabbricato: più, a fabbrica e montatura finita, l'aumento d'alunni come all'art. 4, mediante corrispettivo di annue L. 292 per ciascuno.

» Art. 23. Alla Delegazione Provinciale rendono egliino esatto conto ogni trimestre della loro amministrazione mediante tre tabelle; presentando nella prima gli incassi e l'agio sulle valute, nella seconda le spese fatte, nella terza la rimanenza de' generi provveduti: ed al termine d'ogni anno ne aggiungono una quarta dimostrante lo stato del Guardaroba, più una quinta indicante i guadagni nonchè le spese degli alunni a senso dell'art. 12. E dallo stesso Dicastero vien loro rimesso ogni anno il Bilancio di loro Azienda, onde averlo approvato a giustificazione della medesima.

» Art. 25. Ne' casi eccezionali o d'incarimento straordinario de' generi di prima necessità o di riparazioni eccedenti il limite di L. 200 da ritenersi pel complesso delle ordinarie, la Delegazione, dietro istanza, darà gli opportuni provvedimenti come comportano le evenienze di forza maggiore, di cui anche le Pie Amministrazioni debbono subire gli effetti.»

Con tali articoli, che livellavano l'Orfanotrofio Maschile al Femminile, mentre si chiedeva l'opposto, la citata lettera Delegatizia diceva: « *corrisposto il voto, per una parità di trattamento fra essi, esternato dalla Nobile Presidenza!* » Era uno scherno.



La Presidenza pertanto, degradata in ambi i rami dell'Amministrazione all'ufficio della semplice agenzia de' fondi in servizio delle Suore, de' Frati e del Governo, dopo inutili richiami al Duca, si dimise d'unanime accordo con partito 9 agosto 1856 firmato Marchese Gian Marco Gherardini, Presidente; Conte Luigi Ancini, Compresidente; Conte Agostino Paradisi, Consigliere; Dottor Gaetano Marmiroli, Cancelliere rogato.

Il Presidente, per ultimo atto, deponeva presso il Comune la seguente protesta, che riassume il periodo dell'Opera Pia sotto Francesco V:

N. 326.

Reggio, il dì 9 agosto 1856.

**Il Presidente dell'Albergo Orfano-Mendicanti.**

*Oggetto.*

Si notifica la dimissione data dalla intera Amministrazione di questo Pio Luogo e se ne accennano le cause.

(DIREZIONE)

*Al Nobil Uomo signor Conte Podestà  
dell'Illustrissima Comunità di Reggio.*

Illustrissimo signor Conte Podestà.

« Quando la R. A. dell'Augusto Nostro Sovrano con suo Chirografo 11 novembre 1850, degnossi di ripristinare in questa città l'Orfanotrofio Maschile, però sotto la direzione interna dei Fratelli delle Scuole Cristiane, ordinò in pari tempo che questi accudissero a scuole e maestranze di allievi esterni ed assegnò gratuitamente ad Orfanotrofio il locale camerale di Sant'Agostino finchè non fosse altrimenti provveduto e finchè i menzionati Fratelli rimanessero alla direzione del Pio Stabilimento.

« Congregati nel Palazzo Vescovile, per espressa volontà del Sovrano, il Podestà del Comune, Monsignor Vescovo e Principe, il Provinciale de' Fratelli delle Scuole Cristiane e il Presidente di questo



Pio Luogo, con verbale 23 aprile 1852, concretarono e firmarono un progetto di Regolamento, nel quale fu provveduto all'interesse del Pio Istituto e ai diritti dell'Amministrazione col determinare che avessero a spettar sempre a quest'ultima la revisione dei conti della gestione interna e la nomina degli alunni e dei dozzinanti, caso ecc. da ammettersi nell'Orfanotrofio, e che, qualunque potesse essere lo sviluppo delle scuole esterne, il numero dei Fratelli Direttori ed Istruttori, a carico del Pio Luogo, non avesse mai ad essere maggiore d'otto, cioè un Direttore, tre Maestri, due Ispettori, un Economo ed un Portinajo, retribuiti in misura d'annue lire 600 cadauno, oltre una dotazione o corredo di simili lire 1000 pure cadauno per primo impianto. E quantunque contenute nei limiti del Regolamento le spese derivabili dall'attivazione e continuazione delle scuole esterne, non potessero riuscire di grave sopraccarico al Pio Luogo, pure, considerando che i fondi di questo non sono punto destinati ad istruzione pubblica, ma sì a sollievo de' soli Orfano-Mendicanti, tutti d'unanime accordo i cooperatori del detto Regolamento, sopra mozione dello scrivente, dichiararono nell'art. 21 di *trovar giusto ed opportuno il sottoporre alle saggie risoluzioni di S. A. R. la convenienza che avesse a concorrervi proporzionalmente il Real Ministero dell'Interno con assegno sulla Cassa dello Stato, per ciò che riferivasi all'istituzione delle scuole esterne.*

» S. A. R., coll'organo dell'Eccelso Ministero dell'Interno, come da suo Dispaccio 14 giugno 1852 N. 3908, inibì d'inoltrar domanda di contributo di spese al Governo, prescrisse che l'istruzione letteraria non avesse mai a far parte precipua dell'educazione, ma doversi educare i fanciulli ai mestieri, non alle scienze nè a letteratura, e nel resto sanzionò pienamente il proposto Regolamento, il quale così divenne, o almeno avrebbe dovuto divenire ed essere, la norma costante da osservarsi nel regime del Pio Luogo e nelle relazioni fra l'Amministrazione e la direzione interna.



» Riattivato però l'Orfanotrofio e istituite le scuole esterne, dapprima a queste bastarono bensì gli stessi maestri e locali già destinati agli alunni, poi, ampliandosi l'istruzione esterna per l'affluenza di figli d'artigiani, insorsero dalla parte dei Fratelli delle Scuole Cristiane le pretese di locali appartati e d'aumento nel numero statutario di essi maestri, e nella revisione dei conti annuali si vide, con giusto rammarico, da loro erogata, un anno per l'altra, la cospicua somma di più centinaja di franchi per provvista di carte, immagini, premj ed altri minuti articoli d'istruzione: il perchè la Presidenza del Pio Luogo si credette in obbligo di chiamar l'attenzione del Governo su questa crescente ed annuale distrazione di parte delle rendite in contravvenzione alla mente de' fondatori: e in pari tempo invocò il richiamo delle Sorelle della Carità, direttrici dell'Orfanotrofio Femminile, alla statutaria dipendenza da quest'Amministrazione, da cui esse tengonsi emancipate nel regime economico del Pio Luogo e nella nomina delle zitelle da ammettersi alla beneficenza.

» Lungi dal far ragione alle giuste dimande della Presidenza, le quali altro non erano se non se un appello all'espressa volontà dei fondatori, e fra questi prima e più insigne d'ogni altro codesta Illustrissima Comunità, la Real Delegazione, con Dispaccio 28 aprile ultimo N. 1980, intimò l'osservanza di un nuovo Piano elaborato segretamente da essa Delegazione e dal Ministero dell'Interno, e già sanzionato dal Sovrano, col quale si conferisce ai Fratelli delle Scuole Cristiane pell'Orfanotrofio Maschile quella stessa indipendenza contro cui reclamavasi in relazione alle Sorelle della Carità pel Femminile: è fissato a 36 il numero degli alunni Orfano-Mendicanti e a 10 quello dei Fratelli direttori ed istruttori, e per questi e per quelli la somma fissa di tariffali ital. lire 17,000 annue da corrispondersi dal Pio Luogo ai Fratelli delle Scuole Cristiane, oltre la straordinaria di simili lire 2500 da pagarsi tosto a compimento di corredo: libera nella Real Dele-



gazione la facoltà di costringere l'Azienda ad aumento d'assegno nel caso di cresciuti bisogni o prezzi di generi, e di richiamare ed esaminare, esclusa affatto l'Amministrazione, i conti di gestione interna, e libero ai Fratelli, con solo riferimento al Governo, la scelta degli alunni e ogni modo o ramo di regime disciplinare ed economico dell'Orfanotrofio.

» Lo scrivente allora, con Supplica rassegnata personalmente il 9 maggio, indi l'intera Amministrazione, con Memoriale spedito il 6 luglio prossimo scorso, rappresentarono al Sovrano come la natura dell'istituzione, la volontà dei fondatori, la convenzione spontaneamente stipulata e solennemente sancita, l'osservanza costante di più secoli e d'ogni governo, e i termini stessi delle iterate Sovrane disposizioni, contrastassero all'attendibilità della recente intimazione: non poter la coscienza degli Amministratori prestarsi a approfondire le sostanze degli Orfano-Mendicanti nella istruzione letteraria di figli d'artigiani, nè poter tollerare che a danno del Pio Luogo si sopraccarichi e si converta in normale perpetua un assegno maggiore del costo reale di anni carestiosi, perocchè mentre per 36 alunni e 10 Fratelli istruttori s'impone ora il pagamento costante d'annue L. 17,000, negli anni 1853 e 1854 per 38  $\frac{3}{4}$  alunni e 8 Fratelli il complessivo costo reale, in media, non fu se non se di L. 13,705. 06.

» S. A. R., però, con Rescritto apposto il 16 giugno ultimo al primo dei menzionati memoriali, ha dichiarato *di non poter revocare il Decreto 16 aprile nè fare differenze odiose per una Corporazione rispetto ad altra, che da molti anni gode dei privilegi contro i quali si reclama*: e quanto al secondo, la R. Delegazione con suo Dispaccio 1.^o corrente agosto N. 3637, ingiunge a quest'Amministrazione *d'obbedir senza repliche*, ed assegna perciò il termine perentorio di giorni otto.

» La posizione dell'Amministrazione, già resa così assai difficile, era poi stata sgraziatamente complicata anche dal modo col quale il Governo aveva



ritorto ad aggravio di essa il disastro avvenuto nella nuova fabbrica di Sant'Agostino nel giorno 23 giugno prossimo passato.

» Istrutta dalla non felice esperienza della riduzione del fabbricato camerale di Sant'Agostino ad Orfanotrofio Maschile, eseguito con pienezza di poteri dall'Architetto signor Cavaliere M. . . . , e che importò un dispendio pressochè quadruplo del preventivo fattone dal medesimo Cavaliere M. . . . , l'Amministrazione, pella nuova fabbrica intrapresa sull'orto acquistato dai signori fratelli Casali, aveva adottato il partito di farla eseguire sotto la direzione bensì del prefato Architetto, perchè voluto dal Sovrano, ma in economia e coll'opera di un Capo-mastro di propria fiducia; e tanto la regolarità dell'esecuzione quanto il confronto della spesa colla stima preventiva, stanno a documento irrecusabile della opportunità del provvedimento adottato dall'Amministrazione con autorizzazione impartitalene da Sovrano Chirografo 1.º giugno 1851 N. 4718.

» Nel 23 giugno alcuni dei muratori addetti alla fabbrica, in assenza e contro l'espresso divieto loro fattone dal Capo-mastro, come egli ha dichiarato, animati dai Fratelli delle Scuole Cristiane che avevano loro promesso un premio, vollero avventurarsi ad alzare le travi destinate al tetto senza rinforzare i ponti, e in breve, pella rovina dei ponti stessi, pagarono a ben caro prezzo la loro imprudenza.

» Allora il Cavaliere M. . . . prima, indi la Real Delegazione, quasi in termini identici, si fecero a rinfacciare all'Amministrazione l'avvenuto disastro, attribuendolo a colpa e inettitudine del Capo-mastro di sua fiducia, e conchiusero pell'immediato licenziamento di lui e pell'affidamento totale d'ogni potere direttivo ed esecutivo al prefato M. . . .

» Invano l'Amministrazione rappresentò le poche guarentigie che avrebbe il Pio Luogo, sì nell'interesse, come anche nella solidità del lavoro, dal ripetere nella nuova fabbrica ciò che erasi praticato nella riduzione del Convento di Sant'Agostino, la



quale, già stimata dal Cavaliere M.... it. L. 11,493. 03, eseguita dal medesimo Cavaliere aveva importato l'enorme dispendio di simili L. 45,438. 90, e nella quale avevasi dovuto rinforzare la vòlta della Cappella e raddoppiare la travatura del dormitorio perchè l'una e l'altra dall'Architetto stesso, ad opera appena finita, giudicate pericolose.

„ Tutto ciò fu invano, chè la Real Delegazione, col citato Dispaccio 1.^o corrente mese N. 3637, comprendeva nella già menzionata intimazione ed assegnazione di termine perentorio anche l'ordine dei pieni poteri e dei fondi da conferirsi al Cav. M....

„ A siffatte intimazioni, unica conveniente risposta era l'immediata e spontanea dimissione degli Amministratori; e questa è stata d'unanime accordo rassegnata al Governo, con partito d'oggi, dallo scrivente e dai signori Consiglieri d'Amministrazione.

„ Adempio pertanto l'ultimo dovere del mio ufficio col renderne intesa codesta Illustrissima Comunità, come quella che pei partiti 1.^o gennajo e 11 dicembre 1556, e pel Rogito Ferrari 30 settembre 1760, diede vita, dotazione e regolamenti all'Orfanotrofio, perchè essa ed il paese conoscano che gli attuali Amministratori, dopo aver caldamente, benchè senza successo, propugnati gl'interessi e i diritti del Pio Luogo, hanno preferito di rinunciare alla loro carica anzichè mancare al dovere di conservare nella sua integrità il sacro deposito delle prerogative ad essi affidate.

„ Aggradisca, Illustrissimo signor Podestà, i sentimenti della distinta mia stima e profonda considerazione. „

Nell'intera posizione riscontrasi il sistema seguito dai due Duchi, padre e figlio, di raccogliere ogn'ingerenza nella cosa pubblica in Corporazioni religiose o militari, macchine volanti e maneggevoli ad arbitrio del Governo, che le sosteneva. Francesco IV effettuò il disegno d'un colpo colla violenza del dispotismo, e Francesco V, oscillando tra la velleità d'una riparazione e la tendenza usurpatrice ereditata



dal padre, che presto irruppe confortata dalle arti di chi si proponeva di coglierne i primi frutti.

Da Reggio, 7 settembre 1859.

Nell'attestare che fa la nostra Commissione che la premessa Memoria è attinta a documenti riscontrati autentici, e pienamente conformi agli originali, si compiace anche, a modo di esempio di coraggio civile, di ricordare la nobile condotta tenuta dal Presidente del suddetto Istituto nell'atto di venire spogliato delle sue attribuzioni, la quale, emergendo specialmente dall'ultimo degli allegati confortanti la narrativa, potrebbe facilmente sfuggire al Lettore, la cui indegnazione desideriamo risvegliata pel contegno dei funzionarj, già noti alla Storia delle nefandità politiche, che contribuirono al travolgimento del suddetto Pio Istituto.

*Per la Commissione,*

*Firm. SORAGNI.*

#### **Osservazioni**

*Sul sistema delle Pensioni, giusta i Regolamenti introdotti dagli Arciduchi di Modena dopo la così detta maleaugurata Ristaurazione.*

Il ramo *Pensioni* avrebbe offerto largo campo di riempire le pagine del nostro Giornale di Chirografi, prefeferenti l'impronta dell'arbitrio e della più mal distribuita prodigalità, se l'immensa serie dei medesimi, rivestita dello stesso colore, non consigliasse a preferire il divisamento di accennare alle arti adoprate dai Principi Austro-Estensi per declinare da un giusto piano di pubbliche ricompense, quando si dovevano contemplare gli uffiziali civili e militari del Regno Italiano, ed a profondere tesori, quando la milizia estense o i protetti dal favoritismo, specialmente delle caste privilegiate, entravano in iscena a contribuire al depauperamento del pubblico Erario.

A farsi un'idea del travolgimento apportato al



sistema delle pensioni dai suddetti Principi, è di mestieri richiamare alla memoria i principj sui quali è basata questa frazione del Diritto Pubblico ed in qual modo e sino a quanto se ne siano emancipati. Sono questi desunti dalle Sedute dell'Assemblea Costituente di Francia, tenute nel 31 dicembre 1789 e 4 gennajo 1790, e sono quelli stessi, in iscorcio, che motivarono il progetto delle Leggi sulle pensioni applicati poscia al Regno d'Italia, tipo esemplare d'ogni ordine amministrativo. All'enumerazione pertanto dei suddetti teoremi andrà concomitante il quadro delle aberrazioni e delle ingiustizie che ne hanno osteggiata l'applicazione, e con ciò c'intendiamo riscattati, per quanto il comporta un succinto eloquio, dall'onere indossato.

*Gli anzidetti principj sono i seguenti:*

1.º La necessità di ricompensare i servigj renduti al corpo sociale, quando la loro durata e la loro importanza dimandino questo attestato di riconoscenza.

2.º L'obbligo che contrae la Nazione di pagare i sacrificj che i cittadini hanno fatto pel pubblico vantaggio, con circoscrizione a quelli pei quali la patria è stata difesa, illustrata ed illuminata con patente e luminoso esempio di devoto attaccamento.

3.º I servigj resi all'individuo non dovendo dare luogo a ricompensa se non in quanto siano accompagnati da circostanze, che ne facciano riflettere gli effetti sopra tutto il corpo sociale, ne discende che tali non ponno ritenersi quelli che sono resi particolarmente al Sovrano e alla sua Casa, e quindi niuno di questi può figurare a carico dello Stato.

4.º Le ricompense sono di due specie, personali cioè, e pecuniarie; queste ultime si suddividono in pensioni e gratificazioni, e danno vita di attualità al primo e secondo degli esposti principj.

5.º Dovendo le ricompense essere proporzionate alle forze dello Stato, con rapporto all'entità numerica della popolazione, è indispensabile che il Go-



verno fissi una misura d'annuo assegno da non essere sorpassata, dimodochè nel caso che la surrogazione dei pensionati defunti non lasciasse una somma sufficiente a tutti coloro che potessero pretendervi, i più provetti in età e di servizio avranno la preferenza, gli altri l'aspettativa, sicuri di essere i primi successivamente tacitati.

6.° A sussidio del fondo da assegnarsi come sopra, è stato introdotto la ritenuta del 2 per 0/0 sopra il soldo o salario dell'impiegato, da versarsi nella cassa d'ammortizzazione a reintegro in caso di eccesso del fondo assegnato nel preventivo ordinario alle pensioni.

7.° Che questi principj trovansi implicitamente e virtualmente compresi nei Decreti diversi e Regolamenti del Regno d'Italia, ed hanno servito di norma ad ogni ben regolato Governo.

Ciò posto, ecco, come i ripetuti Arciduchi hanno adoprato nell'applicazione pratica dei suddetti canoni, che d'altronde avevano adottati come legge fondamentale dello Stato.

In ordine al primo ed al secondo degli indicati teoremi, Francesco IV, premessa abjura e disconoscenza di patria italiana insita negli a Lui ridonati Dominj, come se non avessero mai appartenuto al Regno Italiano, cercò di defraudare i militari riformati dell'armata regnicola, già disciolta colle istruzioni date al Commissario Estense, di declinare cioè ogni obbligo di ricompensa o gratificazione verso di quegli infelici, che al dolore di vedersi strappati dalla fronte gli allori conquistati, e di perdere i benefizj dell'indipendenza, andavano incontro ad uno spietato abbandono. Che se le istruzioni suddette, che informano gli Allegati A e B di questa memoria, non ottennero completo esaudimento (essendosi limitata la concessione dei Commissarj delle Potenze a lasciare inevasa questa contingenza, senza troncargli lo stame di reviviscenza di diritti a favore dei riformati), conseguiva però l'intento di farsi unico giudice di pretese, che doveva considerare come



obblighi, e di fare discendere dalla Sovrana clemenza ciò che non era dovuto, che per titolo di giustizia.

Per converso, in fatto di pubbliche ricompense costituivasi la santità di questa Sovrana prerogativa:

a) col pensionare un Procuratore Fiscale, il quale non aveva segnati che voti di sangue di fronte a sentenze più miti;

b) col sussidiare e stipendiare un Canosa, respinto da tutti i Governi limitrofi come intrigante e sanguinario;

c) coll'affidarsi ad un Desperati, che la vendetta doveva consegnare al ludibrio delle genti concitate;

d) coll'associarsi ad un Riccini, che sebbene invisato a Francesco V per scandaloso andazzo e pregiudicato concetto in fatto di pubblica amministrazione, veniva sotto pretesto di mal ferma salute, e di dovere incombere ai proprj affari, pensionato con Chirografo che si legge in Allegato C già pubblicato, e poscia collocato sotto l'ombra della protezione Sovrana, che riescì a carpirlo dalle conseguenze di un Giudizio di Sindacato, con divieto di proponimento del medesimo;

e) coll'elevare di rango ed insignire d'ordine cavalleresco un Capo di Gendarmeria ed un Auditore Militare, che si erano imbrattati di sangue e cospersi d'infamia, come si evince dai *Documenti* ecc. stampati in Milano nella Parte III, Sezione I, pag. 16 e seguenti.

Nè manco fu rispettato il terzo dei canoni, che esclude dagli oneri dello Stato le pensioni che appartengono alla Lista Civile ed alla Casa Reale, perchè, oltre di avere a spese pubbliche decretato la pensione al Prelato suo istruttore, Francesco V pensionava ancora una Contessa Salis addetta alla Corte, ed indirettamente i figli e parenti di coloro che avevano cessato dal Lui personale servizio, come ne costa da Chirografo in precedenza pubblicato, e della seconda in Elenco pubblico denominato Ruolo dei beneficiati mensilmente, ove pure si riscon-



trano quelli che si ommettono come contemplati di soppiatto.

E come dopo l'unione delle Casse in un solo Erario non aveva più un interesse il Sovrano cessato di fare delle economie, si esagerava in nuovi ritrovati per favorire le classi da Lui privilegiate, coll'introdurre nuovi titoli e distinzioni di pubblica riconoscenza, imperocchè, oltre le pensioni di giustizia e le gratificazioni, le uniche contemplate dai Regolamenti in vigore, altre ne introduceva, vale a dire di *Equità* (sotto il cui velame celava la sua imparzialità) — di *Semplice grazia* — di benefici mensili — di sussidiati per degenza in pubblici Stabilimenti, e che non appartengono al ramo pensioni, ma a quello di pubblica beneficenza, che si addicono piuttosto ai pubblici Stabilimenti ed alle costituzioni municipali, se si prescinde da pochi casi che interessano tutto l'ordine sociale.

Nè volendo mai i suddetti Arciduchi imporsi in soggetta materia quel limite che ogni Governo non ha giammai oltrepassato, e che nel Regime Italiano era fissato a 900 mila lire, comprese le gratificazioni rappresentate dalla nona parte di detta somma da impiegarsi dal Re, presso noi fu la spesa elevata di tanto da equiparare i due terzi dell'accennato dispendio di quel Regno, con avvertenza che la nostra popolazione stava come uno a ventidue col Regno suindicato, quando furono ad esso riuniti il Veneto, l'Ilirico e la Dalmazia, fermo stante sempre lo stabilito assegno.

E quello che è più rimarcabile, essendo adottata la ritenzione del 2 per 0/0 sul soldo dell'impiegato, non se ne è mai veduto figurare nei Bilanci la relativa Rubrica, nè impiegato, come lo indicavano i Regolamenti, il corrispondente importo o sconto, all'ammortizzazione del Debito pubblico, come non fosse questo in ben regolato regime una attività dello Stato in senso negativo.

Finalmente, rompendo ogni barriera di pubblica imparziale amministrazione di giustizia militare, ha



mantenuta Francesco V una linea di demarcazione fra la classe dei Militari Italiani e gli Estensi col Decreto 19 aprile 1852, non sempre conservato intatto da successivi Chirografi, nei quali dominava il desiderio di recedere dallo stabilito, quando il capriccio o la opinione politica, benchè innocua, del pensionando, lo trascinasse a declinarne l'applicazione.

Questa è la abnorme nostra condizione in cotesto ramo d'amministrazione pubblica, che ci fa desiderare ciò a cui aspirava il deputato francese Viempfen come membro della Costituente Francese, che cioè i figli della cieca fortuna cedessero il posto ai figli della patria, meritevoli di sguardo più illuminato e benigno.

*Per la Commissione,*

L'AVV. GIO. SORAGNI.

—  
ALLEGATO 3.

(RISERVATA).

**Dal Ministero degli Affari Esteri.**

Modena, 6 ottobre 1818.

Sono note all'Eccellenza Vostra le istruzioni date al Commissario incaricato per parte di questo Governo delle trattative sugli affari del Monte di Milano.

Doveva egli sostenere, che restassero a carico dei Governi che le avevano assegnate, le pensioni ai militari congedati appartenenti alla disciolta armata Italiana.

I principj della Commissione Austriaca, e la massima stabilita già dalla Convenzione Romana di ritenere in comune delle Potenze interessate nel Monte le pensioni competenti ai Militari, agli Impiegati nelle Amministrazioni militari, loro vedove e figli, facevano comprendere non essere possibile che potesse venire adottata l'altra massima portata dalle indicate istruzioni.

Convenne quindi tentare di ottenere indirettamente che dovesse aver luogo, e quest'intento si conseguì, procurando che le stipulazioni nostre non riguardassero in alcuna maniera le suddette pensioni.



La Convenzione quindi 28 marzo 1817, nell'art. 2 § 1, ed art. 3, non può ritenersi applicabile ai casi dei Militari riformati all'epoca dello scioglimento dell'Armata Italiana, mentre non restano dalla medesima contemplati.

Questo è quanto fu verbalmente comunicato all'E. V. sull'intelligenza dell'indicata Convenzione, e che ora replico in iscritto, onde non abbia a rimanere senza riscontro la di lei lettera N. 1145.

Con questa opportunità ho l'onore di ripeterle i sentimenti della mia più distinta stima e considerazione.

*Firm.* MUNARINI.

Prot. Sez. N. 178.

8 ottobre 1818.

Essendosi in seguito alla presente sottoposto il caso a S. A. R., la Medesima, con Sovrane risoluzioni in elenco ai N. 446 e 448, si è degnata di stabilire che indipendentemente da quanto avesse disposto il Governo Austriaco a favore dei bassi ufficiali e soldati riformati dell'ex Armata Italiana, sia accordata una pensione di 25 centesimi a questi ultimi per giorno, e la metà di più ai primi, semprechè siano miserabili ed incapaci a servire per ferite od imperfezioni riportate, decorribile dall'epoca in cui sono rispettivamente rientrati in questi Stati.

Mentre quindi il Ministro va a provvedere, giusta i casi e le circostanze, in ordine ai medesimi coerentemente al tenore delle succitate graziose Risoluzioni Sovrane, passi agli atti la presente.

*Firm.* L. RANGONI.

ISTRUZIONI.

I. Si ritiene che la parte più vantaggiosa agli Stati Estensi, nel riparto del debito del Monte, è la più conforme allo spirito del Trattato di Vienna, si è quella che corrisponde alla ragione composta geometrica dello scutato della popolazione, la quale do-



vrà sostenersi perciò a preferenza d'ogni altra dal nostro Delegato.

Nel caso di dover transigere potrà adottare per base di riparto quella che risulta dalla somma degli elementi di scutato e di popolazione. Si esclude la massima di computare nella base di rendita di ciascuno degli Stati dividendi i prodotti di finanza, la quale potrebbe riuscire dannosa agli Stati Estensi, per la circostanza di non potersi conoscere distintamente tali prodotti, che pei prospetti degli anni di pace 1810, 1811, 1812, i quali pure non presentano i prodotti speciali di alcuni rami soggetti ad amministrazioni che abbracciavano più Dipartimenti, e l'altra circostanza, che li redditi attribuiti da tali prospetti ad alcuni Dipartimenti di recente aggregazione, erano assai al di sotto di quelli che sarebbero stati proporzionati alla loro forza reale, e che si ottennero difatti negli anni successivi.

II. Essendo il debito totale a carico del Monte, da dividersi fra gli Stati che componevano il Regno d'Italia, quello che esisteva al 17 e 20 aprile 1814, epoca della loro separazione, salve le detrazioni da dirsi in appresso, dovrà il Delegato, affine di verificarlo con sicurezza, chieder conto del fondo delle diverse Casse appartenenti all'Azienda del Monte, sia in denaro, sia in Boni all'epoca suddetta, ed insistere, onde a ciascuno degli Stati dividendi vengano rilasciati in piena e libera proprietà tutti i beni e ragioni esistenti ne' rispettivi territorj, che dai diversi Decreti del cessato Governo Italiano erano state applicate al Monte.

III. Dovrà il Delegato riguardare come diffalcabili dalla somma totale del debito del Monte tutti i carichi inerenti al medesimo per dotazione, mantenimento ed assegni rispettivamente a favore di Stabilimenti, di Corpi Morali o Individui, che debbono considerarsi come non più esistenti, siccome già appartenevano al Regno d'Italia e che dipendevano dalle sue Costituzioni e dalle sue relazioni col Governo Francese.



A questa classe di passività si riferiscono i fondi o redditi assegnati sul Monte a favore del Senato, dei Grandi Feudatarj e dei Grandi Ufficiali della Corona del Regno d'Italia, degli Ordini della Legion d'Onore, della Corona di Ferro, del Tesoro Francese, dei Militari benemeriti dell'Armata Francese e del Collegio Reale delle Fanciulle in Milano.

Si nota a questo proposito, che, rispetto ai pagamenti a favore del Governo Francese o di sudditi del medesimo, debbono essi in qualunque caso cessare dall'epoca del 1.^o gennajo 1814, per la reciprocità della massima stabilita nel Trattato di Parigi agli art. 26 e 27, per cui è cessata qualunque prestazione del Tesoro Francese a favore dei sudditi d'altre Potenze.

Rispetto poi agli enunciati Stabilimenti sotto il Regno d'Italia considerati come nazionali, qualora agli Stati particolari, ne' quali erano fondati, piacesse di conservarli per proprie viste e vantaggi, è chiaro che dovranno pure rimanere a pieno ed esclusivo loro carico dalla mentovata epoca del 17 aprile 1814.

IV. Riguardo al debito delle pensioni di qualunque natura iscritte sul Monte, il Delegato preferibilmente acconsentirà alla proposizione che venisse fatta, che ogni Stato ritener debba a suo carico tutte le pensioni iscritte a favore dei proprj sudditi, e per gli Ecclesiastici le pensioni di quelli i quali trovavansi all'epoca della soppressione affigliati a corporazioni esistenti nello Stato medesimo, con che siangli rilasciati tutti i rispettivi beni invenduti ora addetti al Monte, giusta quanto si è detto all'art. 2, e ciò senza procedere ad una particolare liquidazione.

V. Nel caso che questa massima non fosse adottata, il Delegato procurerà che sia considerata la somma delle Pensioni del Regno d'Italia senza tener conto di quelle che sieno state accordate dai nuovi Governi, secondo qualunque massima e per titoli verificatisi posteriormente alla detta epoca.

Potranno però aggiugnersi alla massa delle pen-



sioni divisibili fra i diversi Stati quelle che fossero dovute per titoli già verificati prima del 17 o 20 aprile 1814, le quali però dovranno sempre determinarsi di comune accordo fra gli Stati condividenti.

Desunto perciò dai Ruoli dell'ultimo pagamento delle pensioni fatto dal Regno Italico nei primi d'ottobre 1813, lo stato delle medesime, se ne farà il riparto alla già dichiarata Appendice a carico dei rispettivi Stati, secondo la norma che verrà adottata pel riparto del debito complessivo del Monte, ed in modo che il pagamento della quota assegnata a ciascuno Stato gli resti esclusivamente affidato, cedendo a di lui vantaggio la cessazione dei titoli delle pensioni corrispondenti.

VI. Nell'assegnazione delle pensioni a carico dei rispettivi Stati, cercherà il Delegato di far valere la massima, che ciascuno d'essi resti prelativamente gravato delle pensioni a favore de' proprj sudditi, e sussidiariamente soltanto di altre pensioni a favore di sudditi di altro Stato, fino alla concorrenza della relativa sua quota di riparto.

VII. Fissate le quote di debito per pensioni fra gli Stati condividenti, il Delegato solleciterà il congruaglio del più o meno della rispettiva quota, che fosse stato pagato da ciascuno d'essi dopo la men-tovata epoca del primo ottobre 1813.

VIII. Relativamente poi alle pensioni o gratificazioni, che potessero essere pretese da quelli, che cessarono dall'impiego col finire del Regno, o all'epoca della successiva sistemazione dei Governi, dovrà il Delegato far valere il riflesso, che non è ad essi applicabile il Decreto 12 febbrajo 1806, giacchè non hanno cessato dall'impiego o per fisica infermità o per riforma amministrativa, ed avendo il Trattato di Vienna inteso di conservare al Monte tutti gli oneri inerenti al medesimo, non deve questa massima essere estesa a pensioni, il di cui diritto non si fosse trovato aperto allo scioglimento del Regno, e non essendo tali impiegati compresi nel ruolo delle pensioni a carico del Monte all'epoca



della cessazione del Regno d'Italia, si riconosce in essi soltanto il diritto alla restituzione del 2 per 0/0 scontato sulle paghe, e che devesi considerare come un deposito fatto nel Monte medesimo, da restituirsi nel modo che potrà essere determinato, con frutto o senza, fattane prima la divisione giusta il metodo sopraindicato. E si osservi, che detto Decreto 12 febbrajo 1806 limitava la somma totale delle pensioni del Regno a 800,000 lire.

IX. Qualora non sia ammessa la suddetta massima, od almeno non riesca al Delegato, per la preponderanza di voti opposti nella Commissione di cui dee far parte, di preservare a ciascuno Stato il diritto di decidere sull'applicabilità del Decreto 12 febbrajo 1806, al caso degli individui rimasti senza impiego o nello scioglimento del Regno Italico, o nella successiva stabile sistemazione de' nuovi Governi, potrà convenire nelle massime generali, che vengano concordemente adottate dagli altri Delegati riguardo al trattamento di tali individui, cercando però di conoscere il titolo ed il metodo, secondo cui alcuni di essi avessero già ottenuto da uno degli Stati divisi la pensione o gratificazione a senso del citato Decreto, ed insistendo, nel caso, di doversi essa imputare nel debito generale del Monte, tanto per l'osservanza del Decreto stesso in ordine al *maximum* stabilito per la misura delle pensioni, quanto per la reciprocità, a favore de' nostri sudditi. Protesterà per altro il Delegato, ove occorra, onde non vengano ammesse in tale imputazione pensioni o gratificazioni a favore d'individui rimpiegati dopo di avere cessato dalle incombenze che coprivano sotto il Regno d'Italia, giacchè il caso de' medesimi si riferisce ad una semplice traslocazione, che non dà alcun diritto a pensione o gratificazione nemmeno a termini del ripetuto Decreto 12 febbrajo 1806. Rispetto finalmente alle pensioni accordate dai nuovi Governi posteriormente all'epoca della separazione dei rispettivi Stati, sia per grazia speciale, sia per diritti verificatisi in seguito alla medesima,



sosterrà il Delegato, che debbano rimanere esclusivamente a carico dei Governi che le stabilirono, contando fra esse in primo luogo quelle, che vennero assegnate ai Militari congedati già appartenenti all'Armata Italiana.

X. Sarà di particolare impegno del Delegato il far sì, che nella somma divisibile per assegni a favore di Vescovadi, Capitoli, Parrocchie ecc. siano compresi anche quelli che riguardino Dignità vacanti, dovendo queste sempre considerarsi virtualmente coperte, ed essendo tali assegni un equivalente delle rispettive loro dotazioni avocate allo Stato.

XI. Se si verificasse che il Governo Austriaco dovesse reintegrare lo Stato nostro di fondi appartenenti alla Cassa d'ammortizzazione e dei quali avesse disposto a particolare vantaggio, allora, piuttostochè ricevere in rate tale reintegrazione, dovrà il Delegato procurare che lo stesso Governo Austriaco assuma sopra di sè l'obbligo di tanta porzione di più del debito iscritto quanto possa uguagliare il credito per l'enunciato titolo.

XII. Il delegato potrà convenire che i Boni del Monte vengano convertiti in altrettante Cartelle al 5 per 0/0, divisibili secondo la massima che sarà adottata per il debito inserito.

XIII. Per i debiti precedenti all'epoca del 17 o 20 aprile 1814, si dovrà prendere per base l'ultima liquidazione fatta a tutto il 1812, attenendovisi pel 1813 e sino al 17 o 20 aprile 1814, coi documenti che si avranno dai rispettivi Dipartimenti. Il debito liquidato e quello rimasto insoluto dopo la liquidazione del 1812, sarà diviso nella maniera di cui sopra, quando non si voglia adottare la massima, che ogni Stato pensi a liquidare e soddisfare i debiti verso de' proprj sudditi. Coerentemente alla suddetta massima, dovrà lo Stato Estense aver credito di quanto ha pagato dal dì 8 febbrajo al 20 aprile 1814.

XIV. Relativamente poi alla navigazione del Po, essendo l'oggetto principale di non intralciare, anzi



di favorire il commercio, tanto per i particolari che per tutti i Governi, ed essendo una cosa troppo inesequibile e soggetta a mille difficoltà lo stabilire un dazio unico comune ad entrare nel fiume ed all'uscire dal medesimo, il che escluderebbe da ogni imposta il commercio nell'estensione tra tali due punti, procurerà il Delegato di ottenere lo stesso fine nel modo egualmente comodo e giusto, con stabilire di comune accordo una Tariffa pel transito dei diversi generi di mercanzia, fissando quanto ogni Stato cointeressato debba percepire di un simile dazio di transito, non venendo così pregiudicata la libertà del commercio, ed essendo indifferente al negoziante, che conosce essere già il dazio inalterabile, di pagarlo tutto ad una volta in un sol punto, o di pagare la stessa somma in diverse parti divisa e in diversi luoghi.

Una simile limitazione e cautela sarà necessaria per i generi di privativa, obbligandoli ad essere accompagnati nel transito del Po da un Certificato dei rispettivi Governi, ai quali appartengono simili generi, od anche se abbiano a transitare per particolare di loro conto.

XV. Il Delegato, conformandosi alle premesse Istruzioni, si farà un dovere di richiedere quelle ulteriori che potesse occorrergli secondo le diverse non previste emergenze, ragguagliando pure sull'andamento delle operazioni della Commissione.

*Firm.* FRANCESCO.

*Per copia conforme,*  
SOLIERI.

---

### **Schlarimenti**

*Sulla serie dei Chirografi dei due Arciduchi Austro-Estensi relativi a forzoso acquisto di Boschi Comunali, e delle leggi, concernenti la loro Amministrazione, nonchè dei vincoli imposti alle proprietà dei privati di simile natura.*

Poche materie in Diritto Amministrativo e Politico hanno formato argomento di tante e sì diverse



leggi, quante ne furono emanate intorno al regime dei Boschi. Ripetesi ciò pur probabilmente dalla tendenza dei privati a spogliare dal loro maestoso ammanto le vette e i dorsi delle montagne; e quella dei Governi all'incontro d'impedire lo sboscamento ritenuto dannoso all'igiene ed alla pubblica ricchezza.

Se consultiamo la storia, in tutti i tempi e presso tutte le nazioni, i boschi furono posti nell'ordine delle più pregevoli proprietà. Il perchè vedesi, che anche nell'epoche più remote, vi erano di già persone incaricate di vegliare alla conservazione dei boschi. Salomone dimandava ad Hiram, re di Tiro, il permesso di far tagliare dei cedri e degli abeti del Libano, per edificare il tempio di Gerusalemme. Aristotele desidera in ogni bene regolata Repubblica le guardie forestali che egli chiama *Sylvarum custodes*. Anco Marzio riuniva le foreste al Demanio pubblico, come lo osserva Svetonio, ed i Consoli, in certa epoca, ebbero il governo generale delle foreste; il che fece dire a Virgilio: *si canimus sylvas, silvæ sunt Consule dignæ*.

Se discendiamo all'incontro a tempi più moderni, lo sboscamento ha seguito un progresso parallelo a quello della civiltà. Dopo infatti la caduta dell'Impero Romano, l'Italia, la Francia e quasi tutta l'Europa erano coperte d'immense foreste. A misura che il suolo venivasi appropriando e migliorandosi l'agricoltura, caddero quelle selve sotto la scure dell'industre colono; fatto che si riproduce oggidì in America ove i primi passi che fa l'incivilimento nei terreni novellamente conquistati si contrassegnano dal taglio di sterminate boscaglie.

Ma i sistemi i quali furono per lo più applicati alla legislazione forestale, quantunque dettati da vera sapienza economica e giuridica, non ottennero sempre il migliore e più deciso risultato. Non v'ha dubbio che nelle cose economiche, due sono gl'interessi, non sempre concordi, da tutelarsi, quello cioè del cittadino e quello del pubblico, e la sapienza del Legislatore sta appunto nel saperli contemperare di



guisa che il vantaggio dell'uno non torni a danno dell'altro.

Cotesto scopo non seppero raggiungere i Principi Austro-Estensi coi ripetuti loro Chirografi e colle pediseque Leggi e Regolamenti da Essi imposti alla pubblica ragione. Imperocchè nello stato veramente poco favorevole in cui si trovava la proprietà dei boschi, che tendeva e per le patite carestie e pei difficoltosi veicoli di comunicazione a convertirsi in proprietà di terreno arativo, se Francesco IV si fosse limitato all'emanazione di provvedimenti indiretti, come alle Leggi sul Pascolo degli animali dal dente nocivo, all'altra di una tassa su di ogni bifolca di terreno ridotto a coltura di cereali, a disposizioni modificative i tagli di bosco rispetto ai Corpi Morali dalla Tutoria Autorità dipendenti, avrebbe potuto attendere il momento di fare, con progressive norme di Regolamento teorico-pratico, gustare la necessità di porre argine ad intemperanti devastazioni. Ma invece, con quel dispotico volere, ribelle ad ogni ragionevole ritegno, che più s'impenna in ragione degli ostacoli, concepiva il divisamento di acquistare coattivamente, in nome della Camera Ducale, dalle Comunità dello Stato tutti li boschi di loro ragione, sotto le condizioni portate dal suo Chirografo, 14 maggio 1838, che si unisce in Allegato A. Chi legge quel Chirografo si guardi però dal credere che le condizioni che lo investono, in apparenza così favorevoli alle Comunità, lo fossero effettivamente nel pratico esercizio, in modo che la verità e la giustizia ottenessero il loro fine; posciachè, prescindendo dalla macchia indelebile che attacca l'operato della Superiorità che sostituisce ad una paterna tutela la violenza che estorce il consenso, veniva ad adombrare la santità del Patto il modo con cui venivasi a certificare del valore della proprietà boschiva ed a stabilire l'altro dei più importanti estremi del contratto di compra e vendita, cioè col mezzo di periti nominati esclusivamente dal compratore, suoi immediati dipendenti e creature,



senzachè per parte della Comunità venditrice intervenisse uno o più periti arbitri a contrabilanciare il voto dei contraddittori. Arroge a ciò, che applicandosi alle piante d'alto fusto ed alle macchie cedue il valore attuale e non quello della loro suscettibilità d'incremento annuale, superiore al corrispondente frutto del denaro impiegato, nonchè risguardandosi le aree nude di piante con lo stesso criterio, mentre la suscettività di pronto investimento, con spesa di poco eccedente il quinto del loro pregio, potendo far salire il valore di stima a più alto grado di rappresentanza perpetua, rendeva di necessità difettose le stime ed inferiori al vero valore delle cose per tal modo stimate, rimanendo così le condizioni del citato Chirografo avvolte nel mistero e nella incertezza, con detrimento della buona fede che avrebbe dovuto assistere molto più costantemente nei contratti del superiore coll'inferiore.

Come fosse sentita questa Sovrana determinazione si raccoglie dalle suppliche pôrte al Duca dal Parroco di Valbona e da quello di Groppo, nonchè dal Governatore di Garfagnana, alle quali vennero attergati i Rescritti che si dimettono in copia sotto gli Allegati B C D, ed inoltre si deduce dal silenzio osservato dalle altre Comunità non accedenti a quell'invito, comunque in apparenza lusinghiero.

Ma a destarne alcune dal muto, sebbene eloquente suo silenzio, e specialmente quella di Fiumalbo, sopravveniva l'altro Chirografo dello stesso Francesco IV, che la sottoponeva a questo terribile dilemma, vale a dire o di vendergli i boschi denominati il *Faidello*, le *Pozze*, la *Verginella*, sotto li patti ivi contenuti, e così col solo 30 per 0/0 sulla stima, quando il precedente generico Chirografo prometteva il 50 per 0/0; ossivvero, in caso di negativa, di doversi sottoporre alla rigorosa amministrazione e dipendenza d'un Ispettore, di tre Sotto-Ispettori, del congruente numero di Guardaboschi e delle spese d'amministrazione, lasciando all'arbitrio di quei sor-



veglianti il compartimento dei tagli e l'atterramento delle piante d'alto fusto, come da Allegato E.

Spaventata la suddetta Comunità da questa minaccia, e temendo si verificasse la seconda parte del dilemma suindicato, preferì di offrire al suindicato Duca gli anzidetti boschi (pei quali eragli stato esibito da un illustre Cavaliere Pistoiese del solo soprassuolo 200,000 franchi) da valutarsi a giusta stima. Accettava Francesco IV in massima il progetto, e siccome non era ancora stato concertato cosa alcuna in proposito della stima da farsi, quegli, con altro Chirografo 31 maggio 1845, che si unisce in Allegato F, nominava in periti l'Ispettore dei Boschi Capitano Albertini, ed il Capitano Menandoli dei Cacciatori del Frignano, ad effettuare la stima dei suddetti Boschi, col semplice intervento d'un Delegato del Comune, e non già di un altro perito o due come si esigeva ad esaurimento dell'estremo legale costituente il prezzo, in contradditorio della Comunità venditrice.

Mentre però che i summentovati periti si apprestavano all'opera in compagnia del Dottor Fisico Pietro Re, Delegato Comunale, insorsero in massa i pastori di quelle vette e si opposero alle operazioni relative, indignati che si procedesse con tanta irregolarità, ponendo in fuga gli esperti, i quali d'ogni cosa ragguagliavano il Duca. Questo, con suo Chirografo 16 ottobre 1845 (in Allegato G), ordinava al Ministro di Buon Governo l'arresto e successiva traduzione dei capi della sommossa nelle carceri di questa capitale, commettendone la puntuale esecuzione al Delegato Barbero. E non contento di ciò, avendo preinteso che Don Zanotti, Parroco di Serpiano, e Don Amidei, Cappellano di Gesso Bolognese, avessero potuto immischiarsi in tale bisogna come istigatori, ne rese avvertito Monsignore Reggioni e l'Arcivescovo di Bologna per adeguata rispettiva reprimenda ai detti due sacerdoti, come si evince da lettera in Allegato H.

Finalmente ingiunse al Delegato Governatore di



Pavullo, di tenere fermo il contratto (sul qual punto dichiarava di non potere nè volere transigere) e fissava di proprio marte il prezzo dei Boschi, dell'estensione indidata di Bifolche N.... verificatasi poscia di Bifolche.... come da tipo e misura dell'Ingegnere Montanini, esistente nell'Ufficio d'Ispettorìa dei Boschi. Di ciò ne consta da altro Chirografo, 16 ottobre 1845, in Allegato I.

Intanto, a reintegrazione dell'offesa Maestà in persona dei suoi satelliti, conduceva 20 Fiumalbini a scontare nelle carceri di Modena la pena della loro temerità, ed ivi rimanevano per circa 15 giorni, re-denti dalla prosecuzione della pena con altro Chirografo 30 dicembre 1845 (che si rassegna in Allegato L), provocato da preci motivate di compatrioti venuti in Delegazione a Modena a perorare per i loro confratelli pentiti.

Dopo ciò Francesco IV, non mai contento di persuadere alla irrequieta sua coscienza la supposta regolarità del suddetto contratto forzoso, ripetendo sino alla noja le tristi ragioni che guidavano il suo operato, emetteva altro Chirografo nel 19 dicembre 1845, col quale, dichiarando già conchiusa la vendita dei Boschi suddescritti, ordinava che fossero invitati li Delegati della Comune di Fiumalbo a recarsi a Modena per l'opportuna celebrazione del rogito, come emerge da Allegato M.

Fra i Delegati suddetti trovavasi pure il Dottor Giosafat Rizzi, anziano del ricordato Comune, il quale, dopo maturo esame, avendo potuto conoscere come il contratto fosse lesivo per la sua Rappresentanza ricusò di firmare il rogito, facendone del rifiuto, protesto a voce ed in iscritto, non ostante le minacce di severità, alle quali si sottrasse recandosi in Toscana. Questo procedere indignò talmente Francesco IV, che con altro suo Chirografo, di cui in Allegato N, decretava che si dovesse il volontario esilio del Rizzi convertire in assoluto bando perpetuo, e di questo precetto se ne fece esecutore il Delegato Ministeriale del Frignano, come risulta da



sua lettera diretta al vice-gerente di Pievepelago, che si vedrà in Allegato O, come monumento di servile, cieca ed eccessiva ubbidienza di quella sua creatura, schifosamente prona a qualunque cenno, benchè tirannico, del suo Duca.

Come non vi fosse delitto, o mancanza in questo fatto, e come, se vi fosse stata una qualche menda da scontare, la pena fosse infinitamente sproporzionata alla medesima, e finalmente come non potesse esservi sentenza dove non vi era preceduto processo, se ne lascia il giudizio al Lettore, dappoichè l'ingiustizia è tanto patente da degradarne la più fina analisi del fatto.

Qui però non ebbe fine la persecuzione del vecchio Duca contro del Rizzi, posciachè venne di perpetuarla anche dopo la morte di Lui, in persona del proprio erede, per quella cieca deferenza che Francesco V ha sempre avuta pel proprio padre, non ostantechè talvolta repugnante all'onesto ed al giusto. Stanco infatti il Dottor Rizzi di un esilio non meritato e fatale al di lui interesse, rassegnava una sua supplica al nuovo Sovrano per ottenere il suo rimpatrio; ma siccome non era concepita con concomitante ritrattazione dell'operato in precedenza, veniva respinta con Decreto attergato alla medesima veniente in Allegato P.

Anche rimpatriato, ebbe il Dottor Rizzi ad sperimentare la continuazione dello sdegno e permanente avversione Sovrana, inquantochè, eletto nel 1848 a Segretario del Comune di Fiumalbo, e riuscito a perdurarvi inosservato per un biennio, non così tosto Francesco V se ne accorse, che, coll'organo del Delegato Ministeriale dell'Interno ne venne di ordinare la remozione, come risulta da Allegato Q.

E questa persecuzione venne a riflettere anche con severità inaudita sopra il Consiglio Comunale di detto luogo, perchè ad unanimità di voti, nel 1852, in difetto di Segretario Comunale e per vera necessità, in mancanza di altro soggetto si proponeva il Dottor Rizzi in tale ufficio. Per questa libera sua



manifestazione di volontà appoggiata al sacrosanto diritto di voto e suffragio pubblico, veniva il Consiglio stesso disciolto e non più li membri componenti rieleggibili, con minaccia che in caso di ulteriore dimostrazione di cattiva volontà contro del Governo sarebbesi fatto luogo alla soppressione della Comunità e sua riunione a Pievepelago (vedi Allegato R).

Ma per fare ritorno allo spirito legislativo di Francesco V intorno alla materia dei Boschi, riporteremo come, intento a compiere il divisamento concepito da suo padre, di raccogliere in un solo corpo tutte le disposte già isolate provvidenze, sanciva nel 17 dicembre 1846 un Regolamento sulla conservazione ed amministrazione dei Boschi Camerali, Comunali, ed anche dei Privati, di cui omettiamo l'analisi per non preoccupare le viste e i criterj dell'Autorità Superiore, che in altro Decreto accennava ad analoghe disposizioni dietro i lavori di apposita Commissione.

Diremo soltanto, con voto remissivo, essere desiderabile che la tutela governativa non ecceda oltre le disposizioni occorrenti per i Boschi Camerali e Comunali e lasci in libertà il particolare di adottare quel metodo che ritiene più consono al proprio interesse.

Ed invero è difficile il comprendere come, in fatto di agricoltura od altro consimile tema, si possa trovare opposto l'interesse del proprietario privato a quello della Nazione; e come possa seriamente credersi che più importi la esistenza dei posteri all'uomo magistrato che all'uomo proprietario, il quale si forma appunto una posterità per trasmettergli i suoi possessi. A niuno può essere di maggiore interesse un più pingue prodotto dei fondi che al possidente; a niuno più che a questo importa che l'acqua seco non trasporti le sue terre, sulle quali vive, e su cui fonda le speranze della sua vita futura e dei suoi figli, e ne vediamo l'esempio, con patente buon risultato, nella industriosa e costosa coltivazione dei Monti Genovesi e dei Poggi Toscani, ove il pendio



dei Monti è maggiore, ed ove si sostiene artificialmente il terreno con argini e salde mura. — Così il Fabbroni.

Tanto ecc.

*Per la Commissione,*

*Firm. L'Avv. GIO. SORAGNI.*

—

ALLEGATO A.

F. 10, F. A. — Prot. N. 3429.

*Al Governatore di Modena Conte Girolamo Riccini.*

Mettendo noi una grande importanza alla conservazione dei boschi in Montagna, e a ciò, che ove se ne taglia una parte, questa venga preservata e coltivata in modo da riprodurre un bosco anche più bello e folto di prima, senza con ciò troppo limitar il pascolo del bestiame, che è la risorsa della montagna; e considerando noi che un tale intento non si ottiene finchè questi boschi sono di proprietà e in amministrazione comunale; altronde vedendo che le Comuni ben poco reddito ne ritirano, mentre da esteri vengono devastati, siamo venuti nella seguente determinazione:

1.° Che venga richiamato dalle Comuni di Montagna della Provincia di Modena il nome, la situazione e a un dipresso la estensione dei boschi comunali d'ognuna delle Comuni, o siano ancora a bosco, o fossero anche già devastati e solo a sterpi, pascoli o terreno nudo, purchè di proprietà Comunale, e i risultati ci siano comunicati.

2.° Che le Comuni suddette di Montagna denunzino o dimostrino cosa (oltre il pascolo dei Comuni, che verrebbe conservato) abbiano finora percepito di reddito da questi loro boschi.

3.° Da questo reddito si calcolerà il valor capitale in ragione del 100 ogni 5 d'entrata, e poi vi si aggiungerà il cinquanta per cento, e questo for-



merà il prezzo per cui Noi per conto della Nostra R. D. Camera compreremo questi boschi dalle Comunità, alle quali su questo prezzo verrà pagato quanto loro potrà occorrere per pagare i loro debiti, o le spese più indispensabili, riconosciute tali con approvazione del Governo. Il resto della somma dovrà restare investito presso la Nostra R. D. Camera coll'ipoteca del fondo, la quale ne pagherà il frutto del 5 per cento alle rispettive Comuni, e formerà questo come un fondo di riserva per ogni straordinaria occasione, che dalla Camera si pagherà tutto o in parte ogni qualvolta il Governo riconosca occorrere alla Comunità la somma.

4.° Quanto al pascolo del bestiame in questi boschi, il diritto a questo sarà conservato a quelli che lo ebbero finora, e in nessun caso la Camera terrà riservato dal pascolo del bestiame più della decima parte d'ogni bosco, ove sarà stato o saranno stati i più recenti tagli, ma forse anche soltanto la duodecima parte, e gli altri 9/10 o 11/12 d'ogni bosco resteranno liberi al pascolo colle prescrizioni o restrizioni come finora.

5.° La parte che resta riservata dal pascolo sarà controsegnata, e ove si potrà ed occorrerà, la si chiuderà al bestiame con spini, siepe morta o altro impedimento, e nei tagli si avrà cura di lasciare le piante di semenza e di seminare e coltivare a bosco, ove spontaneamente non nasca.

6.° Si metteranno dei Guardaboschi per custodire questi boschi, restando a tutti interdetto di tagliare legna, ma in occasione del taglio si assegnerà a chi vuole, contro pronto pagamento, l'occorrente legname di preferenza ad esteri e ad un prezzo alquanto minore.

7.° Quello che si disse dei boschi appartenenti a tutta la Comune, vale anche per quelli appartenenti alle singole frazioni e sezioni comunali.

Così ne risulterà un utile alle Comuni, niun danno ai comunisti ossia agli abitanti, e un utile pubblico colla permanente conservazione ed utilizza-



zione dei boschi che verranno meglio amministrati e difesi.

Reggio, li 14 maggio 1838.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO B.

*Estratto di supplica diretta nel 1840 dal Rettore di Valbona al Duca Francesco IV.*

Al suddetto Rettore, che a nome dei suoi Parrocchiani addimandava che S. A. declinasse dal proposito di fare acquisto dei Boschi Comunali per diverse ragioni, fu da quel Principe attergato il seguente Rescritto:

F. 6, F. G. — Prot. N. 3348.

« Il tagliar senza regola i boschi è il modo di togliersi per un vantaggio del momento la sussistenza avvenire, e questo non si può permettere. Del resto, se si è voluto comperare i Boschi Comunali in montagna, ciò è pel bene della popolazione, per conservare e meglio coltivare i boschi stessi, e conservare loro la legna per l'avvenire, mentre con ciò non si priverebbe nemmeno dell'uso del pascolo, meno soltanto un decimo dell'estensione d'ogni bosco, ove si sarà fatto il taglio, per lasciar alle piante giovani campo di crescere. »

Reggio, li 20 maggio 1840.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO C.

Ad una supplica diretta in nome collettivo a Francesco IV dagli abitanti del Groppo venne attergato il seguente Rescritto:

F. 95, F. 203. — Prot. N. 4714.

« Visto, e si conosce essere questi ricorsi e carpite sottoscrizioni giri di qualcuno, che vuol met-



tere del malcontento contro le disposizioni, che non tendono che al bene de' sudditi in generale. »

Reggio, 12 agosto 1845.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO D.

Ad un rapporto del Governatore di Garfagnana con cui esponeva gli estremi coi quali si avrebbe potuto vendere una boscaglia nella Valle di Fosciandora, piuttostochè farne vendita alla Camera Ducale, rispondeva del tenore seguente:

F. 3, F. G. — Prot. N. 3437.

« Si riseontri

» Che non vogliamo sforzare la Comunità di Fosciandora a venderci i suoi boschi, ma che non permettiamo nè che li venda ad esteri, nè che ne conceda il taglio totale, e meno ancora permetteremo estrazione dallo Stato del carbone. »

Modena, 15 giugno 1843.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO E.

Prot. N. 5334.

*Al Delegato di Governo della Provincia del Frignano Nobil Uomo Giovanni Battista Barberi.*

Essendo a Noi ben nota la cattiva amministrazione attuale dei nostri Boschi d'abeti e di faggi della Comune di Fiumalbo, che formar dovrebbero la principale ricchezza di quella Comune, e che, devastati come sono, ben presto cesseranno di dar un'entrata, abbiamo determinato che assolutamente si deve rimediare a questi disordini; quindi il nostro Delegato di Governo, Giovanni Battista Barberi, far dovrà alla Comune di Fiumalbo il seguente dilemma:

O la Comunità si risolve di vendere a noi i suoi



boschi, e Noi, che in tale compera cerchiamo l'utile pubblico permanente e non il nostro vantaggio privato, non solo pagheremo o assicureremo alla Comunità un'entrata di un 30 per 0/0 maggiore dell'attuale che tira da quei suoi boschi, ma di più, siccome li vogliamo coltivar bene e dividere in tagli regolari, divideremo in cento anni, ossia in cento tagli, i due boschi uniti del Faidello e delle Pozze da coltivarsi tutti ad abeti, e quello detto delle Verginelle lasciarlo tutto a faggi, diviso anch'esso in cento parti, ossia in cento tagli da farsi uno per anno.

Per dieci anni questi tagli saranno riservati dal pascolo delle bestie, onde dar tempo alle giovani piante di crescere, e poi vi si lascia andar le bestie e se ne riserva un'altra centesima parte e così di mano in mano. Della legna che si ricaverà ogni anno dal taglio in ognuno dei due boschi, si daranno gratuitamente fasci e stanghe, o rami da bruciare ai poveri, e si venderà a prezzo modico alli comunisti privati più comodi i fusti e la legna grossa da bruciare, e penseremo noi al pagamento d'un Sotto-Ispettore e di tre Guardaboschi, come anche alle spese di coltivazione, taglio ecc.

O la Comunità persiste in non volerci vendere detti boschi del Faidello e delle Pozze, e quello detto delle Verginelle, e in allora essa dovrà assoggettarsi alle seguenti discipline:

Noi, ossia l'Ispettorato de' Boschi, assumerà la direzione e custodia di detti boschi, nominerà e pagherà un Sotto-Ispettore e tre Guardaboschi, uno per ognuno dei tre boschi, dividerà ugualmente i boschi in tagli regolari, tagliandone soltanto una centesima parte d'ognuno ogni anno, lasciando le piante belle da semenza, e coltivando con seminare o trapiantare gli abeti nel bosco Faidello e Pozze, e coltivando i faggi in quello delle Verginelle. Sarà libero il pascolo in nove decimi di detti boschi, e la Comunità dovrà pagare annualmente 1200 franchi all'Ispettorato dei Boschi per rimborso delle spese



de' Guardaboschi e per le spese del taglio annuo. Il Vice-Ispettore e le spese di coltivazione resteranno a carico della Amministrazione de' boschi.

La Comunità di Fiumalbo scelga uno o l'altro dei due partiti, e ci faccia conoscere le sue determinazioni; ma uno dei due deve mettersi in esecuzione.

Cattajo, 24 agosto 1844.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO F.

Prot. N. 3731.

*Al Delegato di Governo della Provincia del Frignano N. U. Giovanni Battista Barberi.*

Vista l'offerta che la Comunità di Fiumalbo ci fa del suo bosco ancora denominato di Castello, fornito di faggi, e situato in confine coi boschi della Comunità di Sestola, come da Rapporto del 22 aprile, acconsentiamo a trattare di tale acquisto, ma ci occorrono gli estremi della estensione approssimativa di detto bosco, del reddito che ne ritrae la Comune, ed essendo troppo vaga la domanda che venga fornita tutta la legna necessaria alla popolazione, questa va limitata.

Siccome poi nulla fu ancora determinato da Noi intorno alla stima da farsi dei boschi della Comunità di Fiumalbo delle Pozze, Faidello e Verginelle, stati a noi offerti da detta Comune, e in massima da noi accettati, così destiniamo che la stima di detti boschi venga fatta dal nostro Ispettore generale dei Boschi della Montagna Reggiana, Capitano Albertini, e dal Capitano Mirandoli dei Cacciatori del Frignano, in concorso d'un Delegato della Comune stessa di Fiumalbo, da sottoporsene poi a noi il risultato; il che potrà eseguirsi entro il prossimo mese di luglio. Avendo poi il Sindaco di Pievepelago, Conte Camillo Poggi, a noi verbalmente offerti a nome di



detta Comune i boschi di questa, e non essendo noi alieni dall'acquistarli, il nostro Delegato Governativo del Frignano ne interpellerà formalmente la Comune, facendone al caso fare la offerta in iscritto colle condizioni e denominazione dei boschi.

Se questo ha luogo, non resteranno da acquistarsi se non che i boschi della Comunità di Sestola, che sarà su di ciò opportunamente da indagarsi, volendo noi che le offerte ce ne vengano fatte spontanee dalle Comuni anzichè richieste.

Reggio, 30 maggio 1845.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO G.

Prot. N. 5903.

*Al Ministro di Buon Governo, Conte Riccini.*

Avendo varj Fiumalbini, pastori, ed altri individui della Comune di Fiumalbo non solo fatto opposizione al Capo-Ispettore dei Boschi Reggiani, Albertini, allorchè lo abbiamo destinato a visitare e stimare in concorso d'un Delegato della Comune, che era il Dottor del Re, e coll'intervento dell'Ingegnere Gaetano Mirandoli i tre boschi del Faidello, delle Pozze e delle Verginelle, attruppandosi e dichiarando che volevano impedire questa stima e la vendita di detti boschi, che, offerti a Noi regolarmente dalla Comune, furono da Noi accettati per comperarli, sotto condizioni vantaggiose al Comune stesso; ma di più avendo detti Fiumalbini fatta opposizione al Sotto-Ispettore dei Boschi e Guardaboschi, che si erano accinti d'ordine nostro a coltivarli, ed oltre ciò essendosi attruppati per volere nelle loro mani il Del Re, e per forzare la Comune a fare a modo loro. Non potendo noi tollerare simili disordini, mettiamo al nostro Ministro di Buon Governo di far arrestare i capi di questi tumultuanti che con ciò si resero rei di grave delitto, facendo però loro



sapere che, se senza opposizione si costituiranno, con ciò potranno meritare considerazioni di grazia, ma in ogni modo dovranno essere tradotti a Modena. Se poi facessero opposizione ancora, saranno trattati a rigore di legge. Noi commettiamo questo al Nostro Ministro di Buon Governo, al quale ne appartiene l'esecuzione, che potrà commettere al Delegato di Governo del Frignano. Ed è nostra volontà che sia ferma la vendita dei tre boschi, la cui trattativa essendo stata da Noi commessa al Delegato di Governo, N. U. Barberi, andiamo a scrivere ad esso onde la tenga ferma, e rischiari alla popolazione le vantaggiose condizioni per essa, che abbiamo fissate nell'approvare il contratto.

Modena, li 16 ottobre 1845.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO H.

Prot. N. 5905.

Monsignore,

Vengo assicurato che il Parroco di Serpiano (già noto a Monsignore), Don Zanotti, forse per effetto di sua semplicità, sia uno di quelli, che co' suoi discorsi imprudenti e critici, fomenta il malcontento d'alcuni Fiumalbini, per la vendita dei Boschi Comunali, che la Comune mi ha offerto, e che ho accettati. Io vidi questo Don Zanotti a Barigazzo, ove venne ad incontrarmi, e gli dissi su questo argomento che egli, come parroco, non aveva ad imbarazzarsi in queste cose, e che facea ben male a così suscitare il malcontento. Invece d'approfittarsi di questa ammonizione, sento che anche di poi siasi portato a Fiumalbo non senza sospetto d'aver continuato a tener simili discorsi.

Pregherei quindi Monsignore, come suo superiore ecclesiastico, ad ammonirlo che non s'imbarazzi in cose che non lo riguardano, e molto meno che parli in senso opposto alle disposizioni del Governo e mie.



Ho scritto anche al Cardinale Arcivescovo Opiz-  
zoni, riguardo a certo sacerdote Don Amidei, Fiumal-  
bino, Cappellano a Gesso Bolognese, anch'esso  
promotore delle opposizioni e degli ammutinamenti  
dei Fiumalbini, acciò lo redarguisca nel modo che  
crederà opportuno. Voglio sperare che il parroco  
di Fiumalbo, Don Marchini, e suo fratello, sieno  
estranei, e non si siano imbarazzati in questi af-  
fari, sebbene sappia che sono fra i contrarj alla ven-  
dita dei Boschi. Questo non è che un beneficio per  
la montagna, che a me costa e non rende; la dif-  
ficoltà è di farlo capire a quella gente rozza e a ciò  
appunto i parroci possono contribuire più d'ogni  
altro. Ella, Monsignore, so che seconda quanto può  
le mie viste, e le sono ben riconoscente, e con di-  
stinta stima sono

Modena, 15 ottobre 1845.

*Suo ben affezionato,*

*Firm.* FRANCESCO.

*A Monsignore Luigi Reggianini,  
Vescovo di Modena.*

—  
ALLEGATO I.

Prot. N. 5904.

*Al Delegato di Governo della Provincia del Fri-  
gnano, N. U. Gio. Battista Barberi.*

Non potendo Noi tollerare che restino impuniti i  
disordini accaduti nella Comune di Fiumalbo, e le  
opposizioni frapposte alla stima dei tre boschi a  
noi offerti in vendita dalla Comune, e da Noi ac-  
cettati, e quelle opposte alla coltura di detti boschi,  
nonchè le violenze usate agli Amministratori Co-  
munali, veniamo d'ordinare al Nostro Ministro di  
Buon Governo, al quale spetta la repressione di  
simili disordini, di far arrestare i capi della som-  
mossa e di farli tradurre a Modena; che, se senza  
ulteriore opposizione si conformeranno a quest'or-



dine potranno da Noi meritare riflessi di grazia, altrimenti verranno trattati a rigore di legge. Intanto commettiamo ad esso Delegato di Governo del Frignano, come quello che fu da Noi incombenzato della trattativa per la vendita e compera di quei tre boschi del Faidello, delle Pozze e delle Verginelle, di ben rischiarare alla popolazione, a scanso d'equivoci e di sinistre interpretazioni, che solo a questi tre boschi si limita il contratto d'acquisto, restando gli altri boschi minori, come finora, proprietà della Comune; che essendosi stabilito regolarmente il contratto d'acquisto dei tre boschi suddetti, vantaggioso ai Comunisti ed alla Comune, questo deve assolutamente avere il suo effetto, e su ciò non transigiamo. Siccome poi i Fiumalbinsi fecero opposizione ed impedirono la regolare stima di detti boschi in concorso del Dottor Re, delegato a ciò dalla Comune, noi ora, come Sovrano, fissiamo il prezzo di detti tre boschi in centomila franchi, da cui si pagherà il 5 per 0/0 di frutto, finchè si trovi da investire opportunamente il Capitale. Nove decimi di detti boschi saranno liberi ed aperti al pascolo, e un decimo riservato quale bandita, e questo a scelta dell'Ispettore e Sotto-Ispettore dei Boschi, avendo riguardo che con ciò non venga inceppato l'ingresso del bestiame al pascolo nel resto. Per ora si preleverà il decimo a bandita, quale competerebbe su tutti i tre boschi, principalmente in quello del Faidello, e in qualche parte nelle Pozze, lasciando l'intero bosco delle Verginelle libero e aperto al pascolo; in occasione di regolari tagli da farsi, si darà fasci e legna da fuoco gratuitamente ai veri miserabili della Comune, e agli altri al prezzo di un terzo meno del prezzo corrente.

Il Delegato N. U. Barberi avrà cura di far ben conoscere al pubblico di Fiumalbo queste condizioni per esso vantaggiose, e li esorterà a rientrare nel loro dovere d'ubbidienza a scanso di misure ulteriori, che riuscirebbero dispiacevoli a loro ed a Noi.



Il Delegato farà loro conoscere come tutte le altre Comuni de' Nostri Stati, anche a meno vantaggiose condizioni, si trovano contente de' contratti fatti.

Finalmente commettiamo al Nostro Delegato di Governo del Frignano di far eseguire il relativo Rogito della vendita a Noi dei suddetti tre boschi.

Per ora soprassediamo ancora alle misure individuali verso alcune persone che direttamente o indirettamente fomentarono quelle opposizioni alla vendita dei boschi, essendoci per ora limitati a scrivere al Cardinale Arcivescovo di Bologna, accusando il Sacerdote Amidei, ed a Monsignor Vescovo di Modena riguardo al Parroco Zanotti, onde amendue sieno convenientemente redarguiti.

Modena, 16 ottobre 1845.

*Firm.* FRANCESCO.

Ho trovato accluse alle sue lettere del 13 ottobre le 3 ricevute dei Sotto-Ispettori dei Boschi, e qui rimetto la lettera del Sotto-Ispettore Aisi.

*Firm.* FRANCESCO.

ALLEGATO L.

Prot. N. 6383.

*Al Nostro Ministro di Buon Governo  
Conte Riccini.*

Che incarichiamo a far sapere alli 20 Fiumalbini in Modena attualmente arrestati, che, come ci siamo trovati obbligati a ricorrere a mezzi di rigore, quando varj Fiumalbini, e li qui arrestati principalmente, vollero tumultuosamente erigersi in giudice ed opporsi alla vendita de' Boschi Comunali, stati a Noi dalla Comune offerti e da Noi accettati sotto tali condizioni; che avevano in vista tutti gl'interessi e vantaggi dei Comunisti Fiumalbini, unendosi persino in buon numero per far opposizione; così, ora avende



da una Deputazione dei Fiumalbinsi venuta a Noi gran numero di spontanee sottoscrizioni d'individui abitanti di questa Comune, inteso come i Fiumalbinsi, riconosciute le loro mancanze, se ne mostrano pentiti, protestando della loro sommissione ed obbedienza, e che riconoscono il loro proprio vantaggio nella vendita a Noi dei loro boschi sotto così per loro utili condizioni; ci troviamo nel caso di poter sospendere le misure di rigore dando luogo alla clemenza, e quindi ordiniamo che li 20 Fiumalbinsi arrestati siano rimessi in libertà con facoltà di tornar a casa loro o anche dove portano i loro interessi, nella speranza che questa lezione gioverà loro per animarli a vieppiù mostrarsi a Noi sommessi e fedeli, con quella fiducia in Noi che crediamo di meritare; e dalla loro condotta avvenire dipenderà il cancellare dalla Nostra memoria quanto è accaduto in questa occasione, e che ci aveva indisposto verso quei sudditi che altre volte avevamo sperimentati sempre a Noi fedeli ed affezionati.

Modena, 30 ottobre 1845.

*Firm.* FRANCESCO.

ALLEGATO M.

Prot. N. 7066.

*Al Delegato Governativo del Frignano Nobile Uomo  
Giovanni Battista Barberi.*

Dopo la nostra determinazione emanata in occasione della apparente opposizione, che taluni de' Fiumalbinsi vollero fare alla vendita a Noi dei loro Boschi Comunali del Faidello, delle Pozze e delle Verginelle, opposizione che si estese anche al non volere che si facesse la stima di detti boschi, in concorso d'un Delegato della Comune, cioè, che, vista questa irragionevole opposizione alla vendita ed alla



stima di detti boschi, determiniamo che il detto contratto di vendita dei tre boschi debba aver luogo, che Noi ne fissiamo il prezzo nella somma complessivamente di centomila franchi, dei quali pagheremo il frutto del 5 per 0/0, finchè la Comunità, di consenso del Governo, ne trovi un sicuro investimento, e con ciò assicuriamo alla Comunità un reddito di un 40 per 0/0 maggiore di quello che ne ha ritratto per adeguato la Comunità in un decennio, e che per molti anni non poteva più sperare atteso l'essere ormai il bosco spoglio d'alberi maturi e di reddito, e le piccole pianticelle abbisognando molti anni prima di dar frutto, con che nulla avrebbe la Comunità ricavato, la quale anche male avrebbe potuto difendere i suoi boschi dai guasti e ruberie.

Abbiamo inoltre concesso il pascolo di 9/10 del complesso di detti boschi, lasciandolo per ora libero a maggior comodo dei pastori in tutto il bosco detto delle Verginelle, e riservando tutte la decima parte nel bosco del Faidello e delle Pozze.

Abbiamo accordato ai veri poveri delle Comuni fasci e legna da bruciare gratuitamente, quando si fanno espurghi o tagli in detti boschi, ed ai Comunisti non assolutamente poveri dando la legna a un prezzo modico più del corrente.

Su queste basi, che abbiamo esposte anche alla Deputazione della Comune a Noi in ottobre prossimo passato inviata a Modena, essa se ne dichiarò contenta; si passi ora a far il rogito e compir il contratto, chiamando a Modena i Delegati della Comune per stipulare il rogito e sottoscriverlo per così compiere questo affare.

Il contratto avrà il suo principio col 1.^o dell'anno 1846 prossimo venturo: i confini dei boschi s'intendono dover essere quelli che sempre furono dalla Comune riconosciuti, e che sono documentati dagli Atti della Comunità, e questi dovranno in avvenire essere rispettati e conservati.

Il Nostro Delegato Governativo del Frignano re-



sta da Noi incaricato della esecuzione di quanto qui sopra fu da Noi determinato.

Modena, 19 dicembre 1845.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO N.

Prot. N. 171.

*Al Delegato Governativo del Frignano  
Nobile Uomo Giovanni Battista Barberi.*

Pel riprovevole ed insolente contegno dall'anziano Pizzi della Comune di Fiumalbo, in occasione che venne deputato con tre altri, fra cui il Sindaco della Comune, pel rogito da farsi della vendita a Noi di quei tre boschi Comunali, oltre varie insolenti proposizioni, essendosi permesso di partir per la Toscana alcune ore prima dell'ora stabilita per segnare il rogito, a cui egli assicurò d'intervenire, Noi lo consideriamo come un esiliato volontario, e lo esiliamo per sempre dai Nostri Stati, sotto la comminatoria di arresto se vi si farà trovare, il che è da farsi a lui intimare, e da rimpiazzarlo poi nella Comunità.

Modena, li 12 gennajo 1846.

*Firm.* FRANCESCO.

—  
ALLEGATO O.

**Il Delegato Governativo della Provincia  
del Frignano, ora in Modena.**

*Al signor Vicegerente in Pievepelago.*

Modena, 12 gennajo 1846.

Il Dottor Giosafatte Pizzi di Fiumalbo si ritrovava alla Capitale da alquanti giorni colla veste d'Anziano Comunale, e gli era stato imposto di non partire dalla città se non sentita la mente Sovrana. In questa mattina il Pizzi, nel modo il più



recondito e sleale, è ritornato a Fiumalbo, e informata S. A. R. su ciò ha manifestata indegnazione, incaricandomi d'invitare la S. V., come ora faccio, a chiamare immediatamente avanti di lei il Pizzi, affacciandogli la grave violazione dei Comandi Supremi, e *dichiarandogli che viene perpetuamente bandito dagli Estensi Dominj, dai quali dovrà escire entro le 24 ore dall'intimazione formale, a cui sarà sottoposto, e colla comminatoria d'arresto personale, e d'essere accompagnato ai confini dalla Pubblica Forza, comunicando ciò ai Comandi dei Cacciatori attivi e volontarj per lo sfogo delle Ordinanze dell'Altefata A. S.* Del precetto, da redigersi nelle consuete forme, sarà contenta la S. V. di farne trasmissione in copia al mio Dicastero: nel caso poi in cui il Dottor Pizzi fosse partito per l'Esterio, Ella non ommetterà di far consegnare o affiggere il *Precetto stesso* all'abitazione di colui, e ciò a presenza testimoniale, affissione da eseguirsi altresì nei locali delle Dogane, ai confini cioè del Ducato. La chiamata del Pizzi avrà luogo anche di notte, se in tal tempo le perverrà questo mio foglio; e tale è la R. intenzione.

Le ripeto i sensi della più distinta stima.

*Firm.* BARBERI.

Per copia conforme all'originale esistente agli Atti di Carteggio Criminale dell'in allora Vicegerenza di Pievepelago sotto il N.º 15.

Dalla Cancelleria della Giusdienza di Pievepelago. Questo giorno 1.º settembre 1839.

*Firm.* Dott. VENTURINI.

—  
ALLEGATO P.

Altezza Reale.

Il Dottor Giosafatte Pizzi di Fiumalbo, servo umilissimo e suddito fedelissimo di N. A. R. umilmente espone:

Che sul finire del dicembre del perduto anno 1845,



venne chiamato a Modena nella sua qualità di Anziano Comunale di Fiumalbo, e in concorso dei di lui colleghi, dal signor Delegato Governativo di Pavullo, all'oggetto di effettuare definitivamente la vendita dei Boschi Comunali a S. A. R. Francesco IV, di cara ed eterna ricordanza.

Ma la tenuità di un prezzo arbitrario e la mancanza e l'esclusione di quei patti e condizioni indispensabili alla Pastorizia, unico reddito dell'alta montagna, le quali erano state sostanzialmente inserite nei precedenti verbali o compromessi di vendita, misero il Petente nella impossibilità di sottoscrivere il contratto troppo lesivo la di lui coscienza e l'interesse di quella Popolazione, per cui ad onta di lusinghe e successive minacce, dichiarò altamente, a voce e in iscritto, di non volersi firmare, e domandò in forza di tale protesta di tornare in patria, e gli fu accordato dal citato signor Delegato Governativo. Nella notte del 13 gennajo prossimo passato giunse al proprio paese, e nella notte stessa fu ordinato al Tribunale di Pievepelago d'intimargli il *bando perpetuo dagli Stati Estensi*, con ordine di essere fuori dai confini entro il termine di 24 ore. Il supplicante sapeva di non aver delitti, sapeva essersi rifiutato a sottoscrivere non per opposizione alla Sovrana mente, ma per salvare la propria coscienza; conosceva che da niun processo, da nessuna condanna emanava il di lui esiglio, e che doveva entrare in istati stranieri senza neppure un passaporto col quale potesse chiedere asilo e protezione ad altra Potenza; ma pure ubbidì al cenno superiore, che fu quello del Delegato predetto. L'esercizio del Notariato, che il supplicante avea circa da tre anni intrapreso, e una piccolissima gleba di terra ereditata dal defunto suo Padre non bastavano ad alimentarlo convenientemente, ed ora profugo, errante per le Maremme Toscane, in mezzo ai pericoli della vita, e costretto a spirare un'aura insana, e vendere quel poco terreno che possiede in Fiumalbo, e poi.... a morire di fame



contuttociò egli non muove lagnanze sulla causa del suo destino, e solo implora che V. A. R. si degni volgere un benigno sguardo verso un infelice che parla con tutta verità, e consoli una desolata sorella e tre infelici fratelli che passavano con santa pace giorni sereni in seno alla tranquillità e contentezza.

Non cessa il supplicante di porgere suppliche all'Altissimo per la conservazione della R. A. V., alla quale profondamente s'inchina.

Che dalla grazia ecc.

*Umilissimo, Devotissimo Servo e suddito Fedelissimo,  
il Petente.*

Il Duca rescriveva:

« Vista la presente, e ritenuto l'unito promemoria, non si può prendere in alcuna considerazione la domanda del Pizzi, specialmente per avere voluto malignamente travisare alcune circostanze essenziali, che stabiliscono la di lui mancanza che gli meritò il bando da questi Stati. »

24 aprile 1846.

*Firm.* FRANCESCO.

ALLEGATO Q.

Il Dottor Giosafatte Pizzi di Fiumalbo, fu nel 1848 acclamato dal suo paese Segretario del Comune, anche per ristorarlo dei danni dell'esilio, cui fu condannato da Francesco IV per non aver voluto, come Anziano Comunale, acconsentire alla vendita dei Boschi Comunali nel principio del 1846. Francesco V, per mezzo del Delegato di Pavullo, ordinò nell'agosto 1850 la dimissione immediata dello stesso Dottor Pizzi, come risulta dal Dispaccio seguente:



N. 89. Prot. Segr., Sez. IV.

**Il Delegato Ministeriale dell' Interno  
per la Provincia del Frignano.**

*Alla Comunità di Fiumalbo.*

Pavullo, 16 agosto 1850.

Conoscendosi positivamente che il signor Dottor Giosafatte Pizzi di codesto Capoluogo, fu dall' intruso Governo Provvisorio nominato a Segretario in codesto Comune, e che il signor Luigi Benucci fu promosso Vice-Segretario, con aumento di soldo, presso codesto Comune istesso, e che ambedue hanno proseguito in detta qualità anche dopo il ripristinamento dell' attuale legittimo Governo in onta alla Sovrana disposizione in proposito, non avendo nè l' uno nè l' altro ottenuta sovrana nè ministeriale Sanzione; si ingiunge alle SS. LL., in esecuzione dei venerati Sovrani ordini, di dimettere immediatamente il primo, e di ripristinare il secondo nelle sue incumbenze di scrittore, e con quel soldo che percepiva prima delle passate politiche vicende; e così pure di manifestare sollecitamente il nome di quel qualunque altro Impiegato dipendente da codesto Comune, che si ritrovasse in simili circostanze, o fosse stato promosso con aumento di soldo dal detto Governo Provvisorio.

Non ometto poi in fine di significarle che loro correva stretto obbligo di aver manifestato altrettanto prima d' ora, poichè in tal modo si sarebbero risparmiate dispiacenze per parte della Superiorità, e le protesto la mia distinta stima.

Fiumalbo, 26 agosto 1859.

*Pel Segretario Assistente,  
L. MONTANARI, Aggiunto.*

*Firm. JACOLI.*

Per copia conforme  
*Il Podestà, Firm. LADORINI.*

—



Nel 1851 fu dalla Comunità di Fiumalbo aperto il Concorso per la Carica della Segreteria Comunale da eleggersi a suffragi del Consiglio Comunale. Il Dottor Giosafatte Pizzi, che ne era stato rimosso per ordine Sovrano nel 1850 per la ragione che la di lui nomina, derivata dal Governo Provvisorio nel 1848, non aveva ottenuta nè la sovrana, nè la ministeriale approvazione, avanzò domanda per detto impiego, senza che nessuna Autorità gli avesse interdetto di concorrere, e il Consiglio, nell'adunanza del 7 ottobre 1851, ad unanimità di voti, lo nominò Segretario. Francesco V punì il Consiglio, dichiarandolo sciolto e decaduti i membri del medesimo per sempre dall'esercizio di Consiglieri.

Eccone il Decreto Sovrano riportato dal Ministro dell'Interno:

N. 3. Prot. Segr., Sez. II.

Pavullo, 28 febbrajo 1852.

**Il Delegato Ministeriale dell'Interno  
per la Provincia del Frignano.**

*Alla Comunità di Fiumalbo.*

L'Eccelso Ministero dell'Interno, con ossequiato suo Dispaccio 26 corrente N. 416 Prot. Segr., Sez. II, mi partecipa che S. A. R., al seguito di avere costo Consiglio Comunale ad unanimità di voti proposto a Segretario il già dimesso Dottor Giosafatte Pizzi, si è degnata di emettere il seguente venerato Decreto:

N. 224.

« Vista la cattiva condotta del Consiglio Comunale di Fiumalbo, decretiamo che il medesimo venga disciolto, e che nelle nuove nomine si evitino tutti i membri attuali.

» Che se il medesimo sarà di nuovo animato da cattiva disposizione come lo è ora, procederemo a



decretare la soppressione di quel Comune, che verrebbe incorporato al vicino di Pievepelago. »

20 del 1852.

*Firm.* FRANCESCO.

G. GAMORRA, *Segret. di Gab.*

*Firm.* JACOLI.

Fiumalbo, 26 agosto 1859.

[Per copia conforme

*Il Podestà, Firm.* LADORINI.

### RELAZIONE

sugli Stati d'assedio, e sopra li Giudizj e specialmente delle Commissioni Militari speciali di Carrara negli anni 1855 e 1857.

Erano scorsi appena quattro anni dacchè il Governo Estense era stato ristaurato dagli Austriaci nelle Provincie dell'Oltre Appennino, che nel Comune di Carrara, ma specialmente nelle Ville di Miseglia, Bedizzano, Gragnana e Torrano, cominciarono a farsi frequenti le risse, e colle risse le mortali ferite e gli omicidj. Nè tardò molto che le aperte contese si convertirono in premeditati assassinj, ne' quali l'audacia de' sicarj giunse al segno, che di pien giorno, ed in mezzo alla frequenza del popolo si osò di colpire la vittima senzachè si erigesse un braccio a difesa, o che una voce si elevasse a rendere testimonianza del reo.

Questo stato di cose, nuovo affatto in quei paesi poc'anzi tranquilli e di miti costumi, doveva avere pur troppo una causa ben grave e recente. Il Governo Estense suppose, e tentò di insinuare la credenza che il male derivasse da un fiero proposito di setta, avida di sangue, e nemica d'ogni umano e civile consorzio, e ritenne di darne la prova, col rendere di pubblica ragione molte sentenze di una



Commissione militare, che condannò diverse persone alla galera, per causa di associazione a società segreta, che ora qualificò per Massonica, ora dei Carbonari, o Franchi Muratori, ed ora dei Mazziniani, e tal fiata con tutti questi nomi, dando così solenne documento della propria ignoranza e della patente insussistenza del fatto, che serviva di titolo all'applicazione della pena. Ma il vero si è, che la causa primaria ed esclusiva di tutti questi delitti di sangue derivava dall'iniquo procedere della Polizia, che dopo il ristauro del 1849 aveva accordato uno sfacciato favore al partito retrivo, perseguitando con cinica e sistematica brutalità il partito liberale. A ciò si aggiunsero le crudeli sentenze e li più crudeli procedimenti delle Commissioni militari, l'infame tirannia dei Comandanti degli stati d'assedio, e più di tutto il contegno irrisorio e la spavalda tracotanza delle Spie e dei Sanfedisti, che finirono per esacerbare gli animi in modo che l'assassinio parve o fu creduto necessario spediente di popolare giustizia, nello scopo di supplire a quella che ogni giorno veniva diniegata dalla pubblica Autorità.

Molte persone spettabili di quei luoghi assicurano che dopo il ristauro del 1849 un Impiegato della Polizia Estense, nell'intento di procacciare proseliti al Governo, aveva indotto alcuni individui, noti per fanatismo reazionario, ad aggregarsi alla famigerata setta dei Sanfedisti, preferendo quelli che erano più compromessi per pubbliche e private ribalderie. Spalleggiata ed eccitata da simile genia, non è a dire come la Polizia procedesse ardita ed insolente nelle sue persecuzioni. Una denuncia occulta destituita di ogni principio di prova, purchè procedente dalla bocca di un affigliato, bastava per rovinare un galantuomo; il quale era immancabilmente perquisito nel sacrario dei domestici lari per essere poi arrestato e tradotto in sudicio ed oscuro carcere, dove si lasciava languire per settimane e mesi, senza che potesse conoscere l'accusa, o se ne do-



mandava si chiedeva l'inchiesta, o gli veniva risposto coll'impertinente ammonizione, *che per l'avvenire si diportasse meglio e che avesse giudizio*. Se questo disgraziato aveva la sorte di scampare dal carcere, era certo di andare soggetto ad un politico precetto, le cui prescrizioni lo costringevano a ritirarsi a casa dall'Ave-Maria della sera a quella del giorno seguente, o gli vietavano la compagnia di qualche amico, o di sortire liberamente dal Comune. Se per lo contrario il partigiano della Polizia offendeva il liberale, l'Autorità faceva orecchi da mercante; e nei casi più gravi, se faceva mostra di procedere, non passava gran tempo che l'inchiesta veniva troncata a mezzo da un Chirografo del Duca, che anticipava la grazia del colpevole, o che decretava la sospensione del processo. Da ciò nacque in quei paesi l'idea malaugurosa, che l'Autorità non volesse fare giustizia, e che fosse necessario e lecito di farsela da sè stessi; per conseguenza cominciarono a prorompere le passioni, che si manifestarono poi con eccessi tanto più disastrosi e terribili, in quantochè la natia fierezza di quei polani non era mai stata mitigata da una buona educazione, per effetto di quel sistema di oscurantismo e di opposizione ad ogni civile e morale progresso, che ha reso celebre il Governo degli Austro-Estensi nei fasti del cieco ed ignorante dispotismo.

Un giorno fu ucciso con arma da fuoco il Parroco di Miseglia nel mentre che processionalmente funzionava fuori della chiesa. Il ritratto di costui ci fornirà un'idea del carattere e della moralità delle persone che in quell'epoca infausta rimasero vittima della popolare vendetta.

Adolescente, si portò agli studj a Pisa, dove si alloggiò in casa di una meretrice, di nome Claudina, che faceva mercimonio di sè e di altre sue pari. Il consorzio della Claudina approdò siffattamente al buon cherico, che, fattosi prete, e salito in carica di Rettor d'anime, non fu mai più visto sì zelante



ed assiduo uccellatore di donne. Teneva reti a libere e spose, ed ebbe due figli da una donna conjugata, il cui marito ne sentì sì fiero dolore, che abbandonò la casa, e recatosi all'estero, vi morì. Sebbene lo scandalo fosse flagrante, la Polizia e il Vescovo nol vedevano, perocchè essendosi chiarito sfegatato sostenitore del Governo, in luogo di censure, aveva conseguito protezioni ed onori. Fatto cappellano delle Milizie di riserva, teneva corrispondenza continua colle prime cariche militari e politiche del luogo, vivendo con molti degli Impiegati in dimestichezza grande, i quali poi invitava a casa ed onorava con lauti banchetti e con espansive distinzioni. Aveva pure carteggio col Duca, e nella visita del cadavere gli si trovarono lettere autografe del Principe, miste ad altre carte contenenti ricordi amorosi di donne, che la decenza non permette di specificare. Era quindi in concetto di spia, e tutti ne sperimentavano la maligna influenza sul Governo, cosicchè la di lui morte, fatta astrazione dal mezzo, fu considerata come un sollievo per quel povero paese.

Continuando pertanto gli omicidj, il Governo cominciò a ricorrere ai mezzi di rigore, incaponito nell'idea che derivassero da una setta antipolitica, che avesse formato il proposito di immolare i di lui più cappati aderenti.

Un primo Decreto del Duca delli 26 agosto 1854, ordinò il disarmo generale del Comune, prescrivendo la consegna delle armi da fuoco e da taglio, e di ogni sorta di munizione, sotto minaccia della galera dai 5 ai 20 anni. Nello stesso tempo assoggettò alla pena della fucilazione l'omicidio e il ferimento proditorio, in qualunque modo commessi; e gli attentati di omicidio punì colla galera da 20 anni a vita, volendo che fossero giudicati con processo sommario, e con unica sentenza, dalla Commissione militare, che aveva istituito con giurisdizione sopra tutto lo Stato, coll'Editto delli 4 gennajo dell'anno medesimo. Per un riguardo *alle persone note per il loro at-*



*taccamento al Governo*, permise al Ministero di Polizia di rilasciare qualche permesso individuale di ritenere e portar arme a propria difesa o per uso di caccia, lasciando così le persone *non attaccate al Governo* in piena balia dei facinorosi e spoglie dei mezzi di difesa. Contemporaneamente il Ministro di Buon Governo, colla Notificazione del 1.^o settembre 1854, imponeva ai proprietarj delle cave dei marmi di compilare le note degli operaj, e degli individui componenti le loro famiglie, che lavoravano sotto di essi e di presentarle entro 24 ore alla Polizia; come pure di denunziare in prevenzione alla medesima le variazioni che intendevano di fare nel personale dei lavoratori. A queste vessazioni aggiungeva un precetto infame, quale era quello di obbligare li predetti proprietarj all'odioso e disonesto dovere della delazione, verso quei loro operaj, che avessero durante il lavoro dato luogo ad osservazioni, sia rispetto alla morale, *che a principj politici*, comminando in caso di ommissione una multa non lieve.

Oltre queste straordinarie misure, la Polizia cominciò a rincarire la dose degli ordinarj soprusi, aggiungendovi vessazioni e licenze non più usate contro gli operaj stranieri, che non ammetteva nello Stato, sebbene muniti di regolari recapiti, o che improvvisamente sfrattava dai lavori, solo perchè appartenenti al finitimo Piemonte, officina di pessimi ribaldi e di feroci rivoluzionarj, come era solita di predicare ne' di lei rapporti segreti, e nell'intimità dei privati colloquj.

Non è quindi meraviglia se l'economica e morale prosperità del Paese non tardò molto a risentirne pregiudizio. L'operajo estero, che era allontanato dallo Stato, non poteva essere surrogato dall'operajo indigeno, che non aveva volontà nè capacità di applicarsi a quella specie di opera; quindi il proprietario della cava era obbligato di licenziare gli altri lavoratori che dipendevano dall'operajo sfrattato, e costoro dovevano vivere in ozio forzato, con indici-



bile detrimento di sè stessi, delle loro famiglie e della pubblica tranquillità. Quell'altro operajo che veniva cacciato nel fondo di un carcere per lieve mancanza o per odio di parte, lasciava quasi sempre prive di alimento e di appoggio la moglie o le figliuole, che non avendo altri consiglieri che la fame e la miseria, erano poi indotte a disperate risoluzioni, con iscapito irreparabile del pubblico e privato costume. L'inerzia del carcere disavvezzava inoltre l'operajo dalle pristine abitudini, e ne sortiva più propenso all'accidia ed alla dissipazione; o se ciò non accadeva, nel rientrare nella povera casetta vi trovava lo sconforto e la disperazione, contemplando gli irreparabili guasti che aveva nel frattempo sofferto il suo meschino peculio. D'altra parte, il commercio dei marmi, che forma la invidiata ricchezza di quel paese, andava deperendo ogni giorno di più, perchè, mancando le braccia al lavoro, mancava la materia che doveva alimentarlo, e coloro che avean commissioni, o che si erano obbligati con promesse anticipate, dovevano disdire i contratti, o mancare alla pattuita parola. Scemava quindi il credito delle persone, o delle ditte commerciali, che dovevano ingolfarsi in dispendiose e lunghe controversie di indennità, o di lucri cessati, le quali, se non rovinavano affatto il loro patrimonio, vi portavano però una scossa abbastanza forte per comprometterne la rigogliosa floridezza.

Le persecuzioni, la miseria, l'ozio e le altre cagioni di malcontento e di mal essere che abbiamo fin qui accennato, contribuendo ad eccitare gli odj e le passioni sregolate, dovevano contribuire alla moltiplicazione dei delitti; il che essendosi pur troppo verificato, il Duca venne nella determinazione di aggiungere novelli rigori agli antichi e di spiegare un sistema di non più udita severità. Per ordine espresso del medesimo, la città ed il comune di Carrara furono per due volte posti in istato d'assedio, ed ebbero due Commissioni militari speciali, incaricate di inquisire e di giudicare con subitaneo pro-



cedimento, li rei di alto tradimento, di omicidj, ferimenti e loro attentati e di detenzione e porto d'armi di qualunque specie.

Il primo stato d'assedio, pubblicato nel 1855, durò circa un anno. Ne era comandante ed arbitro il Tenente-Colonnello Casoni, uomo nato di basso luogo, ma salito rapidamente in alto, per merito di arcani servigi, e soprattutto per avere nel 1848 giurato fedeltà a Carlo Alberto ed essersi mantenuto in corrispondenza occulta cogli Austriaci, il quale contegno gli valse dal Duca accrescimento di grado e titoli di leale servitore di Casa d'Este, e dall'Imperatore Francesco Giuseppe la Croce ben applicata di Cavaliere dell'Austria. Rozzo e duro di modi, come tutti quelli che crescono nella militare carriera con educazione austriaca, univa ad una estrema violenza di carattere l'ignoranza più supina di ciò che era giusto od ingiusto, e per sopraggiunta era dominato da irrefrenata ambizione di salire in cima, che lo rendeva docile ad ogni cenno del padrone, e studioso esploratore di quello che più poteva soddisfarne le passioni o blandirne l'appetito di dominio.

La Commissione militare, che nel primo stato d'assedio esercitò il duplice ministero di inquisire e di condannare, aveva residenza in Massa, ed era composta di soldati Estensi di diverse gradazioni, dal gregario, cioè, al maggiore, che ne aveva la presidenza: tutti però distinti per incredibile ignoranza delle Leggi che dovevano applicare, e tutti, dal più al meno, prevenuti contro ai poveri inquisiti, essendo stati educati a quella feroce scuola servile che insegnava l'assoluta intolleranza delle contrarie opinioni, e che riguardava il liberalismo come il più acerrimo e mortale di lei nemico. Sospettando che il Giudice processante ed il Fiscale potessero, laddove fossero eletti nella Magistratura giudiziaria, influire in senso mite sopra i membri della Commissione, o per osservanza delle forme legali sottrarre qualche individuo alla pena, il Duca si faceva prestare dal Maresciallo Radetzky un Auditore di Guerra,



che mandò a Massa, a vigilare, anzi ad istruire i processi, ed a compilare le sentenze della Commissione. Costui si chiamava Ghöl, noto nel Lombardo-Veneto per severità di modi, e persuaso con ingenua convinzione che la penale giustizia altro non fosse che un mezzo d'intimidazione ed uno spediente politico di Governo.

Questo Auditore però era un portento di moderazione e di clemenza, a petto dell'altro Auditore croato, che esercitò lo stesso ufficio nella seconda Commissione, perchè se le minaccie, le suggestioni, il rigore, le perfide lusinghe, i tradimenti, ed ogni altra specie di arti nefande furono dal medesimo usate verso gli infelici captivi, per indurli a coatte confessioni ed accuse, non giunse per altro, come avvenne sotto il secondo, alle nervate, ai colpi di bastone, al digiuno ed alle macerazioni, nè sparse sangue umano sul palco per condanne all'estremo supplizio. Anzi, se dobbiamo prestar fede ad uno degli impiegati della Commissione, quest'ultimo risultamento non soddisfece il Duca, perchè, finiti i processi, il Ghöl ottenne bensì la decorazione di Cavaliere dell'Aquila Estense, ed altri pubblici segni di regio favore, ma in privato ebbe rimproveri e fredda accoglienza, e non sapendo a qual colpa attribuirlo, ebbe avviso dall'altro Auditore austriaco, che aveva residenza in Modena, che il Principe avrebbe desiderato che si fosse sparso sangue a terrore dei malvagi, e per dare sfogo alle esigenze di quella strana giustizia, che nel di lui più puro concetto equivaleva al puntuale soddisfacimento della volontà Ducale.

Gli altri impiegati che lavoravano in qualità di Cancellieri e Scrivani sotto la direzione del Ghöl, non erano, a quel che pare, cattivi, se ne eccettui uno, che qualche inquisito ha dipinto molto servile all'Auditore, ed ipocritamente lusinghiero coi detenuti. Vi erano però due Sergenti Profossi, chiamati appositamente dall'armata Austriaca, per la custodia delle carceri, i quali, servendo con apatica e scru-



polosa devozione alle viste dell'Auditore, erano ora truci ed ora elementi coi carcerati, a seconda che piaceva al loro Superiore l'uno o l'altro contegno, per lo scopo propostosi nell'inquisizione.

Il secondo stato d'assedio fu proclamato nel giorno 6 ottobre 1857, e durò fino al 1.º agosto 1858. In quest'epoca il Duca, bandendo con apposito manifesto, che si era ottenuto lo intento di gastigare li rei dei commessi assassinj, e che la tranquillità e l'ordine eran tornati a stanziare nel territorio di Carrara, sciolse la Commissione militare speciale, ritirò da quel Comune le truppe col Comandante e coll'Auditore, ma stabilì che i processi pendenti si continuassero ad istruire col metodo sommario militare, e che fossero rimessi alla Commissione di Modena pel giudizio finale; lasciando poi al Comando dei Dragoni ogni potere militare e politico, con facoltà trascendenti l'ordinaria competenza delle altre Autorità.

Dopo i rivolgimenti del 1848, il Duca, volendo riorganizzare il Corpo Dragoni, che presso di noi rappresentava la Forza politica dello Stato, in modo che corrispondesse alle proprie mire, che eran quelle di avere un pugno di satelliti sempre disposti a fare man bassa sui liberali, portò seco dal Campo Austriaco un Maggiore Tedesco, e gli affidò la formazione di quel Corpo. Non è a dire come costui cercasse di servire alle buone intenzioni del serenissimo Padrone. Terminata l'organizzazione, il Tedesco, cresciuto di grado, e fregiato dell'Aquila Estense, se ne tornò al servizio Imperiale, e gli successe un altro Austriaco, il Cavaliere Maggiore De Wiederkhern. Costui venne in Modena preceduto da mala fama di commesse crudeltà; ma per alcuni anni non ebbe occasione di svelare l'indole fierissima che gli trapelava dagli occhi; se non che, andato al Comando dello stato d'assedio di Carrara, mostrò ben presto come, al paragone, il primo Comandante Casoni fosse un tipo di dolcezza e di umanità, e come il Principe avesse finalmente tro-



vato l'uomo, che avrebbe ad usura corrisposto alle sue più intime e naturali aspirazioni.

La storia fedele di quanto operò questo mostro nel breve periodo che comandò lo stato d'assedio di Carrara chiarirà ben presto se il giudizio che abbiamo portato di lui sia esagerato e men conforme al vero.

L'Auditore militare spedito a processare e giudicare li rei di omicidio e di delitti politici durante il secondo assedio, si chiamava Francesco Gentilly, croato di stirpe e di istinti, si vantava di essere cresciuto rapidamente pei gradini della gerarchia, in ricompensa delle infinite fucilazioni che aveva saputo decretare per conto dell'Austria in questa misera nostra Italia.

Egli era venuto in Modena nell'agosto del 1857 per sostituire l'altro Auditore Tedesco, che era morto d'apoplezia in una festa di ballo di Corte. Giovine di bell'aspetto, a prima giunta attraeva; ma considerato d'avvicino, ti sentivi invadere da un sentimento ineffabile di ribrezzo; chè l'ambizione, l'albagia, la tracotanza, la ferocia, il freddo calcolo, la spietata indifferenza, il crudele sarcasmo, e tutte le più laide e vili passioni avevano pur troppo albergo sotto quelle ingannevoli e formose sembianze. I fatti lo dimostreranno ben presto.

Prima però di narrare le opere nefarie delle due Commissioni militari, descriveremo quali furono le leggi degli stati d'assedio di quell'infelice paese.

In primo luogo tutte le Autorità civili, criminali e politiche furono assoggettate nell'esercizio delle loro funzioni al Comandante militare, che è quanto dire, all'arbitrio dispotico ed alla prepotenza brutale di un soldato arrogante, superbo e violento.

Fu eretto, in secondo luogo un Tribunale speciale militare influenzato da un Auditore straniero, che inappellabilmente e con arbitraria forma di procedimento doveva giudicare i reati di alto tradimento, di omicidj, ferimenti e loro attentati, di porto e ritenzione d'armi, di eccitamento alla diserzione di un soldato, e di resistenza alla forza.



A tutti questi reati fu minacciata la pena di morte da eseguirsi 24 ore dopo la sentenza; riservato, anzi trasfuso il diritto di grazia nel Comandante militare dell'assedio.

Gli insulti verbali o reali ai funzionarj pubblici od ai militari, e l'eccitamento alla mancanza del loro dovere furono puniti con pene ad arbitrio; l'ubriachezza ed ogni sorta di politica dimostrazione non compresa nell'alto tradimento, ed in generale tutte le contravvenzioni contemplate nel Regolamento di Polizia vennero minacciate con pene arbitrarie o con colpi di bastone, secondo i casi e il buon volere del Comandante militare. Fu prescritto di tener chiusi tutti i luoghi di pubblico convegno, come Osterie, Caffè e Negozi d'ogni sorta, e di ritirarsi in casa dall'Ave Maria della sera sino a quella del mattino successivo, come pure di denunziare ogni forestiere albergato nelle locande o nelle case private, sotto comminatoria di pene corporali, di carcere o multa, a beneplacito come sopra. Proibiti rigorosamente gli assembramenti in numero maggiore di tre persone, con ingiunzione alla forza di intimare lo scioglimento, e di far uso delle armi, e con minaccia di pene corporali; e perchè la Commissione inquirente potesse applicare la pena di morte in una sfera più larga e con maggiore facilità, il Duca, violando il sacro principio della non retroattività della Legge, dichiarò con Chirografo delli 7 ottobre 1857 che per gli omicidj ed assassinj avvenuti anteriormente allo stato d'assedio, si applicasse la pena di morte ai minori d'anni 18, derogando all'Articolo 61 del Codice Criminale. Collo stesso Chirografo derogò eziandio agli Articoli 551, § 2, e 555 dello stesso Codice Criminale, prescrivendo che le Guardie di Polizia facessero piena fede in Giudizio, sebbene in numero minore di tre, e qualunque fosse la materia sulla quale erano chiamate a deporre, e che la piena prova per indizj emergere potesse dall'incolpazione giurata di due Correi contesti.



Li processi pendenti relativi e delitti avvenuti prima dello stato d'assedio, volle che fossero tolti ai Tribunali ordinarij, e passati pel loro completamento al Consiglio di guerra, togliendo in tal modo agli inquisiti le guarentigie del rito ordinario e il diritto dell'appello, e della revisione (Chirografo 3 ottobre 1857); e con manifesta violazione degli Articoli 248 e 249 del Codice di Processo Criminale, ordinò che le procedure sospese dai Tribunali per insufficienza di prove fossero riprese dall'Auditore Militare, quantunque mancasse l'estremo richiesto dalla Legge, della sopraggiunta cioè di novelli indizj.

La città di Carrara e le ville di Torano, Bedizano, Miseglia, Colonnata, Gragnana, Castelpoggio, Sorgnano e Fontia furono occupate militarmente con un numero sproporzionato di Truppe, ponendo a carico del Comune il soprassoldo degli ufficiali e dei soldati; gli alloggi dello stato Maggiore, la biancheria e le mobiglie del medesimo, l'olio, il combustibile, ed il bucato pei soldati, e molte altre spese che ne' soli due stati d'assedio ammontarono alla somma enorme di italiane L. 47,797. 39. A carico del Comune si posero eziandio con distinti Chirografi Ducali molte pensioni in pro delle famiglie degli uccisi, e per insulto maggiore si aggiunse che il Comune avrebbe avuto diritto di rivalsa contro gli autori del delitto, qualora si fossero scoperti. Il Comune in forza di cotali Decreti fu costretto di sostenere la non tenue spesa di italiane L. 7335. 52. Tutte le armi da fuoco e da taglio vennero nuovamente ritirate e spedite alla Cittadella di Modena, nè si restituirono più ai legittimi possessori, quantunque ne avessero la detenzione per regolare anteriore permesso della Polizia Estense. Per tal modo furono defraudati di un valsente approssimativo di italiane L. 9745. 92.

E quasichè quella mal capitata popolazione non fosse abbastanza emunta, il Duca fece imporre agli operaj ed agli agricoltori non possidenti la tassa personale di 6 (sei) centesimi giornali, da versarsi



nella Cassa del Militare, senza darsi alcun pensiero delle critiche e stringenti circostanze in cui versavano per effetto dei raccolti scarsissimi, per non dire mancanti, dell'uva, dell'olio, e del tracollo più che sensibile toccato al commercio dei marmi (Chirografo 6 dicembre 1857 N. 4035).

Il Comandante lo stato d'assedio aveva inoltre ampie e non circoscritte facoltà, delle quali pur troppo fece un deplorabile abuso. Poteva egli sfrattare in massa i lavoratori stranieri impiegati nelle cave, senza riguardo ai bisogni dell'escavazione, alle esigenze del Commercio, al tempo che avevano dimora nello Stato, ed ai rapporti di famiglia, di parentela o di aderenze che vi avevano acquistato; poteva ordinare perquisizioni domiciliari a carico di chiunque; e bene spesso succedeva che il pacifico cittadino vedesse invadersi di nottetempo la casa con grave suo disturbo, e con terrore delle donne e dei fanciulli spaventati dalla petulanza e dalla brutalità di una licenziosa soldatesca; la pena della fustigazione e del bastone poteva essere applicata ad ogni lieve mancanza e per solo giudizio del Comandante, che la prodigò con incredibile profusione, senza neppure risparmiarla al debole e gentil sesso, quantunque per cagioni non proporzionate od estranee ai precetti speciali dell'assedio. Ogni altro genere di pena, come carcere, multa e sottoposizione a precetto politico, fu lasciato parimente al beneplacito del detto Comandante, che ebbe, non si sa se l'impudenza o la storditezza, di usarne per azioni lecite e doverose, come quando fece catturare un padre di famiglia, che, senza opporsi al matrimonio del figlio, non voleva ricevere in casa la sposa per motivi piucchè giustificati e plausibili. Finalmente, per dir tutto in breve, la vita, le sostanze, la libertà, la riputazione, supremi beni dell'uomo, furono dati in piena balia dell'Austriaco Wiederkhern, che appena giunto a Carrara, scriveva al Comando Militare Estense, che aveva bisogno di maggior truppa *per formare il quadrato e per*



*avere i tiratori nel caso che avesse dovuto far giustiziare, come sperava, sei delinquenti in una sol volta* (Lettera 7 ottobre 1857).

Ed affinchè non si dubiti della veracità di quanto abbiamo fin qui esposto, daremo una serie delle pene decretate dal Wiederkhern, desunte dagli Atti autografi che si conservano nell'Archivio del Commissariato Politico di Carrara.

L'Amalia di Carlo Moisè di Carrara ricorreva al Comandante Militare, dicendo di essere incinta ad opera di Leopoldo Vanelli di Torano, che nel sesto mese di gestazione l'aveva abbandonata e si era rifugiato all'estero. Per le Leggi vigenti nel Ducato non vi era luogo a procedere criminalmente, per essere passati li sei mesi dal primo concubito, entro de'quali, pel disposto dell'Art. 434 del Codice Criminale, è ammissibile la querela; tutt'al più si poteva procedere per multare il Vanelli della somma di italiane L. 540 per gli alimenti alla prole illegittima in forza della consigliare Notificazione 14 aprile 1821, esclusa in ogni modo la pena del carcere. Ad onta di ciò il Comandante decretava il mandato di cattura del Vanelli, e perchè non si poteva eseguire per l'assenza del medesimo, *premessò di avere verificato che la di lui madre aveva fatto pratiche all'oggetto di avere un passaporto di estero Stato pel figlio*, ordinava che fosse arrestata e rinchiusa nel Forte di Massa a disposizione dello scrivente, *fino a tanto che il di lei figlio non fosse rientrato per adempiere alla fatta promessa e sottomettersi alle conseguenze di Legge*. Nè pago di questo, ingiungeva al Commissario di Polizia di chiamare il Padre del Vanelli, e di esortarlo a saldare un debito che per causa del figlio aveva la Moisè incontrato col Prete Satti, *sotto minaccia di castigo in caso di rifiuto* (Decreti 7 e 17 aprile 1858 N. 886).

Nel 4 agosto 1857 l'Assunta Lori di Fossola ricorreva al Tribunale per istupro violento ad opera di Giovanni Angelini. Il Tribunale di Carrara, con



Decreto delli 4 novembre, dichiarava che non constava della qualità della violenza nell'asserto patito stupro, e rimetteva il caso al Giusdicente per i proprj incombenti. Il Giusdicente sentenziava a sua volta che non vi era luogo a procedere, attesoche la querela fosse stata insinuata oltre il termine richiesto dal Codice per la sua efficacia. In allora la Lori adiva il Tribunale del Comandante militare, e questi, sotto pretesto che l'Angelini avesse confidato ad un amico di avere deflorato la Lori, decretava: *Al Comandante Militare della Piazza, acciò, previa visita medica e sul solito Piazzale, faccia applicare nel momento di parata della Guardia di questa mane dieci colpi di bastone al citato Angelini, lasciandolo indi appresso in libertà, sotto minaccia però che alla prima volta ed in qualsivoglia luogo tornasse a parlare e vantarsi d'aver deflorato la Lori verrebbe arrestato e punito in modo più severo ed esemplare* (Decreto 21 novembre 1857).

L'Assunta di Cesare Baccei si lagnava anch'essa di illegittima gravidanza ad opera di Alessandro di Francesco Mariotti di Torano, che dopo una relazione di 5 anni pareva disposto di abbandonarla. Il Comandante faceva comparire il giovine, e gli intimava d'impalmare l'Assunta, al che rispondeva che l'avrebbe fatto. Assegnatogli un mese di tempo, non manteneva la parola, ed anzi emigrava all'estero, motivo per cui il Comandante, ritenuto *che si faceva credere* che il di lui padre Francesco lo avesse fatto allontanare dolosamente dalla casa, decretava che fosse intanto arrestato, e che si traducesse al Forte di Massa, con avvertimento che sarebbe colà rimasto sino a tanto che il di lui figlio non avesse soddisfatto all'obbligo contratto colla Baccei (Decreto 1.º dicembre 1857). Catturato, Francesco Mariotti era sottoposto ad esame, e dichiarava di avere bensì permesso al figlio di sposare l'Assunta, ma che gli aveva detto di non volerla in casa, e che il figlio, per non incorrere nelle minaccie del



Comandante, si era, a di lui insaputa, allontanato dallo Stato. Per liberare il padre da quella prigionia, Alessandro doveva rientrare in paese, e nel giorno 10 dicembre celebrare il suo matrimonio colla Baccei; indi, presentato il certificato del Parroco, ne otteneva la scarcerazione, che gli era però accordata con questo avviso — *che la Polizia lo rendeva responsabile per il figlio per tuttochè fosse occorso alle di lei viste in riguardo a quel matrimonio, sotto comminatoria di essere nuovamente arrestato e tradotto al Forte di Massa* (Decreto 11 dicembre 1857).

In base delle semplici asserzioni della Forza, Giuseppe Orlandi di Carrara aveva trenta colpi di bastone per essere stato trovato fuori di casa alcuni minuti dopo il suono della campana annunziante l'ora della ritirata (Decreto 3 novembre 1857); Pelliccia Francesco e Mazzanti Giovanni di Bedizano erano posti nell'alternativa di pagare due Napoleoni d'oro effettivi per cadauno, o di sottomettersi ad un mese di carcere duro, sostenendo le spese di vitto, per essere stati trovati in istato di ubbriachezza; e li Conserva Carlo di Carrara e Morelli Giovanni di Sergnano conseguivano venti colpi di bastone per cadauno per essere stati sorpresi a quistionare (Decreto 3 novembre 1857).

Nel 7 novembre li Dragoni traducevano in carcere Carlo Tognoni di Gragnana, asserendo di averlo sorpreso sulla strada diretto alla di lui casa in ora non permessa, e che si era scusato allegando di non aver sentito il suono della ritirata, essendo occupato nei lavori delle cave. Il Comandante gli faceva applicare trenta colpi di bastone senza impegnarsi in verifiche, e senza indagare se la scusa del povero disgraziato fosse vera (Decreto 10 novembre 1857 N. 209); ed era ben difficile che il facesse, attesochè il Tenente Chiopi avesse allegata nel suo rapporto un' imperdonabile circostanza a di lui carico, quale era quella di aver fatto parte della legione Anglo-Italiana al tempo della guerra di Crimea.



L'Anna Maria Bernacca di Codena accusava il fratello Ferdinando Bernacca di mali trattamenti. Il Comandante, sulla semplice asserzione di costei, commetteva l'arresto del Bernacca e gli faceva applicare quaranta colpi di bastone, indi decretava — *Ora che il Bernacca ha subita la suddetta pena sarà scarcerato, ed il Commissario di Polizia gl'intimerà precetto di non sortire dalla propria abitazione dall'Ave Maria della sera sino a quella del giorno successivo, e di non offendere in qualsivoglia modo tanto in atti che in parole la propria sorella, sotto comminatoria di ottanta colpi bastone, e di essere tradotto alla casa di Forza della Saliceta S. Giuliano a disposizione del Governo* (Decreto 3 dicembre 1857 N. 311).

Alcuni Dragoni nella sera del 22 novembre sentivano schiamazzo nell'interno della Casa di Pietro Pollani di Bedizzano. Entrati nella medesima, lo trovavano a contesa colla moglie ed alterato dal vino; lo traducevano quindi in carcere, e fattane relazione al Comandante, questi gli faceva applicare trenta colpi di bastone, e lo minacciava di doppia pena in caso di recidiva (Decreto N.º 264). Quindici colpi di bastone erano dati a Pagliani Giuseppe di Avenza in base dell'asserto della Forza che si fosse ubbriacato (Decreto N.º 472); ed altri quindici colpi si decretavano contro Musetti Leone perchè intimato dal soldato Lucchi Domiziano di fermarsi, non aveva ubbidito. E se costui sfuggiva la pena, avveniva perchè il Medico nol trovava atto a sostenerla; ma gli era commutata nell'alternativa di un mese di carcere con quindici giorni a pane ed acqua, o della multa di ital. L. 100 (Decreto N.º 476).

Stupenda è la seguente fattispecie. Lucchesi Enrico e Bedini Costantino di Avenza accusavano Giuseppe Bogazzi Della Spiaggia, di percosse a mano vuota, che avevano cagionato una lieve contusione alla scapola destra del Lucchesi. Citavano per testimoni Bernardini Carlo, e Crudeli Ferdinando, asserendo che Bogazzi aveva inferito loro le suddette



percosse, per gelosia che aveva concepita del Bedini in riguardo alla figliastra del Lucchesi. Per la prima volta in tutto lo stato d'assedio, il Comandante ordinava la verifica del fatto, commettendo al Commissario di Polizia di sentire in esame gli offesi, li testimonj e l'imputato. Vi era quindi a sperare che Bogazzi non avrebbe avuto una punizione capricciosa; ma avvenne tutt'altro, perchè, sebbene li testimonj dichiarassero d'ignorare che vi fosse stato litigio fra Bogazzi e gli altri, e sebbene Bogazzi impugnasse l'accusa, il Comandante, *ritenuto che se non vi era la prova legale, vi era però la convinzione morale per la concorde incolpazione degli offesi*, condannò Bogazzi a venticinque colpi di bastone, con minaccia, *che alla benchè minima offesa, fatta in appresso alli prenominati Bedini e Lucchesi ne sarebbe egli sempre il responsabile* (Decreto N.º 434).

Lucchetti Maria Antonia di Torano incolpava il cognato Ettore Santucci di un tentativo al pudore. Senz'altra verifica, il Comandante gli faceva applicare venticinque colpi di bastone (Decreto N. 252); e dieci colpi di ciabatta faceva dare alla Teresa Bianchi ed all'Assunta Foci per percosse che si erano inferite a vicenda (Decreto N.º 606).

L'Assunta Leonardi di Carrara doveva pagare ital. L. 100, per avere ommesso di denunziare una donna che si era sgravata nella di lei casa di un parto illegittimo (Decreto N. 390), e venticinque colpi di bastone eran dati a Battista Bernacca di Bedizano, non si conosce per qual titolo.

L'Agente Comunale di Codena, sotto pretesto che ingombrasse la via pubblica, voleva rimuovere una siepe da un terreno di ragione di Andrea Dell'Amico di Monte Rosso, e perchè questi si oppose, il Comandante lo mise nell'alternativa di pagare 50 franchi o di pigliarsi venticinque colpi di nervo.

Baldacci Vincenzo di Carrara era catturato per sospetto che avesse consigliato al figlio di allontanarsi dallo Stato per non contrarre sponsali con



donna gravida. Corsi Tommaso aveva minaccia di galera se non si piegava ad ammogliarsi coll'Elena Fontana che si diceva incinta, e perchè non volle saperne, fu arrestato e rimesso al Tribunale che lo assolse, ma nondimeno il Comandante lo tratteneva in carcere per altri venticinque giorni; e Raffaele Andrei aveva 200 franchi di multa per avere tenuto in casa alcuni amici dopo la chiusura della cantina e prima che suonasse la ritirata.

La Comunità di Carrara, coll'appoggio del Comandante militare, faceva demolire un bastione che Mazzanti Giovanni e Colombi Domenico avean costruito presso una loro cava. Ricorrevano essi al Delegato dell'Interno, come ne avevan diritto; ma il Comandante li faceva catturare e li obbligava a pagare 200 franchi alla Cassa militare e 50 al Comune per indennizzo di spese di demolizione.

La Polizia avvertiva un giorno Orsolini Francesco di Torano, che alcuni Toranesi mormoravano sur una donna che teneva a famulato: cangiasse quindi paese, o licenziasse la serva. Egli licenziò la serva; ma dopo qualche tempo avendo trasferito la di lui dimora in Carrara, la riprese al servizio, avendone riportata verbale licenza dal Commissario. Capitato a Carrara il Wiederkhern, lo faceva arrestare, e lo multava di ital. L. 200, per trasgressione al precetto di non tenere in casa quella donna, al che essendosi sobbarcato, riaveva la libertà e continuava a tenersi la serva senza altre molestie. Antonio Manfredi era arrestato nel caffè Elvetico e tradotto in presenza del Comandante, il quale lo ammoniva che teneva tresca con una donna e che se voleva la pristina libertà, pagasse 400 franchi. Finalmente Pisani Francesco, per preteso insulto alla Forza, aveva 20 colpi di bastone in pubblico, e di giunta 20 giorni di carcere, e comechè giovine di gracile struttura e di molta riputazione, ne provò sì vivo dolore che infermò, e a poco a poco si spese.

Con questo diamo fine al racconto delle sevizie e delle inumanità commesse in quel disgraziato paese



dal Maggiore austriaco Wiederkhern, perchè, se dir dovessimo tutte le condanne alla fustigazione, al carcere, e soprattutto a multe, che costui inflisse capricciosamente a quei poveri popolani, per frivoli od insussistenti titoli di contravvenzione, o di lievi delitti, non si verrebbe a termine così facilmente, e d'altronde abbiamo la lusinga che il saggio che abbiamo dato basterà per apprezzare l'indole e gli intendimenti del suo governo.

Passiamo ora alle Commissioni militari; e pria di tutto parleremo di quella che era diretta dall'Auditore austriaco Ghöl.

Numerose furono le condanne che vennero inflitte da questa Commissione, sia per titolo di aggregazione a Sette politiche, che per altri reati dello stesso genere, come per il fatto che successe al posto della Parmignola, quando, cioè, alcuni fuorusciti tentarono dal finitimo Piemonte d'invadere il territorio di Carrara e di suscitare novità. Alcune di dette condanne furono portate fino alla galera in vita, altre alla galera a tempo, e tutte poi alla pena della Casa di Forza quale per 10, quale per 7, e quale per 5 anni, segnatamente trattandosi di porto d'arme o di ommessa denuncia di reato politico.

Non è del nostro ufficio lo esaminare se quelle condanne furono giuste od ingiuste, avuto riguardo alle relazioni tra il fatto e l'applicazione della pena, e non si potrebbe nemmeno farlo, perchè li processi originali sono stati sottratti dal Governo Estense che seco li trasportò nella sua fuga. In generale però si può dire che era vizio dell'Auditore di calcolare troppo la prova, essendo uso di considerare un indizio equivoco od un semplice sospetto come un testimonio irrefragabile, che di consueto non la guardava pel sottile in punto all'osservanza delle forme, facendo alle volte esaminare il reo o il testimonio, senza scrivere contemporaneamente le risposte, che il Cancelliere stendeva a comodo in altro momento; e che, ignaro affatto delle leggi positive vigenti nel luogo del giudizio, se ne rimetteva agli Impiegati



subalterni, che d'ordinario affastellavano le disposizioni dello statuto Carrarese, con quelle del Codice vecchio Estense, ed in ultimo anche con quelle del Codice nuovo, e ne traevano poi conseguenze, che essi medesimi non erano in grado di spiegare. E qui torna in acconcio di far conoscere un fatto che per sè solo dimostra quale influenza esercitasse il Duca nella scelta e nell'applicazione della pena. Il fatto è garantito dal deposto giurato delli due Cancellieri della Commissione, Dottor Francesco Tori, e Dottor Andrea Serafini. Nel 1.^o maggio 1856, fu attivato il nuovo Codice Criminale. Erano in tal epoca pendenti alcuni processi per titolo d'aggregazione a Setta politica, e nacque il dubbio, se si dovesse applicare la pena delle leggi vecchie, che era quella di morte, o l'altra delle leggi nuove, che era più mite. Uno dei Cancellieri sosteneva quest'ultima tesi, e riuscì a farne persuaso l'Auditore. Se non che, avendo interpellato il Duca, non gli garbò quel dubbio, e scrisse più volte che si applicasse la pena delle leggi abolite; ma l'Auditore, che a sua volta si era incaponito, tenne fermo, e furono decretate le penalità del Codice nuovo. Quando il Duca lo seppe, s'imbestialì, ma non vi era più rimedio, e fu perciò che l'Auditore ebbe rimproveri, come si è di sopra avvertito. Intanto è certo che il Duca era direttamente interpellato intorno all'applicazione della pena, e che cercò d'influire sull'animo del Giudice, quantunque poi, per motivi da esso indipendenti, non potesse, per quella volta, riuscirvi.

Le sentenze inoltre erano stese dall'Auditore e firmate per mera formalità dai Giudici: quindi ne veniva che l'errore, la prevenzione ed ogni altro vizio da cui erano affette, non potevano mai essere nè corretti nè tolti. Valga per conferma il seguente esempio:

Nel 2 novembre 1854 furono arrestati dal Comando dei Dragoni li fratelli Pietro ed Emanuele Lazzerini di Sorgnano quali sospetti autori di un tentativo di omicidio commesso in odio di Don Fran-



cesco Conserva, Parroco della Villa. Dovevano i medesimi essere processati e giudicati dal Tribunale ordinario, perchè nell'epoca del delitto e al tempo dell'arresto non era stata istituita la Commissione militare; ma per ordine del Duca, il loro processo fu tolto al Giudice di Carrara, e passato alla detta Commissione che, con sentenza delli 24 giugno 1856, li condannò a sette anni di carcere e nelle spese. Nel 10 luglio 1858 il Maggiore auditore militare Genthilly scriveva lettera al Presidente del Tribunale di Prima Istanza in Carrara, e gli partecipava che la seconda Commissione militare da esso diretta aveva scoperto i veri autori e correi del suindicato delitto, e che si erano *criminosamente riconosciuti innocenti i due Lazzerini*, per cui era stata chiesta la loro liberazione, ma non si era avuta che quella di Pietro, perchè Emanuele era morto durante la sua detenzione.

Il trattamento che usavano ai detenuti ed ai testimoni durante i processi della prima Commissione era il seguente:

Il testimonio che non deponeva nel senso del processante (e quasi tutti si trovavano in questo caso) era immancabilmente tradotto in carcere sotto pretesto di sperimentare la di lui costanza. D'ordinario vi stava 8, 10, 15 o 30 giorni, e qualche volta anche di più, senza altra compagnia che quella della solitudine o di un perfido compagno, che gli veniva messo al fianco per sobillarlo. Se il testimonio mostravasi deciso a persistere nelle date risposte, gli veniva dai profossi intronata all'orecchio la minaccia, che non sarebbe più sortito se non si piegava a dire il vero; il che nel linguaggio di costoro equivaleva a dovere deporre nel senso che pretendeva l'Auditore; e quando le minacce non facevano frutto, gli aggiungevano il digiuno, riducendo la razione a solo pane ed acqua.

Le carceri nelle quali venivano rinchiusi erano umide, malsane e prive o quasi prive d'aria e di luce. In alcune mancava il giaciglio sul quale sten-



dersi a riposo; in altre non eravi che un saccone con poca paglia marcia ed ammuffita; e qualche altra era talmente angusta, che il misero captivo non aveva spazio per fare quattro passi. A sì crudele sperimento furono sottoposte perfino donne e fanciulli, e molti di que' detenuti ricordano tuttora con pietà le grida di un ragazzo, che, cacciato in una pessima prigione, non faceva altro tutto giorno che piangere, urlare e chiamare disperatamente i parenti. La Felicia Contrì, moglie di Giorgio Sermattei di Ortola, era stata invitata ad esame per deporre contro il marito, e perchè non volle, fu messa in carcere e vi stette 56 giorni; nel qual tempo l'Auditore la minacciò che vi sarebbe rimasta finchè avesse fatto i capelli bianchi. Atterrita da quelle minacce, ed anche prostrata per l'isolamento continuo in cui la tenevano, perdette l'appetito e s'indebolì talmente, che ebbe sbocchi di sangue ed infermò; ma l'Auditore non si mosse a compassione finchè non ebbe accusato il marito, che fu poi condannato a 20 anni di galera.

In quanto ai detenuti, tutte le arti e le insidie furono perfidamente messe in opera per indurli ad accusare sè stessi ed i pretesi complici dei loro delitti.

Il trattamento che avevano nelle carceri, essendo insufficiente, giacchè consisteva in una minestra ed in 24 once di pane senza vino, l'Auditore non permetteva che fosse loro aumentata la razione, nè che i parenti o gli amici li sovvenissero del proprio: ma questi riguardi usava soltanto ai confessi. Alle volte faceva lor togliere la minestra per otto o quindici giorni di seguito, e quando erano estenuati dalla fame li faceva condurre all'esame, e li tentava colla promessa di un cibo più copioso. Altri eran posti in carceri malsane od angustissime, e col pretesto che non comunicassero coi compagni, si chiudevano le finestre e si lasciavano per gran tempo al bujo. Guidoni Luigi di Massa vi stette quaranta giorni di seguito, e siccome il carcere era umidissimo



e il pagliaccio sudicio e marcio, prese la rogna, e dovettero trasmutarlo in altra prigione; ma anche qui soffriva acerbamente, ed assalito dalla febbre non potè ottenere un carcere migliore, perchè il medico Celi gli mise per condizione di confessare il proprio delitto. Rossi Francesco Del Ponte, per essere stato lungo tempo in carcere malsano, si gonfiò ed infermò, e corse pericolo di vita; e Zannetti Angelo di Avenza, costretto a dimorare in una prigione angustissima, ebbe le gambe talmente indebolite, che nel passare in altro carcere, cadde in terra e dovettero portarvelo a braccia.

I modi dell'Auditore cogli arrestati erano burberi, minacciosi e fieri: a chi diceva che meritava di essere imbarcato e portato in Australia ed ivi sommerso: tal altro ingiuriava coi titoli di brigante, di assassino e peggio: a chi rimproverava torti non più immaginati: uno era minacciato di bastone, l'altro di galera in vita, e vi fu perfino qualcheduno contro del quale sguainò la sciabola.

Usava quasi sempre domande suggestive ed artificiali, facendo credere all'arrestato che vi fosse la prova in atti di fatti che non sussistevano, e con un Impiegato subalterno, che gli faceva osservare che le suggestioni erano vietate dalle Leggi Estensi, rispondeva che eran Leggi sciocche e che egli aveva sempre considerato il costituito del reo come un duello nel quale sono permesse le finte e le false parate.

Il mezzo più usitato di cui si serviva per iscalzare i detenuti, era il sussidio di altri detenuti che persuadeva a sobillare i compagni ed a rendersi artefici di calunnie. Fra costoro aveva scelto un Calzolari, che fu poi condannato alla galera in vita. A questi promise *Roma* e *Toma*, e fra le altre cose che non avrebbe avuto condanna, o che, avutala, sarebbe stata seguita dalla grazia, e forse poteva conseguire impiego o pensione. Gli faceva anche regali in denaro e gli permetteva di girare a piacimento per le carceri e parlare con tutti; ed una volta che



aveva tardato più del consueto a fare propalazioni, gli tolse l'uso del tabacco e non gliel'accordò più se non dopo che gli ebbe portata qualche utile novella.

Parecchi detenuti vedendo il trattamento del Calzolari, si offrivano volenterosi allo stesso mestiere, ed anch'essi avevano, chi più chi meno, favori e denaro. Un giorno fu accompagnato dai Carabinieri Sardi certo Francesco Taddei, disertore toscano, che doveva essere consegnato al proprio Governo. Costui ne' pochi giorni che stette in deposito a Massa, si accorse di quello che si manipolava là dentro, e fece intendere all'Auditore che aveva rivelazioni importanti da fare. Ottenuta udienza, dichiarò che era uno dei segretarj del Mazzini e che era pronto a scoprire i settarj del Massese, quando gli avessero dato parola di non consegnarlo al Governo Toscano. L'Auditore gli fece le più ampie promesse, ed ottenne accuse di molte persone che soffersero poi carcerazione od altri disturbi. Quando ebbe finito quelle storie, il Taddei, che mulinava una fuga, rese persuaso il credulo Tedesco che ove gli avessero dato un passaporto pel Piemonte, avrebbe colà indotto parecchi settarj a tentare uno sbarco nel territorio del Duca ed avrebbero così potuto impadronirsi di loro e punirli. L'Assessore di Polizia ed il Casoni non vi prestavano fiducia, ma l'Auditore ne scrisse al Duca ed ebbe un passaporto falso e denaro pel Taddei, che, lasciato in piena libertà, non diè mai più contezza di sè, e forse sarà tornato in Piemonte a godersi tranquillamente quel denaro che gli avevano con tanta stolidezza consegnato.

L'avvocato Andrea Passani, che fu detenuto per sospetto di setta sotto la Commissione del Ghöl, racconta in questi termini la storia dei propri patimenti. — « Collocato da solo in un carcere angusto ove per corredo aveva un saccone ed una brocca d'acqua, vi stetti pochi giorni e fu poi cambiato in altra stanza. Le mura di questa erano imbrattate di immondizie e di fregghi stomachevoli; il



soffitto di legno pieno di ragnateli, il pavimento con ammattonato umido fradicio: vi erano due finestre, una delle quali riguardante i monti a traverso un muro di due metri, l'altra in un chiostro oscuro e piccolo; vedeva pochissimo cielo, il sole mai: e fu dopo 87 giorni che un raggio solo penetrò in quella tomba. I profossi agivano con esso come se fosse reo del più grave delitto; con neri colori gli dipingevano l'avvenire, ed uno di costoro si deliziava nel fargli il racconto delle atrocità commesse sui detenuti politici nelle Romagne, alcuni de' quali si vantava di avere martoriato con battiture ed altre feroci sevizie. Veri o non veri questi racconti, li faceva col fine di spaventare il misero captivo e di forzarlo alle voglie del processante; ma trovando resistenza, ricorse ad uno spediente veramente austriaco. Il carcere del Passani sottostava alla gran cucina del Forte; il soffitto era, come si è detto, di legno e dalla mattina alla sera vi si faceva un rumore infernale: nè la notte era quiete, chè servendo di passaggio alla loggia, nella quale stava la sentinella, si udiva ogni quarto d'ora la voce acuta del soldato gridare la sveglia, e ognora il passo concitato e rumoroso dei militi che andavano a rilevarla, i quali poi nel discendere saltavano giù da alcuni gradini, e battendo al di sopra del capo del prigioniero, ne interrompevano i corti sonni e gli facevano piovere addosso bruscoli di legno e polverio. E tutto quel fracasso si faceva ad istigazione del carceriere che sperava, col togliergli il sonno, di ridurlo alla disperazione e di scuotere la di lui costanza. »

Passeremo adesso alla seconda Commissione. L'Auditore Genthilly, non appena fu chiamato a dirigerla, che indovinò la sua missione. Se la prima Commissione, lasciando inoperoso il carnefice, non aveva saputo letiziare il cuore del Duca, e aveva conseguito lo scopo opposto, di rendere cioè più frequenti gli assassinj, era adunque manifesto che bisognava erigere il patibolo e far cadere qualche testa. Questo



spediente riusciva a un duplice scopo, di fare cioè una prova, e di procurare a sè stesso un vantaggio. A tale effetto gli eran necessarie confessioni di capitali delitti. Chi avrebbe infatti avuto l'audacia di censurare una sentenza che dannava nel capo l'autore o il complice di un premeditato assassinio? Chi osato avrebbe di fare l'apologia di un sicario? Nessuno. Dunque la confessione, e non altro che la confessione del reo, doveva essere il mezzo che lo doveva condurre legalmente al fine.

Eranvi davanti i Tribunali ordinarij le procedure pendenti per gli omicidj commessi nell'intervallo dal primo al secondo stato d'assedio. Queste procedure avocò a sè e ricavò da esse i materiali del proprio edificio. Il detenuto implicato nelle medesime tentò prima colle promesse della più lata impunità, indi vi aggiunse doni e favori: ma non ottenendo frutto, ricorse alle minaccie. Non bastando nemmeno queste, lo fece isolare e lo legò alla catena corta; poi lo rinchiuse in una tana sì buja e stretta che non poteva nè camminare nè star ritto della persona. Gli vietò ogni esterno soccorso di cibo e di visite. Trovando resistenza, applicò il digiuno, dando al carcerato sole 24 oncie di pane al giorno, e taluno non n'ebbe che 12; e finalmente usò il bastone e il nervo che gli faceva ministrare dal braccio gagliardo dell'Aguzzino. Ottenuta la confessione, faceva arrestare tutti quelli che il paziente aveva accusato, e sottoposti che gli aveva ad egual trattamento, non poteva mancare qualcuno, che sotto lo spasimo del nervo non confessasse a sua volta. In tal modo la prima confessione rimaneva verificata dalla seconda, e le due confessioni, insieme congiunte, divenivano prova legale della reità del terzo accusato che aveva potuto resistere alla tortura.

Pochi perciò furono li testimonj che il Genthilly adoperò ne' di lui processi, ma anche quei pochi non andarono immuni dalle solite vessazioni.

L'Erminia Bertani di Carrara era chiamata ad esame per sapere se aveva conosciuto due individui



che erano stati a bere nella di lei cantina poco prima che succedessero gli omicidj di certi Ribolini e Barbini, e che si sospettavano autori dei medesimi. Rispose di non averli conosciuti. Passata in carcere, non mutò contegno, per cui l'Auditore diè ordine che le fossero dati 25 colpi di bastone, e l'ordine sarebbe stato eseguito se il custode non avesse notato che versava nel quarto mese di gravidanza. La poveretta stette in segreta cinque lunghi mesi, dopo dei quali partorì un bambino senz'altra assistenza che quella di una compagna di prigionia. Infermatasi, ebbe i Sacramenti, ma non fu portata allo spedale che agli estremi: ed anche colà, nel momento che lottava tra la vita e la morte, il Cancelliere della Commissione andò a tentarla e a suggerirle che confessasse e che tralasciasse di proteggere gli assassini. Gli rispose a stento queste precise parole: — « Sono agli ultimi della vita e mi preme di salvar l'anima; la verità l'ho detta, e se vuol persuadersene lo chiegga al Cappellano che mi assiste. » — Entrata in convalescenza, fu avvertita dal Medico che il processo soffriva ritardo per causa della di lei ostinazione, e che era in obbligo di farla ricondurre in carcere, come vi fu realmente condotta. Scorso qualche giorno, fu sentita di nuovo in esame, ma avendo persistito nelle solite risposte, la rimandarono a casa.

Questo fatto solo dimostra che, a meno di uno sforzo sovrumano, non era possibile che la virtù anche più forte non si accasciasse; come dimostra che il processante voleva ad ogni costo, non il vero, ma una apparenza di vero, per dar polvere negli occhi all'infinita turba dei volgari, che d'ordinario giudica dall'esterna corteccia delle cose il buono o il reo delle umane azioni.

Ma per tornare all'Auditore ed agli intendimenti coi quali andò a dirigere i processi di Carrara, è mestieri si sappia, che, giunto sopra luogo, fece sgombrare le carceri di tutti li detenuti processati per reati non cadenti nelle proprie competenze; indi ac-



cortosi che il custode Ermenegildo Borghi non era uomo disposto a secondarlo, lo fece traslocare e chiamò da Modena il secondino Magnani, che era un satellite degno di tenergli bordone. A costui affidò la custodia dei poveri carcerati, i quali per loro sventura non potevano capitare in mani più scellerate. Basti il dire, che quando si accorgeva che l'Aguzzino menava rimesso il nervo, glielo strappava di mano, e percuoteva esso stesso il paziente, ed una volta che il detenuto Domenico Scopis si gettò per atto di disperazione dalla finestra e si ruppe una coscia, rimenantolo che lo ebbe in carcere, gli si avventò addosso come una fiera, e non lasciò se non quando tutto livido e pesto dalle nervate, lo vide svenuto per lo spasimo sul terreno.

Col Magnani fu menato dall'ergastolo di Modena il forzato Luigi Paglioli di Mont'Ombraro, uomo di complessione e di braccio robustissimi, che era condannato alla galera in vita per omicidio. A costui l'Auditore fece promessa della grazia completa, se prestato si fosse a battere i detenuti; e stretto che ebbe il patto infame, diè principio a quelle scene di orrore che la città rammenta tuttavia con infabile raccapriccio. Ogni giorno si vedeva davanti la porta delle carceri un drappello di soldati schierarsi intorno ad un banco sul quale era legato un uomo, e vicino al banco l'aguzzino Paglioli che menava colpi spietati di nervo. Erano questi gl'infelici che avevano contravvenuto alle leggi dello stato d'assedio o che erano caduti in disgrazia del Comandante tedesco; ma nella notte, quando si credeva che il sonno impedisse al vicinato di udire le grida, sebbene soffocate, delle vittime, sottentravano altri pazienti, vogliam dire i miseri carcerati sotto processo, caduti in sospetto di setta o di omicidio, che, avendo impugnato l'accusa datagli da altri compagni, o perfidi, o al pari di essi torturati, venivan posti allo sperimento del bastone, per fare saggio della loro costanza. Pochi cedevano alle prime nervate o alla sola mostra del tormento: molti invece resistevano;



ma non eran perciò liberi, chè nella notte successiva si rinnovava la prova, e vi ebbe taluno che sopportò fino ad ottanta colpi, in più riprese. Nè il bastone era il solo stimolo per indurli a confessare: alle volte il carceriere, furente di trovare tanta resistenza, li pigliava pei capelli e li sbatteva col viso sul banco, oppure menava calci e pugni dove pigliava; e quando si pensi che questi sciagurati avean sofferto la solitudine e le tenebre del carcere, quando si rammenta che erano estenuati dalla fame, dal freddo e da altri disagi, non si ha lingua bastante per maledire l'atroce barbarie di quei manigoldi che un cieco e cupo dispotismo aveva prescelto per istrumenti della sua feroce volontà. Per dir tutto in breve, i miseri captivi furono affamati, aggirati, minacciati e tormentati con ogni sorta di tortura fisica e morale fino a macerarne le carni per avere un titolo di darli in mano del carnefice, o di squarciarne i petti colle palle assassine dei soldati.

Nè queste sono creazioni esagerate di calda immaginativa: la pittura anzi non ritrae l'originale; e sarebbero incredibili nella piena civiltà dei tempi attuali, se non ci fossero concordemente attestate da molti, fra i quali l'aguzzino Paglioli, il sotto-carceriere Giulietti, il cancelliere Levanti, lo scrivano Arnò, oculari testimonj dei fatti, nonchè dai detenuti sfuggiti alla pena e da tutto il vicinato.

E siccome la cosa era notoria in città, e la fama, sebben minore del vero, ne era corsa in Piemonte, e qualche Giornale aveva denunziato alla pubblica esecrazione quelle immanità, così torna adesso opportuno di trascrivere un brano di un articolo del foglio ufficiale di Modena, delli 28 aprile 1858 N. 1685, non foss'altro che per avere una prova di più della sfacciata impudenza colla quale un Governo che si dichiarava cristiano e legittimo, osava d'impugnare la verità conosciuta, e di coprire col manto della più vergognosa e spudorata menzogna le proprie turpitudini.

Dopo di avere cercato di attenuare le voci che



correvano intorno ad arresti avvenuti nel villaggio di Antona e di avere smentito che nel Carrarese si fosse trovato un deposito d'arme, il Periodico del Governo Estense continuava così: « sono da tenersi per ultimo in egual conto le *sfrontate* invenzioni colle quali i giornali piemontesi, che sono o repubblicani o sistematicamente opposti a qualsivoglia Governo costituito, tentano di *svisare il fine ed i mezzi*, con cui si è ricondotta la quiete in Carrara. Narrano essi *orrori e barbarie* tali, che per la loro esagerazione non avrebbero neppure il *merito della credibilità*, se non si sapesse che per una parte, mentendo, e mentendo ognor più *sfacciatamente* (!!), si riesce ad ingenerare per lo meno il dubbio, e che per l'altra questo dubbio non sempre viene distrutto, stante la natura dei Governi conservatori, i quali per lo più preferiscono il tacere al misurarsi indecorosamente con tali nemici!! »

Nè il Duca ignorava quello che operavano i di lui sicarj. L'Auditore diceva con tutti i suoi intimi che il Principe lo aveva autorizzato ad usare di ogni mezzo per trovare gli assassini, che egli stesso aveva approvato l'impiego del bastone, dandogli licenza di giungere fino a 100 colpi, purchè con intervallo di qualche giorno, e che il Paglioli era stato condotto a Carrara in qualità di aguzzino con esplicita annuenza Sovrana. Infatti quando Paglioli ebbe finita la sua missione, il Duca gli rilasciò il seguente Chirografo: — « N. 2868, al Buon Governo. Volendo avere in considerazione la domanda inoltrataci dal condannato all'ergastolo a vita Luigi Paglioli di Mont'Ombraro, riduciamo la di lui pena a quella di 20 anni. Pavullo 11 agosto 1858. FRANCESCO. » — Sopra di che si nota che Paglioli non aveva presentata alcuna domanda, nè aveva dato commissione di presentarla, e che il Duca fu obbligato di supporla nel Rescritto, per non manifestare il titolo vergognoso che gli aveva dettato la grazia.

Abbiain detto che le condanne della prima Commissione furono tutte di galera, di lavori forzati o



di carcere: dobbiamo ora aggiungere che molte ebbero per causa il fatto della delazione o della ritenzione di armi da fuoco o da taglio, e che li Meucci Sante, Ferrari Tomaso e Carassali Giuseppe ebbero, in quanto al primo, dieci anni di lavori forzati, e in quanto agli altri, cinque anni di simil pena, per *avere ommesso di denunziare* all'Autorità politica un assembramento di pochi individui armati, che si erano radunati nella campagna del Massese, coll'intento (dicono le sentenze) di dar mano ad uno sbarco di fuorusciti e di sconvolgere la provincia. Da questa Commissione furono pure condannati li fratelli Lazzerini, quantunque innocenti del fatto, come si è veduto, e Bonani Domenico ebbe la galera in vita, senza che fosse provata la colpa e sebbene gli atti offerissero la prova della di lui innocenza.

Il caso del Bonani è stato riferito altrove nella presente Collezione, come fu riferito il Rescritto che il Duca fece alle di lui preci dopo la condanna; per cui, mettendo a confronto questo caso e gli altri Rescritti che era solito di apporre alle domande dei condannati politici del 1831, che cioè non si poteva permettere la revisione di sentenze *ch'erano state approvate dal di lui genitore di gloriosa memoria*, mettendo a confronto questo caso con quelli che pure sono stati riferiti, delle sorelle Santi, dell'ingegnere Montanari e delli zio e nipote Gianfranchi, se ne ricava la seguente morale: Che Francesco V violava sempre la regiudicata quando si trattava di riformare sentenze che assolvevano o che condannavano a pene miti; e che vi portava sommo rispetto quando si trattava di riformare sentenze che condannavano a pene rigide e gravi. E tale pur troppo era il vero ed unico concetto che questo Principe si era formato della penale giustizia, ben diverso, come si vede, da quello che gli attribuivano i di lui cortigiani, i quali, non sapendo come palliare le flagranti infrazioni che tuttogiorno andava commettendo delle proprie leggi, ne versavano la colpa sulla magistratura, supponendole rilassatezza, ignoranza e sistematica ostilità alle patrie istituzioni.



Le condanne della seconda Commissione furono minori di numero, ma più gravi nella misura della pena. Cinque ebbero condanna di morte, che fu eseguita, e ventotto individui furono puniti colla galera dalli 6 a 20 anni.

Sono questi gl'infelici detenuti che unitamente agli altri condannati dalla prima Commissione l'ex-Duca fece trasportare nella Fortezza di Mantova poco prima di abbandonare lo Stato, e che il Governo Austriaco trattiene tuttora custoditi rigorosamente nelle proprie galere, con insulto flagrante dei più sacri principj del diritto delle Genti.

Probabilmente il Governo Austriaco addurrà per propria discolpa che si tratta di assassini macchiati dei più gravi delitti comuni; ma la scusa non vale per la maggior parte di essi, i quali non hanno avuto altro delitto che quello dell'aggregazione a società segrete, e quindi un delitto puramente politico. Per rispetto agli altri, i mezzi infami usati dalle due Commissioni militari per giungere allo scopo delle loro condanne ci autorizzano fin d'ora a proclamare la presunta innocenza, almeno fino a quando, annullati i Processi e rinnovati regolarmente gli atti, un Tribunale integerrimo e giusto, si sia pronunziato sulle loro sorti.

Nei criminali giudizj la maggiore o minore severità delle pene può essere, secondo i casi, giustificata; ma ogni Nazione che non sia barbara riproverà sempre la violazione delle regole elementari della procedura, e l'adibizione in loro vece di mezzi essenzialmente iniqui, come le suggestioni, le proditorie promesse di impunità, la fame, le macezzazioni, e tutte le altre torture fisiche e morali che furono usate dalle Commissioni di Carrara.

Diciamolo francamente. L'Austria, assumendo l'ignobile incarico di carceriere dei delinquenti politici di Francesco V, ha mostrato una volta di più che questa, e non altra, può essere la sua missione politica in Italia; e Francesco V, perseverando a trattenerli, colla coscienza della loro incolpabilità, nei



ceppi non suoi, mostra una volta di più che non è mai possibile un accordo sincero fra esso e il partito liberale, e che le amnistie, le franchigie politiche e le altre concessioni, che per necessaria conseguenza dei fatti che si sono compiuti in questi ultimi mesi, sarebbe costretto di accordare ai popoli, non possono essere che una ragione di più per animare questi popoli a tentarne ed a proclamarne di nuovo l'ostracismo, ed un pretesto nel Duca per ritornare alle pristine abitudini ormai invincibili di dispotico ed antinazionale regime, e di sistematica persecuzione del partito Italiano.

---

**Nozioni preambole alla liquidazione del Patrimonio Ecclesiastico, ordinata da Francesco IV e compiuta da Francesco V, con evidente jattura del Patrimonio Secolare.**

Allorquando, dopo il tramonto del regno Italico, Francesco IV entrava al possesso, nel 1814, dei Dominj conquistati dalla repubblica Francese a pregiudizio dell'Estense Ercole III, ultimo della sua stirpe, trovava la Chiesa in parte assegnataria di beni ad essa restituiti con Decreto del Comitato di Governo 22 ventoso anno IX (13 marzo 1801), ed in parte gaudente di dotazioni e di pensioni ecclesiastiche inscritte nel gran-libro del debito pubblico. La necessità di riconoscere un passato che, non rispettato, avrebbe contaminata la fede di precedenti trattati e compromesso il pubblico e privato interesse, forzava il comune consenso sopra una misura, che nel migliore modo possibile lo tutelasse. Perciò nell'atto finale del Congresso di Vienna 9 giugno 1815, si convenne, nell'Art. 97, che i fondi di qualunque genere ed i crediti appartenenti al così detto Monte Napoleone, si conserverebbero addetti alle destinazioni che erano loro state attribuite dal Governo Italiano, ed a tenore dell'Articolo 103, ove si credesse desiderabile la sanzione ecclesiastica, S. M. Apostolica stipulerebbe analoga convenzione



con Sua Santità, di fronte ad una clausola di garanzia, che esimesse la Santa Sede da ulteriori pretese dei Principi interessati, in ordine alle assegnazioni a favore di quest'ultima eseguibili. Coerentemente a coteste solenni stipulazioni, si passava fra la Santa Sede ed il Governo Austriaco alla conclusione della preaccennata fondamentale convenzioni, in seno alla quale emergono le massime raccomandate agli Articoli 13, 14, 18, 19, 21, 22, 23 e 24, che per brevità si ommettono, comechè sostanzialmente identificate nelle parziali transazioni seguite fra l'Austria ed i diversi Principi interessati nel riparto.

Intanto la Ragionateria del Monte Napoleone aveva compilato un Prospetto dimostrativo il verosimile valor capitale delle proprietà costituenti la Cassa d'Ammortizzazione del cessato regno Italiano, sino a tutto il 20 aprile 1814, e dopo una suddivisione delle medesime, giusta la dipartimentale loro ubicazione, le aveva poscia assegnata alle dette Sovranità, secondochè queste erano entrate al possesso di tale o tale altro dipartimento.

Toccavano perciò al ducato di Modena, per la comprensione in esso dei dipartimenti del Panaro e del Crostolo:

a)	In fondi rustici . . .	ital. L.	474,293.	260
b)	In case ed edifizj pubblici "		555,508.	761
b)	In capitali repetibili . . .	"	851,775.	756
d)	In residui prezzi . . .	"	96,498.	820
e)	In annualità perpetue . .	"	2,553,861.	902
In totale la somma .		L.	4,531,938.	499

Restava solo che la Sovranità Estense si contentasse bensì di fare sue proprie le attività stesse per il valore come sopra attribuitogli, ma accettasse in pari tempo l'ingente carico delle passività perpetue e temporarie che, gravando in ispecial modo il Ducato, erano fuori d'ogni proporzione maggiori del fondo ritenuto per ammortizzarle.

Considerazioni d'ordine superiore, e quel disiqui-



librio che si verifica mai sempre nel conflitto fra i Principi piccoli e le grandi Potenze, consigliando a declinare dall'esercizio di relative eccezioni, diedero vita alla Convenzione 28 marzo 1817, conchiusa in Milano fra i Plenipotenziarj di Sua Maestà Austriaca ed il Duca di Modena.

Frutto e conseguenza di cotesta passiva situazione si fu l'assunzione:

1.^o Del pagamento di rendite perpetue per l'annua somma di L. 124,199. 56 rappresentante un capitale di simili . . . . . ital. L. 2,500,000. —

2.^o Di assegni di culto e dotazioni per la somma di annue L. 98,105. 05, e così per capitale di . . . . . " 2,000,000. —

3.^o La somma capitale corrispondente ai debiti della Cassa d'Ammortizzazione in . . . . . " 245,459. 57

e così in tutto . . . L. 4,745,459. 57

e più del ricevuto in " 4,531,938. 49

di simili . . . . . L. 213,521. 08

col rimanere poi allo scoperto di tutti gli oneri temporarj, rappresentati dalle pensioni civili e militari in annue L. 111,836. 20, e delle pensioni ecclesiastiche, oneri temporarj figurati nella vistosa somma di L. 594,710, oltre il cumulo degli arretrati dal 20 aprile 1814 al 28 marzo 1817 (epoca della Convenzione), soddisfatti ai creditori nel periodo d'intermezzo, e quindi con manifesta perdita fin dagli esordi della transazione di oltre due milioni e centomila lire italiane. E perchè la Santità Sua aveva, siccome appare, dalle motivazioni inserite nella Convenzione fondamentale, agito in tutto ciò non solamente come Sovrano di una parte d'Italia, ma anche come Sommo Pontefice di tutta la Cristianità, dovevasi dedurne che rinunziava a qualsivoglia ingerenza sulle attività tutte di qualunque titolo e provenienza, sì del Monte che del cessato regno d'Italia, oggi esistenti nel Dominio Modenese, in corrispettivo dei pesi anche ecclesiastici, che il Sovrano Estense



si assumeva, e della rinuncia che questo emetteva ad ogni compartecipazione sulle attività simili, poste nel territorio Pontificio.

Su di che importando massimamente l'insistere con precisione e chiarezza, faremo perciò appello alla sentenza del Governo Pontificio e della medesima Santità Sua, in causa propria adottate, onde dedurre, che i giudicati stessi, e le stesse massime sono poi, ad eguale, se non a maggiore diritto, applicabili alle sovranità locali, che si divisero le attività del Monte Italico, esistenti nel territorio da essi recuperati.

Notiamo per prima la deliberazione del Congresso Romano del debito pubblico, datate 10 maggio 1822, in cui (ommesa la razionale per brevità di eloquio) si decreta: — « Tutte le istanze tendenti ad ottenere indennizzo, pagamento o compenso per i crediti di qualunque titolo, che furono chiamati colle sopradette Leggi Italiche, ed il pagamento dei quali incumbeva al Monte di Milano, sono rigettati, non avendo tali creditori il diritto a dirigersi contro il Pontificio Erario. »

A convalidare la suddetta deliberazione e a darle nello Stato della Chiesa forza di legge, ne seguiva nel 22 febbrajo 1823 la Sovrana approvazione, della quale se ne porse notizia alla suddetta Commissione del Debito pubblico per sua intelligenza, e per la coerente esecuzione suggellava finalmente codesta giurisprudenza economico-politica la Notificazione della Pontificia Segreteria di Stato del 5 agosto 1823, colla quale, dichiarandosi nulle tutte le iscrizioni ipotecarie, prese, o prendibili sopra i beni già avvocati dal cessato Governo Italiano, questi venivano confermati di piena proprietà della Camera Apostolica, ed erano dichiarati liberi da qualsivoglia onere anteriore, anche occulto alle antiche amministrazioni demaniali, avvegnachè il Santo Padre, guidato sempre dalla giustizia e dall'amore del pubblico bene, con ripetuti successivi atti aveva ed ha sempre tenuta ferma e convalidata la massima della libertà dei beni suddetti, coll'assicurare coloro che



ne avevano fatto acquisto a termini delle leggi e regolamenti al tempo vigenti nel pacifico possesso dei beni acquistati.

Se non che, a paralizzare l'applicazione dei suddetti principj alla posizione abbastanza miseranda del nostro debito pubblico, Francesco IV, che aveva già, nell'atto di assumere il governo di questo Stato, dichiarato con Decreto 28 agosto 1844 « di annoverare fin da quel giorno fra i beni ecclesiastici tutti quelli che furono incamerati dal passato Governo, posteriormente al Concordato fatto colla Santa Sede, e che non erano ancora stati alienati, con animo di destinare i loro redditi esclusivamente ad oggetti ecclesiastici »; insorgeva più freneticamente, ed improvvidamente pietoso, scrivendo nel 6 aprile 1820 alla Santità di N. S. Papa Pio VII, di non volere più ritenere nè in proprietà nè in amministrazione della Camera i beni non alienati, che furono indemaniati dal cessato Governo di provenienza ecclesiastica, ma di volerli applicare a retrodare alla Chiesa o Cause Pie, dietro un piano dal medesimo ideato. »

Non abbiamo la minuta della lettera, ma il contenuto è riepilogato nel Breve Pontificio del 31 maggio 1821, diretto al Vescovo di Modena, che si unisce in Allegato A, e dal quale risulta come il piano di dotazione e disostituzione proposto da Francesco IV fosse virtualmente da Sua Santità benignamente e con viva gioja accolto, trattandosi soltanto di dare al medesimo la canonica istituzione, cioè di fare constatare canonicamente, cioè con tanti Decreti esecutoriali, ciò che era stato convenuto, e reciprocamente stabilito tra il suindicato Sovrano ed il Santo Padre.

Emerge da ciò abbastanza chiaro che le relazioni tra la Chiesa ed il nostro Stato, dopo le offerte come sopra fatte ed accettate, venivan a mutare di gran lunga la condizione di quest'ultimo, ed a somministrare alla Chiesa nuovo alimento ad ulteriori pretese, fatte paghe con successive smodate elargi-



zioni, sino al punto di rendere indispensabile una liquidazione, la quale ponesse in luce, come si vedrà più abbasso, l'enorme esuberanza di spese di fronte al ricevuto di provenienza ecclesiastica, e quindi la dimostrazione alla Santa Sede con quanto eccesso Francesco IV mandasse ad effetto quella obbligazione che il medesimo si era spontaneamente assunta con detrimento del patrimonio secolare.

Le ricerche fatte presso i diversi Dicasteri del come per un ventennio più non si rinvenisse sull'esecuzione del proposto piano, ci lascerebbero perfettamente all'oscuro di cotesta insolita apatia ecclesiastica, se non fosse lecito il ripeterne il movente dalle vicissitudini del 1827 e del 1831 ed anni successivi, che distrassero l'attenzione di Francesco IV, concentrandone l'operosità sopra oggetti d'ordine politico, spanti al segno da rattiapidire le buone relazioni fin allora intercedute fra la Santa Sede ed il predetto Principe, finchè la famosa Legge dell'8 maggio 1841 restitutiva del Foro ecclesiastico ed abolitiva delle leggi sulle mani-morte venisse ad assegnare al penitente un posto distinto nel grembo della indulgenza papale.

Di seguito a questo scandaloso ritorno ad istituzione retrograda, ebbe vita il Chirografo Sovrano 3 maggio 1842, diretto a promuovere la liquidazione del patrimonio ecclesiastico, sostanzialmente all'intento di mercare con uno specchio di profuse elargizioni una Sanatoria della Santa Sede per colpe estranee al maneggio dell'azienda clericale, sotto l'apparente ipocrita velame del maggiore decoro della Religione ed incremento dall'Autorità ecclesiastica, come si rileva dal Chirografo suindicato, che si sottopone in Allegato B.

La vastità e complicazione del lavoro, ed il dovere attingere (per vizio di distribuzione nelle funzioni amministrative) gli opportuni dati e riscontri da sei diversi Dicasteri, che contro l'indole dei rispettivi loro ufficj, dovevano essere estranei agli atti respicienti il Culto, ritardarono l'operazione re-



lativa in modo, che Francesco IV, sopraggiunto da morte, non ebbe a vederla finita.

Redento il successore Francesco V dalle ambascie, incertezze e pressure del 1848 e 1849, ripigliava la paterna insistenza per ottenere l'intento di mettersi in bilancio colla Chiesa, sul dubbio che non fosse ancora dimostrato come questa fosse stata equivalentemente al suo avere dotata, ed in questa temenza, dalla quale doveva discredersi per i molteplici preliminari lavori ispezionati, e replicati rapporti del Procuratore Fiscale, non esitava di pagare quest'ultimo d'ingiusto rimbrotto, e di sostituire al medesimo altro soggetto, che senza merito coglieva gli allori della pressochè consumata operazione. Ciò risulta da due Chirografi che non si esibiscono perchè di tenue importanza.

Finalmente sortiva alla luce la tanto desiderata liquidazione, dimostrativa quali sostanze di provenienza ecclesiastica abbia amministrato dal 1814 a tutto il 1852 la Generale Intendenza Camerale dei cessati Dominj Estensi (come succeduta al Demanio Italiano) e quali spese sonosi sostenute in tale periodo dalle diverse amministrazioni locate dallo Stato a favore della Chiesa e Cause Pie, compilata a senso del Chirografo Sovrano 3 marzo 1842 di sopra menzionato col notabilissimo eccesso delle spese a fronte di essa sostanza di ital. L. 5,622,333. 89 e come dal carteggio, che si unisce sotto l'Allegato C.

Il quale conteggio si porterebbe a misura ben più rilevante, ove i varj Dicasteri che sborsarono di tempo in tempo effettive somme a beneficio della Chiesa si fossero accreditati del frutto sulle medesime, ed ove parimenti si fossero calcolate a favore dello Stato le simili L. 8,372,108. 77 da esso pagate a tutto il 1852, per temporarie pensioni ecclesiastiche assegnate da ambedue gli Arciduchi a diversi privilegiati individui, o come vitalizie dotazioni monastiche.

Che se si fosse voluto stare attaccati alle diplomatiche convenzioni, e specialmente alla transazione



18 marzo 1817, ne sarebbe emerso, che lo Stato per spese sostenute e per carichi addossati a favore della Chiesa, ha impiegato una somma di L. 11,733,333. 563 più di quanto d'origine ecclesiastica ottenne dalle convenzioni diplomatiche, come si evince da Riepilogo il quale si rassegna sotto l'Allegato D.

Frutto di questa veramente enorme dispersione, si è il compattato conchiuso colla Santa Sede, reso pubblico con Editto di Francesco V, che viene sotto l'Allegato E, e dal quale sostanzialmente si raccoglie che la Chiesa ha lietamente digerito l'eccesso del dispendio, ed in corrispettivo con ripetuto crisma ha liberato il residuo patrimonio camerale di provenienza ecclesiastica, da qualunque vincolo canonico, lasciandoci in perpetuo un ricordo di materno affetto, colla riportata cessione di tante Cartelle di consolidato, le quali rappresentano le pensioni perpetue di natura ecclesiastica, per un ingente capitale iscritto nel libro del debito pubblico di oltre 2 milioni.

E quasi non bastasse che il patrimonio secolare venisse per tal modo menomato, Francesco V nel premesso Editto, nel mentre che conquistava la libertà del residuo patrimonio ecclesiastico, convertito in camerale, voleva che in ogni caso di alienazione di beni di provenienza ecclesiastica, si avesse una memoria dell'antica servitù, col farsi menzione del Breve di Sua Santità 13 giugno 1857, dell'indulgenza ricevuta, e ciò in preteso filiale suo ossequio verso la Santa Sede, come se la Legge 8 maggio 1841, intimamente legata coi principj che diressero l'accennata liquidazione, non fosse un pegno sufficiente a constatare una sì perniciosa e mostruosa dipendenza.

*Firm.* SORAGNI.



## PIUS PP. VII.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem. Ex parte Dilectissimi in Christo Filii Nostri Francisci Ducis Mutinensis expositum Nobis fuit, plura in ditione sua adesse bona ac redditus, quibus in præterita temporum perturbatione Episcopales Mensæ, Canonorum Collegia, Seminaria Clericorum Episcopalia, Regularium utriusque sexus, laicorum Confraternitates, Ecclesiarum Fabricæ, aliaque pia Loca expoliata fuerunt, que tamen bona privatis hominibus præterito ibidem dominante Gubernio minime divendita reperiuntur. Quamquam autem hæc bona, maxima ex parte, aut ante Conventionem inter Sanctam hanc Sedem cum Gubernio Reipublicæ Italicæ (ad quam Ducatus Mutinensis tunc temporis pertinebat) initam, Ecclesiæ adempta fuissent, aut vigore Conventionum a memorato Duce postea initarum libere Ei, Ditionive suæ, in compensationem onerum, quæ in multo maiore summa suscipere debuit, fuerint adplicata, declaravit tamen Nobis Regia Celsitudo Sua, se bonorum ipsorum, utpote quæ ad Ecclesiam pleno jure spectabant, neque proprietatem sibi, aut Ditioni suæ adscribere, neque administrationem ipsam retinere ullo pacto se velle, sed propositum voluntatis suæ esse, ultro illa Ecclesiæ restituere, ut in sacros piosque usus eorum redditus insumantur. Quo autem modo id facere intendat, habita jam ab se diligenti ratione tam necessitatis, quam majoris utilitatis Ecclesiasticæ rei, nec sine prudentibus opportunisque consultationibus, singillatim exposuit, subjiciens Nobis Prospectum, quo clare ac distincte demonstratur, quibus Ecclesiasticis, piisque ditionis suæ Locis aut jam existentibus, aut ab se restitutis, aut de novo erectis vel erigendis, et qua proportionem et quantitate bona ipsa ac redditus in eorum dotationem, vel dotationis partem distribui cupiat, ad quod tamen rite canoniceque præstandum Nostram Au-



ctoritatem imploravit. Tam laudabilis, egregii ac vere piissimi Principis voluntas, etsi Nobis minime nova atque inexpectata, mirifica tamen animum Nostrum consolatione perfudit. Itaque virtutem ac pietatem Ejus spectantes, habitaque ratione meritorum Ejus in Ecclesiam, præsertim vero plurium utriusque sexus Monasteriorum, aliarumque piarum Institutionum, quorum aut restitutionem, aut novam erectionem, aut in dies sustentationem, proprio etiam ære liberaliter munificeque curavit, minime Nobis ambigendum esse judicavimus quia propositæ bonorum distributioni plene, omnique in parte annuamus. Quare Tibi, Venerabilis frater, quem præsentium litterarum Nostrarum Executorem nominamus, commitimus et mandamus, ut bona ac redditus cujuscumque generis, ad Episcopales, vel Capitulares Mensas, Seminaria, Regulares utriusque sexus, Beneficia, aut Cappellánias, non tamen Iurispatronatus laicalis, laicorum Confraternitates, Ecclesiarum Fabricas, aliaque Ecclesiastica vel pia Instituta antea spectantia, ac sub extincto Gubernio occupata et apprehensa, non tamen privatis hominibus divendita aut attributa, quæ tamen, ut superius innuimus, Celsitudinis Suæ Ditioni cessa et adjudicata fuerunt, nulla habita ratione ad quæ Ecclesiastica piaque Loca antea spectarent, in novam dotationem, aut respective in partem, sive in augmentum dotationum, quas Celsitudo Sua loco pensionum, quibus aliqua ex piis dictis Locis actu gaudent, Regularium utriusque sexus, Fabricarum Ecclesiarum, Parochorum, piorumque Locorum, sive veteris, sive novæ Institutionis, inter quos Seminaria quoque illa numerantur, quæ ad Ecclesiasticæ Inventutis institutionem, præterea, quæ in singulis Diocesibus existunt, instituentur, perpetuo applicare et attribuere de speciale Tibi delegata Apostolica Auctoritate possis et valeas, juxta Institutionem Nostram, quam ad Te una cum hisce Apostolicis litteris transmitti mandamus. Quod si forte predicta Loca pia in bonis dotanda, redditus ex bonis hujusmodi prove-



nientes, ob debitorum inopiam vel alias legitimas causas percipere omnino non possint, ex ærario publico, quemadmodum Celsissimus Dux Nobis est expresse pollicitus, reddantur indemnita. Si vero hisce bonis, a Te, ut expressimus, applicandis ac distribuendis, aliqua onera, non tamen missarum celebrandarum, nisi forte in posterum detegantur (quas enim memoratus Dux perspectas jam habuit, earum satisfactionem, ut nobis significare fecit, etiam quoad præteritum tempus, a die qua inadimpletæ publicarum perturbationum causa manserunt, laudabili providentia et exemplo in se suscepit) infixæ reperiuntur, facultatem impertimur Tibi, prædicta Loca pia, quibus memorata bona assignanda erunt, ab ipsorum onerum implemento, Auctoritate Apostolica, etiam quoad præteritum, dispensandi. Quod pertinet ad Episcopales Mensas, Capitula Cathedralium Ecclesiarum, et Seminaria ad quæ nonnulla bona, ut supra, in novas dotationes destinata, antea pertinebant, eorum ratio habenda non erit in præsentī distributione, propterea quod Episcopalibus et Capitularibus Mensis prædictis, alio modo a Celsitudine Sua jam fuisse provisum agnovimus, et Seminaris Clericorum Episcopalibus, vi legis ab extincto Gubernio latæ, congrua et sufficiens dotatio constituta reperitur. Et quoniam inter bona circa quæ Dux Mutinensis hujus Apostolicæ Sedis providentiam exoptat, nonnulla etiam recensentur ædificia, quæ in usum præsertim Regularium olim inserviebant, et quorum valor, uti expositum Nobis fuit, nondum cognosci, aut in quem usum applicari valeant constitui potuit, nec non pars residua ab acquirentibus nondum persoluta pretii, quo plura Ecclesiastica bona a præterito Gubernio fuerunt divendita, quorum omnium bonorum, ac summarum præfatus Dux proprietatem Ecclesiæ attribuere intendit, hinc Nos Tibi pariter, tamquam Delegato Nostro, potestatem facimus, de iis favore Ecclesiasticorum et piorum Locorum Ducatus istius, eadem, quam supra expressimus, ratione, et sub iisdem conditionibus



disponendi. In omnibus autem iis exsequendis, qua Tibi, Venerabilis frater, præsentium litterarum vigore committimus et mandamus, volumus ut, auditis Ordinariis Locorum, collatisque Consiliis tam cum Celsissimo Duce, cujus magnam rationem habendam esse intendimus, quam cum Ordinariis ipsis procedas. Decernentes has præsentes litteras firmas, validas et efficaces existere et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attentari. Non obstantibus, quatenus opus sit, fel. re. Benedicti PP. XIV Prædecessoris Nostri super divisione materiarum, aliisque Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque et Synodalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus Constitutionibus et ordinationibus, nec non dictorum bonorum fondationibus, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis et Lris apostolicis in contrarium præmissorum concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus et singulis illorum tenores pñtibus pro plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis aliis in suo robore permansuris ad pñorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris Die XXXI Maii MDCCCXX Pontificatus Nostri Anno vigesimo primo.

F. Card. CONSALVUS.

ALLEGATO B.

FRANCESCO IV, ECC.

Dopo tutto quanto abbiamo disposto in favore delle Chiese dei Nostri Stati, dall'avvenimento Nostro al Trono sino all'Editto 8 maggio del p.^o p.^o anno, abbiamo concepito il pensiero di altri prov-



vedimenti a sempre maggior decoro della Religione e dell'Autorità ecclesiastica; e per giungere a concretare tali provvedimenti in quelle misure e sotto quelle condizioni che siano per tornare convenevoli allo scopo propostoci, abbiamo determinato di raccogliere dalle varie Magistrature incaricate della pubblica amministrazione i dati necessarij per istituire la liquidazione di tutto il residuo patrimonio ecclesiastico, e di tutti gli oneri correlativi.

A tal uopo pertanto ordiniamo che siano trasmesse agli infranominandi Dicasteri le seguenti disposizioni che rispettivamente li riguardano.

*Alla Generale Intendenza Camerale.*

I. Darà il conto di Cassa secondo i registri, ossia di tutte le esazioni avvenute dall'8 febbrajo 1814 a tutto il 1841 per titoli ecclesiastici, e darà il conto in pari modo delle spese relative, vale a dire delle sortite di Cassa, soggiungendo separatamente le spese attribuibili all'amministrazione sua, cioè le spese d'ufficio, almeno in approssimazione.

II. Darà il prospetto di tutte le proprietà fondiarie possedute alla fine del 1841, ossia di primitiva provenienza ecclesiastica, ossia di acquisti ed aggrudicazioni in causa di crediti ecclesiastici, secondo i registri.

III. In quanto ai fabbricati di Conventi ed altri Istituti soppressi dall'ottobre 1796 in avanti, i quali fabbricati non siano nei registri di contabilità, siccome non producenti rendite per l'Intendenza, e piuttosto già destinati o convertiti ad usi pubblici, sarà istituito e dato distinto prospetto, coll'indicazione della rispettiva attuale destinazione.

E siccome diversi de' fabbricati suddetti, sebbene già alienati, sono stati quindi recuperati per l'Intendenza Camerale, al fine di destinarli ad Istituti Religiosi, così anche degl'istessi recuperati fabbricati sarà dato il prospetto, coll'indicazione delle rispettive occorse spese.



IV. Darà il prospetto di tutte le attività ecclesiastiche disponibili per livelli, censi, prestazioni, decime, crediti ed anche arretrati sopra sostanze già cedute, giusta le risultanze dei registri, e sempre a tutto il 1841.

V. Per le partite dubbie, in quanto alla loro classificazione fra le camerali o le ecclesiastiche, darà il prospetto relativo, colle osservazioni che servir possano per risolvere, a meno che in pendenza non siano state già definite le difficoltà.

VI. Esibirà il prospetto dei crediti pei residui prezzi delle vendite ed affrancazioni delle proprietà ecclesiastiche, avvenute sotto il cessato Governo, che restano a riscuotersi, secondo le contabilità registrate e sussistenti alla fine del 1841.

VII. Gli enunciati prospetti dovranno portare l'indicazione degli stabilimenti ecclesiastici, da cui rispettivamente provengono le attività; e perciò saranno distinti non solo in ragione di provincia, ma in modo eziandio per cui si possa discernere la diocesi a cui apparteneva l'Istituto originario padrone.

VIII. Darà il prospetto di tutti gli oneri, tanto perpetui che precarj, per messe, per sussidj a parrochi, fabbricerie, chierici ed Istituti qualunque, in corso alla fine del 1841 sul patrimonio ecclesiastico amministrato dalla stessa Generale Intendenza.

E gli assegni sui quali possa cader dubbio per attribuirli al detto patrimonio ecclesiastico, od invece al camerale, avuto riguardo alle cause che li promossero ed agli oggetti cui sono destinati, essi pure dovranno essere nel mentovato prospetto compresi, ma distintamente, e colle osservazioni convenvoli per definire le difficoltà che per avventura non siano state per anco risolte.

IX. Si avverte che tutti gl'indicati prospetti non escludono le variazioni in più od in meno che possano risultar necessarie, cosicchè, se per una parte, dietro la distribuzione delle residue sostanze ecclesiastiche che in caso possa essere decretata, e dietro la corrispondente distribuzione degl'oneri inerenti,



possano essere scoperte attività o passività nuove, dovrà aver luogo riparto delle une e delle altre colla base del primo, e come il patrimonio dello Stato dovrà cedere od indennizzare il patrimonio della Chiesa, per quelle sostanze che si scoprono indebitamente da quello apprese, presso qualunque pubblica amministrazione si trovino, lo stesso patrimonio dello Stato dovrà essere sollevato ed indennizzato dal patrimonio ecclesiastico, in quanto alle passività che si scuoprano non proprie di quello, oppure altrimenti sopravvengano per ragioni di terzi cadenti per loro indole a peso del mentovato patrimonio ecclesiastico.

X. In quanto allo speciale patrimonio ecclesiastico della Garfagnana, sarà dato il prospetto delle proprietà ed attività tuttavia amministrate dalla Delegazione Camerale in Castelnuovo, per conto della Generale Intendenza Camerale, seguendosi le contabilità istituite o riformate nel 1837, sebbene non per anco appieno liquide.

Sarà dato il prospetto separato dei fabbricati già di proprietà ecclesiastica sulla fine del 1796, non venduti sotto il passato Governo, e quindi tuttavia esistenti sotto pubblica amministrazione, coll'indicazione de' rispettivi odierni usi, qui pure mentovandosi i fabbricati in caso recuperati per Istituti pii.

Sarà dato il prospetto degli oneri in corso alla fine del 1841.

Sarà dato il prospetto delle esazioni fattesi per l'Intendenza dall'epoca dell'incorporazione della Garfagnana agli Stati Estensi, sino a tutto il 1841, coll'indicazione delle correlative sostenute spese, e distintamente di quelle attribuibili all'amministrazione, ossia dell'ufficio.

E sarà dato infine il prospetto delle speciali assegnazioni da Noi decretate, e non per anche compiute, per la difficoltà di portare ad effetto colle ultime disponibili sostanze le predette assegnazioni, e l'altra per messe all'Abazia di Castelnuovo, per la quale le predestinate attività risultavano insufficienti.



Intorno al qual patrimonio ecclesiastico della Garfagnana, qui si ripete l'avvertenza spiegata all'Articolo IX.

XI. Rispetto al patrimonio ecclesiastico della Lunigiana, l'Intendenza Camerale darà il prospetto delle attività che furono iscritte ne' suoi registri all'epoca della riunione di quella provincia agli Stati Estensi.

Darà la nota de' fabbricati già ecclesiastici, e dell'attuale loro destinazione come sopra.

Farà conoscere le assegnazioni avvenute di quelle proprietà.

Farà conoscere gl'incassi ottenutisi per l'Intendenza, e le spese da essa all'incontro sostenute, comprese e distinte quelle dell'amministrazione.

Nelle spese introdurrà anche tutto quanto è occorso per l'acquisto e per l'assegnazione del Palazzo Malaspina in Ponte Bosio al Seminario Vescovile.

E farà conoscere gli oneri che per avventura pur vada sostenendo la istessa Generale Intendenza per oggetti di Religione in Lunigiana.

E qui pure si ripete intorno il patrimonio ecclesiastico della Lunigiana, l'avvertenza esposta nel suddetto Articolo IX.

XII. Ritenuto poi che alla Generale Intendenza Camerale dovranno essere trasmessi i prospetti ed i conti, che vengono pur ordinati ai Ministeri di Pubblica Economia e delle Finanze, ed ai Governi provinciali. Dessa dovrà farsi carico di rassegnarli colli proprj a Noi, non senza li più brevi ed adattati epiloghi, che valgano a dimostrare tutte le attività ora disponibili, e tutte le passività del patrimonio ecclesiastico presso le varie Pubbliche Aziende.

Al Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione.

Premesso che interessa conoscere tutto quanto ha speso, ed esatto la Cassa dello Stato dall'8 febbrajo 1814 a tutto il 1841, in favore della Chiesa in generale, ed interessa parimenti conoscere il complesso



degli oneri tuttavia iscritti a debito dell'istessa Cassa dello Stato, e pur a favore della Chiesa in generale, il Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, salve le aggiunte e le variazioni che dietro l'esposta massima possa riputare necessarie, darà li seguenti prospetti:

I. Di tutte le spese sino all'anno 1841 inclusivamente, in favore di Capitoli, Parrochi, Chiese, Istituti pii ed individui ecclesiastici, per assegni, dotazioni, sussidj e pensioni per titoli ecclesiastici.

II. Degli incassi ottenuti per ordinarij redditi sulle sostanze da Parrocchie, ed altri Istituti rinunziate alla Cassa dello Stato, in corrispettività di prestazioni ad essi preassegnate, e distintamente sugli assegni di ragione delle Parrocchie ed altri Istituti, amministrati per loro conto rispettivo dal Ministero, pur soggiungendo il conto degli arretrati inesatti.

III. Degli incassi ottenuti in conto degli arretrati preservati pel patrimonio ecclesiastico, sugli assegni fatti già dall'Intendenza Camerale alli Benefizj parrocchiali delle provincie di Modena e Reggio, arretrati che per l'esazione furono passati al Ministero di Pubblica Economia, nell'occasione che fu incaricato dell'esazione dei redditi correnti di competenza delli detti Benefizj, soggiungendo distintamente il conto degli arretrati della classe predetta, tuttavia sussistenti allo spirare del 1841.

IV. Dei capitali esistenti in Cassa, di ragione delle Fabbricerie ed altri Istituti cessionarij dell'Intendenza Camerale, in forza dei versamenti eseguiti dai debitori, distinguendo i singoli Istituti creditori, e distinguendo eziandio i capitali fruttiferi dagli altri, per avventura divenuti infruttiferi.

V. Dei fondi pervenuti allo Stato per aggiudicazioni provocate dalle esazioni di partite, appartenenti ad Istituti ecclesiastici, indicando distintamente gl'Istituti cui siano riferibili le singole aggiudicazioni.

VI. Di tutti i carichi iscritti per cause ecclesiastiche, sia a favore di Chiese ed Istituti, sia a



favore d'individui, distinguendo gli stabili dagli altri vitalizj, od altrimenti precarj.

VII. E dei titoli non iscritti, non liquidi, ma denunziati, od altrimenti prevedibili, sia a speciale attribuzione del debito pubblico, sia ad attribuzione d'ogni altro ramo della Pubblica Azienda sostenuta dal detto Ministero, o per titoli riferibili ad affari ecclesiastici, come i reintegri per eccessi di pagamenti a compratori, sotto il passato Governo di beni ecclesiastici, il quale ultimo prospetto sarà fatto come meglio le circostanze siano per consentire, ed anche in via approssimativa, e colle avvertenze e riserve che si possano riputare le più opportune.

Al Ministero delle Finanze.

Ritenendosi che oltre i carichi sostenuti dalla Generale Intendenza Camerale, e dal Ministero di Pubblica Economia ed Istruzione, anche il Ministero delle Finanze abbia sostenuto spese in favore di Stabilimenti ecclesiastici, specialmente per fabbricati, ed abbia corrisposto sussidj a parrochi ed ad altri ecclesiastici a seconda di Nostre Ordinanze, il predetto Ministero delle Finanze vorrà dare appunto il prospetto di tutte le spese fatte sino al 1841 inclusivamente, per cause pie, non senza controporre gli incassi per avventura conseguiti.

Darà pure il prospetto dei mandati di Cassa emesse per acquisti di fondi, che a seconda dei nostri assegni risultino essere avvenuti pel patrimonio ecclesiastico, ovvero per distinti ecclesiastici Istituti, Ed in quanto alle fabbriche per Istituti più che stiansi costruendo, o riparando a spese della Finanza, darà l'elenco delle istesse fabbriche, corredando poi tutti gli accennati prospetti di quelle osservazioni che meglio possa riputar convenevoli.

Alli Governi di Modena, Reggio e Garfagnana.

Daranno i prospetti di quelle spese tutte che colle proprie rispettive Casse abbiano sostenute sino a



tutto il 1841, in favore di Chiese, Istituti ed individui ecclesiastici per fabbriche, Culto ed altri titoli qualunque.

Quelli fra i Governi altresì che per avventura abbiano direttamente l'amministrazione di qualche Istituto pio, daranno il sunto delle rispettive Aziende a tutto il 1841, e così produrranno li rispettivi Stati di attività e passività inscritte al principio del 1842.

Al Governo di Massa, Carrara e Lunigiana.

Raccogliendo dall'Economato Ecclesiastico, e da qualunque altra parte le notizie opportune:

I. Darà il prospetto in epilogo di tutto quanto è stato incassato, e di tutto quanto è stato speso per cause di Religione e di Culto, partendo dall'epoca della politica ristaurazione del 1814, e giungendo a tutto l'anno 1841.

II. Darà il prospetto delle assegnazioni stabili, che siano state eseguite sopra proprietà qualsiansi, a favore d'Istituti ecclesiastici, come pure delle altre assegnazioni che per avventura siano state decretate in via provvisoria.

III. Darà il Prospetto di tutti gli Stabili, e delle altre proprietà d'ogni specie che siano inscritte nei Registri della Pubblica Amministrazione, o presso l'Economato Ecclesiastico, o presso altri Uffizi di provenienza d'Istituti Ecclesiastici soppressi dal 1796 in avanti.

IV. In quanto poi alli Fabbricati già Chiese o Conventi rimasti invenduti sotto li passati Governi, ed ora non producenti rendite, perchè destinati ad usi pubblici, saranno tali Fabbricati distintamente esposti col cenno della rispettiva odierna destinazione e col cenno eziandio delle spese in caso occorse per ricuperarli ed adattarli ad Istituti Religiosi.

V. E darà il Prospetto di tutti gli assegni a contanti, a Chiese, Istituti ed Individui Ecclesiastici che siano in corso ed iscritti a carico, tanto



dell'Economato Ecclesiastico, quanto di ogni altra Pubblica Azienda per conto dello Stato, e così della Sovranità al principio del corrente 1842.

VI. Potrà il Governo dei riuniti Territorj di Massa, Carrara e Lunigiana aggiungere in ciascheduno degli enunciati Prospetti le osservazioni che possa meglio riputar convenevoli, ritenuto che li Prospetti medesimi hanno lo scopo di determinare l'esatto e lo speso a tutto il 1841 per titoli del Patrimonio Ecclesiastico, e le sussistenti attività o passività del Patrimonio medesimo per entro la mentovata Provincia Estense.

Da ultimo disponiamo che i Ministri di Pubblica Economia, ed Istruzione, e delle Finanze, ed i quattro Governi Provinciali, debbano inoltrare nel più breve termine possibile i rispettivi sopra prescritti Conti e Prospetti alla Generale Intendenza Camerale, che poi colli proprii si farà sollecitamente a sottoporli alle Nostre considerazioni.

E perciò la Segreteria di Gabinetto trasmetterà intera Copia di questo Nostro Sovrano Chirografo alla predetta Generale Intendenza Camerale, e ne trasmetterà estratti agli altri Dicasteri per le parti rispettive.

Modena, 3 marzo 1842.

*Firm.* FRANCESCO.

La presente Copia è pienamente  
conforme al suo originale

Dott. CARLO PARISI, *Segret. di Gabinetto*,

—  
ALLEGATO C.

**PROSPETTO** dimostrativo quali sostanze di provenienza Ecclesiastica abbia amministrato dal 1814 a tutto il 1852. La Generale Intendenza Camerale degli Estensi dominj, quale succeduta al Demanio Italiano, e quali spese siensi sostenute in tale periodo di tempo dalle diverse Amministrazioni Laicali dello Stato a favore della Chiesa e Cause Pie: compilato a senso del Venerato Sovrano Chirografo 3 marzo 1842, e colla norma delle successive massime dalla Superiorità stabilite in soggetto matrice.

Le attività del Monte di Milano all'8 febbrajo 1814, in ammini-



strazione della D. Camera Estense e perciò ritenute d'origine Ecclesiastica. erano le seguenti:

In Censi un'annualità di . . . . .	L.	57,863.	45.	4
In Livelli. . . . .	"	29,296.	65.	4
In Cambj . . . . .	"	39,075.	19.	—
In Legati e Prestazioni . . . . .	"	14,530.	04.	5
In Affitti . . . . .	"	59,693.	91.	—
(a) Totale della rendita stabile	L.	200,459.	25.	3

Il capitale corrisponde alla predetta rendita stabile in regola di L. 100 per ogni 5 di rendita,

è di . . . . . L. 4,009,185, 06. —

Al quale si aggiungono altre attività non fruttifere, ed esistenti al 1814, cioè:

Frutti residui di prezzi . . . . .	"	11,842.	81.	—
Rendite preservate sopra proprietà cedute . . . . .	"	2,243.	43.	—
Rendite straordinarie . . . . .	"	723.	86.	—
Cumulo di attività arretrate insolute ed infruttifere . . . . .	"	1,886,587.	73.	3
Attività complessiva al 1814 . . . . .	L.	5,910,582.	89.	5

*PARALLELO tra le predette attività e quelle indicate nel Prospetto unito alla convenzione Diplomatica 18 marzo 1817*

	Secondo la Convenzione	Secondo i Registri Camerali
a) In fondi rustici . . . . .	L. 474,293. 26. —	L.
a) In case ed edifizj . . . . .	" 555,508. 76. 1	" 1,193,878. 20. —
b) In capitali ripetibili . . . . .	" 851,775. 75. 6	" 2,815,306. 86. —
In residui prezzi di proprietà alienate. . . . .	" 96,498. 82. —	" 295,214. 54. —
		L. 4,304,399. 60. —
		" 1,978,076. 59. 7

Quindi i titoli contemplati dalla succitata convenzione figurano in meno del valore attribuito nei registri Camerali ai titoli medesimi per . . . . . L. 2,326,323. 00. 3

a) Le sostanze derivate da corporazioni Ecclesiastiche sopprese e toccate in 1814, alla D. Camera si sono precisate colla scorta del bilancio 1815, il quale si appoggia sulle risultanze dei registri della Contabilità Demaniale.

a) Il valor capitale degli stabili, secondo i registri, si calcola sulla premessa rendita in affitti di L. 59,693. 91.

b) Sotto questa categoria si sono considerate, secondo i registri, i Censi, livelli, legati, cambj e prestazioni.



Alle quali, aggiungendo le attività comprese come sopra nei registri, ma non indicate dalla convenzione, cioè:

Frutti di residui prezzi	L.	11,842. 81. —	
Rendite preservate . . .	”	2,243. 43. —	
Rendite straordinarie . .	”	723. 86. —	
Attività insolute Lire			
1,886,587. 73. 5. Meno			
i residui prezzi compresi nelle medesime e contemplati qui sopra	L. 295,214. 54. —	”	1,591,373. 19. 5
			L. 1,606,183. 29. 5

L'eccesso d'attività risultanti al 1814, dai registri a fronte delle portate dalla suaccennata convenzione ammonta a . . . . .” 3,932,506. 29. 8

Il qual eccesso deriva e dal maggior numero di capitali ripetibili risultanti dai registri, e più ancora dalle premesse attività insolute per un cumolo di L. 1,606,183. 29. 5, e per nulla considerate dalle diplomatiche convenzioni, le quali, avendo inteso di assegnare allo Stato un reale sebbene non adeguato corrispettivo ai carichi che esso andava ad assumere, avranno escluse quelle attività che, quantunque emergenti dai registri, potevano considerarsi come illusorie ed inesigibili.

Ciò premesso a semplice intelligenza di chi abbia interesse in questa materia, si procede ora al conto enunziato in fronte al presente Prospetto.

Ritenute pertanto le attività del Monte di Milano al 1814 quali risultavano dai registri Camerali, e così nella preindicata somma di . . . . . L. 5,910,582. 89. 5

a) Ritenuto il valore attribuito, secondo le prestabilite massime, ai fabbricati d'origine della Chiesa e non più restituibili, come dal Prospetto di ragioneria fascicolo H per . . . . .” 440,480. 95. —

Da riportare L. 6,351,063. 84. 5

a) Questo valore si aggiunge all'attività della Chiesa, perchè non figuravano nel 1814 nei registri della Contabilità, nè si comprendono quindi nelle dette L. 5,910,582. 89. 5.

b) Gli elementi che portarono le qui notate due diminuzioni di attività furono desunti dai registri della Contabilità Camerale.

c) Dalla somma riferibile a questo titolo e portata nel conto di ragioneria del 1852 (fascicolo H). in complessive L. 1,051,125. 65. 8, si sono levate L. 27,580. 73, che riguardano assegnazioni di frutti insoluti, e portate al credito della Camerale Intendenza.



	Riporto L.	6,351,063.	84.	3
Si aggiungono le rendite avute dall' 8 febbrajo 1814 a tutto il 1852, sopra le predelle attività del Monte, finchè restarono in amministrazione della Camerale Intendenza, e come dai relativi conteggi uniti nel fascicolo H				
	"	2,291,863.	48.	4
Attività complessiva alla fine del 1852	"	8,642,927.	32.	9
La quale attività deve però diminuirsi giusta le risultanze di detti conteggi:				
1.° Delle passività scopertesì sopra detto patrimonio durante il preaccennato periodo di tempo, e dei frutti sulle passività stesse pagati al disopra di tutte le attività sopraggiunte e dei redditi da queste percetti, e così di . . . . .				
	L.	3,205,586.	30.	2
2.° Delle attività riconosciute insussistenti sopra quanto si ebbe per sopravvenute attività per . . . . .				
	"	1,023,542.	92.	8
	"	4,229,139.	23.	—
Restano perciò disponibili . . . . .	L.	4,413,788.	09.	9
Torna opportuno il premettere qui alcune avvertenze in ordine ai beni d'origine ecclesiastica nel Massese e nella Garfagnana, onde si conosca che di essi nulla rimane nelle mani dell'Autorità Secolare.				
Quando l'Arciduchessa Maria Beatrice andò al possesso nel 1816 del ducato di Massa e Carrara, rinunziò alla Chiesa tutte le accennate sostanze, e col mezzo di un economato ecclesiastico ivi istituito all'uopo, furono completamente assegnate a diversi individui o Istituti Religiosi				
Quanto poi agli altri della Garfagnana per un'annua complessiva rendita di modenese . . . . .				
	L.	22,671.	12	
furono in base di proposta dell'arcivescovo di Lucca e con breve Pontificio 11 maggio 1819 assegnate quanto a . . . . .				
	"	17,793.	14	
a parrocchie e fabbricerie di				
	Da riportarsi L.	4,413,788.	09.	9



Riporto L. 4,413,788. 09. 6

quella provincia, e le restanti » 4,877. 18

alla Chiesa abbasiata di Castel Nuovo per la celebrazione di tante Messe.

La prima assegnazione ebbe effetto: la seconda è pendente, per trattarsi d'attività che si ritengono insussistenti. Sarebbe opportuno che della seguita precipitata rinunzia delle attività di Garfagnana l'Augusto Sovrano emettesse definitivo Decreto.

Premesse queste cose, si contrappongono ora all'attività disponibile tutte le spese che dal 1814 a tutto il 1852 furono sostenute dalle amministrazioni laicali a prò della Chiesa e cause Pie, o con assegnazioni di attività, o con isborso di somme, o in qualsiasi altra maniera di beneficenza, ma sempre nei limiti prescritti dalle superiori massime.

Riepilogando quindi quanto fu dato e largito, o speso come sopra, giusta più categorica indicazione nell'allegato, che sotto la lettera A si pone qui in fine, e meglio dai conti delle varie amministrazioni raccolti negli infranotati fascicoli esistenti negli Atti Camerali, si hanno i seguenti estremi:

	Somme che si completano
Ministero di Finanza F. A. L.	1,236,788. 57
Governo di Modena » B. »	55,311. 96
Ministero dell'Interno » C. »	812,672. 66
Governo di Reggio » D. »	55,579. 90
Governo di Garfagnana » E. »	20,820. 74
Governo di Massa » F. »	407,338. 74
Economato della C. R. » G. »	70,648. 39
Intendenza Camerale » H. »	5,051,682. 23
Capitale corrispondente all'annualità perpetua, tuttavia in corso a favore d'Istituti Eccles. quanto a L. 11,539. 74 a carico del Ministero di Finanza e per L. 59,764. 20 a carico della D. C. In tutto annue L. 71,313. 96. F. I. L.	1,426,278. 80
	» 10,036,121. 99. —
Eccesso di spese e carichi in . . . . .	L. 5,622,333. 89. 1



Il qual eccesso si porterebbe a misura ben più rilevante, ove i vari Dicasteri che sborsarono di tempo in tempo effettive somme a beneficio della Chiesa avessero posto a loro credito il frutto corrispondente alle somme stesse dall'atto dello sborso in avanti; il che sarebbe stato tanto più equo, in quanto che si sono posti a credito del patrimonio ecclesiastico anche i frutti ottenuti da D. C. sopra i beni da Lei amministrati d'origine ecclesiastica; ed ove si fossero calcolate a favore dello Stato le L. 8,372,108. 77, da esso pagate a tutto il 1852, per temporanee pensioni ecclesiastiche.

Ciò valga a più luminosa prova della larghezza, con che l'Autorità secolare mette innanzi i titoli creditorj che Ella professa per le cause in discorso, e dei ristretti limiti a cui ridusse i contemplati nel presente Prospetto.

*APPENDICE dimostrativa quali sostanze derivanti da religiose corporazioni soppresse si trovino in Amministrazione della Camerale Intendenza, pervenuti a questo Stato coll'aggregazione del Ducato di Guastalla e pei trattati del 1814.*

Attività già Parmensi	Annualità	Capitale Corrisp.
Beni affittati in destra all'Enza alla fine del 1852 . . . . L.	65,003. —	L. 1,300,060. —
Beni nel Guastallese affittati come sopra . . . . .	45,143. 69	992,873. 80. —
Totale in stabili L.	110,146. 69.	L. 2,262,933. 80 —
Censi già attivi del Ducato di Parma e ritenuti d'origine ec- clesiastica . . . . . L.	15,250. 65	L. 305,013 00
Legati come sopra . . . . .	125. 40	2,508 —
Sommano le attività L.	125,522. 74.	L. 2,510,454, 80

*Passività.*

Le passività gravitanti sulle predette attività per annue prestazioni a Conventi, Parrochi, Capellani ammontano ad italiane L. 26,592. 14. (annuali), capitale L. 531,842. 80; alle quali, aggiungendo le imposte prediali, che ristrettivamente agli stabili, di cui qui si tratta, può ritenersi di approssima-

tive L. 22,500. — 450,000 — L.	49,092. 14.	L. 981,852. 80
Resta l'attivo netto di L.	76,430. 60.	L. 1,528,612. 00



Coll'avvertenza però che in ordine ai Censi e Prestazioni qui sopra notati, il Governo di Parma pretenderebbe la restituzione comechè, secondo Lui, non contemplato dal Trattato di Firenze del 1844.

Delle attività poi pervenute in 1814 a questo Stato, d'origine ecclesiastica, non restano in oggi in Amministrazione Camerale che le seguenti:

In immobili, con valore determinato sopra l'annua complessiva loro pensione d'affitto di L. 1084. 75.	L. 21,695. —
In livelli per un annuo canone di L. 889. 48.	„ 17,989. 60
In Censi per un annualità di L. 1441. 39	„ 28,827. 80
In mutui per annue L. 147. 67.	„ 2953. 40
In residui prezzi di proprietà ecclesiastiche vendute	„ 73,275. 40
a) In tutto	L. 144,742. 20

Oltre il valore attribuito, come si vide più sopra, ai fabbricati già ecclesiastici, che servendo ad uso pubblico non potevano restitursi per . . . . . L. 440,480. 95

b) Sommano L. 585,233. 15

Modena, li 17 maggio 1855.

*Firm.* MURATORI, V. Segretario Camerale.

*Visto*

L'Intendente Generale Camerale.

*Firm.* GANDINI.

#### ALLEGATO A.

#### *Riassunto delle spese contemplate per ogni Dicastero.*

##### *Ministero di Finanza.*

Spoglio 21 ottobre 1842 . . . . .	L. 1,638,764. 81
Appendice al med. spoglio . . . . .	„ 712,787. 26
Elenco 24 febbrajo 1843 . . . . .	„ 224,676. 27
„ 13 marzo 1844 . . . . .	„ 110,802. 30
Da riportarsi	L. 2,684,030. 64

a) Queste attività, che restano dopo le tante assegnazioni a favore della Chiesa delle altre sostanze, e delle moltissime di natura camerale, sono per la massima parte piuttosto d'ingombro ai registri, che di utile all'amministrazione, poco o nulla ritraendosi da esse.

b) Non si tiene qui calcolo d'una restanza attiva del patrimonio ecclesiastico alla fine del 1852, per un cumulo di L. 1,052,823. 08, comechè costituita da tanti arretrati insoluti, e inesigibili quasi tutti.



	Riporto L.	2,684,030. 64
» 15 novembre 1852 . . . . .	»	252,890. 30
» 2 novembre 1853 . . . . .	»	19,951. 54
» 10 gennajo 1853 (ramo pensioni) . . . . .	»	159,389. 24
» 10 dicembre 1852 (debito pubblico) . . . . .	»	34,169. 61
» 25 aprile 1853 (debito pubblico) . . . . .	»	80,192. 45
	L.	<u>3,230,623. 78</u>

Che vanno diminuite delle sotto notate partite i cui fondi vennero forniti dalla Finanza, ma che si restano ai seguenti conti:

Governo di Massa . . . . .	L.	134,564. 39
Governo di Reggio . . . . .	»	32,580. —
Governo di Garfagnana . . . . .	»	17,163. —
Intendenza Camerale . . . . .	»	78,765. 19
Importo del Legato Ami Visconti di Milano . . . . .	»	118,965. 37
Somma portata dalla suddetta appendice, perchè compresa nei conti del Ministero di Pubblica Economia . . . . .	»	<u>712,787. 26</u>
	»	<u>1,094,835. 21</u>
Rimane il credito di Finanza . . . . .	L.	2,135,688. 57

#### *Governo di Modena.*

Quantunque questo Governo abbia calcolato a suo favore, secondo il conto da lui prodotto colla data 30 novembre 1846, una spesa a tutto il 1841 depurata dai redditi di . . . . . L. 1,273,593. 09 pure per tante esclusioni volute dal Voto Fontana e sanzionate dal Ministero di Finanza per un complesso di . . . . . L. 1,218,281. 13

a) Restano contemplate sole L. 55,311. 96

Da riportarsi L. 2,491,400. 53

a) I titoli che non si vollero qui contemplati riguardano spese fatte con denari del Pubblico Erario a favore degl'Istituti di S. Bernardino delle figlie di Gesù, della Provvidenza, delle Suore della Carità, dei Fate-Bene-Fratelli, dell'Ospitale dell'Educandato di S. Paolo.



Riporto L. 2,191,100. 53

*b) Ministro dell'Interno.*

Spese a tutto il 1841 ed ammesse

dalle prestabilite massime . . . L. 679,832. 16

Idem a tutto il 1850. . . . . " 88,490. 07

c) Idem a tutto il 1852. . . . . " 44,350. 43

In tutto . . . . . L. 812,672. 66

*Governo di Reggio.*A tutto il 1841, per fabbriche di  
chiese, oggetti di culto ed asse-  
gni ad ecclesiastici . . . . . L. 36,889. 79

Dal 1842 a tutto il 1850, per come

sopra . . . . . " 16,653. 11

Dal 1.º del 1851 a tutto il 1852 " 2,040. —

In tutto . . . . . " 55,579. 90

*Governo di Garfagnana*Le spese sostenute da questo Go-  
verno per oggetti di culto sono  
distinte come segue:

A tutto il 1841 . . . . . L. 198,90. 20

A tutto il 1850 . . . . . " 873. —

A tutto il 1852 . . . . . " 57. 54

In tutto . . . . . " 20,820. 74

*Governo di Massa.*Per titoli compresi nei conti del  
Ministero di Finanza, e qui tra-  
sportati, come si indicò qui so-  
pra . . . . . L. 134,574. 39Per titoli compresi nei conti del  
Ministero dell'Interno a tutto il  
1852, e qui portati perchè riguar-  
danti i Seminarj di Massa, Gar-  
fagnana . . . . . " 251,284. 35

Da riportarsi L. 385,858. 74 L. 3,080,173. 83

*b) Dai conti di questa magistratura furono escluse le spese per do-  
tare il capitolo di Modena e simili.**c) Da questo conto si sono esclusi tutti i titoli della natura di quelli  
citati nella premessa nota a).*



Riporto L.	385,858. 74	L.	3,080,173. 83
Assegno al Vescosco di Massa per gli anni 1851 e 1852 levato dai conti Camerali . . . . .	”	21,480. —	
In tutto . . . . .		L.	407,338. 74

*Economato della R. Cassa*

I titoli di spese sue sono i seguenti:

Per l'erezione della Capella de'PP.

Signorini di Modena . . . . L. 8,060. 74

In adattamento dell'Ospizio de'Pa-  
dri stessi . . . . .

” 3,517. 53

Per alzamento del Convento de'Do-  
menicani in Modena . . . . .

” 59,070. 12

In tutto . . . . . L. 70,648. 39

*Intendenza Camerale.*

Per tante assegnazioni a favore di  
Parrocchie, Fabbricerie e corpi  
diversi Ecclesiastici comprese nel  
conto di Ragioneria 12 novembre  
1852, per una somma di . . . L. 4,000,898. 62

E per frutti insoluti assegnati come  
sopra, e compresi nel conto stesso  
nelle L. 1,956,604, 34. 1, riguar-  
dante anche le attività insussi-  
stenti, e così giusta verifiche  
fatte . . . . .

” 27,580. 73

a) Spese negli anni 1851, e 1852  
come da relativo conto di ragio-  
neria . . . . .

” 120,628. 44

b) Speso a tutto il 1852, pel nuovo  
convento e chiesa de'Capuccini  
in Pavullo, comprese L. 32,000  
qui portate dai conti di Finanza L.

60,000. —

c) Spese per un terzo degli sti-

Da riportarsi L. 4,209,107. 79 L. 3,568,160. 96

a) Qui non sono comprese L. 21,480, per assegni al vescovo di Massa  
che figurano alla relativa partita.

b) Per questa grandiosa fabbrica, tuttavia in costruzione, fu disposta  
a tutto il 1853, un ulterior somma di L. 42,000.

c) Non si calcola la spesa di stipendj per gli anni 1851, e 1852, in  
vista della tenuità delle sostanze d'origine ecclesiastica in maneggio  
tuttora della D. Camera.



Riporto	L. 4,209,107. 78	L. 3,558,160. 96
pendj degl'Impiegati Camerali a tutto il 1850, in causa della gestione tenutosi dal patrimonio ecclesiastico e determinata a tale misura per massima fissata dalla superiorità . . . . .	»	175,427. 84
Dotazione alle Suore della Provvidenza e alle Figlie di Gesù in Modena, come dal predetto conto »		667,146. 60
In tutto . . . . .		L. 5,051,682. 23
Si aggiunga il capitale corrispondente all'annualità perpetua in corso alla fine del 1852 a favore d'Istituti Ecclesiastici per . . .	L. 11,539. 74	
A carico del Ministero di Finanza per . . . . .	»	59,774. 20
A carico della D. Camera e così per annue . . . . .	L. 71,313. 94	L. 1,426,278. 80
Si avrà una spesa e un carico di . . . . .		L. 10,036,121. 99

Modena, 17 maggio 1855.

*Firm.* MURATORI V. Segretario Camerale.

*Visto.*

L'Intendente Generale Camerale

*Firm.* GANDINI.

—  
Allegato D.

*RIEPILOGO de' primi 6 Prospetti compilati secondo le massime indicate nella Memoria del signor Consigliere Galvani.*

Capitale corrispondente agli Assegni perpetui a favor della Chiesa e Cause Pie nel Ducato di Modena secondo la Convenzione 18 marzo 1817 (Prospetto I. ^o ) . . . . .	L. 1,962,101. 00
Attività toccate al medesimo Ducato, e offerte dall'Augusto Francesco IV alla Chiesa e Cause Pie, in sostituzione pur anche de' predetti Assegni perpetui, (Prospetto I. ^o ). in italiane . . . .	L. 197,3076,597

Da riportarsi L. 1,962,101. 00



	Riporto L. 1,962,101. 00
Quindi l'offerta supera il primitivo Patrimonio della Chiesa di . . . . .	» 13,978,597
	Tornano le . . . L. 1,978,076. 597
Le spese sostenute dal 1814 a tutto il 1852 dalle diverse Amministrazioni laicali a favor della Chiesa e Cause Pie (Prospetto II.º) fu di . . . . .	» 12,285,131. 360
Quindi la spesa fu superiore alle Attività rinunziate di (Prospetto III.º) . . . . .	» 10,307,054. 763
Alla qual somma se si aggiunge il Capitale corrispondente agli Assegni perpetui tuttavia in corso a favore d'individui o Corpi Religiosi (Prospetto IV.º) in . . . . .	» 1,426,278. 800
Emerge che lo Stato per spese sostenute, e per carichi addossatisi a favor della Chiesa ha impiegata una somma di . . . . .	» 11,733,333. 563
più di quanto d'origine Ecclesiastica ottenne dalle Convenzioni Diplomatiche.	
Che se contrappor si voglia a tal somma il valore degli immobili in amministrazione dell'autorità laicale (Prospetto V.º) determinati del valore d'italiane . . . . .	L. 462,175. 95
Non che il valore delle Attività pervenute a questo Stato d'origine Ecclesiastica, pel Trattato di Firenze del 1844 (Prospetto VI.º) in . . . . .	» 1,528,612. 00
E così in tutto . . . . .	» 1,990,787. 950
Rimarrà sempre una spesa superiore a quanto ebbe lo Stato di . . . . .	» 9,742,545. 613

Modena, 3 maggio 1855.

Firmato MURATORI, Vice Segretario Camerale.

Visto

L'Intendente Generale Camerale

Firmato, GANDINI.

—  
NOI FRANCESCO V, ecc.

Per compiere la separazione del Patrimonio Ecclesiastico da quello dello Stato con riguardo alla misura degli obblighi relativamente assunti, ed al modo con cui questi erano stati soddisfatti sopra-



tutto dall' Augusto Nostro Genitore di sempre cara e gloriosa memoria e da Noi, Ci rivolgemmo al regnante Sommo Pontefice Pio IX per concertare colla Santità Sua quelle analoghe disposizioni che potessero riuscire, non solo a reciproca soddisfazione, ma a tranquillità ben anche della Nostra coscienza.

Essendo quindi piaciuto al paterno animo di Sua Beatitudine di accogliere sul particolare una speciale Nostra Esposizione dei suddetti obblighi, delle dipendenti soddisfazioni, non che delle pie fondazioni spontaneamente promosse dal preossequiato Nostro Genitore e da Noi, si è anche degnata, con Suo venerato Breve del 13 Giugno a. c., in vista specialmente delle notevoli eccedenze riscontrate in queste ultime:

a) di concedere che le dotazioni assegnate come sopra dal Nostro Augusto Genitore e da Noi ad Ordini Religiosi s'intendano attribuite soltanto alle Famiglie dei prefati Ordini che dimorano nei Nostri Dominj, talchè non possano mai senza l'assenso o Nostro o dei legittimi Nostri Successori venire addette ad altre Famiglie dimoranti all'estero tuttocchè appartenenti agli Ordini stessi:

b) di ammettere nei Sovrani Estensi la facoltà di proporre alla Santa Sede la permutazione delle dette dotazioni dall'uno all'altro Ordine Religioso ogniquale volta ciò venga persuaso dalle mutate circostanze e dal miglior utile della Chiesa:

c) finalmente di liberare da qualsivoglia vincolo canonico tutte quelle residue proprietà tanto di certa, quanto di presumibile provenienza Ecclesiastica, che in questi Nostri Dominj si trovano ora in amministrazione della Nostra Ducal Camera, attribuendole a Noi ed allo Stato Nostro in piena e libera proprietà.

In sequela pertanto di quest'ultima favorevole Dichiarazione Pontificia Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

1. Ogniquale volta la Nostra Ducal Camera debitamente autorizzata si farà quindi innanzi a disporre



comunque dei Beni di nota o di presunta provenienza Ecclesiastica che sono rimasti tuttora in sua amministrazione, lo farà Essa premettendo sempre la citazione del suddetto Breve Apostolico in testimonio del filiale Nostro ossequio verso la Santa Sede.

2. In relazione alla piena liberazione dei Beni sopravvertiti, le pensioni perpetue di natura Ecclesiastica che vengono soddisfatte a mezzo della Nostra Generale Intendenza dei Beni Camerali ed Ecclesiastici, verranno dal Nostro Ministero delle Finanze convertite in altrettante Cartelle di Consolidato portanti rendita eguale.

3. Le suddette Cartelle saranno regolarmente cedute agli Ordinarij entro la cui rispettiva giurisdizione trovansi i pensionati, affinchè i Primi ne curino per l'avvenire la conservazione o l'analogo assegnamento.

4. Per conseguenza l'Ufficio laicale del Ramo Ecclesiastica rimane soppresso, e tolta alla Nostra Generale Intendenza dei Beni Camerali la qualifica di Intendenza dei Beni Ecclesiastici.

Il Nostro Ministro delle Finanze, da cui dipende la Generale Intendenza suddetta, resta incaricato della esecuzione del presente Nostro Decreto.

Dato in Modena questo giorno 14 novembre 1857.

*Firm.* FRANCESCO.

---

Solo a questo punto della stampa ci è venuto sott'occhio il seguente autografo intorno al Processo Santi e Guidugli di cui nella relazione a pag. 4 e seguente di questa Sezione. Dimostra desso come il Giudice di Prima Istanza Fattori fosse stato da Francesco V destituito tosto dopo la proferita sentenza; destituzione che in allora non ebbe effetto per interposizione del Ministro Scozia, cui fu diretto il seguente Rescritto:



## Ministro di Grazia e Giustizia.

Letto il rapporto da Noi ordinato portante il testo della Sentenza di prima istanza pronunciata contro le persone autrici e complici dell'assassinio di Francesco Santi di Vergemoli in Garfagnana che è nello stesso tempo parricidio quanto alle 2 sue figlie Francesca e Giovanna Santi ed avendo con vera indignazione rilevato che le due figlie furono condannate a pena straordinaria della carcere a vita, soltanto per la pretesa circostanza attenuante *della debolezza del sesso facile ad essere ingannato, ed al versare amendue all'epoca del delitto in minorile età.*

Rilevato essere il Giudice Fattori quello che pronunciò questa immorale ed assurda motivazione.

Decretiamo che il Giudice di Prima Istanza Fattori, venga sospeso dalle sue funzioni finchè si prenderà circa di lui una definitiva risoluzione.

Il Ministro di Grazia e di Giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto.

Napoli, 10 settembre 1852.

*Firm.* FRANCESCO.

—

Ora soltanto si è rinvenuto il seguente importante autografo, concernente il processo Montanari di cui a pag. 44 e seg. di questa Sezione. Scrive Francesco V al suo Ministro di Grazia e di Giustizia, accompagnandogli il Rescritto 6 novembre 1853 riportato a pag. 50 della Sezione stessa 7 nov. 1853.

Caro Scozia!

Le mando la sentenza Montanari col mio Rescritto fatto in foglio a parte. Ella (avendone io parlato in Consiglio) comunicherà agli altri tale mia risoluzione avanti di fare spedire il tutto sigillato dalla Segreteria al Comando generale.

Io ridussi dopo maturo esame la pena a 12 anni di carcere in un Forte, e ciò per levarlo da qui



ove è più facile che abbia contatti sempre pericolosi. D'altronde il castigo è più esemplare. Non lo condannai a più, in vista che appena Noi sapevamo delle convenzioni del 1864 (1764), che l'invocazione del 17 marzo fatta nella sentenza non è sostenibile, specialmente poi per non avere l'Austria nel 1831, voluto riconoscere per esistente detta convenzione allorchè mio padre chiese o la consegna o la punizione dei ribelli presi in mare e condotti a Venezia, che l'Austria mise in libertà. La confisca come non nel Codice è tolta tacitamente.

Se loro signori non hanno gravi motivi da sospendere di dare evasione a ciò diano corso alla sentenza. Prego a compilare ciò che dovressi mettere nel foglio e ciò che dovressi comunicare al maresciallo Radetzky se occorresse, e ciò per evitare che al Comando generale facciano qualche compilazione poco sensata. S'intende che sia un semplice sunto e non il testo della sentenza. Direi che si citasse tutt'al più la Legge del 1764 *non già* quella del 17 marzo 1853, posteriore al delitto ed all'arresto.

*Suo ben affezionato,*

*Firm.* FRANCESCO.

**FINE.**



## ERRATA-CORRIGE

al Fascicolo 5.º, Parte III, Sez. III.

Pag. 67	linea 32	invece di	e che	leggi e chi
" <i>ivi</i>	" 40	"	avean	" l'avean
" 73	" 24	"	questa	" giusta
" 74	" 8	"	ne pensava	" vi pensava
" 77	" 11	"	nell'arrivo	" nell'animo
" <i>ivi</i>	" 36	"	Miloni	" Melloni
" 82	" 10	"	Cavardini	" Carandini
" 83	" 5	"	ero spesso	" era spesso
" 85	" 3	"	nel Ricci	" del Ricci
" <i>ivi</i>	" 33	"	e se ne rimaneva	" e ne rimaneva
" 86	" 32	"	questi	" quegli
" 89	" 30	"	Marchese Merlini	" Maggiore Mellini
" 90	" 1	"	Caffurelli	" Taffurelli
" <i>ivi</i>	" 4	"	Scardoni	" Scardovi
" 91	" 20	"	costituiva	" costatava
" <i>ivi</i>	" 28	"	Carradini	" Corradini
" 92	" 19	"	sono	" erano
" 94	" 23	"	Scardoni	" Scardovi
" <i>ivi</i>	" 24	"	Cafforelli	" Taffurelli
" 95	" 27	"	dalla	" della
" 96	" 5	"	udrà	" vedrà.























Documenti riguardanti il governo degli Austro-Estensi in Modena dal 1814  
al 1859, raccolti da commissione apposita istituita con decreto 21 Luglio 1  
859 e pubblicati per ordine del dittatore delle provincie Modenesi  
Bd.: 2

Modena (1860)

Ital. 143 I-2

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10209465-1